

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche

(Parere ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e degli articoli 1 e 4 della legge 22 aprile 2021, n. 53)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 22 dicembre 2023)



*Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XIX/D59/23

Roma, 22 dicembre 2023

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 19 dicembre 2023, recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza unificata, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisito.

Cordialmente,

Sen. Luca Ciriani

Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il provvedimento in esame trova il suo fondamento nella necessità di intervenire alla correzione e all'aggiornamento del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, che ha recepito la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che ha istituito il Codice Europeo delle comunicazioni elettroniche.

L'attività di aggiornamento normativo in oggetto si inserisce nel più ampio contesto delle misure di semplificazione per l'innovazione delle infrastrutture digitali e nella loro relativa diffusione sul territorio nazionale sostenute anche dal PNRR.

Sulla scorta della legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020 e, in particolare, dell'articolo 4, e tenuto conto di quanto previsto dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 234, articolo 31, comma 5, che dispone che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto emanato, il provvedimento in esame costituisce revisione e aggiornamento al Codice delle comunicazioni elettroniche sia in ottica di correzione dei refusi, sia di interventi puntuali che intendono semplificare, attraverso ad esempio la riduzione delle tempistiche contenute nel decreto legislativo (decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259) la realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica. Le modifiche normative sono dovute in larga parte all'innovazione tecnologica, tanto veloce quanto incisiva, intervenuta nel settore negli ultimi anni. Questa evoluzione è stata avvertita anzitutto a livello europeo, che maggiormente ha spinto per le riforme in oggetto. La direttiva 2018/1972/UE ha sostituito, rifondendo in gran parte i contenuti, le direttive nn. 19, 20, 21 e 22 del 2002, le quali a loro volta avevano portato importanti novità e cambiamenti. La materia delle comunicazioni elettroniche è stata, dunque, modificata e ampiamente aggiornata, con la sostituzione mediante novella dei primi 98 articoli del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

Nel dettaglio, le parti del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 su cui si è intervenuto riguardano principalmente quelle relative all'uso pubblico.

Dunque, si illustra, di seguito, il contenuto delle singole disposizioni modificative e integrative del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, **al comma 1**, lettera **c**), dopo la parola "reti" sono state eliminate le parole "e servizi". E' stata, inoltre, eliminata dalle definizioni e dall'articolato del Codice l'espressione "*l'attività di comunicazione elettronica ad uso privato*", in quanto il titolare di un'autorizzazione generale ad uso privato non svolge attività di comunicazione elettronica, bensì utilizza comunicazioni elettroniche o reti di comunicazione elettronica soltanto per trasmissioni riguardanti attività di pertinenza propria, e tali attività sono elencate nell'art. 104; **al comma 2 lettera b**) è stata apportata una modifica formale; **al comma 7**, invece, è stato aggiornato il riferimento normativo: dopo l'articolo 8 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 è inserita la legge 22 aprile 2021, n. 55 di conversione del decreto.
2. All'articolo 2 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate modifiche sostanziali. Invero, al fine di tener conto dell'evoluzione che il mercato e la sua regolamentazione ha subito negli ultimi anni, nonché della persistente necessità di adottare norme settoriali, il presente decreto aggiorna e adegua le definizioni recate dall'articolo 2 del Codice delle Comunicazioni elettroniche,



coerentemente con l'evoluzione tecnologica e le esigenze di riordino della materia, oltre ad introdurre nuove definizioni che comportano un riordino sistematico della norma.

In particolare, vengono introdotte nuove definizioni: **b-bis)** *“access point”*, inteso come dispositivo di rete che consente l'accesso ad un numero variabile di utenti tra una rete radio LAN e una rete di comunicazione elettronica; **m-bis)** *call center*: servizio specificamente organizzato per la gestione dei contatti e delle comunicazioni multicanale con gli utenti finali da parte di addetti specializzati o risponditori automatici nell'ambito di un rapporto contrattuale tra il gestore e un operatore di telecomunicazione; **p-bis)** *“codice di abilitazione e identificazione”*, codice fornito dall'impresa autorizzata ad un utente che consente di identificare quest'ultimo univocamente e di verificarne l'abilitazione all'accesso alla rete tramite un access point; **t-bis)** *“identificazione univoca indiretta dell'utente”*, identificazione univoca dell'utente effettuata acquisendo l'identità tecnica precedentemente validata e anagrafata da altri soggetti pubblici o esercenti un servizio di pubblica utilità. Si tratta di un'attività di identificazione dei dati di carattere tecnico riferiti all'utente che consentono nel loro insieme di risalire in maniera univoca all'utente attraverso il collegamento con tutti i dati personali e di carattere tecnico; **t-ter)** *“impianto di comunicazione elettronica”*, quale l'insieme di dispositivi di rete che comprende le apparecchiature e le infrastrutture necessarie per la trasmissione, la ricezione e l'elaborazione di segnali elettronici e che consente la comunicazione tra individui o dispositivi; **cc-bis)** *“Mac Address”*, codice di 12 cifre e lettere che consente di identificare un hardware da connettere ad una rete. Il termine esadecimale è necessario poiché la lunghezza complessiva di un indirizzo MAC è di 48 bit e ogni cifra esadecimale è formata da 4 bit da cui ne consegue che $12 \times 4 = 48$. In tal senso, è la famiglia degli standard IEEE 802 che definisce la struttura degli indirizzi MAC IEEE 802, assegnati in modo univoco dal produttore ad ogni scheda di rete ethernet o wireless prodotta al mondo.; **oo-bis)** *“Radio digitale”*, l'attività di radiodiffusione sonora in tecnica digitale diffusa su reti terrestri utilizzando lo standard DAB+; **iii-bis)** *“servizio di comunicazione interpersonale che fa uso indiretto della numerazione”*, un servizio di comunicazione interpersonale che utilizza come identificativo dell'utente risorse di numerazione assegnate pubblicamente ad un altro soggetto autorizzato ossia uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale o che consenta o meno la comunicazione con uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale; **uuu-bis)** *“SSID (Service Set Identifier)”*, codice che permette l'identificazione univoca della rete LAN.

Alcune delle modifiche all'art. 2 si sono rese necessarie a seguito dell'abrogazione dei Decreti Ministeriali 28 maggio 2003 e 4 ottobre 2005 inerenti *“Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni generali per la fornitura al pubblico dell'accesso Radio-LAN alle reti ed ai servizi di telecomunicazioni.”* e *“Modifiche del decreto 28 maggio 2003, concernente: «Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni generali per la fornitura al pubblico dell'accesso radio LAN alla rete ed ai servizi di telecomunicazioni»*. Pertanto, sono state inserite perlopiù modifiche aventi carattere tecnico giuridico, in linea con i predetti decreti, fermo restando l'inserimento di ulteriori condizioni all'interno del successivo articolo 68 e dell'allegato 1 lettera A e B. Allo stesso scopo è stata aggiornata anche la definizione di *“rete locale in radiofrequenza o “RLAN” (radio local area network)”*.

Inoltre, sono state integrate e aggiornate le definizioni relative a: c) *“Agenzia per la cybersicurezza nazionale”*, definizione corretta eliminando la ripetizione *“per la cybersicurezza nazionale”* e aggiornato il riferimento al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, nel frattempo convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109; d) *“apparato radio elettrico”*, è stato corretto il refuso nella parola *“radioelettrico”*; h) *“apparecchiature terminali”*, per una migliore comprensione del testo, è stato eliminato il rinvio esterno all'articolo 1, comma 1), del decreto legislativo 26 ottobre 2010 n. 198 e riportata la definizione all'interno del decreto; v) *“informazioni sulla localizzazione del*



chiamante”, per una migliore comprensione del testo, l’ultimo periodo è stato invertito chiarendo, quindi, che i dati all’indirizzo fisico del punto terminale di rete si intendono su di una rete pubblica fissa; ff) “*Ministero: Ministero delle imprese e del made in Italy*”, conformemente a quanto disposto dal decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204, il quale introduce le denominazioni di «Ministro delle imprese e del made in Italy» e «Ministero delle imprese e del made in Italy»; qq) *rete locale in radiofrequenza o "RLAN" (radio local area network)* per una migliore comprensione è stato inserito che utilizza, su base non esclusiva, apparati a corto raggio secondo le caratteristiche di armonizzazione e tecniche previste dal vigente Piano Nazionale di ripartizione delle frequenze; ss) “*Rete di comunicazione elettronica ad uso privato*” per una migliore comprensione delle reti di comunicazione elettroniche è stato sostituito la parola “servizi” con “attività”, eee) “*servizio di comunicazione elettronica ad uso privato*” anche per questa definizione ad uso privato è stato sostituito la parola “servizi” con “attività”, attesa anche l’attuale definizione contenuta nelle fonti tecniche primarie internazionale e nazionale e cioè, rispettivamente, il Regolamento Radio dell’ITU ed il PNRF (Piano Nazionale di Ripartizione Frequenze), che ne recepisce la parte frequenze. Nel dettaglio, l’utilizzo del termine "service" - adottato nel contesto internazionale con una serie di significati, quale quello di "funzione" o "attività" oltre che semplicemente di "servizio" - appare adeguato per il solo ambito delle reti e servizi ad uso pubblico e non anche per quello ad uso privato; zzz) “*stazione radioelettrica*”, definizione estesa al gruppo chiuso di utenti, in quanto compatibile, anche all’ipotesi della nuova fattispecie di gruppo chiuso di utenti; dddd) “*utente*”, la nuova formulazione meglio si armonizza alla fattispecie di chi *non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico*.

Per concludere è stata eliminata la definizione di *servizio televisivo in formato panoramico* di cui all’art. 2, lett. qq) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.207 in quanto non trova riscontro nel testo normativo né negli allegati.

3. All’articolo 3 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, al **comma 2**, è stato specificato l’ambito di applicazione della norma, prevedendo che la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e l’attività di comunicazione elettronica ad uso privato o in gruppo chiuso di utenti sono libere.
4. All’articolo 4 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in coerenza con le modifiche introdotte, relative all’uso privato, è stato inserito il riferimento alle “attività di comunicazione elettronica” afferenti l’uso privato che meglio traduce il termine inglese “service”, correttamente utilizzato per l’uso pubblico; **al comma 2**, dopo la parola servizi sono state aggiunte le parole “, *nonché delle attività*,” in coerenza con la modifica apportata all’art. 2 nella parte in cui definisce "reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato"; **al comma 2, lettera c)**, dopo le parole “l’offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica”, è stato eliminato il periodo “ovvero per regolare la fornitura di reti e servizi per gruppi chiusi di utenti e le reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato” ed è stato aggiunto il periodo “o per regolare le attività di comunicazione elettronica”, per una migliore comprensione del testo, eliminando così la ripetizione di periodi.
5. All’articolo 6 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, al **comma 2 lett. b)**, al fine di una migliore comprensione del testo, è stato esplicitato il riferimento al perimetro delle controversie oggetto della presente disposizione (cfr. sul punto art. 9 decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33) introducendo, altresì, anche la previsione delle controversie tra i proprietari di unità immobiliari o il condominio e l’operatore di rete; al **comma 3**, è stato aggiornato il riferimento al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, nel frattempo convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109 ed è stato riformulato l’ultimo capoverso al fine di migliorare la comprensione del testo.



6. All'articolo 8 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 2 è stato aggiunto un nuovo comma diretto a definire i confini di competenza tra Regioni e Enti locali nell'ambito della pianificazione dello sviluppo delle reti e chiarire la competenza esclusiva delle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente sulle valutazioni circa i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici ai sensi della Legge 22 febbraio 2001, n. 36. Con l'introduzione del nuovo comma viene, pertanto, ulteriormente chiarito che le Regioni e gli Enti locali favoriscono la realizzazione di una rete di comunicazione elettronica e specificato quanto statuito dalla giurisprudenza amministrativa secondo la quale Regioni e Enti locali non possono limitare a particolari aree del territorio la possibilità di installazione di reti di comunicazione elettronica, ferme restando le specifiche disposizioni a tutela di aree di particolare pregio storico-paesaggistico o ambientale ovvero di protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili, dovendo, nel qual caso, garantire comunque una localizzazione alternativa che assicuri il medesimo effetto (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 4794/2018; Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 2073/2017; n. 306/2015; n. 723/2014);
7. All'articolo 9 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, al **comma 2**, è stato sostituito il riferimento all'articolo 43 di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 con l'articolo 51 comma 10 di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in coerenza con le modifiche legislative nel frattempo intervenute.
8. All'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate modifiche di carattere prettamente formale. Invero, l'articolo è stato modificato inserendo il riferimento del concetto della "Segnalazione Certificata di Inizio Attività" in luogo delle espressioni di "*dichiarazione*", "*notifica*" e "*istanza*". Tale modifica si è resa necessaria per consentire una ricognizione dei regimi giuridici autorizzatori, così come modificati dalle semplificazioni normative intervenute negli ultimi anni. Tali modifiche, interessano in particolare i commi 2, 4, 7, 9 e 10 e risultano utili anche al fine di assicurare maggiore chiarezza e certezza giuridica circa i regimi giuridici applicati. E' stato previsto, altresì, al **comma 4** anche per la fattispecie del "rinnovo" dell'autorizzazione generale un modello specifico di dichiarazione da utilizzare ai fini del rilascio della stessa, individuato nell'allegato 13-bis; al **comma 5** è stata modificata la lettera l), in coerenza con le modifiche apportate al successivo articolo 68 inerente l'accesso alle reti RLAN; al **comma 6**, è stato, infine, eliminato il riferimento al termine per le notifiche inoltrate al BEREC, in quanto la data del 21 dicembre 2021 è ormai superata e le operazioni di notifica devono considerarsi concluse. Infine, è stato ritenuto opportuno richiamare il ruolo dell'AGCOM nella gestione del flusso documentale che transita dal Ministero al BEREC. L'AGCOM, infatti, in qualità di Autorità Nazionale di Regolamentazione membro del BEREC, è l'unico soggetto istituzionale nazionale accreditato ad accedere al database delle autorizzazioni generali (GADB) progettato e mantenuto dal BEREC, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 4 della direttiva UE 2018/1972. Infine, al **comma 10** è stato inserito il riferimento all'allegato 13-ter come modello da utilizzare per la segnalazione certificata di inizio attività.
9. All'articolo 12 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, al comma **1, 2, 3, 4** è previsto espressamente che il soggetto interessato ad avviare una sperimentazione di reti o servizi di comunicazione elettronica debba presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività in luogo dell'espressione "*dichiarazione*". Inoltre, è stato riordinata l'impostazione strutturale del testo normativo al fine di meglio chiarire l'attività che il Ministero esercita a partire dalla presentazione della segnalazione summenzionata per verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. Il termine indicato ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 11, infine, si intende di complessivi sessanta giorni; al **comma 4**, in proporzione con i termini di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 11, è aumentato il numero delle settimane che decorrono dal



ricevimento della segnalazione entro cui il Ministero concede i diritti individuali d'uso delle frequenze radio o dei numeri per la sperimentazione. In particolare, si è passati da due a quattro settimane, se trattasi di numeri assegnati per scopi specifici nell'ambito del piano nazionale di numerazione; da quattro a otto, se trattati di frequenze radio assegnate per scopi specifici nell'ambito del piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Tale modifica mira ad adeguare i termini entro cui il Ministero concede i diritti individuali d'uso delle frequenze radio o dei numeri per le ipotesi sperimentazione in quanto, a differenza di quanto previsto all'articolo 11, in tal caso è richiesto, ai fini del rilascio dell'autorizzazione in esame, un'istruttoria più complessa, nonché valutazioni tecniche più profonde da parte degli uffici a ciò preposti.

10. All'articolo 13 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, al **comma 5** è apportata una modifica meramente formale e, ad integrazione del dettato normativo, sono state inserite le specifiche competenze che l'Autorità possiede in materia di sicurezza delle comunicazioni.
11. All'articolo 14 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, al **comma 1**, al fine di armonizzare la materia agli specifici istituti giuridici oggetto di applicazione, è sostituito l'utilizzo del termine della "dichiarazione" con quello della "Segnalazione Certificata di Inizio Attività".
12. All'articolo 15 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, al **comma 1**, lettera e), in coerenza con le modifiche introdotte all'articolo 68 del presente decreto, è stato inserito il rinvio espresso all'articolo sopra indicato.
13. All'articolo 22 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, al **comma 1** è ridotto da tre ad un anno il periodo entro cui il Ministero e l'Autorità realizzano, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, l'aggiornamento delle informazioni raccolte nelle mappature. La modifica risulta indispensabile attesa la missione specifica sottesa alla realizzazione della mappatura da parte del Ministero e dell'Autorità. Tale aggiornamento delle informazioni, cadenzato anno per anno, è diretto a promuovere la diffusione di servizi di connettività a banda ultra-larga, nel rispetto del principio di efficienza e dell'assetto concorrenziale del mercato; ai **commi 2 e 4**, nell'ottica di migliorare le condizioni pro-competitive di settore, è specificato che l'attività di mappatura effettuata dall'Autorità per raccogliere le informazioni sulle previsioni di installazione è svolta anche al fine di stimolare la concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.; ai **commi 4, 5, 6** è aumentata da 100 a 300 la velocità di download da considerare ai fini della mappatura da parte del Ministero. In particolare, per la designazione di una determinata area come suscettibile di un nuovo intervento pubblico, si ritiene che questa debba essere adeguata a quanto già adottato per le ultime mappature, ossia pari ad almeno 300 Mbit/s. Tale soglia rappresenta l'unica coerente con il raggiungimento, entro il 2026, dell'obiettivo di connettività ad almeno 1 Gbit/s indicato dal Digital Compass e tale da garantire che lo sviluppo delle reti evolva rapidamente, secondo il principio di scalabilità evidenziato dalla stessa Commissione europea, verso lo sviluppo di reti "future proof", prontamente aggiornabili e in grado di soddisfare nel tempo il crescente fabbisogno di connettività per la fruizione di servizi sempre più avanzati. L'introduzione del meccanismo degli impegni vincolanti per la mappatura di cui al **comma 4** e del relativo regime sanzionatorio costituisce una proposta di natura tecnica che risponde alle esigenze delle amministrazioni coinvolte nell'attività di mappatura delle reti; dopo il comma 4, inoltre, è introdotto il **comma 4-bis**. L'obiettivo è quello di introdurre un meccanismo in base al quale alle informazioni rilasciate da parte degli Operatori, relative alla pianificazione delle installazioni delle reti di cui al comma 4, viene attribuita la natura di impegno volontariamente assunto nel quadro degli impegni verificabili dall'Autorità. Pertanto, in caso di mancato rispetto degli impegni assunti dall'Operatore, quest'ultimo è sottoposto a sanzione da parte dell'Autorità. Tale modifica permette di contrastare il fenomeno della mancata attuazione delle installazioni rispetto alle previsioni e agli impegni assunti da parte degli operatori nella fase di mappatura delle reti, la cui installazione viene prevista dalle imprese ai fini della definizione delle



aree in cui è possibile intervenire con aiuto di Stato, di rafforzare la consistenza delle valutazioni effettuate in fase di mappatura, nonché di evitare indebiti ritardi nella realizzazione di infrastrutture a banda ultralarga dovuti a dichiarazioni rilasciate in modo non impegnativo rispetto alle quali gli operatori possono, nel quadro attuale, derogarvi agevolmente. Il **comma 5** esplicita il ruolo del Ministero nella designazione delle aree con confini territoriali, in cui lo stesso ha accertato che nessuna impresa abbia installato una rete ad altissima capacità o realizzato importanti aggiornamenti o estensioni della rete che garantiscano prestazioni pari a una velocità di download di almeno 300 Mbps. Al termine dell'accertamento pubblica tali informazioni; al **comma 6** è apportata una modifica sulla base delle previsioni stabilite al comma 4. Precisamente, il Ministero può chiedere ad altre imprese ed autorità pubbliche di dichiarare l'intenzione di installare reti ad altissima capacità o di realizzare sulla rete importanti aggiornamenti o estensioni che garantiscano prestazioni pari a una velocità di download di almeno 300 Mbps nella medesima area, rendendo note le informazioni da includere in tali comunicazioni. Tali misure sono adottate secondo una procedura trasparente e non discriminatoria in cui nessuna impresa è esclusa aprioristicamente; al **comma 7** è sostituito il richiamo della direttiva 2003/98/CE con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 200 in quanto fonte di recepimento.

14. All'articolo 28 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, al **comma 1**, in luogo del riferimento al codice del processo amministrativo, è indicato il riferimento normativo al decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104.
15. All'articolo 30 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, non sono state introdotte sostanziali modifiche all'impianto sanzionatorio, ma sono state previste specifiche ipotesi sanzionatorie ed è stata specificata la competenza degli Ispettorati territoriali. In particolare, in coerenza con le modifiche introdotte all'articolo 22, il **comma 2** è stato modificato inserendo il riferimento ai commi 4-bis e 6 che prevedono rispettivamente la sanzione in caso di informazioni errate o incomplete e per mancato rispetto degli impegni assunti dagli operatori; al **comma 12**, è stato inserito il riferimento specifico al fatturato generato nel solo mercato delle comunicazioni elettroniche, in riferimento alla sanzione amministrativa pecuniaria adottate nei confronti dei soggetti che non solo non ottemperano agli ordini e alle diffide, ma anche agli atti di natura regolamentare o regolatoria. Quest'ultima aggiunta avrebbe il beneficio di fornire maggiore chiarezza agli stessi operatori di mercato sul regime sanzionatorio relativo ai provvedimenti dell'Autorità. Invece, l'aggiunta del riferimento al fatturato generato nel settore delle comunicazioni elettroniche è giustificata dalla considerazione che al momento le aziende che operano in più settori economici sono penalizzate rispetto ad operatori che generano il proprio fatturato nel solo mercato comunicazioni elettroniche. Il principio generale di proporzionalità della sanzione non era rispettato; dopo il comma 12, è stato inserito il nuovo **comma 12-bis** che prevede una sanzione specifica anche per i soggetti non fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica, inclusi i call center, che operano, in violazione dell'art. 98-decies, ovvero che pongono in essere pratiche commerciali aggressive, frodi o abusi e non ottemperano agli ordini e alle diffide, impartiti dal Ministero o dall'Autorità; al **comma 14**, per una migliore comprensione del testo, è stata specificata l'attività oggetto di sospensione, la quale si riferisce all'attività oggetto di autorizzazione generale; al **comma 17** è stato aggiornato in coerenza con le modifiche introdotte all'articolo 56, inserendo i riferimenti alle nuove disposizioni che in caso di violazione comportano l'irrogazione della sanzione ivi contemplata (commi 1, 2, 3, 4, 5); al **comma 19**, in coerenza con le modifiche introdotte all'articolo 98 undecies, è stata introdotta una nuova ipotesi sanzionatoria nel caso di mancata identificazione degli utenti che richiedono attivazioni di SIM telefoniche. Il **comma 25**, invece, è stata modificata la competenza generale attribuita agli Ispettorati territoriali relativamente al potere di accertamento e irrogazione delle sanzioni; al **comma 27** viene introdotto il riferimento specifico all'Autorità garante delle comunicazioni quale soggetto competente ad irrogare la sanzione e dopo lo stesso sono aggiunti 4 nuovi commi: **il comma 27 bis e il 27 ter**, introdotti nell'ottica di eliminare la sovrapposizione della disciplina contenuta nell'articolo 11 della Legge



689/1981, secondo la quale, per lo stesso dato fattuale, determinava da un lato, *ope legis*, una riduzione della sanzione, dall'altro, determinava l'apprezzamento della graduazione della stessa. Tale previsione normativa ha creato dubbi in ordine al momento in cui la riduzione dovesse operare: se al momento dell'accertamento e relativa contestazione/notifica estrema violazione con applicazione dell'articolo 16 della legge 689/81 (con i limiti edittali già ridotti) o successivamente a tale fase, ovvero al momento della commisurazione della sanzione amministrativa, allorquando l'autorità procedente individua l'importo applicabile al caso in esame. È stato, pertanto, introdotto un meccanismo di riduzione della sanzione pari ad un terzo del minimo edittale nell'ipotesi in cui il trasgressore paghi entro 10 giorni dalla contestazione della violazione. Tale meccanismo, in coerenza con altre esperienze già consolidate nell'ordinamento introduce una disciplina speciale ed un incentivo per gli operatori al pagamento in misura ridotta entro un certo limite temporale che, in ragione degli importi più o meno elevati, è stato individuato in dieci giorni. Il successivo **comma 27 ter** prevede una deroga specifica all'applicazione della disposizione di cui al comma 27 bis prevedendo l'esclusione nel caso di soggetti titolari di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, i quali godono già delle riduzioni previste all'articolo 68 del decreto legislativo dell'8 novembre 2021, n. 208 e di quelle previste dall'art. 1 comma 930 della legge n. 296 del 2006 a seguito delle quali le sanzioni amministrative previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche sono state ridotte a un decimo; **i nuovi commi 27 quater e 27 quinquies**, invece, introducono delle ipotesi sanzionatorie specifiche per chi fabbrica, importa, vende ricevitori autoradio e apparecchiature di televisione digitale non conformi ai requisiti di cui all'articolo 98-vicies-sexies e per chi fabbrica, importa, assembla o distribuisce sul mercato, vende o loca, veicoli nuovi della categoria M e N non conformi alle disposizioni di cui all'articolo 98-vicies-sexies, comma 3. L'introduzione delle nuove fattispecie sanzionatorie consente di adeguare la normativa nazionale, contenuta nel decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, di recepimento della Direttiva 2014/53/UE concernente "l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE".

16. All'articolo 39 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è introdotto un **nuovo comma 4** che prevede una deroga esplicita alla non applicazione del presente articolo per quanto concerne i requisiti essenziali, le specifiche d'interfaccia e le norme armonizzate soggette alla direttiva 2014/53/UE, recepita con Decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128.
17. All'articolo 42 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è stato corretto un refuso che contrappone il comma 1 con il successivo comma 2. La nuova formulazione prevede espressamente che i contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio nelle bande armonizzate, che garantiscono l'uso ottimale di tali risorse sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità, fatto salvo quanto previsto dall'allegato 12.
18. All'articolo 43 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, al **comma 4**, al fine di chiarire la portata applicativa della disciplina urbanistica ed edilizia nel settore delle comunicazioni elettroniche, è stato ulteriormente chiarito il principio, oggetto di consolidata giurisprudenza, secondo il quale l'autorizzazione all'installazione di reti di comunicazione elettronica assorbe ogni valutazione anche in ordine alla compatibilità delle opere infrastrutturali con la disciplina urbanistica ed edilizia e costituisce, pertanto, titolo unico per l'installazione. Sul punto, per suffragare il correttivo su esposto, volto a chiarire che il Codice delle Comunicazioni costituisce normativa speciale e compiuta, per cui prevale sulla disciplina generale dettata dal T.u. dell'edilizia, si veda l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, in ultimo quello della sentenza del Consiglio di Stato sez. VII, 26/07/2023, (ud. 07/06/2023, dep. 26/07/2023), n.7338 che qualifica il Codice della Comunicazione, nella parte in cui quest'ultimo regola il procedimento autorizzatorio per la realizzazione degli impianti di telecomunicazione, un "*testo di legge - anche per la vocazione riordinatrice dell'intera materia che lo caratterizza - da ritenersi per così dire "autosufficiente", anche per quanto riguarda le procedure*



di autorizzazione alla realizzazione degli impianti". Anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato, dunque, è attestata nel senso che per la installazione degli impianti in questione non è affatto necessario il permesso di costruire, ma la sola autorizzazione prevista dall'art. 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche (cfr., tra le tante Cons. St, Sez. VI 21.1.2005 n. 100). Sicché, "la compiutezza della disciplina di cui al D.lgs. n. 259/2003, fa ritenere, dunque, che i titoli abilitativi da esso previsti (autorizzazione e denuncia di inizio attività) malgrado la identità del nomen con gli istituti previsti dal T.U dell'edilizia sono provvedimenti del tutto autonomi che assolvono integralmente le esigenze proprie delle telecomunicazioni e le esigenze territoriali alla cura degli enti locali; il che è desumibile, d'altronde, dalla singolarità del procedimento, dalla qualificazione di opere di urbanizzazione primaria, nonché dalla necessità cui è finalizzata la disciplina del D.Lgs. 259/2003, di semplificare l'attività edilizia relativa alle infrastrutture di comunicazione elettronica"; al **comma 9**, ai fini della corretta comunicazione da parte degli operatori della descrizione di ciascun impianto installato al Comune e al competente Ispettorato, è stato introdotto il rinvio all'allegato 12-bis, il quale riprende e aggiorna quanto previsto dall'allegato n. 13 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. In attesa della predisposizione della modulistica unica da parte degli Enti locali competenti in materia si è ritenuto opportuno introdurre il riferimento al modello dell'allegato 12-bis, ove non presente una modulistica propria dell'Ente Locale.

19. All'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, ai commi 2 e 3 sono stati chiariti che l'invio tramite portale telematico debba essere effettuato con modulistica predisposta dagli Enti locali. In mancanza del portale telematico e della modulistica dedicata, l'invio deve essere effettuato mediante posta elettronica certificata e secondo quanto disposto dall'allegato 12-bis. Tale introduzione è apparsa necessaria in considerazione del fatto che l'articolo 18, comma 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, così come formulato ha creato delle ambiguità di interpretazione comportando un aggravamento del procedimento laddove è stato richiesto l'invio sia attraverso il portale telematico sia tramite posta elettronica certificata. Infine, al comma 11 è stato aggiunto l'inciso che la comunicazione all'attivazione dell'impianto all'organismo competente ad effettuare i controlli, avviene secondo l'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 e s.m.i
20. All'articolo 45 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, al fine di semplificare la procedura di installazione degli impianti, nel caso di interventi di minore rilevanza, è stato eliminato il deposito del collaudo statico a firma del professionista abilitato. È stato introdotto all'interno dell'articolo 45 il procedimento semplificato di cui all'art 40, comma 5, del Decreto-legge 31 maggio 2021, n.77. In particolare, al **comma 1**, è stato inserito il riferimento al portale telematico riguardo la trasmissione della segnalazione certificata di inizio attività contenente la descrizione dimensionale dell'impianto, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 44 nonché di quanto disposto al comma 4 del medesimo articolo, indipendentemente dai Watt di potenza impregiudicata l'operatività del regime di cui ai successivi comma 5 e 6, al ricorrere delle caratteristiche ivi indicate. In assenza del portale telematico la segnalazione, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 12-bis, deve essere inviata mediante posta elettronica certificata. Tale introduzione è apparsa necessaria in considerazione del fatto che l'articolo 18, comma 5 del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, così come formulato ha creato delle ambiguità di interpretazione comportando un aggravamento del procedimento laddove è stato richiesto l'invio sia attraverso il portale telematico sia tramite posta elettronica certificata; al **comma 2** è stato chiarito che le due modalità di trasmissione, tramite portale telematico e tramite posta elettronica certificata, sono alternative ed equivalenti tra loro; infine, nell'ottica di sistematizzazione, razionalizzazione e coordinamento all'interno del Codice delle norme che regolano l'installazione degli impianti di comunicazione elettronica si è provveduto a ricondurre entro una cornice unitaria e omogenea tutte le disposizioni vigenti in materia di installazione di impianti. Pertanto, i nuovi commi **4 bis e 4 ter** riproducono quanto previsto dall'articolo 35, comma 4 e 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dall' articolo 14, comma 10-ter del decreto-legge 18 ottobre 2018, n. 179, convertito



con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221. Conseguentemente i predetti commi sono stati abrogati.

21. All'articolo 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, al **comma 1** è chiarito che l'invio tramite portale telematico della richiesta per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica debba essere effettuato con modulistica predisposta dagli Enti locali. In mancanza del portale telematico e della modulistica dedicata, l'invio deve essere effettuato mediante posta elettronica certificata e secondo quanto disposto dall'allegato 12-bis. Tale introduzione è apparsa necessaria in considerazione del fatto che l'articolo 18, comma 5 del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, così come formulato ha creato delle ambiguità di interpretazione comportando un aggravamento del procedimento laddove è stato richiesto l'invio sia attraverso il portale telematico sia tramite posta elettronica certificata; al **comma 7** sono stati invertiti i periodi relativi alla disciplina dei termini per gli attraversamenti e parallelismi e per l'apertura delle buche e chiusini, al fine di dare omogeneità di contenuto alla disciplina dei termini applicabili e maggiore chiarezza. Pertanto, in tutti i casi di attraversamenti e parallelismi su porti, interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici, ivi compreso il sedime ferroviario e autostradale, si applica il termine di dieci giorni; mentre in tutti i casi di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture e siti esistenti, allacciamento utenti, si applica il termine ridotto di otto giorni; al **comma 8** è stato chiarito che l'invio tramite portale telematico, o in assenza tramite SUAP o posta elettronica certificata, debba essere effettuato con modulistica predisposta dagli Enti locali. In mancanza del portale telematico e della modulistica dedicata, l'invio deve essere effettuato mediante posta elettronica certificata. Tale introduzione è apparsa necessaria in considerazione del fatto che l'articolo 18, comma 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, così come formulato ha creato delle ambiguità di interpretazione comportando un aggravamento del procedimento laddove è stato richiesto l'invio sia attraverso il portale telematico sia tramite posta elettronica certificata.
22. Dopo l'articolo 49-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è aggiunto **l'articolo 49-ter**. L'inserimento di tale ulteriore disposizione ha l'obiettivo di spiegare, in maniera esplicita, l'inefficacia del provvedimento negativo tardivo per tutte le fattispecie autorizzatorie di cui agli artt. da 44 a 49. Si chiarisce, pertanto, quanto già pacificamente inteso da una lettura sistemica delle norme del Codice con le norme recanti i principi generali dell'ordinamento amministrativo. La disposizione riprende il principio generale contenuto nell'articolo 2, comma 8 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di chiarire ulteriormente l'inefficacia del provvedimento negativo adottato tardivamente.
23. All'articolo 51 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, il **comma 3** è stato modificato con l'obiettivo di chiarire ulteriormente che, per la realizzazione degli impianti e delle opere di cui ai precedenti commi 1 e 2, l'operatore, previa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio da parte dell'autorità competente ai sensi degli articoli 8, comma 1, lett. a), 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, può esperire la procedura per l'emanazione del decreto di esproprio prevista dal precitato decreto.
24. All'articolo 52 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, al **comma 6**, in relazione alle limitazioni legali della proprietà, è chiarito che per le opere accessorie di cui articolo 51, comma 1, l'operatore di comunicazione elettronica può accedere a tutte le parti comuni degli edifici al fine di installare, collegare e mantenere gli elementi di rete, cavi, fili, riparti linee o simili apparati privi di emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza. L'estensione del diritto di accesso include altresì edifici non abitati o in costruzione; anche al **comma 7** è stato eliminato il riferimento a reti in fibra ottica per garantire la neutralità della rete.



25. All'articolo 54 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, al **comma 1**, dopo le parole “*per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche, oneri*” sono state aggiunte le parole “*di qualsiasi natura*”. L'introduzione di tale specificazione nasce dall'esigenza, esposta anche da numerosi operatori in fase di consultazione pubblica, di chiarire che il divieto di cui al menzionato articolo, si riferisce, non solo ad ogni onere, reale o contribuito ma anche agli oneri istruttori. Inoltre, con l'intento di dirimere questioni interpretative sulla corretta applicazione del canone, in virtù di quanto previsto dall'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020 n.178, è stato chiarito che la mera gestione del traffico non è da intendersi quale accesso fisico alla rete e, pertanto, non costituisce per i soggetti che non operano una materiale gestione dell'infrastruttura di rete, titolo ai fini dell'occupazione in via mediata tale da giustificare il pagamento del canone; il **comma 4** è stato riformulato in considerazione del fatto che il tariffario nazionale di riferimento ai fini del calcolo dei contributi previsti ai rispettivi commi 2 e 3, è stato adottato con decreto del 14 ottobre 2016 del Ministro dell'Ambiente e Sicurezza energetica.
26. All'articolo 54-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, al **comma 1** è aggiunto il richiamo agli 44 e 47 CEE. Accogliendo, infatti, quanto emerso in fase di consultazione dagli operatori di settori, si è reputato necessario, al fine di una migliore razionalizzazione ed efficacia della normativa, aggiungere anche gli articoli 44 e 47 CCE. Una recente sentenza della Corte di cassazione (n. 29344/2021) ha statuito che i terreni demaniali eccedenti i bisogni della popolazione possono ricevere eccezionalmente una destinazione diversa da quella dell'esercizio dell'Uso Civico, purché tale destinazione sia temporanea e non determini l'alterazione della qualità originaria di essi. Ciò è conforme con gli articoli 44 e 47 CCE dal momento che l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica, anche nel caso di impianti temporanei di telefonia mobile necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di necessità e emergenza, è compatibile in ogni area del territorio comprese quelle interessate da uso civico, essendo opere di urbanizzazione primaria e di pubblica utilità.
27. All'articolo 56 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono sostituiti i commi da 1 a 8 con i commi da 1 a 4 e i successivi commi, da 9 a 11, sono rinumerati in 5, 6 e 7. La nuova formulazione, relativa alla costruzione di impianti e condutture di energia elettrica, tubazioni metalliche sotterrate, elimina ogni vincolo burocratico rendendo più efficiente ed efficace l'azione della pubblica amministrazione, riducendo i tempi e i costi sia per le imprese che per i cittadini. Infatti, la posa delle condutture di energia elettrica e delle tubazioni metalliche sotterrate, a qualunque uso destinate, oggi è soggetta al rilascio di un nulla osta, preventivo, ai sensi dell'articolo 56 (ex articolo 95) del Decreto legislativo n. 1 agosto 2003, n. 259 da parte dei competenti Ispettorati Territoriali, ad eccezione delle condutture di energia elettrica a cavo cordato, di quelle necessarie per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e delle tubazioni metalliche sotterrate prive di protezione catodica attiva. La modifica consente di liberalizzare l'attività di posa delle condutture di energia elettrica e tubazioni metalliche sotterrate senza compromettere l'azione di verifica e di esame da parte degli Ispettorati Territoriali competenti, sia per quanto riguarda gli attraversamenti, gli accostamenti e gli appoggi, sia per quanto concerne l'influenza generale delle linee elettriche e tubazioni metalliche sotterrate sulle reti pubbliche di comunicazione elettronica.
28. All'articolo 58 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, al **comma 9**, le parole “*che devono conformarsi a quanto previsto dall'articolo 45, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2018/1972,*” sono eliminate poiché l'articolo della direttiva indica un termine già superato.
29. All'articolo 68 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, **comma 1**, è stato riformulato il primo capoverso in coerenza con le modifiche introdotte ai commi successivi, in particolare tenendo conto delle condizioni e delle definizioni contenute nei Decreti Ministeriali 28 maggio 2003 e 4 ottobre



2005 concernenti le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni generali per la fornitura al pubblico dell'accesso radio LAN alla rete ed ai servizi di comunicazione elettronica; al **comma 2**, per una migliore comprensione del testo, è stato eliminato il rinvio esterno all'articolo 12 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000 e riportata la disposizione all'interno del decreto, infine, al fine di eliminare i rinvii ai Decreti Ministeriali 28 maggio 2003 e 4 ottobre 2005 inerenti l'accesso alle reti RLAN, le disposizioni ivi contenute sono state integrate all'interno del codice. Conseguentemente, è stato aggiornato il riferimento normativo dell'articolo 12 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000 con l'articolo 4 del Regolamento (UE) 2022/2065 (il Digital Service Act) nel frattempo introdotto. Al nuovo **comma 6-bis** sono state inserite le condizioni previste dal D.M 04 ottobre 2005. Pertanto, nelle disposizioni transitorie e di coordinamento è previsto che i soggetti già autorizzati ai sensi dell'articolo 68 e ai sensi del D.M. 28 maggio 2003 devono adeguare le autorizzazioni comunicando obbligatoriamente i dati di cui alla lettera l) del comma 5 dell'articolo 11.

30. All'articolo 69 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, al **comma 1**, è stato introdotto, accanto ai siti di valore artistico, architettonico e ambientale, il bene paesaggio in coerenza con l'ordinamento interno che pone la medesima attenzione su bene tutelato a norma del Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42; al **comma 4**, accanto alle classi E2 e E10 è stata aggiunta la classe E0 poiché nel Regolamento 2020/1070 è presente una check list in cui vengono indicate le classi di potenza delle celle, specificamente: E0, E2 o E10; al **comma 5**, è stata inserita la previsione secondo la quale gli operatori sono tenuti a riferire al Ministero entro il 31 gennaio di ciascun anno le installazioni effettuate al 31 dicembre dell'anno precedente.
31. All'articolo 77 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, al **comma 3**, è stata apportata una mera correzione stilistica al testo al fine di indicare più precisamente la domanda transnazionale di cui trattasi.
32. All'articolo 78 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, al **comma 1**, è sostituito il riferimento all'articolo 64 paragrafo 3 della direttiva (UE) 2018/1972 con l'articolo 75 del presente decreto.
33. All'articolo 80 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, al **comma 4**, è apportata una mera correzione stilistica al testo al fine di indicare più precisamente per punto elenco l'attività in capo all'Autorità.
34. All'articolo 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, al **comma 4** è inserito il riferimento all'articolo 83.
35. All'articolo 98-sexies del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 sono apportate modifiche meramente formali. Invero, al **comma 1**, è sostituita la parola "domini" con "dominio" (refuso); al **comma 4**, primo periodo sono state sostituite le parole "che possa essere utilizzata" con "che possano essere utilizzati" e al secondo periodo, è aggiunta la virgola "," dopo la parola "decreto" e dopo "esecuzione" e al **comma 9**, dopo la parola "l'Autorità" è stata aggiunta la virgola "," ed è stata eliminata la virgola "," dopo "fraudolente", oltre ad essere stata aggiunta la frase "Il Ministero, altresì, vigila sull'assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento." dopo "servizi di comunicazione elettronica.", al fine di una migliore comprensione del testo.
36. All'articolo 98-decies del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, al **comma 2** è introdotta la possibilità per l'Autorità di imporre delle limitazioni per bloccare comunicazioni provenienti dall'estero che illegittimamente usano numerazione nazionale per identificarne l'origine, come i call center o per bloccare siti che forniscono APP, sistemi software o servizi illegittimi, ad esempio cash



for sms (remunerazione illegittima degli utenti finali di altri operatori), creazione di reti parallele (dark web) che possono anche essere utilizzate per attività illecite (violazione dei diritti d'autore, violazione della privacy, pedopornografia, furto d'identità).

37. All'articolo 98-undecies del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, **il comma 1** è stato sostituito al fine di assicurare che i clienti siano identificati prima dell'attivazione, anche di singole componenti, dei servizi, al momento della consegna o messa a disposizione della scheda elettronica (S.I.M.) o della fornitura del profilo nel caso di eSIM. Tali imprese, nei casi di nuova attivazione e di portabilità del numero o cambio della S.I.M., devono adottare tutte le necessarie misure affinché venga garantita l'acquisizione dei dati anagrafici del titolare del contratto riportati su un documento di identità, nonché del tipo, del numero, acquisendone copia ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti, fatto salvo il caso in cui per l'identificazione del cliente vengano utilizzati sistemi di identità digitale equipollenti ad ogni effetto di legge ai documenti d'identità, L'identificazione del titolare del contratto può essere effettuata anche, da remoto o in via indiretta.

ARTICOLO 2

(Modifiche alla parte IV del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259)

Nella parte IV del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è stato riformulato il comma 5 dell'art. 99, rubricato "Installazione ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato", al fine di chiarire che, per l'installazione ed esercizio di reti e servizi di comunicazione ad uso privato senza necessità di preventiva autorizzazione generale da parte del Ministero ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, non possono essere considerate di uso esclusivo le aree per definizione destinate all'uso pubblico (come precisato dal Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3450 del 2018). Inoltre sono stati riformulati i commi 3 e 6 dell'articolo 102, rubricato "Violazione degli obblighi", al fine di chiarire che, nel caso in cui trovi applicazione l'art. 112, comma 3, il trasgressore è tenuto al pagamento di un contributo commisurato unicamente al periodo di esercizio abusivo accertato; mentre al comma 6 è stato chiarito che i trasgressori sono tenuti a corrispondere una somma pari al contributo cui si sono sottratti, commisurato al periodo di validità dell'autorizzazione nel caso in cui si tratti di una autorizzazione generale temporanea.

Infine, è stato riformulato il Capo VII dei radioamatori di cui agli artt. 134 -135.

Le modifiche apportate al suddetto capo del Codice delle comunicazioni elettroniche che disciplinano l'attività radioamatoriale, individuata a livello internazionale come un servizio, rispondono alla necessità di aggiornare la normativa rispetto alla evoluzione delle tecnologie connesse alle telecomunicazioni che negli ultimi decenni ha impattato anche su tale attività, alle esigenze di semplificazione e digitalizzazione dei relativi procedimenti amministrativi nonché per rendere il dettato normativo aderente all'osservazione del fenomeno radioamatoriale, storicamente caratterizzato da finalità di studio tecnico e sperimentazione nell'ambito delle radiocomunicazioni, senza scopo di lucro. Le modifiche, come di seguito evidenziate, si rendono opportune anche in ragione della necessità di armonizzare la normativa primaria con la regolamentazione tecnica recentemente oggetto di revisione. Infatti, la normativa tecnica di disciplina dell'attività radioamatoriale di cui all'Allegato n. 26 al Codice è stata recentemente aggiornata con il Decreto 1° marzo 2021.

Al fine di elaborare una proposta di modifica del testo normativo aderente alle esigenze rappresentate dalla comunità radioamatoriale, costituita da più di 20.000 radioamatori, in considerazione delle evoluzioni tecnologiche delle comunicazioni radioamatoriali negli ultimi anni, il Ministero ha ritenuto opportuno incontrare, recentemente, in più occasioni le associazioni radioamatoriali legalmente costituite e maggiormente rappresentative a livello nazionale (ARI e Cisar) al fine di



renderle partecipi della proposta normativa in argomento nonché per acquisire valutazioni, suggerimenti e proposte, di cui i competenti Uffici del Ministero hanno conto ai fini della elaborazione delle modifiche al testo normativo.

L'Amministrazione competente in materia provvederà all'attuazione delle disposizioni previste dalla normativa in esame nei limiti delle risorse finanziarie, strumentali e di personale attualmente disponibili, si ritiene che gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche proposte, come di seguito rappresentate, non richiedano alcuna copertura finanziaria.

Il capo VII è modificato dal presente provvedimento con un unico comma.

Al comma 1, lett. a), si sostituisce il contenuto dell'art. 135, rubricato “**Tipi di autorizzazioni**”.

All'art. 135, con la modifica del **comma 1** viene aggiornato il testo normativo poiché è superata la distinzione tra autorizzazione generale di classe A e autorizzazione generale di classe B per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore, conformemente a quanto previsto dal decreto del Ministro delle comunicazioni 21 luglio 2005 che recepisce la raccomandazione CEPT T/R 61-02 e dispone che le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A e B di cui all'Allegato n. 26 sono unificate nell'unica patente di classe A, con rimozione della prova pratica d'esame di emissione e ricezione dei segnali del codice Morse. Si introduce, inoltre, la classe N di autorizzazione generale corrispondente alla licenza di radioamatore novizio prevista dalla raccomandazione CEPT ECC/REC (05)06, per facilitare l'ingresso al servizio di Radioamatore con restrizioni operative di frequenza e potenza ed un programma di esame con requisiti più semplici (tale tipologia di licenza esiste già in numerosi paesi europei: Germania, Austria, Belgio, ecc.); per conseguire l'autorizzazione generale di classe N il soggetto interessato deve prima ottenere la relativa patente di operatore novizio classe N a seguito del superamento di esami conformi alla normativa CEPT (i criteri per conseguire la patente di classe N sono descritti nel rapporto ERC 32) con uno standard inferiore a quello richiesto per gli esami del radioamatore di classe A. Tale previsione normativa richiede il recepimento formale della raccomandazione CEPT ECC/REC (05)06 e la disciplina degli esami, che potranno anche essere affidati in gestione alle associazioni dei radioamatori legalmente riconosciute, rinviando a tal fine ai decreti esecutivi di cui al successivo art. 136, commi 1 e 3.

Al comma 2 l'espressione “*con potenza massima di 500 Watt*” viene sostituito con la frase “*con l'osservanza e nei limiti stabiliti dalle norme tecniche di cui all'allegato n. 26.*” per consentire una maggiore flessibilità, tramite la normativa secondaria, di disciplina delle caratteristiche tecniche degli impianti rispetto alla evoluzione degli aspetti tecnologici concretamente osservati nel settore.

Sono introdotti tre nuovi commi:

Al comma 3 si prevede il rilascio dell'attestato di autorizzazione generale a seguito del conseguimento della relativa autorizzazione, quindi senza previa specifica richiesta del radioamatore, con una effettiva semplificazione procedimentale poiché trattasi di certificazione frequentemente richiesta e utilizzata dai radioamatori per le attività all'estero (disciplinate dall'art. 140 del Codice) ai sensi di quanto previsto dalle raccomandazioni CEPT T/R 61-01 e T/R 61-02; al comma 4 si introduce un'esenzione dal pagamento del contributo per la sperimentazione di cui all'articolo 39 dell'Allegato n. 25 (“Contributi”) qualora siano utilizzati a tal fine impianti radioamatoriali autorizzati, in ragione del carattere di sperimentazione e ricerca tecnica che tradizionalmente permea il settore radioamatoriale sempre più orientato verso le nuove tecnologie di telecomunicazione e delle finalità di pubblico servizio (*cf.* art. 141 del Codice) che in particolari contingenze (calamità naturali) vedono i radioamatori impegnati ad effettuare speciali collegamenti oltre i limiti stabiliti dall'articolo 134; al comma 5 si evidenzia l'impegno dell'Amministrazione ad ultimare un processo *in itinere* di completa digitalizzazione dei servizi nei rapporti con l'utenza.

Al comma 1, lett. b), si sostituisce il contenuto dell'art. 136, rubricato “**Patente**”.



In particolare, sono aggiornati i primi due commi superando, così come per l'autorizzazione generale, la distinzione tra patenti di classe A e di classe B (conformemente a quanto previsto dal decreto del Ministro delle comunicazioni 21 luglio 2005 che recepisce la raccomandazione CEPT TR 61-02) e viene introdotta la patente di classe N (radioamatore novizio) riportando quindi la nuova classificazione con la seguente formulazione: "... *patente di operatore di classe A di cui all'allegato n. 26 o di classe N. Con decreto del Ministro sono disciplinati i criteri e le modalità per il conseguimento della patente di classe N conformemente alla raccomandazione CEPT ECC/REC (05)06.*"

È introdotto un **terzo comma** al fine di valutare, qualora ne ricorrano i presupposti, l'affidamento della gestione degli esami alle associazioni radioamatoriali che presentano determinati requisiti da definirsi con specifico decreto ministeriale e soggetti al controllo degli ispettorati territoriali del Ministero, **senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**. Le associazioni dei radioamatori maggiormente rappresentative (l'ARI ha circa 12.000 iscritti) in recenti incontri con l'Amministrazione hanno manifestato il loro interesse per tale soluzione che, tra l'altro, consentirebbe di sperimentare in Italia una modalità di gestione degli esami capillarmente distribuita sul territorio nazionale e già esistente in altri paesi con una forte tradizione radioamatoriale (es.USA).

Al comma 1, lett. c), si modifica il contenuto dell'art. 137, rubricato "**Requisiti**".

In particolare, **alla lettera b) del comma 1** dell'articolo 137 la parola "sedici" è sostituita da "*quattordici*" anni, riducendo così l'età minima fissata per diventare radioamatore. Per tale scelta si è tenuto conto che in altri paesi dell'Unione europea (Germania, Francia, Danimarca, ecc.) non è previsto un limite minimo di età nonché dell'opportunità di favorire i più giovani che si interessano della tecnica della radioelettricità e vogliono diventare radioamatori.

Al comma 1, lett. d), si modifica il contenuto dell'art. 138, rubricato "**Dichiarazione**".

In particolare, è modificata la **lettera b) del comma 1** con "*indicazione delle sedi degli impianti*" al fine di correggere un'inesattezza strutturale poiché una singola persona fisica può possedere anche più apparati fissi, mobili e portatili riferiti alla stessa autorizzazione. Alla lettera d) la frase "il numero e i tipi di apparati da utilizzare fissi, mobili e portatili" è sostituita con "*l'impegno ad osservare le norme tecniche di cui all'allegato n. 26 per gli apparati da utilizzare*" poiché non si ritiene necessario acquisire con la dichiarazione le caratteristiche tecniche degli apparati utilizzati che possono anche essere apparecchiature radio modificate o costruite dai radioamatori ad uso degli stessi per scopi scientifici e sperimentali. La lettera e) è sostituita con la frase "*la richiesta del nominativo di stazione di cui all'articolo 139*" in luogo del nominativo già acquisito, per renderla coerente con la modifica dell'art. 139 sul rilascio dei nominativi di stazione.

Al comma 1, lett. e), si modifica il contenuto dell'art. 139 rubricato "**Nominativi**".

Con le modifiche all'articolo 139 sono riviste le modalità di assegnazione dei nominativi che ai sensi del **comma 2**, testo vigente, "deve essere acquisito dall'interessato prima della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 138, comma 1, da inoltrare entro trenta giorni dall'assegnazione del nominativo stesso", con la nuova formulazione del comma 2 "*Il nominativo è assegnato dal Ministero, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della dichiarazione di cui all'articolo 138, comma 1, al soggetto autorizzato.*". Tale modifica consente di semplificare il procedimento: il radioamatore richiede il nominativo di stazione contestualmente alla presentazione della dichiarazione per il conseguimento dell'autorizzazione generale. Analoga modalità di richiesta del nominativo è già prevista per le stazioni ripetitrici radioamatoriali di cui all'articolo 143 del Codice, in osservanza del procedimento disciplinato dall'articolo 9 dell'Allegato n. 26.

Sono aggiunti i commi 2-bis e 2-ter.

Con il **comma 2 bis** si introduce una innovativa previsione normativa per il settore radioamatoriale diretta a soddisfare le richieste dei radioamatori, nonché delle associazioni radioamatoriali legalmente



costituite, circa l'assegnazione di nominativi di chiamata personalizzati (c.d. vanity call) per le stazioni di radioamatore.

I nominativi di chiamata personalizzati (c.d. vanity call) sono nominativi che verrebbero scelti dal radioamatore tra quelli resi disponibili tramite una specifica banca dati gestita dal Ministero, sono già in uso in molti paesi del mondo con una importante tradizione radiantistica (es. USA) e presentano particolari caratteristiche, come la lunghezza (sono generalmente più corti), che li rendono particolarmente ambiti dai radioamatori poiché più facilmente intelleggibili specie se trasmessi con il codice Morse e apprezzati nei "contest" (competizioni internazionali svolte tra i radioamatori).

Peraltro, la loro introduzione comporta la necessità di disciplinare compiutamente le modalità di assegnazione e gestione degli stessi da parte dei competenti Uffici del Ministero, nonché la necessità di introdurre una maggiorazione del contributo dovuto per l'autorizzazione generale a titolo di rimborso dei costi per l'istruttoria, dato l'aggravio che tale richiesta avrebbe sulla gestione amministrativa dei relativi procedimenti e considerata la necessità di costituire una nuova banca dati centralizzata da cui i radioamatori possano attingere per scegliere il nominativo.

A tal fine, con il comma **2 ter** si rinvia ad uno specifico decreto esecutivo.

Al comma 1, lett. f), si sostituisce il contenuto dell'art. 143, rubricato "**Stazioni Ripetitrici**".

Le stazioni ripetitrici ad uso radioamatoriale hanno avuto negli ultimi anni un forte incremento e sviluppo verso le nuove tecnologie digitali rendendo necessario aggiornarne le tipologie individuate al comma 1: "*a) di stazioni ripetitrici analogiche o numeriche a divisione di frequenza o di tempo; b) di impianti destinati ad accesso multiplo.*" La nuova formulazione dell'articolo prevede, inoltre, l'introduzione di due nuovi commi. L'introduzione del **comma 2** consente di conformare il testo normativo alla realtà fattuale nonché di adattarlo a quanto disciplinato all'articolo 9 dell'allegato n. 26 in materia di autorizzazione generale per stazioni ripetitrici automatiche non presidiate, in base al quale oltre che dalle associazioni dei radioamatori legalmente costituite il titolo autorizzativo può essere conseguito anche dalle singole persone fisiche munite di autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore. Anche l'introduzione del **comma 3** consente di aggiornare il testo normativo con una disposizione diretta a chiarire che per l'installazione e l'esercizio della stazione ripetitrice automatica presso la residenza o domicilio del titolare dell'autorizzazione generale di stazione radioamatoriale il radioamatore è soggetto unicamente a un obbligo di comunicazione, analogamente a quanto previsto al comma 4 (ex comma 2) per l'installazione e l'esercizio di stazioni di radiofari ad uso amatoriale. Tale precisazione trova fondamento nella prassi amministrativa di non assoggettare al regime autorizzatorio quelle stazioni ripetitrici automatiche che rappresentano apparati radioelettrici installati all'interno della stazione di radioamatore già autorizzata o comunque presso lo stesso domicilio indicato nell'autorizzazione generale della stazione radioamatoriale, rispetto alle quali non si rilevano particolari criticità derivanti da situazioni interferenziali o dalla necessità di un intervento tempestivo del radioamatore nel caso di disturbi ai servizi di comunicazione elettronica. Con l'ultima disposizione del medesimo comma si richiama l'attenzione dei radioamatori sulla necessità, anche per le stazioni ripetitrici "presidiate", seppur non soggette ad autorizzazione, di osservare le prescrizioni tecniche dettate dall'allegato n. 26.

Al comma 1, lett. g), si modifica il contenuto dell'art. 144, rubricato "**Autorizzazioni speciali**".

In particolare, al **comma 1** si prevede la riformulazione della lettera d) inserendo così una definizione più ampia per le articolazioni che possono costituirsi sotto forma di sezioni, comitati ecc. purché la loro costituzione sia stata prevista dalla struttura organizzativa statutaria dell'associazione, includendo altresì le stazioni che hanno particolare pregio poiché ubicate presso i siti marconiani. Tale formulazione è introdotta in combinato disposto con quanto già previsto al comma 3 dell'articolo 10 (Autorizzazioni generali speciali) dell'allegato 26.

Il **comma 2**, invece è sostituito con un comma nuova che elimina la frase "*nominativamente indicati nella dichiarazione, di età non inferiore ad anni diciotto,*" in considerazione del numero, in alcune



associazioni, molto ampio degli iscritti che posso operare sulla stazione dell'associazione stessa e della loro variazione nel tempo che richiederebbe un continuo aggiornamento delle liste, dell'età minima per conseguire la patente di operatore di stazione radioamatoriale che è inferiore ai diciotto anni (sedici anni a legislazione vigente e quattordici anni da proposta di revisione dell'articolo 137 "Requisiti") nonché in ragione della diretta responsabilità del titolare dell'autorizzazione generale (persona fisica, associazione/ente) dell'utilizzo da parte di terzi operatori (*cf.* art 12 "Norme d'esercizio" dell'allegato n. 26).

Con il comma 2, dunque, è aggiunta una nuova disposizione che introduce una deroga, esclusivamente in occasione di riconosciute manifestazioni radiantistiche, all'utilizzo della stazione radioamatoriale soltanto da chi è munito della patente di operatore, con l'obiettivo di favorire la conoscenza del settore radioamatoriale anche a chi, ancora in giovane età, si vuole avvicinare a tale attività poiché interessato alla materia e, in particolare, allo studio tecnico.

ARTICOLO 3

(Modifiche agli allegati da 1 a 13 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259)

a) **ALLEGATO 1 "Elenco delle condizioni che possono corredare le autorizzazioni generali, i diritti d'uso dello spettro radio e i diritti d'uso delle risorse di numerazione"**. Nella rubrica della lettera A "Condizioni generali che possono corredare l'autorizzazione generale" è stato sostituito con "Condizioni generali che devono corredare l'autorizzazione generale". Al n. 2 della lettera A, le parole "alla direttiva 2002/58/CE" sono state sostituite con "al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali". Nella lettera A dell'Allegato 1 sono stati aggiunti: **11-bis** (Assenza di interferenze dannose alle altre utilizzazioni previste dal Piano Nazionale di ripartizione delle frequenze nelle bande per i servizi di cui all'articolo 68, senza alcun diritto a protezione dalle medesime utilizzazioni in particolare secondo quanto previsto dalle raccomandazioni CEPT ERC/ REC 70/ 03 e successive modifiche); **11-ter** (Il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza e tempestiva collaborazione con l'Autorità Giudiziaria); **11 quater** (Il rispetto delle eventuali disposizioni emanate dall'Autorità in materia di accesso, condivisione degli apparati e delle strutture, garanzie in materia di tutela dell'effettiva concorrenza); **11 quinquies** (Il rispetto di ogni ragionevole misura tecnica di mitigazione, come previsto dalle rilevanti raccomandazioni e decisioni dell'ECC); **11 sexies** (L'adozione, per i servizi di cui all'articolo 68, di opportuni codici di abilitazione e identificazione per identificare univocamente l'abbonato e verificarne l'abilitazione all'accesso alla rete tramite access point).

Alla lettera B n. 4 le parole "Decreto legislativo 22 giugno 2016 n. 128" sono state sostituite con "della direttiva 2014/30/EU recepita con Decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 194 e ss.mm.ii".

Al n. 5 della lettera B le parole "alla direttiva 2002/58/CE" sono state sostituite con "al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali".

Alla lettera E al n. 10 sono state eliminate le parole "diverse da quelle sul prefisso internazionale".

b) **ALLEGATO 6, "Descrizione delle prestazioni e dei servizi citati all'articolo 98, all'articolo 98- duodetricies e all'articolo 98-octies decies"**.

Nella Parte B "Prestazioni di cui all'articolo 98-duodetricies" alla lettera a) *Identificazione della linea chiamante*, dopo le parole "e in particolare della direttiva" è stato sostituito il riferimento alla direttiva "2002/58/CE" con le parole "al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali".



- c) **ALLEGATO 7 “Calcolo dell’eventuale costo netto degli obblighi di servizio universale e istituzione di un eventuale meccanismo di indennizzo o di condivisione secondo quanto previsto dagli articoli 98 - bis e 98-ter”.**

Al comma 5 dell’articolo 3 dell’Allegato 7 è stato eliminato il riferimento all’ articolo “90-ter, comma 2,” ed è stato sostituito con “98-ter, comma 2,”.

- d) **ALLEGATO 8 “Obblighi di informazione da fornire conformemente all’articolo 98 - quater decies”.**

Nella parte B “Obblighi di informazione per i fornitori di servizi di accesso a internet e di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico” al comma II, n. 2) sono state sostituite le parole “dell’articolo 12 della direttiva 2002/58/CE” con le parole “dell’articolo 129 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”.

- e) **ALLEGATO 12 “Determinazione dei diritti amministrativi e dei contributi di cui, rispettivamente, agli articoli 16 e 42”.** Sono state apportate delle modifiche all’articolo 1. In particolare, alla lettera a) Inoltre, è stata introdotta la fattispecie relativa per la fornitura del servizio di rete relativa alla distribuzione di contenuti (Content delivery Network - CDN); alla lettera d) è stato aggiunto il riferimento alle imbarcazioni e aerei, l’integrazione si ritiene necessaria per includere in un unico elenco anche le stazioni installate a bordo di imbarcazioni e a bordo di aerei. Ne consegue l’eliminazione della lettera f). Relativamente alla nuova lettera h-bis) è stata inserita per definire l’applicazione di un contributo di 600,00 euro per tutti gli altri servizi di comunicazione non summenzionati alle lettere precedenti.

Agli articoli 1-bis e 2-bis, accanto alle imprese titolari di autorizzazione generale è stato aggiunto l’inciso “o alle quali sono stati concessi diritti di uso”. Ciò si è reso necessario a seguito della pronuncia del TAR Lazio che con la sentenza n. 14795/2023 ha parzialmente accolto il ricorso proposto dalla RAI annullando la richiesta dei contributi annui per i collegamenti in ponte radio per l’anno 2016, dovuti dagli operatori di rete in tecnica digitale terrestre. In particolare il ricorso veniva accolto in relazione all’art. 2-bis - Contributi annui per i collegamenti in ponte radio - Allegato n. 10 D.lgs 259/2003, al momento dell’emanazione dell’atto gravato prevedeva (peraltro in modo conforme a quanto oggi prevede), che “Le imprese titolari di autorizzazione generale per l’attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre per l’utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio sono tenute al pagamento dei contributi di seguito indicati ...”. Secondo il Tribunale avendo la prestazione carattere latamente tributario deve essere rispettato il dettato dell’art. 23 della Costituzione, che secondo l’interpretazione del giudice delle leggi impone l’individuazione con norma di rango primario degli elementi fondamentali o necessari della prestazione imposta, e dunque del soggetto passivo. Poiché la norma di riferimento, ovvero l’art. 2 bis dell’allegato 10 (oggi allegato 12) individua nel testo tra i soggetti passivi solo le imprese titolari di autorizzazione generale per l’attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre, e non anche la concessionaria del servizio pubblico, la RAI non sarebbe tenuta al pagamento dei ponti di collegamento. È opportuno segnalare che il suindicato art. 1 bis nel richiamare l’art. 16 comma 1 che espressamente prevede, oltre alle imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell’autorizzazione generale, anche quelle alle quali sono stati concessi diritti di uso, non si espone alle medesime censure dell’art. 2 bis dell’allegato 12. In ogni caso appare opportuno ai fini di una maggiore chiarezza espositiva, riformulare allo stesso modo sia l’art. 1-bis che si riferisce ai diritti amministrativi che l’art. 2 bis che si riferisce ai ponti di collegamento.

All’articolo 2 comma 3 sono state apportate modifiche al fine di chiarire che i contributi per i diritti d’uso delle frequenze sono quantificati considerando esclusivamente l’occupazione effettiva dello spettro radioelettrico, per ogni singolo servizio.

All’articolo 4 comma 1, è stato modificato il metodo di pagamento dei contributi. A seguito della Circolare del Ministero dell’economia e finanze del 26 ottobre 2023, n.28 sono state indicate le



nuove regole per i versamenti effettuati attraverso la nuova Piattaforma digitale della pubblica amministrazione. Le modalità di utilizzo saranno rese pubbliche sul sito istituzionale del ministero a seguito delle dovute definizioni delle specifiche tecniche.

- f) **ALLEGATO 12 - bis**. È stato introdotto l'allegato 12- bis, in attesa della predisposizione della modulistica unica unificata. L'allegato contiene al suo interno 4 tipologie di modelli: Modello A contiene l'istanza di autorizzazione, il Modello B la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, il Modello C l'Istanza di autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico in aree urbane, il Modello D l'Istanza di autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico in aree extraurbane.
- g) **ALLEGATO 13 “Dichiarazione per la sperimentazione di servizi o di reti di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 12”**. Nella rubrica dell'Allegato 13 è stato eliminato “*ex allegato 12 Codice 2003*”.
- h) **ALLEGATO 13-bis “*ex allegato 9 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 ed ex allegato 14 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207*”, “Dichiarazione per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 11”**. Nella Dichiarazione dopo le parole “Data presunta di inizio attività” è stato aggiunto il periodo “Nel caso di accesso ad una rete pubblica tramite RLAN (art. 68) devono essere indicate altresì le seguenti informazioni:
- ubicazione delle stazioni radioelettriche unitamente al MAC Address, al Service Set Identifier (SSID) e alla frequenza utilizzata;
- Data presunta di inizio attività”.
- Inoltre, nella parte della Dichiarazione relativa ai documenti da allegare al n. 1 sono state inserite dopo le parole “accordi di piena reciprocità” le parole “con allegata copia in formato digitale del documento di identità personale del/i dichiarante/i”.
- i) **ALLEGATO 13-ter “Segnalazione per la cessione dell'autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 11, comma 10 del D.lgs. 259/2003”**. È stato introdotto l'allegato 13 -ter, che prevede al suo interno la Segnalazione per la cessione dell'autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 11, comma 10 del D.lgs. 259/2003.

ARTICOLO 4

Ulteriori modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259)

In un unico comma, sono elencate le modifiche meramente formali apportate al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

ARTICOLO 5

(Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207)

All'art. 5 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 è inserito il **comma 1 bis**. Trattasi di una ricognizione procedure di autorizzazione a seguito delle novità introdotte dall'articolo 18 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41, in merito al raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale e di garantire la connettività a banda ultra-larga nelle aree interne del Paese nelle more del completamento del Piano "Italia a 1 Giga". Al **comma 4** a seguito della nuova numerazione degli allegati è stato sostituito “l'allegato 13 con “*l'allegato 12-bis*”.



Inoltre, è stato previsto l'inserimento di nuovi commi che vanno dal **comma 8 bis al comma 8 quinquies**. Al **nuovo comma 8 bis** è previsto che i contributi dovuti ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale. Tale previsione, in linea con i criteri di delega fissati alle lett. d) ed e) dell'art. 4, della L. 53/2021, risponde all'esigenza, nell'ambito di un regime autorizzatorio coerente con lo sviluppo tecnologico, di fornire certezza agli operatori, in particolare, chiarendo i tempi entro cui è possibile esigere il pagamento dei contributi dei diritti di uso delle frequenze radiomobili. A salvaguardia degli effetti sulle procedure in corso, la presente disposizione si applica agli obblighi contributivi dovuti a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Al **nuovo comma 8 ter** si dispone che entro il 30 giugno 2024, il Ministro Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'Interno, provvede ad adeguare il proprio decreto 8 gennaio 2007, recante "Requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio che i fornitori di connettività alla rete Internet devono utilizzare, al fine di impedire, con le modalità previste dalle leggi vigenti, l'accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia" ai fini dell'aggiornamento dei requisiti tecnici delle modalità di trasmissione. La disposizione è necessaria al fine dell'aggiornamento dei requisiti tecnici, delle modalità con cui applicare gli strumenti di filtraggio e delle comunicazioni dell'avvenuto oscuramento al Centro di cui all'art 3 del Decreto ministeriale 8 gennaio 2007). Al **nuovo comma 8 quater** si prevede che entro il 30 giugno 2024 le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano devono procedere all'armonizzazione della normativa vigente in conformità alle disposizioni del presente decreto. Con tale previsione si è voluto inserire una tempistica entro la quale, anche per le Regioni a Statuto Speciale e Province autonome devono procedere all'armonizzazione della normativa regionale vigente. Al **nuovo comma 8 quinquies** si dispone che entro il 30 giugno 2024 il Ministro imprese e del made in Italy provvede ad aggiornare il DM 37/2008.

ARTICOLO 6 *(Altre disposizioni)*

All'art. 2 bis dell'art. 135-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dall'art. 4 comma 1, lettera c) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante "*Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici*", è previsto che su istanza del privato il tecnico che ha rilasciato l'attestazione dell'etichetta necessaria di "edificio predisposto alla banda ultra larga", di cui al primo periodo del presente comma, comunica entro 90 giorni dalla data di presentazione della Segnalazione certificata i dati relativi agli edifici infrastrutturali al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI). Si attribuisce, dunque, il ruolo dei Comuni di comunicazione dei dati al SINFI al tecnico. Tale previsione nasce dalla richiesta degli operatori e tale modifica è giustificata dalla considerazione che i Comuni si limitano ad effettuare questo trasferimento di documentazione dal tecnico dell'impresa, che redige l'asseverazione, al SINFI. Si evita, dunque, un doppio passaggio burocratico al fine di snellire la procedura e renderla più tempestiva.

ARTICOLO 7 *Abrogazioni e norme transitorie*

Sono inseriti i riferimenti e le norme abrogate dal presente decreto. In particolare, i decreti ministeriali 28 maggio 2003 e 4 ottobre 2005 e le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 4 e 4 bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dall' articolo 14, comma 10-ter del decreto-legge 18 ottobre 2018, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.



ARTICOLO 8
Clausola di invarianza finanziaria

Il nuovo articolo specifica che dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.



RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

Contesto e obiettivi

La legge 22 aprile 2021, n. 53, in particolare l'articolo 4, ha conferito al Governo la delega per l'attuazione della direttiva 2018/1972/UE che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

In attuazione della suddetta delega il Governo ha adottato il decreto legislativo 8 novembre 2021, n.207, recante il nuovo testo del Codice delle comunicazioni elettroniche ad uso pubblico.

A più di un anno dalla sua adozione, si è reso necessario avvalersi della facoltà concessa al Governo dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», che all'articolo 31, comma 5, che dispone che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto emanato.

Il provvedimento in esame costituisce revisione e aggiornamento al Codice delle comunicazioni elettroniche sia in ottica di correzione dei refusi, sia di interventi puntuali che intendono semplificare, attraverso ad esempio la riduzione delle tempistiche contenute nel decreto legislativo (decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259), la realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica.

L'attività di aggiornamento normativo in oggetto si affianca al più ampio contesto delle misure di semplificazione per l'innovazione delle infrastrutture digitali e nella loro relativa diffusione sul territorio nazionale previste dal PNRR.

Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali, di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche - tra gli altri - i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) riordinare le disposizioni del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, attraverso l'adozione di un nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche per l'armonizzazione della normativa di settore, assicurando il necessario coordinamento tra le disposizioni oggetto di modifica o integrazione e le disposizioni che rimangono in vigore;
- b) prevedere l'assegnazione delle nuove competenze affidate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, quale Autorità nazionale indipendente di regolamentazione del settore e alle altre autorità amministrative competenti, tra cui il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nel rispetto del principio di stabilità dell'attuale riparto di competenze sancito dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2018/1972;
- c) prevedere oneri amministrativi e contributi proporzionati, al fine di non ostacolare lo sviluppo delle attività dei prestatori di servizi.



Le modifiche normative introdotte e i correttivi proposti sono volte a disciplinare le attività degli operatori del settore e sono, essenzialmente, di tipo definitorio e regolatorio e dunque non comportano nuovi o maggiori per la finanza pubblica o comunque effetti negativi per la finanza pubblica. L'attuazione delle nuove disposizioni normativa sarà inoltre assicurata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come previsto dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 8. Tuttavia, si può presumere un maggiore introito complessivo stimabile in circa 1.653.210,00 euro, derivante dalla modifica dei contributi dovuti dagli operatori satellitari, e dai titolari di diritto d'uso per i ponti di collegamento di cui all'art. 1 bis dell'allegato 12 oltre che dalla ridefinizione delle sanzioni amministrative irrogate non contemplato nel sopraccitato aumento.

In riferimento alle singole disposizioni che compongono il presente decreto, dal punto di vista finanziario, si rappresenta quanto segue.

- **Art. 1, comma 1:** l'articolo in esame, rispetto all'articolo 1 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono state inserite al comma 1, lettera c) è stata eliminata dalle definizioni e dall' articolato del Codice l'espressione l'attività di comunicazione elettronica ad uso privato, in quanto il titolare di un'autorizzazione generale ad uso privato non svolge attività di comunicazione elettronica, bensì utilizza comunicazioni elettroniche o reti di comunicazione elettronica soltanto per trasmissioni riguardanti attività di pertinenza propria, **Le disposizioni hanno natura ordinamentale e definitoria e pertanto dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**
- **Art. 1, comma 2:** rispetto alla precedente previsione, sono state aggiornate ed implementate le definizioni. **Stante la natura ordinamentale e definitoria delle disposizioni, si rappresenta che dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**
- **Art. 1, comma 3:** sono stati integrati i Principi generali della disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica, prevedendo che la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e l'attività di comunicazione elettronica ad uso privato o in gruppo chiuso di utenti sono libere. **Stante la natura ordinamentale di tali previsioni, si rappresenta che dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**
- **Art. 1, commi 4** è stata apportata una mera modifica formale agli Obiettivi generali della disciplina di reti e alla Pianificazione strategica della politica in materia di spettro radio. **La disposizione ha natura ordinamentale e definitoria e pertanto dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**
- **Art. 1, comma 5:** la disposizione riprende sostanzialmente i contenuti dell'articolo 6 del d.lgs 259/2003, eccetto una integrazione al comma 2, lettera b) è stata introdotta la previsione delle controversie tra i proprietari di unità immobiliari o il condominio e l'operatore di rete. **Stante la natura ordinamentale di tali previsioni, si rappresenta che dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**
- **Art. 1, comma 6:** è stato introdotto un nuovo comma *2-bis* diretto a definire i confini di competenza tra Regioni ed Enti locali nell'ambito della pianificazione dello sviluppo delle reti. **Le modificazioni introdotte sono di tipo ordinamentale e regolatorio e dunque non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**



- **Art. 1, comma 7:** è stato aggiornato il riferimento normativo alla luce delle modifiche legislative nel frattempo intervenute. **La norma ha natura ordinamentale e dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**
- **Art. 1, commi 8 e 9:** le disposizioni disciplinano le autorizzazioni generali e la sperimentazione della radiodiffusione sonora e televisiva terrestre in tecnica digitale, e rispetto alle precedenti previsioni, sono state apportate delle modifiche formali al fine di garantire maggiore certezza giuridica a seguito delle semplificazioni normative intervenute negli ultimi anni. Le disposizioni hanno natura ordinamentale e pertanto dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- **Art. 1, commi 10, 11 e 12:** sono state apportate delle mere modifiche formali al fine di armonizzare la materia agli istituti giuridici oggetto di applicazione. **Le disposizioni hanno natura ordinamentale e pertanto dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**
- **Art. 1, comma 13:** rispetto all'articolo 22 del d.lgs. n. 259 del 2003 è stato modificato il periodo entro il quale il ministero (nei commi 4, 5 e 6) e l'Autorità (nei commi 2 e 4) realizzano l'aggiornamento delle informazioni raccolte nella mappatura geografica delle installazioni di rete riducendo lo stesso da tre a un anno; rispetto alla quale, inoltre, è stata aumentata da 100 a 300 velocità di download da considerare. Inoltre, è stato introdotto al nuovo comma 4-bis un meccanismo in base al quale le informazioni rilasciate dalle imprese sui piani di installazione delle reti viene attribuita la natura di impegno verificabili dall'Autorità e in caso di mancato rispetto degli impegni assunti da parte degli operatori sono irrogate le sanzioni di cui all'articolo 30, comma 2. Il nuovo comma 5 esplicita il ruolo del ministero nella designazione delle aree con confini territoriali in cui lo stesso ha accertato che nessuna impresa ha installato una rete ad altissima capacità o realizzato importanti aggiornamenti o estensioni della rete che garantiscano prestazioni pari a una velocità di download di almeno 300 Mbps. Al termine dell'accertamento pubblica tali informazioni. Al nuovo comma 6, invece, è stata apportata una modifica sulla base delle previsioni stabilite al comma 4. Precisamente, il Ministero può chiedere ad altre imprese ed autorità pubbliche di dichiarare l'intenzione di installare reti ad altissima capacità o di realizzare sulla rete importanti aggiornamenti o estensioni che garantiscano prestazioni pari a una velocità di download di almeno 300 Mbps nella medesima area, rendendo note le informazioni da includere in tali comunicazioni. Tali misure sono adottate secondo una procedura trasparente e non discriminatoria in cui nessuna impresa è esclusa aprioristicamente.
- **Art. 1, comma 14:** rispetto all'articolo 28 del d.lgs. n. 259 del 2003 è stato aggiornato il riferimento normativo alla luce delle modifiche legislative nel frattempo intervenute. **La norma ha natura ordinamentale e dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**
- **Art. 1, comma 15:** modifica l'articolo 30 del d.lgs. n. 259 del 2003, recante disposizioni in materia di sanzioni. Si è proceduto ad aggiornare i riferimenti normativi alla luce delle modifiche legislative nel frattempo intervenute ai commi 2,12,17, 18, 19 e 22,25.

Al comma 12 è stato esplicitato il riferimento specifico al fatturato generato nel solo mercato delle comunicazioni elettroniche, in riferimento alle sanzioni amministrative pecuniarie adottate nei confronti dei soggetti che non solo non ottemperano agli ordini e alle



diffide (come previste dal precedente testo normativo di cui al d.lgs. 207/2021), bensì anche nei casi di inottemperanza agli atti di natura regolamentare e regolatoria adottati dall'Autorità stessa ai sensi della presente disposizione. La disposizione non ha portata sostanzialmente innovativa, in quanto a legislazione vigente il fatturato di riferimento per l'applicazione della sanzione è quello derivante dal medesimo mercato al quale l'inottemperanza si riferisce.

Inoltre, è stato aggiunto un nuovo comma 12-*bis*, relativamente all'inserimento di una sanzione specifica anche per i soggetti non fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica, inclusi i call center, che operano, in violazione dell'art. 98-*decies*, ovvero che pongono in essere pratiche commerciali aggressive, frodi o abusi e non ottemperano agli ordini e alle diffide, impartiti dal Ministero o dall'Autorità. Relativamente, alla modifica di cui al comma 14, è stata dettagliata la sospensione riferita all'attività oggetto di autorizzazione generale. Al comma 19 è stata introdotta una nuova ipotesi sanzionatoria nel caso di mancata identificazione degli utenti che richiedono attivazioni di SIM telefoniche.

Infine, la disposizione di cui alla lettera f) estende l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 19 dell'art.30 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche anche all'ipotesi di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 98-*undetrices*.

Al comma 25, invece, è stata modificata la competenza generale attribuita agli Ispettorati territoriali relativamente al potere di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative.

In aggiunta, il presente articolo stabilisce le sanzioni di cui al comma 27, le quali sono state suddivise tra quelle di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del ministero rispettivamente ai commi 27 e nuovo 27-*bis*.

Infine, sono stati introdotti i seguenti commi: il nuovo comma 27-*ter* prevede una deroga specifica all'applicazione della disposizione di cui al comma 27-*bis* prevedendo l'esclusione nel caso di soggetti titolari di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, i quali godono già delle riduzioni previste all'articolo 68 del decreto legislativo dell'8 novembre 2021, n. 208 e di quelle previste dall'art. 1 comma 930 della legge n. 296 del 2006, a seguito delle quali le sanzioni amministrative previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche sono state ridotte a un decimo. Ai nuovi commi 27-*quater* e 27-*quinqies*, sono state previste le nuove fattispecie sanzionatorie amministrative, specifiche per chi fabbrica, importa, vende ricevitori autoradio e apparecchiature di televisione digitale non conformi ai requisiti di cui all'articolo 98 *vicies-sexies* e per chi fabbrica, importa, assembla o distribuisce sul mercato, vende o loca, veicoli nuovi della categoria M e N non conformi alle disposizioni di cui all'articolo 98 *vicies-sexies*, comma 3. L'introduzione delle nuove fattispecie sanzionatorie consente di adeguare la normativa nazionale, contenuta nel decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, di recepimento della Direttiva 2014/53/UE.

Stante il carattere eventuale dell'irrogazione delle predette sanzioni, si stima che dalla introduzione di nuove ipotesi sanzionatorie (art. 22, comma 4-*bis*;; art. 30, commi 12-*bis*,



27-quater e 27 quinquies del D. lgs. 259/2003), dalla modifica degli importi edittali, ovvero dalla disciplina applicativa delle stesse, non derivano effetti finanziari a carico della finanza pubblica. In particolare, le semplificazioni introdotte ai commi 12, 19 e 27-bis mirano ad agevolare la riscossione delle sanzioni applicabili, evitando ipotesi di contenzioso, e in tale ottica, potrebbero determinare un'accelerazione della relativa acquisizione, i cui effetti prudenzialmente non vengono stimati.

- **Art. 1, comma 16:** modifica l'articolo 39 del d.lgs n. 259 del 2003 introducendo un nuovo comma 4 il quale esclude dall'applicazione del presente articolo i requisiti essenziali, le specifiche d'interfaccia e le norme armonizzate soggette alla direttiva 2014/53/UE, recepita con Decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128. **Da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**
- **Art. 1, comma 17:** modifica l'articolo 42 del d.lgs. n. 259 del 2003, recante disposizione in materia di contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio e di diritti di installare strutture. Si è proceduto alla soppressione del comma 2 che fa riferimento all'allegato 12, integrando tale riferimento al comma 1. Al comma 3, invece, è stato corretto un riferimento normativo. Le disposizioni hanno natura ordinamentale e pertanto dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- **Art. 1, comma 18:** modifica l'articolo 43 del d.lgs. n. 259 del 2003. Nello specifico al comma 4, è stato chiarito la portata applicativa della disciplina urbanistica ed edilizia nel settore delle comunicazioni elettroniche, secondo il quale l'autorizzazione all'installazione di reti di comunicazione elettronica assorbe ogni valutazione anche in ordine alla compatibilità delle opere infrastrutturali con la disciplina urbanistica ed edilizia e costituisce, pertanto, titolo unico per l'installazione. Al comma 9 è stato introdotto il rinvio all'allegato 12-bis, il quale riprende e aggiorna quanto previsto dall'allegato n. 13 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. In attesa della predisposizione della modulistica unica da parte degli Enti locali competenti in materia si è ritenuto opportuno introdurre il riferimento al modello dell'allegato 12-bis, ove non presente una modulistica propria dell'Ente Locale. Le disposizioni hanno natura ordinamentale e pertanto dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- **Art. 1, comma 19:** modifica l'articolo 44 del d.lgs. n. 259 del 2003. Ai commi 2 e 3 sono stati chiariti che l'invio tramite portale telematico debba essere effettuato con modulistica predisposta dagli Enti locali. In mancanza del portale telematico e della modulistica dedicata, l'invio deve essere effettuato mediante posta elettronica certificata e secondo quanto disposto dall'allegato 12-bis. Tale introduzione è apparsa necessaria in considerazione del fatto che l'articolo 18, comma 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, così come formulato ha creato delle ambiguità di interpretazione comportando un aggravamento del procedimento laddove è stato richiesto l'invio sia attraverso il portale telematico sia tramite posta elettronica certificata. Infine, al comma 11 è stato aggiunto l'inciso che la comunicazione all'attivazione dell'impianto all'organismo competente ad effettuare i controlli, avviene secondo l'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 e s.m.i. Le attività ivi previste sono svolte dalle amministrazioni con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



- **Art. 1, comma 20:** modifica l'articolo 45 del d.lgs. n. 259 del 2003. Ai commi 1 e 2 sono stati chiarite le modalità di trasmissione, tramite portale telematico e tramite posta elettronica certificata riguardo la trasmissione della segnalazione certificata di inizio attività. Infine, sono stati aggiunti i nuovi commi *4-bis* e *4-ter* riproducono quanto previsto dall'articolo 35, comma 4 e *4-bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dall' articolo 14, comma 10-ter del decreto-legge 18 ottobre 2018, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221. Conseguentemente i predetti commi sono stati abrogati.
- **Art. 1, comma 21:** modifica l'articolo 49 del d.lgs. n. 259 del 2003. Nello specifico, al comma 1 è stato chiarito che l'invio tramite portale telematico della richiesta per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica debba essere effettuato con modulistica predisposta dagli Enti locali. In mancanza del portale telematico e della modulistica dedicata, l'invio deve essere effettuato mediante posta elettronica certificata e secondo quanto disposto dall'allegato 12-bis. Tale introduzione è apparsa necessaria in considerazione del fatto che l'articolo 18, comma 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, così come formulato ha creato delle ambiguità di interpretazione comportando un aggravamento del procedimento laddove è stato richiesto l'invio sia attraverso il portale telematico sia tramite posta elettronica certificata. Al comma 7 è stata apportata una modifica sostanziale e al comma 8 è stato chiarito che l'invio tramite portale telematico, o in assenza tramite SUAP o posta elettronica certificata, debba essere effettuato con modulistica predisposta dagli Enti locali. In mancanza del portale telematico e della modulistica dedicata, l'invio deve essere effettuato mediante posta elettronica certificata e secondo quanto disposto dall'allegato 12-bis. Tale introduzione è apparsa necessaria in considerazione del fatto che l'articolo 18, comma 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, così come formulato ha creato delle ambiguità di interpretazione comportando un aggravamento del procedimento laddove è stato richiesto l'invio sia attraverso il portale telematico sia tramite posta elettronica certificata
- **Art. 1, comma 22:** è stato introdotto il nuovo articolo *49-ter* del d.lgs. n. 259 del 2003. In tal modo si chiarisce, in maniera esplicita, l'inefficacia del provvedimento negativo tardivo per tutte le fattispecie autorizzatorie di cui agli artt. da 44 a 49. Si chiarisce, pertanto, quanto già pacificamente inteso da una lettura sistematica delle norme del Codice con le norme recanti i principi generali dell'ordinamento amministrativo. La disposizione riprende il principio generale contenuto nell'articolo 2, comma 8 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di chiarire ulteriormente l'inefficacia del provvedimento negativo adottato tardivamente.
- **Art. 1, comma 23:** modifica l'articolo 51 del d.lgs. n. 259 del 2003. Nel dettaglio, il comma 3 è stato modificato con l'obiettivo di chiarire ulteriormente che, per la realizzazione degli impianti e delle opere di cui ai precedenti commi 1 e 2, l'operatore, previa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio da parte dell'autorità competente ai sensi degli articoli 8, comma 1, lett. a), 9 e 10 del decreto del Presidente della repubblica 8 giugno 2001, n. 327, può esperire la procedura per l'emanazione del decreto di esproprio prevista dal precitato decreto.
- **Art. 1, comma 24:** modifica l'articolo 52 del d.lgs. n. 259 del 2003 è stato inserito il nuovo riferimento normativo di cui all'articolo 51, comma 1 in relazione alle limitazioni legali



della proprietà, è chiarito che per le opere accessorie di cui articolo 51, comma 1, l'operatore di comunicazione elettronica può accedere a tutte le parti comuni degli edifici al fine di installare, collegare e mantenere gli elementi di rete, cavi, fili, riparti linee o simili apparati privi di emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza.

- **Art. 1, comma 25:** modifica l'articolo 54 del d.lgs. n. 259 del 2003 al comma 1 è stata introdotta una specificazione al fine di chiarire che il divieto di imporre altri oneri, si riferisce, non solo ad ogni onere reale o contributo, ma anche agli oneri istruttori. Con la stessa finalità è stato, altresì, aggiunto l'inciso tale per cui il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui al comma 816 legge 160/2019 può essere applicato ma solo nel rispetto dei presupposti previsti dalla normativa in materia. Infine, con l'intento di dirimere questioni interpretative sulla corretta applicazione del canone, in virtù di quanto previsto dall'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020 n.178, è stato chiarito che la mera gestione del traffico non è da intendersi quale accesso fisico alla rete e, pertanto, non costituisce per i soggetti che non operano una materiale gestione dell'infrastruttura di rete, titolo ai fini dell'occupazione in via mediata tale da giustificare il pagamento del canone; mentre il **comma 4** è stato riformulato in considerazione del fatto che il tariffario nazionale di riferimento ai fini del calcolo dei contributi previsti ai rispettivi commi 2 e 3, è stato adottato con decreto del 14 ottobre 2016 del Ministro dell'Ambiente e Sicurezza energetica. La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica, chiarendo il provvedimento che disciplina il contributo di cui al comma 2.
- **Art. 1, comma 26:** modifica l'articolo 54-*bis* del d.lgs. n. 259 del 2003 sono stati aggiornati i riferimenti normativi interni alla luce delle modifiche legislative nel frattempo intervenute. **La norma ha natura ordinamentale e dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**
- **Art. 1, comma 27:** modifica l'art. 56 del d.lgs. n. 259 del 2003. Sono state apportate delle modifiche relativamente alla sostituzione dei commi da 1 a 8 con i commi da 1 a 4 e i successivi commi, da 9 a 11, conseguentemente rinumerati in 5, 6 e 7. In tali commi è contenuta la nuova formulazione, relativa alla costruzione di impianti e condutture di energia elettrica, tubazioni metalliche sotterrate, che appare più efficiente ed efficace, in quanto riduce i tempi e i costi sia per le imprese che per i cittadini. La modifica consente di liberalizzare l'attività di posa delle condutture di energia elettrica e tubazioni metalliche sotterrate senza compromettere l'azione di verifica e di esame da parte degli Ispettorati Territoriali competenti, sia per quanto riguarda gli attraversamenti, gli accostamenti e gli appoggi, sia per quanto concerne l'influenza generale delle linee elettriche e tubazioni metalliche sotterrate sulle reti pubbliche di comunicazione elettronica. La norma ha natura ordinamentale e dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- **Art. 1, comma 28:** modifica l'art. 58 del d.lgs. n. 259 del 2003. Sono state apportate delle modifiche al comma 9, dato che è stato eliminato il riferimento all'articolo 45, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2018/1972, poiché l'articolo della direttiva indica un termine già superato. La norma ha natura ordinamentale e dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



- **Art. 1, comma 29:** modifica l'art. 68 del d.lgs. n. 259 del 2003. Relativamente alla disposizione in oggetto è stato riformulato al comma 1 il primo capoverso in coerenza con le modifiche introdotte ai commi successivi, in particolare tenendo conto delle condizioni e delle definizioni contenute nei Decreti Ministeriali 28 maggio 2003 e 4 ottobre 2005 concernenti le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni generali per la fornitura al pubblico dell'accesso radio LAN alla rete ed ai servizi di comunicazione elettronica; al comma 2, per una migliore comprensione del testo, è stato eliminato il rinvio esterno all'articolo 12 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000 e riportata la disposizione all'interno del decreto, infine, al fine di eliminare i rinvii ai Decreti Ministeriali 28 maggio 2003 e 4 ottobre 2005 inerenti l'accesso alle reti RLAN, le disposizioni ivi contenute sono state integrate all'interno del codice, e conseguentemente, è stato aggiornato il riferimento normativo dell'articolo 12 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000 con l'articolo 4 del Regolamento (UE) 2022/2065 (il Digital Service Act) nel frattempo introdotto. Inoltre, al nuovo comma 6-bis sono state inserite le condizioni previste dal D.M 04 ottobre 2005 e nelle disposizioni transitorie e di coordinamento è previsto che i soggetti già autorizzati ai sensi dell'articolo 68 e ai sensi del D.M. 28 maggio 2003 devono adeguare le autorizzazioni comunicando obbligatoriamente i dati di cui alla lettera l) del comma 5 dell'articolo 11.
- **Art. 1, comma 30:** modifica l'art. 69 del d.lgs. n. 259 del 2003. In relazione al comma 1, è stato introdotto, accanto ai siti di valore artistico, architettonico e ambientale, il bene paesaggio in coerenza con l'ordinamento interno che pone la medesima attenzione su bene tutelato a norma del Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42; al comma 5, è stata inserita la previsione secondo la quale gli operatori sono tenuti a riferire al Ministero entro il 31 gennaio di ciascun anno le installazioni effettuate al 31 dicembre dell'anno precedente. La norma ha natura ordinamentale e dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- **Art. 1, comma 31:** modifica l'art. 77 del d.lgs. n. 259 del 2003. Sono state apportate al comma 3, delle mere correzioni stilistiche al testo, al fine di indicare più precisamente la domanda transnazionale di cui trattasi. Di conseguenza, **la norma ha natura ordinamentale e dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**
- **Art. 1, comma 32:** modifica l'art. 78 del d.lgs. n. 259 del 2003. A tale disposizione è stata apportata una mera modifica formale al comma 1, nel quale è stato sostituito il riferimento all'articolo 64 paragrafo 3 della direttiva (UE) 2018/1972 con l'articolo 75 del presente decreto. Pertanto, **la norma ha natura ordinamentale e dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**
- **Art. 1, comma 33:** modifica l'art. 80 del d.lgs. n. 259 del 2003. Al comma 4, è stata apportata una mera correzione stilistica al testo al fine di indicare più precisamente l'attività in capo all'Autorità. Pertanto, **la norma ha natura ordinamentale e dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**
- **Art. 1, comma 34:** modifica l'art. 91 del d.lgs. n. 259 del 2003. Sono state apportate delle mere modifiche formali al comma 4, all'interno del quale è stato inserito il riferimento all'articolo 83. Pertanto, **la norma ha natura ordinamentale e dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**



- **Art. 1, comma 35:** modifica l'art. 98-*sexies* del d.lgs. n. 259 del 2003. Alla disposizione in oggetto sono state apportate modifiche meramente formali. al comma 1 e al comma 4, al fine di una migliore comprensione del testo. Pertanto, **la norma ha natura ordinamentale e dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**
- **Art. 1, comma 36:** modifica l'art. 98-*decies* del d.lgs. n. 259 del 2003. In particolare, le modifiche apportate introducono, al comma 2, la possibilità per l'Autorità di imporre delle limitazioni finalizzate a bloccare le comunicazioni provenienti dall'estero che illegittimamente utilizzano una numerazione nazionale, allo scopo di identificare l'origine di contenuti illeciti, per violazione dei diritti d'autore, violazione della privacy, pedopornografia, furto d'identità. La norma ha natura ordinamentale e dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- **Art. 1, comma 37:** modifica l'art. 98-*undecies* del d.lgs. n. 259 del 2003. L'art. sostituisce il comma 1, al fine di assicurare che i clienti siano identificati prima dell'attivazione, anche di singole componenti, dei servizi, al momento della consegna o messa a disposizione della scheda elettronica (S.I.M.) o della fornitura del profilo nel caso di eSIM digitale. Più precisamente, è stato specificato che tali imprese, nei casi di nuova attivazione e di portabilità del numero o cambio della S.I.M., devono adottare tutte le necessarie misure affinché venga garantita l'acquisizione dei dati anagrafici del titolare del contratto, riportati su un documento di identità, nonché del tipo e del numero, acquisendone copia. Inoltre, le imprese suddette devono assicurare il corretto trattamento dei dati acquisiti, fatto salvo il caso in cui per l'identificazione del cliente vengano utilizzati sistemi di identità digitale equipollenti ad ogni effetto di legge ai documenti d'identità. Infine, è stato previsto che l'identificazione del titolare del contratto può essere effettuata anche, da remoto o in via indiretta. **Da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**
- **L'Art. 2** reca delle disposizioni correttive della Parte IV, Reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- Sono di natura tecnico-ordinamentale, e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le modifiche recate dal comma 1.
- Il comma 2 modifica anche i commi 3 e 6 dell'articolo 102, con l'obiettivo di chiarire che, nel caso in cui trovi applicazione l'art. 112, comma 3, il trasgressore è tenuto al pagamento di un contributo commisurato unicamente al periodo di esercizio abusivo effettivamente accertato e che devono essere richieste autorizzazioni generali temporanee con validità inferiore all'anno; mentre al comma 6 è stato chiarito che i trasgressori sono tenuti a corrispondere una somma pari al contributo dal cui pagamento si sono sottratti, commisurato al periodo di validità dell'autorizzazione nel caso in cui si tratti di una autorizzazione generale temporanea. La disposizione è suscettibile di comportare potenziali effetti positivi, allo stato non quantificabili.
- **L'art. 3** reca **“Modifiche agli allegati da 1 a 13 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.** Gli allegati oggetto di modifica sono i seguenti:
 - a) all'Allegato 1, lettera a), sono stati aggiunti i commi da 11-bis a 11-sexies;



- b) all'allegato 6, parte B, sono stati aggiornati i riferimenti normativi alla luce delle modifiche introdotte successivamente;
- c) all'allegato 7, è stato corretto un refuso inserendo il corretto riferimento normativo;
- d) all'allegato 8, nella parte B, sono stati aggiornati i riferimenti normativi alla luce delle modifiche introdotte successivamente;
- e) all'allegato 12, sono state effettuate ulteriori modifiche.

In particolare, la modifica apportata all'articolo 2, comma 3 dell'Allegato 12 incide sulle modalità di calcolo dell'importo del contributo dovuto per i diritti d'uso delle frequenze da parte dei servizi satellitari. Ai sensi dell'art. 2, comma 3 vigente, per l'espletamento di tali servizi, i titolari dei diritti d'uso sono tenuti al pagamento dei contributi annui quantificati in relazione alla larghezza di banda di frequenza impegnata in trasmissione e in ricezione, secondo i seguenti parametri:

per larghezze di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
 da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
 da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
 da 10 MHz inclusi a 40 MHz inclusi 22.200,00 euro;
 per ogni singolo MHz aggiuntivo e/o frazione dello stesso 20,00 euro.

Con riguardo alla quantificazione della larghezza di banda di frequenza impegnata dai titolari dei diritti d'uso, si è ritenuto opportuno precisare che, nel caso in cui le stazioni vengano coordinate secondo quanto previsto dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF), viene prevista un'esclusione delle porzioni di bande di frequenza comuni in trasmissione e ricezione.

Pertanto, ai fini della quantificazione del contributo, vengono escluse le larghezze di banda assegnate che sono singolarmente sovrapposte tra quelle in trasmissione e ricezione.

Riguardo ai profili finanziari, con le attuali disposizioni la larghezza di banda complessivamente impegnata dai titolari dei diritti d'uso è compresa tra 0,1 MHz e 9142 MHz con conseguente gettito complessivo, derivante dal pagamento dei contributi per i diritti d'uso, pari ad € 1.041.010,00.

Larghezza di banda impegnata in trasmissione e in ricezione (MHz) secondo i parametri disposti dalla normativa vigente (D.Lgs 207/2021)	Totale contributi per diritto d'uso versati secondo i parametri disposti dalla normativa vigente (D.Lgs 207/2021)
Da 0,1 MHz a 9142 MHz	€ 1.041.010,00

Con l'esclusione dal computo delle bande di frequenza comuni in trasmissione e ricezione, secondo quanto previsto dalla modifica all'articolo 2, comma 3 dell'Allegato 12, la larghezza di banda complessivamente impegnata è compresa tra 0,1 MHz e 5026 MHz e comporta un gettito complessivo pari ad € 910.050,00, con conseguente riduzione delle entrate di € 130.960,00.



Larghezza di banda impegnata in trasmissione e in ricezione (MHz) a seguito della proposta di modifica	Totale contributi per diritto d'uso calcolati secondo la larghezza di banda aggiornata (MHz)	Variazione dell'importo del contributo	Scostamento %
Da 0,1 MHz a 5026 MHz	€ 910.050,00	-€ 130.960,00	-12,6%

Per converso, al comma 3 è stato aumentato il contributo previsto “per ogni singolo MHz aggiuntivo e/o frazione dello stesso” da 20,00 euro a 30,00 euro a carico dei grandi operatori anche per disincentivare l'accaparramento dello spettro che, come noto, rappresenta una risorsa scarsa.

Riguardo agli effetti finanziari, la modifica normativa, se da un lato riduce il contributo sulla larghezza di banda impegnata e dall'altro con l'aumento dell'importo del contributo previsto per ogni singolo MHz aggiuntivo e/o frazione dello stesso da 20,00 euro a 30,00 euro, produrrà, nel complesso, un maggior gettito che si stima in circa € 66.290,00, pari a poco più del 6% di cui prudenzialmente, non si tiene conto ai fini di adeguamento delle previsioni.

Larghezza di banda impegnata in trasmissione e in ricezione (MHz) a seguito della proposta di modifica	Totale contributi per diritto d'uso calcolati secondo la larghezza di banda aggiornata (MHz) e la modifica dei parametri (30 euro)	Variazione dell'importo del contributo	Scostamento %
Da 0,1 MHz a 5026 MHz	€ 1.107.300,00	+ € 66.290,00	6,37%

- L'art. 4, reca le modifiche meramente formali apportate al *decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dal 8 novembre 2021, n. 207*).
- **L'Art. 5** reca modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207. **In particolare**, all'art. 5 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 è inserito il nuovo **comma 1-bis**. Trattasi di una ricognizione procedure di autorizzazione a seguito delle novità introdotte dall'articolo 18 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41, in merito al raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale e di garantire la connettività a banda ultra-larga nelle aree interne del Paese nelle more del completamento del Piano "Italia a 1 Giga". Al **comma 4** a seguito della nuova numerazione degli allegati è stato sostituito “l'allegato 13 con “l'allegato 12-bis. Inoltre, è stato previsto l'inserimento di nuovi commi che vanno dal **comma 8 bis al comma 8 quinquies**. Al **nuovo comma 8 bis** è previsto che i contributi dovuti ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale. Al **nuovo comma 8 ter** si dispone che entro il 30 giugno 2024, il Ministro Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'Interno, provvede ad adeguare il proprio decreto 8 gennaio 2007, recante “Requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio che i fornitori di connettività alla rete Internet devono utilizzare, al fine di impedire, con le modalità previste dalle leggi vigenti, l'accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia” ai fini dell'aggiornamento dei requisiti tecnici delle modalità di trasmissione. La disposizione è necessaria al fine dell'aggiornamento dei requisiti tecnici, delle modalità con cui applicare gli strumenti di filtraggio e delle comunicazioni dell'avvenuto oscuramento al Centro di cui all'art 3 del Decreto ministeriale 8 gennaio 2007). Al **nuovo comma 8 quater**



si prevede che entro il 30 giugno 2024 le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano devono procedere all'armonizzazione della normativa vigente in conformità alle disposizioni del presente decreto. Con tale previsione si è voluto inserire una tempistica entro la quale, anche per le Regioni a Statuto Speciale e Province autonome devono procedere all'armonizzazione della normativa regionale vigente. Al **nuovo comma 8 quinquies** si dispone che entro il 30 giugno 2024 il Ministro Imprese e del Made in Italy provvede ad aggiornare il DM 37/2008.

- Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non recano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- **Art. 6**, recante "*Altre disposizioni*", all'art. 2 bis dell'art. 135-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dall'art. 4 comma 1, lettera c) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 è stata snellita e velocizzata, eliminando il doppio passaggio burocratico in precedenza addossato ai Comuni, che trasferivano la documentazione di asseverazione dal tecnico dell'impresa, che la redige, al SINFI. In particolare, il ruolo dei Comuni è stato attribuito al tecnico che ha rilasciato l'attestazione dell'etichetta necessaria di "edificio predisposto alla banda ultra larga", il quale, su istanza del privato, comunica entro 90 giorni dalla data di presentazione della Segnalazione certificata i dati relativi agli edifici infrastrutturali al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI). **Le modificazioni introdotte hanno essenzialmente natura ordinamentale e procedurale; le stesse, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**

- **Art. 7** reca abrogazioni e norme transitorie. In particolare, abroga i decreti ministeriali del 28 maggio 2003 e del 4 ottobre 2005, nonché le disposizioni di cui all'articolo 35, commi 4 e 4-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dall'articolo 14, comma 10-*ter*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Inoltre, prevede un obbligo di comunicazione dei dati di cui all'articolo 11, comma 5, lettera l), del decreto legislativo n. 259 del 2003, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto, in capo ai soggetti già autorizzati ai sensi dell'articolo 68 del medesimo decreto legislativo n. 259 del 2003, e del decreto ministeriale 28 maggio 2003. **Le disposizioni, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

- **Art. 8** reca la clausola di invarianza finanziaria.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la direttiva (UE) 2018/1972, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche;

VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – legge di delegazione europea 2019-2020» e, in particolare, l'articolo 4;

VISTA la legge 24 dicembre 2012 n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», ed in particolare l'articolo 31, comma 5;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;

VISTO il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, concernente «Modificazioni al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche in attuazione delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata»;

VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, concernente «Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità»;

VISTO il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, recante «Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica»;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;

VISTO il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea»;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

VISTO il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante «Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche»;



VISTO il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2020, n. 110, recante «Regolamento recante modalità e criteri di attivazione e gestione del servizio IT-Alert»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131, recante «Regolamento in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133»;

VISTO il decreto 28 maggio 2003 del Ministro delle comunicazioni, concernente «Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni generali per la fornitura al pubblico dell'accesso Radio-LAN alla rete ed ai servizi di telecomunicazioni», pubblicato nella Gazzetta ufficiale 3 giugno 2003, n. 126;

VISTO il decreto 4 ottobre 2005 del Ministro delle comunicazioni, recante «Modifica del decreto 28 maggio 2003, concernente «Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni generali per la fornitura al pubblico dell'accesso radio LAN alla rete ed ai servizi di telecomunicazioni», pubblicato nella Gazzetta ufficiale 20 ottobre 2005, n. 245;

VISTO il decreto 8 gennaio 2007 del Ministro delle comunicazioni, recante «Requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio che i fornitori di connettività alla rete Internet devono utilizzare, al fine di impedire, con le modalità previste dalle leggi vigenti, l'accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia» pubblicato nella Gazzetta ufficiale 29 gennaio 2007, n. 23;

VISTO il decreto 22 gennaio 2008, n. 37, del Ministro dello sviluppo economico, recante «Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici»;

VISTO il decreto 12 dicembre 2018 del Ministro dello sviluppo economico, recante «Misure di sicurezza ed integrità delle reti di comunicazione elettronica e notifica degli incidenti significativi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2019, n. 17;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 19 dicembre 2023;

ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del ...;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del ...;

SULLA PROPOSTA del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della sicurezza energetica e per gli affari regionali e le autonomie;



EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Modifiche alle parti I, II e III del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, lettera c), dopo la parola: «reti» le parole: «e servizi» sono soppresse;
 - b) al comma 2, lettera b) le parole: «fatte salve le apparecchiature utilizzate dagli utenti della radio e televisione digitale» sono soppresse;
 - c) al comma 7, dopo le parole: «articolo 8 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22» sono aggiunte le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55».

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) alla lettera b), dopo la parola: «edifici» è aggiunta la seguente: «torri»;
 - b) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) *access point*: dispositivo di rete che consente l'accesso ad un numero variabile di utenti tra una rete radio LAN e una rete di comunicazione elettronica.»;
 - c) alla lettera c), dopo le parole: «decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82» sono aggiunte le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109»;
 - d) dopo la lettera m) è inserita la seguente:
«m-bis) *call center*: servizio specificamente organizzato per la gestione dei contatti e delle comunicazioni multicanale con gli utenti finali da parte di addetti specializzati o risponditori automatici nell'ambito di un rapporto contrattuale tra il gestore e un operatore di telecomunicazione.»;
 - e) dopo la lettera p) è inserita la seguente:
«p-bis) codice di abilitazione e identificazione: il codice fornito dall'impresa autorizzata ad un utente per identificarlo univocamente e verificarne l'abilitazione all'accesso alla rete tramite un access point.»;
 - f) alla lettera t) dopo le parole: «comunicazioni elettronica» sono aggiunte le seguenti: «ad uso privato»;
 - g) dopo la lettera t) sono inserite le seguenti:
 - 1) «t-bis) identificazione univoca indiretta dell'utente: identificazione univoca dell'utente effettuata acquisendo l'identità tecnica precedentemente validata e anagrafata da altri soggetti pubblici o esercenti un servizio di pubblica utilità.»;
 - «t-ter) impianto di comunicazione elettronica: insieme di dispositivi di rete che comprende le apparecchiature e le infrastrutture necessarie per la trasmissione, la ricezione e l'elaborazione di segnali elettronici e che consente la comunicazione tra individui o dispositivi.»;
 - h) alla lettera v), dopo le parole: «di un utente finale» sono aggiunte le seguenti: «e i dati sull'indirizzo fisico del punto terminale di rete»;
 - i) dopo la lettera cc), è inserita la seguente: «cc-bis) Mac Address (Media access control address): codice di dodici caratteri in formato esadecimale, in accordo con la serie di standard IEEE 802, che identifica in modo univoco un dispositivo da connettere ad una rete.»;
 - l) dopo la lettera oo) è inserita la seguente:
«oo-bis) radio digitale: l'attività di radiodiffusione sonora in tecnica digitale diffusa su reti terrestri utilizzando lo standard DAB+.»;
 - m) alla lettera qq) dopo le parole: «su base non esclusiva» sono aggiunte le seguenti: «, apparati a corto raggio secondo le caratteristiche tecniche previste dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze.»;



- n) alla lettera ss) le parole: «ss) Rete privata o Rete di comunicazione elettronica ad uso privato» sono sostituite dalle seguenti: «ss) rete di comunicazione elettronica ad uso privato» e la parola: «servizi» è sostituita dalla seguente: «attività»;
 - o) la lettera eee) è sostituita dalla seguente: «servizio di comunicazione elettronica ad uso privato: attività di installazione di reti e/o esercizio di reti o servizi di comunicazione elettroniche svolti nell'interesse esclusivo del titolare e per il traffico tra terminali del titolare di un'autorizzazione generale, ovvero del beneficiario dell'attività di comunicazione elettronica ad uso privato.»;
 - p) dopo la lettera iii) è inserita la seguente:
«iii-bis) servizio di comunicazione interpersonale che fa uso indiretto della numerazione: un servizio di comunicazione interpersonale che utilizza come identificativo dell'utente risorse di numerazione assegnate ad un altro soggetto autorizzato.»;
 - q) la lettera qqq) è abrogata;
 - r) dopo la lettera uuu) è inserita la seguente:
«uuu-bis) SSID (*Service set identifier*): codice che permette di identificare in maniera univoca una rete *Local area network* (LAN);»;
 - s) alla lettera zzz) dopo le parole: «comunicazione elettronica ad uso privato» sono inserite le seguenti: «o in gruppo chiuso di utenti»;
 - t) alla lettera dddd) le parole: «ovvero a un insieme predefinito e chiuso di persone fisiche o giuridiche all'uopo autorizzate» sono sostituite dalle seguenti: «e che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico.».
3. All'articolo 3, al comma 2, del decreto legislativo n. 259 del 2003, dopo le parole: «servizi di comunicazione elettronica» sono inserite le seguenti: «ad uso pubblico nonché l'attività di comunicazione elettronica ad uso privato o in gruppo chiuso di utenti,» e le parole: «è libera» sono sostituite dalle seguenti: «sono libere».
4. All'articolo 4 del decreto legislativo n. 259 del 2003, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Obiettivi generali della disciplina di reti, servizi ed attività di comunicazione elettronica.»;
 - b) al comma 2, alinea, dopo la parola: «servizi» sono inserite le seguenti: «, nonché delle attività,»;
 - c) al comma 2, lettera c), le parole: «ovvero per regolare la fornitura di reti e servizi per gruppi chiusi di utenti e le reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato» sono sostituite dalle seguenti: «o per regolare le attività di comunicazione elettronica».
5. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 2, lettera b), le parole: «, anche con riguardo alle controversie» sono sostituite dalle seguenti: «e tra i proprietari di unità immobiliari o il condominio e l'operatore di rete»;
 - b) al comma 3, dopo le parole: «decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109» e le parole «assicurandone la disponibilità, la confidenzialità e l'integrità e garantendone altresì la resilienza» sono sostituite dalle seguenti: «assicurandone la disponibilità, la confidenzialità, l'integrità e la resilienza».
6. All'articolo 8 del decreto legislativo n. 259 del 2003, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Le Regioni e gli Enti locali favoriscono la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica non limitando a particolari aree del territorio la possibilità di installazione, ferme restando le specifiche disposizioni a tutela di aree di particolare pregio storico-paesaggistico o ambientale ovvero di protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili, dovendo, nel qual caso, garantire comunque una localizzazione alternativa che assicuri il medesimo effetto.».
7. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 2, le parole: «articolo 43 decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 51, comma 10, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208».
8. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:



- a) ovunque ricorra, la parola: «dichiarazione» è sostituita dalla seguente: «segnalazione»;
 - b) al comma 4, le parole: «allegato 14» sono sostituite dalle seguenti: «allegato n. 13-bis»;
 - c) al comma 5, la lettera l) è sostituita dalla seguente:
«l) l'ubicazione delle stazioni radioelettriche, e nel caso di fornitura di accesso ai sensi dell'articolo 68, il MAC Address, il Service set identifier (SSID) e la frequenza utilizzata.»;
 - d) al comma 6, dopo le parole: «per via elettronica» sono inserite le seguenti: «per il tramite dell'Autorità» e l'ultimo periodo è soppresso;
 - e) al comma 9, la parola: «notifica» è sostituita con la seguente: «segnalazione»;
 - f) al comma 10:
 - 1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Tale dichiarazione costituisce segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e deve essere conforme al modello di cui all'allegato n. 13-ter.»;
 - 2) al secondo periodo, la parola: «istanza» è sostituita dalla seguente: «segnalazione».
9. All'articolo 12 del decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) ovunque ricorra la parola: «dichiarazione» è sostituita dalla seguente: «segnalazione»;
 - b) al comma 4, primo periodo, le parole: «prevede la concessione di diritti individuali di uso delle frequenze radio o dei numeri,» sono sostituite dalle seguenti: «comprende l'attribuzione di diritti individuali di uso, con l'assegnazione delle frequenze radio o di risorse di numerazione,»; inoltre, al medesimo primo periodo le parole «due settimane» sono sostituite dalle seguenti: «quattro settimane» e le parole: «quattro settimane» sono sostituite dalle seguenti: «otto settimane».
10. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 5, dopo le parole: «il parere dell'Agenzia» sono inserite le seguenti: «e dell'Autorità».
11. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 1, le parole: «una dichiarazione da cui risulti che l'operatore stesso ha presentato una dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «una comunicazione da cui risulti che l'operatore stesso ha presentato una segnalazione»;
12. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, lettera e), dopo le parole: «attraverso le RLAN» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 68»;
 - b) al comma 2, lettera a), le parole: «del Capo II del presente titolo» sono sostituite con le seguenti: «del presente capo».
13. All'articolo 22 del decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, la parola: «2023» è sostituita con la seguente: «2024» e le parole: «tre anni» sono sostituite dalla seguente: «anno»;
 - b) al comma 2, dopo le parole: «copertura geografica corrente» sono inserite le seguenti: «e il relativo grado di utilizzo» e dopo le parole: «svolgimento dei propri compiti,» sono inserite le seguenti: «ed anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di promozione della concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica,»;
 - c) al comma 3:
 - 1) le parole: «Nell'attività di mappatura delle infrastrutture di rete di cui al comma 2 e coerentemente con il suo risultato,» sono sostituite dalle seguenti: «All'esito dell'attività di mappatura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica di cui al comma 2,»;
 - 2) le parole: «in accordo» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità con»;
 - 3) le parole: «comma 2, per» sono sostituite dalle seguenti: « comma 2, volte a»;
 - d) al comma 4:



- 1) al primo periodo, le parole: «Il Ministero, anche tenendo conto della mappatura geografica corrente dell'Autorità e» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero, anche tenendo conto dell'attività svolta dall'Autorità ai sensi dei commi 1, 2 e 3 e»;
- 2) al secondo periodo, le parole: «comprese le informazioni» sono sostituite dalle seguenti: «comprese quelle»;
- 3) al secondo periodo, la parola: «100Mbps» è sostituita dalla seguente: «300Mbps»;
- 4) al terzo periodo, le parole: «specificamente attribuite ai sensi del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «ad essa attribuiti ai sensi del presente decreto anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di promozione della concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.»;
- e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Nella fase di mappatura di cui al comma 4, le informazioni rilasciate dalle imprese sui piani di installazione delle reti hanno natura di dichiarazioni vincolanti ed implicano l'obbligo per le imprese di riferire al Ministero e all'Autorità, secondo le tempistiche predefinite dal Ministero, in merito allo stato di implementazione dei piani di installazione delle reti oggetto di dichiarazione. Al termine dell'arco temporale predefinito dal Ministero, l'Autorità, in contraddittorio con l'impresa interessata, verifica il rispetto delle dichiarazioni vincolanti e in caso di mancata attuazione, previa contestazione e valutate eventuali cause di giustificazione, applica la sanzione di cui all'articolo 30, comma 2.»;
- f) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il Ministero, sulla base delle informazioni raccolte e delle previsioni acquisite a norma del comma 1 e del comma 4, può designare aree con confini territoriali definiti in cui abbia accertato che nessuna impresa o autorità pubblica abbia installato o intenda installare una rete ad altissima capacità o realizzare importanti aggiornamenti o estensioni della rete che garantiscano prestazioni pari a una velocità di download di almeno 300 Mbps. Il Ministero pubblica le aree designate.»;
- g) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Nell'ambito dell'area designata, il Ministero può invitare le imprese e le autorità pubbliche a dichiarare l'intenzione di installare reti ad altissima capacità sulla base delle previsioni acquisite a norma del comma 4. A seguito di tale invito, il Ministero può chiedere ad altre imprese ed autorità pubbliche di dichiarare l'intenzione di installare reti ad altissima capacità o di realizzare sulla rete importanti aggiornamenti o estensioni che garantiscano prestazioni pari a una velocità di download di almeno 300 Mbps nella medesima area. Il Ministero indica le informazioni da includere in tali comunicazioni, al fine di garantire un livello di dettaglio analogo a quello contenuto nelle previsioni di cui al comma 1 e 4. Il Ministero rende noto alle imprese o alle autorità pubbliche che manifestano interesse se l'area designata è coperta o sarà coperta da una rete d'accesso di prossima generazione con velocità di download inferiore a 300 Mbps sulla base delle informazioni raccolte a norma del comma 1. Tali misure sono adottate secondo una procedura efficace, obiettiva, trasparente e non discriminatoria in cui nessuna impresa è esclusa aprioristicamente.»;
- h) al comma 7, le parole: «alla direttiva 2003/98/CE» sono sostituite dalle seguenti: «al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 200».

14. All'articolo 28 del decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 1, dopo le parole: «codice del processo amministrativo» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.».

15. All'articolo 30 del decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, le parole: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «commi 4-bis e 6»;
- b) il comma 12 è sostituito dal seguente:
«12. Ai soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide, ovvero agli atti di natura regolamentare o regolatoria adottati ai sensi del presente decreto, il Ministero e l'Autorità, secondo le rispettive competenze, irrogano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 240.000 a euro 5.000.000, ordinando all'operatore il rimborso delle eventuali somme ingiustificatamente addebitate agli utenti ed indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati dall'Autorità in ordine alla violazione delle disposizioni relative a imprese aventi significativo potere di mercato, si applica a



ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla notificazione della contestazione, nel solo mercato delle comunicazioni elettroniche.»;

- c) dopo il comma 12 è inserito il seguente:
«12-bis. Ai soggetti anche non fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica, inclusi i call center, che operano, in violazione dell'articolo 98-decies, ponendo in essere pratiche commerciali sleali, frodi o abusi o non ottemperano agli ordini e alle diffide, impartiti ai sensi del presente articolo dal Ministero o dall'Autorità, quest'ultimi, secondo le rispettive competenze, irrogano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 1.000.000.»;
- d) al comma 14, dopo le parole: «può disporre la sospensione dell'attività» sono inserite le seguenti: «autorizzata»;
- e) al comma 17 le parole: «di cui ai commi 1, 5, 6, 8 e 9» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5»;
- f) al comma 19 le parole: «98-septiesdecies e 98-duodetricies», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «98-septiesdecies, 98-duodetricies e 98-undetricies»;
- g) il comma 25 è sostituito dal seguente:
«25. Alla irrogazione delle sanzioni amministrative del Ministero provvedono gli Ispettorati territoriali, anche su delega della Direzione generale competente in materia.»;
- h) al comma 27 dopo le parole: «le sanzioni» sono inserite le seguenti: «di competenza dell'Autorità»;
- i) dopo il comma 27 sono aggiunti i seguenti:
«27-bis. Le sanzioni amministrative di competenza del Ministero di cui al presente articolo, fermo restando quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, possono essere assolte con il pagamento di una somma in misura ridotta di un terzo rispetto al minimo edittale entro il termine di dieci giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione.
27-ter. La riduzione di cui al comma 27-bis non si applica alle violazioni, di competenza del Ministero, di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.
27-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che mette a disposizione sul mercato in qualunque forma ricevitori autoradio ed apparecchiature di televisione digitale di consumo non conformi ai requisiti di cui all'articolo 98-vicies-sexies, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 15.000 e del pagamento di una somma da euro 300 a euro 5.000 per ciascuna apparecchiatura.
27-quinquies. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore, l'assemblatore o il distributore che mette a disposizione sul mercato, in vendita o in locazione, veicoli nuovi della categoria M e N non conformi alle disposizioni di cui all'articolo 98-vicies-sexies, comma 3, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 30.000 e del pagamento di una somma da euro 300 a euro 5.000 per ciascun veicolo. Alla stessa sanzione è assoggettato chiunque apporta modificazioni ai ricevitori e alle apparecchiature di televisione digitale di consumo che comportano mancata conformità all'articolo 98-vicies-sexies.».

16. All'articolo 39 del decreto legislativo n. 259 del 2003, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis Il presente articolo non si applica ai requisiti essenziali, alle specifiche d'interfaccia né alle norme armonizzate soggette alla direttiva 2014/53/UE, recepita con decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128.».

17. All'articolo 42 del decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «dall'Autorità» sono aggiunte le seguenti: «fatto salvo quanto previsto dall'allegato 12»;

b) il comma 2 è abrogato.

18. All'articolo 43 del decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'autorizzazione all'installazione delle reti pubbliche di comunicazione elettronica comprende la valutazione di compatibilità delle relative opere infrastrutturali con la disciplina urbanistica ed edilizia e costituisce titolo unico per loro installazione.»;



- b) al comma 9, le parole: «ed ai competenti ispettorati territoriali del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «e al Ministero» e dopo le parole: «ciascun impianto installato» sono aggiunte le seguenti: «, sulla base della modulistica predisposta da parte dell'ente locale competente, ed ove non predisposta, sulla base dei modelli A e B dell'allegato n. 12-bis. I soggetti interessati alla realizzazione delle opere di cui agli articoli 49 e 50 trasmettono al Ministero copia dei modelli C e D del predetto allegato n. 12-bis.».

19. All'articolo 44 del decreto legislativo n. 259 del 2003, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui al comma 1 è presentata all'ente locale dai titolari di autorizzazione generale rilasciata ai sensi dell'articolo 11, tramite portale telematico. In mancanza di esso l'istanza, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, ai modelli di cui all'allegato n. 12-bis, deve essere inviata mediante posta elettronica certificata. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento»;
- b) al comma 3, quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 12-bis»;
- c) al comma 11, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «comunicando l'attivazione dell'impianto all'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.».

20. All'articolo 45 del decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia 4G, sue evoluzioni o altre tecnologie, su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, l'interessato trasmette all'ente locale, tramite portale telematico, una segnalazione certificata di inizio attività contenente la descrizione dimensionale dell'impianto, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 44, nonché di quanto disposto al comma 4 del medesimo articolo, indipendentemente dai Watt di potenza, impregiudicata l'operatività del regime di cui ai successivi commi 5 e 6, al ricorrere delle caratteristiche ivi indicate. In assenza del portale telematico la segnalazione, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato 12-bis, deve essere inviata mediante posta elettronica certificata.»;
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Contestualmente, copia della segnalazione è trasmessa tramite portale telematico, all'organismo di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, per il rilascio del parere di competenza. In mancanza del portale telematico deve essere inviata mediante posta elettronica certificata.»;
- c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Al fine di agevolare la diffusione della banda ultralarga in qualsiasi tecnologia e di ridurre i relativi adempimenti amministrativi, sono soggette ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le installazioni e le modificazioni, ivi comprese le modificazioni delle caratteristiche trasmissive degli impianti di cui al presente articolo, degli impianti radioelettrici per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e degli impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima al connettore d'antenna inferiore o uguale a 10 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati.
4-ter. Ai medesimi fini indicati al comma 4-bis, l'installazione e l'attivazione di apparati di rete caratterizzati da una potenza massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100 mW, e da una potenza massima al connettore di antenna, in downlink, inferiore o uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri, possono essere effettuate senza alcuna comunicazione all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.».



21. All'articolo 49 del decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello C di cui all'allegato n.12-bis, all'ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree. L'istanza così presentata ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi di cui al presente articolo. Il richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.»;
- b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Trascorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, senza che l'amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai 200 metri, il termine è ridotto a dieci giorni. I predetti termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione per l'esecuzione di attraversamenti e parallelismi su porti, interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici, ivi compreso il sedime ferroviario e autostradale. Nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture e siti esistenti, allacciamento utenti il termine è ridotto a otto giorni. Decorsi i suddetti termini, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente.»;
- c) al comma 8, le parole da: «è presentata» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello D di cui all'allegato n. 12-bis, è presentata al comune di maggiore dimensione demografica tramite portale telematico. In mancanza di esso l'istanza deve essere inviata mediante posta elettronica certificata. L'istanza è sempre valutata in una conferenza di servizi convocata dal comune di maggiore dimensione demografica.».

22. Dopo l'articolo 49-*bis* del decreto legislativo n. 259 del 2003 è inserito il seguente:

«Art. 49-*ter*Inefficacia del provvedimento tardivo di diniego. 1. Con riferimento alle procedure di cui agli articoli da 44 a 49 del presente decreto, si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 8-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.».

23. All'articolo 51 del decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 3 primo periodo, le parole da:« può esperire» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «, previa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio da parte dell'autorità competente ai sensi degli articoli 8, comma 1, lettera. a), 9 e 10 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, può esperire la procedura per l'emanazione del decreto di esproprio prevista dal precitato decreto.».

24. All'articolo 52 del decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 6, dopo le parole: «in fibra ottica» sono inserite le seguenti: «e della rete mobile, nonché per le opere accessorie di cui all'articolo 51, comma 1,» e le parole: «in ogni caso» sono soppresse;
- b) al comma 7, dopo le parole: «in fibra ottica» sono inserite le seguenti: «e della rete mobile».

25. All'articolo 54 del decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: «per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche, oneri» sono inserite le seguenti: «di qualsiasi natura» e dopo le parole: «legge 30 dicembre 2020 n. 178» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto dei presupposti previsti dalla normativa in materia. Ai fini dell'applicazione del canone la mera gestione del traffico non costituisce accesso fisico alla rete»;
- b) il comma 4 è sostituito con il seguente:



«4. Il contributo previsto dal comma 2, per le attività che comprendono la stima del fondo ambientale e il contributo previsto al comma 3 sono calcolati in base al tariffario nazionale di riferimento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 258 del 04 novembre 2016.».

26. All'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 259 del 2003 le parole: «nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 45, 46 e 49» sono sostituite dalle seguenti: «nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 44, 45, 46, 47 e 49».

27. L'articolo 56 del decreto legislativo n. 259 del 2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 56 (Impianti e condutture di energia elettrica, tubazioni metalliche sotterrate – interferenze). 1. Per la costruzione, modifica o spostamento delle condutture di energia elettrica, anche se subacquee e sui relativi atterraggi, a qualunque uso destinate e qualunque ne sia la classe secondo le definizioni adottate nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 79 del 5 aprile 1988, i soggetti interessati sottoscrivono una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica.

2. Per la costruzione, modifica o spostamento delle tubazioni metalliche sotterrate, a qualunque uso destinate, i soggetti interessati sottoscrivono una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica.

3. Le società interessate presentano, prima dell'avvio dei lavori, ai competenti Ispettorati territoriali, le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, corredate da una dettagliata relazione a firma del professionista abilitato e dagli elaborati progettuali che attestino la conformità degli impianti, unitamente all'atto di sottomissione ove previsto dalla normativa vigente. Le dichiarazioni sostituiscono qualsiasi atto di assenso del Ministero sui relativi progetti ai sensi delle norme che regolano la materia, anche nell'ambito delle Conferenze di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Il Ministero vigila ed esercita controlli a campione, sulla realizzazione dei progetti di cui ai commi 1 e 2. I soggetti di cui al comma 3 sono tenuti a segnalare al Ministero l'inizio e la fine dei lavori inerenti al progetto, al fine di consentire l'accesso ai fini ispettivi del personale incaricato, nonché comunicare, nei termini e con le modalità prescritti, documenti, dati e notizie richiesti.

5. Nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e cavi di energia elettrica sotterrati devono essere osservate anche le norme generali per gli impianti elettrici adottate dagli organismi competenti in campo elettrotecnico, elettronico e delle comunicazioni elettroniche, nazionali ed internazionali riconosciuti dallo Stato. Le stesse norme generali, in quanto applicabili, devono essere osservate nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e tubazioni metalliche sotterrate.

6. Qualora, a causa di impianti di energia elettrica, anche se approvati dalle autorità competenti, si abbia un turbamento o la presenza di interferenze alle reti di comunicazione elettronica, il Ministero promuove, sentite le predette autorità, lo spostamento degli impianti o adotta i provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi, a norma dell'articolo 127 del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Le relative spese sono a carico di chi le rende necessarie.

7. Per le attività di vigilanza e controllo di cui al presente articolo sono dovuti al Ministero i compensi per le prestazioni conto terzi stabiliti con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

28. All'articolo 58, al comma 9, del decreto legislativo n. 259 del 2003, le parole: «che devono conformarsi a quanto previsto dall'articolo 45, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2018/1972,» sono soppresse.

29. All'articolo 68 del decreto legislativo n. 259 del 2003 apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: «La fornitura di accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le reti locali in radiofrequenza (RLAN)» sono sostituite dalle seguenti: «La fornitura di un servizio di comunicazione elettronica mediante accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso reti locali punto-multipunto in radiofrequenze (RLAN)» e le parole: «allegato 14» sono sostituite dalle seguenti: «allegato 13-bis»;



- b) al comma 2, le parole «articolo 12 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000.» sono sostituite con le seguenti: «articolo 4 del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022.»;
- c) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
«6-*bis*. Il collegamento tra access point appartenenti al medesimo operatore nonché ad operatori distinti è ammesso a condizione che, in caso di interconnessione tra reti, si rispettino tutte le disposizioni del presente decreto.».
30. All'articolo 69 del decreto legislativo n. 259 del 2003, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole: «storico o ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «storico, ambientale e paesaggistico»;
- b) al comma 3, dopo le parole: «, lettera B),» le parole: «all'articolo 3» e «, alternativamente» sono soppresse;
- c) al comma 4, secondo periodo,
1) dopo le parole: «di classe» sono inserite le seguenti: «E0,»;
- 2) le parole: «al Ministero» sono sostituite dalle seguenti: ««alle autorità competenti,»»;
- d) al comma 5, il periodo: «la prima volta entro il 31 dicembre 2021 e successivamente ogni anno, in merito all'applicazione del regolamento 2020/1070/EU, in particolare l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1,» è soppresso e dopo le parole: «punti di accesso senza fili di portata limitata installati.» è inserito il seguente: «A tal fine gli operatori riferiscono al Ministero, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le installazioni effettuate al 31 dicembre del precedente anno, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento 2020/1070/EU.»;
- e) al comma 6, la parola: «pertinente» è soppressa;
- f) al comma 8, le parole: «oltre agli oneri amministrativi a norma dell'articolo 16» sono sostituite dalle seguenti: «con eccezione di quelli previsti dall'articolo 16».
31. All'articolo 77 del decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 3, le parole: «tale domanda transnazionale identificata.» sono sostituite dalle seguenti: «la domanda di carattere transnazionale di cui al comma 2.».
32. All'articolo 78 del decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 1, le parole: «dell'articolo 64, paragrafo 3 della direttiva (UE) 2018/1972» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 75».
33. All'articolo 80 del decreto legislativo n. 259 del 2003,
al comma 4, le parole da: «assicura la pubblicazione» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «: a) assicura la pubblicazione di un'offerta di riferimento tenendo in considerazione le linee guida del BEREC sui criteri minimi per un'offerta di riferimento di cui all'articolo 69 della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018;
- b) assicura, se pertinente, che siano specificati gli indicatori chiave di prestazione nonché i corrispondenti livelli dei servizi;
- c) monitora e garantisce la conformità con gli indicatori di cui alla lettera b)».
34. All'articolo 91 del decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 4, la parola: «84» è sostituita dalla seguente: «83».
35. All'articolo 98-*sexies* del decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «L'Autorità regolamenta e gestisce l'attribuzione, per il tramite di fornitori di servizi di messaggistica aziendale, all'utenza aziendale degli identificativi alfanumerici per l'invio di SMS/MMS.»;
- b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. L'Autorità rende disponibile le risorse di numerazione, tra cui gli identificativi alfanumerici di cui al comma 1, per l'uso da parte dell'utente finale presente sul territorio nazionale, salvo eccezioni determinate dalla stessa tra cui la messa a disposizione di una serie di numeri non geografici che possano essere utilizzati per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale in tutto il territorio dell'Unione europea, fatti salvi il regolamento (UE) n. 531/2012 e l'articolo 98-*decies* comma 2 del presente decreto. Ove i



diritti d'uso delle risorse di numerazione siano stati concessi a imprese diverse dai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, il presente comma si applica ai servizi specifici per la cui fornitura sono stati concessi i diritti d'uso. L'Autorità provvede affinché le condizioni elencate nella parte E dell'allegato I del presente decreto, che possono essere associate ai diritti d'uso delle risorse di numerazione utilizzate per la fornitura di servizi al di fuori dello Stato membro del codice paese e la relativa esecuzione, siano rigorose quanto le condizioni e l'esecuzione applicabili ai servizi forniti nello Stato membro del codice paese, in conformità del presente decreto. L'Autorità provvede inoltre affinché i fornitori che utilizzano risorse di numerazione del loro codice paese in altri Stati membri rispettino le norme sulla tutela dei consumatori e le altre norme nazionali relative all'uso delle risorse di numerazione applicabili negli Stati membri in cui le risorse di numerazione sono utilizzate. L'obbligo lascia impregiudicati i poteri di esecuzione del Ministero e dell'Autorità. L'Autorità provvede inoltre a definire norme affinché le condizioni elencate nella parte E dell'allegato I del presente decreto siano applicate anche a numerazioni assegnate direttamente dall'ITU qualora utilizzate per fornire specifici servizi nel territorio nazionale al fine di garantire parità di condizioni d'uso tra numerazioni e siano evitati vantaggi competitivi nell'uso di specifiche numerazioni o per evitare che non siano rispettate garanzie per gli utenti, anche stabilendo, laddove opportuno, criteri di trattamento equivalenti per dette numerazioni rispetto ad altre numerazioni dei Piani di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica. L'Autorità, con l'eventuale supporto del Ministero, trasmette al BEREC le informazioni relative alle risorse di numerazione nazionali con diritto di uso extraterritoriale all'interno dell'Unione europea al fine dell'introduzione delle stesse nella banca dati istituita dal BEREC.»;

c) al comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:

«Il Ministero, altresì, vigila sull'assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento.».

36. All'articolo 98-*decies* del decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 2, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «In particolare, l'Autorità può imporre ai soggetti autorizzati a fornire reti o servizi di comunicazione elettronica norme per bloccare comunicazioni provenienti dall'estero che illegittimamente usino numerazione nazionale per identificarne l'origine, ovvero non rispettano le specifiche raccomandazioni dell'ITU-T. L'Autorità può ordinare il blocco dei sistemi dei nomi di dominio accessibili da utenza sita sul territorio nazionale in caso di pratiche commerciali aggressive, frodi o abusi sulla base di specifica propria regolamentazione.».

37. All'articolo 98-*undecies*, del decreto legislativo n. 259 del 2003, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ogni impresa è tenuta a rendere disponibili, anche per via telematica, al centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno gli elenchi dei propri clienti titolari di contratti pre-pagati (acquirenti traffico) o post-pagati (abbonati) della telefonia mobile. Il Ministero e l'Autorità, ognuno per le parti di propria competenza, assicurano che i clienti siano identificati prima dell'attivazione, anche di singole componenti, dei servizi, al momento della consegna o messa a disposizione della scheda elettronica (S.I.M.) o della fornitura del profilo nel caso di eSIM digitale. Le predette imprese, nei casi di nuova attivazione e di portabilità del numero o cambio della S.I.M., adottano tutte le necessarie misure affinché sia garantita l'acquisizione dei dati anagrafici del titolare del contratto riportati su un documento di identità, nonché del tipo, del numero, acquisendone copia ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti, fatto salvo il caso in cui per l'identificazione del cliente siano utilizzati sistemi di identità digitale equipollenti ad ogni effetto di legge ai documenti d'identità. L'identificazione del titolare del contratto può essere effettuata anche da remoto o in via indiretta, purché vengano garantiti la corretta acquisizione dei dati necessari al riconoscimento dell'utente ed il rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali. L'Autorità giudiziaria ha facoltà di accedere per fini di giustizia ai predetti elenchi in possesso del centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno.».

ART. 2

(Modifiche alla parte IV del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259)

1. All'articolo 99 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, al comma 5, le parole: «, che consentono il passaggio pedonale o di mezzi» sono sostituite dalle seguenti: «possessore o detentore e sempre che non siano destinati all'uso pubblico».



2. All'articolo 102, del decreto legislativo n. 259 del 2003, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 3, dopo le parole: «e comunque per un periodo non inferiore all'anno.» sono aggiunte le seguenti: «Nel caso in cui trovi applicazione l'articolo 112, comma 3, il trasgressore è tenuto al pagamento di un contributo commisurato al periodo di esercizio abusivo accertato.»;
 - b) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di autorizzazione generale temporanea i trasgressori sono tenuti a corrispondere una somma pari al contributo dovuto, commisurato al periodo di validità dell'autorizzazione.»
3. L'articolo 135 del decreto legislativo n. 259 del 2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 135. Tipi di autorizzazione. 1. L'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore è di due tipi: classe A ai sensi della raccomandazione CEPT T/R 61-01 e del decreto del Ministro delle comunicazioni 21 luglio 2005, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.196 del 24 agosto 2005; classe N corrispondente alla classe di radioamatore novizio prevista dalla raccomandazione CEPT ECC/REC (05)06.

2. Il titolare di autorizzazione generale è abilitato all'impiego di tutte le bande di frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze al servizio di radioamatore ed al servizio di radioamatore via satellite, con l'osservanza e nei limiti stabiliti dalle norme tecniche di cui all'allegato n. 26.

3. Ai radioamatori che abbiano conseguito l'autorizzazione generale di classe A è rilasciata la relativa attestazione equivalente CEPT T/R 61-01.

4. L'autorizzazione temporanea alla sperimentazione di cui all'articolo. 123, rilasciata ad istanza di titolari di autorizzazione generale per il perseguimento delle finalità indicate nell'articolo. 134 comma 1, non è soggetta al pagamento dei contributi per la sperimentazione di cui all'allegato n. 25.

5. Il Ministero adotta processi di informatizzazione interni per fornire ai radioamatori servizi interamente digitali nella gestione dei relativi procedimenti amministrativi.».
4. L'articolo 136 del decreto legislativo n. 259 del 2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 136. Patente. 1. Per conseguire l'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore è necessario che il richiedente sia in possesso della relativa patente di operatore di classe A di cui all'allegato n. 26 o di classe N. Con decreto del Ministro sono disciplinati i criteri e le modalità per il conseguimento della patente di classe N conformemente alla raccomandazione CEPT ECC/REC (05)06.

2. Per il conseguimento delle patenti di cui al comma 1 devono essere superate le relative prove di esame;

3. Il Ministero può affidare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'organizzazione e lo svolgimento delle prove di esame di cui al comma 2 alle associazioni dei radioamatori legalmente riconosciute che ne fanno richiesta, previa verifica del possesso dei requisiti minimi in base ai criteri stabiliti con decreto del Ministro.».
5. All'articolo 137, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 259 del 2003 le parole: «sedici anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattordici anni».
6. All'articolo. 138, comma 1, del decreto legislativo n. 259 del 2003:
 - a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) indicazione delle sedi degli impianti;»;
 - b) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) l'impegno ad osservare le norme tecniche di cui all'allegato n. 26 per gli apparati da utilizzare;»;
 - c) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) la richiesta del nominativo di stazione di cui all'articolo 139;».
7. All'articolo 139 del decreto legislativo n. 259 del 2003:
 - a) il comma 2 è sostituito dal seguente:



«2. Il nominativo è assegnato dal Ministero, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della dichiarazione di cui all'articolo 138, comma 1, al soggetto autorizzato»;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Il titolare di autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore può richiedere, tramite specifica procedura informatica, in aggiunta al nominativo di stazione l'assegnazione di un nominativo "a scelta" tra quelli resi disponibili dal Ministero e determinati utilizzando non più di cinque caratteri complessivi.

2-ter. Con decreto del Ministro sono disciplinate le modalità di assegnazione e gestione dei nominativi di cui al comma 2-bis nonché fissata la maggiorazione al contributo dovuto dal richiedente di cui all'allegato n. 25.».

8. L'articolo 143 del decreto legislativo n. 259 del 2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 143 Stazioni ripetitrici 1. Le associazioni dei radioamatori legalmente costituite possono conseguire, nel rispetto delle disposizioni recate dagli articoli 107, commi 5, 9 e 10, e 140, l'autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio:

a) di stazioni ripetitrici analogiche o numeriche a divisione di frequenza o di tempo;

b) di impianti destinati ad accesso multiplo.

2. Per le singole persone fisiche, l'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore costituisce requisito per il conseguimento, nel rispetto delle disposizioni richiamate al comma 1, dell'autorizzazione generale per stazioni ripetitrici automatiche non presidiate.

3. L'installazione e l'esercizio di stazioni ripetitrici automatiche presso la residenza o domicilio del titolare dell'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore sono soggetti a comunicazione; il titolare della stazione di radioamatore è tenuto al controllo delle apparecchiature della stazione ripetitrice al fine di assicurarne il corretto funzionamento in osservanza delle norme tecniche contenute nell'allegato n. 26 per tali tipologie di impianti.

4. L'installazione e l'esercizio di stazioni di radiofari ad uso amatoriale sono soggetti a comunicazione; la stazione deve essere identificata dal nominativo di cui all'articolo 139 relativo al radioamatore installatore seguito dalla lettera B preceduta da una sbarra.».

9. All'articolo 144, del decreto legislativo n. 259 del 2003, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) associazioni dei radioamatori legalmente costituite e loro articolazioni se statutariamente previste, anche per stazioni operanti presso i siti marconiani»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'esercizio della stazione deve, nei detti casi, essere affidata ad operatori in occasione di manifestazioni a carattere radiantistico di rilievo nazionale e internazionale e l'uso della stazione è consentito anche ai partecipanti non muniti di patente e previo consenso, per i minorenni, da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela, esclusivamente per le finalità di promozione del radiantismo e sotto la diretta responsabilità e vigilanza del titolare dell'autorizzazione generale.».

ART. 3

(Modifiche agli allegati da 1 a 13 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259)

1. Agli allegati da 1 a 13 del decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'Allegato 1:

1) nella rubrica della lettera A le parole: «Condizioni generali che possono corredare l'autorizzazione generale» sono sostituite dalle seguenti: «Condizioni generali che devono corredare l'autorizzazione generale»;

2) alla lettera A), numero 2, le parole: «alla direttiva 2002/58/CE» sono sostituite dalle seguenti: «al Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,»;

3) , alla lettera A, dopo il numero 11, sono aggiunti i seguenti:

«11-bis. Assenza di interferenze dannose alle altre utilizzazioni previste dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze nelle bande per i servizi di cui all'articolo 68, senza alcun diritto a



protezione dalle medesime utilizzazioni in particolare secondo quanto previsto dalle raccomandazioni CEPT ERC /REC 70/03.

11-ter. Il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza e tempestiva collaborazione con l'Autorità giudiziaria.

11-quater. Il rispetto delle eventuali disposizioni emanate dall'Autorità in materia di accesso, condivisione degli apparati e delle strutture, garanzie in materia di tutela della effettiva concorrenza.

11-quinquies. Il rispetto di ogni ragionevole misura tecnica di mitigazione, come previsto dalle rilevanti raccomandazioni e decisioni dell'ECC.

11-sexies. L'adozione, per i servizi di cui all'articolo 68, di opportuni codici di abilitazione e identificazione per identificare univocamente l'abbonato e verificarne l'abilitazione all'accesso alla rete tramite access point.»;

- 4) alla lettera B, al numero 4, le parole: «del decreto legislativo 22 giugno 2016 n. 128» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 194»;
- 5) della lettera B, al numero 5, le parole: «alla direttiva 2002/58/CE» sono sostituite dalle seguenti: «al Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».
- 6) alla lettera E, al numero 10, le parole: «diverse da quelle sul prefisso internazionale» sono soppresse;
- b) all'Allegato 6, alla parte B, lettera a), le parole: «direttiva 2002/58/CE» sono sostituite dalle seguenti: «al Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»;
- c) all'Allegato 7, all'articolo 3, comma 5, le parole: «90-ter, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «98-ter, comma 2,»;
- d) all'Allegato 8, alla lettera B, comma II, numero 2, le parole: «dell'articolo 12 della direttiva 2002/58/CE» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 129 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196»;
- e) all'Allegato 12:
 - 1) all'articolo 1, comma 1, lettera a) dopo le parole: «reti pubbliche di comunicazioni» sono aggiunte le seguenti: «anche per la distribuzione di contenuti (Content delivery Network - CDN)» e dopo le parole: «altri soggetti autorizzati» sono aggiunte le seguenti: «anche per le reti IP»;
 - 2) all'articolo 1, comma 1, lettera d), dopo le parole: «anche congiuntamente» sono inserite le seguenti: «, anche a bordo di imbarcazioni e di aerei»;
 - 3) all'articolo 1, comma 1, la lettera f) è abrogata;
 - 4) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
«h-bis) Per tutti gli altri servizi di rete e/o comunicazione elettronica via satellite, anche nel caso in cui si utilizzino stazioni solo riceventi o che non impieghino proprie stazioni o terminali, si applica un contributo di 600,00 euro per ciascuna sede in cui sono installate apparecchiature di commutazione proprie di ciascun servizio offerto.»;
 - 5) all'articolo 1-bis, dopo le parole «Le imprese titolari di autorizzazione generale» sono inserite le seguenti «o alle quali sono stati concessi diritti di uso»;
 - 6) all'articolo 2, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I titolari di diritti d'uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento dei servizi di rete via satellite, per ciascuna delle tipologie sotto elencate, sono tenuti al pagamento dei contributi annui quantificati in relazione alla larghezza di banda di frequenza impegnata in trasmissione e in ricezione, nel caso in cui le stazioni vengano coordinate secondo quanto previsto dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF), con esclusione delle porzioni di bande di frequenza comuni in trasmissione e ricezione.

- per larghezze di banda

fino a 100 KHz esclusi	1.110,00 euro;
da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso	5.550,00 euro;
da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi	11.100,00 euro;
da 10 MHz inclusi a 40 MHz inclusi	22.200,00 euro;
per ogni singolo MHz aggiuntivo e/o frazione dello stesso	30,00 euro



Tipologia di servizio:

- erogato attraverso terminali di tipo HEST
 - diffusivo televisivo o radiofonico;
 - contribuzione televisiva o radiofonica punto-punto o punto-multipunto;
 - operazioni spaziali (quali telemetrie);
 - S-PCS riferito al gateway;
 - S-PCS riferito ai terminali d'utente;
 - Trasmissione dati quale internet via satellite diffusivo, punto-punto o punto-multipunto;
 - Tutti gli altri servizi via satellite non riconducibili a quelli summenzionati;».
- 7) all'articolo 2, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Non sono soggette al pagamento dei contributi di cui al comma 3 solo le bande di frequenze individuate nel Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNFR) come di libero uso o ad uso collettivo.»;
- 8) all'articolo 2-bis, comma 1, dopo le parole: «Le imprese titolari di autorizzazione generale» sono inserite le seguenti: «o alle quali sono stati concessi diritti di uso»;
- 9) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del presente allegato è effettuato attraverso le piattaforme digitali di pagamento della pubblica amministrazione, fatte salve le eccezioni indicate sul sito istituzionale del Ministero»;
- f) dopo l'allegato 12 è inserito l'allegato 12-*bis* contenuto nell'allegato A al presente decreto;
- g) nella rubrica dell'allegato n. 13 le parole: «(ex allegato 12 Codice 2003)» sono soppresse;
- h) All'allegato n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) dopo le parole: «Data presunta di inizio attività» sono inserite le seguenti: «Nel caso di accesso ad una rete pubblica tramite RLAN (art. 68) devono essere indicate altresì le seguenti informazioni:
 - ubicazione delle stazioni radioelettriche unitamente al MAC Address, al Service Set Identifier (SSID) e alla frequenza utilizzata;Data presunta di inizio attività.»;
 - 2) nella parte della Dichiarazione relativa ai documenti da allegare al n. 1 e n. 2, dopo le parole: «accordi di piena reciprocità» sono inserite le seguenti: «, con allegata copia in formato digitale del documento di identità personale del/i dichiarante/i».
 - 3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «ALLEGATO n. 13-bis (ex allegato 9 decreto legislativo 1° agosto Codice 2003)) DICHIARAZIONE PER L'OFFERTA AL PUBBLICO DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI CUI ALL'ARTICOLO 11»;
- i) dopo l'allegato n. 13-bis è inserito l'allegato 13-*ter* contenuto nell'allegato B al presente decreto.

ART. 4

(Ulteriori modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259)

1. Al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) le parole: «Ministero dello sviluppo economico» ovunque ricorrano nel testo sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle imprese e del made in Italy»;
 - b) all'articolo 1, comma 5, la parola: «Amministrazioni» è sostituita dalla seguente: «amministrazioni»;
 - c) all'articolo 2, al comma 1,
 - 1) alla lettera c), nel titolo della definizione, le parole: «Agenzia per la cybersicurezza nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia»;
 - 2) alla lettera d), le parole: «radio elettrico» sono sostituite dalla seguente: «radioelettrico»;
 - d) alla parte prima, titolo I, capo II, dopo la rubrica: «Autorizzazione generale», le parole: «(ARTT. 12-19 CCEE)» sono soppresse;
 - e) all'articolo 11, comma 10, la parola: «indicati» è sostituita dalla seguente: «indicate»;
 - f) all'articolo 12, ai commi 3 e 4, le parole: «di uso» sono sostituite dalle seguenti: «d'uso»;
 - g) all'articolo 13, comma 5, la parola: «comunicazioni» è sostituita dalla seguente: «comunicazione»;
 - h) alla rubrica dell'articolo 15 la parola «ecccc» è sostituita dalla seguente: «eccc»;
 - i) all'articolo 17, comma 2, le parole: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;



- l) all'articolo 25, comma 1, le parole: «disposizioni di cui al presente Capo» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni di cui alla parte III, titolo III»;
- m) all'articolo 30, comma 22, le parole: «ai sensi dei commi 13, 21, 22 e 23» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi 13, 19, 20 e 21»;
- n) all'articolo 30, comma 18, le parole: «all'articoli» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo»;
- o) all'articolo 30, in fine del comma 19, è inserito il seguente segno di interpunzione «.»;
- p) all'articolo 42, comma 3, le parole: «all'articolo 98-octiesdecies, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 54, comma 2»;
- q) all'articolo 44, in fine del comma 1, è inserito il seguente segno di interpunzione «.»;
- r) all'articolo 49, al comma 2, le parole «od integrazione» sono sostituite dalle seguenti: «o l'integrazione» e, al comma 6, la parola: «indicati» è sostituita dalla seguente: «indicate»;
- s) all'articolo 61, comma 6, la parola: «debbono» è sostituita dalla seguente: «devono»;
- t) all'articolo 62, comma 3, le parole: «sono essere» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere»;
- u) all'articolo 64, al comma 1, le parole: «di uso» sono sostituite dalle seguenti: «d'uso» e al comma 4, dopo la parola «ministero», il seguente segno di interpunzione è soppresso: «.»;
- v) all'articolo 69, comma 7, le parole: «decreto legislativo del 2016 n. 33» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33»;
- z) all'articolo 73, comma 3, le parole: «entro un lasso di tempo appropriato» sono sostituite dalle seguenti: «con un adeguato preavviso»;
- aa) all'art. 82, comma 1, dopo le parole: «dell'accesso» il seguente segno di interpunzione è soppresso: «.»;
- bb) all'articolo 87:
 - 1) al comma 1, la parola: «designante» è sostituita dalla seguente: «designate» e le parole: «di comunicazione di comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «di comunicazione»;
 - 2) al comma 4, le parole: «qualora stabilisce» sono sostituite dalle seguenti: «qualora stabilisca»;
- cc) all'articolo 88, comma 1, le parole: «incluso alle» sono sostituite dalle seguenti: «incluse le»;
- dd) all'articolo 98, comma 2, le parole «decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 17» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117»;
- ee) all'articolo 98-sexies, la parola: «domini» è sostituita dalla seguente: «dominio»;
- ff) all'articolo 98-novies, al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: «materia» e inserito il seguente segno di interpunzione: «.»;
- gg) all'art. 98-terdecies, comma 2, le parole: «cimma 1» è sostituita dalla seguente: «comma 1»;
- hh) all'art. 98-septiesdecies:
 - 1) al comma 1, dopo le parole: «accessibili al pubblico» è inserito il seguente segno di interpunzione: «.»;
 - 2) al comma 7, la parola «stipulata» è sostituita dalla seguente: «stipula»;
- ii) all'articolo 98-octiesdecies, al comma 3, dopo le parole: «contratto» e «Ministero» è inserito il seguente segno di interpunzione: «.»;
- ll) all'art. 98-noviesdecies:
 - 1) al comma 1, le parole: «l'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «gli articoli»;
 - 2) al comma 5, la parola «l'articoli» è sostituita dalla seguente: «articoli»;
- mm) all'art. 98-viciessemel, al comma 3, dopo la parola: «articolo» è inserito il seguente segno di interpunzione: «.»;
- nn) all'articolo 98-vicies bis, al comma 5, dopo le parole: «strettamente necessario» è inserito il seguente segno di interpunzione: «.»;
- oo) all'art. 98-vicies quinquies, al comma 2, la parola: «favoriscano» è sostituita dalla seguente: «favoriscono» e, al comma 3, la parola: «adottano» è sostituita dalla seguente: «adotta»;
- pp) alla rubrica del titolo III le parole: «Parte IV - Reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato» sono sostituite dalle seguenti: «Parte IV - Reti e attività di comunicazione elettronica ad uso privato».

ART. 5

(Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:



- a) al comma 1, la parola «comma» è sostituita dalle seguenti «commi 3-bis, 4 e»;
- b) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:
«1-bis. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 18, commi 3, 4 e 4-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, anche in deroga alle disposizioni del presente decreto.».
- c) al comma 4, le parole: «l'allegato 13 del decreto legislativo n. 259 del 2003, rimane» sono sostituite dalle seguenti: «L'allegato 12-bis del presente decreto è» e la parola: «45» è sostituita dalla seguente: «44»;
- d) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti commi:
«8-bis. I contributi dovuti ai sensi del decreto legislativo n. 259 del 2003 sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale. Il presente comma si applica agli obblighi contributivi dovuti a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
8-ter. Entro il 30 giugno 2024, il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'interno, provvede ad adeguare il decreto 8 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 29 gennaio 2007, n. 23.
8-quater. Entro il 30 giugno 2024 le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano devono procedere all'armonizzazione della normativa vigente in conformità alle disposizioni del presente decreto.
8-quinquies. Entro il 30 giugno 2024 il Ministro delle imprese e del made in Italy provvede a adeguare il decreto 22 gennaio 2008, n. 37.».

ART. 6
(Altre disposizioni)

1. All'articolo 135-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole: «Il Comune entro 90 giorni dalla ricezione della segnalazione è tenuto a comunicare» sono sostituite dalle seguenti: «Su istanza del privato il tecnico che ha rilasciato l'attestazione di cui al primo periodo del presente comma comunica entro novanta giorni dalla data di presentazione della segnalazione certificata».

ART. 7
(Abrogazioni e norme transitorie)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
 - a) i decreti del Ministro delle comunicazioni 28 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 3 giugno 2003, n. 126, e 4 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 20 ottobre 2005, n. 245.
 - b) all'articolo 35, i commi 4 e 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio, n. 111.
2. I soggetti già autorizzati ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, e ai sensi del decreto ministeriale 28 maggio 2003 sopra indicato sono obbligati a comunicare ai competenti uffici, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i dati di cui all'articolo 11, comma 5, lettera l), del decreto legislativo n. 259 del 2003;

ART. 8
(Clausola di invarianza finanziaria)



1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



ALLEGATO A

(Artt. 44, 45 e 49 del d.lgs. 259/2003)

ALLEGATO n. 12-bis

Modello A

Istanza di autorizzazione

Il sottoscritto _____ nato a _____ il
_____ e residente a _____ in via
_____ n. _____ nella _____ in via _____
n. _____

PEC / posta elettronica..... telefono fisso / cellulare.....

nella sua qualità di

della Società con sede in

..... (prov.) via

..... n. CAP

..... Partita IVA

.....

Concessionario di frequenza o suo delegato

Estremi della concessione

Chiede

il rilascio dell'autorizzazione

- alla installazione
- alla modifica delle caratteristiche dell'impianto di seguito descritto, dichiarandone la conformità ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità di cui alla Legge 22 febbraio 2001, n. 36 e s.m.i .

Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti.



- Posizionamento degli apparati.
- Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato. La posizione dovrà essere corredata di coordinate geografiche con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni, nonché dell'indirizzo completo di numero civico se assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione per l'individuazione del sito.

Descrizione del terreno circostante.

- Si descrivano sinteticamente ma in modo esauriente i dintorni dell'apparato, evidenziando:
 - edifici posti in vicinanza del sito;
 - conformazione e morfologia del terreno circostante;
 - eventuale presenza di altre stazioni emittenti collocate con la stazione da installare.

(Si vedano in calce gli allegati richiesti per una descrizione più dettagliata).

Caratteristiche radioelettriche dell'impianto.

- Si enumerino in modo dettagliato, completo e privo di ambiguità tutte le caratteristiche radioelettriche dell'impianto trasmettente.

(Si vedano in calce gli allegati richiesti per una descrizione più dettagliata).

Stime del campo generato.

- Presentare i risultati ottenuti con le modalità di simulazione numerica specificate nel seguito. Tali risultati dovranno essere forniti, alternativamente, in una delle due forme seguenti:
 - volume di rispetto, ovvero
 - la forma geometrica in grado di riassumere in modo grafico la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 e s.m.i.

Allo scopo si raccomanda di utilizzare la definizione di volume di rispetto, o in alternativa quella di isosuperficie 3D, contenute nella "Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza" [Guida CEI 211-10].

Nel caso in cui volumi di rispetto evidenzino punti con intersezioni critiche (rispetto alle soglie usate) per posizioni accessibili alla popolazione con tempi di permanenza superiore a 4 ore dovranno essere fornite le curve isocampo rispetto ai punti di criticità per le stesse soglie.

Stima puntuale dei valori di campo nei punti dove si prevede una maggiore esposizione della popolazione (max. 10 punti/sito). Per questi ultimi occorre:

- evidenziare accuratamente e chiaramente sulle planimetrie a disposizione le posizioni accessibili alla popolazione (specificando se i tempi di permanenza siano maggiori o minori di 4 ore);
- effettuare una campagna di misure del campo elettromagnetico di fondo presente (è possibile riferirsi alla "Norma CEI 211-7 - Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenza 10 kHz - 300 GHz", con riferimento all'esposizione umana).

La scelta tra i due formati sopra descritti rimane a discrezione dell'operatore, secondo quanto riportato nella Guida CEI già citata.

In entrambi i casi (volume di rispetto o calcolo puntuale), le valutazioni sopra indicate dovranno comprendere la stima del fondo ambientale, al fine di ottenere il campo elettrico complessivo.



Modalita' di simulazione numerica.

Specificare l'algoritmo di calcolo con il quale si sono eseguite le stime di campo; dovrà essere specificata l'implementazione dell'algoritmo utilizzato o, qualora il software sia di tipo commerciale, il nome del programma, nonché la versione e la configurazione utilizzata.

Indicare la conformità del programma di calcolo alle prescrizioni CEI, non appena emanate.

Allega alla presente istanza

- Scheda tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico).
- Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E0).
- Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico o foglio mappale con coordinate UTM della dislocazione dell'impianto.
- Specificare se il nuovo impianto utilizzi un sistema di antenne già in esercizio per altre emittenti (n-plexing). In questo caso il parere sanitario sarà soggetto alla valutazione complessiva di tutto l'impianto.
- Planimetria generale ante opera e post operam del progetto di impianto, su scala 1:500.
- Dichiarazione della potenza fornita a connettore d'antenna del sistema irradiante.
- In caso di più frequenze di emissione tali dati vanno rilasciati per ogni frequenza. Mappe del territorio circostante all'impianto.
- Stralcio del PRG con scala non superiore a 1:2.000 (con indicazione delle abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda, specificando i numeri di piani fuori terra di ognuno, nonché dei luoghi di pubblico accesso);
- Mappe catastali con scala non superiore a 1:2.000, con indicazione del punto di installazione e riportante la zona circostante con un raggio di almeno 300 metri intorno all'impianto;
- Stralcio ubicativo con scala non superiore a 1:2.000 con indicazione delle curve di livello altimetriche;

Tutte le suddette mappe dovranno contenere l'indicazione del Nord geografico.

Nel caso in cui fosse già stata fornita in precedenza la cartografia relativa al sito oggetto di modifica è possibile fare riferimento alla stessa, a patto che venga rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante o da un suo tecnico incaricato la dichiarazione sostitutiva.

Nel contempo, il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.

Dichiara



- che l'impianto, sulla base della stima del campo generato e della simulazione numerica effettuata, è conforme ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36^{1 e s.m.i.};
- che le informazioni rispondono a verità, consapevole che – ai sensi dell'articolo 76 del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali;
- che esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nel rispetto delle finalità e modalità di cui al Regolamento UE 2016/679 ed al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Firma

Luogo e data

Modello B

Segnalazione Certificata di Inizio Attività

Il sottoscritto _____ nato a _____ il
 _____ e residente a _____ in via
 _____ n. _____

PEC / posta elettronica..... telefono fisso / cellulare.....

nella sua qualità di

della società ragione sociale

con sede in (prov.)

via n. CAP

Partita IVA

Concessionario di frequenza o suo delegato

Estremi della concessione

SEGNALA

¹ La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal dichiarante o, in assenza di firma digitale, trasmessa unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità.



- l'installazione
- la modifica delle caratteristiche dell'impianto
- con potenza di antenna uguale o inferiore a 20 W (art. 44, comma 3 del Decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259 e s.m.i.)
- maggiore a 20 W (art. 45 del Decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259 e s.m.i.)

di seguito descritto.

Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti.

Posizionamento degli apparati.

- Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato.
- La posizione dovrà essere corredata di coordinate geografiche con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni, nonché dell'indirizzo completo di numero civico se assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione per l'individuazione del sito.

Caratteristiche radioelettriche dell'impianto.

- Si enumerino in modo dettagliato, completo e privo di ambiguità tutte le caratteristiche radioelettriche dell'impianto trasmittente.

Allega alla presente istanza

- Scheda tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico).
- Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema radiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado da 0o a 360o, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E0).
- Mappe del territorio circostante all'impianto.
- Stralcio del Piano Regolatore Generale con scala non superiore a 1:2.000 (con indicazione delle abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda, specificando i numeri di piani fuori terra di ognuno, nonché dei luoghi di pubblico accesso);
- Mappe catastali con scala non superiore a 1:2.000, con indicazione del punto di installazione e riportante la zona circostante con un raggio di almeno 300 metri intorno all'impianto;
- Stralcio ubicativo con scala non superiore a 1:2.000 con indicazione delle curve di livello altimetriche;
- Tutte le suddette mappe dovranno contenere l'indicazione del Nord geografico;

Nel caso in cui fosse già stata fornita in precedenza la cartografia relativa al sito oggetto di modifica è possibile fare riferimento alla stessa, a patto che venga rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante o da un suo tecnico incaricato la dichiarazione sostitutiva .

Nel contempo, il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.



Dichiara

- che l'impianto, sulla base della stima del campo generato e della simulazione numerica effettuata, è conforme ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36^{2 e s.m.i}

- che le informazioni rispondono a verità, consapevole che – ai sensi dell'articolo 76 del DPR del 28 dicembre 2000, n.445 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali;

- che esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nel rispetto delle finalità e modalità di cui al Regolamento UE 2016/679 ed al decreto legislativo n. 196/2003, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 .

Firma

Luogo e data

Modello C

Istanza di autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico in aree urbane

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e
residente a _____ in via _____ n. _____ nella
sua qualità di _____ della Società _____ con sede in
_____ in via _____ n. _____

Chiede

il rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto di seguito descritto:

Descrizione dell'impianto.

Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il tracciato di posa dell'impianto con l'elenco delle strade interessate, in particolare:

- dovranno essere indicate le caratteristiche salienti dell'impianto con riferimento alle sedi di posa, ai materiali previsti per la costruzione e alla tecnica di installazione utilizzata;
- dovranno essere indicati i tempi previsti per la realizzazione dell'impianto;
- dovranno essere evidenziate eventuali situazioni di interesse comune ad altri enti/gestori sul medesimo tracciato note al momento della presentazione della presente istanza;
- dovranno essere evidenziate tratte di infrastruttura esistente di proprietà/gestione dell'Ente a cui e' indirizzata la richiesta per valutarne il possibile utilizzo.

Allega alla presente istanza

² La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal dichiarante o, in assenza di firma digitale, trasmessa unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità.



Planimetria dettagliata in scala 1:1.000 contenente i riferimenti stradali necessari all'individuazione del tracciato di posa con evidenziati i seguenti elementi:

- tracciato di posa indicante eventuali tratte di concomitanze con altri enti/gestori;
- manufatti previsti lungo l'impianto con apposita simbologia;
- particolari "tipo" delle tubazioni utilizzate e dei manufatti;ù
- sezioni trasversali in scala, complete delle quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti;
- sezioni relative agli attraversamenti stradali, complete delle quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti;
- vie interessate, lunghezza dell'impianto e tecnica di posa;

Dichiara

di aver comunicato il progetto in formato elettronico.

Data

Firma

Modello D

Istanza di autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione di
suolo pubblico in aree extraurbane

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e
residente a _____ in via _____ n. _____ nella
sua qualità di _____ della Società _____ con sede in
_____ in via _____ n. _____

Chiede

il rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto di seguito descritto:

Descrizione dell'impianto.

Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il tracciato di posa dell'impianto con l'elenco delle strade interessate, in particolare:

- dovranno essere indicate le caratteristiche salienti dell'impianto con riferimento alle sedi di posa, ai materiali previsti per la costruzione e alla tecnica di installazione utilizzata;



- dovranno essere indicati i tempi previsti per la realizzazione dell'impianto;
- dovranno essere evidenziate eventuali situazioni di interesse comune ad altri enti/gestori sul medesimo tracciato note al momento della presentazione della presente istanza;
- dovranno essere evidenziate tratte di infrastruttura esistente di proprietà/gestione dell'Ente a cui è indirizzata la richiesta per valutarne il possibile utilizzo.

Allega alla presente istanza

Per impianti extraurbani:

- stralcio planimetrico in scala non superiore a 1:25.000 con indicazione del tracciato di posa dell'impianto e la lunghezza dello stesso;
- planimetria dettagliata in scala 1:2.000 o 1:1.000 contenente i riferimenti stradali necessari all'individuazione del tracciato di posa con evidenziati i seguenti elementi:
 - tracciato di posa indicante eventuali tratte di concomitanze con altri enti/gestori;
 - manufatti previsti lungo l'impianto;
 - sezioni trasversali in scala, complete delle quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti;
 - strade interessate, lunghezza dell'impianto e tecnica di posa.

Data

Firma



ALLEGATO B

ALLEGATO 13-ter

**SEGNALAZIONE PER LA CESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE GENERALE PER
L'OFFERTA AL PUBBLICO DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE
ELETTRONICA DI CUI ALL'ARTICOLO 11, COMMA 10 DEL D.LGS. 259/2003**

Il/la Sottoscritto/a _____ nato/a a _____
_____ Prov. (____) il ____/____/____/ e residente a _____
_____ Prov. (____) alla via/c.so _____ n. _____
e avente c.f. _____ in qualità di _____
_____ della società _____ Nazionalità _____
con sede legale in _____ Prov. (____) alla via/c.so _____
e avente c.f. / p.iva _____ PEC _____
mail _____ tel. _____

SEGNALA

di voler cedere l'autorizzazione generale relativa il/i servizio/i di offerta al pubblico di rete e/o comunicazione elettronica, di seguito specificata:

Autorizzato in data ____/____/____/ e avente protocollo n. _____
alla società _____ Nazionalità _____
con sede legale in _____ Prov. (____) alla
via/c.so _____
e avente c.f. / p.iva _____ PEC _____
mail _____ tel. _____



di cui il legale rappresentante (se diverso dal dichiarante)

nato/a a _____ Prov. (____) il
____/____/____/ _____ e _____ residente
a _____ Prov. (____) alla
via/c.so _____ n.

e avente c.f. _____.

A tal fine si impegna a garantire il rispetto della condizione n. 11, parte A dell'allegato n. 1 del Codice delle comunicazioni elettroniche nonché, ove applicabili e giustificate rispetto alla rete o servizio di comunicazione elettronica in questione, delle altre condizioni di cui al predetto allegato n. 1 ed a comunicare tempestivamente al Ministero qualsiasi variazione riguardante le informazioni rese con la presente segnalazione. Il dichiarante, per quanto non espressamente menzionato, garantisce l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo II del Titolo II del Codice delle comunicazioni elettroniche, nonché il rispetto delle condizioni che possono essere imposte alle imprese in virtù di altre normative non di settore.

Si allegano alla presente dichiarazione:

1. autocertificazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, da cui risulti che l'impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura comprensiva della dicitura relativa al nulla osta antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252; oppure certificato equipollente per soggetti dichiaranti con sede in uno dei Paesi dell'Unione europea o in Paesi non appartenenti all'Unione europea con i quali vi siano accordi di piena reciprocità, con allegata copia in formato digitale del documento di identità personale del/i dichiarante/i;
2. certificato o autocertificazione redatta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, da cui risulti che gli amministratori che rappresentano legalmente la società o il titolare dell'impresa non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione; oppure certificato equipollente per soggetti dichiaranti con sede in uno dei Paesi dell'Unione europea o in Paesi non appartenenti all'Unione europea con i quali vi siano accordi di piena reciprocità.
3. le attestazioni dei versamenti dei contributi per diritti amministrativi dovuti per l'offerta al pubblico di servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 259/2003 s.m.i. relativi all'ultimo quinquennio.

DATA

FIRMA





TABELLA DI CONCORDANZA 17.11.2023

Directive (EU) 2018/1972 establishing the European Electronic Communications Code	Transp Y/N	National transposition measures		Comments	Relevant national law provision corrective Legislative Decree	COMMENTI DGSCERP
		Relevant national provision	law			
<p>PARTE I QUADRO (NORME GENERALI DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL SETTORE)</p> <p>TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE, FINALITÀ E OBIETTIVI, DEFINIZIONI</p> <p>CAPO I Oggetto, finalità e definizioni <i>Articolo 1</i></p> <p>Oggetto, ambito di applicazione e finalità</p>		<p>PARTE I QUADRO (NORME GENERALI DELL'ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE)</p> <p>TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE, FINALITÀ E OBIETTIVI, DEFINIZIONI</p> <p>CAPO I Oggetto, finalità e definizioni <i>Articolo 1</i></p> <p>Oggetto, ambito di applicazione e finalità</p>	8		<p>NORME GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE</p> <p>TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE, FINALITÀ E OBIETTIVI, DEFINIZIONI</p> <p>CAPO I OGGETTO, FINALITÀ E DEFINIZIONI</p> <p>Art. 1 Ambito di applicazione (art. 1 eccc; art. 2 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)</p>	
		1. Formano oggetto del presente decreto le disposizioni in materia di:			1. Formano oggetto del presente decreto le disposizioni in materia di:	



	<p>a) reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ivi comprese le reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi e le reti della televisione via cavo;</p> <p>b) gruppi chiusi di utenti;</p> <p>c) reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato;</p> <p>d) tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica;</p> <p>e) servizi radioelettrici.</p> <p>2. Non formano oggetto del decreto le disposizioni in materia di:</p> <p>a) servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che comportano un controllo editoriale su tali contenuti;</p> <p>b) apparecchiature contemplate dal decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 che attua la direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE, fatte salve le apparecchiature</p>	<p>. reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ivi comprese le reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi e le reti della televisione via cavo;</p> <p>b. gruppi chiusi di utenti;</p> <p>c. reti di comunicazione elettronica ad uso privato;</p> <p>d. tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica;</p> <p>e. servizi radioelettrici.</p> <p>2. Non formano oggetto del decreto le disposizioni in materia di:</p> <p>. servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che comportano un controllo editoriale su tali contenuti;</p> <p>b. apparecchiature contemplate dal decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 che attua la direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE;</p> <p>c. disciplina dei servizi della società dell'informazione,</p>	
--	--	---	--



	<p>utilizzate dagli utenti della radio e televisione digitale;</p> <p>c) disciplina dei servizi della società dell'informazione, definiti dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, disciplinati dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.</p> <p>3. Il presente decreto reca le specifiche norme in materia di tutela dei consumatori nel settore delle comunicazioni elettroniche, quali condizioni a corredo delle autorizzazioni generali per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica. Rimangono ferme le disposizioni del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.</p> <p>4. Rimangono ferme e prevalgono sulle disposizioni del decreto le norme speciali in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi.</p> <p>7. Restano ferme le competenze e i poteri del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 5,</p>	<p>definiti dalla <u>legge 21 giugno 1986, n. 317</u>, disciplinati dal <u>decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70</u>.</p> <p>3. Il presente decreto reca le specifiche norme in materia di tutela dei consumatori nel settore delle comunicazioni elettroniche, quali condizioni a corredo delle autorizzazioni generali per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica. Rimangono ferme le disposizioni del Codice del consumo, di cui al <u>decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206</u>.</p> <p>4. Rimangono ferme e prevalgono sulle disposizioni del decreto le norme speciali in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi.</p> <p>7. Restano ferme le competenze e i poteri del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'<u>articolo 5, comma 3, lettera b-bis) della legge 23 agosto 1988, n. 400</u>, nonché le competenze e i poteri del Comitato interministeriale per la transizione digitale di cui</p>	
--	---	---	--



		comma 3, lett. b-bis) della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le competenze e i poteri del Comitato interministeriale per la transizione digitale di cui all'articolo 8 del decreto-legge 1° marzo 2021, n.22.		all'articolo 8 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55.	
1. La presente direttiva istituisce un quadro normativo armonizzato per la disciplina delle reti di comunicazione elettronica, dei servizi di comunicazione elettronica, delle risorse e dei servizi correlati e per taluni aspetti delle apparecchiature terminali. Definisce i compiti delle autorità nazionali di regolamentazione e, se del caso, di altre autorità competenti e istituisce le procedure atte a garantire l'applicazione armonizzata del quadro normativo nell'Unione.	NO				
2. Gli scopi della presente direttiva sono: (a) realizzare un mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica che si traduca in realizzazione e diffusione di reti ad altissima capacità, concorrenza sostenibile, interoperabilità dei servizi di comunicazione elettronica, accessibilità, sicurezza delle reti e dei	NO				



servizi e vantaggi per gli utenti finali; e					
(b) garantire la fornitura in tutta l'Unione di servizi di buona qualità accessibili al pubblico e a prezzi abbordabili, attraverso una concorrenza efficace e un'effettiva possibilità di scelta, disciplinare i casi in cui le esigenze degli utenti finali, compresi quelli con disabilità per consentire loro di accedere ai servizi su un piano di parità con gli altri, non sono adeguatamente soddisfatte mediante il mercato e stabilire i necessari diritti degli utenti finali.	NO				
3. La presente direttiva si applica fatti salvi: (a) gli obblighi imposti dal diritto dell'Unione o dalle disposizioni nazionali conformi al diritto dell'Unione in relazione ai servizi forniti mediante reti e servizi di comunicazione elettronica;	NO				
(b) le misure adottate a livello di Unione o nazionale, in conformità del diritto dell'Unione, per perseguire obiettivi di interesse generale relativi, in particolare, alla	NO				



protezione dei dati personali e della vita privata, alle regolamentazioni dei contenuti e alla politica audiovisiva;					
(c) le misure adottate dagli Stati membri per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa;	NO	6. Le disposizioni del presente decreto si applicano fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione.		6. Le disposizioni del presente decreto si applicano fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione.	
(d) i regolamenti (UE) n. 531/2012 e (UE) 2015/2120 e la direttiva 2014/53/UE.	NO				
4. La Commissione, l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche («BEREC») e le autorità interessate garantiscono la conformità del trattamento dei dati alle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati.	YES The transposition concerns the "authorities concerned"	5. Le Amministrazioni competenti all'applicazione del presente decreto garantiscono la conformità del trattamento dei dati alle norme in materia di protezione dei dati.		5. Le amministrazioni competenti all'applicazione del presente decreto garantiscono la conformità del trattamento dei dati alle norme in materia di protezione dei dati.	



Articolo 2 Definizioni		Art. 2 <i>Definizioni</i>		Art. 2 Definizioni (ex art. 2 eec e art. 1 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)	
<p>Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:</p> <p>(1) «reti di comunicazione elettronica»: i sistemi di trasmissione, basati o meno su un'infrastruttura permanente o una capacità di amministrazione centralizzata, e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa internet), i sistemi per il trasporto via cavo della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti utilizzate per la diffusione radiotelevisiva, e le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;</p>	YES	<p>1. Ai fini del presente decreto si intende per:</p> <p>vv) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione, basati o meno su un'infrastruttura permanente o una capacità di amministrazione centralizzata e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa internet), i sistemi per il trasporto via cavo della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti utilizzate per la diffusione radiotelevisiva e le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;</p>		<p>1. Ai fini del presente decreto si intende per:</p> <p>vv) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione, basati o meno su un'infrastruttura permanente o una capacità di amministrazione centralizzata e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa internet), i sistemi per il trasporto via cavo della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti utilizzate per la diffusione radiotelevisiva e le reti televisive via cavo,</p>	



				indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;	
(2) «rete ad altissima capacità»: una rete di comunicazione elettronica costituita interamente da elementi in fibra ottica almeno fino al punto di distribuzione nel luogo servito oppure una rete di comunicazione elettronica in grado di fornire prestazioni di rete analoghe in condizioni normali di picco in termini di larghezza di banda disponibile per downlink/uplink, resilienza, parametri di errore, latenza e relativa variazione; le prestazioni di rete possono essere considerate analoghe a prescindere da eventuali disparità di servizio per l'utente finale dovute alle caratteristiche intrinsecamente diverse del mezzo attraverso cui la rete si collega in ultima istanza al punto terminale di rete;	YES	pp) rete ad altissima capacità: una rete di comunicazione elettronica costituita interamente da elementi in fibra ottica almeno fino al punto di distribuzione nel luogo servito oppure una rete di comunicazione elettronica in grado di fornire prestazioni di rete analoghe in condizioni normali di picco in termini di larghezza di banda disponibile per downlink/uplink, resilienza, parametri di errore, latenza e relativa variazione; le prestazioni di rete possono essere considerate analoghe a prescindere da eventuali differenze di percezione del servizio per l'utente finale dovute alle caratteristiche intrinsecamente diverse del mezzo attraverso cui la rete si collega in ultima istanza al punto terminale di rete;		pp) rete ad altissima capacità: una rete di comunicazione elettronica costituita interamente da elementi in fibra ottica almeno fino al punto di distribuzione nel luogo servito oppure una rete di comunicazione elettronica in grado di fornire prestazioni di rete analoghe in condizioni normali di picco in termini di larghezza di banda disponibile per downlink/uplink, resilienza, parametri di errore, latenza e relativa variazione; le prestazioni di rete possono essere considerate analoghe a prescindere da eventuali disparità di servizio per l'utente finale dovute alle caratteristiche intrinsecamente diverse del mezzo attraverso cui la rete si collega in ultima istanza al punto terminale di rete;	
(3) «mercati transnazionali»: mercati individuati conformemente all'articolo 65 che coprono l'Unione, o una parte considerevole di questa, situati in più di uno Stato membro;	YES	dd) mercati transnazionali: mercati individuati conformemente all'articolo 65 del codice europeo delle comunicazioni elettroniche, che coprono l'Unione o una parte		dd) mercati transnazionali: mercati individuati conformemente all' <u>articolo 65 del codice europeo delle comunicazioni elettroniche</u> , che coprono l'Unione o una parte	



		considerevole di questa, situati in più di uno Stato membro;		considerevole di questa, situati in più di uno Stato membro;	
(4) «servizio di comunicazione elettronica»: i servizi forniti di norma a pagamento su reti di comunicazioni elettroniche, che comprendono, con l'eccezione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti, i tipi di servizi seguenti:	YES	fff) servizio di comunicazione elettronica: i servizi, forniti di norma a pagamento su reti di comunicazioni elettroniche, che comprendono, con l'eccezione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti, i tipi di servizi seguenti:		fff) servizio di comunicazione elettronica: i servizi, forniti di norma a pagamento su reti di comunicazioni elettroniche, che comprendono, con l'eccezione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti, i tipi di servizi seguenti:	
(a) «servizio di accesso a internet» quale definito all'articolo 2, secondo comma, punto 2), del regolamento (UE) 2015/2120;	YES	a) servizio di accesso a internet» quale definito all'articolo 2, secondo comma, punto 2), del regolamento (UE) 2015/2120;		1) servizio di accesso a internet quale definito all' <u>articolo 2, secondo comma, punto 2), del regolamento (UE) 2015/2120;</u>	
(b) «servizio di comunicazione interpersonale»;	YES	b) servizio di comunicazione interpersonale;		2) servizio di comunicazione interpersonale;	
(c) servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali come i servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina e per la diffusione circolare radiotelevisiva;	YES	c) servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali come i servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina e per la diffusione circolare radiotelevisiva;		3) servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali come i servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina e per la diffusione circolare radiotelevisiva;	



<p>(5) «servizio di comunicazione interpersonale»: un servizio di norma a pagamento che consente lo scambio diretto interpersonale e interattivo di informazioni tramite reti di comunicazione elettronica tra un numero limitato di persone, mediante il quale le persone che avviano la comunicazione o che vi partecipano ne stabiliscono il destinatario o i destinatari e non comprende i servizi che consentono le comunicazioni interpersonali e interattive esclusivamente come elemento accessorio meno importante e intrinsecamente collegato a un altro servizio;</p>	<p>YES</p>	<p>iii) servizio di comunicazione interpersonale: un servizio di norma a pagamento che consente lo scambio diretto interpersonale e interattivo di informazioni tramite reti di comunicazione elettronica tra un numero limitato di persone, mediante il quale le persone che avviano la comunicazione o che vi partecipano ne stabiliscono il destinatario o i destinatari e non comprende i servizi che consentono le comunicazioni interpersonali e interattive esclusivamente come elemento accessorio meno importante e intrinsecamente collegato a un altro servizio;</p>		<p>iii) servizio di comunicazione interpersonale: un servizio di norma a pagamento che consente lo scambio diretto interpersonale e interattivo di informazioni tramite reti di comunicazione elettronica tra un numero limitato di persone, mediante il quale le persone che avviano la comunicazione o che vi partecipano ne stabiliscono il destinatario o i destinatari e non comprende i servizi che consentono le comunicazioni interpersonali e interattive esclusivamente come elemento accessorio meno importante e intrinsecamente collegato a un altro servizio;</p>	
		<p>bbb) servizio CBS - Cell Broadcast Service: Servizio che consente la comunicazione unidirezionale di brevi messaggi di testo ai dispositivi mobili presenti in una determinata area geografica coperta da una o più celle delle reti mobili pubbliche;</p>	<p>DEFINIZIONE AGGIUNTA, NON PRESENTI IN DIRETTIVA</p>	<p>bbb) servizio CBS - Cell Broadcast Service: servizio che consente la comunicazione unidirezionale di brevi messaggi di testo ai dispositivi mobili presenti in una determinata area geografica coperta da una o più celle delle reti mobili pubbliche;</p>	
<p>(6) «servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero»: un servizio di comunicazione interpersonale che si connette a risorse di numerazione assegnate pubblicamente — ossia uno o più</p>	<p>YES</p>	<p>ggg) servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero: un servizio di comunicazione interpersonale che si connette a risorse di numerazione assegnate pubblicamente — ossia uno o più</p>		<p>ggg) servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero: un servizio di comunicazione interpersonale che si connette a risorse di numerazione assegnate pubblicamente - ossia uno o più</p>	



numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale — o consente la comunicazione con uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale;		più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale — o consente la comunicazione con uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale;		numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale - o consente la comunicazione con uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale;	
(7) «servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero»: un servizio di comunicazione interpersonale che non si connette a risorse di numerazione assegnate pubblicamente — ossia uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale — o che non consente la comunicazione con uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale;	YES	hhh) servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero: un servizio di comunicazione interpersonale che non si connette a risorse di numerazione assegnate pubblicamente, ossia uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale, o che non consente la comunicazione con uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale;		hhh) servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero: un servizio di comunicazione interpersonale che non si connette a risorse di numerazione assegnate pubblicamente, ossia uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale, o che non consente la comunicazione con uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale;	
		ddd) servizio di comunicazione da macchina a macchina: servizio di comunicazione non interpersonale in cui le informazioni sono iniziate e trasferite in modo prevalentemente automatizzato tra dispositivi e applicazioni con nessuna o marginale interazione umana; Tale servizio può essere basato sul numero e non consente la realizzazione di un servizio interpersonale.	DEFINIZIONE AGGIUNTA, NON PRESENTI IN DIRETTIVA	ddd) servizio di comunicazione da macchina a macchina: servizio di comunicazione non interpersonale in cui le informazioni sono iniziate e trasferite in modo prevalentemente automatizzato tra dispositivi e applicazioni con nessuna o marginale interazione umana. Tale servizio può essere basato sul numero e non consente la realizzazione di un servizio interpersonale;	



		mmm) servizio di conversazione globale: un servizio di conversazione multimediale in tempo reale che consente il trasferimento bidirezionale simmetrico in tempo reale di immagini video in movimento, nonché comunicazioni testuali e vocali in tempo reale tra gli utenti in due o più località;	DEFINIZIONE AGGIUNTA, NON PRESENTI IN DIRETTIVA	mmm) servizio di conversazione globale: un servizio di conversazione multimediale in tempo reale che consente il trasferimento bidirezionale simmetrico in tempo reale di immagini video in movimento, nonché comunicazioni testuali e vocali in tempo reale tra gli utenti in due o più località;	
		eee) servizio di comunicazione elettronica ad uso privato: servizio svolto in una rete privata senza l'utilizzo neanche parziale di elementi della rete pubblica. Il servizio è svolto esclusivamente nell'interesse e per traffico tra terminali del titolare di un'autorizzazione generale, ovvero beneficiario del servizio, ad uso privato. Qualora la rete privata nella quale il servizio ad uso privato è svolto sia interconnessa con la rete pubblica il traffico non attraversa il punto terminale di rete;	DEFINIZIONE AGGIUNTA, NON PRESENTI IN DIRETTIVA	eee) servizio di comunicazione elettronica ad uso privato: attività di installazione di reti e/o esercizio di reti o servizi di comunicazione elettronica svolti nell'interesse esclusivo del titolare e per il traffico tra terminali del titolare di un'autorizzazione generale, ovvero del beneficiario dell'attività di comunicazione elettronica ad uso privato	
(8) «rete pubblica di comunicazione elettronica»: una rete di comunicazione elettronica, utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di	YES	tt) rete pubblica di comunicazione elettronica: una rete di comunicazione elettronica, utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che		tt) rete pubblica di comunicazione elettronica: una rete di comunicazione elettronica, utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico,	



informazioni tra i punti terminali di rete;		supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di rete;		che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di rete;	
		ss) Rete privata o Rete di comunicazione elettronica ad uso privato: rete di comunicazione elettronica con la quale sono realizzati servizi di comunicazione elettronica ad uso esclusivo del titolare della relativa autorizzazione. Una rete privata può interconnettersi, su base commerciale, con la rete pubblica tramite uno o più punti terminali di rete, purché i servizi di comunicazione elettronica realizzati con la rete privata non siano accessibili al pubblico.	DEFINIZIONE AGGIUNTA, NON PRESENTI IN DIRETTIVA	ss) rete di comunicazione elettronica ad uso privato : rete di comunicazione elettronica con la quale sono realizzate attività di comunicazione elettronica ad uso esclusivo del titolare della relativa autorizzazione. Una rete privata può interconnettersi, su base commerciale, con la rete pubblica tramite uno o più punti terminali di rete, purché le attività di comunicazione elettronica realizzate con la rete privata non siano accessibili al pubblico;	
(9) «punto terminale di rete»: il punto fisico a partire dal quale l'utente finale ha accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica e che, in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l'instradamento, è definito mediante un indirizzo di rete specifico che può essere correlato a un numero di utente finale o a un nome di utente finale;	YES	oo) punto terminale di rete: il punto fisico a partire dal quale l'utente finale ha accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica e che, in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l'instradamento, è definito mediante un indirizzo di rete specifico correlabile ad un numero di utente finale a un nome di utente finale; per il servizio di comunicazioni mobili e personali il punto terminale di rete è costituito dall'antenna fissa cui possono		oo) punto terminale di rete: il punto fisico a partire dal quale l'utente finale ha accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica e che, in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l'instradamento, è definito mediante un indirizzo di rete specifico correlabile a un numero di utente finale o a un nome di utente finale; per il servizio di comunicazioni mobili e personali il punto terminale di rete è costituito dall'antenna fissa cui possono collegarsi via radio le	



		collegarsi via radio le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del servizio.		apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del servizio;	
(10) «risorse correlate»: servizi correlati, infrastrutture fisiche e altre risorse o elementi correlati a una rete di comunicazione elettronica o a un servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, o sono potenzialmente in grado di farlo, compresi gli edifici o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e le altre strutture di supporto, le condotte, le tubazioni, i piloni, i pozzetti e gli armadi di distribuzione;	YES	zz) risorse correlate: servizi correlati, infrastrutture fisiche e altre risorse o elementi correlati a una rete di comunicazione elettronica o a un servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, o sono potenzialmente in grado di farlo, compresi gli edifici o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e le altre strutture di supporto, le condotte, le tubazioni, i piloni, i pozzetti e gli armadi di distribuzione;		zz) risorse correlate: servizi correlati, infrastrutture fisiche e altre risorse o elementi correlati a una rete di comunicazione elettronica o a un servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, o sono potenzialmente in grado di farlo, compresi gli edifici o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e le altre strutture di supporto, le condotte, le tubazioni, i piloni, i pozzetti e gli armadi di distribuzione	
(11) «servizio correlato»: un servizio correlato a una rete di comunicazione elettronica o a un servizio di comunicazione elettronica che permette o supporta la fornitura, l'autofornitura o la fornitura automatizzata di servizi attraverso tale rete o servizio, o è potenzialmente in grado di farlo, e comprende i servizi di traduzione del numero o i sistemi che svolgono funzioni analoghe, i sistemi di accesso condizionato e	YES	ccc) servizio correlato: un servizio correlato a una rete o a un servizio di comunicazione elettronica che permette o supporta la fornitura, l'auto fornitura o la fornitura automatizzata di servizi attraverso tale rete o servizio, o è potenzialmente in grado di farlo, e comprende i servizi di traduzione del numero o i sistemi che svolgono funzioni analoghe, i sistemi di accesso condizionato e le guide		ccc) servizio correlato: un servizio correlato a una rete o a un servizio di comunicazione elettronica che permette o supporta la fornitura, l'auto fornitura o la fornitura automatizzata di servizi attraverso tale rete o servizio, o è potenzialmente in grado di farlo, e comprende i servizi di traduzione del numero o i sistemi che svolgono funzioni analoghe, i sistemi di accesso	



le guide elettroniche ai programmi (<i>electronic programme guides</i> — EPG), nonché altri servizi quali quelli relativi all'identità, alla posizione e alla presenza;		elettroniche ai programmi (<i>electronic programme guides</i> — EPG), nonché altri servizi quali quelli relativi all'identità, alla posizione e alla presenza.		condizionato e le guide elettroniche ai programmi (<i>electronic programme guides</i> - EPG), nonché altri servizi quali quelli relativi all'identità, alla posizione e alla presenza;	
(12) «sistema di accesso condizionato»: qualsiasi misura tecnica, sistema di autenticazione e/o intesa secondo i quali l'accesso in forma intelligibile a un servizio protetto di diffusione radiotelevisiva è subordinato a un abbonamento o a un'altra forma di autorizzazione preliminare individuale;	YES	ttt) sistema di accesso condizionato: qualsiasi misura tecnica, sistema di autenticazione e/o intesa secondo i quali l'accesso in forma intelligibile a un servizio protetto di diffusione radiotelevisiva è subordinato a un abbonamento o a un'altra forma di autorizzazione preliminare individuale;		ttt) sistema di accesso condizionato: qualsiasi misura tecnica, sistema di autenticazione o intesa secondo i quali l'accesso in forma intelligibile a un servizio protetto di diffusione radiotelevisiva è subordinato a un abbonamento o a un'altra forma di autorizzazione preliminare individuale;	
(13) «utente»: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico	YES	dddd) utente: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, ovvero a un insieme predefinito e chiuso di persone fisiche o giuridiche all'uopo autorizzate;		dddd) utente: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico e che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico.	
(14) «utente finale»: un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;	YES	cccc) utente finale: un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o a gruppi chiusi di utenti;		cccc) utente finale: un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o a gruppi chiusi di utenti;	



<p>(15) «consumatore»: la persona fisica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all'attività lavorativa, commerciale, artigianale o professionale svolta;</p>	<p>YES</p>	<p>r) consumatore: la persona fisica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all'attività lavorativa, commerciale, artigianale o professionale svolta;</p>		<p>r) consumatore: la persona fisica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all'attività lavorativa, commerciale, artigianale o professionale svolta;</p>	
<p>(16) «fornitura di una rete di comunicazione elettronica»: la realizzazione, la gestione, il controllo o la messa a disposizione di tale rete;</p>	<p>YES</p>	<p>s) fornitura di una rete di comunicazione elettronica: la realizzazione, la gestione, il controllo o la messa a disposizione di tale rete;</p>		<p>s) fornitura di una rete di comunicazione elettronica: la realizzazione, la gestione, il controllo o la messa a disposizione di tale rete;</p>	
<p>(17) «apparecchiature di televisione digitale avanzate»: apparecchiature di decodifica destinate al collegamento con i televisori o televisori digitali integrati in grado di ricevere i servizi della televisione digitale interattiva;</p>	<p>YES</p>	<p>e) apparecchiature digitali televisive avanzate: i sistemi di apparecchiature di decodifica destinati al collegamento con televisori o sistemi televisivi digitali integrati in grado di ricevere i servizi della televisione digitale interattiva;</p>		<p>e) apparecchiature digitali televisive avanzate: i sistemi di apparecchiature di decodifica destinati al collegamento con televisori o sistemi televisivi digitali integrati in grado di ricevere i servizi della televisione digitale interattiva;</p>	
<p>(18) «interfaccia per programmi applicativi» o «API»: interfaccia software fra applicazioni rese disponibili da emittenti o da fornitori di servizi e le risorse delle apparecchiature di televisione digitale avanzate per i servizi radiofonici e televisivi digitali;</p>	<p>YES</p>	<p>f). Application Programming Interface (API): interfaccia software fra applicazioni rese disponibili da emittenti o fornitori di servizi e le risorse delle apparecchiature digitali televisive avanzate per la televisione e i servizi radiofonici digitali;</p>		<p>f) Application Programming Interface (API): interfaccia software fra applicazioni rese disponibili da emittenti o fornitori di servizi e le risorse delle apparecchiature digitali televisive avanzate per la televisione e i servizi radiofonici digitali;</p>	



<p>(19) «allocazione di spettro radio»: la designazione di una determinata banda di spettro radio destinata a essere utilizzata da parte di uno o più tipi di servizi di radiocomunicazione, se del caso, alle condizioni specificate;</p>	<p>YES</p>	<p>i) attribuzione di spettro radio: la designazione di una determinata banda di spettro radio destinata a essere utilizzata da parte di uno o più tipi di servizi di radiocomunicazione, se del caso, alle condizioni specificate;</p>		<p>i) attribuzione di spettro radio: la designazione di una determinata banda di spettro radio destinata a essere utilizzata da parte di uno o più tipi di servizi di radiocomunicazione, se del caso, alle condizioni specificate;</p>	
<p>(20) «interferenza dannosa»: un'interferenza che pregiudica il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriora gravemente, ostacola o interrompe ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative internazionali, dell'Unione o nazionali applicabili;</p>	<p>YES</p>	<p>aa) interferenza dannosa: un'interferenza che pregiudica il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriora gravemente, ostacola o interrompe ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative internazionali, dell'Unione o nazionali applicabili;</p>		<p>aa) interferenza dannosa: un'interferenza che pregiudica il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriora gravemente, ostacola o interrompe ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative internazionali, dell'Unione Europea o nazionali applicabili;</p>	
<p>(21) «sicurezza delle reti e dei servizi»: la capacità delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica di resistere, a un determinato livello di riservatezza, a qualsiasi azione che comprometta la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza di tali reti e servizi, dei dati conservati, trasmessi o trattati oppure dei relativi servizi offerti o accessibili tramite tali reti o servizi di comunicazione elettronica;</p>	<p>YES</p>	<p>sss) sicurezza delle reti e dei servizi: la capacità delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica di resistere, a un determinato livello di riservatezza, a qualsiasi azione che comprometta la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza di tali reti e servizi, dei dati conservati, trasmessi o trattati oppure dei relativi servizi offerti o accessibili tramite tali reti o servizi di comunicazione;</p>		<p>sss) sicurezza delle reti e dei servizi: la capacità delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica di resistere, a un determinato livello di riservatezza, a qualsiasi azione che comprometta la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza di tali reti e servizi, dei dati conservati, trasmessi o trattati oppure dei relativi servizi offerti o</p>	



				accessibili tramite tali reti o servizi di comunicazione;	
(22) «autorizzazione generale»: il regime giuridico istituito da uno Stato membro che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di reti e servizi di comunicazione elettronica, conformemente alla presente direttiva;	YES	l) autorizzazione generale: il regime giuridico che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di reti e servizi di comunicazione elettronica, conformemente al presente decreto;		l) autorizzazione generale: il regime giuridico che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di reti e servizi di comunicazione elettronica, conformemente al presente decreto;	
(23) «punto di accesso senza fili di portata limitata»: apparecchiatura senza fili di accesso alla rete di piccole dimensioni, a bassa potenza, di portata limitata, che utilizza spettro radio soggetto a licenza o spettro radio esente da licenza oppure una combinazione dei due, che può essere utilizzata come parte di una rete pubblica di comunicazione elettronica ed essere dotata di una o più antenne a basso impatto visivo, che consente agli utenti un accesso senza fili alle reti di comunicazione elettronica indipendentemente dalla topologia di rete sottostante, che può essere mobile o fissa;	YES	nn) punto di accesso senza fili di portata limitata: apparecchiatura senza fili di accesso alla rete di piccole dimensioni, a bassa potenza, di portata limitata, che utilizza spettro radio soggetto a licenza o spettro radio esente da licenza oppure una combinazione dei due, che può essere utilizzata come parte di una rete pubblica di comunicazione elettronica ed essere dotata di una o più antenne a basso impatto visivo, che consente agli utenti un accesso senza fili alle reti di comunicazione elettronica indipendentemente dalla topologia di rete sottostante, che può essere mobile o fissa;		nn) punto di accesso senza fili di portata limitata: apparecchiatura senza fili di accesso alla rete di piccole dimensioni, a bassa potenza, di portata limitata, che utilizza spettro radio soggetto a licenza o spettro radio esente da licenza oppure una combinazione dei due, che può essere utilizzata come parte di una rete pubblica di comunicazione elettronica ed essere dotata di una o più antenne a basso impatto visivo, che consente agli utenti un accesso senza fili alle reti di comunicazione elettronica indipendentemente dalla topologia di rete sottostante, che può essere mobile o fissa;	



<p>(24) «rete locale in radiofrequenza» o «RLAN» (<i>radio local area network</i>): un sistema di accesso senza fili a bassa potenza, di portata limitata, con un basso rischio di interferenze con altri sistemi di questo tipo installati in prossimità da altri utenti, che utilizza su base non esclusiva uno spettro radio armonizzato;</p>	<p>YES</p>	<p>qq) rete locale in radiofrequenza» o «RLAN» (<i>radio local area network</i>): un sistema di accesso senza fili a bassa potenza, di portata limitata, con un basso rischio di interferenze con altri sistemi di questo tipo installati in prossimità da altri utenti, che utilizza su base non esclusiva una porzione di spettro radio armonizzato;</p>		<p>qq) <i>rete locale in radiofrequenza o "RLAN" (radio local area network): un sistema di accesso senza fili a bassa potenza, di portata limitata, con un basso rischio di interferenze con altri sistemi di questo tipo installati in prossimità da altri utenti, che utilizza, su base non esclusiva, apparati a corto raggio secondo le caratteristiche di armonizzazione e tecniche previste dal Piano Nazionale di ripartizione delle frequenze;</i></p>	
<p>(25) «spettro radio armonizzato»: uno spettro radio per il quale sono state definite condizioni armonizzate relative alla sua disponibilità e al suo uso efficiente mediante misure tecniche di attuazione conformemente all'articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE;</p>	<p>YES</p>	<p>vvv) spettro radio armonizzato: uno spettro radio per il quale sono state definite condizioni armonizzate relative alla sua disponibilità e al suo uso efficiente mediante misure tecniche di attuazione conformemente all'articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE;</p>		<p>vvv) spettro radio armonizzato: uno spettro radio per il quale sono state definite condizioni armonizzate relative alla sua disponibilità e al suo uso efficiente mediante misure tecniche di attuazione conformemente all'articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE;</p>	
<p>(26) «uso condiviso dello spettro radio»: l'accesso da parte di due o più utenti per l'utilizzo delle stesse bande di spettro radio nell'ambito di un accordo di condivisione definito, autorizzato sulla base di un'autorizzazione generale, di diritti d'uso individuali dello spettro radio o di una combinazione dei due, che include approcci normativi come l'accesso condiviso soggetto a licenza volto a facilitare l'uso</p>	<p>YES</p>	<p>bbbb) uso condiviso dello spettro radio: l'accesso da parte di due o più utenti per l'utilizzo delle stesse bande di spettro radio nell'ambito di un accordo di condivisione definito, autorizzato sulla base di un'autorizzazione generale, di diritti d'uso individuali dello spettro radio o di una combinazione dei due, che include approcci normativi come l'accesso condiviso</p>		<p>bbbb) uso condiviso dello spettro radio: l'accesso da parte di due o più utenti per l'utilizzo delle stesse bande di spettro radio nell'ambito di un accordo di condivisione definito, autorizzato sulla base di un'autorizzazione generale, di diritti d'uso individuali dello spettro radio o di una combinazione dei due, che include approcci normativi come l'accesso condiviso soggetto a licenza volto a facilitare l'uso condiviso di una</p>	



<p>condiviso di una banda di spettro radio, previo accordo vincolante di tutte le parti interessate, conformemente alle norme di condivisione previste nei loro diritti d'uso dello spettro radio onde da garantire a tutti gli utenti accordi di condivisione prevedibili e affidabili, e fatta salva l'applicazione del diritto della concorrenza;</p>		<p>soggetto a licenza volto a facilitare l'uso condiviso di una banda di spettro radio, previo accordo vincolante di tutte le parti interessate, conformemente alle norme di condivisione previste nei loro diritti d'uso dello spettro radio onde da garantire a tutti gli utenti accordi di condivisione prevedibili e affidabili, e fatta salva l'applicazione del diritto della concorrenza;</p>		<p>banda di spettro radio, previo accordo vincolante di tutte le parti interessate, conformemente alle norme di condivisione previste nei loro diritti d'uso dello spettro radio onde da garantire a tutti gli utenti accordi di condivisione prevedibili e affidabili, e fatta salva l'applicazione del diritto della concorrenza;</p>	
<p>(27) «accesso»: il fatto di rendere accessibili risorse o servizi a un'altra impresa a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire servizi di comunicazione elettronica anche quando sono utilizzati per la prestazione di servizi della società dell'informazione o di servizi di diffusione di contenuti radiotelevisivi; il concetto comprende, tra l'altro: l'accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso, in particolare, l'accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale; l'accesso all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; l'accesso ai pertinenti sistemi software, tra</p>	<p>YES</p>	<p>b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse o servizi a un'altra impresa a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire servizi di comunicazione elettronica anche quando sono utilizzati per la prestazione di servizi della società dell'informazione o di servizi di diffusione di contenuti radiotelevisivi; il concetto comprende, tra l'altro, l'accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso, in particolare, l'accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale); l'accesso all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; l'accesso ai pertinenti sistemi</p>		<p>b. accesso: il fatto di rendere accessibili risorse o servizi a un'altra impresa a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire servizi di comunicazione elettronica anche quando sono utilizzati per la prestazione di servizi della società dell'informazione o di servizi di diffusione di contenuti radiotelevisivi; il concetto comprende, tra l'altro, l'accesso agli elementi della rete ed ai dispositivi di rete ed alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso, in particolare, l'accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale); l'accesso</p>	



<p>cui i sistemi di supporto operativo; l'accesso a sistemi informativi o banche dati per l'ordinazione preventiva, la fornitura, l'ordinazione, la manutenzione, le richieste di riparazione e la fatturazione; l'accesso ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgono funzioni analoghe; l'accesso alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming; l'accesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale e l'accesso ai servizi di rete virtuale;</p>		<p>software, tra cui i sistemi di supporto operativo; l'accesso a sistemi informativi o banche dati per l'ordinazione preventiva, la fornitura, l'ordinazione, la manutenzione, le richieste di riparazione e la fatturazione; l'accesso ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgono funzioni analoghe; l'accesso alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming; l'accesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale e l'accesso ai servizi di rete virtuale;</p>		<p>all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, torri, condotti e piloni; l'accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; l'accesso a sistemi informativi o banche dati per l'effettuazione preventiva di ordini, la fornitura, l'effettuazione di ordini, la manutenzione, le richieste di riparazione e la fatturazione; l'accesso ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgono funzioni analoghe; l'accesso alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming; l'accesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale e l'accesso ai servizi di rete virtuale;</p>	
<p>(28) «interconnessione»: una particolare modalità di accesso messa in opera tra operatori della rete pubblica mediante il collegamento fisico e logico delle reti pubbliche di comunicazione elettronica utilizzate dalla medesima impresa o da un'altra impresa per consentire agli utenti di un'impresa di comunicare con gli utenti della medesima o di un'altra impresa o di accedere ai servizi offerti da un'altra impresa qualora tali servizi siano forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete;</p>	<p>YES</p>	<p>z) interconnessione: una particolare modalità di accesso messa in opera tra operatori della rete pubblica mediante il collegamento fisico e logico delle reti pubbliche di comunicazione elettronica utilizzate dalla medesima impresa o da un'altra impresa per consentire agli utenti di un'impresa di comunicare con gli utenti della medesima o di un'altra impresa o di accedere ai servizi offerti da un'altra impresa qualora tali servizi siano forniti dalle parti</p>		<p>z) interconnessione: una particolare modalità di accesso messa in opera tra operatori della rete pubblica mediante il collegamento fisico o virtuale e logico delle reti pubbliche di comunicazione elettronica utilizzate dalla medesima impresa o da un'altra impresa, per consentire agli utenti di un'impresa di comunicare con gli utenti della medesima o di un'altra impresa o di accedere ai servizi offerti da un'altra impresa, qualora tali servizi</p>	



		interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete;		siano forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete;	
(29) «operatore»: un'impresa che fornisce o è autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazione elettronica, o una risorsa correlata;	YES	ll) operatore: un'impresa che fornisce o è autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazione elettronica, o una risorsa correlata;		ll) operatore: un'impresa che fornisce o è autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazione elettronica, o una risorsa correlata;	
(30) «rete locale»: il percorso fisico utilizzato dai segnali di comunicazione elettronica che collega il punto terminale della rete a un permutatore o a un impianto equivalente nella rete pubblica fissa di comunicazione elettronica;	YES	rr) rete locale: il percorso fisico utilizzato dai segnali di comunicazione elettronica che collega il punto terminale della rete a un permutatore o a un impianto equivalente nella rete pubblica fissa di comunicazione elettronica;		rr) rete locale: il percorso fisico utilizzato dai segnali di comunicazione elettronica che collega il punto terminale della rete a un permutatore o a un impianto equivalente nella rete pubblica fissa di comunicazione elettronica;	
(31) «chiamata»: la connessione stabilita da un servizio di comunicazione interpersonale accessibile al pubblico che consente la comunicazione vocale bidirezionale;	YES	p) chiamata: la connessione stabilita da un servizio di comunicazione interpersonale accessibile al pubblico che consente la comunicazione vocale bidirezionale;		p) chiamata: la connessione stabilita da un servizio di comunicazione interpersonale accessibile al pubblico che consente la comunicazione vocale bidirezionale;	
(32) «servizio di comunicazione vocale»: un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere, direttamente o indirettamente, chiamate nazionali o nazionali e internazionali tramite uno o più numeri che figurano in	YES	lll) servizio di comunicazione vocale: un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere, direttamente o indirettamente, chiamate nazionali o nazionali e internazionali tramite uno o più numeri che figurano in un piano		lll) servizio di comunicazione vocale: un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere, direttamente o indirettamente, chiamate nazionali o nazionali e internazionali tramite uno o più numeri che figurano in un piano	



un piano di numerazione nazionale o internazionale;		di numerazione nazionale o internazionale;		di numerazione nazionale o internazionale;	
(33) «numero geografico»: qualsiasi numero di un piano di numerazione nazionale nel quale alcune delle cifre hanno un indicativo geografico per instradare le chiamate verso l'ubicazione fisica del punto terminale di rete;	YES	hh). numero geografico: qualsiasi numero di un piano di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica nel quale alcune delle cifre hanno un indicativo geografico per instradare le chiamate verso l'ubicazione fisica del punto terminale di rete;		hh) numero geografico: qualsiasi numero del piano di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica nel quale alcune delle cifre hanno un indicativo geografico per instradare le chiamate verso l'ubicazione fisica del punto terminale di rete;	
(34) «numero non geografico»: qualsiasi numero di un piano di numerazione nazionale che non sia un numero geografico, ad esempio i numeri di telefonia mobile, i numeri di chiamata gratuita e i numeri relativi ai servizi a tariffa maggiorata;	YES	ii) numero non geografico: qualsiasi numero di un piano di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica che non sia un numero geografico, ad esempio i numeri di telefonia mobile, i numeri di chiamata gratuita e i numeri relativi ai servizi a sovrapprezzo;		ii) numero non geografico: qualsiasi numero del piano di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica che non sia un numero geografico, ad esempio i numeri di telefonia mobile, i numeri di chiamata gratuita e i numeri relativi ai servizi a sovrapprezzo;	
(35) «servizio di conversazione globale»: un servizio di conversazione multimediale in tempo reale che consente il trasferimento bidirezionale simmetrico in tempo reale di immagini video in movimento, nonché comunicazioni testuali e vocali in	YES	mmm) servizio di conversazione globale: un servizio di conversazione multimediale in tempo reale che consente il trasferimento bidirezionale simmetrico in tempo reale di immagini video in movimento, nonché comunicazioni testuali e vocali		mmm) servizio di conversazione globale: un servizio di conversazione multimediale in tempo reale che consente il trasferimento bidirezionale simmetrico in tempo reale di immagini video in movimento, nonché comunicazioni testuali e vocali in tempo reale tra gli utenti in due o più località;	



tempo reale tra gli utenti in due o più località;		in tempo reale tra gli utenti in due o più località;			
		uuu) sistema di allarme pubblico: sistema di diffusione di allarmi pubblici agli utenti finali interessati da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso;		uuu) sistema di allarme pubblico: sistema di diffusione di allarmi pubblici agli utenti finali interessati da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso;	
		ooo) sistema IT-Alert: piattaforma tecnologica con cui, in applicazione dello standard Europeo ETSI TS 102 900 V1.3.1 (2019-02) - <i>Emergency Communications (EMTEL), European Public Warning System (EU-ALERT) using the Cell Broadcast Service</i> , è realizzato in Italia il sistema di allarme pubblico;		ooo) sistema IT-Alert: piattaforma tecnologica con cui, in applicazione dello standard Europeo ETSI TS 102 900 V1.3.1 (2019-02) - <i>Emergency Communications (EMTEL), European Public Warning System (EU-ALERT) using the Cell Broadcast Service</i> , è realizzato in Italia il sistema di allarme pubblico;	
		ee) messaggio IT-Alert: messaggio riguardante gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, inviato dal sistema di allarme pubblico IT-Alert;		ee) messaggio IT-Alert: messaggio riguardante gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, inviato dal sistema di allarme pubblico IT-Alert;	
		gg) misure di autoprotezione: azioni da porre in essere utili a ridurre i rischi e ad attenuare le conseguenze derivanti da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso;		gg) misure di autoprotezione: azioni da porre in essere utili a ridurre i rischi e ad attenuare le conseguenze derivanti da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso;	
(36) «centro di raccolta delle chiamate di emergenza» o «PSAP» (<i>public safety answering</i>	YES	n) centro di raccolta delle chiamate di emergenza o "PSAP" (<i>public safety</i>		n) centro di raccolta delle chiamate di emergenza o "PSAP" (<i>public safety answering point</i>): un	



<i>point</i>): un luogo fisico, sotto la responsabilità di un'autorità pubblica o di un organismo privato riconosciuto dallo Stato membro, in cui perviene inizialmente una comunicazione di emergenza;		answering point): un luogo fisico, sotto la responsabilità di un'autorità pubblica o di un organismo privato riconosciuto dallo Stato, in cui perviene inizialmente una comunicazione di emergenza;		luogo fisico, sotto la responsabilità di un'autorità pubblica o di un organismo privato riconosciuto dallo Stato, in cui perviene inizialmente una comunicazione di emergenza;	
(37) «PSAP più idoneo»: uno PSAP istituito dalle autorità competenti per coprire le comunicazioni di emergenza da un dato luogo o per le comunicazioni di emergenza di un certo tipo;	YES	mm) PSAP più idoneo: uno PSAP istituito dalle autorità competenti per coprire le comunicazioni di emergenza da un dato luogo o per le comunicazioni di emergenza di un certo tipo;		mm) PSAP più idoneo: uno PSAP istituito dalle autorità competenti per coprire le comunicazioni di emergenza da un dato luogo o per le comunicazioni di emergenza di un certo tipo;	
		o) centrale unica di risposta o CUR: il centro di raccolta delle chiamate di emergenza (PSAP) più idoneo per la ricezione delle comunicazioni di emergenza sul territorio nazionale con PSAP di primo livello definiti su base regionale secondo le modalità stabilite con appositi protocolli d'intesa tra le regioni ed il Ministero dell'interno;		o) centrale unica di risposta o CUR: il centro di raccolta delle chiamate di emergenza (PSAP) più idoneo per la ricezione delle comunicazioni di emergenza sul territorio nazionale con PSAP di primo livello definiti su base regionale secondo le modalità stabilite con appositi protocolli d'intesa tra le regioni ed il Ministero dell'interno;	
(38) «comunicazione di emergenza»: comunicazione mediante servizi di comunicazione interpersonale tra un utente finale e lo PSAP con l'obiettivo di richiedere e ricevere aiuto d'urgenza dai servizi di emergenza;	YES	q) comunicazione di emergenza: comunicazione mediante servizi di comunicazione interpersonale tra un utente finale e il PSAP con l'obiettivo di richiedere e ricevere aiuto d'urgenza dai servizi di emergenza;		q) comunicazione di emergenza: comunicazione mediante servizi di comunicazione interpersonale tra un utente finale e il PSAP con l'obiettivo di richiedere e ricevere aiuto d'urgenza dai servizi di emergenza;	



(39) «servizio di emergenza»: un servizio, riconosciuto come tale dallo Stato membro, che fornisce assistenza immediata e rapida in situazioni in cui esiste, in particolare, un rischio immediato per la vita o l'incolumità fisica, la salute o la sicurezza individuale o pubblica, la proprietà privata o pubblica o l'ambiente, in conformità del diritto nazionale;	YES	nnn) servizio di emergenza: un servizio, riconosciuto come tale, che fornisce assistenza immediata e rapida in situazioni in cui esiste, in particolare, un rischio immediato per la vita o l'incolumità fisica, la salute o la sicurezza individuale o pubblica, la proprietà privata o pubblica o l'ambiente;		nnn) servizio di emergenza: un servizio, riconosciuto come tale, che fornisce assistenza immediata e rapida in situazioni in cui esiste, in particolare, un rischio immediato per la vita o l'incolumità fisica, la salute o la sicurezza individuale o pubblica, la proprietà privata o pubblica o l'ambiente;	
(40) «informazioni sulla localizzazione del chiamante»: i dati trattati in una rete mobile pubblica, derivanti dall'infrastruttura di rete o dai dispositivi mobili, che indicano la posizione geografica delle apparecchiature terminali mobili di un utente finale e in una rete pubblica fissa i dati sull'indirizzo fisico del punto terminale di rete;	YES	v) informazioni sulla localizzazione del chiamante: i dati trattati in una rete mobile pubblica, derivanti dall'infrastruttura di rete o dai dispositivi mobili, che indicano la posizione geografica delle apparecchiature terminali mobili di un utente finale e in una rete pubblica fissa i dati sull'indirizzo fisico del punto terminale di rete;		v) informazioni sulla localizzazione del chiamante: i dati trattati in una rete mobile pubblica, derivanti dall'infrastruttura di rete o dai dispositivi mobili, che indicano la posizione geografica delle apparecchiature terminali mobili di un utente finale e i dati sull'indirizzo fisico del punto terminale di rete;	
(41) «apparecchiature terminali»: apparecchiature terminali quali definite all'articolo 1, punto 1), della direttiva 2008/63/CE della Commissione ⁽⁴³⁾ ;	YES	h) apparecchiature terminali: apparecchiature terminali quali definite all'articolo 1, comma 1), del decreto legislativo 26 ottobre 2010 n, 198;		h) apparecchiature terminali: apparecchiature terminali quali definite all' <u>articolo 1, comma 1), del decreto legislativo 26 ottobre 2010 n. 198;</u>	
42) «incidente di sicurezza»: un evento con un reale effetto pregiudizievole per la sicurezza	YES	u) incidente di sicurezza: un evento con un reale effetto pregiudizievole per la sicurezza		u) incidente di sicurezza: un evento con un reale effetto pregiudizievole per la sicurezza	



delle reti o dei servizi di comunicazione elettronica.		delle reti o dei servizi di comunicazione elettronica;		delle reti o dei servizi di comunicazione elettronica;	
		d) apparato radio elettrico: un trasmettitore, un ricevitore o un ricetrasmittitore destinato ad essere applicato in una stazione radioelettrica. In alcuni casi l'apparato radioelettrico può coincidere con la stazione stessa;		d) apparato radioelettrico : un trasmettitore, un ricevitore o un ricetrasmittitore destinato ad essere applicato in una stazione radioelettrica. In alcuni casi l'apparato radioelettrico può coincidere con la stazione stessa;	
		c) Agenzia per la cybersicurezza nazionale: l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, istituita a tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, con decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia, di seguito denominata Agenzia;		c) Agenzia per la cybersicurezza nazionale: l'Agenzia istituita a tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, con <u>decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109</u> , recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia, di seguito denominata Agenzia;	
		g) Autorità nazionale di regolamentazione: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità;		g) Autorità nazionale di regolamentazione: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità;	



		m) BEREC: Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche;		m) BEREC: organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche;	
		a) Codice: il "Codice delle comunicazioni elettroniche" per quanto concerne le reti e i servizi di comunicazione elettronica;		a) Codice: il " <u>Codice delle comunicazioni elettroniche</u> " per quanto concerne le reti e i servizi di comunicazione elettronica;	
		t) gruppo chiuso di utenti (CUG - Closed User Group): una pluralità di soggetti legati fra loro da uno stabile interesse professionale o d'utenza comune, tale da giustificare esigenze interne di comunicazione confinata, soddisfatta a mezzo di reti e servizi esclusivi e chiusi di comunicazione elettronica.		t) gruppo chiuso di utenti (CUG - Closed User Group): una pluralità di soggetti legati fra loro da uno stabile interesse professionale o d'utenza comune, tale da giustificare esigenze interne di comunicazione confinata, soddisfatta a mezzo di reti e servizi esclusivi e chiusi di comunicazione elettronica ad uso privato ;	
		bb) larga banda: l'ambiente tecnologico costituito da applicazioni, contenuti, servizi ed infrastrutture, che consente l'utilizzo delle tecnologie digitali ad elevati livelli di interattività;		bb) larga banda: l'ambiente tecnologico costituito da applicazioni, contenuti, servizi ed infrastrutture, che consente l'utilizzo delle tecnologie digitali ad elevati livelli di interattività;	
		cc) libero uso: la facoltà di utilizzo di dispositivi o di apparecchiature terminali di comunicazione elettronica senza necessità di autorizzazione generale;		cc) libero uso: la facoltà di utilizzo di dispositivi o di apparecchiature terminali di comunicazione elettronica senza necessità di autorizzazione generale;	



		ff) Ministero: il Ministero dello sviluppo economico;		ff) Ministero: Ministero delle imprese e del made in Italy;	
		aaa) RSPG: il gruppo «Politica dello spettro radio»		aaa) RSPG: il gruppo "Politica dello spettro radio"	
		uu) rete televisiva via cavo: ogni infrastruttura prevalentemente cablata installata principalmente per la diffusione o la distribuzione di segnali radiofonici o televisivi al pubblico;		uu) rete televisiva via cavo: ogni infrastruttura prevalentemente cablata installata principalmente per la diffusione o la distribuzione di segnali radiofonici o televisivi al pubblico;	
		ppp) servizio telefonico accessibile al pubblico: un servizio reso accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere direttamente o indirettamente, chiamate nazionali o nazionali e internazionali tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica nazionale o internazionale;		ppp) servizio telefonico accessibile al pubblico: un servizio reso accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere direttamente o indirettamente, chiamate nazionali o nazionali e internazionali tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica nazionale o internazionale;	
		qqq) servizio televisivo in formato panoramico: un servizio televisivo che si compone esclusivamente o parzialmente di programmi prodotti ed editati per essere visualizzati su uno schermo a formato panoramico. Il rapporto d'immagine 16:9 è il formato di riferimento per i		qqq) servizio televisivo in formato panoramico: un servizio televisivo che si compone esclusivamente o parzialmente di programmi prodotti ed editati per essere visualizzati su uno schermo a formato panoramico. Il rapporto d'immagine 16:9 è il formato di riferimento per i	



		servizi televisivi in formato panoramico;		servizi televisivi in formato panoramico;	
		rrr) servizio universale: un insieme minimo di servizi di una qualità determinata, accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni nazionali specifiche, offerti ad un prezzo accessibile;		rrr) servizio universale: un insieme minimo di servizi di una qualità determinata, accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni nazionali specifiche, offerti ad un prezzo accessibile;	
		zzz) stazione radioelettrica: uno o più apparati radioelettrici, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione, anche mobile o portatile, per assicurare un servizio di radiocomunicazione o di radioastronomia ovvero per svolgere un'attività di comunicazione elettronica ad uso privato. Ogni stazione, in particolare, viene classificata sulla base del servizio o dell'attività alle quali partecipa in maniera permanente o temporanea;		zzz) stazione radioelettrica: uno o più apparati radioelettrici, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione, anche mobile o portatile, per assicurare un servizio di radiocomunicazione o di radioastronomia ovvero per svolgere un'attività di comunicazione elettronica ad uso privato o in gruppo chiuso di utenti . Ogni stazione, in particolare, viene classificata sulla base del servizio o dell'attività alle quali partecipa in maniera permanente o temporanea;	
		aaaa) telefono pubblico a pagamento: qualsiasi apparecchio telefonico accessibile al pubblico, utilizzabile con mezzi di pagamento che possono includere monete o carte di credito o di addebito o schede		aaaa) telefono pubblico a pagamento: qualsiasi apparecchio telefonico accessibile al pubblico, utilizzabile con mezzi di pagamento che possono includere monete o carte di credito o di addebito o schede	



		prepagate, comprese le schede con codice di accesso;		prepagate, comprese le schede con codice di accesso;	
				b-bis) access point: dispositivo di rete che consente l'accesso ad un numero variabile di utenti tra una rete radio-LAN e una rete di comunicazione elettronica;	
				m-bis) call center: servizio specificamente organizzato per la gestione dei contatti e delle comunicazioni multicanale con gli utenti finali da parte di addetti specializzati o risponditori automatici nell'ambito di un rapporto contrattuale tra il gestore e un operatore di telecomunicazione;	
				p-bis) codici di abilitazione e identificazione: il codice fornito dall'impresa autorizzata ad un utente per identificarlo univocamente e verificarne l'abilitazione all'accesso alla rete tramite un access point;	
				t-bis) identificazione univoca indiretta dell'utente: identificazione univoca dell'utente effettuata acquisendo l'identità tecnica precedentemente validata e	



				<p>anagrafata da altri soggetti pubblici o esercenti un servizio di pubblica utilità;</p> <p>t-ter) impianto di comunicazione elettronica: insieme di dispositivi di rete che comprende le apparecchiature e le infrastrutture necessarie per la trasmissione, la ricezione e l'elaborazione di segnali elettronici e che consente la comunicazione tra individui o dispositivi.</p>	
				<p>cc-bis) Mac Adress (Media access control address): codice di 12 caratteri in formato esadecimale, in accordo con la serie di standard IEEE 802, che identifica in modo univoco un dispositivo da connettere ad una rete;</p>	
				<p>oo-bis) radio digitale: l'attività di radiodiffusione sonora in tecnica digitale diffusa su reti terrestri utilizzando lo standard DAB+;</p>	
				<p>iii-bis) servizio di comunicazione interpersonale che fa uso indiretto della numerazione: un servizio di comunicazione interpersonale</p>	



				che utilizza come identificativo dell'utente risorse di numerazione assegnate ad un altro soggetto autorizzato;	
				uuu-bis) SSID (Service Set Identifier): codice che permette di identificare in maniera univoca una rete LAN;	
		Art. 3 Principi generali 1. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica di cui al presente decreto è volta a salvaguardare, nel rispetto del principio della libera circolazione delle persone e delle cose, i diritti costituzionalmente garantiti di: a) libertà di comunicazione; b) segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell'integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica e l'adozione di misure preventive delle interferenze; c) libertà di iniziativa economica e suo esercizio in regime di concorrenza, garantendo un accesso al	Riferimento articolo 4 comma 1 Codice 2003	Art. 3 Principi generali (art. 3 eccc e art. 3 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021) 1. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica di cui al presente decreto è volta a salvaguardare, nel rispetto del principio della libera circolazione delle persone e delle cose, i diritti costituzionalmente garantiti di: a) libertà di comunicazione; b) segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell'integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica e l'adozione di misure preventive delle interferenze; c) libertà di iniziativa economica e suo esercizio in regime di	



	mercato delle reti e servizi di comunicazione elettronica secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.		concorrenza, garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di comunicazione elettronica secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.	
	2. La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che è di preminente interesse generale, è libera e ad essa si applicano le disposizioni del decreto.	Riferimento articolo 3 comma 2 Codice 2003	2. La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico nonché l'attività di comunicazione elettronica ad uso privato o in gruppo chiuso di utenti sono libere , applicandosi ad esse le disposizioni del Codice.	
	3. Il Ministero, l'Autorità, e le Amministrazioni competenti contribuiscono nell'ambito della propria competenza a garantire l'attuazione delle politiche volte a promuovere la libertà di espressione e di informazione, la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto dell'Unione europea.	Riferimento secondo capoverso articolo 3 paragrafo 1 Direttiva 2018/1072 UE	3. Il Ministero, l'Autorità, e le amministrazioni competenti contribuiscono nell'ambito della propria competenza a garantire l'attuazione delle politiche volte a promuovere la libertà di espressione e di informazione, la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto dell'Unione europea.	



		4. Sono fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione.		4. Sono fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione.	
<i>CAPO II</i> <i>Obiettivi</i> <i>Articolo 3</i> Obiettivi generali		Art. 4 Obiettivi generali della disciplina di reti e servizi di comunicazione elettronica		Art. 4 Obiettivi generali della disciplina di reti, servizi ed attività di comunicazione elettronica. (artt. 1 e 3 eccc; artt. 4 e 13 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)	
1. Gli Stati membri provvedono affinché, nello svolgere i compiti di regolamentazione indicati nella presente direttiva, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti adottino tutte le ragionevoli misure necessarie e proporzionate per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2. Anche gli Stati membri, la Commissione, il gruppo «Politica dello spettro radio» e il BEREC contribuiscono al conseguimento di tali obiettivi.	YES	6. Il Ministero e l'Autorità, anche in collaborazione con la Commissione europea, l'RSPG e il BEREC, adottano, nello svolgimento dei compiti di regolamentazione indicati nel presente decreto, tutte le ragionevoli misure necessarie e proporzionate per conseguire gli obiettivi di cui al presente articolo. Art 3.3 3. Il Ministero, l'Autorità, e le Amministrazioni competenti contribuiscono nell'ambito della propria		6. Il Ministero e l'Autorità, anche in collaborazione con la Commissione europea, l'RSPG e il BEREC, adottano, nello svolgimento dei compiti di regolamentazione indicati nel presente decreto, tutte le ragionevoli misure necessarie e proporzionate per conseguire gli obiettivi di cui al presente articolo. 3. Il Ministero, l'Autorità, e le amministrazioni competenti contribuiscono nell'ambito della propria competenza a garantire l'attuazione delle politiche volte	



<p>Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti contribuiscono nell'ambito della propria competenza a garantire l'attuazione delle politiche volte a promuovere la libertà di espressione e di informazione, la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione.</p>		<p>competenza a garantire l'attuazione delle politiche volte a promuovere la libertà di espressione e di informazione, la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto dell'Unione europea.</p>		<p>a promuovere la libertà di espressione e di informazione, la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto dell'Unione europea.</p>	
<p>2. Nel contesto della presente direttiva, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti, nonché il BEREC, la Commissione e gli Stati membri perseguono ciascuno dei seguenti obiettivi generali, che non sono elencati in ordine di priorità:</p> <p>a) promuovere la connettività e la capacità — comprese le reti fisiche e loro utilizzo da parte di tutti dell'Unione;</p> <p>b) promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica e dell'effettiva concorrenza basata sulla fornitura dei servizi di comunicazione correlati;</p>	<p>YES</p>	<p>1. L'Autorità e il Ministero, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, e fermo quanto previsto all'articolo 6 comma 3, perseguono i seguenti obiettivi generali, che non sono elencati in ordine di priorità:</p> <p>a) promuovere la connettività e l'accesso alle reti ad altissima capacità, comprese le reti fisse, mobili e senza fili, e il loro utilizzo da parte di tutti i cittadini e le imprese;</p> <p>b) promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica e delle risorse correlate, compresa un'effettiva concorrenza basata sulle</p>		<p>1. L'Autorità e il Ministero, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, e fermo quanto previsto all'articolo 6 comma 3, perseguono i seguenti obiettivi generali, che non sono elencati in ordine di priorità:</p> <p>a) promuovere la connettività e l'accesso alle reti ad altissima capacità, comprese le reti fisse, mobili e senza fili, e il loro utilizzo da parte di tutti i cittadini e le imprese;</p> <p>b) promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica e delle risorse correlate, compresa un'effettiva concorrenza basata sulle infrastrutture, e nella</p>	



<p>c) contribuire allo sviluppo degli ostacoli residui e promuovere per gli investimenti in e la fornitura di servizi di comunicazione elettronica, servizi di comunicazione correlati e servizi correlati in norme comuni e approcci normativi per l'uso effettivo, efficiente e coordinato dello spettro radio, l'innovazione aperta, la creazione e lo sviluppo di reti transeuropee, la fornitura, la disponibilità e l'interoperabilità dei servizi paneuropei e la connettività da punto a punto (end-to-end);</p> <p>d) promuovere gli interessi dei cittadini, garantendo la connettività e l'ampia disponibilità e utilizzo delle reti ad altissima capacità, comprese le reti fisse, mobili e senza fili — e dei servizi di comunicazione elettronica, garantendo i massimi vantaggi in termini di scelta, prezzo e qualità sulla base di una concorrenza efficace, preservando la sicurezza delle reti e dei servizi,</p>	<p>infrastrutture, e nella fornitura dei servizi di comunicazione elettronica e dei servizi correlati;</p> <p>c) contribuire allo sviluppo del mercato interno rimuovendo gli ostacoli residui e promuovendo condizioni convergenti per gli investimenti e la fornitura di reti di comunicazione elettronica, servizi di comunicazione elettronica, risorse correlate e servizi correlati, sviluppando approcci normativi prevedibili e favorendo l'uso effettivo, efficiente e coordinato dello spettro radio, l'innovazione aperta, la creazione e lo sviluppo di reti transeuropee, la fornitura, la disponibilità e l'interoperabilità dei servizi paneuropei e la connettività da punto a punto (end-to-end);</p> <p>d) promuovere gli interessi dei cittadini, garantendo la connettività e l'ampia disponibilità e utilizzo delle reti ad altissima capacità, comprese le reti fisse, mobili e senza fili, e dei servizi di comunicazione elettronica, garantendo i massimi vantaggi in termini di scelta, prezzo e qualità sulla base di una concorrenza efficace,</p>	<p>fornitura dei servizi di comunicazione elettronica e dei servizi correlati;</p> <p>c) contribuire allo sviluppo del mercato interno rimuovendo gli ostacoli residui e promuovendo condizioni convergenti per gli investimenti e la fornitura di reti di comunicazione elettronica, servizi di comunicazione elettronica, risorse correlate e servizi correlati, sviluppando approcci normativi prevedibili e favorendo l'uso effettivo, efficiente e coordinato dello spettro radio, l'innovazione aperta, la creazione e lo sviluppo di reti transeuropee, la fornitura, la disponibilità e l'interoperabilità dei servizi paneuropei e la connettività da punto a punto (end-to-end);</p> <p>d) promuovere gli interessi dei cittadini, garantendo la connettività e l'ampia disponibilità e utilizzo delle reti ad altissima capacità, comprese le reti fisse, mobili e senza fili, e dei servizi di comunicazione elettronica, garantendo i massimi vantaggi in termini di scelta, prezzo e qualità sulla base di una concorrenza efficace, preservando la sicurezza delle reti e dei servizi,</p>	
--	--	---	--



	preservando la sicurezza delle reti e dei servizi, garantendo un livello di protezione degli utenti finali elevato e uniforme tramite la necessaria normativa settoriale e rispondendo alle esigenze , ad esempio in termini di prezzi accessibili , di gruppi sociali specifici, in particolare utenti finali con disabilità, utenti finali anziani o utenti finali con esigenze sociali particolari, nonché la scelta e l'accesso equivalente degli utenti finali con disabilità.		garantendo un livello di protezione degli utenti finali elevato e uniforme tramite la necessaria normativa settoriale e rispondendo alle esigenze, ad esempio in termini di prezzi accessibili, di gruppi sociali specifici, in particolare utenti finali con disabilità, utenti finali anziani o utenti finali con esigenze sociali particolari, nonché la scelta e l'accesso equivalente degli utenti finali con disabilità.	
	<p>2. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica è volta altresì a:</p> <p>a) promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la partecipazione ad essi dei soggetti interessati, attraverso l'adozione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti nei confronti delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;</p> <p>b) garantire la trasparenza, pubblicità e tempestività delle procedure per la concessione dei diritti di</p>	NON PRESENTI IN DIRETTIVA	<p>2. La disciplina delle reti e servizi, nonché delle attività, di comunicazione elettronica è volta altresì a:</p> <p>a) promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la partecipazione ad essi dei soggetti interessati, attraverso l'adozione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti nei confronti delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;</p> <p>b) garantire la trasparenza, pubblicità e tempestività delle procedure per la concessione dei diritti di passaggio e di installazione delle reti di</p>	



	<p>passaggio e di installazione delle reti di comunicazione elettronica sulle proprietà pubbliche e private;</p> <p>c) garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica; garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale, sia essa per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ovvero per regolare la fornitura di reti e servizi per gruppi chiusi di utenti e le reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato;</p> <p>d) garantire la fornitura del servizio universale, limitando gli effetti distorsivi della concorrenza;</p> <p>e) promuovere lo sviluppo in regime di concorrenza delle reti e servizi di</p>	<p>comunicazione elettronica sulle proprietà pubbliche e private;</p> <p>c) garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale, sia essa per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica o per regolare le attività di comunicazione elettronica;</p> <p>d) garantire la fornitura del servizio universale, limitando gli effetti distorsivi della concorrenza;</p> <p>e) promuovere lo sviluppo in regime di concorrenza delle reti e servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda e la loro diffusione sul territorio nazionale, dando impulso alla coesione sociale ed economica anche a livello locale;</p> <p>f) garantire in modo flessibile l'accesso e l'interconnessione per le reti di comunicazione elettronica a larga banda, avendo riguardo alle singole tipologie di servizio, in modo da assicurare concorrenza sostenibile, innovazione e vantaggi per i consumatori;</p> <p>g) garantire l'esercizio senza interruzioni od interferenze delle reti di comunicazione</p>	
--	---	---	--



	<p>comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda e la loro diffusione sul territorio nazionale, dando impulso alla coesione sociale ed economica anche a livello locale;</p> <p>f) garantire in modo flessibile l'accesso e l'interconnessione per le reti di comunicazione elettronica a larga banda, avendo riguardo alle singole tipologie di servizio, in modo da assicurare concorrenza sostenibile, innovazione e vantaggi per i consumatori;</p> <p>g) garantire l'esercizio senza interruzioni od interferenze delle reti di comunicazione elettronica poste a presidio dell'ordine pubblico, nonché a salvaguardia della sicurezza ed a soccorso della vita umana (PPDR – Public Protection and Disaster Relief);</p> <p>h) garantire la convergenza, la interoperabilità tra reti</p>	<p>elettronica poste a presidio dell'ordine pubblico, nonché a salvaguardia della sicurezza ed a soccorso della vita umana (PPDR - Public Protection and Disaster Relief);</p> <p>h) garantire la convergenza, la interoperabilità tra reti e servizi di comunicazione elettronica e l'utilizzo di standard aperti;</p> <p>i) garantire il rispetto del principio di neutralità tecnologica, inteso come non discriminazione tra particolari tecnologie, non imposizione dell'uso di una particolare tecnologia rispetto alle altre e possibilità di adottare provvedimenti ragionevoli al fine di promuovere taluni servizi indipendentemente dalla tecnologia utilizzata;</p> <p>l) promuovere e favorire, nell'imminenza o in caso di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'adozione di misure di autoprotezione da parte dei cittadini;</p> <p>m) garantire un livello di protezione degli utenti finali elevato e uniforme tramite la necessaria normativa settoriale e rispondere alle esigenze, ad</p>	
--	--	--	--



	<p>e servizi di comunicazione elettronica e l'utilizzo di standard aperti;</p> <p>i) garantire il rispetto del principio di neutralità tecnologica, inteso come non discriminazione tra particolari tecnologie, non imposizione dell'uso di una particolare tecnologia rispetto alle altre e possibilità di adottare provvedimenti ragionevoli al fine di promuovere taluni servizi indipendentemente dalla tecnologia utilizzata;</p> <p>l) promuovere e favorire, nell'imminenza o in caso di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'adozione di misure di autoprotezione da parte dei cittadini;</p> <p>m) garantire un livello di protezione degli utenti finali elevato e uniforme tramite la necessaria normativa settoriale e rispondere alle esigenze,</p>	<p>esempio in termine di prezzi accessibili, di gruppi sociali specifici, in particolare utenti finali con disabilità, utenti finali anziani o utenti finali con esigenze sociali particolari e assicurare la scelta e l'accesso equivalente degli utenti finali con disabilità.</p> <p>4. La disciplina della fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica tiene conto delle norme e misure tecniche approvate in sede comunitaria, nonché dei piani e raccomandazioni approvati da organismi internazionali cui l'Italia aderisce in virtù di convenzioni e trattati.</p>	
--	--	---	--



		<p>ad esempio in termine di prezzi accessibili, di gruppi sociali specifici, in particolare utenti finali con disabilità, utenti finali anziani o utenti finali con esigenze sociali particolari e assicurare la scelta e l'accesso equivalente degli utenti finali con disabilità.</p> <p>4. La disciplina della fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica tiene conto delle norme e misure tecniche approvate in sede comunitaria, nonché dei piani e raccomandazioni approvati da organismi internazionali cui l'Italia aderisce in virtù di convenzioni e trattati.</p>			
<p>3. Quando stabilisce parametri di riferimento e riferisce in merito all'efficacia delle misure adottate dagli Stati membri ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 2, la Commissione è assistita, ove necessario, dagli Stati membri, dalle autorità nazionali di regolamentazione, dal BEREC e dal gruppo «Politica dello spettro radio».</p>	<p>YES</p> <p>Only the obligated authorities to assist COM, at its request, is to be transposed</p>	<p>ART 6. 7. Il Ministero e l'Autorità per le parti di rispettiva competenza, assicurano cooperazione e trasparenza tra loro e nei riguardi della Commissione europea ed il BEREC al fine di garantire la piena applicazione delle disposizioni stabilite dal presente decreto.</p>		<p>7. Il Ministero, l'Autorità, l'Agenzia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per le parti di rispettiva competenza, assicurano cooperazione e trasparenza tra loro e nei riguardi della Commissione europea al fine di garantire la piena applicazione delle disposizioni stabilite dal presente decreto.</p>	



<p>4. Nel perseguire le finalità programmatiche di cui al paragrafo 2, specificate nel presente paragrafo, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti tra l'altro:</p> <p>a) promuovono la prevedibilità re approccio regolatore coerente n di revisione e attraverso la co BEREC, con il gruppo «Politica Commissione;</p> <p>b) garantiscono che, in circostar discriminazioni nel trattamento di comunicazione elettronica;</p> <p>c) applicano il diritto dell'Union neutralità tecnologica, nella mis con il conseguimento degli obie</p> <p>d) promuovono investimenti ef infrastrutture nuove e miglior qualsiasi obbligo di accesso te sostenuto dalle imprese che in accordi di cooperazione tra g richiedono accesso onde d investimento, assicurando nel co concorrenza nel mercato e discriminazione;</p> <p>e) tengono debito conto della vari all'infrastruttura, della concor utenti finali e, in particolare, d</p>	<p>YES</p>	<p>5. Nel perseguire le finalità programmatiche specificate nel presente articolo, l'autorità nazionale di regolamentazione e le altre autorità competenti tra l'altro:</p> <p>a) promuovono la prevedibilità regolamentare, garantendo un approccio regolatore coerente nell'arco di opportuni periodi di revisione e attraverso la cooperazione reciproca, con il BEREC, con il RSPG e con la Commissione europea;</p> <p>b) garantiscono che, in circostanze analoghe, non vi siano discriminazioni nel trattamento dei fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica;</p> <p>c) applicano il diritto dell'Unione europea secondo il principio della neutralità tecnologica, nella misura in cui ciò sia compatibile con il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3;</p> <p>d) promuovono investimenti efficienti e innovazione in infrastrutture nuove e migliorate, anche garantendo che qualsiasi obbligo di accesso tenga debito conto del rischio sostenuto dalle imprese che investono e consentendo vari accordi di cooperazione tra gli</p>		<p>5. Nel perseguire le finalità programmatiche specificate nel presente articolo, l'autorità nazionale di regolamentazione e le altre autorità competenti tra l'altro:</p> <p>a) promuovono la prevedibilità regolamentare, garantendo un approccio regolatore coerente nell'arco di opportuni periodi di revisione e attraverso la cooperazione reciproca, con il BEREC, con il RSPG e con la Commissione europea;</p> <p>b) garantiscono che, in circostanze analoghe, non vi siano discriminazioni nel trattamento dei fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica;</p> <p>c) applicano il diritto dell'Unione europea secondo il principio della neutralità tecnologica, nella misura in cui ciò sia compatibile con il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3;</p> <p>d) promuovono investimenti efficienti e innovazione in infrastrutture nuove e migliorate, anche garantendo che qualsiasi obbligo di accesso tenga debito conto del rischio sostenuto dalle imprese che investono e consentendo vari</p>	
---	------------	---	--	---	--



<p>aree geografiche all'interno del territorio del membro, ivi compresa l'infrastruttura locale gestita da persone fisiche senza scopo di lucro;</p> <p>f) impongono obblighi regolamentari ex ante unicamente nella misura necessaria a garantire una concorrenza effettiva e sostenibile nell'interesse dell'utente finale e li attenuano o revocano non appena sia soddisfatta tale condizione.</p> <p>Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità nazionali competenti agiscano in modo imparziale, obiettivo, trasparente, non discriminatorio e proporzionato.</p>	<p>investitori e le parti che richiedono accesso onde diversificare il rischio di investimento, assicurando nel contempo la salvaguardia della concorrenza nel mercato e del principio di non discriminazione;</p> <p>e) tengono debito conto della varietà delle condizioni attinenti all'infrastruttura, della concorrenza, della situazione degli utenti finali e, in particolare, dei consumatori nelle diverse aree geografiche all'interno del territorio dello Stato, ivi compresa l'infrastruttura locale gestita da persone fisiche senza scopo di lucro;</p> <p>f) impongono obblighi regolamentari ex ante unicamente nella misura necessaria a garantire una concorrenza effettiva e sostenibile nell'interesse dell'utente finale e li attenuano o revocano non appena sia soddisfatta tale condizione.</p> <p>3. A garanzia dei diritti di cui all'articolo 3 e per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, gli obblighi per le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione</p>		<p>accordi di cooperazione tra gli investitori e le parti che richiedono accesso onde diversificare il rischio di investimento, assicurando nel contempo la salvaguardia della concorrenza nel mercato e del principio di non discriminazione;</p> <p>e) tengono debito conto della varietà delle condizioni attinenti all'infrastruttura, della concorrenza, della situazione degli utenti finali e, in particolare, dei consumatori nelle diverse aree geografiche all'interno del territorio dello Stato, ivi compresa l'infrastruttura locale gestita da persone fisiche senza scopo di lucro;</p> <p>f) impongono obblighi regolamentari ex ante unicamente nella misura necessaria a garantire una concorrenza effettiva e sostenibile nell'interesse dell'utente finale e li attenuano o revocano non appena sia soddisfatta tale condizione.</p> <p>3. A garanzia dei diritti di cui all'articolo 3 e per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, gli obblighi per</p>	
--	--	--	--	--



		elettronica, disposti dal presente decreto, sono imposti secondo principi di imparzialità, obiettività, trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalità.		le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, disposti dal presente decreto, sono imposti secondo principi di imparzialità, obiettività, trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalità.	
<i>Articolo 4</i> Pianificazione strategica e coordinamento della politica in materia di spettro radio		Art. 5 Pianificazione strategica e coordinamento della politica in materia di spettro radio		Art. 5 Pianificazione strategica e coordinamento della politica in materia di spettro radio (art. 4 eccc; art. 13-bis Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)	
1. Gli Stati membri cooperano fra loro e con la Commissione nella pianificazione strategica, nel coordinamento e nell'armonizzazione dell'uso dello spettro radio nell'Unione in linea con le politiche dell'Unione per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche. A tal fine prendono in considerazione, tra l'altro, gli aspetti economici, inerenti alla sicurezza, alla salute, all'interesse pubblico, alla libertà di espressione, culturali, scientifici, sociali e tecnici delle politiche dell'Unione, come pure i vari interessi delle comunità di	YES	1. Il Ministero, sentite l'Autorità e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per i profili di competenza, coopera con i competenti organi degli altri Stati membri e con la Commissione europea nella pianificazione strategica, nel coordinamento e nell'armonizzazione dell'uso dello spettro radio nell'Unione europea per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche. A tal fine il Ministero prende in considerazione, tra l'altro, gli aspetti economici, inerenti alla		1. Il Ministero, sentite l'Autorità e l'agenzia per la cybersicurezza nazionale per i profili di competenza, coopera con i competenti organi degli altri Stati membri e con la Commissione europea nella pianificazione strategica, nel coordinamento e nell'armonizzazione dell'uso dello spettro radio nell'Unione europea per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche. A tal fine il Ministero prende in considerazione, tra l'altro, gli	



<p>utenti dello spettro radio, allo scopo di ottimizzarne l'uso e di evitare interferenze dannose.</p>		<p>sicurezza, alla salute, all'interesse pubblico, alla libertà di espressione, gli aspetti culturali, scientifici, sociali e tecnici delle politiche dell'Unione europea, come pure i vari interessi delle comunità di utenti dello spettro radio, allo scopo di ottimizzarne l'uso e di evitare interferenze dannose.</p>		<p>aspetti economici, inerenti alla sicurezza, alla salute, all'interesse pubblico, alla libertà di espressione, gli aspetti culturali, scientifici, sociali e tecnici delle politiche dell'Unione europea, come pure i vari interessi delle comunità di utenti dello spettro radio, allo scopo di ottimizzarne l'uso e di evitare interferenze dannose.</p>	
<p>2. Cooperando tra loro e con la Commissione, gli Stati membri promuovono il coordinamento delle politiche in materia di spettro radio nell'Unione e, ove opportuno, condizioni armonizzate per quanto concerne la disponibilità e l'uso efficiente dello spettro radio, che sono necessari per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche.</p>	<p>YES</p>	<p>2. Il Ministero, cooperando con i competenti organi degli altri Stati membri e con la Commissione europea, d'intesa con l'Autorità nell'ambito delle competenze di quest'ultima, promuove il coordinamento delle politiche in materia di spettro radio nell'Unione europea e, ove opportuno, condizioni armonizzate per quanto concerne la disponibilità e l'uso efficiente dello spettro radio, che sono necessari per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche.</p>		<p>2. Il Ministero, cooperando con i competenti organi degli altri Stati membri e con la Commissione europea, d'intesa con l'Autorità nell'ambito delle competenze di quest'ultima, promuove il coordinamento delle politiche in materia di spettro radio nell'Unione europea e, ove opportuno, condizioni armonizzate per quanto concerne la disponibilità e l'uso efficiente dello spettro radio, che sono necessari per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche.</p>	
<p>3. Gli Stati membri, nell'ambito del gruppo «Politica dello spettro radio», cooperano tra di loro e con la Commissione in conformità del paragrafo 1 e, su loro richiesta,</p>	<p>YES</p>	<p>3. Il Ministero, nell'ambito del RSPG, d'intesa con l'Autorità nell'ambito delle competenze di quest'ultima, coopera con i competenti organi degli altri</p>		<p>3. Il Ministero, nell'ambito del RSPG, d'intesa con l'Autorità nell'ambito delle competenze di quest'ultima, coopera con i competenti organi degli altri</p>	



<p>con il Parlamento europeo e il Consiglio, per sostenere la pianificazione strategica e il coordinamento delle politiche in materia di spettro radio nell'Unione:</p> <p>a) sviluppando le migliori prassi di spettro radio al fine di attuare la</p> <p>b) agevolando il coordinamento tra gli Stati membri al fine di attuare la presente direttiva e altre misure legislative e di contribuire allo sviluppo del mercato interno;</p> <p>c) coordinando i propri approcci all'autorizzazione all'uso dello spettro radio e pubblicando relazioni o pareri sulle questioni connesse allo spettro radio.</p>		<p>Stati membri e con la Commissione europea secondo quanto disposto al comma 1 e, su loro richiesta, con il Parlamento europeo e il Consiglio, per sostenere la pianificazione strategica e il coordinamento delle politiche in materia di spettro radio nell'Unione:</p> <p>a) sviluppando le migliori prassi sulle questioni connesse allo spettro radio al fine di attuare il presente decreto;</p> <p>b) agevolando il coordinamento tra gli Stati membri al fine di attuare il presente decreto e altra legislazione dell'Unione e di contribuire allo sviluppo del mercato interno;</p> <p>c) coordinando i propri approcci all'assegnazione e all'autorizzazione all'uso dello spettro radio e pubblicando relazioni o pareri sulle questioni connesse allo spettro radio.</p>		<p>Stati membri e con la Commissione europea secondo quanto disposto al comma 1 e, su loro richiesta, con il Parlamento europeo e il Consiglio, per sostenere la pianificazione strategica e il coordinamento delle politiche in materia di spettro radio nell'Unione:</p> <p>a) sviluppando le migliori prassi sulle questioni connesse allo spettro radio al fine di attuare il presente decreto;</p> <p>b) agevolando il coordinamento tra gli Stati membri al fine di attuare il presente decreto e altra legislazione dell'Unione e di contribuire allo sviluppo del mercato interno;</p> <p>c) coordinando i propri approcci all'assegnazione e all'autorizzazione all'uso dello spettro radio e pubblicando relazioni o pareri sulle questioni connesse allo spettro radio.</p>	
<p>Il BEREC partecipa per le questioni riguardanti settori di sua competenza in materia di regolamentazione del mercato e concorrenza connesse allo spettro radio.</p>	<p>NO</p>				



<p>4. La Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere del gruppo «Politica dello spettro radio», può presentare proposte legislative al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di porre in essere programmi strategici pluriennali in materia di spettro radio, di fissare gli orientamenti politici e gli obiettivi per la pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio in conformità con la presente direttiva, nonché di mettere a disposizione lo spettro radio armonizzato per l'uso condiviso o per l'uso non soggetto a diritti individuali.</p>	NO				
<p>TITOLO II ASSETTO ISTITUZIONALE E GOVERNANCE</p> <p><i>CAPO I</i> <i>Autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità competenti</i></p> <p><i>Articolo 5</i> Autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità competenti</p>		<p>ASSETTO ISTITUZIONALE E GOVERNANCE</p> <p>Articolo 6 Attribuzioni del Ministero, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e delle altre Amministrazioni competenti</p>		<p>CAPO I-BIS ASSETTO ISTITUZIONALE E GOVERNANCE</p> <p>Art. 6 Attribuzioni del Ministero, dell'Autorità' per le garanzie nelle comunicazioni e delle altre Amministrazioni competenti (artt. 5, 6 e 11 eccc; artt. 7 e 8 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)</p>	
<p>1. Gli Stati membri provvedono affinché ciascuno dei compiti stabiliti dalla presente direttiva sia esercitato da un'autorità competente.</p>	YES	<p>1. Il Ministero esercita le competenze derivanti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n., dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché dal decreto-</p>		<p>1. Il Ministero esercita le competenze derivanti dal <u>decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300</u>, dalla <u>legge 16 gennaio 2003, n. 3</u>, nonché dal</p>	



<p>Nell'ambito di applicazione della presente direttiva, le autorità nazionali di regolamentazione sono responsabili almeno dei seguenti compiti:</p> <p>a) attuare la regolamentazione e l'imposizione di obblighi di interconnessione;</p> <p>b) provvedere alla risoluzione delle controversie;</p> <p>c) provvedere alla gestione delle decisioni, o, qualora tali compiti siano attribuiti ad altre autorità competenti, fornire un parere sulle decisioni concernenti il modello di mercato e le procedure nazionali relative ai diritti di accesso per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;</p> <p>d) contribuire alla tutela dei diritti della comunicazione elettronica e cooperare con altre autorità competenti, se del caso;</p> <p>e) valutare e monitorare attentamente lo stato del mercato e le questioni relative all'accesso aperto a internet;</p> <p>f) valutare l'onere indebito e la qualità della fornitura del servizio universale;</p> <p>g) garantire la portabilità del numero;</p>	<p>legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. Fermo restando il puntuale riparto di competenze tra Autorità e Ministero, di cui al presente decreto, il Ministero svolge, in particolare, i seguenti compiti:</p> <p>a) predisporre e adotta lo schema del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;</p> <p>b) effettua il coordinamento internazionale al fine di definire le frequenze pianificabili e assegnabili in Italia;</p> <p>c) effettua l'assegnazione delle frequenze e il rilascio dei diritti di uso, e vigila poi sulla loro utilizzazione;</p> <p>d) assegna le risorse di numerazione e il rilascio dei diritti di uso ad eccezione dell'assegnazione delle numerazioni per servizi di emergenza, e vigila sulla loro utilizzazione;</p> <p>e) definisce il perimetro del servizio universale e gestisce il relativo fondo di compensazione degli oneri;</p> <p>f) congiuntamente all'Autorità, vigila sulla effettiva erogazione e disponibilità del servizio universale;</p>	<p>decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. Fermo restando il puntuale riparto di competenze tra Autorità e Ministero, di cui al presente decreto, il Ministero svolge, in particolare, i seguenti compiti:</p> <p>a) predisporre e adotta lo schema del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;</p> <p>b) effettua il coordinamento internazionale al fine di definire le frequenze pianificabili e assegnabili in Italia;</p> <p>c) effettua l'assegnazione delle frequenze e il rilascio dei diritti di uso, e vigila sulla loro utilizzazione;</p> <p>d) assegna le risorse di numerazione e il rilascio dei diritti di uso ad eccezione dell'assegnazione delle numerazioni per servizi di emergenza, e vigila sulla loro utilizzazione;</p> <p>e) definisce il perimetro del servizio universale e gestisce il relativo fondo di compensazione degli oneri;</p> <p>f) congiuntamente all'Autorità, vigila sulla effettiva erogazione e disponibilità del servizio universale;</p>	
--	---	---	--



<p>h) svolgere qualsiasi altro compito che riserva alle autorità nazionali di regolamentazione.</p>	<p>g) effettua la mappatura geografica delle informazioni di previsione sulle installazioni di rete per come previsto dal presente decreto;</p> <p>h) riceve le notifiche di inizio attività ai fini del conseguimento delle autorizzazioni generali, disponendo in mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti il divieto di prosecuzione dell'attività, acquisisce al bilancio i diritti amministrativi e i contributi dovuti. Trasmette le informazioni al BEREC e può definire, conformemente alle prescrizioni del presente decreto, regimi specifici per particolari categorie di reti o servizi;</p> <p>i) vigila sull'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ed irroga le sanzioni di cui al presente decreto;</p> <p>l) ogni altro compito conferito dal diritto nazionale nelle materie di cui al presente decreto, comprese le disposizioni nazionali di attuazione del diritto dell'Unione europea.</p>	<p>g) effettua la mappatura geografica delle informazioni di previsione sulle installazioni di rete per come previsto dal presente decreto;</p> <p>h) riceve le notifiche di inizio attività ai fini del conseguimento delle autorizzazioni generali, disponendo in mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti il divieto di prosecuzione dell'attività, acquisisce al bilancio i diritti amministrativi e i contributi dovuti. Trasmette le informazioni al BEREC e può definire, conformemente alle prescrizioni del presente decreto, regimi specifici per particolari categorie di reti o servizi;</p> <p>i) vigila sull'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ed irroga le sanzioni di cui al presente decreto;</p> <p>l) ogni altro compito conferito dal diritto nazionale nelle materie di cui al presente decreto, comprese le disposizioni nazionali di attuazione del diritto dell'Unione europea.</p>	
--	--	--	--



<p>Gli Stati membri possono assegnare alle autorità nazionali di regolamentazione altri compiti previsti dalla presente direttiva e da altra legislazione dell'Unione, in particolare quelli relativi alla concorrenza o all'ingresso sul mercato, come l'autorizzazione generale, e quelli relativi a qualsiasi ruolo conferito al BEREC. Qualora tali compiti riguardanti la concorrenza o l'ingresso sul mercato siano assegnati ad altre autorità competenti, queste si adoperano per consultare l'autorità nazionale di regolamentazione prima di prendere una decisione. Al fine di contribuire a compiti del BEREC, le autorità nazionali di regolamentazione hanno il diritto di raccogliere i dati necessari e altre informazioni dai partecipanti al mercato.</p> <p>Gli Stati membri possono inoltre assegnare alle autorità nazionali di regolamentazione altri compiti sulla base del diritto nazionale, comprese le disposizioni nazionali di attuazione del diritto dell'Unione.</p>	<p>Yes (if Member States exercise these options)</p>	<p>2. L'Autorità esercita le competenze derivanti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481 nonché dalla legge 31 luglio 1997, n. 249. Fermo restando il puntuale riparto di competenze tra Autorità e Ministero, di cui al presente decreto, l'Autorità svolge, in particolare, i seguenti compiti:</p> <p>a) regolamentazione ex ante del mercato, compresa l'imposizione di obblighi in materia di accesso e interconnessione;</p> <p>b) risoluzione delle controversie tra le imprese, anche con riguardo alle controversie relative ai diritti e agli obblighi previsti dal decreto legislativo del 15 febbraio 2016, n. 33;</p> <p>c) pianificazione per l'assegnazione delle frequenze e pareri in materia di spettro radio, ai sensi del presente decreto;</p> <p>d) tutela dei diritti degli utenti finali nel settore della comunicazione elettronica mediante l'applicazione della normativa settoriale e l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente decreto, nonché attraverso procedure per la</p>		<p>2. L'Autorità esercita le competenze derivanti dalla <u>legge 14 novembre 1995, n. 481</u> nonché dalla <u>legge 31 luglio 1997, n. 249</u>. Fermo restando il puntuale riparto di competenze tra Autorità e Ministero, di cui al presente decreto, l'Autorità svolge, in particolare, i seguenti compiti:</p> <p>a) regolamentazione ex ante del mercato, compresa l'imposizione di obblighi in materia di accesso e interconnessione;</p> <p>b) risoluzione delle controversie tra le imprese e tra i proprietari di unità immobiliari o il condominio e l'operatore di rete relative ai diritti e agli obblighi previsti dal decreto legislativo del 15 febbraio 2016, n. 33;</p> <p>c) pianificazione per l'assegnazione delle frequenze e pareri in materia di spettro radio, ai sensi del presente decreto;</p> <p>d) tutela dei diritti degli utenti finali nel settore della comunicazione elettronica mediante l'applicazione della normativa settoriale e l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente decreto, nonché attraverso procedure per la</p>	
---	--	---	--	---	--



	<p>risoluzione delle controversie tra utenti e operatori;</p> <p>e) garanzia di un accesso aperto a internet ai sensi del Regolamento europeo (UE) 2120/2015, mediante l'esercizio dei relativi poteri regolamentari, di vigilanza e sanzionatori;</p> <p>f) valutazione dell'onere indebito e calcolo del costo netto della fornitura del servizio universale;</p> <p>g) garanzia della portabilità del numero tra i fornitori;</p> <p>h) esercizio dei poteri regolamentari, di vigilanza e sanzionatori in materia di roaming internazionale, ai sensi del Regolamento europeo (UE) 2120/2015;</p> <p>i) raccolta di dati e altre informazioni dai partecipanti al mercato, anche al fine di contribuire ai compiti del BEREC;</p> <p>l) mappatura della copertura geografica delle reti a larga banda all'interno del territorio, ai sensi del presente decreto;</p> <p>m) ogni altro compito conferito dal diritto nazionale, comprese le disposizioni nazionali di attuazione del diritto dell'Unione europea, nonché</p>	<p>risoluzione delle controversie tra utenti e operatori;</p> <p>e) garanzia di un accesso aperto a internet ai sensi del <u>regolamento europeo (UE) 2120/2015</u>, mediante l'esercizio dei relativi poteri regolamentari, di vigilanza e sanzionatori;</p> <p>f) valutazione dell'onere indebito e calcolo del costo netto della fornitura del servizio universale;</p> <p>g) garanzia della portabilità del numero tra i fornitori;</p> <p>h) esercizio dei poteri regolamentari, di vigilanza e sanzionatori in materia di roaming internazionale, ai sensi del <u>regolamento europeo (UE) 2120/2015</u>;</p> <p>i) raccolta di dati e altre informazioni dai partecipanti al mercato, anche al fine di contribuire ai compiti del BEREC;</p> <p>l) mappatura della copertura geografica delle reti a larga banda all'interno del territorio, ai sensi del presente decreto;</p> <p>m) ogni altro compito conferito dal diritto nazionale, comprese le disposizioni nazionali di attuazione del diritto dell'Unione europea, nonché</p>	
--	---	---	--



		relativo a qualsiasi ruolo conferito al BEREC.		relativo a qualsiasi ruolo conferito al BEREC.	
		3. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale esercita le competenze derivanti dal Titolo V del presente Codice e dal decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82. L'Agenzia svolge, in particolare, i compiti relativi alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e alla protezione dalle minacce informatiche delle comunicazioni elettroniche, assicurandone la disponibilità, la confidenzialità e l'integrità e garantendone altresì la resilienza.		3. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale esercita le competenze derivanti dal Titolo V del presente Codice e dal <u>decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109</u> . L'Agenzia svolge, in particolare, i compiti relativi alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e alla protezione dalle minacce informatiche delle comunicazioni elettroniche, assicurandone la disponibilità, la confidenzialità, l'integrità e la resilienza.	
In particolare, gli Stati membri promuovono la stabilità delle competenze delle autorità nazionali di regolamentazione al momento del recepimento della presente direttiva per quanto concerne l'attribuzione dei compiti derivanti dal recepimento del quadro normativo dell'Unione per le comunicazioni elettroniche quale modificato nel 2009.	Yes	4. Il Ministero e l'Autorità, per le parti di rispettiva competenza, adottano le misure espressamente previste dal presente decreto intese a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4, nel rispetto dei principi di certezza, efficacia, ragionevolezza e proporzionalità delle regole. Le competenze del Ministero, così come quelle dell'Autorità, sono notificate alla Commissione europea e sono rese pubbliche		4. Il Ministero e l'Autorità, per le parti di rispettiva competenza, adottano le misure espressamente previste dal presente decreto intese a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4, nel rispetto dei principi di certezza, efficacia, ragionevolezza e proporzionalità delle regole. Le competenze del Ministero, così come quelle dell'Autorità, sono notificate alla Commissione europea e sono rese pubbliche sui rispettivi siti Internet istituzionali.	



		sui rispettivi siti Internet istituzionali.			
2. Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti dello stesso Stato membro o di Stati membri diversi stipulano tra loro, ove necessario, accordi di cooperazione al fine di promuovere la cooperazione in ambito normativo.	YES	5. Il Ministero, l'Autorità, l'Agenzia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai fini di una leale collaborazione e reciproca cooperazione nelle materie di interesse comune, si scambiano le informazioni necessarie all'applicazione del presente decreto e delle disposizioni del diritto dell'Unione europea relative alle reti ed i servizi di comunicazione elettronica. I soggetti che ricevono le informazioni sono tenuti a rispettare lo stesso grado di riservatezza cui sono vincolati i soggetti che le trasmettono.		5. Il Ministero, l'Autorità, l'Agenzia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai fini di una leale collaborazione e reciproca cooperazione nelle materie di interesse comune, si scambiano le informazioni necessarie all'applicazione del presente decreto e delle disposizioni del diritto dell'Unione europea relative alle reti ed i servizi di comunicazione elettronica. I soggetti che ricevono le informazioni sono tenuti a rispettare lo stesso grado di riservatezza cui sono vincolati i soggetti che le trasmettono.	
3. Gli Stati membri rendono pubblici, in forma facilmente accessibile, i compiti esercitati dalle autorità nazionali di regolamentazione e dalle altre autorità competenti, in particolare qualora siano assegnati a più organismi. Gli Stati membri assicurano, ove opportuno, la consultazione e la cooperazione fra queste autorità e tra queste e le autorità nazionali incaricate di attuare il diritto della concorrenza o la normativa a tutela dei consumatori, nelle materie di	YES	6. Il Ministero, l'Autorità, l'Agenzia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante specifiche intese, adottano disposizioni sulle procedure di consultazione e di cooperazione nelle materie di interesse comune. Tali disposizioni sono rese pubbliche sui rispettivi siti Internet istituzionali.		6. Il Ministero, l'Autorità, l'Agenzia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante specifiche intese, adottano disposizioni sulle procedure di consultazione e di cooperazione nelle materie di interesse comune. Tali disposizioni sono rese pubbliche sui rispettivi siti internet istituzionali.	



<p>interesse comune. Quando tali questioni sono di competenza di più di un'autorità, gli Stati membri assicurano che i rispettivi compiti siano resi pubblici in forma facilmente accessibile.</p>					
<p>4. Gli Stati membri notificano alla Commissione tutte le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti a cui sono stati attribuiti compiti previsti dalla presente direttiva e le loro rispettive competenze, nonché eventuali loro modifiche.</p>	<p>NO (but notificat ion to the Commis sion is mandato ry)</p>				
		<p>7. Il Ministero, l'Autorità e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le parti di rispettiva competenza, assicurano cooperazione e trasparenza tra loro e nei riguardi della Commissione europea al fine di garantire la piena applicazione delle disposizioni stabilite dal presente decreto.</p>	<p>Riferiment o articolo 3 paragrafo 3 Direttiva 2018/1072 UE</p>	<p>7. Il Ministero, l'Autorità, l'Agenzia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per le parti di rispettiva competenza, assicurano cooperazione e trasparenza tra loro e nei riguardi della Commissione europea al fine di garantire la piena applicazione delle disposizioni stabilite dal presente decreto.</p>	
		<p>8. Il Ministero e l'Autorità per le parti di rispettiva competenza ai sensi del presente decreto, esercitano i propri poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo, operano in indipendenza e sono giuridicamente distinte e funzionalmente autonome da</p>		<p>8. Il Ministero e l'Autorità per le parti di rispettiva competenza ai sensi del presente decreto, esercitano i propri poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo, operano in indipendenza e sono giuridicamente distinte e</p>	



		qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca reti, apparecchiature o servizi di comunicazione elettronica. In caso di proprietà o di controllo pubblico delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, le funzioni e le attività di regolamentazione sono caratterizzata da una piena ed effettiva separazione strutturale dalle funzioni e attività inerenti alla proprietà o al controllo di tali imprese.		funzionalmente autonome da qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca reti, apparecchiature o servizi di comunicazione elettronica. In caso di proprietà o di controllo pubblico delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, le funzioni e le attività di regolamentazione sono caratterizzata da una piena ed effettiva separazione strutturale dalle funzioni e attività inerenti alla proprietà o al controllo di tali imprese.	
<i>Articolo 6</i> Indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione e delle altre autorità competenti		Articolo 6 Attribuzioni del Ministero, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e delle altre Amministrazioni competenti			
1. Gli Stati membri garantiscono l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione e delle altre autorità competenti provvedendo affinché esse siano giuridicamente distinte e funzionalmente autonome da qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca reti, apparecchiature o servizi di comunicazione elettronica. Gli Stati membri che mantengono la proprietà o il controllo delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica	YES	Art 7.3 L'Autorità opera in indipendenza e LEGGE 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.) Art 6. 8. Il Ministero e l'Autorità per le parti di rispettiva competenza ai sensi del presente decreto... sono giuridicamente distinte e funzionalmente autonome da		7.3. L'Autorità opera in indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun altro organismo nell'esercizio dei compiti ad essa affidati, anche con riferimento allo sviluppo delle proprie procedure interne e all'organizzazione del personale. 6.8. Il Ministero e l'Autorità per le parti di rispettiva competenza ai sensi del presente decreto, esercitano i propri poteri in modo imparziale, trasparente e	



<p>provvedono alla piena ed effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo.</p>		<p>qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca reti, apparecchiature o servizi di comunicazione elettronica. In caso di proprietà o di controllo pubblico delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, le funzioni e le attività di regolamentazione sono caratterizzata da una piena ed effettiva separazione strutturale dalle funzioni e attività inerenti alla proprietà o al controllo di tali imprese.</p>		<p>tempestivo, operano in indipendenza e sono giuridicamente distinte e funzionalmente autonome da qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca reti, apparecchiature o servizi di comunicazione elettronica. In caso di proprietà o di controllo pubblico delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, le funzioni e le attività di regolamentazione sono caratterizzata da una piena ed effettiva separazione strutturale dalle funzioni e attività inerenti alla proprietà o al controllo di tali imprese.</p>	
<p>2. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti esercitino i loro poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo. Gli Stati membri assicurano che dette autorità dispongano di risorse tecniche, finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti a loro assegnati.</p>	<p>YES</p>	<p>Art 6.8. Il Ministero e l'Autorità per le parti di rispettiva competenza ai sensi del presente decreto, esercitano i propri poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo,</p> <p>Art 7.4. L'Autorità dispone di risorse finanziarie e umane adeguate a svolgere i compiti ad essa assegnati</p>		<p>Art 6.8. Il Ministero e l'Autorità per le parti di rispettiva competenza ai sensi del presente decreto, esercitano i propri poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo,</p> <p>7.4. L'Autorità dispone di risorse finanziarie e umane adeguate a svolgere i compiti ad essa assegnati;</p>	
<p><i>Articolo 7</i></p>		<p><i>Articolo 7</i></p>		<p><i>Art. 7</i></p>	



Nomina e revoca dei membri delle autorità nazionali di regolamentazione		Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (ex art. 7 ecc)		Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (ex art. 7 ecc)	
<p>1. Il responsabile di un'autorità nazionale di regolamentazione o, se del caso, i membri dell'organo collegiale che ricoprono tale funzione presso un'autorità nazionale di regolamentazione o i loro sostituti sono nominati per un mandato di almeno tre anni e scelti tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale, sulla base del merito, delle competenze, delle conoscenze e dell'esperienza e a seguito di una procedura di selezione aperta e trasparente. Gli Stati membri assicurano la continuità del processo decisionale.</p>	<p>YES</p>	<p>Art 7.1. Il Presidente e i Commissari dell'Autorità sono nominati e operano ai sensi dell'art. 1 della Legge 31 luglio 1997, n. 249.</p> <p>Sezione IV DISPOSIZIONI FINALI Articolo 3 Procedura di nomina del Presidente e dei Commissari dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.</p> <p>1. All'articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole "Ministro delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dello sviluppo economico"; b) dopo il nono periodo sono aggiunti i seguenti: "I commissari ed il presidente sono scelti sulla base del merito, delle competenze e dalla conoscenza del settore, tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale, che abbiano manifestato e motivato il proprio interesse a ricoprire tali</p>		<p>7.1. Il Presidente e i Commissari dell'Autorità sono nominati e operano ai sensi dell'<u>articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.</u></p> <p>TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI</p> <p>Articolo 3 Procedura di nomina del Presidente e dei Commissari dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni</p> <p>1. All'articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole "Ministro delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dello sviluppo economico"; b) dopo il nono periodo sono aggiunti i seguenti: "I commissari ed il presidente sono scelti sulla base del merito, delle competenze e dalla conoscenza del settore, tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale, che abbiano manifestato e motivato il proprio interesse a ricoprire</p>	



		ruoli ed inviato il proprio curriculum professionale. Prima della elezione dei commissari e la designazione del presidente, i curricula ricevuti dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro i termini e secondo le modalità da questi fissati, sono pubblicati sui rispettivi siti istituzionali".		tali ruoli ed inviato il proprio curriculum professionale. Prima della elezione dei commissari e la designazione del presidente, i curricula ricevuti dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro i termini e secondo le modalità da questi fissati, sono pubblicati sui rispettivi siti istituzionali".	
2. Gli Stati membri garantiscono che il responsabile di un'autorità nazionale di regolamentazione o, se del caso, i membri dell'organo collegiale che ricoprono tale funzione presso un'autorità nazionale di regolamentazione o i loro sostituti possano essere sollevati dall'incarico nel corso del mandato solo se non rispettano più le condizioni prescritte per l'esercizio delle loro funzioni fissate nell'ordinamento nazionale prima della loro nomina.	YES				
3. La decisione di sollevare dall'incarico il responsabile dell'autorità nazionale di regolamentazione in questione o, se del caso, i membri dell'organo collegiale che ricoprono tale funzione è resa pubblica al momento della revoca. Il responsabile dell'autorità	YES				



<p>nazionale di regolamentazione o, se del caso, i membri dell'organo collegiale che ricoprono tale funzione, sollevati dall'incarico, ricevono una motivazione. Qualora non sia pubblica, la motivazione è pubblicata su richiesta dell'interessato. Gli Stati membri garantiscono che detta decisione sia soggetta a sindacato giurisdizionale sugli elementi di fatto e di diritto.</p>					
<p><i>Articolo 8</i> Indipendenza politica e rendicontabilità delle autorità nazionali di regolamentazione</p>		<p>Articolo 7 (ex art 7,8, 9, 10, eccc) Autorità per le garanzie nelle comunicazioni</p>		<p>Art. 7 Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (ex art. 7 eccc)</p>	
<p>1. Fatto salvo l'articolo 10, le autorità nazionali di regolamentazione operano in indipendenza e in modo obiettivo, anche nello sviluppo delle procedure interne e nell'organizzazione del personale, agiscono in maniera trasparente e responsabile in conformità del diritto dell'Unione, e non sollecitano né accettano istruzioni da alcun altro organismo nell'esercizio dei compiti loro affidati ai sensi del diritto nazionale che recepisce il diritto dell'Unione. Ciò non osta alla supervisione a norma del diritto costituzionale nazionale. Solo gli organi di ricorso istituiti a norma dell'articolo 31 hanno la facoltà di sospendere o riformare le</p>	<p>YES</p>	<p>Art 7.2. L'Autorità esercita i propri poteri in modo imparziale, obiettivo, trasparente e tempestivo - LEGGE 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.) Art 7.3. L'Autorità opera in indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun altro organismo nell'esercizio dei compiti ad essa affidati, anche con riferimento allo sviluppo delle proprie procedure interne e all'organizzazione del</p>		<p>7.2. L'Autorità esercita i propri poteri in modo imparziale, obiettivo, trasparente e tempestivo. 7. 3. L'Autorità opera in indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun altro organismo nell'esercizio dei compiti ad essa affidati, anche con riferimento allo sviluppo delle proprie procedure interne e all'organizzazione del personale.</p>	



decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione.		personale - LEGGE 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.)			
2. Le autorità nazionali di regolamentazione riferiscono annualmente, tra l'altro, sullo stato del mercato delle comunicazioni elettroniche, sulle decisioni adottate, sulle loro risorse umane e finanziarie e su come tali risorse siano allocate, nonché sui piani futuri. Le loro relazioni sono rese pubbliche.	YES	Art 7.6. L'Autorità riferisce annualmente al Parlamento sull'attività svolta e sui programmi di lavoro, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c) n. 12) della Legge 249/97. La relazione è resa pubblica.		7.6. L'Autorità riferisce annualmente al Parlamento sull'attività svolta e sui programmi di lavoro, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c) n. 12), della legge n. 249 del 1997. La relazione è resa pubblica.	
<i>Articolo 9</i> Autonomia di bilancio e risorse delle autorità nazionali di regolamentazione		Articolo 7 (ex art 7,8, 9, 10, eecc) Autorità per le garanzie nelle comunicazioni			
1. Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali di regolamentazione dispongano di bilanci annuali separati e dell'autonomia di esecuzione della dotazione finanziaria assegnata. I bilanci sono pubblicati.	YES	Art 7.4. L'Autorità adotta e pubblica annualmente il proprio bilancio e gode di autonomia nella sua esecuzione.		Art 7.4. L'Autorità adotta e pubblica annualmente il proprio bilancio e gode di autonomia nella sua esecuzione.	
2. Fatto salvo l'obbligo di garantire che le autorità nazionali di regolamentazione dispongano	YES	Art 7.4. L'Autorità dispone di risorse finanziarie e umane adeguate a svolgere i compiti ad		Art 7.4. L'Autorità dispone di risorse finanziarie e umane adeguate a svolgere i compiti ad	



di risorse finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti loro affidati, l'autonomia finanziaria non osta alla supervisione o al controllo a norma del diritto costituzionale nazionale. Il controllo sul bilancio delle autorità nazionali di regolamentazione è esercitato in modo trasparente ed è reso pubblico.		essa assegnati..... Il controllo sul bilancio dell'Autorità è esercitato in modo trasparente ed è reso pubblico.		essa assegnati..... Il controllo sul bilancio dell'Autorità è esercitato in modo trasparente ed è reso pubblico.	
3. Gli Stati membri assicurano inoltre che le autorità nazionali di regolamentazione dispongano di risorse finanziarie e umane sufficienti affinché possano partecipare e contribuire attivamente al BEREC.	YES	Art 7.5. L'Autorità dispone di risorse finanziarie e umane sufficienti affinché possa partecipare e contribuire attivamente al BEREC...		Art 7.5. L'Autorità dispone di risorse finanziarie e umane sufficienti affinché possa partecipare e contribuire attivamente al BEREC...	
<i>Articolo 10</i> Partecipazione delle autorità nazionali di regolamentazione al BEREC		Articolo 7 (ex art 10 eec) Autorità per le garanzie nelle comunicazioni		Articolo 7 (ex art 10 eec) Autorità per le garanzie nelle comunicazioni	
1. Gli Stati membri provvedono a che gli obiettivi del BEREC relativamente alla promozione di un coordinamento e di una coerenza regolamentari maggiori siano attivamente sostenuti dalle rispettive autorità nazionali di regolamentazione.	YES	Art 7.5. L'Autorità sostiene attivamente gli obiettivi del BEREC relativamente alla promozione di un coordinamento e di una coerenza normativi maggiori		Art 7.5. L'Autorità sostiene attivamente gli obiettivi del BEREC relativamente alla promozione di un coordinamento e di una coerenza normativi maggiori	
2. Gli Stati membri provvedono a che le autorità nazionali di regolamentazione tengano nella massima considerazione le linee guida, i pareri, le	YES	Art 7.5. L'Autoritàallorché adotta le proprie decisioni, tiene nella massima considerazione le linee guida, i pareri, le raccomandazioni, le posizioni		Art 7.5. L'Autoritàallorché adotta le proprie decisioni, tiene nella massima considerazione le linee guida, i pareri, le raccomandazioni, le posizioni	



raccomandazioni, le posizioni comuni, le migliori prassi e le metodologie adottati dal BEREC allorché adottano le loro decisioni concernenti i rispettivi mercati nazionali		comuni, le migliori prassi e le metodologie adottati dal BEREC.		comuni, le migliori prassi e le metodologie adottati dal BEREC.	
<i>Articolo 11</i> Cooperazione con le autorità nazionali		Articolo 6 Attribuzioni del Ministero, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e delle altre Amministrazioni competenti			
Le autorità nazionali di regolamentazione, le altre autorità competenti ai sensi della presente direttiva e le autorità nazionali garanti della concorrenza si forniscono reciprocamente le informazioni necessarie per l'applicazione della presente direttiva. Per quanto riguarda le informazioni scambiate, si applicano le norme dell'Unione in materia di protezione dei dati e l'autorità che le riceve è tenuta a rispettare lo stesso livello di riservatezza dell'autorità che le trasmette.	YES	Art 6.7. Il Ministero, l'Autorità, l'Agenzia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per le parti di rispettiva competenza, assicurano cooperazione e trasparenza tra loro e nei riguardi della Commissione europea al fine di garantire la piena applicazione delle disposizioni stabilite dal presente decreto.		6.7. Il Ministero, l'Autorità, l'Agenzia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per le parti di rispettiva competenza, assicurano cooperazione e trasparenza tra loro e nei riguardi della Commissione europea al fine di garantire la piena applicazione delle disposizioni stabilite dal presente decreto.	
		Articolo 8 Regioni ed Enti locali 1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, ferme restando le competenze legislative e regolamentari delle Regioni e delle Province autonome,		Art. 8 Regioni ed Enti locali (art. 5 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021) 1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, ferme restando le competenze legislative e regolamentari delle Regioni e	



	<p>operano in base al principio di leale collaborazione, anche mediante intese ed accordi. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali concordano, in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le linee generali dello sviluppo del settore, anche per l'individuazione delle necessarie risorse finanziarie. A tal fine è istituito, nell'ambito della Conferenza Unificata, avvalendosi della propria organizzazione e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, un Comitato paritetico, con il compito di verificare il grado di attuazione delle iniziative intraprese, di acquisire e scambiare dati ed informazioni dettagliate sulla dinamica del settore e di elaborare le proposte da sottoporre alla Conferenza medesima.</p> <p>2. In coerenza con i principi di tutela dell'unità economica, di tutela della concorrenza e di sussidiarietà, nell'ambito dei principi fondamentali di cui al presente decreto e comunque desumibili dall'ordinamento della comunicazione stabiliti dallo Stato, e in conformità con</p>	<p>delle Province autonome, operano in base al principio di leale collaborazione, anche mediante intese ed accordi. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali concordano, in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le linee generali dello sviluppo del settore, anche per l'individuazione delle necessarie risorse finanziarie. A tal fine è istituito, nell'ambito della Conferenza Unificata, avvalendosi della propria organizzazione e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, un Comitato paritetico, con il compito di verificare il grado di attuazione delle iniziative intraprese, di acquisire e scambiare dati ed informazioni dettagliate sulla dinamica del settore e di elaborare le proposte da sottoporre alla Conferenza medesima.</p> <p>2. In coerenza con i principi di tutela dell'unità economica, di tutela della concorrenza e di sussidiarietà, nell'ambito dei principi fondamentali di cui al presente decreto e comunque</p>	
--	---	---	--



	<p>quanto previsto dal diritto dell'Unione europea ed al fine di rendere più efficace ed efficiente l'azione dei soggetti pubblici locali e di soddisfare le esigenze dei cittadini e degli operatori economici, le Regioni e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto dei principi di cui al primo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dettano disposizioni in materia di:</p> <p>a) individuazione di livelli avanzati di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda, da offrire in aree locali predeterminate nell'ambito degli strumenti di pianificazione e di sviluppo, anche al fine di evitare fenomeni di urbanizzazione forzata ovvero di delocalizzazione di imprese;</p> <p>b) agevolazioni per l'acquisto di apparecchiature terminali d'utente e per la fruizione di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda;</p> <p>c) promozione di livelli minimi di disponibilità di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda, nelle strutture pubbliche localizzate sul territorio, ivi comprese quelle sanitarie e di formazione, negli</p>		<p>desumibili dall'ordinamento della comunicazione stabiliti dallo Stato, e in conformità con quanto previsto dal diritto dell'Unione europea ed al fine di rendere più efficace ed efficiente l'azione dei soggetti pubblici locali e di soddisfare le esigenze dei cittadini e degli operatori economici, le Regioni e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto dei principi di cui al <u>primo comma dell'articolo 117 della Costituzione</u>, dettano disposizioni in materia di:</p> <p>a) individuazione di livelli avanzati di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda, da offrire in aree locali predeterminate nell'ambito degli strumenti di pianificazione e di sviluppo, anche al fine di evitare fenomeni di urbanizzazione forzata ovvero di delocalizzazione di imprese;</p> <p>b) agevolazioni per l'acquisto di apparecchiature terminali d'utente e per la fruizione di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda;</p> <p>c) promozione di livelli minimi di disponibilità di reti e servizi di comunicazione elettronica a</p>	
--	--	--	--	--



	<p>insediamenti produttivi, nelle strutture commerciali ed in quelle ricettive, turistiche e alberghiere;</p> <p>d) definizione di iniziative volte a fornire un sostegno alle persone anziane, persone con disabilità, ai consumatori di cui siano accertati un reddito modesto o particolari esigenze sociali ed a quelli che vivono in zone rurali o geograficamente isolate.</p> <p>3. L'utilizzo di fondi pubblici, ivi compresi quelli previsti dalla normativa comunitaria, necessari per il conseguimento degli obiettivi indicati al comma 2, lettere a) e b), deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalità.</p> <p>4. Le presenti disposizioni sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte II, della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia</p>	<p>larga banda, nelle strutture pubbliche localizzate sul territorio, ivi comprese quelle sanitarie e di formazione, negli insediamenti produttivi, nelle strutture commerciali ed in quelle ricettive, turistiche e alberghiere;</p> <p>d) definizione di iniziative volte a fornire un sostegno alle persone anziane, persone con disabilità, ai consumatori di cui siano accertati un reddito modesto o particolari esigenze sociali ed a quelli che vivono in zone rurali o geograficamente isolate.</p> <p>2-bis. Le Regioni e gli Enti locali favoriscono la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica non limitando a particolari aree del territorio la possibilità di installazione. ferme restando le specifiche disposizioni a tutela di aree di particolare pregio storico-paesaggistico o ambientale ovvero di protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili, dovendo, nel qual caso, garantire comunque una</p>	
--	--	--	--



		più ampia rispetto a quelle già attribuite.		<p>localizzazione alternativa che assicuri il medesimo effetto.</p> <p>3. L'utilizzo di fondi pubblici, ivi compresi quelli previsti dalla normativa comunitaria, necessari per il conseguimento degli obiettivi indicati al comma 2, lettere a) e b), deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalità.</p> <p>4. Le presenti disposizioni sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte II, della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampia rispetto a quelle già attribuite.</p>	
		<p>Articolo 9 Misure di garanzia</p> <p>1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, o loro associazioni, non possono fornire reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, se non</p>		<p>Art. 9. Misure di garanzia (art. 6 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)</p>	



	<p>attraverso società controllate o collegate.</p> <p>2. Ai fini del presente articolo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo del Codice civile. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle situazioni previste dall'articolo 43 decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.</p> <p>3. Non sono consentite sovvenzioni o altre forme anche indirette di agevolazioni alle imprese, da parte dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e di altri Enti pubblici, tali da distorcere le condizioni di concorrenza e configurare aiuti di Stato ai sensi del titolo V del trattato sull'Unione europea, se non nei limiti e alle condizioni di cui al medesimo titolo V.</p>		<p>1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, o loro associazioni, non possono fornire reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, se non attraverso società controllate o collegate.</p> <p>2. Ai fini del presente articolo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'<u>articolo 2359, commi primo e secondo del Codice civile</u>. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle situazioni previste dall'articolo 51, comma 10, decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.</p>	
	<p>Art. 10 (Protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi)</p> <p>1. Per la stipula di accordi internazionali e di intese tecniche con amministrazioni di altri Stati, restano ferme le competenze del Ministero degli</p>		<p>Art. 10 Protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi</p> <p>1. Per la stipula di accordi internazionali e di intese tecniche con amministrazioni di</p>	<p>UL ha ripristinato i commi 1 e 2 del 207/2021 e aggiunto a seguire i commi 2bis e 2 ter che sono una riformulazione dei commi 1 e 2</p>



		affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. Restano ferme le competenze dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in materia di stipula di protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi in materia di cybersicurezza.		altri Stati, restano ferme le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. Restano ferme le competenze dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in materia di stipula di protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi in materia di cybersicurezza.	
<p><i>CAPO II</i> <i>Autorizzazione generale</i></p> <p>Sezione 1 Parte generale</p> <p><i>Articolo 12</i></p> <p>Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica</p>		<p>CAPO II AUTORIZZAZIONE GENERALE (ARTT. 12 - 19 CCEE)</p> <p>Sezione I Parte generale Articolo 11</p> <p>Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica</p>		<p>CAPO II AUTORIZZAZIONE GENERALE SEZIONE I Parte generale</p> <p>Art. 11 Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (ex art. 12 eccc - ex art. 25 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)</p>	
1. Gli Stati membri garantiscono la libertà di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica, fatte salve le condizioni stabilite nella	YES	1. L'attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica è libera, fatte salve le condizioni stabilite nel		1. L'attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica è libera, fatte salve le condizioni stabilite nel presente	



<p>presente direttiva. A tal fine, gli Stati membri non impediscono alle imprese di fornire reti o servizi di comunicazione elettronica, salvo quando ciò si renda necessario per i motivi di cui all'articolo 52, paragrafo 1, TFUE. L'eventuale limitazione della libertà di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica è debitamente motivata ed è comunicata alla Commissione.</p>		<p>presente decreto e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato e della sanità pubblica, compatibilmente con le esigenze della tutela dell'ambiente e della protezione civile, poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal presente decreto, condizioni di piena reciprocità. Rimane salvo quanto previsto da trattati internazionali cui l'Italia aderisce o da specifiche convenzioni.</p>		<p>decreto e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato e della sanità pubblica, compatibilmente con le esigenze della tutela dell'ambiente e della protezione civile, poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal presente decreto, condizioni di piena reciprocità. Rimane salvo quanto previsto da trattati internazionali cui l'Italia aderisce o da specifiche convenzioni.</p>	
<p>2. La fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica</p>	<p>YES</p>	<p>2. La fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica</p>		<p>2. La fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica</p>	



<p>diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero può, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all'articolo 13, paragrafo 2, o i diritti di uso di cui agli articoli 46 e 94, essere assoggettata soltanto ad un'autorizzazione generale.</p>		<p>diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all'articolo 13 o i diritti di uso di cui agli articoli 59 e 98-septies, è assoggettata ad un'autorizzazione generale, che consegue alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 4. Il Ministero, sentita l'Autorità per i profili di competenza, può definire, pubblicandone i regolamenti, conformi alle prescrizioni del presente decreto, regimi specifici per l'autorizzazione generale per particolari categorie di reti o servizi, cui l'impresa che intende offrire le dette reti o servizi è tenuta ad ottemperare.</p>		<p>diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all'articolo 13 o i diritti di uso di cui agli articoli 59 e 98-septies, è assoggettata ad un'autorizzazione generale, che consegue alla presentazione della segnalazione di cui al comma 4. Il Ministero, sentita l'Autorità per i profili di competenza, può definire, pubblicandone i regolamenti, conformi alle prescrizioni del presente decreto, regimi specifici per l'autorizzazione generale per particolari categorie di reti o servizi, cui l'impresa che intende offrire le dette reti o servizi è tenuta ad ottemperare.</p>	
<p>3. Qualora ritenga che l'obbligo di notifica sia giustificato per le imprese soggette a un'autorizzazione generale, lo Stato membro può imporre a tali imprese solo l'obbligo di notifica all'autorità nazionale di regolamentazione o a un'altra autorità competente. Lo Stato membro non può richiedere a tali imprese di ottenere una decisione esplicita o qualunque altro atto amministrativo da parte di tale</p>	<p>YES</p>	<p>3. Le imprese che intendono avviare le attività di cui al comma 1, notificano tale intenzione al Ministero e possono esercitare i diritti che derivano dall'autorizzazione generale subito dopo la notifica, se del caso nel rispetto delle disposizioni sui diritti d'uso stabilite a norma della presente disposizione, salva motivata opposizione da parte del Ministero.</p>		<p>3. Le imprese che intendono avviare le attività di cui al comma 1, notificano tale intenzione al Ministero e possono esercitare i diritti che derivano dall'autorizzazione generale subito dopo la notifica, se del caso nel rispetto delle disposizioni sui diritti d'uso stabilite a norma del presente decreto, salva motivata opposizione da parte del Ministero.</p>	



<p>autorità o di qualsiasi altra autorità prima di esercitare i diritti che derivano dall'autorizzazione generale.</p> <p>Dopo la notifica, quando richiesta, l'impresa può iniziare la propria attività, se del caso nel rispetto delle disposizioni sui diritti d'uso stabilite a norma della presente direttiva.</p>					
<p>4. La notifica di cui al paragrafo 3 si limita alla dichiarazione, resa all'autorità nazionale di regolamentazione o ad altra autorità competente da una persona fisica o giuridica, dell'intenzione di iniziare la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, nonché alla presentazione delle informazioni strettamente necessarie per consentire al BEREC e a tale autorità di tenere un registro o elenco dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica. Tali informazioni si limitano a quanto segue:</p> <p>a) il nome del fornitore;</p> <p>b) lo status giuridico, la form registrazione del fornitore, qual nel registro pubblico delle im pubblico analogo nell'Unione;</p>	<p>YES</p>	<p>4. La notifica di cui al comma 3 è composta dalla dichiarazione, resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, dell'intenzione di iniziare la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, nonché dalla presentazione delle informazioni necessarie per consentire al Ministero la tenuta di un registro dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica. Tale dichiarazione costituisce segnalazione certificata di inizio attività e deve essere conforme al modello di cui all'allegato n. 14.</p> <p>5. Le informazioni di cui al comma 4 comprendono quanto segue:</p> <p>a) il nome del fornitore;</p>		<p>4. La notifica di cui al comma 3 è composta dalla segnalazione, resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, dell'intenzione di iniziare la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, nonché dalla presentazione delle informazioni necessarie per consentire al Ministero la tenuta di un registro dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica. Tale segnalazione costituisce segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e deve essere conforme al modello di cui all'allegato n. 13 -bis.</p> <p>5. Le informazioni di cui al comma 4 comprendono quanto segue:</p> <p>a) il nome del fornitore;</p>	



<p>c) l'eventuale indirizzo geografico della sede principale del fornitore nell'Unione e delle eventuali sedi secondarie in uno Stato membro;</p> <p>d) l'indirizzo del sito web del fornitore associato alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica;</p> <p>e) una persona di contatto e suoi recapiti completi;</p> <p>f) una breve descrizione delle reti o dei servizi che si intende fornire;</p> <p>g) gli Stati membri interessati; e</p> <p>h) la data presunta di inizio dell'attività;</p> <p>Gli Stati membri non impongono obblighi di notifica aggiuntivi o distinti.</p>		<p>b) lo status giuridico, la forma giuridica e il numero di registrazione del fornitore, qualora il fornitore sia registrato nel registro pubblico delle imprese o in un altro registro pubblico analogo nell'Unione;</p> <p>c) l'eventuale indirizzo geografico della sede principale del fornitore nell'Unione e delle eventuali sedi secondarie in uno Stato membro;</p> <p>d) l'indirizzo del sito web del fornitore, se applicabile, associato alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica;</p> <p>e) una persona di contatto e suoi recapiti completi;</p> <p>f) una breve descrizione delle reti o dei servizi che si intende fornire;</p> <p>g) gli Stati membri interessati;</p> <p>h) la data presunta di inizio dell'attività;</p> <p>i) l'impegno a rispettare le norme del decreto e del regime previsto per l'autorizzazione generale;</p> <p>l) l'ubicazione delle stazioni radioelettriche, se applicabile, unitamente al MAC Address, al Service Set Identifier (SSID) e alla frequenza utilizzata.</p>		<p>b) lo status giuridico, la forma giuridica e il numero di registrazione del fornitore, qualora il fornitore sia registrato nel registro pubblico delle imprese o in un altro registro pubblico analogo nell'Unione;</p> <p>c) l'eventuale indirizzo geografico della sede principale del fornitore nell'Unione e delle eventuali sedi secondarie in uno Stato membro;</p> <p>d) l'indirizzo del sito web del fornitore, se applicabile, associato alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica;</p> <p>e) una persona di contatto e suoi recapiti completi;</p> <p>f) una breve descrizione delle reti o dei servizi che si intende fornire;</p> <p>g) gli Stati membri interessati;</p> <p>h) la data presunta di inizio dell'attività;</p> <p>i) l'impegno a rispettare le norme del decreto e del regime previsto per l'autorizzazione generale;</p> <p>l) l'ubicazione delle stazioni radioelettriche, e nel caso di fornitura di accesso ai sensi dell'articolo 68, il MAC Address, il Service Set</p>	
---	--	---	--	--	--



				Identifier (SSID) e la frequenza utilizzata.	
Al fine di ravvicinare gli obblighi di notifica, il BEREC pubblica linee guida relative al modello di notifica e mantiene una banca dati dell'Unione delle notifiche trasmesse alle autorità competenti. A tal fine le autorità competenti inoltrano senza indebito ritardo al BEREC, per via elettronica, ciascuna notifica ricevuta. Le notifiche trasmesse alle autorità competenti prima del 21 dicembre 2020 sono inoltrate al BEREC entro il 21 dicembre 2021.	(except the first thesis, on BEREC obligations to publish guidelines)	6. Al fine di consentire al BEREC la tenuta di una banca dati dell'Unione delle notifiche trasmesse, il Ministero inoltra senza indebito ritardo al BEREC, per via elettronica, ciascuna notifica ricevuta. Le notifiche trasmesse al Ministero prima del 21 dicembre 2020 sono inoltrate al BEREC entro il 21 dicembre 2021.		6. Al fine di consentire al BEREC la tenuta di una banca dati dell'Unione delle notifiche trasmesse, il Ministero inoltra senza indebito ritardo al BEREC, per via elettronica per il tramite dell'Autorità, ciascuna notifica ricevuta.	
		7. Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione di cui al comma 3, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività. Il Ministero pubblica le informazioni relative alle dichiarazioni presentate sul sito Internet. Le imprese titolari di		7. Ai sensi dell' <u>articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241</u> , il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della segnalazione di cui al comma 3, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività. Il Ministero pubblica le informazioni relative alle segnalazioni presentate sul sito Internet. Le imprese titolari di autorizzazione sono tenute	



	autorizzazione sono tenute all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.		all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.	
	8. La cessazione dell'esercizio di un'attività di rete o dell'offerta di un servizio di comunicazione elettronica può aver luogo in ogni tempo. L'operatore informa gli utenti della cessazione, ai sensi dell'articolo 98-septies decies, comma 4, con un preavviso di almeno tre mesi, dandone comunicazione contestualmente al Ministero e all'Autorità. Tale termine è ridotto a un mese nel caso di cessazione dell'offerta di un profilo tariffario.		8. La cessazione dell'esercizio di un'attività di rete o dell'offerta di un servizio di comunicazione elettronica può aver luogo in ogni tempo. L'operatore informa gli utenti della cessazione, ai sensi dell'articolo 98-septies decies, comma 4, con un preavviso di almeno tre mesi, dandone comunicazione contestualmente al Ministero e all'Autorità. Tale termine è ridotto a un mese nel caso di cessazione dell'offerta di un profilo tariffario.	
	9. Le autorizzazioni generali hanno una durata pari alla durata richiesta nella notifica e comunque non superiore a venti anni, con scadenza che coincide con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validità, termine elevabile alla durata di un diritto d'uso di frequenze radio o risorse di numerazione o posizioni orbitali, nel caso in cui al fine dell'esercizio dell'autorizzazione generale sia previsto tale utilizzo. Entro il		9. Le autorizzazioni generali hanno una durata pari alla durata richiesta nella segnalazione e comunque non superiore a venti anni, con scadenza che coincide con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validità, termine elevabile alla durata di un diritto d'uso di frequenze radio o risorse di numerazione o posizioni orbitali, nel caso in cui al fine dell'esercizio dell'autorizzazione generale sia	



	termine di scadenza l'autorizzazione generale può essere rinnovata mediante nuova dichiarazione, alle condizioni vigenti, salvo quanto previsto per gli eventuali diritti d'uso associati ai sensi dell'articolo 63.		previsto tale utilizzo. Entro il termine di scadenza l'autorizzazione generale può essere rinnovata mediante nuova segnalazione , alle condizioni vigenti, salvo quanto previsto per gli eventuali diritti d'uso associati ai sensi dell'articolo 63.	
	10. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 64, una autorizzazione generale può essere ceduta a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero nella quale siano chiaramente indicati le frequenze radio ed i numeri oggetto di cessione. Il Ministero entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell'impresa cedente può comunicare il proprio diniego fondato sulla non sussistenza in capo all'impresa cessionaria dei requisiti oggettivi e soggettivi per il rispetto delle condizioni di cui all'autorizzazione medesima. Il termine è interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al Ministero stesso		10. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 64, una autorizzazione generale può essere ceduta a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero nella quale siano chiaramente indicate le frequenze radio ed i numeri oggetto di cessione. Tale dichiarazione costituisce segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e deve essere conforme al modello di cui all'allegato n. 13-ter. Il Ministero entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa segnalazione da parte dell'impresa cedente può comunicare il proprio diniego fondato sulla non sussistenza in capo all'impresa cessionaria dei requisiti oggettivi e soggettivi per il rispetto delle condizioni di	aggiunto da UL al comma 10 il Riferimento all'articolo 19 legge 241/1990 e successivamente ha confermato l'eliminazione del riferimento alla 241/1990 al comma 1 dell'art. 12



		i richiesti chiarimenti o documenti		cui all'autorizzazione medesima. Il termine è interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti.	
		Art. 12 Sperimentazione		Art. 12 Sperimentazione (art. 39 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)	
		1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifiche previsti da norme di legge e di regolamento in materia di sperimentazione della radiodiffusione sonora e televisiva terrestre in tecnica digitale, la sperimentazione di reti o servizi di comunicazione elettronica è subordinata a dichiarazione preventiva. L'impresa interessata presenta al Ministero una dichiarazione della persona fisica titolare o del legale rappresentante della persona giuridica o di soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di effettuare una sperimentazione di reti o servizi di comunicazione elettronica, conformemente al modello		1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifiche previsti da norme di legge e di regolamento in materia di sperimentazione della radiodiffusione sonora e televisiva terrestre in tecnica digitale, la sperimentazione di reti o servizi di comunicazione elettronica è subordinata a segnalazione preventiva. L'impresa interessata presenta al Ministero una segnalazione della persona fisica titolare o del legale rappresentante della persona giuridica o di soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di effettuare una sperimentazione di reti o servizi di comunicazione elettronica, conformemente al modello	



	<p>riportato nell'allegato 13. L'impresa è abilitata ad iniziare la sperimentazione a decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione. Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero, entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività.</p>		<p>riportato nell'allegato 13. L'impresa è abilitata ad iniziare la sperimentazione a decorrere dall'avvenuta presentazione della segnalazione. Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero, entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione della segnalazione, verifica sussistenza d'ufficio la dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività.</p>	
	<p>2. La dichiarazione di cui al comma 1: a) non costituisce titolo per il conseguimento di una successiva autorizzazione generale per l'offerta al pubblico, a fini commerciali, della rete o servizio di comunicazione elettronica oggetto di sperimentazione; b) non riveste carattere di esclusività né in relazione al tipo di rete o servizio, né in relazione all'area o alla tipologia di utenza interessate; c) può prevedere, a causa della limitatezza delle risorse di spettro radio disponibili per le</p>		<p>2. La segnalazione di cui al comma 1: a) non costituisce titolo per il conseguimento di una successiva autorizzazione generale per l'offerta al pubblico, a fini commerciali, della rete o servizio di comunicazione elettronica oggetto di sperimentazione; b) non riveste carattere di esclusività né in relazione al tipo di rete o servizio, né in relazione all'area o alla tipologia di utenza interessate; c) può prevedere, a causa della limitatezza delle risorse di</p>	



	reti o servizi di comunicazione elettronica, l'espletamento della sperimentazione in regime di condivisione di frequenze.		spettro radio disponibili per le reti o servizi di comunicazione elettronica, l'espletamento della sperimentazione in regime di condivisione di frequenze.	
	<p>3. La dichiarazione di cui al comma 1 deve indicare:</p> <p>a) l'eventuale richiesta di concessione di diritti individuali di uso delle frequenze radio e dei numeri necessari;</p> <p>b) la durata della sperimentazione, limitata nel tempo e comunque non superiore a sei mesi, a partire dal giorno indicato per l'avvio della stessa;</p> <p>c) l'estensione dell'area operativa, le modalità di esercizio, la tipologia, la consistenza dell'utenza ammessa che, comunque, non può superare le tremila unità, e il carattere sperimentale del servizio;</p> <p>d) l'eventuale previsione di oneri economici per gli utenti che aderiscono alla sperimentazione;</p> <p>e) l'obbligo di comunicare all'utente la natura sperimentale del servizio e l'eventuale sua qualità ridotta;</p> <p>f) l'obbligo di comunicare al Ministero e, ove siano</p>		<p>3. La segnalazione di cui al comma 1 deve indicare:</p> <p>a) l'eventuale richiesta di concessione di diritti individuali d'uso delle frequenze radio e dei numeri necessari;</p> <p>b) la durata della sperimentazione, limitata nel tempo e comunque non superiore a sei mesi, a partire dal giorno indicato per l'avvio della stessa;</p> <p>c) l'estensione dell'area operativa, le modalità di esercizio, la tipologia, la consistenza dell'utenza ammessa che, comunque, non può superare le tremila unità, e il carattere sperimentale del servizio;</p> <p>d) l'eventuale previsione di oneri economici per gli utenti che aderiscono alla sperimentazione;</p> <p>e) l'obbligo di comunicare all'utente la natura sperimentale del servizio e l'eventuale sua qualità ridotta;</p>	



		interessate reti o e servizi pubblici, all'Autorità i risultati della sperimentazione al termine della stessa.		f) l'obbligo di comunicare al Ministero e, ove siano interessate reti o e servizi pubblici, all'Autorità i risultati della sperimentazione al termine della stessa.	
		4. Se la sperimentazione prevede la concessione di diritti individuali di uso delle frequenze radio o dei numeri, il Ministero li concede, entro due settimane dal ricevimento della dichiarazione nel caso di numeri assegnati per scopi specifici nell'ambito del piano nazionale di numerazione, ed entro quattro settimane nel caso delle frequenze radio assegnate per scopi specifici nell'ambito del piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Se la dichiarazione risulta incompleta, il Ministero, entro i termini di cui al primo periodo, invita l'impresa interessata a integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni che debbono pervenire al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce rinuncia alla sperimentazione.		4. Se la sperimentazione comprende l'attribuzione di diritti individuali d'uso, con l'assegnazione delle frequenze radio o di risorse di numerazione , il Ministero li concede, entro quattro settimane dal ricevimento della segnalazione nel caso di numeri assegnati per scopi specifici nell'ambito del piano nazionale di numerazione, ed entro otto settimane nel caso delle frequenze radio assegnate per scopi specifici nell'ambito del piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Se la segnalazione risulta incompleta, il Ministero, entro i termini di cui al primo periodo, invita l'impresa interessata a integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni che debbono pervenire al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle	



				integrazioni richieste costituisce rinuncia alla sperimentazione.	
		5. Per il rinnovo della sperimentazione si applica la procedura di cui al comma 1 e la presentazione della richiesta deve avvenire entro sessanta giorni antecedenti la data di scadenza.		5. Per il rinnovo della sperimentazione si applica la procedura di cui al comma 1 e la presentazione della richiesta deve avvenire entro sessanta giorni antecedenti la data di scadenza.	
<i>Articolo 13</i> Condizioni apposte all'autorizzazione generale, ai diritti d'uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione e obblighi specifici		Articolo 13 Condizioni apposte all'autorizzazione generale, ai diritti d'uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione e obblighi specifici		Art. 13 Condizioni apposte all'autorizzazione generale, ai diritti d'uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione e obblighi specifici (art. 13 eecc- art. 28 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)	
1. L'autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, i diritti d'uso dello spettro radio e i diritti d'uso delle risorse di numerazione possono essere assoggettati esclusivamente alle condizioni elencate nell'allegato I. Tali condizioni sono non discriminatorie, proporzionate e trasparenti. Nel caso dei diritti d'uso dello spettro radio, tali	YES	1. L'autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, per l'accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le RLAN e i diritti di uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione possono essere assoggettati esclusivamente alle condizioni elencate nell'allegato 1. Tali		1. L'autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, per l'accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le RLAN e i diritti di uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione possono essere assoggettati esclusivamente alle condizioni elencate nell'allegato 1. Tali	



<p>condizioni ne garantiscono l'uso effettivo ed efficiente e sono conformi agli articoli 45 e 51 mentre, nel caso dei diritti d'uso delle risorse di numerazione, sono conformi all'articolo 94.</p>		<p>condizioni sono non discriminatorie, proporzionate e trasparenti. Nel caso dei diritti d'uso dello spettro radio, tali condizioni ne garantiscono l'uso effettivo ed efficiente e sono conformi agli articoli 58 e 64, mentre nel caso dei diritti d'uso delle risorse di numerazione, sono conformi all'articolo 98-septies. L'autorizzazione generale è sempre sottoposta alla condizione n. 4 della parte A dell'allegato 1.</p>		<p>condizioni sono non discriminatorie, proporzionate e trasparenti. Nel caso dei diritti d'uso dello spettro radio, tali condizioni ne garantiscono l'uso effettivo ed efficiente e sono conformi agli articoli 58 e 64, mentre nel caso dei diritti d'uso delle risorse di numerazione, sono conformi all'articolo 98-septies. L'autorizzazione generale è sempre sottoposta alla condizione n. 4 della parte A dell'allegato 1.</p>	
<p>2. Gli obblighi specifici prescritti alle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 61, paragrafi 1 e 5, e degli articoli 62, 68 e 83 o a quelli designati per la fornitura del servizio universale ai sensi della presente direttiva sono separati, sotto il profilo giuridico, dai diritti e dagli obblighi previsti dall'autorizzazione generale. Per garantire la trasparenza, nell'autorizzazione generale è fatta menzione dei criteri e delle procedure in base ai quali tali obblighi specifici sono prescritti alle singole imprese.</p>	<p>YES</p>	<p>2. Gli obblighi specifici prescritti alle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 72, commi 1 e 5, e degli articoli 73, 79 e 93 o a quelli designati per la fornitura del servizio universale ai sensi del presente decreto sono separati, sotto il profilo giuridico, dai diritti e dagli obblighi previsti dall'autorizzazione generale. Per garantire la trasparenza, nell'autorizzazione generale è fatta menzione dei criteri e delle procedure in base ai quali tali obblighi specifici sono prescritti alle singole imprese.</p>		<p>2. Gli obblighi specifici prescritti alle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 72, commi 1 e 5, e degli articoli 73, 79 e 93 o a quelli designati per la fornitura del servizio universale ai sensi del presente decreto sono separati, sotto il profilo giuridico, dai diritti e dagli obblighi previsti dall'autorizzazione generale. Per garantire la trasparenza, nell'autorizzazione generale è fatta menzione dei criteri e delle procedure in base ai quali tali obblighi specifici sono prescritti alle singole imprese.</p>	



3. L'autorizzazione generale contiene solo le condizioni specifiche del settore e indicate nelle parti A, B e C dell'allegato I e non riproduce le condizioni che sono imposte alle imprese in virtù di altre normative nazionali.	YES	3. L'autorizzazione generale contiene solo le condizioni specifiche del settore e quelle indicate nelle sezioni A, B e C dell'allegato 1 e non riproduce le condizioni che sono imposte alle imprese in virtù di altra normativa nazionale.		3. L'autorizzazione generale contiene solo le condizioni specifiche del settore e quelle indicate nelle sezioni A, B e C dell'allegato 1 e non riproduce le condizioni che sono imposte alle imprese in virtù di altra normativa nazionale.	
4. Nel concedere i diritti d'uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione gli Stati membri non ripetono le condizioni dell'autorizzazione generale.	YES	4. Nel concedere i diritti di uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione, il Ministero non ripete le condizioni previste nell'autorizzazione generale.		4. Nel concedere i diritti di uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione, il Ministero non ripete le condizioni previste nell'autorizzazione generale.	
		5. Nel definire eventuali condizioni all'autorizzazione generale, relative alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazioni elettronica, che non riproducano condizioni già imposte alle imprese da altra normativa, il Ministero acquisisce il parere dell'Agenzia.		5. Nel definire eventuali condizioni all'autorizzazione generale, relative alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, che non riproducano condizioni già imposte alle imprese da altra normativa, il Ministero acquisisce il parere dell'Agenzia e dell'Autorità.	
<i>Articolo 14</i> Dichiarazioni intese ad agevolare l'esercizio dei diritti di installare	YES	Articolo 14 Dichiarazioni intese ad agevolare l'esercizio del diritto di installare infrastrutture e dei diritti di interconnessione		Art. 14 Dichiarazioni intese ad agevolare l'esercizio del diritto di installare	



strutture e dei diritti di interconnessione				infrastrutture e dei diritti di interconnessione (ex art. 14 eecc, art. 31 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)	
Entro una settimana dalla richiesta di un'impresa, le autorità competenti rilasciano dichiarazioni standardizzate che confermano, ove applicabile, che l'impresa ha presentato una notifica ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3. Tali dichiarazioni definiscono le circostanze in cui qualsiasi impresa che fornisca reti o servizi di comunicazione elettronica in forza dell'autorizzazione generale è legittimata a richiedere i diritti di installare strutture, a negoziare l'interconnessione e a ottenere l'accesso e l'interconnessione, allo scopo di agevolare l'esercizio di tali diritti, ad esempio nei confronti di altre istituzioni pubbliche o di altre imprese. Tali dichiarazioni possono eventualmente essere rilasciate automaticamente su ricevimento di una notifica ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3.		1. Su richiesta di un operatore, il Ministero, allo scopo di agevolare l'esercizio dei diritti di installare infrastrutture, di negoziare l'interconnessione o di ottenere l'accesso e l'interconnessione nei confronti di altre autorità o di altri operatori, rilascia entro sette giorni dal ricevimento della richiesta una dichiarazione da cui risulti che l'operatore stesso ha presentato una dichiarazione ai sensi dell'articolo 11 comma 3, indicando le condizioni alle quali una impresa che fornisce reti o servizi di comunicazione elettronica in forza di autorizzazione generale è legittimata a richiedere tali diritti.		1. Su richiesta di un operatore, il Ministero, allo scopo di agevolare l'esercizio dei diritti di installare infrastrutture, di negoziare l'interconnessione o di ottenere l'accesso e l'interconnessione nei confronti di altre autorità o di altri operatori, rilascia entro sette giorni dal ricevimento della richiesta una comunicazione da cui risulti che l'operatore stesso ha presentato una segnalazione ai sensi dell'articolo 11 comma 3, indicando le condizioni alle quali una impresa che fornisce reti o servizi di comunicazione elettronica in forza di autorizzazione generale è legittimata a richiedere tali diritti.	
Sezione 2 Diritti e obblighi derivanti dall'autorizzazione generale		Sezione 2 Diritti e obblighi derivanti dall'autorizzazione generale Articolo 15		SEZIONE II Diritti e obblighi derivanti dall'autorizzazione generale	



<p><i>Articolo 15</i></p> <p>Elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale</p>		<p>Elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale</p>		<p>Art. 15</p> <p>Elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale</p> <p>(ex art. 15 eecc, art. 26 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)</p>	
<p>1. Le imprese soggette all'autorizzazione generale ai sensi dell'articolo 12 hanno il diritto di:</p> <p>a) fornire reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico;</p> <p>b) far sì che si esaminino le loro domande per la concessione dei necessari diritti di installare strutture in conformità dell'articolo 43;</p> <p>c) utilizzare, fatti salvi gli articoli 13, 59 e 67, lo spettro radio in relazione alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica;</p> <p>d) far sì che si esaminino le loro domande per la concessione dei necessari diritti d'uso delle risorse di numerazione conformemente all'articolo 94-septies;</p>	<p>YES</p>	<p>1. Le imprese soggette all'autorizzazione generale ai sensi dell'articolo 11 hanno il diritto di:</p> <p>a) fornire reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico;</p> <p>b) che si esaminino le loro domande per la concessione dei necessari diritti di installare strutture in conformità dell'articolo 43;</p> <p>c) utilizzare, fatti salvi gli articoli 13, 59 e 67, lo spettro radio in relazione alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica;</p> <p>d) che si esaminino le loro domande per la concessione dei necessari diritti d'uso delle risorse di numerazione conformemente all'articolo 94-septies;</p> <p>e) fornire l'accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le RLAN.</p>		<p>1. Le imprese soggette all'autorizzazione generale ai sensi dell'articolo 11 hanno il diritto di:</p> <p>a) fornire reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico;</p> <p>b) che si esaminino le loro domande per la concessione dei necessari diritti di installare strutture in conformità dell'articolo 43;</p> <p>c) utilizzare, fatti salvi gli articoli 13, 59 e 67, lo spettro radio in relazione alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica;</p> <p>d) che si esaminino le loro domande per la concessione dei necessari diritti d'uso delle risorse di numerazione conformemente all'articolo 94-septies;</p> <p>e) fornire l'accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le RLAN.</p>	



				elettronica attraverso le RLAN di cui all'articolo 68.	
2. Allorché tali imprese forniscono al pubblico reti o servizi di comunicazione elettronica, l'autorizzazione generale dà loro il diritto di: a) negoziare l'interconnessione pubbliche di comunicazione elettronica accedendo all'accesso o l'interconnessione presente direttiva; b) poter essere designate quali fornitori di servizio universale o in diverse parti del territorio nazionale conformemente agli articoli 86 e 97.	YES	2. Allorché tali imprese intendano fornire al pubblico reti o servizi di comunicazione elettronica, l'autorizzazione generale dà loro inoltre il diritto di: a) negoziare l'interconnessione con altri fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico titolare di un'autorizzazione generale, e ove applicabile ottenere l'accesso o l'interconnessione alle reti in qualunque luogo dell'Unione europea, alle condizioni del Capo II del presente Titolo; b) poter essere designate quali fornitori di vari elementi del servizio universale o in diverse parti del territorio nazionale conformemente agli articoli 96 e 97.		2. Allorché tali imprese intendano fornire al pubblico reti o servizi di comunicazione elettronica, l'autorizzazione generale dà loro inoltre il diritto di: a) negoziare l'interconnessione con altri fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico titolare di un'autorizzazione generale, e ove applicabile ottenere l'accesso o l'interconnessione alle reti in qualunque luogo dell'Unione europea, alle condizioni del presente Capo; b) poter essere designate quali fornitori di vari elementi del servizio universale o in diverse parti del territorio nazionale conformemente agli articoli 96 e 97.	
Articolo 16 Diritti amministrativi		Articolo 16 Diritti amministrativi		Art. 16 Diritti amministrativi (ex art. 16 eecc, art. 34 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)	



<p>1. I diritti amministrativi imposti alle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'autorizzazione generale o che hanno ricevuto una concessione dei diritti d'uso:</p> <p>a) coprono, complessivamente, sostenuti per la gestione, il sistema di autorizzazione generale, gli obblighi specifici di cui all'articolo 13, i costi di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, quali le decisioni di interconnessione; e</p> <p>b) sono imposti alle singole imprese in modo trasparente e proporzionato, e gli oneri accessori.</p>	YES	<p>1. Oltre ai contributi di cui all'articolo 42, sono imposti alle imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell'autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso, diritti amministrativi che coprono complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici di cui all'articolo 13 comma 2, ivi compresi i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, e in particolare di decisioni in materia di accesso e interconnessione. I diritti amministrativi sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente che minimizzi i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori.</p>		<p>1. Oltre ai contributi di cui all'articolo 42, sono imposti alle imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell'autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso, diritti amministrativi che coprono complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici di cui all'articolo 13 comma 2, ivi compresi i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, e in particolare di decisioni in materia di accesso e interconnessione. I diritti amministrativi sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente che minimizzi i costi</p>	



				amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori.	
Gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare i diritti amministrativi alle imprese il cui fatturato è inferiore a una determinata soglia o le cui attività non raggiungono una quota minima di mercato o hanno una portata territoriale molto limitata.	YES (if they exercise this option)	<p>2. Per la copertura dei costi amministrativi sostenuti per le attività di competenza del Ministero, la misura dei diritti amministrativi di cui al comma 1 è individuata nell'allegato 12. Il Ministero nel determinare l'entità della contribuzione può definire eventuali soglie di esenzione.</p> <p>3. Per la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all'Autorità nelle materie di cui al comma 1, la misura dei diritti amministrativi di cui al medesimo comma 1 è determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in proporzione ai ricavi maturati nel mercato delle comunicazioni elettroniche dalle imprese titolari di autorizzazione generale o di diritti d'uso. L'Autorità nel</p>		<p>2. Per la copertura dei costi amministrativi sostenuti per le attività di competenza del Ministero, la misura dei diritti amministrativi di cui al comma 1 è individuata nell'allegato 12. Il Ministero nel determinare l'entità della contribuzione può definire eventuali soglie di esenzione.</p> <p>3. Per la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all'Autorità nelle materie di cui al comma 1, la misura dei diritti amministrativi di cui al medesimo comma 1 è determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in proporzione ai ricavi maturati nel mercato delle comunicazioni elettroniche dalle imprese titolari di autorizzazione generale o di diritti d'uso. L'Autorità nel determinare l'entità della contribuzione può</p>	



		determinare l'entità della contribuzione può definire eventuali soglie di esenzione.		definire eventuali soglie di esenzione.	
2. Le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti che impongono il pagamento di diritti amministrativi pubblicano un rendiconto annuo dei propri costi amministrativi e dell'importo complessivo dei diritti riscossi. Ove vi sia una differenza tra l'importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche.	YES	4. Il Ministero e l'Autorità pubblicano annualmente sui rispettivi siti internet i costi amministrativi sostenuti per le attività di cui al comma 1 e l'importo complessivo dei diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 3. In base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche. Per i diritti riscossi dal Ministero le modifiche sono apportate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.		4. Il Ministero e l'Autorità pubblicano annualmente sui rispettivi siti internet i costi amministrativi sostenuti per le attività di cui al comma 1 e l'importo complessivo dei diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 3. In base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche. Per i diritti riscossi dal Ministero le modifiche sono apportate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.	
<i>Articolo 17</i> Separazione contabile e rendiconti finanziari		Articolo 17 Separazione contabile e rendiconti finanziari		Art. 17 Separazione contabile e rendiconti finanziari (ex art. 17 eccc, artt. 16 e 48 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)	
1. Gli Stati membri prescrivono alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di	YES	1. Il Ministero o l'Autorità, ciascuno per quanto di propria competenza prescrivono alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione		1. Il Ministero o l'Autorità, ciascuno per quanto di propria competenza prescrivono alle imprese che forniscono reti	



<p>comunicazione elettronica accessibili al pubblico e godono di diritti speciali o esclusivi per la fornitura di servizi in altri settori nello stesso Stato membro o in un altro Stato membro:</p> <p>a) di tenere una contabilità separata per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica nella misura che sarebbe richiesta se dette attività fossero svolte da soggetti con personalità giuridica distinta, onde individuare tutti i fattori di costo e ricavo, compresi i costi di imputazione relativi a tali attività, compresa una ripartizione per voci delle immobilizzazioni e dei costi strutturali;</p> <p>b) di provvedere a una separazione strutturale per le attività attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica.</p> <p>Ciascuno Stato membro ha facoltà di non applicare le prescrizioni di cui al primo comma alle imprese il cui fatturato annuo sia inferiore a 50 milioni di euro nelle attività attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica nell'Unione.</p>	<p>elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e godono di diritti speciali o esclusivi per la fornitura di servizi in altri settori nello stesso Stato membro o in un altro Stato membro:</p> <p>a) di tenere una contabilità separata per le attività attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica nella misura che sarebbe richiesta se dette attività fossero svolte da soggetti con personalità giuridica distinta, onde individuare tutti i fattori di costo e ricavo, congiuntamente alla base del loro calcolo e ai metodi dettagliati di imputazione utilizzati, relativi a tali attività, compresa una ripartizione suddivisa per voci delle immobilizzazioni e dei costi strutturali;</p> <p>b) di provvedere, in alternativa, a una separazione strutturale per le attività attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica.</p> <p>2. Le prescrizioni di cui al primo comma non si applicano alle imprese il cui fatturato annuo sia inferiore a 50 milioni di euro</p>		<p>pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e godono di diritti speciali o esclusivi per la fornitura di servizi in altri settori nello stesso Stato membro o in un altro Stato membro:</p> <p>a) di tenere una contabilità separata per le attività attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica nella misura che sarebbe richiesta se dette attività fossero svolte da soggetti con personalità giuridica distinta, onde individuare tutti i fattori di costo e ricavo, congiuntamente alla base del loro calcolo e ai metodi dettagliati di imputazione utilizzati, relativi a tali attività, compresa una ripartizione suddivisa per voci delle immobilizzazioni e dei costi strutturali;</p> <p>b) di provvedere, in alternativa, a una separazione strutturale per le attività attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica.</p> <p>2. Le prescrizioni di cui al comma 1 non si applicano alle imprese il cui fatturato annuo sia</p>	
---	--	--	---	--



		nelle attività attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica nell'Unione europea.		inferiore a 50 milioni di euro nelle attività attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica nell'Unione.	
2. Se le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico non sono soggette ai requisiti del diritto delle società e non soddisfano i criteri relativi alle piccole e medie imprese previsti nelle norme contabili del diritto dell'Unione, i loro rendiconti finanziari sono elaborati e presentati a una revisione contabile indipendente e successivamente pubblicati. La revisione è effettuata in conformità delle pertinenti norme dell'Unione e nazionali. Il primo comma del presente paragrafo si applica anche alla separazione contabile di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a).	YES	3. Se le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico non sono soggette ai requisiti del diritto delle società e non soddisfano i criteri relativi alle piccole e medie imprese previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, i loro rendiconti finanziari sono elaborati e presentati a una revisione contabile indipendente e successivamente pubblicati. La revisione è effettuata in conformità delle pertinenti norme dell'Unione europea e nazionali. Il presente comma si applica anche alla separazione contabile di cui al comma 1, lettera a).		3. Se le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico non sono soggette ai requisiti del diritto delle società e non soddisfano i criteri relativi alle piccole e medie imprese previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, i loro rendiconti finanziari sono elaborati e presentati a una revisione contabile indipendente e successivamente pubblicati. La revisione è effettuata in conformità delle pertinenti norme dell'Unione europea e nazionali. Il presente comma si applica anche alla separazione contabile di cui al comma 1, lettera a).	
Sezione 3 Modifica e revoca <i>Articolo 18</i>		Sezione 3 Modifica e revoca Articolo 18		SEZIONE III Modifica e revoca Art.18	



Modifica dei diritti e degli obblighi		Modifica dei diritti e degli obblighi		Modifica dei diritti e degli obblighi (art. 18 eecc, art. 36 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)	
1. Gli Stati membri garantiscono che i diritti, le condizioni e le procedure relativi alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione o di installare strutture possano essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata, tenendo conto, se del caso, delle condizioni specifiche applicabili ai diritti trasferibili d'uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione.	YES	1. I diritti, le condizioni e le procedure relativi alle autorizzazioni generali, ai diritti di uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione o ai diritti di installazione delle strutture possono essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata, tenendo conto, se del caso, delle condizioni specifiche applicabili ai diritti d'uso trasferibili dello spettro radio o delle risorse di numerazione.		1. I diritti, le condizioni e le procedure relativi alle autorizzazioni generali, ai diritti di uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione o ai diritti di installazione delle strutture possono essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata, tenendo conto, se del caso, delle condizioni specifiche applicabili ai diritti d'uso trasferibili dello spettro radio o delle risorse di numerazione.	
2. Salvo i casi in cui le modifiche proposte sono minime e sono state convenute con il titolare dei diritti o dell'autorizzazione generale, l'intenzione di procedere a simili modifiche è comunicata nel modo appropriato. Ai soggetti interessati, ivi compresi gli utenti e i consumatori, è concesso un periodo di tempo sufficiente affinché possano esprimere la propria posizione al riguardo. Tale	YES	2. Salvo i casi in cui le modifiche proposte sono minime e sono state convenute con il titolare dei diritti o dell'autorizzazione generale, il Ministero, sentita l'Autorità per gli eventuali profili di competenza, comunica l'intenzione di procedere alle modifiche ai soggetti interessati, compresi gli utenti e i consumatori, ai quali è concesso un periodo di		2. Salvo i casi in cui le modifiche proposte sono minime e sono state convenute con il titolare dei diritti o dell'autorizzazione generale, il Ministero, sentita l'Autorità per gli eventuali profili di competenza, comunica l'intenzione di procedere alle modifiche ai soggetti interessati, compresi gli utenti e i	



<p>periodo, tranne in casi eccezionali, non può essere inferiore a quattro settimane.</p> <p>Le modifiche sono pubblicate, unitamente ai relativi i motivi.</p>		<p>tempo sufficiente per esprimere la propria posizione al riguardo. Tale periodo, tranne casi eccezionali, non può essere inferiore a quattro settimane. Le modifiche sono pubblicate, unitamente ai relativi motivi, sul sito del Ministero.</p>		<p>consumatori, ai quali è concesso un periodo di tempo sufficiente per esprimere la propria posizione al riguardo. Tale periodo, tranne casi eccezionali, non può essere inferiore a quattro settimane. Le modifiche sono pubblicate, unitamente ai relativi motivi, sul sito del Ministero.</p>	
<p><i>Articolo 19</i></p> <p>Limitazione o revoca dei diritti</p>		<p>Articolo 19</p> <p>Limitazione o revoca dei diritti</p>		<p>Art. 19</p> <p>Limitazione o revoca dei diritti (art. 18 e 19 eecc, art. 36 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)</p>	
<p>1. Fatto salvo l'articolo 30, paragrafi 5 e 6, gli Stati membri non limitano, né revocano i diritti di installare strutture o i diritti d'uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione prima della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi, salvo in casi motivati a norma del paragrafo 2 del presente articolo e, ove applicabile, in conformità dell'allegato I e delle pertinenti disposizioni nazionali relative alla compensazione per la revoca dei diritti.</p>	<p>YES</p>	<p>1. Fatto salvo l'articolo 32 commi 5 e 6, il Ministero non limita, né revoca i diritti di installare strutture o i diritti d'uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione prima della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi, salvo in casi motivati a norma del comma 2 del presente articolo e, ove applicabile, in conformità all'allegato 1, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 21- <i>quinquies</i> della legge 7 agosto 1990, n. 241.</p>		<p>1. Fatto salvo l'articolo 32 commi 5 e 6, il Ministero non limita, né revoca i diritti di installare strutture o i diritti d'uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione prima della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi, salvo in casi motivati a norma del comma 2 del presente articolo e, ove applicabile, in conformità all'allegato 1, nel rispetto delle disposizioni di cui all'<u>articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.</u></p>	



<p>2. In linea con la necessità di garantire un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio o l'attuazione delle misure tecniche di attuazione adottate a norma dell'articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE, gli Stati membri possono consentire la limitazione o la revoca dei diritti d'uso dello spettro radio, compresi i diritti di cui all'articolo 49 della presente direttiva, sulla base di procedure previamente disposte e chiaramente definite, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione. In tali casi, i titolari dei diritti, ove appropriato e in conformità del diritto dell'Unione e delle pertinenti disposizioni nazionali, possono ricevere un'adeguata compensazione.</p>	<p>YES</p>	<p>2. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, possono consentire la limitazione o la revoca dei diritti d'uso dello spettro radio, compresi i diritti di cui all'articolo 62 del presente decreto, sulla base di procedure previamente disposte e chiaramente definite, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione. In conformità al diritto dell'Unione europea e alle pertinenti disposizioni nazionali, previo congruo indennizzo.</p>		<p>2. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, possono consentire la limitazione o la revoca dei diritti d'uso dello spettro radio, compresi i diritti di cui all'articolo 62 del presente decreto, sulla base di procedure previamente disposte e chiaramente definite, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione. In conformità al diritto dell'Unione europea e alle pertinenti disposizioni nazionali, previo congruo indennizzo.</p>	
<p>3. Una modifica nell'uso dello spettro radio conseguente all'applicazione dell'articolo 45, paragrafo 4 o 5, non costituisce di per sé un motivo per giustificare la revoca di un diritto d'uso dello spettro radio.</p>	<p>YES</p>	<p>3. Una modifica nell'uso dello spettro radio conseguente all'applicazione dell'articolo 58 comma 4 o 5, non costituisce di per sé un motivo per giustificare la revoca di un diritto d'uso dello spettro radio.</p>		<p>3. Una modifica nell'uso dello spettro radio conseguente all'applicazione dell'articolo 58 comma 4 o 5, non costituisce di per sé un motivo per giustificare la revoca di un diritto d'uso dello spettro radio.</p>	
<p>4. L'intenzione di limitare o revocare i diritti a norma dell'autorizzazione generale o i diritti d'uso individuali dello spettro radio o delle risorse di</p>	<p>YES</p>	<p>4. L'intenzione di limitare o revocare i diritti a norma dell'autorizzazione generale o i diritti d'uso individuali dello spettro radio o delle risorse di</p>		<p>4. L'intenzione di limitare o revocare i diritti a norma dell'autorizzazione generale o i diritti d'uso individuali dello spettro radio o delle risorse di</p>	



numerazione senza il consenso del titolare dei diritti è soggetta a consultazione delle parti interessate in conformità dell'articolo 23.		numerazione senza il consenso del titolare dei diritti è soggetta a consultazione delle parti interessate in conformità dell'articolo 23.		numerazione senza il consenso del titolare dei diritti è soggetta a consultazione delle parti interessate in conformità dell'articolo 23.	
<i>CAPO III</i> <i>Comunicazione di informazioni, indagini e meccanismo di consultazione</i> <i>Articolo 20</i> Richiesta di informazioni alle imprese		CAPO III Comunicazione di informazioni, indagini, meccanismi di consultazione Articolo 20 Richiesta di informazioni alle imprese		TITOLO II COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI, INDAGINI, MECCANISMI DI CONSULTAZIONE Art. 20 Richiesta di informazioni alle imprese (ex art. 20 eec e art. 10 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)	
1. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, risorse correlate o servizi correlati forniscano tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie alle autorità nazionali di regolamentazione, alle altre autorità competenti e al BEREC onde assicurare la conformità con le decisioni o opinioni adottate ai sensi della	YES	1. Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, risorse correlate o servizi correlati, trasmettono tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie al Ministero o all'Autorità, al BEREC, per le materie di rispettiva competenza, al fine di assicurare la conformità con le decisioni o opinioni adottate ai		1. Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, risorse correlate o servizi correlati, trasmettono tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie al Ministero o all'Autorità, al BEREC, per le materie di rispettiva competenza, al fine di assicurare la conformità con le decisioni o opinioni adottate ai	



<p>presente direttiva e del regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁴⁾ o con le disposizioni contenute in tali atti. In particolare, le autorità nazionali di regolamentazione e, se necessario per lo svolgimento dei loro compiti, le altre autorità competenti hanno la facoltà di chiedere che tali imprese comunichino informazioni sugli sviluppi previsti a livello di reti o di servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso che rendono disponibili ai concorrenti, nonché informazioni sulle reti di comunicazione elettronica e sulle risorse correlate che siano disaggregate a livello locale e sufficientemente dettagliate da consentire la mappatura geografica e la designazione delle aree ai sensi dell'articolo 22.</p> <p>Qualora le informazioni raccolte in conformità del primo comma non siano sufficienti a consentire alle autorità nazionali di regolamentazione, alle altre autorità competenti e al BEREC di svolgere i propri compiti di regolamentazione ai sensi del diritto dell'Unione, tali informazioni possono essere richieste ad altre imprese competenti attive nel settore delle</p>	<p>sensi del presente decreto e del regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio o con le disposizioni contenute in tali atti. In particolare, il Ministero e l'Autorità hanno la facoltà di chiedere che tali imprese comunichino informazioni circa gli sviluppi previsti a livello di reti o di servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso da esse resi disponibili ai concorrenti, nonché informazioni sulle reti di comunicazione elettronica e sulle risorse correlate che siano disaggregate a livello locale e sufficientemente dettagliate da consentire la mappatura geografica e la designazione delle aree ai sensi dell'articolo 22. Qualora le informazioni raccolte in conformità del primo comma non siano sufficienti a consentire al Ministero, all'Autorità e al BEREC di svolgere i propri compiti di regolamentazione ai sensi del diritto dell'Unione, tali informazioni possono essere richieste ad altre imprese competenti attive nel settore delle comunicazioni elettroniche o in settori strettamente collegati. Le</p>	<p>sensi del presente decreto e del regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio o con le disposizioni contenute in tali atti. In particolare, il Ministero e l'Autorità hanno la facoltà di chiedere che tali imprese comunichino informazioni circa gli sviluppi previsti a livello di reti o di servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso da esse resi disponibili ai concorrenti, nonché informazioni sulle reti di comunicazione elettronica e sulle risorse correlate che siano disaggregate a livello locale e sufficientemente dettagliate da consentire la mappatura geografica e la designazione delle aree ai sensi dell'articolo 22. Qualora le informazioni raccolte in conformità del primo comma non siano sufficienti a consentire al Ministero, all'Autorità e al BEREC di svolgere i propri compiti di regolamentazione ai sensi del diritto dell'Unione, tali informazioni possono essere richieste ad altre imprese competenti attive nel settore delle comunicazioni elettroniche o in settori strettamente</p>	
--	---	---	--



<p>comunicazioni elettroniche o in settori strettamente collegati.</p> <p>Le imprese designate come detentrici di un significativo potere sui mercati all'ingrosso possono essere inoltre tenute a presentare dati contabili sui mercati al dettaglio collegati a tali mercati all'ingrosso.</p> <p>Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti possono chiedere informazioni agli sportelli unici istituiti a norma della direttiva 2014/61/UE.</p> <p>Qualsiasi richiesta di informazioni dev'essere proporzionata rispetto all'assolvimento del compito e motivata.</p> <p>Le imprese forniscono sollecitamente le informazioni richieste, osservando i tempi e il livello di dettaglio richiesti.</p>		<p>imprese che dispongono di un significativo potere sui mercati all'ingrosso possono essere inoltre tenute a presentare dati contabili sui mercati al dettaglio collegati a tali mercati all'ingrosso. Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica devono fornire tempestivamente le informazioni richieste, nel rispetto dei termini e del grado di dettaglio determinati, rispettivamente, dal Ministero e dall'Autorità. Le richieste di informazioni del Ministero e dell'Autorità sono proporzionate rispetto all'assolvimento dello specifico compito al quale la richiesta si riferisce e sono adeguatamente motivate. Il Ministero e l'Autorità trattano le informazioni conformemente al comma 3. Il Ministero e l'Autorità possono chiedere informazioni agli sportelli unici istituiti a norma della direttiva 2014/61/UE.</p>		<p>collegati. Le imprese che dispongono di un significativo potere sui mercati all'ingrosso possono essere inoltre tenute a presentare dati contabili sui mercati al dettaglio collegati a tali mercati all'ingrosso. Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica devono fornire tempestivamente le informazioni richieste, nel rispetto dei termini e del grado di dettaglio determinati, rispettivamente, dal Ministero e dall'Autorità. Le richieste di informazioni del Ministero e dell'Autorità sono proporzionate rispetto all'assolvimento dello specifico compito al quale la richiesta si riferisce e sono adeguatamente motivate. Il Ministero e l'Autorità trattano le informazioni conformemente al comma 3. Il Ministero e l'Autorità possono chiedere informazioni agli sportelli unici istituiti a norma della direttiva 2014/61/UE.</p>	
<p>2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti forniscano alla</p>	<p>YES</p>	<p>2. Il Ministero e l'Autorità forniscono alla Commissione europea, su richiesta motivata, le informazioni che sono</p>		<p>2. Il Ministero e l'Autorità forniscono alla Commissione europea, su richiesta motivata, le informazioni che sono</p>	



<p>Commissione, su richiesta motivata, le informazioni che le sono necessarie per assolvere i compiti che il TFUE le conferisce. Le informazioni richieste dalla Commissione sono proporzionate rispetto all'assolvimento di tali compiti. Se tali informazioni sono state precedentemente fornite dalle imprese su richiesta dell'autorità, tali imprese ne sono informate. Se necessario, e salvo richiesta contraria, espressa e motivata, dell'autorità che fornisce le informazioni, la Commissione mette le informazioni a disposizione di un'altra autorità analoga di un altro Stato membro.</p> <p>Fatti salvi i requisiti di cui al paragrafo 3, gli Stati membri assicurano che, su richiesta motivata, le informazioni fornite ad un'autorità possano essere messe a disposizione di un'altra analoga autorità dello stesso Stato membro o di uno Stato membro diverso e del BEREC, ove ciò sia necessario per consentire a tali autorità o al BEREC di assolvere alle responsabilità che incombono loro in base al diritto dell'Unione.</p>		<p>necessarie a quest'ultima per assolvere i compiti che il Trattato le conferisce, proporzionate rispetto all'assolvimento di tali compiti. Su richiesta motivata, le informazioni fornite al Ministero e all'Autorità possono essere messe a disposizione di un'altra Autorità indipendente nazionale o di analoga Autorità di altro Stato membro dell'Unione europea e del BEREC, ove ciò sia necessario per consentire l'adempimento delle responsabilità loro derivanti in base al diritto comunitario. Se le informazioni trasmesse alla Commissione europea o ad altra analoga Autorità riguardano informazioni precedentemente fornite da un'impresa su richiesta del Ministero ovvero dell'Autorità, tale impresa deve esserne informata.</p> <p>Art 20.1 Il Ministero e l'Autorità trattano le informazioni conformemente al comma 3.</p>		<p>necessarie a quest'ultima per assolvere i compiti che il Trattato le conferisce, proporzionate rispetto all'assolvimento di tali compiti. Su richiesta motivata, le informazioni fornite al Ministero e all'Autorità possono essere messe a disposizione di un'altra Autorità indipendente nazionale o di analoga Autorità di altro Stato membro dell'Unione europea e del BEREC, ove ciò sia necessario per consentire l'adempimento delle responsabilità loro derivanti in base al diritto comunitario. Se le informazioni trasmesse alla Commissione europea o ad altra analoga Autorità riguardano informazioni precedentemente fornite da un'impresa su richiesta del Ministero ovvero dell'Autorità, tale impresa deve esserne informata.</p> <p>Art 20.1 Il Ministero e l'Autorità trattano le informazioni conformemente al comma 3.</p>	
<p>3. Qualora le informazioni raccolte a norma del paragrafo 1, ivi comprese le informazioni</p>	<p>YES</p>	<p>3. Qualora le informazioni raccolte a norma del comma 1, ivi comprese le informazioni</p>		<p>3. Qualora le informazioni raccolte a norma del comma 1, ivi comprese le informazioni</p>	



<p>raccolte nel contesto di una mappatura geografica, siano considerate riservate da un'autorità nazionale di regolamentazione o da un'altra autorità competente, in conformità con la normativa dell'Unione e nazionale sulla riservatezza commerciale, la Commissione, il BEREC e qualsiasi altra autorità competente interessata ne garantiscono la riservatezza commerciale. Tale riservatezza non impedisce la condivisione di informazioni tra l'autorità competente, la Commissione, il BEREC e qualsiasi altra autorità competente interessata in tempo utile ai fini dell'esame, del controllo e della sorveglianza dell'applicazione della presente direttiva.</p>		<p>raccolte nel contesto di una mappatura geografica, siano considerate riservate da un'autorità nazionale di regolamentazione o da un'altra autorità competente, in conformità con la normativa dell'Unione e nazionale sulla riservatezza commerciale, il Ministero e l'Autorità ne garantiscono la riservatezza commerciale. Tale riservatezza non impedisce la condivisione di informazioni tra l'Autorità, il Ministero, la Commissione europea, il BEREC e qualsiasi altra autorità competente interessata in tempo utile ai fini dell'esame, del controllo e della sorveglianza dell'applicazione del presente decreto.</p>		<p>raccolte nel contesto di una mappatura geografica, siano considerate riservate da un'autorità nazionale di regolamentazione o da un'altra autorità competente, in conformità con la normativa dell'Unione e nazionale sulla riservatezza commerciale, il Ministero e l'Autorità ne garantiscono la riservatezza commerciale. Tale riservatezza non impedisce la condivisione di informazioni tra l'Autorità, il Ministero, la Commissione europea, il BEREC e qualsiasi altra autorità competente interessata in tempo utile ai fini dell'esame, del controllo e della sorveglianza dell'applicazione del presente decreto.</p>	
<p>4. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti pubblichino le informazioni che contribuiscono a creare un mercato libero e concorrenziale, nell'osservanza delle norme nazionali che disciplinano l'accesso del pubblico all'informazione e nel rispetto della normativa dell'Unione e nazionale in materia</p>	<p>YES</p>	<p>4. Il Ministero e l'Autorità pubblicano le informazioni di cui al presente articolo nella misura in cui contribuiscono a creare un mercato libero e concorrenziale, nell'osservanza della legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di riservatezza commerciale e protezione dei dati personali.</p>		<p>4. Il Ministero e l'Autorità pubblicano le informazioni di cui al presente articolo nella misura in cui contribuiscono a creare un mercato libero e concorrenziale, nell'osservanza della legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di riservatezza commerciale e protezione dei dati personali.</p>	



di riservatezza commerciale e protezione dei dati personali.					
5. Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti pubblicano le disposizioni relative all'accesso del pubblico alle informazioni di cui al paragrafo 4, comprese le procedure dettagliate per ottenere tale accesso.	YES	5. Il Ministero e l'Autorità pubblicano, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, le disposizioni relative all'accesso del pubblico alle informazioni di cui al presente articolo, comprese guide e procedure dettagliate per ottenere tale accesso. Ogni decisione di diniego dell'accesso alle informazioni deve essere esaurientemente motivata e tempestivamente comunicata alle parti interessate.		5. Il Ministero e l'Autorità pubblicano, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, le disposizioni relative all'accesso del pubblico alle informazioni di cui al presente articolo, comprese guide e procedure dettagliate per ottenere tale accesso. Ogni decisione di diniego dell'accesso alle informazioni deve essere esaurientemente motivata e tempestivamente comunicata alle parti interessate.	
<i>Articolo 21</i> Informazioni richieste in relazione all'autorizzazione generale, ai diritti d'uso e agli obblighi specifici		Articolo 21 Informazioni richieste ai fini dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici		Art. 21 Informazioni richieste ai fini dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici (art. 21 eec e art. 33 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)	
1. Fatte salve eventuali informazioni richieste a norma dell'articolo 20 e fatti salvi gli obblighi di informazione e segnalazione periodica stabiliti da	YES	1. Fatte salve eventuali informazioni richieste a norma dell'articolo 20 e fatti salvi gli obblighi di informazione e segnalazione periodica stabiliti		1. Fatte salve eventuali informazioni richieste a norma dell'articolo 20 e fatti salvi gli obblighi di informazione e segnalazione periodica stabiliti	



<p>normative nazionali diverse dall'autorizzazione generale, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti possono imporre alle imprese di fornire informazioni in relazione all'autorizzazione generale, ai diritti d'uso o agli obblighi specifici di cui all'articolo 13, paragrafo 2, che siano proporzionate e oggettivamente giustificate, in particolare:</p> <p>a) per verificare, sistematicamente o caso per caso, l'osservanza delle condizioni 2 e 6 della parte D e delle condizioni 2 e 7 della parte E dell'allegato I e l'osservanza degli obblighi specificati all'articolo 13, paragrafo 2;</p> <p>b) per verificare caso per caso l'osservanza degli obblighi specificati nell'allegato I a seguito di denuncia o in caso di verifica avviata di propria iniziativa dall'Autorità competente, o quando il Ministero o l'Autorità abbiano comunque motivo di ritenere che una data condizione non sia stata rispettata;</p> <p>c) per predisporre procedure di concessione dei diritti d'uso;</p> <p>d) per pubblicare prospetti con i prezzi dei servizi a vantaggio dei consumatori;</p> <p>e) per compilare statistiche, relative all'osservanza delle condizioni e degli obblighi, definiti;</p>	<p>dalla normativa nazionale diversa dall'autorizzazione generale, il Ministero e l'Autorità non possono imporre alle imprese di fornire informazioni in relazione all'autorizzazione generale, ai diritti d'uso o agli obblighi specifici di cui all'articolo 13 comma 2, che non siano proporzionate e oggettivamente giustificate, in particolare:</p> <p>a) per verificare, sistematicamente o caso per caso, l'osservanza della condizione 1 della parte A, delle condizioni 2 e 6 della parte D e delle condizioni 2 e 7 della parte E dell'allegato 1 e l'osservanza degli obblighi specificati all'articolo 13 comma 2;</p> <p>b) per verificare caso per caso l'osservanza delle condizioni specificate nell'allegato 1 a seguito di denuncia o in caso di verifica avviata di propria iniziativa dal Ministero e dall'Autorità nell'ambito delle rispettive competenze, o quando il Ministero o l'Autorità abbiano comunque motivo di ritenere che una data condizione non sia stata rispettata;</p>		<p>dalla normativa nazionale diversa dall'autorizzazione generale, il Ministero e l'Autorità non possono imporre alle imprese di fornire informazioni in relazione all'autorizzazione generale, ai diritti d'uso o agli obblighi specifici di cui all'articolo 13 comma 2, che non siano proporzionate e oggettivamente giustificate, in particolare:</p> <p>a) per verificare, sistematicamente o caso per caso, l'osservanza della condizione 1 della parte A, delle condizioni 2 e 6 della parte D e delle condizioni 2 e 7 della parte E dell'allegato 1 e l'osservanza degli obblighi specificati all'articolo 13 comma 2;</p> <p>b) per verificare caso per caso l'osservanza delle condizioni specificate nell'allegato 1 a seguito di denuncia o in caso di verifica avviata di propria iniziativa dal Ministero e dall'Autorità nell'ambito delle rispettive competenze, o quando il Ministero o l'Autorità abbiano comunque motivo di ritenere che una data condizione non sia stata rispettata;</p>
---	--	--	--



<p>f) per effettuare analisi del mercato ai sensi della direttiva, compresi i dati sui mercati a valle o al dettaglio associati o connessi a quelli che sono oggetto dell'analisi di mercato;</p> <p>g) per salvaguardare l'uso efficace dello spettro radio e de</p> <p>h) per valutare sviluppi futuri a potrebbero avere ripercussioni disponibili ai concorrenti, sulla connettività disponibile per designazione di aree ai sensi de</p> <p>i) per realizzare mappature geogra</p> <p>j) per rispondere a richieste motivate del BEREC.</p> <p>Nessuna delle informazioni di cui alle lettere a) e b), e da d) a j) del primo comma è richiesta prima dell'accesso al mercato né come condizione necessaria per l'accesso al mercato.</p> <p>Il BEREC può elaborare modelli per le richieste di informazioni, ove necessario, per facilitare la presentazione consolidata e l'analisi delle informazioni ottenute.</p>	<p>c) per predisporre procedure e valutare le richieste di concessione dei diritti d'uso;</p> <p>d) per pubblicare prospetti comparativi sulla qualità e sui prezzi dei servizi a vantaggio dei consumatori;</p> <p>e) per compilare statistiche, relazioni o studi chiaramente definiti;</p> <p>f) per effettuare analisi del mercato ai sensi del presente decreto, compresi i dati sui mercati a valle o al dettaglio associati o connessi a quelli che sono oggetto dell'analisi di mercato;</p> <p>g) per salvaguardare l'uso efficiente e garantire la gestione efficace dello spettro radio e delle risorse di numerazione;</p> <p>h) per valutare sviluppi futuri a livello di reti e servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso resi disponibili ai concorrenti, sulla copertura territoriale, sulla connettività disponibile per gli utenti finali o sulla designazione di aree ai sensi dell'articolo 22;</p> <p>i) per realizzare mappature geografiche;</p>		<p>c) per predisporre procedure e valutare le richieste di concessione dei diritti d'uso;</p> <p>d) per pubblicare prospetti comparativi sulla qualità e sui prezzi dei servizi a vantaggio dei consumatori;</p> <p>e) per compilare statistiche, relazioni o studi chiaramente definiti;</p> <p>f) per effettuare analisi del mercato ai sensi del presente decreto, compresi i dati sui mercati a valle o al dettaglio associati o connessi a quelli che sono oggetto dell'analisi di mercato;</p> <p>g) per salvaguardare l'uso efficiente e garantire la gestione efficace dello spettro radio e delle risorse di numerazione;</p> <p>h) per valutare sviluppi futuri a livello di reti e servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso resi disponibili ai concorrenti, sulla copertura territoriale, sulla connettività disponibile per gli utenti finali o sulla designazione di aree ai sensi dell'articolo 22;</p> <p>i) per realizzare mappature geografiche;</p> <p>l) per rispondere a richieste motivate di informazioni da parte del BEREC.</p>	
--	---	--	---	--



		<p>l) per rispondere a richieste motivate di informazioni da parte del BEREC.</p> <p>2. Nessuna delle informazioni di cui alle lettere a) e b), e da d) a l) del comma 1 è richiesta prima dell'accesso al mercato né come condizione necessaria per l'accesso al mercato.</p>		<p>2. Nessuna delle informazioni di cui alle lettere a) e b), e da d) a l) del comma 1 è richiesta prima dell'accesso al mercato né come condizione necessaria per l'accesso al mercato.</p>	
<p>2. Per quanto riguarda i diritti d'uso dello spettro radio, le informazioni di cui al paragrafo 1 si riferiscono in particolare all'uso effettivo ed efficiente dello spettro radio nonché al rispetto degli eventuali obblighi di copertura e di qualità del servizio connessi ai diritti d'uso dello spettro radio e alla loro verifica.</p>	YES	<p>3. Per quanto riguarda i diritti d'uso dello spettro radio, le informazioni di cui al comma 1 si riferiscono in particolare all'uso effettivo ed efficiente dello spettro radio nonché al rispetto degli eventuali obblighi di copertura e di qualità del servizio connessi a tali diritti e alla loro verifica.</p>		<p>3. Per quanto riguarda i diritti d'uso dello spettro radio, le informazioni di cui al comma 1 si riferiscono in particolare all'uso effettivo ed efficiente dello spettro radio nonché al rispetto degli eventuali obblighi di copertura e di qualità del servizio connessi a tali diritti e alla loro verifica.</p>	
<p>3. Quando richiedono informazioni alle imprese ai sensi del paragrafo 1, le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti sono tenute ad informarle circa l'uso che intendono farne.</p>	YES	<p>4. Quando il Ministero e l'Autorità richiedono informazioni alle imprese ai sensi del comma 1, gli stessi sono tenuti ad informare queste ultime circa l'uso che intendono farne.</p>		<p>4. Quando il Ministero e l'Autorità richiedono informazioni alle imprese ai sensi del comma 1, gli stessi sono tenuti ad informare queste ultime circa l'uso che intendono farne.</p>	
<p>4. Le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti non ripetono le richieste di informazioni già</p>	YES	<p>5. Il Ministero, l'Autorità non ripetono le richieste di informazioni già presentate dal BEREC a norma dell'articolo 40</p>		<p>5. Il Ministero, l'Autorità non ripetono le richieste di informazioni già presentate dal BEREC a norma dell'articolo 40</p>	



presentate dal BEREC a norma dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2018/1971 nei casi in cui il BEREC ha reso disponibili a tali autorità le informazioni ricevute.		del regolamento (UE) 2018/1971 nei casi in cui il BEREC ha reso disponibili a tali autorità le informazioni ricevute.		del regolamento (UE) 2018/1971 nei casi in cui il BEREC ha reso disponibili a tali autorità le informazioni ricevute.	
<i>Articolo 22</i> Mappatura geografica delle installazioni di rete		Articolo 22 Mappatura geografica delle installazioni di rete e dell'offerta di servizi di connettività		Art. 22 Mappatura geografica delle installazioni di rete e dell'offerta di servizi di connettività (art. 22 cecc)	
1. Entro il 21 dicembre 2023 le autorità nazionali di regolamentazione e/o le altre autorità competenti realizzano una mappatura geografica della portata delle reti di comunicazione elettronica in grado di fornire banda larga («reti a banda larga») e successivamente provvedono a aggiornare i dati ogni tre anni. La mappatura geografica include una mappatura della portata geografica corrente delle reti a banda larga all'interno del loro territorio, secondo quanto necessario per lo svolgimento dei compiti delle autorità nazionali di regolamentazione e/o delle altre autorità competenti ai sensi della presente direttiva e per le indagini	YES	Art 22.1. 1. Entro il 21 dicembre 2023, il Ministero e l'Autorità realizzano, ciascuno per i propri ambiti di competenza e finalità istituzionali, una mappatura geografica della copertura delle reti di comunicazione elettronica in grado di fornire banda larga e successivamente provvedono ad aggiornare i dati periodicamente e comunque almeno ogni tre anni.... Art 22. 2. La mappatura dell'Autorità riporta la copertura geografica corrente delle reti a banda larga all'interno del territorio, secondo quanto necessario per		1. Entro il 21 dicembre 2024 , il Ministero e l'Autorità realizzano, ciascuno per i propri ambiti di competenza e finalità istituzionali, una mappatura geografica della copertura delle reti di comunicazione elettronica in grado di fornire banda larga e successivamente provvedono ad aggiornare i dati periodicamente e comunque almeno ogni anno ... 2. La mappatura dell'Autorità riporta la copertura geografica corrente e il relativo grado di utilizzo delle reti a banda larga all'interno del territorio, secondo quanto necessario per lo svolgimento dei propri	



<p>richieste per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato.</p> <p>La mappatura geografica può altresì includere una previsione, relativa a un periodo stabilito dall'autorità pertinente, della portata delle reti a banda larga, comprese le reti ad altissima capacità, all'interno del loro territorio.</p> <p>Tale previsione contiene tutte le informazioni pertinenti, comprese le informazioni sulle installazioni pianificate dalle imprese o dalle autorità pubbliche di reti ad altissima capacità e di importanti aggiornamenti o estensioni delle reti a una velocità di download di almeno 100 Mbps. A tal fine, le autorità nazionali di regolamentazione e/o le altre autorità competenti chiedono alle imprese e alle autorità pubbliche di fornire tali informazioni nella misura in cui sono disponibili e possono essere fornite senza eccessive difficoltà.</p> <p>L'autorità nazionale di regolamentazione decide, in relazione ai compiti specificamente attribuiti ai sensi della presente direttiva, la misura in cui è opportuno avvalersi, in tutto o in parte, delle informazioni raccolte nell'ambito di tale previsione.</p>	<p>lo svolgimento dei propri compiti, ai sensi del presente decreto.</p> <p>Art 22.4. Il Ministero, anche tenendo conto della mappatura geografica corrente dell'Autorità e delle relative informazioni, realizza una mappatura geografica che include le informazioni di previsione sulla copertura delle reti a banda larga, comprese le reti ad altissima capacità, all'interno del territorio nazionale, relative a un arco temporale predefinito dal Ministero medesimo, ai fini dell'accertamento degli elementi istruttori necessari per la definizione e adozione di interventi di politica industriale di settore, comprese le indagini richieste per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. Tale mappatura di previsione contiene tutte le informazioni pertinenti, comprese le informazioni sulle installazioni pianificate, dalle imprese o dalle autorità pubbliche, di reti ad altissima capacità e di importanti</p>		<p>compiti, ed anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di promozione della concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, ai sensi del presente decreto.</p> <p>4. Il Ministero, anche tenendo conto dell'attività svolta dall'Autorità ai sensi dei commi precedenti e delle relative informazioni, realizza una mappatura geografica che include le informazioni di previsione sulla copertura delle reti a banda larga, comprese le reti ad altissima capacità, all'interno del territorio nazionale, relative a un arco temporale predefinito dal Ministero medesimo, ai fini dell'accertamento degli elementi istruttori necessari per la definizione e adozione di interventi di politica industriale di settore, comprese le indagini richieste per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. Tale mappatura di previsione contiene tutte le informazioni pertinenti, comprese quelle sulle installazioni pianificate, dalle imprese o dalle autorità</p>	
--	---	--	--	--



<p>Se l'autorità nazionale di regolamentazione non realizza una mappatura geografica, questa è effettuata in collaborazione con tale autorità nella misura in cui può essere rilevante per i suoi compiti.</p> <p>Le informazioni raccolte nella mappatura geografica presentano un livello di dettaglio locale appropriato, comprendono informazioni sufficienti sulla qualità del servizio e dei parametri e sono trattate conformemente all'articolo 20, paragrafo 3.</p>	<p>aggiornamenti o estensioni delle reti a una velocità di download di almeno 100 Mbps. L'Autorità decide, in relazione ai compiti specificamente attribuiti ai sensi del presente decreto, la misura in cui è opportuno avvalersi, in tutto o in parte, delle informazioni raccolte nell'ambito di tale previsione.</p> <p>Art 22.1Le informazioni raccolte nelle mappature geografiche presentano un livello di dettaglio locale appropriato, comprendono informazioni sufficienti sulla qualità del servizio e sui relativi parametri e sono trattate conformemente all'articolo 20, comma 3.</p> <p>Art 22. 3. Nell'attività di mappatura delle infrastrutture di rete di cui al comma 2 e coerentemente con il suo risultato, l'Autorità pubblica informazioni adeguate, aggiornate e sufficienti, in accordo con i criteri e le finalità definite dall'articolo 98- quindices comma 2, per</p>	<p>pubbliche, di reti ad altissima capacità e di importanti aggiornamenti o estensioni delle reti a una velocità di download di almeno 300 Mbps. L'Autorità decide, in relazione ai compiti ad essa attribuiti ai sensi del presente decreto anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di promozione della concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, la misura in cui è opportuno avvalersi, in tutto o in parte, delle informazioni raccolte nell'ambito di tale previsione.</p> <p>Art 22.1Le informazioni raccolte nelle mappature geografiche presentano un livello di dettaglio locale appropriato, comprendono informazioni sufficienti sulla qualità del servizio e sui relativi parametri e sono trattate conformemente all'articolo 20, comma 3.</p> <p>3. All'esito dell'attività di mappatura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica di cui al comma 2, l'Autorità pubblica informazioni adeguate, aggiornate e sufficienti, in conformità con i criteri e le finalità definite</p>	
--	--	---	--



		consentire agli utenti finali di analizzare lo stato di sviluppo dell'offerta di servizi di connettività al singolo indirizzo, anche al fine di effettuare valutazioni comparative sulle diverse offerte disponibili dei diversi operatori. L'Autorità adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del presente comma.		dall'articolo 98-quindecies comma 2, volte a consentire agli utenti finali di analizzare lo stato di sviluppo dell'offerta di servizi di connettività al singolo indirizzo, anche al fine di effettuare valutazioni comparative sulle offerte disponibili dei diversi operatori. L'Autorità adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del presente comma.	
				4-bis. Nella fase di mappatura di cui al comma 4, le informazioni rilasciate dalle imprese sui piani di installazione delle reti hanno natura di dichiarazioni vincolanti ed implicano l'obbligo per le imprese di riferire al Ministero e all'Autorità, secondo le tempistiche predefinite dal Ministero, in merito allo stato di implementazione dei piani di installazione delle reti oggetto di dichiarazione. Al termine dell'arco temporale predefinito dal Ministero, l'Autorità, in contraddittorio con l'impresa interessata, verifica il rispetto delle dichiarazioni vincolanti e in	



				caso di mancata attuazione, previa contestazione e valutate eventuali cause di giustificazione, applica la sanzione di cui all'articolo 30, comma 2.	
2. Le autorità nazionali di regolamentazione e/o le altre autorità competenti possono designare un'area con confini territoriali netti in cui, sulla base delle informazioni raccolte e dell'eventuale previsione preparata a norma del paragrafo 1, è accertato che, per la durata del periodo di riferimento delle previsioni, nessuna impresa o autorità pubblica ha installato o intende installare una rete ad altissima capacità o realizzare sulla sua rete importanti aggiornamenti o estensioni che garantiscano prestazioni pari a una velocità di download di almeno 100 Mbps. Le autorità nazionali di regolamentazione e/o le altre autorità competenti rendono note le aree designate.	YES	5. Il Ministero può designare aree con confini territoriali definiti in cui, sulla base delle informazioni raccolte e dell'eventuale previsione acquisita a norma del comma 1, abbia accertato che, per la durata del periodo di riferimento delle previsioni, nessuna impresa o autorità pubblica ha installato o intende installare una rete ad altissima capacità o realizzare sulla sua rete importanti aggiornamenti o estensioni che garantiscano prestazioni pari a una velocità di download di almeno 100 Mbps. Il Ministero pubblica le aree designate.		5. Il Ministero, sulla base delle informazioni raccolte e delle previsioni acquisite a norma del comma 1 e del comma 4, può designare aree con confini territoriali definiti in cui, abbia accertato che nessuna impresa o autorità pubblica abbia installato o intenda installare una rete ad altissima capacità o realizzare importanti aggiornamenti o estensioni della rete che garantiscano prestazioni pari a una velocità di download di almeno 300 Mbps. Il Ministero pubblica le aree designate.	
3. Nell'ambito dell'area designata le autorità pertinenti possono invitare le imprese e le autorità pubbliche a dichiarare l'intenzione di installare reti ad altissima capacità per la durata del periodo di riferimento delle previsioni. Qualora, a seguito di	YES	6. Nell'ambito dell'area designata, il Ministero può invitare nuovamente le imprese e le autorità pubbliche a dichiarare l'intenzione di installare reti ad altissima capacità per la durata del periodo di riferimento delle		6. Nell'ambito dell'area designata, il Ministero può invitare le imprese e le autorità pubbliche a dichiarare l'intenzione di installare reti ad altissima	



<p>tale invito, un'impresa o un'autorità pubblica dichiara l'intenzione di agire in questo senso, l'autorità pertinente può chiedere ad altre imprese e autorità pubbliche di dichiarare l'eventuale intenzione di installare reti ad altissima capacità o di realizzare sulla sua rete importanti aggiornamenti o estensioni che garantiscano prestazioni pari a una velocità di download di almeno 100 Mbps nella medesima area. L'autorità pertinente specifica le informazioni da includere in tali comunicazioni, al fine di garantire almeno un livello di dettaglio analogo a quello preso in considerazione in un'eventuale previsione ai sensi del paragrafo 1. Essa inoltre fa sapere alle imprese o alle autorità pubbliche che manifestano interesse se l'area designata è coperta o sarà presumibilmente coperta da una rete d'accesso di prossima generazione con velocità di download inferiore a 100 Mbps sulla base delle informazioni raccolte a norma del paragrafo 1.</p>		<p>previsioni. Qualora, a seguito di tale invito, un'impresa o un'autorità pubblica dichiara l'intenzione di agire in questo senso, il Ministero può chiedere ad altre imprese ed autorità pubbliche di dichiarare l'eventuale intenzione di installare reti ad altissima capacità o di realizzare sulla sua rete importanti aggiornamenti o estensioni che garantiscano prestazioni pari a una velocità di download di almeno 100 Mbps nella medesima area. Il Ministero specifica le informazioni da includere in tali comunicazioni, al fine di garantire almeno un livello di dettaglio analogo a quello preso in considerazione in un'eventuale previsione ai sensi del comma 1. Essa, inoltre, fa sapere alle imprese o alle autorità pubbliche che manifestano interesse se l'area designata è coperta o sarà presumibilmente coperta da una rete d'accesso di prossima generazione con velocità di download inferiore a 100 Mbps sulla base delle informazioni raccolte a norma del comma 1.....</p>		<p>capacità sulla base delle previsioni acquisite a norma del comma 4. A seguito di tale invito, il Ministero può chiedere ad altre imprese ed autorità pubbliche di dichiarare l'intenzione di installare reti ad altissima capacità o di realizzare sulla rete importanti aggiornamenti o estensioni che garantiscano prestazioni pari a una velocità di download di almeno 300 Mbps nella medesima area. Il Ministero indica le informazioni da includere in tali comunicazioni, al fine di garantire un livello di dettaglio analogo a quello contenuto nelle previsioni di cui al comma 1 e 4. Il Ministero rende noto alle imprese o alle autorità pubbliche che manifestano interesse se l'area designata è coperta o sarà coperta da una rete d'accesso di prossima generazione con velocità di download inferiore a 300 Mbps sulla base delle informazioni raccolte a norma del comma 1.</p>	
---	--	--	--	--	--



<p>4. Le misure a norma del paragrafo 3 sono adottate secondo una procedura efficace, obiettiva, trasparente e non discriminatoria in cui nessuna impresa è esclusa a priori.</p>	<p>YES</p>	<p>Art 22.6..... Tali misure sono adottate secondo una procedura efficace, obiettiva, trasparente e non discriminatoria in cui nessuna impresa è esclusa a priori.</p>		<p>22.6 Tali misure sono adottate secondo una procedura efficace, obiettiva, trasparente e non discriminatoria in cui nessuna impresa è esclusa aprioristicamente.</p>	
<p>5. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti, le autorità locali, regionali e nazionali responsabili dell'assegnazione dei fondi pubblici per l'installazione di reti di comunicazione elettronica, per l'elaborazione di piani nazionali per la banda larga, per la definizione degli obblighi di copertura connessi ai diritti d'uso dello spettro radio e per la verifica della disponibilità di servizi rientranti nell'obbligo di servizio universale nel loro territorio tengano conto dei risultati della mappatura geografica e di eventuali aree designate conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3.</p> <p>Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali che realizzano la mappatura geografica forniscano tali risultati all'autorità ricevente, a condizione che questa assicuri lo stesso livello di riservatezza e di protezione dei</p>	<p>YES</p>	<p>Art 22.4..... Il Ministero, anche tenendo conto della mappatura geografica corrente dell'Autorità e delle relative informazioni, realizza una mappatura geografica che include le informazioni di previsione sulla copertura delle reti a banda larga, comprese le reti ad altissima capacità, all'interno del territorio nazionale, relative a un arco temporale predefinito dal Ministero medesimo, ai fini dell'accertamento degli elementi istruttori necessari per la definizione e adozione di interventi di politica industriale di settore, comprese le indagini richieste per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato.</p> <p>.....L'Autorità decide, in relazione ai compiti specificamente attribuiti ai sensi del presente decreto, la misura in cui è opportuno avvalersi, in tutto o in parte,</p>		<p>22.8. Il Ministero e l'Autorità, definiscono, mediante protocollo d'intesa, le modalità di collaborazione ai fini</p>	



<p>segreti commerciali garantito dall'autorità da cui provengono le informazioni, e informino le parti che hanno fornito le informazioni. Tali risultati sono resi disponibili anche al BEREC e alla Commissione, su loro richiesta e alle stesse condizioni.</p>		<p>delle informazioni raccolte nell'ambito di tale previsione.</p> <p>Art 22.8. Il Ministero e l'Autorità, definiscono, mediante protocollo d'intesa, le modalità di collaborazione ai fini dell'attuazione del presente articolo, con specifico riferimento allo scambio e condivisione di informazioni, le tempistiche e le metodologie di mappatura. In tale protocollo di intesa, il Ministero e l'Autorità concordano un approccio alla mappatura che consenta una coerenza, uniformità ed accessibilità dei dati e delle informazioni e che minimizzi l'onere informativo per le imprese.</p>		<p>dell'attuazione del presente articolo, con specifico riferimento allo scambio e condivisione di informazioni, le tempistiche e le metodologie di mappatura. In tale protocollo di intesa, il Ministero e l'Autorità concordano un approccio alla mappatura che consenta coerenza, uniformità ed accessibilità dei dati e delle informazioni e che minimizzi l'onere informativo per le imprese.</p>	
<p>6. Se le informazioni pertinenti non sono disponibili sul mercato, le autorità competenti provvedono affinché i dati scaturiti dalle mappature geografiche e non soggetti alla riservatezza commerciale siano direttamente accessibili conformemente alla direttiva 2003/98/CE per consentirne il riutilizzo. Qualora tali strumenti non siano disponibili sul mercato, esse mettono a disposizione anche strumenti di informazione che consentano agli utenti finali di determinare la</p>	<p>YES</p>	<p>7. Se le informazioni pertinenti non sono disponibili sul mercato, il Ministero e l'Autorità, per quanto di rispettiva competenza, provvedono affinché i dati scaturiti dalle mappature geografiche e non soggetti alla riservatezza commerciale siano direttamente accessibili conformemente alla direttiva 2003/98/CE per consentirne il riutilizzo. Qualora tali strumenti non siano disponibili sul mercato, il Ministero e</p>		<p>7. Se le informazioni pertinenti non sono disponibili sul mercato, il Ministero e l'Autorità, per quanto di rispettiva competenza, provvedono affinché i dati scaturiti dalle mappature geografiche e non soggetti alla riservatezza commerciale siano direttamente accessibili conformemente al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 200 per consentirne il riutilizzo. Qualora tali strumenti non siano disponibili sul mercato, il Ministero e l'Autorità, per quanto</p>	



<p>disponibilità di connettività nelle diverse aree, con un livello di dettaglio utile a giustificare la loro scelta di operatore o fornitore del servizio.</p>		<p>l'Autorità, per quanto di rispettiva competenza, mettono a disposizione anche strumenti di informazione che consentano agli utenti finali di determinare la disponibilità di connettività nelle diverse aree, con un livello di dettaglio utile a giustificare la loro scelta di operatore o fornitore del servizio.</p>		<p>di rispettiva competenza, mettono a disposizione anche strumenti di informazione che consentano agli utenti finali di determinare la disponibilità di connettività nelle diverse aree, con un livello di dettaglio utile a giustificare la loro scelta di operatore o fornitore del servizio.</p>	
<p>7. Al fine di contribuire all'applicazione uniforme della mappatura geografica e delle previsioni, il BEREC, consultate le parti interessate e in stretta collaborazione con la Commissione e le pertinenti autorità nazionali, formula entro il 21 giugno 2020 linee guida per assistere le autorità nazionali di regolamentazione e/o le altre autorità competenti nell'assolvimento uniforme degli obblighi loro imposti dal presente articolo.</p>	NO				
<p><i>Articolo 23</i> Meccanismo di consultazione e di trasparenza</p>		<p>Articolo 23 Meccanismo di consultazione e di trasparenza</p>		<p>Art. 23 Meccanismo di consultazione e di trasparenza (art. 23 eec e art. 11 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)</p>	



<p>1. Fatti salvi i casi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 26 o 27 o dell'articolo 32, paragrafo 10, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti, quando intendono adottare misure in applicazione della presente direttiva o quando intendono imporre limitazioni conformemente all'articolo 45, paragrafi 4 e 5, che abbiano un impatto significativo sul mercato rilevante, diano alle parti interessate la possibilità di presentare le proprie osservazioni sul progetto di misura entro un termine ragionevole tenendo conto della complessità della questione e, salvo circostanze eccezionali, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.</p>	<p>YES</p>	<p>1. Fatti salvi i casi che rientrano nell'ambito di applicazione degli articoli 26, 27 o 31, comma 10, il Ministero e l'Autorità, quando intendono adottare misure in applicazione del presente decreto o quando intendono imporre limitazioni conformemente all'articolo 58, commi 4 e 5, che abbiano un impatto significativo sul mercato rilevante, danno alle parti interessate la possibilità di presentare le proprie osservazioni sul progetto di misura entro un termine ragionevole tenendo conto della complessità della questione e, salvo circostanze eccezionali, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.</p>		<p>1. Fatti salvi i casi che rientrano nell'ambito di applicazione degli articoli 26, 27 o 31, comma 10, il Ministero e l'Autorità, quando intendono adottare misure in applicazione del presente decreto o quando intendono imporre limitazioni conformemente all'articolo 58, commi 4 e 5, che abbiano un impatto significativo sul mercato rilevante, danno alle parti interessate la possibilità di presentare le proprie osservazioni sul progetto di misura entro un termine ragionevole tenendo conto della complessità della questione e, salvo circostanze eccezionali, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.</p>	
<p>2. Ai fini dell'articolo 35, le autorità competenti informano il gruppo «Politica dello spettro radio» al momento della pubblicazione di ogni progetto di misure che rientra nell'ambito della procedura di selezione competitiva o comparativa ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 2, e che riguarda l'uso dello spettro radio per cui sono state fissate le condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione</p>	<p>YES</p>	<p>2. Ai fini dell'articolo 35, il Ministero e l'Autorità informano il RSPG al momento della pubblicazione di ogni progetto di misure che rientra nell'ambito della procedura di selezione competitiva o comparativa ai sensi dell'articolo 67 comma 2, e che riguarda l'uso dello spettro radio per cui sono state fissate le condizioni armonizzate mediante misure tecniche di</p>		<p>2. Ai fini dell'articolo 35, il Ministero e l'Autorità informano il RSPG al momento della pubblicazione di ogni progetto di misure che rientra nell'ambito della procedura di selezione competitiva o comparativa ai sensi dell'articolo 67 comma 2, e che riguarda l'uso dello spettro radio per cui sono state fissate le condizioni armonizzate mediante misure tecniche di</p>	



<p>adottate in conformità della decisione n. 676/2002/CE al fine di consentirne l'utilizzo per reti e servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili («reti e servizi a banda larga senza fili»).</p>		<p>attuazione adottate in conformità della decisione n. 676/2002/CE al fine di consentirne l'utilizzo per reti e servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili.</p>		<p>attuazione adottate in conformità della decisione n. 676/2002/CE al fine di consentirne l'utilizzo per reti e servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili.</p>	
<p>3. Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti rendono pubbliche le procedure che applicano ai fini della consultazione.</p> <p>Gli Stati membri garantiscono la creazione di un punto informativo unico attraverso il quale si possa accedere a tutte le consultazioni in corso.</p>	<p>YES</p>	<p>3. Il Ministero e l'Autorità, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'osservanza della legge 7 agosto 1990, n. 241, rendono pubbliche sui siti <i>internet</i> istituzionali la procedura che si applica, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ai fini della consultazione. Se i documenti ricevuti contengono informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a persone ed imprese, il diritto di accesso è esercitato nei limiti di quanto necessario ad assicurare il contraddittorio. Il Ministero e l'Autorità garantiscono la creazione di un punto informativo unico attraverso il quale si possa accedere a tutte le consultazioni in corso.</p>		<p>3. Il Ministero e l'Autorità, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'osservanza della legge 7 agosto 1990, n. 241, rendono pubbliche sui siti <i>internet</i> istituzionali la procedura che si applica, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ai fini della consultazione. Se i documenti ricevuti contengono informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a persone ed imprese, il diritto di accesso è esercitato nei limiti di quanto necessario ad assicurare il contraddittorio. Il Ministero e l'Autorità garantiscono la creazione di un punto informativo unico attraverso il quale si possa accedere a tutte le consultazioni in corso.</p>	



4. I risultati della procedura di consultazione sono resi pubblicamente disponibili, salvo in caso di informazioni riservate, in conformità delle norme dell'Unione e nazionali sulla riservatezza commerciale.	YES	4. Il provvedimento di apertura della procedura di consultazione, la proposta di provvedimento e i risultati della procedura di consultazione, ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente, sono tempestivamente pubblicati sui siti <i>internet</i> istituzionali del Ministero e dell'Autorità.		4. Il provvedimento di apertura della procedura di consultazione, la proposta di provvedimento e i risultati della procedura di consultazione, ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente, sono tempestivamente pubblicati sui siti internet istituzionali del Ministero e dell'Autorità.	
Articolo 24 Consultazione dei soggetti interessati		Articolo 24 Consultazione dei soggetti interessati		Art. 24 Consultazione dei soggetti interessati (ex art. 24 eecc e art. 83 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)	
1. Gli Stati membri provvedono, ove opportuno, affinché le autorità competenti in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione tengano conto del parere degli utenti finali, in particolare dei consumatori e degli utenti finali con disabilità, dei fabbricanti e delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica nelle	YES	1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 23 , il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, tengono conto, attraverso meccanismi di consultazione pubblica, del parere degli utenti finali, dei consumatori, delle associazioni dei consumatori e degli utenti inclusi in particolare gli utenti		1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 23, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, tengono conto, attraverso meccanismi di consultazione pubblica, del parere degli utenti finali, dei consumatori, delle associazioni dei consumatori e degli utenti inclusi in particolare gli	



<p>questioni attinenti a tutti i diritti degli utenti finali e dei consumatori, compresi un accesso e una scelta equivalenti per gli utenti finali con disabilità, in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, in particolare quando hanno un impatto significativo sul mercato.</p> <p>Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione istituiscano un meccanismo di consultazione, accessibile per gli utenti finali con disabilità, in grado di assicurare che, al momento di decidere sulle questioni attinenti ai diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, si tenga adeguatamente conto degli interessi dei consumatori nelle comunicazioni elettroniche.</p>		<p>con disabilità, delle aziende manifatturiere e delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica nelle questioni attinenti ai diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, in particolare quando hanno un impatto significativo sul mercato. In particolare, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, istituiscono un meccanismo di consultazione pubblica che garantisce che nell'ambito delle proprie decisioni sulle questioni attinenti a tutti i diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, si tenga adeguatamente conto degli interessi dei consumatori nelle comunicazioni elettroniche.</p>		<p>utenti con disabilità, delle aziende manifatturiere e delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica nelle questioni attinenti ai diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, in particolare quando hanno un impatto significativo sul mercato. In particolare, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, istituiscono un meccanismo di consultazione pubblica che garantisce che nell'ambito delle proprie decisioni sulle questioni attinenti a tutti i diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, si tenga adeguatamente conto degli interessi dei consumatori nelle comunicazioni elettroniche.</p>	
<p>2. Le parti interessate possono mettere a punto, sotto la direzione delle autorità competenti in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione, meccanismi</p>	<p>YES</p>	<p>2. Le parti interessate, sulla base di indirizzi formulati dal Ministero e dall'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, possono mettere a punto meccanismi che</p>		<p>2. Le parti interessate, sulla base di indirizzi formulati dal Ministero e dall'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, possono mettere a punto meccanismi che associano consumatori, gruppi di</p>	



che associno consumatori, gruppi di utenti e fornitori di servizi per migliorare la qualità generale delle prestazioni, fra l'altro elaborando codici di condotta e norme di funzionamento e controllandone l'applicazione.		associano consumatori, gruppi di utenti e fornitori di servizi per migliorare la qualità generale delle prestazioni, elaborando, fra l'altro, codici di condotta, nonché norme di funzionamento e controllandone l'applicazione.		utenti e fornitori di servizi per migliorare la qualità generale delle prestazioni, elaborando, fra l'altro, codici di condotta, nonché norme di funzionamento e controllandone l'applicazione.	
3. Fatte salve le disposizioni nazionali conformi al diritto dell'Unione finalizzate alla promozione degli obiettivi della politica culturale e dei media, quali ad esempio la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei media, le autorità competenti in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione possono promuovere la cooperazione tra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica e i settori interessati alla promozione di contenuti legittimi su tali reti e servizi. Tale cooperazione può includere il coordinamento delle informazioni di pubblico interesse da fornire a norma dell'articolo 103, paragrafo 4.	YES	3. Ai fini della promozione degli obiettivi della politica culturale e dei media, quali ad esempio la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei media, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la cooperazione fra le imprese fornitrici di reti o servizi di comunicazione elettronica e i settori interessati alla promozione di contenuti legittimi su tali reti e servizi. Tale cooperazione può includere il coordinamento delle informazioni di pubblico interesse da fornire a norma dell'articolo 98-quindecies comma 5.		3. Ai fini della promozione degli obiettivi della politica culturale e dei media, quali ad esempio la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei media, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la cooperazione fra le imprese fornitrici di reti o servizi di comunicazione elettronica e i settori interessati alla promozione di contenuti legittimi su tali reti e servizi. Tale cooperazione può includere il coordinamento delle informazioni di pubblico interesse da fornire a norma dell'articolo 98-quindecies comma 5.	
<i>Articolo 25</i> Risoluzione extragiudiziale delle controversie		Articolo 25 Risoluzione extragiudiziale delle controversie		Art. 25 Risoluzione delle controversie tra utenti finali e operatori (ex art. 25 eec e art. 84 Codice delle comunicazioni)	



				elettroniche ante riforma 2021)	
1. Gli Stati membri provvedono affinché nell'elenco di cui all'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2013/11/UE sia inserita, in qualità di organismo di risoluzione alternativa delle controversie, l'autorità nazionale di regolamentazione o un'altra autorità competente responsabile dell'applicazione degli articoli da 102 a 107 e dell'articolo 115 della presente direttiva o almeno un organo indipendente con comprovata competenza nell'applicazione di tali articoli, perché risolva le controversie tra fornitori e consumatori derivanti dalla presente direttiva e relative all'esecuzione dei contratti. Gli Stati membri possono estendere l'accesso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie offerte da tale autorità o organismo a utenti finali diversi dai consumatori, in particolare le microimprese e le piccole imprese.	YES	1. L'Autorità, ai sensi dell'articolo 1, commi 11, 12 e 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, prevede con propri regolamenti le procedure extragiudiziali trasparenti, non discriminatorie, semplici e poco onerose per l'esame delle controversie tra utenti finali e operatori, inerenti alle disposizioni di cui al presente Capo e relative all'esecuzione dei contratti e alle condizioni contrattuali. Tali procedure consentono una equa e tempestiva risoluzione delle controversie prevedendo, nei casi giustificati, un sistema di rimborso o di indennizzo, ferma restando la tutela giurisdizionale prevista dalla vigente normativa. 2. L'Autorità, anche per il tramite dei Comitati regionali per le comunicazioni, svolge la funzione di risoluzione delle controversie di cui al comma 1 ed è inserita nell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere nel settore delle comunicazioni		1. L'Autorità, ai sensi dell'articolo 1, commi 11, 12 e 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, prevede con propri regolamenti le procedure extragiudiziali trasparenti, non discriminatorie, semplici e poco onerose per l'esame delle controversie tra utenti finali e operatori, inerenti alle disposizioni di cui al Titolo III della Parte III e relative all'esecuzione dei contratti e alle condizioni contrattuali. Tali procedure consentono una equa e tempestiva risoluzione delle controversie prevedendo, nei casi giustificati, un sistema di rimborso o di indennizzo, ferma restando la tutela giurisdizionale prevista dalla vigente normativa. 2. L'Autorità, anche per il tramite dei Comitati regionali per le comunicazioni, svolge la funzione di risoluzione delle controversie di cui al comma 1 ed è inserita nell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere nel settore delle comunicazioni elettroniche	



	<p>elettroniche e postali, di cui all'articolo 141-<i>decies</i> del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (di seguito "Codice del consumo").</p>		<p>e postali, di cui all'articolo 141-<i>decies</i> del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (di seguito "Codice del consumo").</p>	
	<p>3. In alternativa alla procedura dinanzi all'Autorità le parti hanno la facoltà di rimettere la controversia agli altri organismi ADR iscritti nel medesimo elenco di cui al comma 2.</p> <p>4. L'Autorità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove la creazione, con l'attuale dotazione di personale e con i beni strumentali acquisibili con gli ordinari stanziamenti di bilancio e conseguente invarianza di spesa, di servizi on-line e di uffici a un adeguato livello territoriale, al fine di facilitare l'accesso dei consumatori e degli utenti finali alle strutture di composizione delle controversie.</p> <p>5. L'Autorità stabilisce le modalità con le quali gli utenti possono segnalare le violazioni</p>		<p>3. In alternativa alla procedura dinanzi all'Autorità le parti hanno la facoltà di rimettere la controversia agli altri organismi ADR iscritti nel medesimo elenco di cui al comma 2.</p> <p>4. L'Autorità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove la creazione, con l'attuale dotazione di personale e con i beni strumentali acquisibili con gli ordinari stanziamenti di bilancio e conseguente invarianza di spesa, di servizi on-line e di uffici a un adeguato livello territoriale, al fine di facilitare l'accesso dei consumatori e degli utenti finali alle strutture di composizione delle controversie.</p> <p>5. L'Autorità stabilisce le modalità con le quali gli utenti possono segnalare le violazioni delle disposizioni normative</p>	



		delle disposizioni normative nelle materie di competenza dell'Autorità e richiederne l'intervento al di fuori delle forme di tutela e delle procedure di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.		nelle materie di competenza dell'Autorità e richiederne l'intervento al di fuori delle forme di tutela e delle procedure di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.	Refuso nel doc schema di testo decreto U.l manca comma 5
2. Fatta salva la direttiva 2013/11/UE, se in tali controversie sono coinvolti soggetti di Stati membri diversi, gli Stati membri coordinano i loro sforzi per pervenire a una risoluzione della controversia.	YES	6. Fatto salvo quanto previsto dal Codice del consumo, se in tali controversie sono coinvolti soggetti di Stati membri diversi, l'Autorità collabora con le Autorità competenti degli altri Stati membri al fine di pervenire a una risoluzione della controversia.		6. Fatto salvo quanto previsto dal Codice del consumo, se in tali controversie sono coinvolti soggetti di Stati membri diversi, l'Autorità collabora con le Autorità competenti degli altri Stati membri al fine di pervenire a una risoluzione della controversia.	
<i>Articolo 26</i> Risoluzione delle controversie tra imprese		Articolo 26 Risoluzione delle controversie tra imprese		Art. 26 Risoluzione delle controversie tra imprese (ex art. 26 eec e art. 23 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)	
1. Qualora insorga una controversia in merito agli obblighi esistenti derivanti dalla presente direttiva, tra i fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica in uno Stato membro, o tra tali imprese e altre imprese nello Stato membro che beneficiano di obblighi in materia di accesso o di interconnessione o	YES	1. Qualora sorga una controversia avente ad oggetto gli obblighi derivanti dal presente decreto, fra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica o tra tali imprese e altre imprese che beneficiano dell'imposizione di obblighi in materia di accesso o di interconnessione derivanti		1. Qualora sorga una controversia avente ad oggetto gli obblighi derivanti dal presente decreto, fra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica o tra tali imprese e altre imprese che beneficiano dell'imposizione di obblighi in materia di accesso o	



<p>tra i fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica in uno Stato membro e i fornitori di risorse correlate, a richiesta di una delle parti e fatto salvo il paragrafo 2, l'autorità nazionale di regolamentazione interessata emette quanto prima, sulla base di procedure chiare ed efficienti e comunque entro un termine di quattro mesi salvo casi eccezionali, una decisione vincolante che risolva la controversia. Gli Stati membri interessati esigono che tutte le parti prestino piena cooperazione all'autorità nazionale di regolamentazione.</p>		<p>dal presente decreto, l'Autorità, a richiesta di una delle parti e fatte salve le disposizioni del comma 2, adotta quanto prima, e comunque, entro un termine di quattro mesi dal ricevimento della richiesta, una decisione vincolante che risolve la controversia. Tutte le parti coinvolte sono tenute a prestare piena cooperazione all'Autorità.</p>		<p>di interconnessione derivanti dal presente decreto, l'Autorità, a richiesta di una delle parti e fatte salve le disposizioni del comma 2, adotta quanto prima, e comunque, entro un termine di quattro mesi dal ricevimento della richiesta, una decisione vincolante che risolve la controversia. Tutte le parti coinvolte sono tenute a prestare piena cooperazione all'Autorità.</p>	
<p>2. Gli Stati membri possono disporre che le autorità nazionali di regolamentazione rinuncino a risolvere una controversia laddove esistono altri meccanismi, tra cui la mediazione, che contribuirebbero meglio e tempestivamente alla risoluzione della controversia, conformemente agli obiettivi indicati all'articolo 3. Le autorità nazionali di regolamentazione ne informano quanto prima le parti. Se dopo quattro mesi la controversia non è risolta e se la parte che chiede il risarcimento non ha adito un organo giurisdizionale, l'autorità nazionale di regolamentazione emette, a richiesta di una delle</p>	<p>YES (if Member States take this option) Yes</p>	<p>2. L'Autorità dichiara la propria incompetenza a risolvere una controversia con decisione vincolante, qualora entrambe le parti vi abbiano espressamente derogato prevedendo altri mezzi per la soluzione della controversia, conformemente a quanto disposto dall'articolo 3. L'Autorità comunica immediatamente alle parti la propria decisione. Se la controversia non è risolta dalle parti entro quattro mesi da tale comunicazione, e se la parte che si ritiene lesa non ha adito un organo giurisdizionale, l'Autorità adotta al più presto e</p>		<p>2. L'Autorità dichiara la propria incompetenza a risolvere una controversia con decisione vincolante, qualora entrambe le parti vi abbiano espressamente derogato prevedendo altri mezzi per la soluzione della controversia, conformemente a quanto disposto dall'articolo 3. L'Autorità comunica immediatamente alle parti la propria decisione. Se la controversia non è risolta dalle parti entro quattro mesi da tale comunicazione, e se la parte che si ritiene lesa non ha adito un organo giurisdizionale, l'Autorità adotta al più presto e comunque non oltre quattro</p>	



parti, una decisione vincolante volta a risolvere il più presto possibile la controversia e in ogni caso entro quattro mesi.		comunque non oltre quattro mesi, su richiesta di una delle parti, una decisione vincolante diretta a dirimere la controversia.		mesi, su richiesta di una delle parti, una decisione vincolante diretta a dirimere la controversia.	
3. Nella risoluzione delle controversie l'autorità nazionale di regolamentazione adotta decisioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3. Gli obblighi che possono essere imposti a un'impresa dall'autorità nazionale di regolamentazione nel quadro della risoluzione di una controversia devono essere conformi alla presente direttiva.	YES	3. Nella risoluzione delle controversie l'Autorità adotta decisioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4. Gli obblighi che possono essere imposti ad un'impresa dall'Autorità nel quadro della risoluzione di una controversia sono conformi alle presenti disposizioni.		3. Nella risoluzione delle controversie l'Autorità adotta decisioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4. Gli obblighi che possono essere imposti ad un'impresa dall'Autorità nel quadro della risoluzione di una controversia sono conformi alle presenti disposizioni.	
4. La decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione è resa pubblica nel rispetto dei requisiti in materia di riservatezza commerciale. L'autorità nazionale di regolamentazione fornisce alle parti interessate una motivazione esauriente su cui è basata la decisione.	YES	4. La decisione dell'Autorità deve essere motivata, nonché pubblicata sul sito <i>internet</i> istituzionale dell'Autorità nel rispetto delle norme in materia di riservatezza ed ha efficacia dalla data di notifica alle parti interessate ed è ricorribile in via giurisdizionale.		4. La decisione dell'Autorità deve essere motivata, nonché pubblicata sul sito <i>internet</i> istituzionale dell'Autorità nel rispetto delle norme in materia di riservatezza ed ha efficacia dalla data di notifica alle parti interessate ed è ricorribile in via giurisdizionale.	
5. La procedura di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 non preclude alle parti la possibilità di adire un organo giurisdizionale.	YES	5. La procedura di cui ai commi 1, 3 e 4 non preclude alle parti la possibilità di adire un organo giurisdizionale.		5. La procedura di cui al comma 2 non preclude alle parti la possibilità di adire un organo giurisdizionale.	



<p><i>Articolo 27</i> Risoluzione delle controversie transnazionali</p>		<p>Articolo 27 Risoluzione delle controversie transnazionali</p>		<p>Art. 27 Risoluzione delle controversie transnazionali (ex art. 27 eecr e art. 24 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)</p>	
<p>1. Qualora tra imprese stabilite in Stati membri diversi sorga una controversia nell'ambito di applicazione della presente direttiva, si applicano i paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. Tali disposizioni non si applicano alle controversie relative al coordinamento dello spettro radio di cui all'articolo 28.</p>	<p>YES</p>	<p>1. Qualora sorga una controversia transnazionale tra parti, di cui almeno una stabilita in un altro Stato membro, relativamente all'applicazione del presente decreto, per la quale risulti competente anche una Autorità di regolamentazione di un altro Stato membro, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4. Tali disposizioni non si applicano alle controversie relative al coordinamento dello spettro radio di cui all'articolo 29.</p>		<p>1. Qualora sorga una controversia transnazionale tra parti, di cui almeno una stabilita in un altro Stato membro, relativamente all'applicazione del presente decreto, per la quale risulti competente anche una Autorità di regolamentazione di un altro Stato membro, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4. Tali disposizioni non si applicano alle controversie relative al coordinamento dello spettro radio di cui all'articolo 29.</p>	
<p>2. Le parti possono investire della controversia l'autorità nazionale o le autorità nazionali di regolamentazione competenti interessate. Se la disputa influenza gli scambi commerciali tra Stati membri, l'autorità nazionale o le autorità nazionali competenti notificano la controversia al BEREC in modo da pervenire a</p>	<p>YES</p>	<p>2. Le parti possono investire della controversia le competenti autorità nazionali di regolamentazione. Se la disputa influenza gli scambi commerciali tra Stati membri, le autorità nazionali di regolamentazione coordinano i loro sforzi e hanno la facoltà di consultare il BEREC in modo da</p>		<p>2. Le parti possono investire della controversia le competenti autorità nazionali di regolamentazione. Se la disputa influenza gli scambi commerciali tra Stati membri, le autorità nazionali di regolamentazione coordinano i loro sforzi e hanno la facoltà di consultare il BEREC in</p>	



<p>una risoluzione coerente della controversia, secondo gli obiettivi indicati dall'articolo 3.</p>		<p>pervenire alla risoluzione coerente della controversia secondo gli obiettivi indicati dall'articolo 4. Qualsiasi obbligo imposto ad un'impresa da parte dell'Autorità al fine di risolvere una controversia è conforme alle presenti disposizioni.</p>		<p>modo da pervenire alla risoluzione coerente della controversia secondo gli obiettivi indicati dall'articolo 4. Qualsiasi obbligo imposto ad un'impresa da parte dell'Autorità al fine di risolvere una controversia è conforme alle presenti disposizioni.</p>	
<p>3. Qualora tale notifica sia stata effettuata, il BEREC emette un parere con cui invita l'autorità nazionale o le autorità nazionali di regolamentazione interessate ad adottare provvedimenti specifici al fine di risolvere la controversia o di astenersi dall'agire, nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro mesi salvo in circostanze eccezionali.</p>	NO				
<p>4. L'autorità nazionale o le autorità nazionali di regolamentazione interessate attendono il parere del BEREC prima di adottare provvedimenti per risolvere la controversia. In circostanze eccezionali, ove vi sia la necessità urgente di agire per salvaguardare la concorrenza o proteggere gli interessi degli utenti finali, le competenti autorità nazionali di regolamentazione possono, su richiesta delle parti o di propria iniziativa, adottare provvedimenti provvisori.</p>	YES	<p>3. L'Autorità può chiedere al BEREC di emettere un parere in merito all'azione da adottare conformemente alle presenti disposizioni, e in questo caso prima di concludere il procedimento è tenuta ad attendere che il BEREC renda il parere richiesto. L'Autorità può in ogni caso adottare provvedimenti provvisori, su richiesta delle parti o di propria iniziativa, ove vi sia l'urgente necessità di agire per</p>		<p>3. L'Autorità può chiedere al BEREC di emettere un parere in merito all'azione da adottare conformemente alle presenti disposizioni, e in questo caso prima di concludere il procedimento è tenuta ad attendere che il BEREC renda il parere richiesto. L'Autorità può in ogni caso adottare provvedimenti provvisori, su richiesta delle parti o di propria iniziativa, ove vi sia l'urgente necessità di agire per salvaguardare la concorrenza o</p>	



		salvaguardare la concorrenza o proteggere gli interessi degli utenti finali. L'Autorità adotta il provvedimento finale entro un mese dal rilascio del parere del BEREC.		proteggere gli interessi degli utenti finali. L'Autorità adotta il provvedimento finale entro un mese dal rilascio del parere del BEREC	
5. Ogni obbligo imposto a un'impresa dall'autorità nazionale di regolamentazione nell'ambito della composizione della controversia è conforme alla presente direttiva, tiene nella massima considerazione il parere emesso dal BEREC ed è adottato entro un mese da tale parere.	YES	4. Ogni obbligo imposto a un'impresa dall'Autorità nella risoluzione di una controversia rispetta le presenti disposizioni e tiene conto del parere emesso dal BEREC.		4. Ogni obbligo imposto a un'impresa dall'Autorità nella risoluzione di una controversia rispetta le presenti disposizioni e tiene conto del parere emesso dal BEREC.	
6. La procedura di cui al paragrafo 2 non preclude alle parti la possibilità di adire un organo giurisdizionale.	YES	5. La procedura di cui al comma 2 non preclude alle parti la possibilità di adire un organo giurisdizionale.		5. La procedura di cui al comma 2 non preclude alle parti la possibilità di adire un organo giurisdizionale.	
<i>Articolo 28</i> Coordinamento dello spettro radio tra gli Stati membri		Articolo 29 Coordinamento dello spettro radio tra gli Stati membri		Art. 29 Coordinamento dello spettro radio tra gli Stati membri (ex art. 28 eccc, art. 13-bis Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)	
1. Gli Stati membri e le loro autorità competenti assicurano che l'uso dello spettro radio sia organizzato sul loro territorio in modo che a nessun altro Stato membro sia impedito di	YES	1. Il Ministero, sentita l'Autorità per i profili di competenza, assicura che l'uso dello spettro radio sia organizzato sul territorio nazionale in modo che a nessun altro Stato		1. Il Ministero, sentita l'Autorità per i profili di competenza, assicura che l'uso dello spettro radio sia organizzato sul territorio nazionale in modo che a nessun altro Stato membro sia	



<p>autorizzare sul proprio territorio l'uso di spettro radio armonizzato, in conformità del diritto dell'Unione, soprattutto a causa di interferenze transfrontaliere dannose tra Stati membri.</p> <p>Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a tal fine, fatti salvi gli obblighi che sono tenuti a rispettare in virtù del diritto internazionale e degli accordi internazionali pertinenti, come il regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT e gli accordi regionali in materia di radiocomunicazioni dell'UIT.</p>		<p>membro sia impedito di autorizzare sul proprio territorio l'uso di spettro radio armonizzato, in conformità del diritto dell'Unione, soprattutto a causa di interferenze transfrontaliere dannose tra Stati membri. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano tutte le misure necessarie a tal fine, fatti salvi gli obblighi che sono tenuti a rispettare in virtù del diritto internazionale e degli accordi internazionali pertinenti, come il regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT e gli accordi regionali in materia di radiocomunicazioni dell'UIT.</p>		<p>impedito di autorizzare sul proprio territorio l'uso di spettro radio armonizzato, in conformità del diritto dell'Unione, soprattutto a causa di interferenze transfrontaliere dannose tra Stati membri. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano tutte le misure necessarie a tal fine, fatti salvi gli obblighi che sono tenuti a rispettare in virtù del diritto internazionale e degli accordi internazionali pertinenti, come il regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT e gli accordi regionali in materia di radiocomunicazioni dell'UIT.</p>	
<p>2. Gli Stati membri cooperano tra loro e, se del caso, nell'ambito del gruppo «Politica dello spettro radio» ai fini del coordinamento transfrontaliero dell'uso dello spettro radio per:</p> <p>a) garantire l'osservanza del paragrafo 1;</p> <p>b) risolvere eventuali problemi di coordinamento transfrontaliero o controversie in relazione al coordinamento transfrontaliero o alle interferenze dannose transfrontaliere tra Stati membri e con paesi terzi che</p>	<p>YES</p>	<p>2. Il Ministero e l'Autorità cooperano con le Autorità degli altri Stati membri e, se del caso, nell'ambito del RSPG ai fini del coordinamento transfrontaliero dell'uso dello spettro radio per:</p> <p>a) garantire l'osservanza del comma 1;</p> <p>b) risolvere eventuali problemi o controversie in relazione al coordinamento transfrontaliero o alle interferenze dannose transfrontaliere tra Stati</p>		<p>2. Il Ministero e l'Autorità cooperano con le Autorità degli altri Stati membri e, se del caso, nell'ambito del RSPG ai fini del coordinamento transfrontaliero dell'uso dello spettro radio per:</p> <p>a) garantire l'osservanza del comma 1;</p> <p>b) risolvere eventuali problemi o controversie in relazione al coordinamento transfrontaliero o alle interferenze dannose transfrontaliere tra Stati membri e con paesi terzi che</p>	



		membri e con paesi terzi che impediscono agli Stati membri l'uso dello spettro radio armonizzato sul proprio territorio.		impediscono agli Stati membri l'uso dello spettro radio armonizzato sul proprio territorio.	
3. Al fine di garantire la conformità con il paragrafo 1, qualsiasi Stato membro interessato può chiedere al gruppo «Politica dello spettro radio» di mettere a disposizione i suoi buoni uffici per affrontare eventuali problemi o controversie in relazione al coordinamento transfrontaliero o alle interferenze dannose transfrontaliere. Se del caso, il gruppo «Politica dello spettro radio» può emettere un parere in cui propone una soluzione coordinata relativamente a tali problemi o controversie.	YES (only the first thesis)	3. Al fine di garantire la conformità con il comma 1, il Ministero, sentita l'Autorità per i profili di competenza, può chiedere al RSPG di prestare attività di supporto per affrontare eventuali problemi o controversie in relazione al coordinamento transfrontaliero o alle interferenze dannose transfrontaliere.		3. Al fine di garantire la conformità con il comma 1, il Ministero, sentita l'Autorità per i profili di competenza, può chiedere al RSPG di prestare attività di supporto per affrontare eventuali problemi o controversie in relazione al coordinamento transfrontaliero o alle interferenze dannose transfrontaliere.	
4. Qualora le azioni di cui al paragrafo 2 o 3 non abbiano risolto i problemi o le controversie, e su richiesta di qualsiasi Stato membro interessato, la Commissione, tenendo nella massima considerazione eventuali pareri del gruppo «Politica dello spettro radio» che raccomandino una soluzione coordinata ai sensi del paragrafo 3, può adottare, mediante atti di esecuzione, decisioni rivolte agli Stati membri interessati dal problema dell'interferenza dannosa non	NO	4. Qualora le azioni di cui ai commi 2 e 3 non abbiano risolto i problemi o le controversie, il Ministero, sentita l'Autorità per i profili di competenza, può chiedere alla Commissione di adottare decisioni rivolte agli Stati membri interessati per risolvere il problema delle interferenze dannose transfrontaliere nel territorio italiano, secondo la procedura di cui all'articolo 118, paragrafo		4. Qualora le azioni di cui ai commi 2 e 3 non abbiano risolto i problemi o le controversie, il Ministero, sentita l'Autorità per i profili di competenza, può chiedere alla Commissione di adottare decisioni rivolte agli Stati membri interessati per risolvere il problema delle interferenze dannose transfrontaliere nel territorio italiano, secondo la procedura di cui all'articolo 118, paragrafo 4, della direttiva 2018/1972/UE.	



<p>risolta per risolvere il problema delle interferenze dannose transfrontaliere fra due o più Stati membri che impediscono loro di utilizzare lo spettro radio armonizzato nel rispettivo territorio.</p> <p>Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 118, paragrafo 4.</p>		<p>4, della direttiva 2018/1972/UE.</p>			
<p>5. L'Unione, su richiesta di qualsiasi Stato membro interessato, fornisce sostegno giuridico, politico e tecnico per risolvere i problemi inerenti al coordinamento dello spettro radio con i paesi limitrofi dell'Unione, compresi i paesi candidati e in via di adesione, in modo tale che gli Stati membri in questione possano rispettare gli obblighi loro incombenti in base al diritto dell'Unione. Nel fornire tale assistenza, l'Unione promuove l'attuazione delle politiche dell'Unione.</p>	NO				
<p>TITOLO III ATTUAZIONE</p> <p><i>Articolo 29</i></p> <p>Sanzioni</p>		<p>Titolo III Attuazione Articolo 30 Sanzioni</p>		<p>Art. 30 (Sanzioni) (art. 29 eec e art. 98 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)</p>	



<p>1. Gli Stati membri adottano le disposizioni sulle sanzioni, comprese, ove necessario, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni predeterminate o periodiche di natura non penale, applicabili alla violazione della normativa nazionale adottata in attuazione della presente direttiva o di eventuali decisioni vincolanti adottate dalla Commissione, dall'autorità nazionale di regolamentazione o da un'altra autorità competente in attuazione della presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Entro i limiti del diritto nazionale, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti hanno il potere di imporre dette sanzioni. Le sanzioni previste sono appropriate, effettive, proporzionate e dissuasive.</p>	<p>YES</p>	<p>1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle reti e servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico.</p> <p>3. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico senza la relativa autorizzazione generale, il Ministero commina, se il fatto non costituisce reato, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 a euro 2.500.000,00, da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto.</p> <p>4. Se il fatto previsto al comma 3 riguarda l'installazione o l'esercizio di impianti radioelettrici ovvero impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si applica la sanzione amministrativa da euro 50.000 a euro 2.500.000,00.</p> <p>5. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele, contravvenendo ai limiti territoriali o temporali previsti dal titolo abilitativo è punito con la sanzione amministrativa da euro 50.000 a euro 2.500.000,00.</p> <p>6. Oltre alla sanzione amministrativa di cui al comma</p>	<p>1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle reti e servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico.</p> <p>3. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico senza la relativa autorizzazione generale, il Ministero commina, se il fatto non costituisce reato, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 a euro 2.500.000,00, da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto.</p> <p>4. Se il fatto previsto al comma 3 riguarda l'installazione o l'esercizio di impianti radioelettrici ovvero impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si applica la sanzione amministrativa da euro 50.000 a euro 2.500.000,00.</p> <p>5. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele, contravvenendo ai limiti territoriali o temporali previsti dal titolo abilitativo è punito con la sanzione</p>	
--	------------	---	---	--



	<p>3, il trasgressore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari a venti volte i diritti amministrativi e contributi, di cui rispettivamente agli articoli 16 e 42, commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore all'anno.</p> <p>7. Indipendentemente dai provvedimenti assunti dall'Autorità giudiziaria e fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 4, il Ministero, ove il trasgressore non provveda, può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare, rimuovere o sequestrare l'impianto ritenuto abusivo, avvalendosi anche dalla forza pubblica.</p> <p>8. Nel caso di reiterazione degli illeciti di cui ai commi 3, 4 e 5 per più di due volte in un quinquennio, il Ministero commina la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima stabilita dagli stessi commi.</p> <p>9. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico in difformità a quanto dichiarato ai sensi</p>	<p>amministrativa da euro 50.000 a euro 2.500.000,00.</p> <p>6. Oltre alla sanzione amministrativa di cui al comma 3, il trasgressore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari a venti volte i diritti amministrativi e contributi, di cui rispettivamente agli articoli 16 e 42, commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore all'anno.</p> <p>7. Indipendentemente dai provvedimenti assunti dall'Autorità giudiziaria e fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 4, il Ministero, ove il trasgressore non provveda, può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare, rimuovere o sequestrare l'impianto ritenuto abusivo, avvalendosi anche dalla forza pubblica.</p> <p>8. Nel caso di reiterazione degli illeciti di cui ai commi 3, 4 e 5 per più di due volte in un quinquennio, il Ministero commina la sanzione amministrativa pecuniaria nella</p>	
--	---	---	--



	<p>dell'articolo 11 comma 4, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 a euro 580.000,00.</p> <p>10. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 32, ai soggetti che commettono violazioni gravi o reiterate più di due volte nel quinquennio delle condizioni poste dall'autorizzazione generale, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 a euro 600.000,00; ai soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Ministero o dall'Autorità, gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 a euro 1.150.000,00.</p> <p>11. Ai soggetti che nelle comunicazioni richieste dal Ministero e dall'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio delle proprie attività non corrispondenti al vero, si</p>	<p>misura massima stabilita dagli stessi commi.</p> <p>9. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico in difformità a quanto dichiarato ai sensi dell'articolo 11 comma 4, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 a euro 580.000,00.</p> <p>10. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 32, ai soggetti che commettono violazioni gravi o reiterate più di due volte nel quinquennio delle condizioni poste dall'autorizzazione generale, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 a euro 600.000,00; ai soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Ministero o dall'Autorità, gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa</p>	
--	---	---	--



	<p>applicano le pene previste dall'articolo 2621 del codice civile.</p> <p>12. Ai soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide, impartiti ai sensi del presente decreto dal Ministero o dall'Autorità, gli stessi, secondo le rispettive competenze, irrogano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 240.000,00 a euro 5.000.000,00, ordinando altresì all'operatore il rimborso delle eventuali somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati dall'Autorità in ordine alla violazione delle disposizioni relative a imprese aventi significativo potere di mercato, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla notificazione della contestazione, relativo al mer</p>		<p>pecuniaria da euro 15.000,00 a euro 1.150.000,00.</p> <p>11. Ai soggetti che nelle comunicazioni richieste dal Ministero e dall'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio delle proprie attività non corrispondenti al vero, si applicano le pene previste dall'articolo 2621 del codice civile.</p> <p>12. Ai soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide, ovvero agli atti di natura regolamentare o regolatoria adottati ai sensi del presente decreto, il Ministero e l'Autorità, secondo le rispettive competenze irrogano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 240.000,00 a euro 5.000.000,00, ordinando all'operatore il rimborso delle eventuali somme ingiustificatamente addebitate agli utenti ed indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati dall'Autorità in ordine alla</p>	
--	--	--	--	--



	<p>cato al quale l'inottemperanza si riferisce.</p> <p>13. Nei confronti dei soggetti che offrono al pubblico i servizi di comunicazione elettronica in luoghi presidiati mediante apparecchiature terminali, quali telefoni, telefax o apparati per la connessione alla rete, in caso di accertamento delle violazioni previste dai commi 3, 9 e 10 del presente articolo si applica la sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 25.000,00.</p> <p>14. Nei casi previsti dai commi 8,9,10 e 11, 12, 13 e 15 e nelle ipotesi di mancato pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi di cui agli articoli 16 e 42, nei termini previsti dall'allegato n. 12, se la violazione è di particolare gravità, o reiterata per più di due volte in un quinquennio, il Ministero su segnalazione dell'Autorità, e previa contestazione, può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi, o la revoca dell'autorizzazione generale e degli eventuali diritti di uso. In caso di mancato, ritardato o incompleto pagamento dei diritti amministrativi di cui</p>		<p>violazione delle disposizioni relative a imprese aventi significativo potere di mercato, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla notificazione della contestazione, nel solo mercato delle comunicazioni elettroniche.</p> <p>12-bis. Ai soggetti anche non fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica, inclusi i call center, che operano, in violazione dell'art. 98-decies, ponendo in essere pratiche commerciali sleali, frodi o abusi e non ottemperano agli ordini e alle diffide, impartiti ai sensi del presente articolo dal Ministero o dall'Autorità, gli stessi, secondo le rispettive competenze, irrogano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000,00 a euro 1.000.000,00.</p>	
--	--	--	---	--



	<p>all'articolo 16. l'Autorità commina, previa contestazione, una sanzione amministrativa pecuniaria del 10% del contributo dovuto per ogni semestre di ritardato pagamento o, se la violazione è reiterata per più di due volte in un quinquennio, in misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla notificazione della contestazione. Nei predetti casi, il Ministero o l'Autorità, rimangono esonerati da ogni altra responsabilità nei riguardi di terzi e non sono tenuti ad alcun indennizzo nei confronti dell'impresa.</p> <p>15. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel Titolo III della Parte III, nonché dell'articolo 98-<i>octies decies</i>, il Ministero o l'Autorità, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 170.000,00 a euro 2.500.000,00.</p> <p>16. In caso di violazione degli obblighi gravanti sugli operatori di cui all'articolo 57, comma 6, il Ministero commina</p>	<p>13. Nei confronti dei soggetti che offrono al pubblico i servizi di comunicazione elettronica in luoghi presidiati mediante apparecchiature terminali, quali telefoni, telefax o apparati per la connessione alla rete, in caso di accertamento delle violazioni previste dai commi 3, 9 e 10 del presente articolo si applica la sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 25.000,00.</p> <p>14. Nei casi previsti dai commi 8, 9, 10 e 11, 12, 13 e 15 e nelle ipotesi di mancato pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi di cui agli articoli 16 e 42, nei termini previsti dall'allegato n. 12, se la violazione è di particolare gravità, o reiterata per più di due volte in un quinquennio, il Ministero su segnalazione dell'Autorità, e previa contestazione, può disporre la sospensione dell'attività autorizzata per un periodo non superiore a sei mesi, o la revoca dell'autorizzazione generale e degli eventuali diritti di uso. In caso di mancato, ritardato o incompleto pagamento dei diritti amministrativi di cui all'articolo 16. l'Autorità commina, previa</p>	
--	---	---	--



	<p>una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 170.000,00 a euro 2.500.000,00. Se la violazione degli anzidetti obblighi è di particolare gravità o reiterata per più di due volte in un quinquennio, il Ministero può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a due mesi o la revoca dell'autorizzazione generale. In caso di integrale inosservanza della condizione n. 11 della parte A dell'allegato n. 1, il Ministero dispone la revoca dell'autorizzazione generale.</p> <p>17. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 5, 6, 8 e 9 dell'articolo 56, indipendentemente dalla sospensione dell'esercizio e salvo l'esercizio dell'azione penale per eventuali reati, il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 15.000,00.</p> <p>18. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 94 comma 6, il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00.</p> <p>19. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli</p>		<p>contestazione, una sanzione amministrativa pecuniaria del 10% del contributo dovuto per ogni semestre di ritardato pagamento o, se la violazione è reiterata per più di due volte in un quinquennio, in misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla notificazione della contestazione. Nei predetti casi, il Ministero o l'Autorità, rimangono esonerati da ogni altra responsabilità nei riguardi di terzi e non sono tenuti ad alcun indennizzo nei confronti dell'impresa.</p> <p>15. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel Titolo III della Parte III, nonché dell'articolo 98-octies decies, il Ministero o l'Autorità, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 170.000,00 a euro 2.500.000,00.</p> <p>16. In caso di violazione degli obblighi gravanti sugli operatori di cui all'articolo 57, comma 6, il</p>	
--	---	--	--	--



	<p>98, 98-sedecies, 98-septies decies, 98-quindecies, 98-sedecies e 98-duodetrices il Ministero o l'Autorità, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000,00 a euro 5.000.000,00 e, nei casi più gravi, fino al 5% del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato al momento della notifica della contestazione. e ordinano l'immediata cessazione della violazione. L'Autorità ordina inoltre all'operatore il rimborso delle somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Nel caso di violazione di particolare gravità o reiterazione degli illeciti di cui agli articoli 98, 98-sedecies, 98-septies decies, 98-quindecies, 98-sedecies e 98-duodetrices per più di due volte in un quinquennio, l'Autorità irroga la sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo bilancio approvato</p>	<p>Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 170.000,00 a euro 2.500.000,00. Se la violazione degli anzidetti obblighi è di particolare gravità o reiterata per più di due volte in un quinquennio, il Ministero può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a due mesi o la revoca dell'autorizzazione generale. In caso di integrale inosservanza della condizione n. 11 della parte A dell'allegato n. 1, il Ministero dispone la revoca dell'autorizzazione generale.</p> <p>17. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 dell'articolo 56, indipendentemente dalla sospensione dell'esercizio e salvo l'esercizio dell'azione penale per eventuali reati, il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 15.000,00.</p> <p>18. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 94 comma 6, il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00.</p>	
--	--	---	--



	<p>anteriore alla notificazione della contestazione.20. In caso di violazione dell'articolo 3, commi 1, 2, 5, 6 e 7, dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, dell'articolo 5, comma 1, dell'articolo 6-bis, dell'articolo 6-ter, comma 1, dell'articolo 6-quater, commi 1 e 2, dell'articolo 6-sexies, commi 1, 3 e 4, dell'articolo 7, commi 1, 2 e 3, dell'articolo 9, dell'articolo 11, dell'articolo 12, dell'articolo 14, dell'articolo 15, commi 1, 2, 3, 5 e 6, o dell'articolo 16, comma 4, del regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione europea, come modificato dal regolamento (UE) 2015/2120 e dal regolamento (UE) 2017/920, l'Autorità irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000 a euro 2.500.000 e ordina l'immediata cessazione della violazione. L'Autorità ordina inoltre all'operatore il rimborso delle somme</p>	<p>19. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 98, 98-quindecies, 98-sedecies, 98-septies decies, 98-duodetricies e 98 undetricies il Ministero o l'Autorità, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000,00 a euro 5.000.000,00 e, nei casi più gravi, fino al 5% del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato al momento della notifica della contestazione. e ordinano l'immediata cessazione della violazione. L'Autorità ordina inoltre all'operatore il rimborso delle somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Nel caso di violazione di particolare gravità o reiterazione degli illeciti di cui agli articoli 98, 98-quindecies, 98-sedecies, 98-septies decies e 98-duodetricies per più di due volte in un quinquennio, l'Autorità irroga la sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per</p>	
--	---	---	--



	<p>ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Qualora l'Autorità riscontri, a un sommario esame, la sussistenza di una violazione dell'articolo 3, commi 1, 2, 5 e 6, dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, dell'articolo 5, comma 1, dell'articolo 6-bis, dell'articolo 6-ter, comma 1, dell'articolo 6-quater, comma 1, dell'articolo 6-sexies, commi 1 e 3, dell'articolo 7, comma 1, dell'articolo 9, commi 1 e 4, dell'articolo 11, dell'articolo 12, comma 1, dell'articolo 14 o dell'articolo 15, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del citato regolamento (UE) n. 531/2012 e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravità per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti, può adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato.</p> <p>21. In caso di violazione dell'articolo 3, dell'articolo 4,</p>	<p>cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla notificazione della contestazione.</p> <p>20. In caso di violazione dell'articolo 3, commi 1, 2, 5, 6 e 7, dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, dell'articolo 5, comma 1, dell'articolo 6-bis, dell'articolo 6-ter, comma 1, dell'articolo 6-quater, commi 1 e 2, dell'articolo 6-sexies, commi 1, 3 e 4, dell'articolo 7, commi 1, 2 e 3, dell'articolo 9, dell'articolo 11, dell'articolo 12, dell'articolo 14, dell'articolo 15, commi 1, 2, 3, 5 e 6, o dell'articolo 16, comma 4, <u>del regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012</u>, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione europea, come modificato dal <u>regolamento (UE) 2015/2120</u> e dal <u>regolamento (UE) 2017/920</u>, l'Autorità irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000 a euro 2.500.000 e ordina l'immediata cessazione della violazione. L'Autorità ordina inoltre all'operatore il</p>	
--	---	---	--



	<p>commi 1 e 2, o dell'articolo 5, comma 2, del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'<i>internet</i> aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, l'Autorità irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000 a euro 2.500.000 e ordina l'immediata cessazione della violazione. Qualora l'Autorità riscontri, a un sommario esame, la sussistenza di una violazione dell'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, del citato regolamento (UE) 2015/2120 e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravità per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti, può adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle</p>	<p>rimborso delle somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Qualora l'Autorità riscontri, a un sommario esame, la sussistenza di una violazione dell'articolo 3, commi 1, 2, 5 e 6, dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, dell'articolo 5, comma 1, dell'articolo 6-bis, dell'articolo 6-ter, comma 1, dell'articolo 6-quater, comma 1, dell'articolo 6-sexies, commi 1 e 3, dell'articolo 7, comma 1, dell'articolo 9, commi 1 e 4, dell'articolo 11, dell'articolo 12, comma 1, dell'articolo 14 o dell'<u>articolo 15, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del citato regolamento (UE) n. 531/2012</u> e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravità per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti, può adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato.</p>	
--	--	--	--



	<p>more dell'adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato.</p> <p>22. L'Autorità può disporre la pubblicazione dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 13, 21, 22 e 23, a spese dell'operatore, sui mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, anche con pubblicazione su uno o più quotidiani a diffusione nazionale.</p> <p>23. Restano ferme, per le materie non disciplinate dal decreto, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249.</p> <p>24. Alle sanzioni amministrative irrogabili dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.</p> <p>25. Se gli accertamenti delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 17 e 18 del presente articolo sono effettuati dagli Ispettorati del Ministero, gli stessi provvedono</p>	<p>21. In caso di violazione dell'articolo 3, dell'articolo 4, commi 1 e 2, o dell'<u>articolo 5, comma 2, del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015</u>, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'internet aperta e che modifica la <u>direttiva 2002/22/CE</u> relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il <u>regolamento (UE) n. 531/2012</u> relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, l'Autorità irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000 a euro 2.500.000 e ordina l'immediata cessazione della violazione. Qualora l'Autorità riscontri, a un sommario esame, la sussistenza di una violazione dell'<u>articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, del citato regolamento (UE) 2015/2120</u> e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravità per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti, può adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more dell'adozione del</p>	
--	--	--	--



	<p>direttamente all'applicazione delle relative sanzioni amministrative.</p> <p>26. Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza informatica è punita, con una sanzione amministrativa pecuniaria:</p> <p>a) da euro 250.000 a euro 1.500.000 per l'inosservanza delle misure di sicurezza di cui all'articolo 40, comma 3, lettera a);</p> <p>b) da euro 300.000 ad euro 1.800.000 per la mancata comunicazione di ogni incidente significativo di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b);</p> <p>c) da euro 200.000 a euro 1.000.000 per la mancata fornitura delle informazioni necessarie per valutare la sicurezza di cui all'articolo 40, comma 3, lettera a);</p> <p>27. Le sanzioni di cui al presente articolo possono essere ridotte fino ad un terzo, tenuto conto della minima entità della violazione; dell'opera svolta dall'agente per l'eventuale eliminazione o attenuazione delle</p>		<p>provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato.</p> <p>22. L'Autorità può disporre la pubblicazione dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 13, 19, 20 e 21, a spese dell'operatore, sui mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, anche con pubblicazione su uno o più quotidiani a diffusione nazionale.</p> <p>23. Restano ferme, per le materie non disciplinate dal decreto, le sanzioni di cui all'<u>articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249.</u></p> <p>24. Alle sanzioni amministrative irrogabili dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'<u>articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.</u></p> <p>25. Alla irrogazione delle sanzioni amministrative del Ministero provvedono gli Ispettorati territoriali anche,</p>	
--	--	--	--	--



		<p>conseguenze della violazione e delle dimensioni economiche dell'operatore.</p>	<p>su delega della Direzione generale competente in materia.”</p> <p>26. Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza informatica è punita, con una sanzione amministrativa pecuniaria:</p> <p>a) da euro 250.000 a euro 1.500.000 per l'inosservanza delle misure di sicurezza di cui all'articolo 40, comma 3, lettera a);</p> <p>b) da euro 300.000 ad euro 1.800.000 per la mancata comunicazione di ogni incidente significativo di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b);</p> <p>c) da euro 200.000 a euro 1.000.000 per la mancata fornitura delle informazioni necessarie per valutare la sicurezza di cui all'articolo 40, comma 3, lettera a).</p> <p>27. Le sanzioni di competenza dell'Autorità di cui al presente articolo possono essere ridotte fino ad un terzo, tenuto conto della minima entità della violazione; dell'opera svolta dall'agente per l'eventuale eliminazione o attenuazione</p>	
--	--	---	---	--



			<p>delle conseguenze della violazione e delle dimensioni economiche dell'operatore.</p> <p>27 bis. Le sanzioni amministrative di competenza del Ministero di cui al presente articolo, fermo restando quanto previsto <u>dalla legge 24 novembre 1981, n. 689</u>, possono essere assolte con il pagamento di una somma in misura ridotta di un terzo rispetto al minimo edittale entro il termine di dieci giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione.</p> <p>27 ter. La riduzione di cui al comma 27-bis non si applica alle violazioni, di competenza del Ministero, di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.</p> <p>27 quater. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che mette a disposizione sul mercato in qualunque forma ricevitori autoradio ed apparecchiature di televisione digitale di consumo non conformi</p>	
--	--	--	--	--



			<p>ai requisiti di cui all'articolo 98 vices-sexies, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 15.000 e del pagamento di una somma da euro 300 a euro 5.000 per ciascuna apparecchiatura.</p> <p>27 quinquies.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore, l'assemblatore o il distributore che mette a disposizione sul mercato, in vendita o in locazione, veicoli nuovi della categoria M e N non conformi alle disposizioni di cui all'articolo 98 vices-sexies, comma 3, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 30.000 e del pagamento di una somma da euro 300 a euro 5.000 per ciascun veicolo.</p> <p>Alla stessa sanzione è assoggettato chiunque apporta modifiche ai ricevitori e alle apparecchiature di televisione digitale di consumo che comportano mancata conformità all'articolo 98 vices-sexies.</p>	
--	--	--	---	--



<p>2. Gli Stati membri prevedono sanzioni nel contesto della procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 3, solo se un'impresa o un'autorità pubblica ha fornito, deliberatamente o per negligenza grave, informazioni fuorvianti, errate o incomplete.</p> <p>Nel determinare l'importo delle sanzioni pecuniarie o delle sanzioni periodiche imposte a un'impresa o a un'autorità pubblica per aver fornito, deliberatamente o per negligenza grave, informazioni fuorvianti, errate o incomplete nel contesto della procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 3, si considera tra le altre cose se la condotta dell'impresa o dell'autorità pubblica abbia avuto un impatto negativo sulla concorrenza e in particolare se, contrariamente alle informazioni originariamente fornite o a eventuali aggiornamenti delle stesse, l'impresa o l'autorità pubblica ha installato, esteso o aggiornato una rete o non ha installato una rete e non ha fornito una giustificazione oggettiva per tale modifica nei suoi piani.</p>	YES	<p>2. Ai soggetti che nell'ambito della procedura di cui all'articolo 22, comma 6, forniscono, deliberatamente o per negligenza grave, informazioni errate o incomplete, il Ministero o l'Autorità, in base alle rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 1.000.000,00 da stabilirsi in rapporto alla gravità del fatto e alle conseguenze che ne sono derivate.</p>		<p>2. Ai soggetti che nell'ambito della procedura di cui all'articolo 22, commi 4-bis e 6, forniscono, deliberatamente o per negligenza grave, informazioni errate o incomplete, il Ministero o l'Autorità, in base alle rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 1.000.000,00 da stabilirsi in rapporto alla gravità del fatto e alle conseguenze che ne sono derivate.</p>	
		<p>Articolo 31 Danneggiamenti e turbative 1. Chiunque svolga attività che rechi, in qualsiasi modo, danno</p>		<p>Art. 31 (Danneggiamenti e turbative)</p>	



	<p>ai servizi di comunicazione elettronica o alle opere e agli oggetti ad essi inerenti è punito, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 10.000,00.</p> <p>2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, è vietato arrecare disturbi o causare interferenze ai servizi di comunicazione elettronica e alle opere a essi inerenti. La violazione del divieto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00.</p> <p>3. Gli Ispettorati territoriali del Ministero provvedono direttamente ad applicare le predette sanzioni amministrative nei confronti dei trasgressori.</p>		<p>(art. 97 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)</p> <p>1. Chiunque svolga attività che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi di comunicazione elettronica o alle opere e agli oggetti ad essi inerenti è punito, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 10.000,00.</p> <p>2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, è vietato arrecare disturbi o causare interferenze ai servizi di comunicazione elettronica e alle opere a essi inerenti. La violazione del divieto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00.</p> <p>3. Gli Ispettorati territoriali del Ministero provvedono direttamente ad applicare le predette sanzioni amministrative nei confronti dei trasgressori.</p>	
<p><i>Articolo 30</i></p> <p>Osservanza delle condizioni cui sono subordinati l'autorizzazione generale e i diritti d'uso dello spettro radio e delle risorse di</p>	<p>Articolo 32</p> <p>Osservanza delle condizioni cui sono subordinati l'autorizzazione generale e i diritti d'uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione e conformità a obblighi specifici</p>		<p>Art. 32</p> <p>(Osservanza delle condizioni cui sono subordinati l'autorizzazione generale e i diritti d'uso dello spettro radio e</p>	



numerazione e conformità a obblighi specifici				delle risorse di numerazione e conformità a obblighi specifici) (art. 30 eecc, e art. 32 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)	
<p>1. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità competenti sorvegliano e controllino il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti d'uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione, degli obblighi specifici di cui all'articolo 13, paragrafo 2, e dell'obbligo di utilizzare lo spettro in modo effettivo ed efficiente in conformità dell'articolo 4, dell'articolo 45, paragrafo 1, e dell'articolo 47.</p> <p>Le autorità competenti hanno la facoltà di chiedere alle imprese soggette all'autorizzazione generale o beneficiarie dei diritti d'uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione di comunicare, a norma dell'articolo 21, tutte le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti d'uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione o degli obblighi</p>	YES	<p>1. Il Ministero e l'Autorità, per quanto di rispettiva competenza, vigilano e controllano il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti d'uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione, degli obblighi specifici di cui all'articolo 13 comma 2 e dell'obbligo di utilizzare lo spettro in modo effettivo ed efficiente in conformità a quanto disposto dagli articoli 4, 58, comma 1, e 60. Le imprese che forniscono le reti o i servizi di comunicazione elettronica contemplati dall'autorizzazione generale o che sono titolari dei diritti di uso di frequenze radio o di numeri, devono comunicare, secondo quanto disposto dall'articolo 21, rispettivamente, al Ministero, le informazioni necessarie per verificare l'effettiva osservanza delle condizioni dell'autorizzazione generale o</p>		<p>1. Il Ministero e l'Autorità, per quanto di rispettiva competenza, vigilano e controllano il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti d'uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione, degli obblighi specifici di cui all'articolo 13 comma 2 e dell'obbligo di utilizzare lo spettro in modo effettivo ed efficiente in conformità a quanto disposto dagli articoli 4, 58, comma 1, e 60. Le imprese che forniscono le reti o i servizi di comunicazione elettronica contemplati dall'autorizzazione generale o che sono titolari dei diritti di uso di frequenze radio o di numeri, devono comunicare, secondo quanto disposto dall'articolo 21, rispettivamente, al Ministero, le informazioni necessarie per verificare l'effettiva osservanza delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti di uso, e all'Autorità le informazioni necessarie per l'effettiva</p>	



<p>specifici di cui all'articolo 13, paragrafo 2, o all'articolo 47.</p>		<p>dei diritti di uso, e all'Autorità le informazioni necessarie per l'effettiva osservanza degli obblighi specifici di cui all'articolo 13, comma 2, o all'articolo 60, nonché le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle condizioni apposte all'autorizzazione generale di cui alla lettera A), n. 1, e alla lettera C), n. 3, dell'Allegato 1 al presente decreto.</p>		<p>osservanza degli obblighi specifici di cui all'articolo 13, comma 2, o all'articolo 60, nonché le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle condizioni apposte all'autorizzazione generale di cui alla lettera A), n. 1, e alla lettera C), n. 3, dell'Allegato 1 al presente decreto.</p>	
<p>2. L'autorità competente che accerti l'inosservanza da parte di un'impresa di una o più condizioni dell'autorizzazione generale, dei diritti d'uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione o degli obblighi specifici di cui all'articolo 13, paragrafo 2, notifica all'impresa quanto accertato, offrendole la possibilità di esprimere osservazioni entro un termine ragionevole.</p>	<p>YES</p>	<p>2. L'Autorità accerta l'inosservanza degli obblighi specifici di cui all'articolo 13, comma 2 e delle condizioni apposte all'autorizzazione generale di cui alla lettera A), n. 1, e lettera C), n. 3, dell'Allegato 1 al presente decreto e il Ministero accerta l'inosservanza da parte di un'impresa delle restanti condizioni poste dall'autorizzazione generale o relative ai diritti di uso, ovvero l'Autorità accerta l'inosservanza degli obblighi specifici di cui all'articolo 13, comma 2. La contestazione dell'infrazione accertata è notificata all'impresa, offrendole la possibilità di esprimere osservazioni entro trenta giorni dalla notifica.</p>		<p>2. L'Autorità accerta l'inosservanza degli obblighi specifici di cui all'articolo 13, comma 2 e delle condizioni apposte all'autorizzazione generale di cui alla lettera A), n. 1, e lettera C), n. 3, dell'Allegato 1 al presente decreto e il Ministero accerta l'inosservanza da parte di un'impresa delle restanti condizioni poste dall'autorizzazione generale o relative ai diritti di uso, ovvero l'Autorità accerta l'inosservanza degli obblighi specifici di cui all'articolo 13, comma 2. La contestazione dell'infrazione accertata è notificata all'impresa, offrendole la possibilità di esprimere osservazioni entro trenta giorni dalla notifica.</p>	



<p>3. L'autorità competente ha facoltà di imporre la cessazione della violazione di cui al paragrafo 2 immediatamente oppure entro un termine ragionevole e adotta misure adeguate e proporzionate volte ad assicurare l'osservanza.</p> <p>A tale riguardo, gli Stati membri autorizzano le autorità competenti a imporre:</p> <p>a) se del caso, sanzioni pecuniarie che possono includere sanzioni periodiche e/o di un pacchetto di servizi che, se continuasse, comporterebbe un notevole svantaggio concorrenziale, finché non siano soddisfatti gli obblighi in materia di accesso a mercati e servizi di terzi;</p> <p>b) ingiunzioni di cessare o ritardare la fornitura di un servizio o di un pacchetto di servizi che, se continuasse, comporterebbe un notevole svantaggio concorrenziale, finché non siano soddisfatti gli obblighi in materia di accesso a mercati e servizi di terzi.</p> <p>Le autorità competenti comunicano tempestivamente le misure e le relative motivazioni all'impresa interessata e stabiliscono un periodo ragionevole di tempo entro il quale l'impresa deve rispettare le misure.</p>	<p>YES</p>	<p>3. Se entro il termine di cui al comma 2 l'impresa non pone rimedio all'infrazione accertata, ripristinando la situazione precedente, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze di cui allo stesso comma 2, adottano misure adeguate e proporzionate per assicurare l'osservanza delle condizioni di cui al comma 1 entro un termine ragionevole.</p> <p>4. A tal fine, il Ministero e l'Autorità possono imporre:</p> <p>a) se del caso, le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 30;</p> <p>b) ingiunzioni di cessare o ritardare la fornitura di un servizio o di un pacchetto di servizi che, se continuasse, comporterebbe un notevole svantaggio concorrenziale, finché non siano soddisfatti gli obblighi in materia di accesso a mercati e servizi di terzi;</p> <p>5. Le misure di cui al comma 3 e le relative motivazioni sono tempestivamente notificate all'impresa interessata e prevedono un termine ragionevole entro il quale l'impresa deve rispettare le misure stesse.</p>		<p>3. Se entro il termine di cui al comma 2 l'impresa non pone rimedio all'infrazione accertata, ripristinando la situazione precedente, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze di cui allo stesso comma 2, adottano misure adeguate e proporzionate per assicurare l'osservanza delle condizioni di cui al comma 1 entro un termine ragionevole.</p> <p>4. A tal fine, il Ministero e l'Autorità possono imporre:</p> <p>a) se del caso, le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 30;</p> <p>b) ingiunzioni di cessare o ritardare la fornitura di un servizio o di un pacchetto di servizi che, se continuasse, comporterebbe un notevole svantaggio concorrenziale, finché non siano soddisfatti gli obblighi in materia di accesso a mercati e servizi di terzi;</p> <p>5. Le misure di cui al comma 3 e le relative motivazioni sono tempestivamente notificate all'impresa interessata e prevedono un termine ragionevole entro il quale l'impresa deve rispettare le misure stesse.</p>	
---	------------	--	--	--	--



4. In deroga ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, gli Stati membri autorizzano l'autorità competente a imporre, se del caso, sanzioni pecuniarie alle imprese che non forniscono le informazioni dovute ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, primo comma, lettere a) o b), e dell'articolo 69 entro una scadenza ragionevole fissata dall'autorità competente.	YES	6. In deroga ai commi 2 e 3 del presente articolo, il Ministero autorizza l'Autorità a imporre, se del caso, sanzioni pecuniarie alle imprese che non forniscono le informazioni dovute ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) o b), e dell'articolo 80 entro una scadenza ragionevole fissata dall'autorità competente.		6. In deroga ai commi 2 e 3 del presente articolo, il Ministero autorizza l'Autorità a imporre, se del caso, sanzioni pecuniarie alle imprese che non forniscono le informazioni dovute ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) o b), e dell'articolo 80 entro una scadenza ragionevole fissata dall'autorità competente.	
5. In caso di violazione grave o violazioni ripetute delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti d'uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione o degli obblighi specifici di cui all'articolo 13, paragrafo 2, o all'articolo 47, paragrafo 1 o 2, e le misure volte ad assicurare il loro rispetto, di cui al paragrafo 3 del presente articolo, si siano rivelate inefficaci, gli Stati membri autorizzano le autorità competenti a impedire a un'impresa di continuare a fornire reti o servizi di comunicazione elettronica o sospendere o ritirare tali diritti d'uso. Gli Stati membri autorizzano l'autorità competente a imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Dette sanzioni possono essere applicate	YES	7. In caso di violazione grave o reiterata più di due volte nel quinquennio delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti d'uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione o degli obblighi specifici di cui all'articolo 13, comma 2, o all'articolo 59, commi 1 o 2, e le misure volte ad assicurare il loro rispetto, di cui al comma 3 del presente articolo, si siano rivelate inefficaci, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze di cui al comma 2, possono impedire a un'impresa di continuare a fornire reti o servizi di comunicazione elettronica, sospendendo o revocando i diritti di uso. Dette sanzioni		7. In caso di violazione grave o reiterata più di due volte nel quinquennio delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti d'uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione o degli obblighi specifici di cui all'articolo 13, comma 2, o all'articolo 59, commi 1 o 2, e le misure volte ad assicurare il loro rispetto, di cui al comma 3 del presente articolo, si siano rivelate inefficaci, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze di cui al comma 2, possono impedire a un'impresa di continuare a fornire reti o servizi di comunicazione elettronica, sospendendo o revocando i	



<p>per coprire la durata di qualsiasi violazione, anche nel caso in cui questa sia stata successivamente rimossa.</p>		<p>possono essere applicate per coprire la durata di qualsiasi violazione di cui all'articolo 30 o revocando i diritti d'uso.</p>		<p>diritti di uso. Dette sanzioni possono essere applicate per coprire la durata di qualsiasi violazione di cui all'articolo 30 o revocando i diritti d'uso.</p>	
<p>6. In deroga ai paragrafi 2, 3 e 5 del presente articolo, l'autorità competente può adottare misure provvisorie urgenti per porre rimedio alla situazione prima di adottare una decisione definitiva qualora abbia prova della violazione delle condizioni dell'autorizzazione generale, dei diritti d'uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione o degli obblighi specifici di cui all'articolo 13, paragrafo 2, o all'articolo 47, paragrafo 1 o 2, che comporti un rischio grave e immediato per la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica o la salute pubblica, o rischi di creare gravi problemi economici od operativi ad altri fornitori o utenti di reti o di servizi di comunicazione elettronica o ad altri utenti dello spettro radio. L'autorità competente offre all'impresa interessata un'adeguata possibilità di esprimere osservazioni e di proporre le soluzioni opportune. Se del caso, l'autorità competente può confermare le misure</p>	<p>YES</p>	<p>8. Ferme restando le disposizioni dei commi 2, 3 e 7, qualora il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze di cui al comma 2, abbiano prova della violazione delle condizioni dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo 13, comma 2, tale da comportare un rischio grave e immediato per la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica o la salute pubblica, o da ostacolare la prevenzione, la ricerca, l'accertamento e il perseguimento di reati o da creare gravi problemi economici od operativi ad altri fornitori o utenti di reti o di servizi di comunicazione elettronica o ad altri utenti dello spettro radio, possono adottare misure provvisorie urgenti per porre rimedio alla situazione prima di adottare una decisione definitiva, dando all'impresa interessata la</p>		<p>8. Ferme restando le disposizioni dei commi 2, 3 e 7, qualora il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze di cui al comma 2, abbiano prova della violazione delle condizioni dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo 13, comma 2, tale da comportare un rischio grave e immediato per la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica o la salute pubblica, o da ostacolare la prevenzione, la ricerca, l'accertamento e il perseguimento di reati o da creare gravi problemi economici od operativi ad altri fornitori o utenti di reti o di servizi di comunicazione elettronica o ad altri utenti dello spettro radio, possono adottare misure provvisorie urgenti per porre rimedio alla situazione prima di adottare una decisione definitiva, dando all'impresa interessata la possibilità di</p>	



provvisorie, che sono valide per un massimo di tre mesi, ma che, nei casi in cui le procedure di attuazione non sono state completate, possono essere prolungate per un periodo ulteriore di massimo tre mesi.		possibilità di esprimere osservazioni e di proporre le soluzioni opportune. Ove necessario, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, confermano le misure provvisorie, che sono valide per un termine massimo di tre mesi, ma che possono, nei casi in cui le procedure di attuazione non sono state completate, essere prolungate per un periodo di ulteriori tre mesi.		esprimere osservazioni e di proporre le soluzioni opportune. Ove necessario, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, confermano le misure provvisorie, che sono valide per un termine massimo di tre mesi, ma che possono, nei casi in cui le procedure di attuazione non sono state completate, essere prolungate per un periodo di ulteriori tre mesi.	
7. Le imprese hanno diritto di ricorrere secondo la procedura di cui all'articolo 31 contro le misure adottate ai sensi del presente articolo.	YES	9. Le imprese hanno diritto di ricorrere contro le misure adottate ai sensi del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 28.		9. Le imprese hanno diritto di ricorrere contro le misure adottate ai sensi del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 28.	
<i>Articolo 31</i> Diritto di ricorso		Articolo 28 Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell'Autorità		Art. 28 Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell'Autorità (art. 31 eccc, ex art. 9 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)	
1. Gli Stati membri prevedono, a livello nazionale, meccanismi efficienti che permettano a qualunque utente e a qualunque	YES	1. Avverso i provvedimenti dell'Autorità e del Ministero è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli		1. Avverso i provvedimenti dell'Autorità e del Ministero è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli	



<p>impresa che fornisce reti o servizi di comunicazione elettronica o risorse correlate, che siano interessati dalla decisione di una autorità competente, di ricorrere contro detta decisione dinanzi a un organo di ricorso, indipendente dalle parti coinvolte e da qualsiasi intervento esterno o pressione politica che possa comprometterne l'imparzialità di giudizio nelle questioni che è chiamato a dirimere. Tale organo, che può essere un organo giurisdizionale, è in possesso di competenze adeguate tali da consentirgli di assolvere le sue funzioni in maniera efficace. Gli Stati membri garantiscono che il merito del caso sia tenuto in debita considerazione.</p> <p>In attesa dell'esito del ricorso, resta in vigore la decisione dell'autorità competente, a meno che non siano concesse misure provvisorie conformemente al diritto nazionale.</p>		<p>interessi legittimi. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.</p>		<p>interessi legittimi. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.</p>	
<p>2. Le decisioni degli organi competenti a conoscere dei ricorsi, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, che non siano di natura giurisdizionale sono sempre motivate per iscritto. In tal caso, inoltre, le decisioni sono impugnabili dinanzi a una giurisdizione ai sensi dell'articolo 267 TFUE.</p>	<p>YES</p>	<p>2. Il Ministero e l'Autorità, ciascuno per le materie di propria competenza, raccolgono informazioni sull'argomento generale dei ricorsi, sul numero di richieste di ricorso, sulla durata delle procedure di ricorso e sul numero di decisioni di concedere misure provvisorie.</p>		<p>2. Il Ministero e l'Autorità, ciascuno per le materie di propria competenza, raccolgono informazioni sull'argomento generale dei ricorsi, sul numero di richieste di ricorso, sulla durata delle procedure di ricorso e sul numero di decisioni di concedere misure provvisorie. Il Ministero e l'Autorità,</p>	



<p>Gli Stati membri provvedono affinché il meccanismo di ricorso sia efficace.</p>		<p>Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive materie trattate, comunicano le informazioni previste dal presente comma alla Commissione europea e al BEREC, su richiesta motivata di uno di essi.</p>		<p>nell'ambito delle rispettive materie trattate, comunicano le informazioni previste dal presente comma alla Commissione europea e al BEREC, su richiesta motivata di uno di essi.</p>	
<p>3. Gli Stati membri raccolgono informazioni sull'argomento generale dei ricorsi, sul numero di richieste di ricorso, sulla durata delle procedure di ricorso e sul numero di decisioni di concedere misure provvisorie. Gli Stati membri forniscono tali informazioni e comunicano le decisioni o le sentenze alla Commissione e al BEREC su loro richiesta motivata.</p>	<p>YES</p>				
<p>TITOLO IV PROCEDURE RELATIVE AL MERCATO INTERNO <i>CAPO I</i> <i>Articolo 32</i> Consolidamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche</p>		<p>TITOLO IV PROCEDURE RELATIVE AL MERCATO INTERNO CAPO I Articolo 33 Consolidamento del mercato interno per le comunicazioni elettroniche</p>		<p>TITOLO IV PROCEDURE RELATIVE AL MERCATO INTERNO CAPO I Art. 33 (Consolidamento del mercato interno per le comunicazioni elettroniche) (art. 32 eec e art. 12 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)</p>	



1. Le autorità nazionali di regolamentazione, nello svolgimento dei compiti indicati nella presente direttiva, tengono nella massima considerazione gli obiettivi di cui all'articolo 3.	YES	1. Il Ministero e l'Autorità, nello svolgimento dei compiti relativi al funzionamento del mercato interno indicati nel presente decreto, tengono nella massima considerazione gli obiettivi di cui all'articolo 4.		1. Il Ministero e l'Autorità, nello svolgimento dei compiti relativi al funzionamento del mercato interno indicati nel presente decreto, tengono nella massima considerazione gli obiettivi di cui all'articolo 4.	
2. Le autorità nazionali di regolamentazione contribuiscono allo sviluppo del mercato interno lavorando insieme e con la Commissione e con il BEREC in modo trasparente al fine di assicurare la piena applicazione, in tutti gli Stati membri, della presente direttiva. A tale scopo lavorano in particolare con la Commissione e il BEREC per individuare i tipi di strumenti e le soluzioni più adeguate da utilizzare nell'affrontare determinati tipi di situazioni nel contesto del mercato.	YES	2. L'Autorità contribuisce allo sviluppo del mercato interno collaborando con le Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri, con la Commissione europea e con il BEREC in modo trasparente al fine di assicurare la piena applicazione, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni della direttiva (UE) 2018/1972. A tale scopo l'Autorità coopera in particolare con la Commissione e il BEREC per individuare i tipi di strumenti e le soluzioni più adeguate da utilizzare nell'affrontare determinati tipi di situazioni nel contesto del mercato.		2. L'Autorità contribuisce allo sviluppo del mercato interno collaborando con le Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri, con la Commissione europea e con il BEREC in modo trasparente al fine di assicurare la piena applicazione, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni della direttiva (UE) 2018/1972. A tale scopo l'Autorità coopera in particolare con la Commissione e il BEREC per individuare i tipi di strumenti e le soluzioni più adeguate da utilizzare nell'affrontare determinati tipi di situazioni nel contesto del mercato.	
3. Salvo ove diversamente previsto nelle raccomandazioni o nelle linee guida adottati a norma dell'articolo 34 al termine della consultazione pubblica, se richiesta ai sensi dell'articolo 23, un'autorità di regolamentazione	YES	3. Salvo che sia diversamente previsto nelle raccomandazioni o nelle linee guida adottate a norma dell'articolo 34 della direttiva (UE) 2018/1972, al termine della consultazione pubblica, se richiesta ai sensi		3. Salvo che sia diversamente previsto nelle raccomandazioni o nelle linee guida adottate a norma dell'articolo 34 della direttiva (UE) 2018/1972, al termine della consultazione	



<p>nazionale, qualora intenda adottare una misura che:</p> <p>a) rientri nell'ambito di applicazioni 68 o 83 e</p> <p>b) influenzi gli scambi tra Stati membri</p> <p>pubblica il progetto di misura e lo comunica contemporaneamente alla Commissione, al BEREC e alle autorità nazionali di regolamentazione di altri Stati membri, insieme alla motivazione della misura, nel rispetto dell'articolo 20, paragrafo 3. Le autorità nazionali di regolamentazione, il BEREC e la Commissione possono presentare osservazioni sul progetto di misura entro un mese. Il periodo di un mese non può essere prorogato.</p>		<p>dell'articolo 23, l'Autorità, qualora intenda adottare una misura che rientri nell'ambito di applicazione degli articoli 72, 75, 78, 79 o 93 e influenzi gli scambi tra Stati membri, rende accessibile, fornendone apposita documentazione, il progetto di misura, adeguatamente motivato, contemporaneamente alla Commissione, al BEREC e alle Autorità di regolamentazione di altri Stati membri, nel rispetto dell'articolo 20, comma 3. L'Autorità non può adottare la misura prima che sia decorso il termine di un mese dalla predetta informativa.</p>		<p>pubblica, se richiesta ai sensi dell'articolo 23, l'Autorità, qualora intenda adottare una misura che rientri nell'ambito di applicazione degli articoli 72, 75, 78, 79 o 93 e influenzi gli scambi tra Stati membri, rende accessibile, fornendone apposita documentazione, il progetto di misura, adeguatamente motivato, contemporaneamente alla Commissione, al BEREC e alle Autorità di regolamentazione di altri Stati membri, nel rispetto dell'articolo 20, comma 3. L'Autorità non può adottare la misura prima che sia decorso il termine di un mese dalla predetta informativa.</p>	
<p>4. Il progetto di misura di cui al paragrafo 3 del presente articolo non può essere adottato per ulteriori due mesi se tale misura mira a:</p> <p>a) identificare un mercato rilevante previsti dalla raccomandazione paragrafo 1; oppure</p> <p>b) designare un'impresa come detentrici congiuntamente ad altre, di un mercato, ai sensi dell'articolo 6</p>	<p>YES</p>	<p>4. Il progetto di misura di cui al comma 3 non può essere adottato per ulteriori due mesi:</p> <p>a) se tale misura mira a identificare un mercato rilevante differente da quelli previsti dalla raccomandazione della Commissione europea di cui all'art. 64, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972 oppure a designare un'impresa come detentrici, individualmente o congiuntamente ad altre, di un significativo potere di mercato,</p>		<p>4. Il progetto di misura di cui al comma 3 non può essere adottato per ulteriori due mesi:</p> <p>a) se tale misura mira a identificare un mercato rilevante differente da quelli previsti dalla raccomandazione della Commissione europea di cui all'art. 64, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972 oppure a designare un'impresa come detentrici, individualmente o congiuntamente ad altre, di un</p>	



<p>e se influenza gli scambi commerciali tra Stati membri e la Commissione ha indicato all'autorità nazionale di regolamentazione che il progetto di misura creerebbe una barriera al mercato interno o dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto dell'Unione e in particolare con gli obiettivi di cui all'articolo 3. Tale periodo di due mesi non può essere prolungato. La Commissione informa in tal caso il BEREC e le autorità nazionali di regolamentazione delle sue riserve e contemporaneamente le rende pubbliche.</p>		<p>ai sensi dell'articolo 78 comma 3 o 4; b) se influenza gli scambi commerciali tra Stati membri e la Commissione europea ha indicato all'Autorità che il progetto di misura possa creare una barriera al mercato interno o dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto dell'Unione e in particolare con gli obiettivi di cui all'articolo 4.</p>		<p>significativo potere di mercato, ai sensi dell'articolo 78 comma 3 o 4; b) se influenza gli scambi commerciali tra Stati membri e la Commissione europea ha indicato all'Autorità che il progetto di misura possa creare una barriera al mercato interno o dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto dell'Unione e in particolare con gli obiettivi di cui all'articolo 4.</p>	
<p>5. Il BEREC pubblica un parere sulle riserve della Commissione di cui al paragrafo 4, indicando se ritiene che il progetto di misura debba essere mantenuto, modificato o ritirato e, se del caso, avanza a tal fine proposte specifiche.</p>	NO				
<p>6. Entro i due mesi di cui al paragrafo 4 la Commissione può: a) adottare una decisione con nazionale di regolamentazione progetto di misura; o b) adottare una decisione in cui paragrafo 4.</p>	NO				



<p>Prima di adottare una decisione, la Commissione considera con la massima attenzione il parere del BEREC.</p> <p>Le decisioni di cui alla lettera a) del primo comma sono accompagnate da un'analisi dettagliata e obiettiva dei motivi per i quali la Commissione considera che il progetto di misura non debba essere adottato, congiuntamente a proposte specifiche volte a modificarlo.</p>					
<p>7. Se la Commissione ha adottato una decisione conformemente al paragrafo 6, primo comma, lettera a), del presente articolo che impone all'autorità nazionale di regolamentazione di ritirare un progetto di misura, l'autorità nazionale di regolamentazione lo modifica o lo ritira entro sei mesi dalla data della decisione della Commissione. Se il progetto di misura è modificato, l'autorità nazionale di regolamentazione avvia una consultazione pubblica in conformità dell'articolo 23 e notifica il progetto di misura modificato alla Commissione conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.</p>	YES	<p>5. Qualora la Commissione adotti una decisione conformemente all'articolo 32, paragrafo 6, comma 1, lettera a) della direttiva (UE) 2018/1972, l'Autorità modifica o ritira il progetto di misura entro sei mesi dalla predetta decisione. Se il progetto di misura è modificato, l'Autorità avvia una consultazione pubblica secondo le procedure di cui all'articolo 23 e notifica il progetto di misura modificato alla Commissione europea conformemente al comma 3 del presente articolo.</p>		<p>5. Qualora la Commissione adotti una decisione conformemente all'articolo 32, paragrafo 6, comma 1, lettera a) della direttiva (UE) 2018/1972, l'Autorità modifica o ritira il progetto di misura entro sei mesi dalla predetta decisione. Se il progetto di misura è modificato, l'Autorità avvia una consultazione pubblica secondo le procedure di cui all'articolo 23 e notifica il progetto di misura modificato alla Commissione europea conformemente al comma 3 del presente articolo.</p>	
<p>8. L'autorità nazionale di regolamentazione interessata tiene nella massima considerazione le osservazioni delle altre autorità</p>	YES	<p>6. L'Autorità tiene nella massima considerazione le osservazioni delle Autorità di regolamentazione degli altri</p>		<p>6. L'Autorità tiene nella massima considerazione le osservazioni delle Autorità di regolamentazione degli altri</p>	



<p>nazionali di regolamentazione, del BEREC e della Commissione e può, salvo nei casi di cui al paragrafo 4 e al paragrafo 6, lettera a), adottare il progetto di misura risultante nel qual caso lo comunica alla Commissione.</p>		<p>Stati membri, della Commissione europea e del BEREC e, salvo nei casi di cui al comma 4 del presente articolo e al paragrafo 6, lettera a), dell'articolo 32 della direttiva (UE) 2018/1972, può adottare il provvedimento risultante; in tal caso lo comunica alla Commissione europea.</p>		<p>Stati membri, della Commissione europea e del BEREC e, salvo nei casi di cui al comma 4 del presente articolo e al paragrafo 6, lettera a), dell'articolo 32 della direttiva (UE) 2018/1972, può adottare il provvedimento risultante; in tal caso lo comunica alla Commissione europea.</p>	
<p>9. L'autorità nazionale di regolamentazione comunica alla Commissione e al BEREC tutte le misure finali adottate che rientrano nel paragrafo 3, lettere a) e b).</p>	<p>YES</p>	<p>7. L'Autorità comunica alla Commissione europea e al BEREC tutte le misure definitive adottate che rientrano nel comma 3 del presente articolo.</p>		<p>7. L'Autorità comunica alla Commissione europea e al BEREC tutte le misure definitive adottate che rientrano nel comma 3 del presente articolo.</p>	
<p>10. In circostanze straordinarie l'autorità nazionale di regolamentazione, ove ritenga che sussistano urgenti motivi di agire onde salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, in deroga alla procedura di cui ai paragrafi 3 e 4, può adottare immediatamente adeguate misure temporanee. Essa comunica senza indugio tali misure, esaurientemente motivate, alla Commissione, all'altra autorità nazionale di regolamentazione e al BEREC. La decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione di</p>	<p>YES</p>	<p>8. In circostanze straordinarie l'Autorità, ove ritenga che sussistano motivi di urgenza per salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, in deroga alla procedura di cui ai commi 3 e 4, può adottare adeguati provvedimenti temporanei cautelari aventi effetto immediato, in coerenza con le disposizioni del decreto. L'Autorità comunica immediatamente tali provvedimenti, esaurientemente motivati, alla</p>		<p>8. In circostanze straordinarie l'Autorità, ove ritenga che sussistano motivi di urgenza per salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, in deroga alla procedura di cui ai commi 3 e 4, può adottare adeguati provvedimenti temporanei cautelari aventi effetto immediato, in coerenza con le disposizioni del decreto. L'Autorità comunica immediatamente tali provvedimenti, esaurientemente motivati, alla Commissione</p>	



rendere tali misure permanenti o di estenderne il periodo di applicazione è soggetta ai paragrafi 3 e 4.		Commissione europea, alle Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e al BEREC. La decisione dell'Autorità di estendere il periodo di efficacia dei provvedimenti così adottati o di renderli permanenti è soggetta alla procedura di cui ai commi 3 e 4.		europea, alle Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e al BEREC. La decisione dell'Autorità di estendere il periodo di efficacia dei provvedimenti così adottati o di renderli permanenti è soggetta alla procedura di cui ai commi 3 e 4.	
11. Un'autorità nazionale di regolamentazione può ritirare un progetto di misura in qualsiasi momento.	YES	9. L'Autorità può ritirare un progetto di misura in qualsiasi momento.		9. L'Autorità può ritirare un progetto di misura in qualsiasi momento.	
<i>Articolo 33</i> Procedura per la coerente applicazione delle misure correttive		Articolo 34 Procedura per la coerente applicazione delle misure correttive		Art. 34 (Procedura per la coerente applicazione delle misure correttive) (art. 33 eec e art. 12-bis Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)	
1. Quando la misura prevista di cui all'articolo 32, paragrafo 3, mira ad imporre, modificare o revocare un obbligo imposto a un'impresa in applicazione dell'articolo 61 o 67, in combinato disposto con gli articoli da 69 a 76 e l'articolo 83, la Commissione, entro il termine di un mese di cui all'articolo 32, paragrafo 3, può	YES	1. Quando la misura prevista dall'articolo 33, comma 3, mira ad imporre, modificare o revocare un obbligo imposto a un'impresa in applicazione dell'articolo 72 o 78, in combinato disposto con gli articoli da 80 a 87 e l'articolo 93, e la Commissione europea entro		1. Quando la misura prevista dall'articolo 33, comma 3, mira ad imporre, modificare o revocare un obbligo imposto a un'impresa in applicazione dell'articolo 72 o 78, in combinato disposto con gli articoli da 80 a 87 e l'articolo 93, e la Commissione europea entro il termine di un mese di cui	



<p>notificare all'autorità nazionale di regolamentazione interessata e al BEREC i motivi per cui ritiene che il progetto di misura crei un ostacolo al mercato interno o che dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto dell'Unione. In tal caso, l'adozione del progetto di misura viene ulteriormente sospesa per i tre mesi successivi alla notifica della Commissione.</p> <p>In assenza di una notifica in tal senso, l'autorità nazionale di regolamentazione interessata può adottare il progetto di misura, tenendo nella massima considerazione le osservazioni formulate dalla Commissione, dal BEREC o da un'altra autorità nazionale di regolamentazione.</p>		<p>il termine di un mese di cui all'articolo 32, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/1972, notifica all'Autorità i motivi per cui ritiene che il progetto di misura crei un ostacolo al mercato interno o per cui dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto dell'Unione, l'adozione del progetto di misura viene ulteriormente sospesa per i tre mesi successivi alla predetta notifica della Commissione medesima. In assenza di una notifica in tal senso, l'Autorità può adottare il progetto di misura, tenendo nella massima considerazione le osservazioni formulate dalla Commissione europea, dal BEREC o da un'altra autorità nazionale di regolamentazione.</p>		<p>all'articolo 32, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/1972, notifica all'Autorità i motivi per cui ritiene che il progetto di misura crei un ostacolo al mercato interno o per cui dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto dell'Unione, l'adozione del progetto di misura viene ulteriormente sospesa per i tre mesi successivi alla predetta notifica della Commissione medesima. In assenza di una notifica in tal senso, l'Autorità può adottare il progetto di misura, tenendo nella massima considerazione le osservazioni formulate dalla Commissione europea, dal BEREC o da un'altra autorità nazionale di regolamentazione.</p>	
<p>2. Nel periodo di tre mesi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione, il BEREC e l'autorità nazionale di regolamentazione interessata cooperano strettamente allo scopo di individuare la misura più idonea ed efficace alla luce degli obiettivi</p>	<p>YES</p>	<p>2. Nel periodo di tre mesi di cui al comma 1, l'Autorità coopera strettamente con la Commissione europea e con il BEREC allo scopo di individuare la misura più idonea ed efficace alla luce degli obiettivi stabiliti</p>		<p>2. Nel periodo di tre mesi di cui al comma 1, l'Autorità coopera strettamente con la Commissione europea e con il BEREC allo scopo di individuare la misura più idonea ed efficace alla luce degli obiettivi stabiliti dall'articolo 4,</p>	



stabiliti all'articolo 3, tenendo debitamente conto del parere dei soggetti partecipanti al mercato e della necessità di garantire una pratica regolamentare coerente.		dall'articolo 4, comma 1, tenendo debitamente conto del parere dei soggetti partecipanti al mercato e della necessità di garantire una pratica regolamentare coerente.		comma 1, tenendo debitamente conto del parere dei soggetti partecipanti al mercato e della necessità di garantire una pratica regolamentare coerente.	
3. Entro sei settimane dall'inizio del periodo di tre mesi di cui al paragrafo 1, il BEREC esprime un parere sulla notifica della Commissione di cui al paragrafo 1, indicando se ritiene che il progetto di misura debba essere modificato o ritirato e, se del caso, avanza a tal fine proposte specifiche. Il parere è motivato e reso pubblico.	NO				
4. Se nel proprio parere condivide i seri dubbi della Commissione, il BEREC coopera strettamente con l'autorità nazionale di regolamentazione interessata allo scopo di individuare la misura più idonea ed efficace. Prima della fine del trimestre di cui al paragrafo 1, l'autorità nazionale di regolamentazione può: a) modificare o ritirare il suo progetto di misura tenendo nella massima considerazione la notifica della Commissione	YES	3. L'Autorità coopera strettamente con il BEREC allo scopo di individuare la misura più idonea ed efficace se il BEREC nel proprio parere di cui all'articolo 33, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/1972, condivide i seri dubbi della Commissione europea. 4. Entro il termine di tre mesi di cui al comma 1, l'Autorità può, alternativamente: a) modificare o ritirare il suo progetto di misura tenendo		3. L'Autorità coopera strettamente con il BEREC allo scopo di individuare la misura più idonea ed efficace se il BEREC nel proprio parere di cui all'articolo 33, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/1972, condivide i seri dubbi della Commissione europea. 4. Entro il termine di tre mesi di cui al comma 1, l'Autorità può, alternativamente: a) modificare o ritirare il suo progetto di misura tenendo nella massima considerazione la notifica della Commissione	



<p>b) mantenere il suo progetto di misura.</p>		<p>nella massima considerazione la notifica della Commissione europea di cui al comma 1, nonché il parere del BEREC;</p> <p>b) mantenere il suo progetto di misura.</p>		<p>europea di cui al comma 1, nonché il parere del BEREC;</p> <p>b) mantenere il suo progetto di misura.</p>	
<p>5. Entro un mese dalla fine del trimestre di cui al paragrafo 1 e tenendo nella massima considerazione l'eventuale parere del BEREC, la Commissione può:</p> <p>a) formulare una raccomandazione nazionale di regolamentazione ritirare il progetto di misura, in a tal fine e fornendo le ragioni della raccomandazione, in particolare se condivide i seri dubbi della Commissione;</p> <p>b) adottare una decisione in cui conformemente al paragrafo 1;</p> <p>c) per i progetti di misura di cui al paragrafo 3, secondo comma, o adottare una decisione che impone la modifica della regolamentazione interessata di cui al paragrafo 3, qualora il BEREC condivide i dubbi, accompagnata da un'analisi dettagliata per i quali la Commissione ritiene che la misura non debba essere adottata; o adottare specifiche volte a modificare la misura rispetto della procedura di cui al paragrafo 3 che si applica <i>mutatis mutandis</i> (except from the obligation of the NRA to withdraw the draft measure which as indicated in Article 32(7) must be transposed)</p>	<p>NO</p>				



<p>6. Entro un mese dalla data di formulazione della raccomandazione della Commissione ai sensi del paragrafo 5, lettera a), o di ritiro delle riserve a norma del paragrafo 5, lettera b), l'autorità nazionale di regolamentazione interessata comunica alla Commissione e al BEREC la misura finale adottata.</p> <p>Tale periodo può essere prorogato per consentire all'autorità nazionale di regolamentazione di avviare una consultazione pubblica ai sensi dell'articolo 23.</p>	YES	<p>5. Entro un mese dalla data di formulazione della raccomandazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 5, lettera a), della direttiva (UE) 2018/1972, o di ritiro delle riserve a norma del paragrafo 5, lettera b), del medesimo articolo, l'Autorità comunica alla Commissione europea e al BEREC la misura finale adottata. Tale periodo può essere prorogato per consentire all'Autorità di avviare una consultazione pubblica ai sensi dell'articolo 23.</p>		<p>5. Entro un mese dalla data di formulazione della raccomandazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 5, lettera a), della direttiva (UE) 2018/1972, o di ritiro delle riserve a norma del paragrafo 5, lettera b), del medesimo articolo, l'Autorità comunica alla Commissione europea e al BEREC la misura finale adottata. Tale periodo può essere prorogato per consentire all'Autorità di avviare una consultazione pubblica ai sensi dell'articolo 23.</p>	
<p>7. L'autorità nazionale di regolamentazione motiva la decisione di non modificare o ritirare il progetto di misura sulla base della raccomandazione di cui al paragrafo 5, lettera a).</p>	YES	<p>6. L'Autorità motiva la decisione di non modificare o ritirare il progetto di misura sulla base della raccomandazione di cui all'articolo 33, paragrafo 5, lettera a), della direttiva (UE) 2018/1972.</p>		<p>6. L'Autorità motiva la decisione di non modificare o ritirare il progetto di misura sulla base della raccomandazione di cui all'articolo 33, paragrafo 5, lettera a), della direttiva (UE) 2018/1972.</p>	
<p>8. L'autorità nazionale di regolamentazione può ritirare il progetto di misura in qualsiasi fase della procedura.</p>	YES	<p>7. L'Autorità può ritirare il progetto di misura in</p>		<p>7. L'Autorità può ritirare il progetto di misura in qualsiasi fase della procedura.</p>	



		qualsiasi fase della procedura.			
<i>Articolo 34</i> Disposizioni di attuazione					
Previa consultazione pubblica e consultazione con le autorità nazionali di regolamentazione, tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC, la Commissione può adottare raccomandazioni o linee guida in relazione all'articolo 32 che stabiliscano la forma, il contenuto e il livello di dettaglio delle notifiche richieste a norma dell'articolo 32, paragrafo 3, le circostanze in cui le notifiche non sono richieste e il calcolo dei termini.	NO				
<i>CAPO II</i> <i>Assegnazione coerente dello spettro radio</i> <i>Articolo 35</i> Procedura di valutazione tra pari		CAPO II ASSEGNAZIONE COERENTE DELLO SPETTRO RADIO Articolo 35 Richiesta di procedura di valutazione tra pari		CAPO II Assegnazione coerente dello spettro radio Art. 35 (Richiesta di procedura di valutazione tra pari) (art. 35 eecc)	
1. Quando intende intraprendere una procedura di selezione conformemente all'articolo 55, paragrafo 2, in relazione allo spettro radio armonizzato per cui	YES	1. Quando intende stabilire una procedura di selezione conformemente all'articolo 67 commi 2 e 3, n relazione allo spettro radio armonizzato per		1. Quando intende stabilire una procedura di selezione conformemente all'articolo 67 commi 2 e 3, n relazione allo spettro radio armonizzato per cui	



<p>sono state definite condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformità della decisione n. 676/2002/CE al fine di consentirne l'uso per le reti e i servizi a banda larga senza fili, l'autorità nazionale di regolamentazione o altra autorità competente informa, conformemente all'articolo 23, il gruppo «Politica dello spettro radio» dei progetti di misura che rientrano nell'ambito della procedura di selezione competitiva o comparativa ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 2, e indica se e quando richiedere a tale gruppo di convocare un forum di valutazione tra pari.</p> <p>Se riceve una richiesta in tal senso, il gruppo «Politica dello spettro radio» organizza un forum di valutazione tra pari al fine di discutere e scambiare opinioni sui progetti di misura trasmessi e agevola lo scambio di esperienze e migliori prassi relativamente a tali progetti di misura.</p> <p>Il forum di valutazione tra pari è composto dai membri del gruppo «Politica dello spettro radio» ed è organizzato e presieduto da un suo rappresentante.</p>		<p>cui sono state definite condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformità alla decisione n. 676/2002/CE al fine di consentirne l'uso per le reti e i servizi a banda larga senza fili, l'Autorità e il Ministero, ciascuno per la parte di propria competenza, informano, secondo quanto previsto dall'articolo 23, il RSPG dei progetti di misura che rientrano nell'ambito della procedura di selezione competitiva o comparativa ai sensi dell'articolo 67 commi 2 e 3 e indicano se e quando richiedere a tale gruppo di convocare un forum di valutazione tra pari secondo le modalità stabilite dall'articolo 35, paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE) 2018/1972, al fine di discutere e scambiare opinioni sui progetti di misura trasmessi e di agevolare lo scambio di esperienze e di migliori prassi relativamente a tali progetti di misura.</p>		<p>sono state definite condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformità alla decisione n. 676/2002/CE al fine di consentirne l'uso per le reti e i servizi a banda larga senza fili, l'Autorità e il Ministero, ciascuno per la parte di propria competenza, informano, secondo quanto previsto dall'articolo 23, il RSPG dei progetti di misura che rientrano nell'ambito della procedura di selezione competitiva o comparativa ai sensi dell'articolo 67 commi 2 e 3 e indicano se e quando richiedere a tale gruppo di convocare un forum di valutazione tra pari secondo le modalità stabilite dall'articolo 35, paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE) 2018/1972, al fine di discutere e scambiare opinioni sui progetti di misura trasmessi e di agevolare lo scambio di esperienze e di migliori prassi relativamente a tali progetti di misura.</p>	
<p>2. Al più tardi durante la consultazione pubblica svolta a norma dell'articolo 23, in via</p>	<p>NO</p>				



<p>eccezionale il gruppo «Politica dello spettro radio» può prendere l'iniziativa di convocare un forum di valutazione tra pari in conformità delle norme procedurali per l'organizzazione di tale forum, al fine di scambiare esperienze e migliori prassi su un progetto di misura concernente una procedura di selezione, se ritiene che il progetto di misura comprometta in maniera significativa la capacità dell'autorità nazionale di regolamentazione o altra autorità competente di conseguire gli obiettivi di cui agli articoli 3, 45, 46 e 47.</p>					
<p>3. Il gruppo «Politica dello spettro radio» definisce in anticipo e rende pubblici i criteri obiettivi che giustificano la convocazione straordinaria del forum di valutazione tra pari.</p>	NO				
<p>4. Nel corso del forum di valutazione tra pari l'autorità nazionale di regolamentazione o altra autorità competente fornisce una spiegazione sulle modalità con cui il progetto di misura:</p> <p>a) promuove lo sviluppo del mercato transfrontaliera di servizi e la benefici per i consumatori e complessivo degli obiettivi di cui della presente direttiva e al e n. 243/2012/UE;</p>	YES	<p>2. Nel corso del forum di valutazione tra pari, l'Autorità fornisce una spiegazione sulle modalità con cui il progetto di misura:</p> <p>a) promuove lo sviluppo del mercato interno, la fornitura transfrontaliera di servizi e la concorrenza, massimizza i benefici per i consumatori e consente il conseguimento complessivo degli obiettivi di</p>		<p>2. Nel corso del forum di valutazione tra pari, l'Autorità fornisce una spiegazione sulle modalità con cui il progetto di misura:</p> <p>a) promuove lo sviluppo del mercato interno, la fornitura transfrontaliera di servizi e la concorrenza, massimizza i benefici per i consumatori e consente il conseguimento complessivo degli obiettivi di cui agli articoli 4, 58, 59 e 60 del</p>	



<p>b) garantisce un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio;</p> <p>c) garantisce condizioni di investimento stabili e prevedibili per gli utilizzatori dello spettro radio quando sono installate reti per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica basati sullo spettro radio.</p>		<p>cui agli articoli 4, 58, 59 e 60 del presente decreto e alle decisioni n. 676/2002/CE e n. 243/2012/UE;</p> <p>b) garantisce un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio;</p> <p>c) garantisce condizioni di investimento stabili e prevedibili per gli utilizzatori dello spettro radio esistenti e potenziali, quando sono installate reti per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica basati sullo spettro radio.</p>		<p>presente decreto e alle decisioni n. 676/2002/CE e n. 243/2012/UE;</p> <p>b) garantisce un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio;</p> <p>c) garantisce condizioni di investimento stabili e prevedibili per gli utilizzatori dello spettro radio esistenti e potenziali, quando sono installate reti per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica basati sullo spettro radio.</p>	
<p>5. Il forum di valutazione tra pari è aperto alla partecipazione volontaria di esperti provenienti da altre autorità competenti e dal BEREC.</p>	NO				
<p>6. Il forum di valutazione tra pari è convocato solo una volta nel corso dell'intera procedura nazionale di preparazione e consultazione di una singola procedura di selezione concernente una o più bande di spettro radio, a meno che l'autorità nazionale di regolamentazione o l'altra autorità competente chieda che sia riconvocato.</p>	NO				



<p>7. Su richiesta dell'autorità nazionale di regolamentazione o dell'altra autorità competente che ha richiesto la riunione, il gruppo «Politica dello spettro radio» può adottare un rapporto sulle modalità con cui il progetto di misura consegue gli obiettivi di cui al paragrafo 4, rispecchiando i pareri scambiati nell'ambito del forum di valutazione tra pari.</p>	<p>YES (only as regards the power of competent authority to request a report from RSPG)</p>				
<p>8. Il gruppo «Politica dello spettro radio» pubblica ogni anno nel mese di febbraio una relazione sui progetti di misura discussi a norma dei paragrafi 1 e 2. La relazione indica le esperienze e le migliori prassi di cui si è preso nota.</p>	<p>NO</p>				
<p>9. In seguito al forum di valutazione tra pari, su richiesta dell'autorità nazionale di regolamentazione o dell'altra autorità competente che ha richiesto la riunione, il gruppo «Politica dello spettro radio» può adottare un parere relativo al progetto di misura.</p>	<p>YES</p>				
<p><i>Articolo 36</i> Assegnazione armonizzata dello spettro radio</p>		<p>Art. 36 Assegnazione armonizzata delle frequenze radio</p>		<p>Art. 36 (Assegnazione armonizzata delle frequenze radio) (art. 36 eecc; art. 30 Codice delle comunicazioni)</p>	



				elettroniche ante riforma 2021)	
Qualora l'uso dello spettro radio sia stato armonizzato, le condizioni e le procedure di accesso concordate e le imprese a cui assegnare lo spettro radio siano state selezionate ai sensi degli accordi internazionali e delle disposizioni dell'Unione, gli Stati membri concedono il diritto d'uso dello spettro radio nell'osservanza di tali atti. A condizione che nel caso di una procedura di selezione comune siano state soddisfatte tutte le condizioni nazionali relative al diritto d'uso dello spettro radio in questione, gli Stati membri non prescrivono altre condizioni, né criteri o procedure supplementari che possano limitare, alterare o ritardare la corretta applicazione dell'assegnazione comune di tale spettro radio.	YES	1. Qualora l'uso delle frequenze radio sia stato armonizzato, le condizioni e le procedure di accesso siano state concordate e le imprese cui assegnare lo spettro radio siano state selezionate ai sensi degli accordi internazionali e delle disposizioni dell'Unione, il Ministero concede i diritti di uso dello spettro radio secondo le modalità stabilite da tali accordi e disposizioni. A condizione che nel caso di una procedura di selezione comune siano stati soddisfatti tutti i requisiti nazionali relativi al diritto di uso dello spettro radio in questione, non possono essere prescritte altre condizioni, né criteri o procedure supplementari che possano limitare, alterare o ritardare la corretta applicazione dell'assegnazione comune di tale spettro radio.		1. Qualora l'uso delle frequenze radio sia stato armonizzato, le condizioni e le procedure di accesso siano state concordate e le imprese cui assegnare lo spettro radio siano state selezionate ai sensi degli accordi internazionali e delle disposizioni dell'Unione, il Ministero concede i diritti di uso dello spettro radio secondo le modalità stabilite da tali accordi e disposizioni. A condizione che nel caso di una procedura di selezione comune siano stati soddisfatti tutti i requisiti nazionali relativi al diritto di uso dello spettro radio in questione, non possono essere prescritte altre condizioni, né criteri o procedure supplementari che possano limitare, alterare o ritardare la corretta applicazione dell'assegnazione comune di tale spettro radio.	
<i>Articolo 37</i> Processo di autorizzazione congiunto per la concessione di		Articolo 37 Autorizzazione congiunta per la concessione di diritti d'uso individuali dello spettro radio		Art. 37 (Autorizzazione congiunta per la concessione di diritti d'uso individuali dello spettro radio)	



diritti d'uso individuali dello spettro radio				(ex art. 37 eecc)	
<p>Due o più Stati membri possono cooperare tra di loro e con il gruppo «Politica dello spettro radio», tenendo conto dell'eventuale interesse espresso dai partecipanti al mercato, stabilendo congiuntamente gli aspetti comuni di un processo di autorizzazione e, se del caso, svolgendo congiuntamente anche il processo di selezione per la concessione dei diritti d'uso individuali dello spettro radio.</p> <p>Nel definire il processo di autorizzazione congiunto, gli Stati membri possono tener conto dei seguenti criteri:</p> <p>a) i singoli processi di autorizzazione attuati dalle autorità competenti concordato;</p> <p>b) il processo prevede, se del caso, condizioni e procedure comuni per la selezione e la concessione dei diritti d'uso individuali dello spettro radio;</p> <p>c) il processo prevede, se del caso, condizioni e procedure comparabili da associare ai diritti d'uso individuali dello spettro radio tra gli Stati membri consentendo agli utilizzatori di evitare blocchi di spettro radio analoghi.</p>	YES	<p>1. Il Ministero e l'Autorità per le attività di competenza possono cooperare con le Autorità competenti di uno o più Stati membri tra di loro e con il RSPG, tenendo conto dell'eventuale interesse espresso dai partecipanti al mercato, stabilendo congiuntamente gli aspetti comuni di un processo di autorizzazione e, se del caso, svolgendo congiuntamente anche il processo di selezione per la concessione dei diritti d'uso individuali dello spettro radio. Nel definire il processo di autorizzazione congiunto, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, possono tener conto dei seguenti criteri:</p> <p>a) il processo di autorizzazione nazionale è avviato e attuato secondo un calendario concordato con le rispettive autorità competenti degli altri Stati membri interessati;</p> <p>b) il processo prevede, se del caso, condizioni e procedure</p>		<p>1. Il Ministero e l'Autorità per le attività di competenza possono cooperare con le Autorità competenti di uno o più Stati membri tra di loro e con il RSPG, tenendo conto dell'eventuale interesse espresso dai partecipanti al mercato, stabilendo congiuntamente gli aspetti comuni di un processo di autorizzazione e, se del caso, svolgendo congiuntamente anche il processo di selezione per la concessione dei diritti d'uso individuali dello spettro radio. Nel definire il processo di autorizzazione congiunto, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, possono tener conto dei seguenti criteri:</p> <p>a) il processo di autorizzazione nazionale è avviato e attuato secondo un calendario concordato con le rispettive autorità competenti degli altri Stati membri interessati;</p> <p>b) il processo prevede, se del caso, condizioni e procedure comuni per la selezione e la concessione dei diritti individuali d'uso dello spettro</p>	



<p>d) il processo è aperto agli altri Stati membri in qualsiasi momento fino alla sua conclusione.</p> <p>Qualora gli Stati membri, nonostante l'interesse espresso dai partecipanti al mercato, non agiscano congiuntamente, informano detti partecipanti al mercato in merito alle ragioni della loro decisione.</p>	<p>comuni per la selezione e la concessione dei diritti individuali d'uso dello spettro radio tra gli Stati membri interessati;</p> <p>c) il processo prevede, se del caso, condizioni comuni o comparabili da associare ai diritti d'uso individuali dello spettro radio tra gli Stati membri interessati, tra l'altro consentendo agli utilizzatori di ricevere in assegnazione blocchi di spettro radio analoghi;</p> <p>d) il processo è aperto agli altri Stati membri in qualsiasi momento fino alla sua conclusione.</p> <p>2. Qualora il Ministero e l'Autorità, per le rispettive competenze, nonostante l'interesse espresso dai partecipanti al mercato, non agiscano congiuntamente con le autorità competenti degli altri Stati membri interessati, informano detti partecipanti al mercato in merito alle ragioni della loro decisione.</p>		<p>radio tra gli Stati membri interessati;</p> <p>c) il processo prevede, se del caso, condizioni comuni o comparabili da associare ai diritti d'uso individuali dello spettro radio tra gli Stati membri interessati, tra l'altro consentendo agli utilizzatori di ricevere in assegnazione blocchi di spettro radio analoghi;</p> <p>d) il processo è aperto agli altri Stati membri in qualsiasi momento fino alla sua conclusione.</p> <p>2. Qualora il Ministero e l'Autorità, per le rispettive competenze, nonostante l'interesse espresso dai partecipanti al mercato, non agiscano congiuntamente con le autorità competenti degli altri Stati membri interessati, informano detti partecipanti al mercato in merito alle ragioni della loro decisione.</p>	
<p>CAPO III Procedure di armonizzazione</p>	<p>CAPO III Procedure di armonizzazione Articolo 38</p>		<p>CAPO III Procedure di armonizzazione</p>	



<p><i>Articolo 38</i> Procedure di armonizzazione</p>		<p>Procedure di armonizzazione</p>		<p>Art. 38 (Procedure di armonizzazione) (ex art. 38 eec e art. 22 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)</p>	
<p>1. Ove rilevi che le divergenze nell'attuazione da parte delle autorità nazionali di regolamentazione o delle altre autorità competenti dei compiti normativi specificati nella presente direttiva potrebbero creare un ostacolo al mercato interno, la Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC o, se del caso, del gruppo «Politica dello spettro radio» può adottare raccomandazioni o, nei casi in cui si applica il paragrafo 3 del presente articolo, mediante atti di esecuzione, decisioni per garantire l'applicazione armonizzata della presente direttiva e al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi fissati all'articolo 3.</p>	<p>NO</p>				
<p>2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti, nell'assolvimento dei loro compiti, tengano nella massima considerazione le raccomandazioni di cui al</p>	<p>YES</p>	<p>1. Il Ministero e l'Autorità, nell'assolvimento dei propri compiti, tengono in massima considerazione le raccomandazioni della Commissione europea di cui all'articolo 38, paragrafo 1, della direttiva (EU) 2018/1972,</p>		<p>1. Il Ministero e l'Autorità, nell'assolvimento dei propri compiti, tengono in massima considerazione le raccomandazioni della Commissione europea di cui all'<u>articolo 38, paragrafo 1,</u></p>	



<p>paragrafo 1. L'autorità nazionale di regolamentazione o altra autorità competente che decida di non seguire una determinata raccomandazione ne informa la Commissione, motivando tale decisione.</p>		<p>concernenti l'armonizzazione dell'attuazione delle disposizioni ed il conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva stessa. Qualora il Ministero o l'Autorità decidano di non conformarsi ad una raccomandazione, ne informano la Commissione europea motivando le proprie decisioni.</p>		<p><u>della direttiva (UE) 2018/1972</u>, concernenti l'armonizzazione dell'attuazione delle disposizioni ed il conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva stessa. Qualora il Ministero o l'Autorità decidano di non conformarsi ad una raccomandazione, ne informano la Commissione europea motivando le proprie decisioni.</p>	
<p>3. Le decisioni adottate a norma del paragrafo 1 comportano unicamente la definizione di un approccio armonizzato o coordinato allo scopo di affrontare le seguenti questioni:</p> <p>a) l'incoerente applicazione degli da parte delle autorità nazionali materia di disciplina dei mezzi elettroniche, in applicazione dei decreti un ostacolo al mercato in riferimento a notifiche specifiche nazionali di regolamentazione a caso, la Commissione propone unicamente:</p> <p>i) dopo almeno due anni raccomandazione della Commissione; e</p>	<p>NO</p>				



<p>ii) tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC per l'adozione di tale decisione, parere che è fornito dal BEREC entro tre mesi dalla richiesta della Commissione;</p> <p>b) numerazione, in particolare serie numeriche e degli identificatori, serie numeriche e degli indirizzi e accesso attraverso il numero unico di emergenza;</p>					
<p>4. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 118, paragrafo 4.</p>	NO				
<p>5. Il BEREC può, di propria iniziativa, consigliare la Commissione sull'opportunità di adottare una misura conformemente al paragrafo 1.</p>	NO				
<p>6. Se non adotta una raccomandazione o una decisione entro un anno dalla data di adozione di un parere del BEREC che rileva la sussistenza di divergenze nell'attuazione da parte delle autorità nazionali di regolamentazione o delle altre autorità competenti, dei compiti normativi specificati nella presente direttiva, divergenze che possono creare un ostacolo al mercato interno, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio delle ragioni della mancata adozione e le rende pubbliche.</p>	NO				



<p>Se ha adottato una raccomandazione conformemente al paragrafo 1 ma l'attuazione non uniforme che crea ostacoli al mercato interno persiste per i due anni successivi, la Commissione, nei casi in cui si applica il paragrafo 3, adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione conformemente al paragrafo 4.</p> <p>Se non ha adottato una decisione entro un ulteriore anno da una raccomandazione adottata ai sensi del secondo comma, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio delle ragioni della mancata adozione e le rende pubbliche.</p>					
<p><i>Articolo 39</i> Normalizzazione</p>		<p>Articolo 39 Normalizzazione</p>		<p>Art. 39 (Normalizzazione) (ex art. 39 eec e art. 20 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)</p>	
<p>1. La Commissione elabora e pubblica nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> un elenco di norme non vincolanti o specifiche come base per agevolare la fornitura armonizzata di reti di comunicazione elettronica, di servizi di comunicazione elettronica e delle risorse correlate e dei servizi correlati. Se</p>	<p>NO</p>				



<p>necessario, la Commissione, previa consultazione del comitato istituito dalla direttiva (UE) 2015/1535, può chiedere di elaborare determinate norme alle organizzazioni europee di normalizzazione (Comitato europeo di normalizzazione (CEN), Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) e Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (<i>European Telecommunications Standards Institute</i> — ETSI)).</p>					
<p>2. Gli Stati membri incoraggiano l'uso delle norme o specifiche di cui al paragrafo 1 per la fornitura di servizi, di interfacce tecniche o di funzioni di rete, nella misura strettamente necessaria per garantire l'interoperabilità dei servizi, la connettività da punto a punto, la facilitazione del passaggio a un altro fornitore e della portabilità dei numeri e degli identificatori, e per migliorare la libertà di scelta degli utenti.</p> <p>In assenza di pubblicazione delle norme o specifiche in conformità del paragrafo 1, gli Stati membri incoraggiano l'applicazione delle norme o specifiche adottate dalle organizzazioni europee di normalizzazione.</p> <p>In mancanza di tali norme o specifiche, gli Stati membri incoraggiano l'applicazione delle</p>	<p>YES</p>	<p>1. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, vigilano sull'uso delle norme e specifiche tecniche adottate dalla Commissione europea e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea per la fornitura armonizzata di servizi, di interfacce tecniche o di funzioni di rete, nella misura strettamente necessaria per garantire l'interoperabilità dei servizi, la connettività da punto a punto, la facilitazione del passaggio a un altro fornitore e della portabilità dei numeri e degli identificatori, e per migliorare la libertà di scelta degli utenti.</p> <p>2. In assenza di pubblicazione delle norme specifiche di cui al</p>		<p>1. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, vigilano sull'uso delle norme e specifiche tecniche adottate dalla Commissione europea e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea per la fornitura armonizzata di servizi, di interfacce tecniche o di funzioni di rete, nella misura strettamente necessaria per garantire l'interoperabilità dei servizi, la connettività da punto a punto, la facilitazione del passaggio a un altro fornitore e della portabilità dei numeri e degli identificatori, e per migliorare la libertà di scelta degli utenti.</p> <p>2. In assenza di pubblicazione delle norme specifiche di cui al</p>	



<p>norme o raccomandazioni internazionali adottate dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), dalla conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), dall'organizzazione internazionale per la standardizzazione (<i>International Organisation for Standardisation</i> — ISO) e dalla commissione elettrotecnica internazionale (<i>International Electrotechnical Commission</i> — IEC).</p> <p>Qualora già esistano norme internazionali, gli Stati membri esortano le organizzazioni europee di normalizzazione a usare dette norme o le loro parti pertinenti come fondamento delle norme che elaborano, tranne nei casi in cui tali norme internazionali o parti pertinenti sarebbero inefficaci.</p> <p>Qualsiasi norma o specifica di cui al paragrafo 1 o al presente paragrafo non impedisce l'accesso eventualmente necessario in virtù della presente direttiva, ove possibile.</p>	<p>comma 1, il Ministero incoraggia l'applicazione delle norme o specifiche adottate dalle organizzazioni europee di normalizzazione e, in mancanza, promuove l'applicazione delle norme o raccomandazioni internazionali adottate dall'unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), dalla conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), dall'organizzazione internazionale per la standardizzazione (<i>International Organisation for Standardisation</i> - ISO) e dalla commissione elettrotecnica internazionale (<i>International Electrotechnical Commission</i> - IEC). Qualora già esistano norme internazionali, il Ministero esorta le organizzazioni europee di normalizzazione a usare dette norme o le loro parti pertinenti come fondamento delle norme che elaborano, tranne nei casi in cui tali norme internazionali o parti pertinenti siano inefficaci.</p> <p>3. Qualsiasi norma o specifica al presente articolo non</p>	<p>comma 1, il Ministero incoraggia l'applicazione delle norme o specifiche adottate dalle organizzazioni europee di normalizzazione e, in mancanza, promuove l'applicazione delle norme o raccomandazioni internazionali adottate dall'unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), dalla conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), dall'organizzazione internazionale per la standardizzazione (<i>International Organisation for Standardisation</i> - ISO) e dalla commissione elettrotecnica internazionale (<i>International Electrotechnical Commission</i> - IEC). Qualora già esistano norme internazionali, il Ministero esorta le organizzazioni europee di normalizzazione a usare dette norme o le loro parti pertinenti come fondamento delle norme che elaborano, tranne nei casi in cui tali norme internazionali o parti pertinenti siano inefficaci.</p> <p>3. Qualsiasi norma o specifica al presente articolo non impedisce l'accesso eventualmente necessario in virtù del presente decreto, ove possibile.</p>	
--	--	---	--



		impedisce l'accesso eventualmente necessario in virtù del presente decreto, ove possibile.			
				4. Il presente articolo non si applica ai requisiti essenziali, alle specifiche d'interfaccia né alle norme armonizzate soggette alla direttiva 2014/53/UE, recepita con Decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128.	
3. Se le norme o le specifiche di cui al paragrafo 1 non sono applicate correttamente, e di conseguenza non può essere garantita l'interoperabilità dei servizi in uno o più Stati membri, l'applicazione di tali norme o specifiche può essere resa obbligatoria, in base alla procedura di cui al paragrafo 4, nella misura strettamente necessaria per assicurare tale interoperabilità e per migliorare la libera scelta degli utenti.	NO				
4. Se intende rendere obbligatoria l'applicazione di determinate norme o specifiche, la Commissione pubblica un avviso nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> e invita tutte le parti interessate a presentare le proprie osservazioni. La Commissione, mediante atti di esecuzione, rende obbligatoria	NO				



l'applicazione delle norme pertinenti, menzionandole come norme obbligatorie nell'elenco delle norme o specifiche pubblicate nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> .					
5. Ove ritenga che le norme o le specifiche armonizzate di cui al paragrafo 1 non contribuiscano più alla prestazione di servizi armonizzati di comunicazione elettronica, non soddisfino più le esigenze dei consumatori o siano di ostacolo allo sviluppo tecnologico, la Commissione le stralcia dall'elenco delle norme o specifiche di cui al paragrafo 1.	NO				
6. Ove ritenga che le norme o le specifiche di cui al paragrafo 4 non contribuiscano più alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica armonizzati, non soddisfino più le esigenze dei consumatori o siano di ostacolo allo sviluppo tecnologico, la Commissione, mediante atti di esecuzione, le stralcia dall'elenco delle norme o specifiche di cui al paragrafo 1.	NO				
7. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 4 e 6 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 118, paragrafo 4.	NO				
8. Il presente articolo non si applica ai requisiti essenziali, alle	NO				



specifiche d'interfaccia né alle norme armonizzate soggette alla direttiva 2014/53/UE.					
TITOLO V SICUREZZA <i>Articolo 40</i> Sicurezza delle reti e dei servizi		TITOLO V SICUREZZA Articolo 40 Sicurezza delle reti e dei servizi		TITOLO V SICUREZZA Art. 40 Sicurezza delle reti e dei servizi (ex art. 40 eccc e art. 16-bis Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)	
1. Gli Stati membri assicurano che i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico adottino misure adeguate e proporzionate di natura tecnica e organizzativa per gestire adeguatamente i rischi per la sicurezza delle reti e dei servizi. Tenuto conto delle attuali conoscenze in materia, dette misure assicurano un livello di sicurezza adeguato al rischio esistente. In particolare, si adottano misure, tra cui, se del caso, la crittografia, per prevenire e limitare le conseguenze degli incidenti di sicurezza per gli utenti e le altre reti e gli altri servizi.	YES	1. L'Agenzia, sentito il Ministero, per quanto di rispettiva competenza e tenuto conto delle misure tecniche e organizzative che possono essere adottate dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/1972, individua: a) adeguate e proporzionate misure di natura tecnica e organizzativa per gestire i rischi per la sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, assicurando un livello di sicurezza adeguato al rischio esistente, tenuto conto delle attuali conoscenze in materia.		1. L'Agenzia, sentito il Ministero, per quanto di rispettiva competenza e tenuto conto delle misure tecniche e organizzative che possono essere adottate dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/1972, individua: a) adeguate e proporzionate misure di natura tecnica e organizzativa per gestire i rischi per la sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, assicurando un livello di sicurezza adeguato al rischio esistente, tenuto conto delle attuali conoscenze in materia.	



		<p>Tali misure, che possono comprendere, se del caso, il ricorso a tecniche di crittografia, sono anche finalizzate a prevenire e limitare le conseguenze per gli utenti, le reti interconnesse e gli altri servizi, degli incidenti che pregiudicano la sicurezza;</p> <p>b) i casi in cui gli incidenti di sicurezza siano da considerarsi significativi ai fini del corretto funzionamento delle reti o dei servizi.</p> <p>3. Le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico:</p> <p>a) adottano le misure individuate dall'Agenzia di cui al comma 1, lettera a);</p> <p>b)</p>		<p>Tali misure, che possono comprendere, se del caso, il ricorso a tecniche di crittografia, sono anche finalizzate a prevenire e limitare le conseguenze per gli utenti, le reti interconnesse e gli altri servizi, degli incidenti che pregiudicano la sicurezza;</p> <p>b) i casi in cui gli incidenti di sicurezza siano da considerarsi significativi ai fini del corretto funzionamento delle reti o dei servizi.</p> <p>3. Le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico:</p> <p>a) adottano le misure individuate dall'Agenzia di cui al comma 1, lettera a);</p> <p>b)</p>	
<p>L'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) facilita, conformemente al regolamento (UE) n. 526/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁵⁾, il coordinamento tra gli Stati membri al fine di evitare l'esistenza di requisiti</p>	NO				



<p>nazionali divergenti che possano comportare rischi per la sicurezza e creare ostacoli al mercato interno.</p>					
<p>2. Gli Stati membri assicurano che i fornitori di reti pubbliche di comunicazioni elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico comunichino senza indebito ritardo all'autorità competente ogni incidente di sicurezza che abbia avuto conseguenze significative sul funzionamento delle reti o dei servizi.</p> <p>Per determinare la rilevanza dell'impatto di un incidente di sicurezza si tiene conto in particolare dei seguenti parametri, se disponibili:</p> <p>a) il numero di utenti interessati da</p> <p>b) la durata dell'incidente di sicurezza;</p> <p>c) diffusione geografica della zona interessata dall'incidente di sicurezza;</p> <p>d) la misura in cui è colpito il funzionamento del servizio;</p> <p>e) la portata dell'incidenza sulle attività economiche e sociali.</p> <p>Se del caso, l'autorità competente interessata informa le autorità</p>	<p>YES</p>	<p>3. Le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico:</p> <p>a)</p> <p>b) comunicano all'Agenzia e al Computer Security Incident Response Team (CSIRT) istituito ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, ogni significativo incidente di sicurezza secondo quanto previsto al comma 1, lettera b).</p> <p>2. Nella determinazione dei casi di cui al comma 1, lettera b), l'Agenzia considera i seguenti parametri, se disponibili:</p> <p>a) il numero di utenti interessati dall'incidente di sicurezza;</p> <p>b) la durata dell'incidente di sicurezza;</p> <p>c) la diffusione geografica della zona interessata dall'incidente di sicurezza;</p> <p>d) la misura in cui è colpito il funzionamento della rete o del servizio;</p> <p>e) la portata dell'incidenza sulle attività economiche e sociali.</p>		<p>3. Le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico:</p> <p>a)</p> <p>b) comunicano all'Agenzia e al Computer Security Incident Response Team (CSIRT) istituito ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, ogni significativo incidente di sicurezza secondo quanto previsto al comma 1, lettera b).</p> <p>2. Nella determinazione dei casi di cui al comma 1, lettera b), l'Agenzia considera i seguenti parametri, se disponibili:</p> <p>a) il numero di utenti interessati dall'incidente di sicurezza;</p> <p>b) la durata dell'incidente di sicurezza;</p> <p>c) la diffusione geografica della zona interessata dall'incidente di sicurezza;</p> <p>d) la misura in cui è colpito il funzionamento della rete o del servizio;</p> <p>e) la portata dell'incidenza sulle attività economiche e sociali.</p> <p>4. L'Agenzia può informare il pubblico o imporre all'impresa di farlo, ove accerti che la</p>	



<p>competenti degli altri Stati membri e l'ENISA. L'autorità competente interessata può informare il pubblico o imporre ai fornitori di farlo, ove accerti che la divulgazione dell'incidente di sicurezza sia nell'interesse pubblico.</p> <p>L'autorità competente interessata trasmette ogni anno alla Commissione e all'ENISA una relazione sintetica delle notifiche ricevute e delle azioni adottate conformemente al presente paragrafo.</p>		<p>4. L'Agenzia può informare il pubblico o imporre all'impresa di farlo, ove accerti che la divulgazione della notizia dell'incidente di sicurezza di cui al comma 1, lettera b), sia nell'interesse pubblico. Se del caso, l'Agenzia informa le Autorità competenti degli altri Stati membri e l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA).</p> <p>6. L'Agenzia trasmette ogni anno alla Commissione europea e all'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione una relazione sintetica delle notifiche ricevute e delle azioni adottate conformemente al presente articolo.</p>		<p>divulgazione della notizia dell'incidente di sicurezza di cui al comma 1, lettera b), sia nell'interesse pubblico. Se del caso, l'Agenzia informa le Autorità competenti degli altri Stati membri e l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA).</p> <p>6. L'Agenzia trasmette ogni anno alla Commissione europea e all'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione una relazione sintetica delle notifiche ricevute e delle azioni adottate conformemente al presente articolo.</p>	
<p>3. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di minaccia particolare e significativa di incidenti di sicurezza nelle reti pubbliche di comunicazione elettronica o nei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, i fornitori di tali reti o servizi informino gli utenti potenzialmente interessati da tale minaccia di eventuali misure di protezione o rimedi cui possono ricorrere. Se del caso, i</p>	<p>YES</p>	<p>5. L'Agenzia, anche avvalendosi del CSIRT, provvede direttamente o per il tramite dei fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica ad informare gli utenti potenzialmente interessati da minaccia particolare e significativa di incidenti di sicurezza, riguardo a eventuali misure di protezione o rimedi cui possono ricorrere.</p>		<p>5. L'Agenzia, anche avvalendosi del CSIRT, provvede direttamente o per il tramite dei fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica ad informare gli utenti potenzialmente interessati da minaccia particolare e significativa di incidenti di sicurezza, riguardo a eventuali misure di protezione o rimedi cui possono ricorrere.</p>	



fornitori informano gli utenti anche della minaccia stessa.					
		7. L'Agenzia, nelle tematiche di cybersicurezza, fatta eccezione per gli ambiti in cui la legge attribuisce specifiche competenze ad altre amministrazioni, collabora con le autorità competenti degli altri Stati membri e con i competenti organismi internazionali e dell'Unione europea al fine di definire procedure e norme che garantiscano la sicurezza dei servizi.		7. L'Agenzia, nelle tematiche di cybersicurezza, fatta eccezione per gli ambiti in cui la legge attribuisce specifiche competenze ad altre amministrazioni, collabora con le autorità competenti degli altri Stati membri e con i competenti organismi internazionali e dell'Unione europea al fine di definire procedure e norme che garantiscano la sicurezza dei servizi.	
4. Il presente articolo lascia impregiudicati il regolamento (UE) 2016/679 e la direttiva 2002/58/CE.	YES	8. In caso di notifica di incidente di sicurezza che determini anche una violazione di dati personali, l'Agenzia fornisce, senza ritardo, al Garante per la protezione dei dati personali le informazioni utili ai fini di cui all'articolo 33 del Regolamento UE 2016/679.		8. In caso di notifica di incidente di sicurezza che determini anche una violazione di dati personali, l'Agenzia fornisce, senza ritardo, al Garante per la protezione dei dati personali le informazioni utili ai fini di cui all'articolo 33 del Regolamento UE 2016/679.	
5. La Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere dell'ENISA, può adottare atti di esecuzione che descrivano dettagliatamente le misure tecniche e organizzative di cui al paragrafo 1 nonché le circostanze, il formato e le procedure che si applicano agli obblighi di notifica	NO				



<p>ai sensi del paragrafo 2. Essi si basano, per quanto possibile, sulle norme europee e internazionali e non impediscono agli Stati membri di adottare ulteriori prescrizioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1.</p> <p>Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 118, paragrafo 4.</p>					
<p><i>Articolo 41</i></p> <p>Attuazione e controllo</p>		<p>Articolo 41</p> <p>Attuazione e controllo</p>		<p>Art. 41</p> <p>Attuazione e controllo (ex art. 41 eccc e art. 16-ter Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021))</p>	
<p>1. Gli Stati membri assicurano che, ai fini dell'attuazione dell'articolo 40, le competenti autorità abbiano la facoltà di impartire istruzioni vincolanti ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico, compreso in materia di misure necessarie per porre rimedio a un incidente di sicurezza o evitare che si verifichi nel caso in cui sia stata individuata una minaccia significativa e in materia di termini di attuazione.</p>	<p>YES</p>	<p>1. Le misure adottate ai fini dell'attuazione del presente articolo e dell'articolo 40 sono approvate con provvedimento dell'Agenzia.</p> <p>2. I fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico adottano le istruzioni vincolanti eventualmente impartite dall'Agenzia, anche con riferimento alle misure necessarie per porre rimedio a un incidente di sicurezza o per evitare che si verifichi nel caso</p>		<p>1. Le misure adottate ai fini dell'attuazione del presente articolo e dell'articolo 40 sono approvate con provvedimento dell'Agenzia.</p> <p>2. I fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico adottano le istruzioni vincolanti eventualmente impartite dall'Agenzia, anche con riferimento alle misure necessarie per porre rimedio a un incidente di sicurezza o per evitare che si verifichi nel caso</p>	



		in cui sia stata individuata una minaccia significativa.		in cui sia stata individuata una minaccia significativa.	
<p>2. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti abbiano la facoltà di imporre ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di:</p> <p>a) fornire le informazioni necessarie delle loro reti e dei loro servizi relativi alle politiche di sicurezza;</p> <p>b) sottostare a una verifica dell'organismo qualificato indipendente competente mettendo a carico dell'impresa l'onere finanziario della verifica.</p>	YES	<p>3. Ai fini del controllo del rispetto dell'articolo 40 le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico sono tenute a:</p> <p>a) fornire all'Agenzia le informazioni necessarie per valutare la sicurezza delle loro reti e dei loro servizi, in particolare i documenti relativi alle politiche di sicurezza;</p> <p>b) sottostare a verifiche di sicurezza effettuate dall'Agenzia o da un organismo qualificato indipendente designato dalla medesima Agenzia. L'impresa si assume l'onere finanziario della verifica.</p>		<p>3. Ai fini del controllo del rispetto dell'articolo 40 le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico sono tenute a:</p> <p>a) fornire all'Agenzia le informazioni necessarie per valutare la sicurezza delle loro reti e dei loro servizi, in particolare i documenti relativi alle politiche di sicurezza;</p> <p>b) sottostare a verifiche di sicurezza effettuate dall'Agenzia o da un organismo qualificato indipendente designato dalla medesima Agenzia. L'impresa si assume l'onere finanziario della verifica.</p>	
<p>3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dispongano di tutti i poteri necessari per indagare i casi di mancata conformità nonché i loro effetti sulla sicurezza delle reti e dei servizi.</p>	YES	<p>4. L'Agenzia ha la facoltà di indagare i casi di mancata conformità nonché i loro effetti sulla sicurezza delle reti e dei servizi. I fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico che indirizzano o raccolgono</p>		<p>4. L'Agenzia ha la facoltà di indagare i casi di mancata conformità nonché i loro effetti sulla sicurezza delle reti e dei servizi. I fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico che</p>	



		traffico per servizi offerti sul territorio nazionale sono tenuti a fornire le informazioni e i dati necessari alle indagini.		indirizzano o raccolgono traffico per servizi offerti sul territorio nazionale sono tenuti a fornire le informazioni e i dati necessari alle indagini.	
4. Gli Stati membri provvedono a che, ai fini dell'attuazione dell'articolo 40, le autorità competenti abbiano il potere di ottenere assistenza da un gruppo di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente («CSIRT») designato ai sensi dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/1148 in relazione alle questioni che rientrano nei compiti dei CSIRT a norma dell'allegato I, punto 2), della medesima direttiva.	YES	<i>Il dl 82/2021 art 7.3 ha trasferito lo CSIRT presso l'Agenzia rinominandolo in "CSIRT Italia". Nel decreto vengono enunciate le diverse forme di collaborazione (art 7.1.n, art 9.1.e, 9.1.f).</i>			
5. Le autorità competenti, se del caso e conformemente al diritto nazionale, consultano le pertinenti autorità di contrasto nazionali, le autorità competenti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/1148 e le autorità nazionali per la protezione dei dati, e cooperano con esse.	YES	5. L'Agenzia, se del caso, consulta l'Autorità, le Autorità di contrasto nazionali, il Garante per la protezione dei dati personali, e coopera con esse.		5. L'Agenzia, se del caso, consulta l'Autorità, le Autorità di contrasto nazionali, il Garante per la protezione dei dati personali, e coopera con esse.	
		6. Nel caso in cui l'Agenzia riscontri il mancato rispetto del presente articolo e dell'articolo 40 ovvero delle disposizioni attuative previste dai commi 1 e 2 da parte delle imprese che forniscono reti pubbliche di		6. Nel caso in cui l'Agenzia riscontri il mancato rispetto del presente articolo e dell'articolo 40 ovvero delle disposizioni attuative previste dai commi 1 e 2 da parte delle imprese che forniscono reti pubbliche di	



		comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 30, commi da 2 a 21.		comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 30, commi da 2 a 21.	
<p>PARTE II RETI</p> <p>TITOLO I INGRESSO NEL MERCATO E DIFFUSIONE</p> <p><i>CAPO I</i> <i>Contributi</i></p> <p><i>Articolo 42</i></p> <p>Contributi per la concessione di diritti d'uso dello spettro radio e di diritti di installare strutture</p>		<p>PARTE II RETI</p> <p>TITOLO I INGRESSO NEL MERCATO E DIFFUSIONE</p> <p>CAPO I Contributi</p> <p>Articolo 42</p> <p>Contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio e di diritti di installare strutture</p>		<p>PARTE II RETI</p> <p>TITOLO I INGRESSO NEL MERCATO E DIFFUSIONE</p> <p>CAPO I Contributi</p> <p>Art. 42</p> <p>Contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio e di diritti di installare strutture (art. 42 eccc; art. 35 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)</p>	
<p>1. Gli Stati membri possono consentire all'autorità competente di imporre contributi per il rilascio di diritti d'uso dello spettro radio o di diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o sotto di esse, usate per fornire reti o servizi di comunicazione elettronica e strutture correlate, che garantiscano l'impiego ottimale di</p>	<p>YES (if fees are used)</p>	<p>1. I contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio nelle bande armonizzate, che garantiscono l'uso ottimale di tali risorse, salvo quanto previsto dal comma 6, sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità.</p>		<p>1. I contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio nelle bande armonizzate, che garantiscono l'uso ottimale di tali risorse, salvo quanto previsto dal comma 6, sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità fatto salvo quanto previsto dall'allegato 12.</p>	



<p>tali risorse. Gli Stati membri fanno sì che tali contributi siano obiettivamente giustificati, trasparenti, non discriminatori e proporzionati allo scopo perseguito e tengano conto degli obiettivi generali della presente direttiva.</p>		<p>2. Si applicano i contributi nella misura prevista dall'allegato n. 12.</p> <p>3. Per i contributi relativi alla concessione dei diritti per l'installazione di strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o al di sotto di esse, usate per fornire reti o servizi di comunicazione elettronica e strutture collegate, che garantiscano l'impiego ottimale di tali risorse, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 98-octies decies, comma 2.</p> <p>6. I contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio per le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1, commi da 172 a 176, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.</p> <p>4. I contributi di cui al presente articolo sono trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo, non discriminatori e tengono conto degli obiettivi generali di cui al presente decreto.</p>		<p>3. Per i contributi relativi alla concessione dei diritti per l'installazione di strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o al di sotto di esse, usate per fornire reti o servizi di comunicazione elettronica e strutture collegate, che garantiscano l'impiego ottimale di tali risorse, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 54, comma 2.</p> <p>6. I contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio per le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1, commi da 172 a 176, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.</p> <p>4. I contributi di cui al presente articolo sono trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo, non discriminatori e tengono conto degli obiettivi generali di cui al presente decreto.</p>	
<p>2. Per quanto concerne i diritti d'uso dello spettro radio, gli Stati</p>	<p>YES</p>	<p>5. Per quanto concerne i diritti d'uso dello spettro radio, il</p>		<p>5. Per quanto concerne i diritti d'uso dello spettro radio, il</p>	



<p>membri mirano a garantire che i contributi applicabili siano fissati a un livello che assicuri un'assegnazione e un uso dello spettro radio efficienti, anche:</p> <p>a) definendo prezzi di riserva e diritti d'uso dello spettro radio tali diritti nei loro possibili usi a</p> <p>b) tenendo conto dei costi derivanti da tali diritti; e</p> <p>c) applicando, al meglio possibile, modalità di pagamento legate all'effettiva disponibilità</p>		<p>Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, mirano a garantire che i contributi applicabili siano fissati a un livello che assicuri un'assegnazione e un uso dello spettro radio efficienti, anche:</p> <p>a) definendo prezzi di riserva quali contributi minimi per i diritti d'uso dello spettro radio, tenendo conto del valore di tali diritti nei loro possibili usi alternativi;</p> <p>b) tenendo conto dei costi derivanti da condizioni associate a tali diritti;</p> <p>c) applicando, al meglio possibile, modalità di pagamento legate all'effettiva disponibilità per l'uso dello spettro radio.</p>		<p>Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, mirano a garantire che i contributi applicabili siano fissati a un livello che assicuri un'assegnazione e un uso dello spettro radio efficienti, anche:</p> <p>a) definendo prezzi di riserva quali contributi minimi per i diritti d'uso dello spettro radio, tenendo conto del valore di tali diritti nei loro possibili usi alternativi;</p> <p>b) tenendo conto dei costi derivanti da condizioni associate a tali diritti;</p> <p>c) applicando, al meglio possibile, modalità di pagamento legate all'effettiva disponibilità per l'uso dello spettro radio.</p>	
<p><i>CAPO II</i> <i>Accesso al suolo</i> <i>Articolo 43</i> Diritti di passaggio</p>		<p>Capo II</p> <p>Accesso al suolo (Disposizioni relative a reti ed impianti)</p> <p>Articolo 43</p> <p>Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio</p>		<p>Capo II Accesso al suolo (Disposizioni relative a reti ed impianti)</p> <p>Art. 43 Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio ex art. 43 eccc e art. 86 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021</p>	



<p>1. Gli Stati membri assicurano che, nell'esaminare una domanda per la concessione del diritto:</p> <p>— di installare strutture su proprietà al di sopra o al di sotto di esse fornire reti pubbliche di comuni</p> <p>— di installare strutture su proprietà sopra o al di sotto di esse a un'reti di comunicazione elettronica pubblico;</p> <p>l'autorità competente:</p> <p>a) agisca in base a procedure semplici e pubbliche, applicate senza distinzioni in ogni caso adotti la propria decisione in ogni caso di espropria-</p> <p>b) rispetti i principi di trasparenza e prevedere condizioni per l'esercizio</p> <p>Le procedure di cui alle lettere a) e b) possono differire in funzione del fatto che il richiedente fornisca reti pubbliche di comunicazione elettronica o meno.</p>	YES	<p>1. Le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico adottano senza indugio e, in ogni caso, entro novanta giorni dalla richiesta, salvo per i casi di espropriazione, le occorrenti decisioni e rispettano procedure semplici, efficaci, trasparenti, pubbliche e non discriminatorie, ai sensi degli articoli 44, 49 e 50, nell'esaminare le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture:</p> <p>a) su proprietà pubbliche o private, compresi i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi, ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica;</p> <p>b) su proprietà pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al pubblico.</p>		<p>1. Le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico adottano senza indugio e, in ogni caso, entro novanta giorni dalla richiesta, salvo per i casi di espropriazione, le occorrenti decisioni e rispettano procedure semplici, efficaci, trasparenti, pubbliche e non discriminatorie, ai sensi degli articoli 44, 49 e 50, nell'esaminare le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture:</p> <p>a) su proprietà pubbliche o private, compresi i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi, ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica;</p> <p>b) su proprietà pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al pubblico.</p> <p>2. Le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico rispettano i principi di trasparenza e non</p>	



		<p>2. Le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico rispettano i principi di trasparenza e non discriminazione nel prevedere condizioni per l'esercizio di tali diritti. Le procedure possono differire nei casi di cui alle lettere a) e b) in funzione del fatto che il richiedente fornisca reti pubbliche di comunicazione elettronica o meno.</p>		<p>discriminazione nel prevedere condizioni per l'esercizio di tali diritti. Le procedure possono differire nei casi di cui alle lettere a) e b) in funzione del fatto che il richiedente fornisca reti pubbliche di comunicazione elettronica o meno.</p>	
		<p>3. Sono, in ogni caso, fatti salvi gli accordi stipulati tra gli Enti locali e gli operatori, per quanto attiene alla localizzazione, ubicazione e condivisione delle infrastrutture di comunicazione elettronica.</p>		<p>3. Sono, in ogni caso, fatti salvi gli accordi stipulati tra gli Enti locali e gli operatori, per quanto attiene alla localizzazione, ubicazione e condivisione delle infrastrutture di comunicazione elettronica.</p>	
		<p>4. Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 44 e 49, e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga, effettuate anche all'interno degli edifici sono assimilate ad ogni effetto alle opere di</p>		<p>4. Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 44 e 49, e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga, effettuate anche all'interno degli edifici sono assimilate ad ogni</p>	



	<p>urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 44 e 49 con riferimento alle autorizzazioni per la realizzazione della rete di comunicazioni elettroniche e degli elementi ad essa collegati per le quali si attua il regime di semplificazione ivi previsto. Alla installazione di reti di comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica. Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 44 e 49, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga, effettuate anche all'interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità</p>	<p>effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 44 e 49 con riferimento alle autorizzazioni per la realizzazione della rete di comunicazioni elettroniche e degli elementi ad essa collegati per le quali si attua il regime di semplificazione ivi previsto.</p> <p>L'autorizzazione all'installazione delle reti pubbliche di comunicazione elettronica comprende la valutazione di compatibilità delle relative opere infrastrutturali con la disciplina urbanistica ed edilizia e costituisce titolo unico per loro installazione.</p> <p>Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 44 e 49, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di</p>	
--	--	---	--



		immobiliari ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale.		comunicazione elettronica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga, effettuate anche all'interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell' <u>articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28</u> , e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale.	
		5. Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché le disposizioni a tutela delle servitù militari di cui al titolo VI, del libro II, del codice dell'ordinamento militare, nel rispetto del procedimento autorizzatorio semplificato di cui agli articoli 44 e 49.		5. Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel <u>decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42</u> , nonché le disposizioni a tutela delle servitù militari di cui al titolo VI, del libro II, del codice dell'ordinamento militare, nel rispetto del procedimento autorizzatorio semplificato di cui agli articoli 44 e 49.	
		6. Si applicano, per la posa dei cavi sottomarini di comunicazione elettronica e dei relativi impianti, le disposizioni di cui al decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n.		6. Si applicano, per la posa dei cavi sottomarini di comunicazione elettronica e dei relativi impianti, le disposizioni di cui al <u>decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77</u> , convertito, con modificazioni, dalla <u>legge 5 maggio 1989, n. 160</u> , ed al	



		160, ed al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il codice della navigazione.		<u>regio decreto 30 marzo 1942, n. 327</u> , recante il codice della navigazione.	
2. Gli Stati membri provvedono affinché, laddove le autorità pubbliche o locali mantengano la proprietà o il controllo di imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, vi sia un'effettiva separazione strutturale della funzione attinente alla concessione dei diritti di cui al paragrafo 1 dalle attività attinenti alla proprietà o al controllo.	YES	7. L'Autorità vigila affinché, laddove le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o gli altri Enti locali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, mantengano la proprietà o il controllo di imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, vi sia un'effettiva separazione strutturale tra la funzione attinente alla concessione dei diritti di cui al comma 1 e le funzioni attinenti alla proprietà od al controllo.		7. L'Autorità vigila affinché, laddove le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o gli altri Enti locali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, mantengano la proprietà o il controllo di imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, vi sia un'effettiva separazione strutturale tra la funzione attinente alla concessione dei diritti di cui al comma 1 e le funzioni attinenti alla proprietà od al controllo.	
		8. Per i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità si applicano le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36.		8. Per i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità si applicano le disposizioni di attuazione di cui all' <u>articolo 4, comma 2, lettera a)</u> , della legge 22 febbraio 2001, n. 36.	
		9. Gli operatori di reti radiomobili di comunicazione elettronica ad uso pubblico provvedono ad inviare ai Comuni ed ai competenti ispettorati territoriali del		9. Gli operatori di reti radiomobili di comunicazione elettronica ad uso pubblico provvedono ad inviare ai Comuni e al Ministero la descrizione di ciascun impianto	



		Ministero la descrizione di ciascun impianto installato.		installato, sulla base della modulistica predisposta da parte dell'Ente locale competente, ed ove non predisposta, sulla base dei modelli A e B dell'allegato n. 12-bis. I soggetti interessati alla realizzazione delle opere di cui agli articoli 49 e 50 trasmettono al Ministero copia dei modelli C e D del predetto allegato n. 12-bis.	
		10. Il Ministero può delegare un altro Ente la tenuta degli archivi telematici e di tutte le comunicazioni trasmettesse.		10. Il Ministero può delegare un altro Ente la tenuta degli archivi telematici e di tutte le comunicazioni trasmettesse.	
		Articolo 44 Nuovi impianti (Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici)		Art. 44 Nuovi impianti - Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici (ex art. 87 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)	
		1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie,		1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie,	



	<p>l'installazione di torri, di tralicci destinati ad ospitare apparati radio-trasmittenti, ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili in qualunque tecnologia, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, anche in coubicazione, viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, ove previsto.</p>		<p>l'installazione di torri, di tralicci destinati ad ospitare apparati radio-trasmittenti, ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili in qualunque tecnologia, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, anche in coubicazione, viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'<u>articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36</u>, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata <u>legge 22 febbraio 2001, n. 36</u>, e relativi provvedimenti di attuazione, ove previsto.</p>	
--	--	--	--	--



				<p>1-bis. Le disposizioni dell'articolo 5 1, comma 3, sono applicabili anche nei casi in cui gli impianti e le opere di cui al comma 1 del presente articolo risultino già realizzate su beni immobili detenuti dagli operatori in base ad accordi di natura privatistica.</p>	
		<p>2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui al comma 1 è presentata all'Ente locale dai titolari di autorizzazione generale rilasciata ai sensi dell'articolo 11. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.</p>		<p>2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui al comma 1 è presentata all'Ente locale dai titolari di autorizzazione generale rilasciata ai sensi dell'articolo 11, tramite portale telematico. In mancanza di esso l'istanza, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali ed, ove non predisposti, ai modelli di cui all'allegato n. 12-bis, deve essere inviata mediante posta elettronica certificata. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.</p>	



	<p>3. L'istanza, redatta al fine della sua acquisizione su supporti informatici, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare, il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori. Nel caso di installazione di impianti, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività.</p>	<p>3. L'istanza, redatta al fine della sua acquisizione su supporti informatici, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare, il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla <u>legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI.</u> Tale documentazione è esclusa per l'installazione delle infrastrutture, quali pali, torri e tralicci, destinate ad ospitare gli impianti radioelettrici di cui al comma 1. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori. Nel caso di installazione di impianti, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali</p>	
--	--	---	--



				ed, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 12-bis.	
		4. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonché al fine di contenere i costi di realizzazione della rete stessa, all'installazione sul sedime ferroviario ovvero in area immediatamente limitrofa dei relativi impianti ed apparati si procede con le modalità proprie degli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.		4. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonché al fine di contenere i costi di realizzazione della rete stessa, all'installazione sul sedime ferroviario ovvero in area immediatamente limitrofa dei relativi impianti ed apparati si procede con le modalità proprie degli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della <u>legge 22 febbraio 2001, n. 36</u> , e relativi provvedimenti di attuazione.	
		5. Copia dell'istanza ovvero della segnalazione viene inoltrata contestualmente all'Organismo di cui al comma		5. Copia dell'istanza ovvero della segnalazione viene inoltrata contestualmente all'Organismo di cui al comma	



	<p>1, che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto. L'istanza ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento. Il soggetto richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.</p>		<p>1, che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto. L'istanza ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento. Il soggetto richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.</p>	
	<p>6. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 10 riprende a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.</p>		<p>6. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 10 riprende a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.</p>	
	<p>7. Quando l'installazione dell'infrastruttura è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti,</p>		<p>7. Quando l'installazione dell'infrastruttura è subordinata all'acquisizione di uno o più</p>	



	<p>determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione, nonché un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.</p>		<p>provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, gli enti e i gestori comunque coinvolti nel procedimento ed interessati dalla installazione, ivi inclusi le agenzie o i rappresentanti dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.</p>	
	<p>8. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i</p>		<p>8. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i</p>	



		provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione delle infrastrutture di cui al comma 1, di competenza di tutte le amministrazioni. enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati, e vale, altresì, come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.		provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione delle infrastrutture di cui al comma 1, di competenza di tutte le amministrazioni. enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati, e vale, altresì, come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.	
		9. Alla predetta conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione dei termini di cui al suddetto articolo 14-quinquies, e fermo restando l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del presente procedimento indicato al comma 10.		9. Alla predetta conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli <u>articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241</u> , con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione dei termini di cui al suddetto <u>articolo 14-quinquies</u> , e fermo restando l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del presente procedimento indicato al comma 10.	
		10. Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora,		10. Le istanze di autorizzazione si	



	<p>entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei già menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma. Decorso il suddetto termine, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine</p>	<p>intendono accolte, qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne sia previsto l'intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei già menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto de</p>	
--	---	---	--



		<p>perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi.</p>		<p>lle disposizioni stabilite dal presente comma. Decorso il suddetto termine, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto de ll'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi.</p>	
		<p>11. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.</p>		<p>11. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso, comunicando l'attivazione dell'impianto all'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.</p>	
		<p>Articolo 45</p>		<p>Art. 45</p>	



		Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti		Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti (ex art. 87-bis Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)	
		1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia 4G, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, l'interessato trasmette all'Ente locale una segnalazione certificata di inizio attività contenente la descrizione dimensionale dell'impianto, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 44 nonché di quanto disposto al comma 4 del medesimo articolo, indipendentemente dai Watt di potenza.		1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia 4G, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, l'interessato trasmette all'Ente locale, tramite portale telematico , una segnalazione certificata di inizio attività contenente la descrizione dimensionale dell'impianto, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 44 nonché di quanto disposto al comma 4 del medesimo articolo, indipendentemente dai Watt di potenza impregiudicata l'operatività del regime di cui ai successivi comma 5 e 6, al ricorrere delle caratteristiche ivi indicate. In assenza del	



				<p>portale telematico la segnalazione, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali ed, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 12-bis, deve essere inviata mediante posta elettronica certificata.</p>	
		<p>2. Contestualmente, copia della segnalazione viene trasmessa all'organismo di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, per il rilascio del parere di competenza.</p>		<p>2. Contestualmente, copia della segnalazione è trasmessa tramite portale telematico, all'organismo di cui all'<u>articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36,</u> per il rilascio del parere di competenza. In mancanza del portale telematico deve essere inviata mediante posta elettronica certificata.</p>	
		<p>3. Qualora entro trenta giorni dalla trasmissione di cui al comma 2, l'organismo competente rilasci un parere negativo, l'ente locale, ai sensi della disciplina e alle tempistiche della SCIA di cui all'art. 19 della L. 241/1990, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi.</p>		<p>3. Qualora entro trenta giorni dalla trasmissione di cui al comma 2, l'organismo competente rilasci un parere negativo, l'ente locale, ai sensi della disciplina e alle tempistiche della SCIA di cui all'<u>art. 19 della L. 241/1990,</u>adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di</p>	



				rimozione degli eventuali effetti dannosi.	
		4. Nel caso in cui gli interventi, oggetto della segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 1, siano rilevanti ai fini sismici, la segnalazione anzidetta è corredata dalla relativa asseverazione della struttura e delle opere inerente il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, redatta da professionista abilitato ed inviata al dipartimento del Genio Civile competente per territorio. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente, la segnalazione è priva di effetti. Al termine dei lavori, viene inviata al suddetto ufficio competente la comunicazione di fine lavori e collaudo statico a firma del professionista incaricato.		4. Nel caso in cui gli interventi, oggetto della segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 1, siano rilevanti ai fini sismici, la segnalazione anzidetta è corredata dalla relativa asseverazione della struttura e delle opere inerente il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, redatta da professionista abilitato ed inviata al dipartimento del Genio Civile competente per territorio. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente, la segnalazione è priva di effetti. Al termine dei lavori, viene inviata al suddetto ufficio competente la comunicazione di fine lavori e collaudo statico a firma del professionista incaricato.	
		5. Nel caso in cui gli interventi, oggetto della segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 1, siano interventi di		<i>La LEGGE 21 aprile n. 41, di conversione del DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2023, n.</i>	



		<p>minore rilevanza, è sufficiente il solo deposito del progetto redatto da professionista abilitato. Al termine dei lavori, viene inviata al suddetto ufficio competente la comunicazione di fine lavori e collaudo statico a firma del professionista incaricato. Sono escluse dalla presentazione delle suddette asseverazioni e depositi all'Ufficio di Genio Civile, gli interventi privi di rilevanza, quali: microcelle, impianti di copertura indoor e in galleria e le infrastrutture costituite da pali/paline di altezza inferiore o uguali a mt 4 il cui peso non sia superiore a 6,00 KN.</p>	<p>13, apporta all'art. 45 la seguente modificazione: "il comma 5 è abrogato"</p>	
			<p>4bis. Al fine di agevolare la diffusione della banda ultralarga in qualsiasi tecnologia e di ridurre i relativi adempimenti amministrativi, sono soggette ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente all'attuazione e dell'intervento all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le installazioni e le modifiche, ivi comprese le</p>	



			<p>modifiche delle caratteristiche trasmissive degli impianti di cui al presente articolo, degli impianti radioelettrici per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e degli impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima al connettore d'antenna inferiore o uguale a 10 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati.</p>	
			<p>4ter. Ai medesimi fini indicati al comma 5, l'installazione e l'attivazione di apparati di rete caratterizzati da una potenza massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100 mW, e da una potenza massima al connettore di antenna, in downlink, inferiore o uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri, possono essere effettuate senza alcuna comunicazione all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di c</p>	



				ui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.	
		<p>Art. 46</p> <p>Variazioni non sostanziali degli impianti</p> <p>1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento delle reti di comunicazione elettronica, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, ivi incluse le modifiche relative al profilo radioelettrico, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, l'interessato trasmette all'Ente locale una comunicazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 44, da inviare ai medesimi enti che hanno rilasciato i titoli abilitativi per la verifica della rispondenza dell'impianto a quanto dichiarato.</p>		<p>Art. 46</p> <p>Variazioni non sostanziali degli impianti (ex art. 87-ter Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)</p> <p>1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento delle reti di comunicazione elettronica, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, ivi incluse le modifiche relative al profilo radioelettrico, che comportino aumenti delle altezze non superiori a non superiori a 1 metro quadrato e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, l'interessato trasmette, tramite portale telematico o in assenza di esso mediante posta elettronica certificata, all'Ente locale una comunicazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 44, da inviare ai medesimi enti</p>	



				che hanno rilasciato i titoli abilitativi per la verifica della rispondenza dell'impianto a quanto dichiarato.	
		<p>Art. 47 Impianti temporanei di telefonia mobile</p> <p>1. L'interessato all'installazione e all'attivazione di impianti temporanei di telefonia mobile, necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, presenta all'Ente locale e, contestualmente, all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, una comunicazione a cui è allegata la relativa richiesta di attivazione. L'impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione, l'organismo competente di cui al primo periodo non si pronunci negativamente.</p>		<p>Art. 47 Impianti temporanei di telefonia mobile (ex art. 87-quater Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)</p> <p>1. L'interessato all'installazione e all'attivazione di impianti temporanei di telefonia mobile, necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, presenta all'Ente locale e, contestualmente, all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, una comunicazione a cui è allegata la relativa richiesta di attivazione. L'impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione,</p>	



	<p>2. L'installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i sette giorni, è soggetta a comunicazione, da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, all'Ente locale, agli organismi competenti a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonché ad ulteriori enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. La disposizione di cui al presente comma opera in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente.</p>		<p>l'organismo competente di cui al primo periodo non si pronunci negativamente.</p> <p>2. L'installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i sette giorni, è soggetta a comunicazione, da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, all'Ente locale, agli organismi competenti a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonché ad ulteriori enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. La disposizione di cui al presente comma opera in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente.</p>	
	<p>Articolo 48 Ulteriori disposizioni in materia di installazione di impianti mobili di comunicazione elettronica</p> <p>1. Per la realizzazione di nuove stazioni radio base e le modifiche delle medesime che non comportino variazioni piano-altimetriche per dimensioni o ingombro su infrastrutture dell'autorità</p>		<p>Art. 48 Ulteriori disposizioni in materia di installazione di impianti mobili di comunicazione elettronica (ex novo)</p> <p>1. Per la realizzazione di nuove stazioni radio base e le modifiche delle medesime che non comportino variazioni piano-altimetriche per</p>	



	<p>aeronautica competente deve essere esclusivamente inviata una comunicazione all'Ente nazionale per l'aviazione civile, all'Aeronautica militare e alla società ENAV Spa per eventuali accertamenti, e acquisito il preventivo parere dell'aeronautica militare conformemente a quanto disciplinato dagli articoli 44 e 45.</p> <p>2. Fuori dei casi di cui al comma 1, per le installazioni e le modifiche di stazioni radio base oggetto di valutazione di compatibilità per ostacoli e pericoli alla navigazione aerea, i termini di rilascio del nulla osta da parte dell'autorità aeronautica competente si intendono conformi a quanto disciplinato dagli articoli 44 e 45.</p>		<p>dimensioni o ingombro su infrastrutture dell'autorità aeronautica competente deve essere esclusivamente inviata una comunicazione all'Ente nazionale per l'aviazione civile, all'Aeronautica militare e alla società ENAV Spa per eventuali accertamenti, e acquisito il preventivo parere dell'aeronautica militare conformemente a quanto disciplinato dagli articoli 44 e 45.</p> <p>2. Fuori dei casi di cui al comma 1, per le installazioni e le modifiche di stazioni radio base oggetto di valutazione di compatibilità per ostacoli e pericoli alla navigazione aerea, i termini di rilascio del nulla osta da parte dell'autorità aeronautica competente si intendono conformi a quanto disciplinato dagli articoli 44 e 45.</p>	
	<p>Articolo 49</p> <p>Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico</p> <p>1. Qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di</p>		<p>Art. 49</p> <p>Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico (ex art. 88 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)</p> <p>1. Qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la</p>	



	<p>scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza all'Ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree. L'istanza così presentata ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi di cui al presente articolo. Il richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.</p> <p>2. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica od integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 7 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.</p> <p>3. Quando l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti</p>	<p>realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza,</p> <p>conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali ed, ove non predisposti, al modello C di cui all'allegato n.12-bis, all'Ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree. L'istanza così presentata ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi di cui al presente articolo. Il richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.</p> <p>2. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica o integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 7 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.</p>	
--	---	--	--



	<p>di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi incluse le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, l'amministrazione procedente che ha ricevuto l'istanza convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione.</p> <p>4. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione dell'infrastruttura, di competenza di tutte le amministrazioni, degli enti e dei</p>	<p>3. Quando l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi incluse le autorizzazioni previste dal <u>decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42</u>, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, l'amministrazione procedente che ha ricevuto l'istanza convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione.</p> <p>4. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso,</p>	
--	--	---	--



	<p>gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.</p> <p>5. Alla già menzionata conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione dei termini di cui all'articolo 14-quinquies, fermo restando quanto previsto dal comma 7 e l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del procedimento indicato dal comma 9.</p> <p>6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicati nel progetto, nonché la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture. Il comune può mettere a disposizione, direttamente o per il tramite di una società controllata, infrastrutture a condizioni</p>	<p>comunque denominati, necessari per l'installazione dell'infrastruttura, di competenza di tutte le amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.</p> <p>5. Alla già menzionata conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli <u>articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241</u>, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione dei termini di cui all'articolo 14-quinquies, fermo restando quanto previsto dal comma 7 e l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del procedimento indicato dal comma 9.</p> <p>6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto, nonché la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle</p>	
--	--	--	--



	<p>eque, trasparenti e non discriminatorie.</p> <p>7. Trascorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, senza che l'amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine è ridotto a dieci giorni. Nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture e siti esistenti, allacciamento utenti il termine è ridotto a otto giorni. I predetti termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione per l'esecuzione di attraversamenti e parallelismi su porti, interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici, ivi compreso il sedime ferroviario e</p>	<p>infrastrutture. Il comune può mettere a disposizione, direttamente o per il tramite di una società controllata, infrastrutture a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.</p> <p>7. Trascorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, senza che l'amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine è ridotto a dieci giorni. I predetti termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione per l'esecuzione di attraversamenti e parallelismi su porti, interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli enti locali ed agli altri enti pubblici, ivi compreso il sedime ferroviario e autostradale. Nel caso di</p>	
--	--	--	--



	<p>autostradale. Decorsi i suddetti termini, l'amministrazione precedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente.</p> <p>8. Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica interessi aree di proprietà di più enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico individuato nel comune di maggiore dimensione demografica. In tal caso, l'istanza è sempre valutata in una conferenza di servizi convocata dal comune di cui al primo periodo.</p> <p>9. Fermo restando quanto previsto al comma 7, la conferenza di servizi deve concludersi entro il termine perentorio massimo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata</p>	<p>apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture e siti esistenti, allacciamento utenti il termine è ridotto a otto giorni. Decorsi i suddetti termini, l'amministrazione precedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente.</p> <p>8. Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica interessi aree di proprietà di più enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione, conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali ed, ove non predisposti, al modello D di cui all'allegato n. 12-bis, è presentata al comune di maggiore dimensione demografica o tramite portale telematico. In mancanza di essi l'istanza, deve essere inviata mediante posta elettronica certificata. L'istanza è sempre valutata in una conferenza di servizi convocata dal comune di</p>	
--	--	--	--



	<p>comunicazione della determinazione decisoria della conferenza entro il predetto termine perentorio equivale ad accoglimento dell'istanza, salvo che non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei già menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'accoglimento dell'istanza sostituisce ad ogni effetto gli atti di assenso, comunque denominati e necessari per l'effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto, di competenza delle amministrazioni coinvolte nel procedimento, i soggetti direttamente interessati all'installazione degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale, altresì, come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza</p>		<p>maggior dimensione demografica.</p> <p>9. Fermo restando quanto previsto al comma 7, la conferenza di servizi deve concludersi entro il termine perentorio massimo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione decisoria della conferenza entro il predetto termine perentorio equivale ad accoglimento dell'istanza, salvo che non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei già menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'accoglimento dell'istanza</p>	
--	--	--	--	--



	<p>dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Decorso il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione precedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente.</p> <p>10. Per i progetti già autorizzati ai sensi del presente articolo, sia in presenza di un provvedimento espresso, sia in caso di accoglimento dell'istanza per decorrenza dei termini previsti dal comma 7 e dal comma 9, per i quali siano necessarie varianti in corso d'opera fino al dieci per cento delle infrastrutture e degli elementi accessori previsti nell'istanza unica, l'operatore comunica la variazione all'amministrazione precedente che ha ricevuto l'istanza originaria e a tutte le amministrazioni e gli enti coinvolti, con un preavviso di</p>	<p>sostituisce ad ogni effetto gli atti di assenso, comunque denominati e necessari per l'effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto, di competenza delle amministrazioni coinvolte nel procedimento, i soggetti direttamente interessati all'installazione degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale, altresì, come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli <u>articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327</u>. Decorso il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione precedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente.</p> <p>10. Per i progetti già autorizzati ai sensi del presente articolo, sia in presenza di un provvedimento espresso, sia in caso di accoglimento dell'istanza per decorrenza dei termini previsti dal comma 7 e dal comma 9, per i quali siano necessarie varianti</p>	
--	---	---	--



	<p>almeno quindici giorni, allegando una documentazione cartografica dell'opera che dia conto delle modifiche. L'operatore avvia il lavoro se, entro quindici giorni dalla data di comunicazione della variazione, i soggetti e gli enti coinvolti non abbiano comunicato un provvedimento negativo. Gli enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente articolo.</p> <p>11. Salve le disposizioni di cui all'articolo 54, nessuna altra indennità è dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari di aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare le infrastrutture di comunicazione elettronica.</p> <p>12. Le figure giuridiche soggettive alle quali è affidata</p>		<p>in corso d'opera fino al dieci per cento delle infrastrutture e degli elementi accessori previsti nell'istanza unica, l'operatore comunica la variazione all'amministrazione procedente che ha ricevuto l'istanza originaria e a tutte le amministrazioni e gli enti coinvolti, con un preavviso di almeno quindici giorni, allegando una documentazione cartografica dell'opera che dia conto delle modifiche. L'operatore avvia il lavoro se, entro quindici giorni dalla data di comunicazione della variazione, i soggetti e gli enti coinvolti non abbiano comunicato un provvedimento negativo. Gli enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente articolo.</p> <p>11. Salve le disposizioni di cui all'articolo 54, nessuna altra indennità è dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari di aree pubbliche,</p>	
--	---	--	---	--



	<p>la cura di interessi pubblici devono rendere noto, con cadenza semestrale, i programmi relativi a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di consentire ai titolari di autorizzazione generale una corretta pianificazione delle rispettive attività strumentali e, in specie, delle attività di installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica. I programmi dei lavori di manutenzione dovranno essere notificati in formato elettronico al Ministero, ovvero ad altro ente all'uopo delegato, con le stesse modalità di cui all'articolo 50, comma 2, per consentirne l'inserimento in un apposito archivio telematico consultabile dai titolari dell'autorizzazione generale.</p> <p>13. Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche funzioni hanno l'obbligo, sulla base di accordi commerciali a condizioni eque e non discriminatorie, di consentire l'accesso alle proprie infrastrutture civili disponibili, a condizione che non venga</p>		<p>in conseguenza di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare le infrastrutture di comunicazione elettronica.</p> <p>12. Le figure giuridiche soggettive alle quali è affidata la cura di interessi pubblici devono rendere noto, con cadenza semestrale, i programmi relativi a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di consentire ai titolari di autorizzazione generale una corretta pianificazione delle rispettive attività strumentali e, in specie, delle attività di installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica. I programmi dei lavori di manutenzione dovranno essere notificati in formato elettronico al Ministero, ovvero ad altro ente all'uopo delegato, con le stesse modalità di cui all'articolo 50, comma 2, per consentirne l'inserimento in un apposito archivio telematico consultabile dai titolari dell'autorizzazione generale.</p> <p>13. Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche funzioni</p>	
--	---	--	--	--



		turbato l'esercizio delle rispettive attività istituzionali.		hanno l'obbligo, sulla base di accordi commerciali a condizioni eque e non discriminatorie, di consentire l'accesso alle proprie infrastrutture civili disponibili, a condizione che non venga turbato l'esercizio delle rispettive attività istituzionali.	
				<p>Art. 49 - bis (Misure di semplificazione per impianti relativi ad opere prive o di minore rilevanza).</p> <p>1. Gli interventi di cui agli articoli 44 e 45 del presente codice, relativi agli impianti delle opere prive di rilevanza o di minore rilevanza di cui agli articoli 94 e 94-bis del testo unico di cui al <u>decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380</u>, e gli interventi di cui agli articoli 46, 47 e 49 del presente codice non sono soggetti all'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 94 del testo unico di cui al <u>decreto del Presidente dell</u></p>	



			<p>a Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.</p> <p>2. Sono interventi privi di rilevanza, a titolo esemplificativo: microcelle, impianti di copertura indoor e in galleria e le infrastrutture costituite da pali/paline di altezza inferiore o uguale a mt 4 il cui peso non sia superiore a 6,00 KN.</p> <p>3. Gli interventi di cui al comma 1 che hanno minore rilevanza e prevedono l'esecuzione di lavori strutturali nelle localita' sismiche individuate ai sensi dell'articolo 83 del testo unico di cui al <u>decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380</u>, sono soggetti al preventivo deposito in formato digitale del progetto strutturale presso l'Ufficio del genio civile, accompagnato dalla dichiarazione del progettista che assevera il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico nonche'</p>
--	--	--	--



				il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica. L'avvenuto deposito abilita all'inizio dei relativi lavori.	
				<p align="center">Art. 49 - ter Inefficacia del provvedimento tardivo di diniego</p> <p>1. Con riferimento alle procedure di cui agli articoli da 44 a 49 del presente decreto, si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 8 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.</p>	
<p><i>Articolo 44</i></p> <p>Cubicazione e condivisione di elementi della rete e risorse correlate per i fornitori di reti di comunicazione elettronica</p>		<p>Articolo 50</p> <p>Cubicazione e condivisione di infrastrutture</p>		<p>Art. 50</p> <p>Cubicazione e condivisione di infrastrutture (ex art. 44 eec e art. 89 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)</p>	
<p>1. Se un operatore ha esercitato il diritto, in forza del diritto nazionale, di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, oppure si è avvalso di una</p>	YES	<p>1. Se un operatore ha esercitato il diritto, in forza del diritto nazionale, di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse,</p>		<p>1. Se un operatore ha esercitato il diritto, in forza del diritto nazionale, di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, oppure si è avvalso di una</p>	



<p>procedura per l'espropriazione o per l'uso di una proprietà, le autorità competenti hanno la facoltà di imporre la coubicazione o la condivisione degli elementi della rete e delle risorse correlate installati su tale base, al fine di tutelare l'ambiente, la salute pubblica e la pubblica sicurezza o di conseguire gli obiettivi della pianificazione urbana e rurale.</p>			<p>procedura per l'espropriazione o per l'uso di una proprietà, le autorità competenti hanno la facoltà di imporre la coubicazione o la condivisione degli elementi della rete e delle risorse correlate installati su tale base, al fine di tutelare l'ambiente, la salute pubblica e la pubblica sicurezza o di conseguire gli obiettivi della pianificazione urbana e rurale.</p>	
<p>La coubicazione o la condivisione degli elementi della rete e delle strutture installati e la condivisione di proprietà possono essere imposte solo previa consultazione pubblica di durata adeguata, durante la quale tutte le parti interessate abbiano l'opportunità di esprimere i loro punti di vista, e solo nelle aree specifiche in cui detta condivisione sia considerata necessaria ai fini del perseguimento degli obiettivi del presente comma. Le autorità competenti possono imporre la condivisione di tali strutture o proprietà, ivi compresi terreni, edifici, accessi a edifici, cablaggio degli edifici, piloni, antenne, torri e altre strutture di supporto, condotti, guaine, pozzetti, armadi di distribuzione o provvedimenti atti ad agevolare il coordinamento dei lavori pubblici. Ove necessario, uno Stato membro può designare un'autorità nazionale di</p>	<p>oppure si è avvalso di una procedura per l'espropriazione o per l'uso di una proprietà, le autorità competenti hanno la facoltà di imporre la coubicazione o la condivisione degli elementi della rete e delle risorse correlate installati su tale base, al fine di tutelare l'ambiente, la salute pubblica e la pubblica sicurezza o di conseguire gli obiettivi della pianificazione urbana e rurale. La coubicazione o la condivisione degli elementi della rete e delle strutture installati e la condivisione di proprietà possono essere imposte solo previa consultazione pubblica di durata adeguata, durante la quale tutte le parti interessate abbiano l'opportunità di esprimere i loro punti di vista, e solo nelle aree specifiche in cui detta condivisione sia considerata necessaria ai fini del perseguimento degli obiettivi del presente comma. Le autorità competenti possono imporre la condivisione di tali strutture o proprietà, ivi compresi terreni, edifici, accessi a edifici, cablaggio degli edifici, piloni, antenne, torri e altre strutture</p>		<p>La coubicazione o la condivisione degli elementi della rete e delle strutture installati e la condivisione di proprietà possono essere imposte solo previa consultazione pubblica di durata adeguata, durante la quale tutte le parti interessate abbiano l'opportunità di esprimere i loro punti di vista, e solo nelle aree specifiche in cui detta condivisione sia considerata necessaria ai fini del perseguimento degli obiettivi del presente comma. Le autorità competenti possono imporre la condivisione di tali strutture o proprietà, ivi compresi terreni, edifici, accessi a edifici, cablaggio degli edifici, piloni, antenne, torri e altre strutture di supporto, condotti, guaine,</p>	



<p>regolamentazione oppure un'altra autorità competente per uno o più dei compiti seguenti:</p> <p>a) coordinare il processo previsto</p> <p>b) fungere da punto informativo u</p> <p>c) stabilire norme sulla ripartizione delle strutture e sul coordinamento delle opere di in</p>	<p>di supporto, condotti, guaine, pozzetti, armadi di distribuzione o provvedimenti atti ad agevolare il coordinamento dei lavori pubblici. L'Autorità svolge i seguenti compiti:</p> <p>a) coordina il processo previsto dal presente articolo anche mediante regolamenti o linee guida;</p> <p>b) stabilisce norme sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà.</p>		<p>pozzetti, armadi di distribuzione o provvedimenti atti ad agevolare il coordinamento dei lavori pubblici. L'Autorità svolge i seguenti compiti:</p> <p>a) coordina il processo previsto dal presente articolo anche mediante regolamenti o linee guida;</p> <p>b) stabilisce norme sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà.</p>	
	<p>2. Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica comporti l'effettuazione di scavi, gli operatori interessati devono provvedere alla comunicazione del progetto in formato elettronico al SINFI, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33.</p> <p>3. Entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di presentazione e pubblicizzazione del progetto di cui al comma 2, gli operatori interessati alla condivisione dello scavo o alla cubicazione dei cavi di comunicazione</p>		<p>2. Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica comporti l'effettuazione di scavi, gli operatori interessati devono provvedere alla comunicazione del progetto in formato elettronico al SINFI, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33.</p> <p>3. Entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di presentazione e pubblicizzazione del progetto di cui al comma 2, gli operatori interessati alla condivisione dello scavo o alla cubicazione dei cavi di comunicazione elettronica, possono concordare,</p>	



		<p>elettronica, possono concordare, con l'operatore che ha già presentato il progetto, l'elaborazione di un piano comune degli scavi e delle opere, in accordo con quanto prescritto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2016. In assenza di accordo tra gli operatori, l'ente pubblico competente rilascia i provvedimenti abilitativi richiesti, in base al criterio della priorità delle domande.</p> <p>4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, si adottano le disposizioni e le procedure stabilite dall'articolo 49.</p>		<p>con l'operatore che ha già presentato il progetto, l'elaborazione di un piano comune degli scavi e delle opere, in accordo con quanto prescritto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2016. In assenza di accordo tra gli operatori, l'ente pubblico competente rilascia i provvedimenti abilitativi richiesti, in base al criterio della priorità delle domande.</p> <p>4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, si adottano le disposizioni e le procedure stabilite dall'articolo 49.</p>	
<p>2. I provvedimenti adottati da un'autorità competente conformemente al presente articolo devono essere obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Se del caso, tali provvedimenti sono eseguiti in coordinamento con le autorità nazionali di regolamentazione.</p>	YES	<p>5. I provvedimenti adottati dall'Autorità o dal Ministero conformemente al presente articolo sono obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.</p>		<p>5. I provvedimenti adottati dall'Autorità o dal Ministero conformemente al presente articolo sono obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.</p>	
		<p>Art. 51 Pubblica utilità – Espropriazione e diritto di prelazione legale</p> <p>1. Gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, quelli esercitati</p>		<p>Art. 51 Pubblica utilità' - Espropriazione e diritto di prelazione legale (ex art. 90 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)</p>	



	<p>dallo Stato e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.</p> <p>2. Gli impianti di reti di comunicazioni elettronica e le opere accessorie di uso esclusivamente privato possono essere dichiarati di pubblica utilità con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ove concorrano motivi di pubblico interesse.</p> <p>3. Per l'acquisizione patrimoniale dei beni immobili necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere di cui ai commi 1 e 2, può esperirsi la procedura di esproprio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Tale procedura può essere esperita dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi</p>		<p>1. Gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, quelli esercitati dallo Stato e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità, ai sensi degli <u>articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.</u></p> <p>2. Gli impianti di reti di comunicazioni elettronica e le opere accessorie di uso esclusivamente privato possono essere dichiarati di pubblica utilità con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ove concorrano motivi di pubblico interesse.</p> <p>3. Per l'acquisizione patrimoniale dei beni immobili o di diritti reali sugli stessi necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere di cui al comma 1 e 2, l'operatore, previa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio da parte dell'autorità competente ai sensi degli articoli 8, comma 1, , lettera a), 9 e 10 del Testo unico delle disposizioni</p>	
--	--	--	--	--



	<p>da parte degli uffici tecnici erariali competenti.</p> <p>4. In caso di locazione o concessione a diverso titolo, reale o personale, dei beni immobili, o di porzione di essi, destinati alla installazione ed all'esercizio degli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al comma 1, si applicano gli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.</p>		<p>legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della repubblica 8 giugno 2001, n. 327, può esperire la procedura di esproprio prevista dal precitato decreto. Tale procedura puo' essere esperita dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti.</p> <p>4. In caso di locazione o concessione a diverso titolo, reale o personale, dei beni immobili, o di porzione di essi, destinati alla installazione ed all'esercizio degli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al comma 1, si applicano gli <u>articoli 38 e 39</u> della legge 27 luglio 1978, n. 392.</p>	
	<p>Art. 52 Limitazioni legali della proprietà</p> <p>1. Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di</p>		<p>Art. 52 Limitazioni legali della proprietà</p>	



	<p>cui all'articolo 51, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.</p> <p>2. Il proprietario od il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.</p> <p>3. Il proprietario o l'inquilino, in qualità di utente finale di un servizio di comunicazione elettronica, deve consentire all'operatore di comunicazione di effettuare gli interventi di adeguamento tecnologico della rete di accesso, volti al miglioramento della connessione e dell'efficienza energetica. Tale adeguamento non si configura come attività avente carattere commerciale e non costituisce modifica delle condizioni contrattuali per l'utente finale, purché consenta a quest'ultimo di</p>		<p>(ex art. 91 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)</p> <p>1. Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 51, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.</p> <p>2. Il proprietario od il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.</p> <p>3. Il proprietario o l'inquilino, in qualità di utente finale di un servizio di comunicazione elettronica, deve consentire all'operatore di comunicazione di effettuare gli interventi di adeguamento tecnologico della rete di accesso, volti al miglioramento della</p>	
--	--	--	--	--



	<p>continuare a fruire di servizi funzionalmente equivalenti, alle medesime condizioni economiche già previste dal contratto in essere.</p> <p>4. I fili, cavi ed ogni altra installazione sono collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.</p> <p>5. Il proprietario è tenuto a consentire il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'operatore di comunicazione elettronica o di ditta da questo incaricata che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.</p> <p>6. L'operatore di comunicazione elettronica, durante la fase di realizzazione e sviluppo della rete in fibra ottica può, in ogni caso, accedere a tutte le parti comuni degli edifici al fine di installare, collegare e mantenere gli elementi di rete, cavi, fili, riparti linee o simili apparati privi di emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza. Il diritto di accesso è consentito anche nel caso di edifici non abitati e di</p>	<p>connessione e dell'efficienza energetica. Tale adeguamento non si configura come attività avente carattere commerciale e non costituisce modifica delle condizioni contrattuali per l'utente finale, purché consenta a quest'ultimo di continuare a fruire di servizi funzionalmente equivalenti, alle medesime condizioni economiche già previste dal contratto in essere.</p> <p>4. I fili, cavi ed ogni altra installazione sono collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.</p> <p>5. Il proprietario è tenuto a consentire il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'operatore di comunicazione elettronica o di ditta da questo incaricata che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.</p> <p>6. L'operatore di comunicazione elettronica, durante la fase di realizzazione e sviluppo della rete in fibra ottica e della rete mobile, nonché per le opere</p>	
--	---	--	--



	<p>nuova costruzione. L'operatore di comunicazione elettronica ha l'obbligo, d'intesa con le proprietà condominiali, di ripristinare a proprie spese le parti comuni degli immobili oggetto di intervento nello stato precedente i lavori e si accolla gli oneri per la riparazione di eventuali danni arrecati.</p> <p>7. L'operatore di comunicazione elettronica, durante la fase di realizzazione e sviluppo della rete in fibra ottica, può installare a proprie spese gli elementi di rete, cavi, fili, riparti linee o simili, nei percorsi aerei di altri servizi di pubblica utilità sia esterni sia interni all'immobile e in appoggio ad essi, a condizione che sia garantito che l'installazione medesima non alteri l'aspetto esteriore dell'immobile, né provochi alcun danno o pregiudizio al medesimo. Si applica, in ogni caso, l'ultimo periodo del comma 6.</p> <p>8. Nei casi previsti dal presente articolo, al proprietario dell'immobile non è dovuta alcuna indennità.</p>	<p>accessorie di cui all'articolo 51, comma, può accedere a tutte le parti comuni degli edifici, al fine di installare, collegare e mantenere gli elementi di rete, cavi, fili, riparti linee o simili apparati privi di emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza. Il diritto di accesso è consentito anche nel caso di edifici non abitati e di nuova costruzione. L'operatore di comunicazione elettronica ha l'obbligo, d'intesa con le proprietà condominiali, di ripristinare a proprie spese le parti comuni degli immobili oggetto di intervento nello stato precedente i lavori e si accolla gli oneri per la riparazione di eventuali danni arrecati.</p> <p>7. L'operatore di comunicazione elettronica, durante la fase di realizzazione e sviluppo della rete in fibra ottica e della rete mobile, può installare a proprie spese gli elementi di rete, cavi, fili, riparti linee o simili, nei percorsi aerei di altri servizi di pubblica utilità sia esterni sia interni all'immobile e in appoggio ad essi, a condizione che sia garantito che l'installazione medesima non</p>	
--	--	---	--



		<p>9. L'operatore incaricato del servizio può agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture.</p>		<p>alteri l'aspetto esteriore dell'immobile, né provochi alcun danno o pregiudizio al medesimo. Si applica, in ogni caso, l'ultimo periodo del comma 6.</p> <p>8. Nei casi previsti dal presente articolo, al proprietario dell'immobile non è dovuta alcuna indennità.</p> <p>9. L'operatore incaricato del servizio può agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture.</p>	
		<p>Art. 53 Servitù</p> <p>1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 52, le servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dall'articolo 51, sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1° agosto 2002, n. 166.</p>		<p>Art. 53 Servitù (ex art. 92 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)</p> <p>1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 52, le servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dall'articolo 51, sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai</p>	



	<p>2. Se trattasi di demanio statale, il passaggio deve essere consentito dall'autorità competente ed è subordinato all'osservanza delle norme e delle condizioni da stabilirsi in apposita convenzione.</p> <p>3. L'occorrente procedura, corredata dal progetto degli impianti e del piano descrittivo dei luoghi, è promossa dall'Autorità espropriante che, ove ne ricorrano le condizioni, impone la servitù richiesta e determina l'indennità dovuta ai sensi dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.</p> <p>4. La norma di cui al comma 3 è integrata dall'articolo 3, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166.</p> <p>5. Contro il provvedimento di imposizione della servitù è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.</p> <p>6. Fermo restando quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, la servitù deve</p>		<p>sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1° agosto 2002, n. 166.</p> <p>2. Se trattasi di demanio statale, il passaggio deve essere consentito dall'autorità competente ed è subordinato all'osservanza delle norme e delle condizioni da stabilirsi in apposita convenzione.</p> <p>3. L'occorrente procedura, corredata dal progetto degli impianti e del piano descrittivo dei luoghi, è promossa dall'Autorità espropriante che, ove ne ricorrano le condizioni, impone la servitù richiesta e determina l'indennità dovuta ai sensi dell'articolo 44 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.</p> <p>4. La norma di cui al comma 3 è integrata dall'articolo 3, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166.</p> <p>5. Contro il provvedimento di imposizione della servitù è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.</p> <p>6. Fermo restando quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, la servitù deve</p>	
--	---	--	--	--



	<p>essere costituita in modo da riuscire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprietà vicine.</p> <p>7. Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorché essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, né per questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitù.</p> <p>8. Il proprietario che ha ricevuto una indennità per la servitù impostagli, nel momento in cui ottiene di essere liberato dalla medesima, è tenuto al rimborso della somma ricevuta, detratto l'equo compenso per l'onere già subito.</p>		<p>essere costituita in modo da riuscire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprietà vicine.</p> <p>7. Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorché essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, né per questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitù.</p> <p>8. Il proprietario che ha ricevuto una indennità per la servitù impostagli, nel momento in cui ottiene di essere liberato dalla medesima, è tenuto al rimborso della somma ricevuta, detratto l'equo compenso per l'onere già subito.</p>	
	<p>Art. 54 Divieto di imporre altri oneri 1. Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni, i</p>		<p>Art. 54 Divieto di imporre altri oneri (ex art. 93 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)</p>	



	<p>consorzi, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi, di aree e beni pubblici o demaniali, non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni ulteriori a quelli stabiliti nel presente decreto, fatta salva l'applicazione del canone previsto dall'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020 n.178. Resta escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o titolo richiesto, come da art. 12 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, come integrato dall' art. 8 bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge14 dicembre 2018, n. 135, coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12.</p> <p>2. Il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici ai sensi dell'articolo 44 è tenuto al</p>		<p>1. Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni, i consorzi, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi, di aree e beni pubblici o demaniali, gli enti pubblici non economici nonché ogni altro soggetto preposto alla cura di interessi pubblici, non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, nonché per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche, oneri di qualsiasi natura o canoni ulteriori a quelli stabiliti nel presente decreto, fatta salva l'applicazione del canone previsto dall'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020 n.178, da intendersi applicabile sui beni pubblici demaniali e del patrimonio indisponibile. Ai fini dell'applicazione del</p>	
--	--	--	---	--



	<p>versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, purché questo sia reso nei termini previsti dal citato articolo 44, comma 5.</p> <p>3. Il soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 45, comma 1, è tenuto, all'atto del rilascio del motivato parere positivo o negativo da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, purché questo sia reso nei termini previsti dall'articolo 45, al versamento di un contributo per le spese.</p> <p>4. Il contributo previsto dal comma 2 , per le attività che comprendono la stima del fondo ambientale e il contributo previsto al comma 3 sono calcolati in base a un tariffario nazionale di riferimento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del</p>	<p>canone la mera gestione del traffico non costituisce accesso fisico alla rete.</p> <p>Resta escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o titolo richiesto, come da art. 12 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, come integrato dall'art. 8 bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12.</p> <p>2. Il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici ai sensi dell'articolo 44 è tenuto al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, purché questo sia reso nei termini previsti dal citato articolo 44, comma 5.</p>	
--	---	---	--



	<p>territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche sulla base del principio del miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione tramite l'analisi degli altri oneri applicati dalle agenzie ambientali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. In via transitoria, fede alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contributi previsti ai commi 2 e 3 sono pari a 250 euro.</p> <p>5. Le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 22 febbraio 2001, n. 36.</p> <p>6. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la pubblica amministrazione, l'ente locale, ovvero l'ente proprietario o</p>	<p>3. Il soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 45, comma 1, è tenuto, all'atto del rilascio del motivato parere positivo o negativo da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, purché questo sia reso nei termini previsti dall'articolo 45, al versamento di un contributo per le spese.</p> <p>4. Il contributo previsto dal comma 2, per le attività che comprendono la stima del fondo ambientale e il contributo previsto al comma 3 sono calcolati in base al tariffario nazionale di riferimento adottato con decreto del Ministro dell'Ambiente e Sicurezza energetica, del 14 ottobre 2016.</p> <p>5. Le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 22 febbraio 2001, n. 36.</p>	
--	--	---	--



		<p>gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'ente locale.</p>		<p>6. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la pubblica amministrazione, l'ente locale, ovvero l'ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'ente locale.</p>	
				<p>Art. 54-bis Infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità.</p> <p>1. Per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità nelle zone gravate da usi civici non è necessaria l'autorizzazione di cui all'<u>articolo 12, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766</u>, e, nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 44, 45, 46, 47 e 49 del presente codice e di realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e</p>	



				a garantire il funzionamento delle reti e l'operativita' e continuita' dei servizi di telecomunicazione, non si applica il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.	
		<p>Art. 55 Occupazione di sedi autostradali da gestire in concessione e di proprietà dei concessionari</p> <p>1. Per la realizzazione e la manutenzione di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico può essere occupata una sede idonea, lungo il percorso delle autostrade, gestite in concessione e di proprietà del concessionario, all'interno delle reti di recinzione.</p> <p>2. La servitù è imposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile.</p>		<p>Art. 55 Occupazione di sedi autostradali da gestire in concessione e di proprietà dei concessionari (ex art. 94 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)</p> <p>1. Per la realizzazione e la manutenzione di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico può essere occupata una sede idonea, lungo il percorso delle autostrade, gestite in concessione e di proprietà del concessionario, all'interno delle reti di recinzione.</p>	



	<p>3. Prima della emanazione del decreto d'imposizione della servitù, il Ministero trasmette all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio competente un piano di massima dei lavori da eseguire. L'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, sentite le parti, esprime il suo parere in merito e stabilisce la indennità da pagarsi al proprietario in base all'effettiva diminuzione del valore del fondo, all'onere che ad esso si impone ed al contenuto della servitù.</p> <p>4. Il Ministro dello sviluppo economico emana il decreto d'imposizione della servitù, determinando le modalità di esercizio, dopo essersi accertato del pagamento o del deposito dell'indennità. Il decreto viene notificato alle parti interessate.</p> <p>5. L'inizio del procedimento per l'imposizione della servitù deve essere preceduto da un tentativo di bonario componimento tra il fornitore del servizio di comunicazione elettronica ad uso pubblico ed il proprietario dell'autostrada,</p>	<p>2. La servitù è imposta con decreto del Ministro, sentito il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.</p> <p>3. Prima della emanazione del decreto d'imposizione della servitù, il Ministero trasmette all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio competente un piano di massima dei lavori da eseguire. L'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, sentite le parti, esprime il suo parere in merito e stabilisce la indennità da pagarsi al proprietario in base all'effettiva diminuzione del valore del fondo, all'onere che ad esso si impone ed al contenuto della servitù.</p> <p>4. Il Ministro emana il decreto d'imposizione della servitù entro quindici giorni dalla richiesta dell'intervento di installazione o di manutenzione di reti di comunicazione elettronica, determinando le modalità di esercizio, dopo essersi accertato del pagamento o del deposito dell'indennità. Il decreto viene notificato alle parti interessate.</p>	
--	---	---	--



	<p>previo, in ogni caso, parere dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio competente sull'ammontare dell'indennità da corrispondere per la servitù stessa.</p> <p>6. Qualora il concessionario proprietario dell'autostrada dovesse provvedere all'allargamento od a modifiche e spostamenti della sede autostradale per esigenze di viabilità, e l'esecuzione di tali lavori venisse ad interessare le infrastrutture di comunicazione elettronica, ne dà tempestiva comunicazione al proprietario di detti cavi e infrastrutture, avendo cura di inviare la descrizione particolareggiata delle opere da eseguire. In tali modifiche e spostamenti sono compresi anche quelli per frane, bonifiche, drenaggi ed altre cause di forza maggiore.</p> <p>7. Il proprietario delle infrastrutture di comunicazione elettronica provvede a propria cura e spese alla modifica dei propri impianti ed al loro spostamento sulla nuova sede definitiva che il concessionario proprietario dell'autostrada è</p>	<p>5. L'inizio del procedimento per l'imposizione della servitù deve essere preceduto da un tentativo di bonario componimento tra il fornitore del servizio di comunicazione elettronica ad uso pubblico ed il proprietario dell'autostrada, previo, in ogni caso, parere dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio competente sull'ammontare dell'indennità da corrispondere per la servitù stessa.</p> <p>6. Qualora il concessionario proprietario dell'autostrada dovesse provvedere all'allargamento od a modifiche e spostamenti della sede autostradale per esigenze di viabilità, e l'esecuzione di tali lavori venisse ad interessare le infrastrutture di comunicazione elettronica, ne dà tempestiva comunicazione al proprietario di detti cavi e infrastrutture, avendo cura di inviare la descrizione particolareggiata delle opere da eseguire. In tali modifiche e spostamenti sono compresi anche quelli per frane, bonifiche, drenaggi ed altre cause di forza maggiore.</p>	
--	---	---	--



	<p>tenuto a mettere a disposizione.</p> <p>8. Qualora l'esecuzione dei lavori di cui al comma 6 dovesse interessare le infrastrutture di comunicazione elettronica già realizzate al di fuori del sedime autostradale, le spese del loro spostamento sono a carico del concessionario proprietario dell'autostrada. In tali casi, se lo spostamento delle infrastrutture di comunicazione elettronica comporta una occupazione del sedime autostradale, il concessionario proprietario dell'autostrada riconosce all'Operatore di comunicazione elettronica il relativo diritto di passaggio.</p>		<p>7. Il proprietario delle infrastrutture di comunicazione elettronica provvede a propria cura e spese alla modifica dei propri impianti ed al loro spostamento sulla nuova sede definitiva che il concessionario proprietario dell'autostrada è tenuto a mettere a disposizione.</p> <p>8. Qualora l'esecuzione dei lavori di cui al comma 6 dovesse interessare le infrastrutture di comunicazione elettronica già realizzate al di fuori del sedime autostradale, le spese del loro spostamento sono a carico del concessionario proprietario dell'autostrada. In tali casi, se lo spostamento delle infrastrutture di comunicazione elettronica comporta una occupazione del sedime autostradale, il concessionario proprietario dell'autostrada riconosce all'Operatore di comunicazione elettronica il relativo diritto di passaggio.</p>	
	<p>Articolo 56</p>		<p>Art. 56 Impianti e condutture di energia elettrica, tubazioni metalliche sotterrate - Interferenze</p>	



	<p>Impianti e condutture di energia elettrica, tubazioni metalliche sotterrate – Interferenze</p> <p>1. Nessuna conduttura di energia elettrica, anche se subacquea, a qualunque uso destinata, può essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo progetto si sia preventivamente ottenuto il nulla osta del Ministero ai sensi delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione della energia elettrica.</p> <p>2. Il nulla osta di cui al comma 1 è rilasciato dall'Ispettorato del Ministero, competente per territorio, qualunque sia la classe della linea elettrica, secondo le definizioni di classe adottate nel Decreto Ministeriale 21 marzo 1988, n. 449 recante "Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne".</p> <p>3. Per le condutture aeree o sotterranee di energia elettrica realizzate in cavi cordati ad elica visibile come da norme tecniche CEI, il nulla osta è</p>		<p>(ex art. 95 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)</p> <p>1. Per la costruzione, modifica o spostamento delle condutture di energia elettrica, anche se subacquee e sui relativi atterraggi, a qualunque uso destinate e qualunque ne sia la classe secondo le definizioni adottate nel decreto ministeriale 21 marzo 1988, n. 449, i soggetti interessati sottoscrivono una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica.</p> <p>2. Per la costruzione, modifica o spostamento delle tubazioni metalliche sotterrate, a qualunque uso destinate, i soggetti interessati sottoscrivono una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica.</p>	
--	---	--	--	--



	<p>sostituito da una attestazione di conformità del gestore trasmessa all'Ispettorato del Ministero, competente per territorio.</p> <p>4. Per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici, il nulla osta o l'attestazione di conformità sono sostituiti da una dichiarazione sottoscritta dai soggetti interessati, da comunicare all'Ispettorato del Ministero competente per territorio, da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con linee di telecomunicazione e il rispetto delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In tali casi i soggetti interessati non sono tenuti alla stipula degli atti di sottomissione previsti dalla normativa vigente.</p> <p>5. Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro sulle condutture subacquee di energia elettrica e sui relativi atterraggi, è necessario sempre il preventivo consenso dell'Ispettorato del Ministero, competente per territorio, che si riserva di esercitare la vigilanza e gli</p>		<p>3. Le società interessate presentano, prima dell'avvio dei lavori, ai competenti Ispettorati territoriali, le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, corredate da una dettagliata relazione a firma del professionista abilitato e dagli elaborati progettuali che attestino la conformità degli impianti, unitamente all'atto di sottomissione ove previsto dalla normativa vigente; le dichiarazioni sostituiscono qualsiasi atto di assenso del Ministero sui relativi progetti ai sensi delle norme che regolano la materia, anche nell'ambito delle Conferenze di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.</p> <p>4. Il Ministero vigila ed esercita i controlli a campione, sulla realizzazione dei progetti di cui ai commi 1 e 2. I soggetti di cui al comma 3 sono tenuti, a segnalare Ministero l'inizio e la fine dei lavori inerenti il progetto, al fine di consentire l'accesso ai fini ispettivi del personale incaricato, nonché comunicare, nei termini e con le modalità prescritti,</p>	
--	---	--	---	--



	<p>opportuni controlli ispettivi sulla esecuzione dei lavori stessi. Le relative spese sono a carico dell'esercente delle condutture.</p> <p>6. Nessuna tubazione metallica sotterrata, a qualunque uso destinata, può essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo progetto sia stato preventivamente ottenuto il nulla osta dell'Ispettorato del Ministero, competente per territorio.</p> <p>7. Per le tubazioni metalliche sotterrate prive di protezione catodica attiva, il nulla osta è sostituito da una dichiarazione del gestore trasmessa all'Ispettorato del Ministero, competente per territorio, da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con linee di telecomunicazione.</p> <p>8. I soggetti che presentano l'istanza di nulla osta ai sensi del presente articolo sono tenuti a consentire l'accesso ai fini ispettivi, presso i siti di realizzazione del progetto, del personale incaricato dell'Ispettorato del Ministero, competente per territorio,</p>		<p>documenti, dati e notizie richiesti.</p> <p>5. Nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e cavi di energia elettrica sotterrati devono essere osservate anche le norme generali per gli impianti elettrici adottate dagli organismi competenti in campo elettrotecnico, elettronico e delle comunicazioni elettroniche, nazionali ed internazionali riconosciuti dallo Stato . Le stesse norme generali, in quanto applicabili, devono essere osservate nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e tubazioni metalliche sotterrate.</p> <p>6. Qualora, a causa di impianti di energia elettrica, anche se approvati dalle autorità competenti, si abbia un turbamento o la presenza di interferenze alle reti di comunicazione elettronica, il Ministero promuove, sentite le predette Autorità, lo spostamento degli impianti o adotta provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi, a norma dell'<u>articolo 127 del Testo unico</u></p>	
--	---	--	---	--



	<p>nonché a comunicare, nei termini e con le modalità prescritti, documenti, dati e notizie richiesti dall'Ispettorato del Ministero relativi al medesimo progetto.</p> <p>9. Nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e cavi di energia elettrica sotterrati devono essere osservate le norme generali per gli impianti elettrici del comitato elettrotecnico italiano del Consiglio nazionale delle ricerche. Le stesse norme generali, in quanto applicabili, devono essere osservate nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e tubazioni metalliche sotterrate.</p> <p>10. Qualora, a causa di impianti di energia elettrica, anche se debitamente approvati dalle autorità competenti, si abbia un turbamento del servizio di comunicazione elettronica, il Ministero promuove, sentite le predette Autorità, lo spostamento degli impianti od altri provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi, a norma dell'articolo 127 del testo unico delle disposizioni di legge sulle</p>		<p><u>delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.</u> Le relative spese sono a carico di chi le rende necessarie.</p> <p>7. Per le attività di vigilanza e controllo di cui al presente articolo sono dovuti al Ministero i compensi per le prestazioni conto terzi stabiliti con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze.</p>	
--	--	--	--	--



	<p>acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Le relative spese sono a carico di chi le rende necessarie.</p> <p>11. Per le attività di cui al presente articolo sono dovuti al Ministero i compensi per le prestazioni conto terzi stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p>			
	<p>Articolo 57 Prestazioni Obbligatorie</p> <p>1. Sono obbligatorie per i soggetti autorizzati all'impianto ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, nonché per gli operatori che erogano i servizi individuati dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n.109, per gli operatori di transito internazionale di traffico, e per i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendente dal numero, le prestazioni effettuate a fronte di richieste di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie e delle agenzie preposte alla</p>			



	<p>sicurezza nazionale. I tempi ed i modi sono concordati con le predette Autorità. Fatto salvo quanto disposto dal decreto di cui al comma 6 in ordine alle richieste avanzate dalle autorità giudiziarie.</p> <p>2. Sono obbligatorie per i soggetti autorizzati all'impianto ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico le prestazioni a fini di giustizia e di prevenzione di gravi reati effettuate a fronte di richieste di intercettazione da parte delle competenti autorità giudiziarie. I tempi ed i modi sono stabiliti dal decreto di cui al comma 6.</p> <p>3. Sono sottratti dagli obblighi di cui ai commi 1 e 2 i soggetti autorizzati per comunicazioni da macchina a macchina - IoT (Internet-of-Things) e per servizi di Edge Computing, limitatamente alla fornitura di tali servizi e con esclusione dei casi in cui l'uso di tali servizi possa contribuire a fornire servizi di comunicazione interpersonale.</p> <p>4. È obbligatorio per i soggetti autorizzati all'impianto ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ivi compresi gli</p>			
--	--	--	--	--



	<p>operatori di transito internazionale di traffico, predisporre strumenti per il monitoraggio e il contrasto, anche in tempo reale, delle minacce cibernetiche e la pronta collaborazione a fronte di richieste di informazioni ed intervento a tutela della sicurezza nazionale da parte delle competenti autorità dello Stato. I tempi ed i modi sono concordati con le predette autorità.</p> <p>5. Quando si rilevano eventi che possono incidere sulla sicurezza dei sistemi di informazione, gli operatori delle comunicazioni elettroniche informano immediatamente l’Agenzia per la cibersicurezza nazionale. L’Agenzia, quando sia a conoscenza di una minaccia che potrebbe incidere sulla sicurezza dei sistemi di informazione, al fine di prevenire la minaccia, ordina agli operatori di comunicazioni elettroniche che hanno predisposto gli strumenti previsti dal comma 4, l’attivazione degli strumenti di contrasto utilizzando, se del caso, marcatori tecnici indicati dalla stessa.</p>			
--	--	--	--	--



	<p>6. Il canone annuo forfettario per le prestazioni obbligatorie di cui ai commi da 1 a 4 è individuato con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto:</p> <p>a) disciplina le tipologie di prestazioni obbligatorie e ne determina le tariffe, tenendo conto dell'evoluzione dei costi e dei servizi, in modo da conseguire un risparmio di spesa di almeno il 50 per cento rispetto alle tariffe praticate. Nella tariffa sono ricompresi i costi per tutti i servizi contemporaneamente attivati o utilizzati da ogni identità di rete;</p> <p>b) individua i soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie di intercettazione, anche tra i fornitori di servizi, le cui infrastrutture consentono l'accesso alla rete o la distribuzione dei contenuti informativi o comunicativi, e coloro che a qualunque titolo forniscono servizi di comunicazione elettronica o applicazioni, anche se utilizzabili attraverso reti di</p>			
--	--	--	--	--



	<p>accesso o trasporto non proprie;</p> <p>c) definisce gli obblighi dei soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie e le modalità di esecuzione delle stesse, tra cui l'osservanza di procedure informatiche omogenee nella trasmissione e gestione delle comunicazioni di natura amministrativa, anche con riguardo alle fasi preliminari al pagamento delle medesime prestazioni.</p> <p>7. In caso di inosservanza degli obblighi contenuti nel decreto di cui al comma 6, si applica l'articolo 32, commi 2, 3, 4, 5 e 6 e l'articolo 30, comma 16.</p> <p>8. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 6 gli operatori hanno l'obbligo di negoziare tra loro le modalità di interconnessione, allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità delle prestazioni stesse. Il Ministero può intervenire se necessario di propria iniziativa ovvero, in mancanza di accordo tra gli operatori, su richiesta di uno di essi.</p> <p>9. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 6 continuano a trovare applicazione le disposizioni</p>			
--	--	--	--	--



		vigenti, anche di natura regolamentare.			
<p><i>CAPO III</i> <i>Accesso allo spettro radio</i></p> <p>Sezione 1 Autorizzazioni</p> <p><i>Articolo 45</i> Gestione dello spettro radio</p>		<p>CAPO III Accesso allo spettro radio</p> <p>Sezione 1 Autorizzazioni</p> <p>Articolo 58 Gestione dello spettro radio</p>		<p>CAPO III Accesso allo spettro radio</p> <p>SEZIONE I Autorizzazioni</p> <p>Art. 58 Gestione dello spettro radio (ex art. 45 eecc, art. 14 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)</p>	
<p>1. Tenendo debito conto del fatto che lo spettro radio è un bene pubblico dotato di un importante valore sociale, culturale ed economico, gli Stati membri provvedono alla sua gestione efficace per le reti e i servizi di comunicazione elettronica nel loro territorio ai sensi degli articoli 3 e 4. Essi garantiscono che l'allocazione dello spettro radio usato per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, il rilascio di autorizzazioni generali ivi relative o di diritti d'uso individuali in materia da parte delle autorità competenti siano fondati su criteri obiettivi, trasparenti, pro-concorrenziali, non discriminatori e proporzionati.</p>	YES	<p>1. Tenendo debito conto del fatto che lo spettro radio è un bene pubblico dotato di un importante valore sociale, culturale ed economico, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla sua gestione efficace per le reti e i servizi di comunicazione elettronica nel territorio nazionale ai sensi degli articoli 3 e 4. La predisposizione dei piani di ripartizione, a cura del Ministero, e dei piani di assegnazione dello spettro radio per sistemi di comunicazione elettronica, a cura dell'Autorità, è fondata su criteri obiettivi, trasparenti,</p>		<p>1. Tenendo debito conto del fatto che lo spettro radio è un bene pubblico dotato di un importante valore sociale, culturale ed economico, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla sua gestione efficace per le reti e i servizi di comunicazione elettronica nel territorio nazionale ai sensi degli articoli 3 e 4. La predisposizione dei piani di ripartizione, a cura del Ministero, e dei piani di assegnazione dello spettro radio per sistemi di comunicazione elettronica, a cura dell'Autorità, è fondata su criteri obiettivi,</p>	



<p>Nell'applicare il presente articolo gli Stati membri rispettano gli accordi internazionali pertinenti, fra cui il regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT e altri accordi adottati nel quadro dell'UIT applicabili allo spettro radio, quali l'accordo raggiunto in occasione della Conferenza regionale delle radiocomunicazioni del 2006, e possono tener conto di considerazioni di interesse pubblico.</p>		<p>pro-concorrenziali, non discriminatori e proporzionati. Il rilascio di autorizzazioni generali per l'uso dello spettro radio o di diritti d'uso individuali in materia, a cura del Ministero, è fondato su criteri obiettivi, trasparenti, pro-concorrenziali, non discriminatori e proporzionati. Nell'applicare il presente articolo il Ministero e l'Autorità rispettano gli accordi internazionali pertinenti, fra cui il regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT e altri accordi adottati nel quadro dell'UIT applicabili allo spettro radio, tengono nel massimo conto la pertinente normativa CEPT e possono tener conto di considerazioni di interesse pubblico.</p>		<p>trasparenti, pro-concorrenziali, non discriminatori e proporzionati. Il rilascio di autorizzazioni generali per l'uso dello spettro radio o di diritti d'uso individuali in materia, a cura del Ministero, è fondato su criteri obiettivi, trasparenti, pro-concorrenziali, non discriminatori e proporzionati. Nell'applicare il presente articolo il Ministero e l'Autorità rispettano gli accordi internazionali pertinenti, fra cui il regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT e altri accordi adottati nel quadro dell'UIT applicabili allo spettro radio, tengono nel massimo conto la pertinente normativa CEPT e possono tener conto di considerazioni di interesse pubblico.</p>	
<p>2. Gli Stati membri promuovono l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio per le reti e i servizi di comunicazione elettronica nel territorio dell'Unione in modo coerente con l'esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e di perseguire benefici per i consumatori, quali concorrenza, economie di scala e interoperabilità delle reti e dei servizi. Nel fare ciò gli Stati</p>	<p>YES</p>	<p>2. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio per le reti e i servizi di comunicazione elettronica nel territorio dell'Unione europea in modo coerente con l'esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e di perseguire</p>		<p>2. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio per le reti e i servizi di comunicazione elettronica nel territorio dell'Unione europea in modo coerente con l'esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e di perseguire benefici per i consumatori, quali</p>	



<p>membri agiscono ai sensi dell'articolo 4 della presente direttiva e della decisione 676/2002/CE, tra l'altro:</p> <p>a) perseguendo la copertura del territorio nazionale e della popolazione ad alta qualità e alta velocità, nonché la copertura del trasporto nazionali ed europee, di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio;</p> <p>b) agevolando il rapido sviluppo delle tecnologie e applicazioni delle telecomunicazioni, anche, ove appropriato, intersettoriale;</p> <p>c) assicurando la prevedibilità e la coerenza in materia di rilascio, rinnovo, modifica, restrizione e revoca dei diritti d'uso dello spettro radio, al fine di promuovere gli investimenti a lungo termine;</p> <p>d) assicurando la prevenzione delle interferenze dannose transfrontaliere o nazionali in conformità dell'articolo 46, rispettivamente, e adottando misure preventive e correttive a tal fine;</p> <p>e) promuovendo l'uso condiviso di frequenze simili o diversi dello spettro radio, al fine di promuovere la concorrenza;</p>	<p>benefici per i consumatori, quali concorrenza, economie di scala e interoperabilità delle reti e dei servizi. Nel fare ciò agiscono ai sensi dell'articolo 4 e della decisione n. 676/2002/CE, tra l'altro:</p> <p>a) perseguendo la copertura della banda larga senza fili sul territorio nazionale e della popolazione ad alta qualità e alta velocità, nonché la copertura delle principali direttrici di trasporto nazionali ed europee, fra cui la rete transeuropea di trasporto, di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹;</p> <p>b) agevolando il rapido sviluppo nell'Unione di nuove tecnologie e applicazioni delle telecomunicazioni senza fili, anche, ove appropriato, mediante un approccio intersettoriale;</p> <p>c) assicurando la prevedibilità e la coerenza in materia di rilascio, rinnovo, modifica, restrizione e revoca dei diritti d'uso dello spettro radio, al fine</p>	<p>concorrenza, economie di scala e interoperabilità delle reti e dei servizi. Nel fare ciò agiscono ai sensi dell'articolo 4 e della decisione n. 676/2002/CE, tra l'altro:</p> <p>a) perseguendo la copertura della banda larga senza fili sul territorio nazionale e della popolazione ad alta qualità e alta velocità, nonché la copertura delle principali direttrici di trasporto nazionali ed europee, fra cui la rete transeuropea di trasporto, di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;</p> <p>b) agevolando il rapido sviluppo nell'Unione di nuove tecnologie e applicazioni delle telecomunicazioni senza fili, anche, ove appropriato, mediante un approccio intersettoriale;</p> <p>c) assicurando la prevedibilità e la coerenza in materia di rilascio, rinnovo, modifica, restrizione e revoca dei diritti d'uso dello spettro radio, al fine di promuovere gli investimenti a lungo termine;</p> <p>d) assicurando la prevenzione delle interferenze dannose</p>
--	--	--

¹ Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).



<p>f) applicando il sistema di autorizzazione più oneroso possibile in conformità dell'articolo 46, in modo da massimizzare la flessibilità, la condivisione e l'efficienza nell'uso dello spettro radio;</p> <p>g) applicando norme in materia di rinnovo, modifica e revoca dei diritti d'uso dello spettro radio che siano stabilite in modo da garantire la certezza, la coerenza e la prevedibilità della regolamentazione;</p> <p>h) perseguendo la coerenza e la prevedibilità, in tutta l'Unione europea, delle modalità con cui l'uso dello spettro radio è autorizzato relativamente alla tutela della salute pubblica, tenendo conto della raccomandazione 1999/519/CE;</p> <p>Ai fini del primo comma e nel contesto dello sviluppo di misure tecniche di attuazione per una banda di spettro radio ai sensi della decisione n. 676/2002/CE, la Commissione può chiedere al gruppo «Politica dello spettro radio» di emettere un parere in cui si raccomandino i regimi di autorizzazione più appropriati per l'uso di spettro radio in quella banda o in parti di essa. Se del caso e tenendo tale parere nella massima considerazione, la Commissione può adottare una raccomandazione al fine di promuovere un approccio coerente nell'Unione relativamente ai regimi di autorizzazione per l'uso della banda.</p>	<p>di promuovere gli investimenti più adeguato e meno oneroso possibile in conformità dell'articolo 46, in modo da massimizzare la flessibilità, la condivisione e l'efficienza nell'uso dello spettro radio;</p> <p>d) assicurando la prevenzione delle interferenze dannose transfrontaliere o nazionali in conformità, rispettivamente, agli articoli 29 e 59 e adottando opportuni provvedimenti preventivi e correttivi a tal fine;</p> <p>e) promuovendo l'uso condiviso dello spettro radio per impieghi simili o diversi dello spettro radio conformemente al diritto della concorrenza;</p> <p>f) applicando il sistema di autorizzazione più adeguato e meno oneroso possibile in conformità all'articolo 59, in modo da massimizzare la flessibilità, la condivisione e l'efficienza nell'uso dello spettro radio;</p> <p>g) applicando norme in materia di rilascio, trasferimento, rinnovo, modifica e revoca dei diritti d'uso dello spettro radio che siano stabilite in modo chiaro e trasparente, onde garantire la certezza, la coerenza e la prevedibilità della regolamentazione;</p>	<p>transfrontaliere o nazionali in conformità, rispettivamente, agli articoli 29 e 59 e adottando opportuni provvedimenti preventivi e correttivi a tal fine;</p> <p>e) promuovendo l'uso condiviso dello spettro radio per impieghi simili o diversi dello spettro radio conformemente al diritto della concorrenza;</p> <p>f) applicando il sistema di autorizzazione più adeguato e meno oneroso possibile in conformità all'articolo 59, in modo da massimizzare la flessibilità, la condivisione e l'efficienza nell'uso dello spettro radio;</p> <p>g) applicando norme in materia di rilascio, trasferimento, rinnovo, modifica e revoca dei diritti d'uso dello spettro radio che siano stabilite in modo chiaro e trasparente, onde garantire la certezza, la coerenza e la prevedibilità della regolamentazione;</p> <p>h) perseguendo la coerenza e la prevedibilità, in tutta l'Unione europea, delle modalità con cui l'uso dello spettro radio è autorizzato relativamente alla tutela della salute pubblica, tenendo conto della raccomandazione 1999/519/CE;</p>	
--	---	--	--



<p>La Commissione, qualora valuti l'adozione di provvedimenti a norma dell'articolo 39, paragrafi 1, 4, 5 e 6, può chiedere il parere del gruppo «Politica dello spettro radio» per quanto riguarda le implicazioni di eventuali siffatte norme o specifiche per il coordinamento, l'armonizzazione e la disponibilità dello spettro radio. Nell'adottare eventuali misure successive, la Commissione tiene nella massima considerazione il parere del gruppo «Politica dello spettro radio».</p>		<p>h) perseguendo la coerenza e la prevedibilità, in tutta l'Unione europea, delle modalità con cui l'uso dello spettro radio è autorizzato relativamente alla tutela della salute pubblica, tenendo conto della raccomandazione 1999/519/CE;</p> <p>i) tenendo nella massima considerazione la raccomandazione adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, commi 2 e 3 della direttiva 2018/1972/UE, anche sulla base del parere eventualmente richiesto al RSPG, al fine di promuovere un approccio coerente nell'Unione relativamente ai regimi di autorizzazione per l'uso della banda.</p>		<p>i) _tenendo nella massima considerazione la raccomandazione adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, commi 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/1972, anche sulla base del parere eventualmente richiesto al RSPG, al fine di promuovere un approccio coerente nell'Unione relativamente ai regimi di autorizzazione per l'uso della banda.</p>	
<p>3. In caso di mancanza di domanda del mercato a livello nazionale o regionale per l'uso di una banda nello spettro armonizzato, gli Stati membri possono consentire un uso alternativo integrale o parziale di tale banda, compreso l'uso esistente, conformemente ai</p>	<p>YES</p>	<p>3. In caso di mancanza di domanda del mercato a livello nazionale o regionale per l'uso di una banda nello spettro armonizzato, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, possono consentire un uso alternativo integrale o parziale</p>		<p>3. In caso di mancanza di domanda del mercato a livello nazionale o regionale per l'uso di una banda nello spettro armonizzato, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, possono consentire un uso alternativo integrale o parziale di tale</p>	



<p>paragrafi 4 e 5 del presente articolo, a condizione che:</p> <p>a) la constatazione della mancanza per l'uso di tale banda si basi su una consultazione pubblica in conformità dell'articolo 23, ivi compresa una valutazione prospettica della domanda del mercato;</p> <p>b) tale uso alternativo non impedisca od ostacoli la disponibilità o l'uso di tale banda in altri Stati membri;</p> <p>c) lo Stato membro in questione consenta l'uso a lungo termine di tale banda nell'Unione e le economie di scala per le apparecchiature risultanti dall'uso dello spettro radio armonizzato nell'Unione.</p> <p>L'eventuale decisione di consentire l'uso alternativo in via eccezionale è soggetta a un riesame periodico ed è in ogni caso esaminata tempestivamente su richiesta debitamente giustificata di un potenziale utente all'autorità competente per l'uso della banda conformemente alla misura tecnica di attuazione. Lo Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri le decisioni prese, insieme con le relative motivazioni, e i risultati degli eventuali riesami.</p>	<p>YES</p>	<p>di tale banda, compreso l'uso esistente, conformemente ai commi 5, 6, 7 e 8, a condizione che:</p> <p>a) la constatazione della mancanza di domanda del mercato per l'uso di tale banda si basi su una consultazione pubblica in conformità dell'articolo 23, ivi compresa una valutazione prospettica della domanda del mercato;</p> <p>b) tale uso alternativo non impedisca od ostacoli la disponibilità o l'uso di tale banda in altri Stati membri;</p> <p>c) siano tenuti in debito conto la disponibilità o l'uso a lungo termine di tale banda nell'Unione e le economie di scala per le apparecchiature risultanti dall'uso dello spettro radio armonizzato nell'Unione europea.</p> <p>4. L'eventuale decisione di consentire l'uso alternativo in via eccezionale è soggetta a un riesame periodico ed è, in ogni caso, esaminata tempestivamente su richiesta debitamente giustificata di un potenziale utente al Ministero per l'uso della banda conformemente alla misura tecnica di attuazione. Il Ministero comunica alla</p>	<p>banda, compreso l'uso esistente, conformemente ai commi 5, 6, 7 e 8, a condizione che:</p> <p>a) la constatazione della mancanza di domanda del mercato per l'uso di tale banda si basi su una consultazione pubblica in conformità dell'articolo 23, ivi compresa una valutazione prospettica della domanda del mercato;</p> <p>b) tale uso alternativo non impedisca od ostacoli la disponibilità o l'uso di tale banda in altri Stati membri;</p> <p>c) siano tenuti in debito conto la disponibilità o l'uso a lungo termine di tale banda nell'Unione e le economie di scala per le apparecchiature risultanti dall'uso dello spettro radio armonizzato nell'Unione.</p> <p>4. L'eventuale decisione di consentire l'uso alternativo in via eccezionale è soggetta a un riesame periodico ed è, in ogni caso, esaminata tempestivamente su richiesta debitamente giustificata di un potenziale utente al Ministero per l'uso della banda conformemente alla misura tecnica di attuazione. Il Ministero comunica alla Commissione europea e agli</p>	
---	------------	--	---	--



		Commissione europea e agli altri Stati membri le decisioni prese, insieme con le relative motivazioni, e i risultati degli eventuali riesami.		altri Stati membri le decisioni prese, insieme con le relative motivazioni, e i risultati degli eventuali riesami.	
<p>4. Fatto salvo quanto previsto al secondo comma, gli Stati membri assicurano che tutti i tipi di tecnologie usate per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica possano essere utilizzati nello spettro radio dichiarato disponibile per i servizi di comunicazione elettronica nel rispettivo piano nazionale di allocazione delle frequenze a norma del diritto dell'Unione.</p> <p>Gli Stati membri possono, tuttavia, prevedere limitazioni proporzionate e non discriminatorie dei tipi di rete radio o di tecnologia di accesso senza fili o rete radiofonica utilizzati per servizi di comunicazione elettronica, ove ciò sia necessario al fine di:</p> <p>a) evitare interferenze dannose;</p> <p>b) proteggere la salute pubblica tenendo nella massima considerazione</p> <p>c) assicurare la qualità tecnica del</p>	YES	<p>5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano che tutti i tipi di tecnologie usate per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica possano essere utilizzati nello spettro radio dichiarato disponibile per i servizi di comunicazione elettronica nel Piano nazionale di ripartizione delle frequenze e nei piani di assegnazione a norma del diritto dell'Unione. E' fatta salva la possibilità di prevedere limitazioni proporzionate e non discriminatorie dei tipi di rete radio o di tecnologia di accesso senza fili o rete radiofonica utilizzati per servizi di comunicazione elettronica, ove ciò sia necessario al fine di:</p> <p>a) evitare interferenze dannose;</p> <p>b) proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici tenendo nella massima considerazione</p>		<p>5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano che tutti i tipi di tecnologie usate per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica possano essere utilizzati nello spettro radio dichiarato disponibile per i servizi di comunicazione elettronica nel Piano nazionale di ripartizione delle frequenze e nei piani di assegnazione a norma del diritto dell'Unione. E' fatta salva la possibilità di prevedere limitazioni proporzionate e non discriminatorie dei tipi di rete radio o di tecnologia di accesso senza fili o rete radiofonica utilizzati per servizi di comunicazione elettronica, ove ciò sia necessario al fine di:</p> <p>a) evitare interferenze dannose;</p> <p>b) proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici tenendo nella massima</p>	



<p>d) assicurare la massima condivisione dello spettro radio;</p> <p>e) salvaguardare l'uso efficiente dello spettro;</p> <p>f) garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale conformemente al paragrafo 6.</p>		<p>raccomandazione 1999/519/CE;</p> <p>c) assicurare la qualità tecnica del servizio;</p> <p>d) assicurare la massima condivisione dello spettro radio;</p> <p>e) salvaguardare l'uso efficiente dello spettro;</p> <p>f) garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale conformemente al comma 6.</p>		<p>considerazione la raccomandazione 1999/519/CE;</p> <p>c) assicurare la qualità tecnica del servizio;</p> <p>d) assicurare la massima condivisione dello spettro radio;</p> <p>e) salvaguardare l'uso efficiente dello spettro;</p> <p>f) garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale conformemente al comma 6.</p>	
<p>5. Fatto salvo quanto previsto al secondo comma, gli Stati membri assicurano che tutti i tipi di servizi di comunicazione elettronica possano essere forniti nello spettro dichiarato disponibile per i servizi di comunicazione elettronica nei rispettivi piani nazionali di allocazione delle frequenze a norma del diritto dell'Unione. Gli Stati membri possono, tuttavia, prevedere limitazioni proporzionate e non discriminatorie dei tipi di servizi di comunicazione elettronica che è possibile fornire, anche, se necessario, al fine di soddisfare un requisito del regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT.</p> <p>Le misure che impongono la fornitura di un servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica disponibile per i</p>	<p>YES</p> <p>YES</p> <p>depend on the option taken by Member States</p>	<p>6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano che tutti i tipi di servizi di comunicazione elettronica possano essere forniti nello spettro dichiarato disponibile per i servizi di comunicazione elettronica nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze e nei piani di assegnazione a norma del diritto dell'Unione. È fatta salva la possibilità di prevedere limitazioni proporzionate e non discriminatorie dei tipi di servizi di comunicazione elettronica che è possibile fornire, anche, se necessario, al fine di soddisfare un requisito dei</p>		<p>6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano che tutti i tipi di servizi di comunicazione elettronica possano essere forniti nello spettro dichiarato disponibile per i servizi di comunicazione elettronica nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze e nei piani di assegnazione a norma del diritto dell'Unione. E' fatta salva la possibilità di prevedere limitazioni proporzionate e non discriminatorie dei tipi di servizi di comunicazione elettronica che è possibile fornire, anche, se necessario, al fine di soddisfare un requisito dei regolamenti</p>	



<p>servizi di comunicazione elettronica sono giustificate per garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale stabilito dagli Stati membri conformemente al diritto dell'Unione, incluso, ma a titolo non esaustivo:</p> <p>a) garantire la sicurezza della vita</p> <p>b) promuovere la coesione sociale</p> <p>c) evitare un uso inefficiente dello</p> <p>d) promuovere la diversità e pluralismo dei media, ad esempio diffusione televisiva e radiofonica</p> <p>Una misura che vieti la fornitura di qualsiasi altro servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica può essere prevista esclusivamente ove sia giustificata dalla necessità di proteggere i servizi di sicurezza della vita. In via eccezionale, gli Stati membri possono anche estendere tale misura al fine di conseguire altri obiettivi di interesse generale quali stabiliti dagli Stati membri a norma del diritto dell'Unione.</p>		<p>regolamenti delle radiocomunicazioni dell'UIT.</p>		<p>delle radiocomunicazioni dell'UIT.</p>	
<p>6. Gli Stati membri riesaminano periodicamente la necessità delle limitazioni di cui ai paragrafi 4 e 5</p>	<p>YES</p>	<p>7. Le misure che impongono la fornitura di un servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica disponibile</p>		<p>7. Le misure che impongono la fornitura di un servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica disponibile</p>	



e rendono pubblici i risultati di tali revisioni.		per i servizi di comunicazione elettronica sono giustificate per garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale conformemente al diritto dell'Unione, incluso, ma a titolo non esaustivo: a) garantire la sicurezza della vita; b) promuovere e favorire, nell'imminenza o in caso di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'adozione di misure di autoprotezione da parte dei cittadini ² ; c) promuovere la coesione sociale, regionale o territoriale; d) evitare un uso inefficiente dello spettro radio; e) promuovere la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei media, ad esempio la fornitura di servizi di diffusione televisiva e radiofonica.		per i servizi di comunicazione elettronica sono giustificate per garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale conformemente al diritto dell'Unione, incluso, ma a titolo non esaustivo: a) garantire la sicurezza della vita; b) promuovere e favorire, nell'imminenza o in caso di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'adozione di misure di autoprotezione da parte dei cittadini; c) promuovere la coesione sociale, regionale o territoriale; d) evitare un uso inefficiente dello spettro radio; e) promuovere la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei media, ad esempio la fornitura di servizi di diffusione televisiva e radiofonica.	
7. Le limitazioni stabilite prima del 25 maggio 2011 si conformano ai paragrafi 4 e 5 entro il 20 dicembre 2018.	YES	8. Una misura che vieti la fornitura di qualsiasi altro servizio di comunicazione elettronica in una banda		8. Una misura che vieti la fornitura di qualsiasi altro servizio di comunicazione elettronica in una banda	

² Lettera inserita dall'art. 28, comma 1, lett. d), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55



	<p>specifica può essere prevista esclusivamente ove sia giustificata dalla necessità di proteggere i servizi di sicurezza della vita. In via eccezionale, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, possono anche estendere tale misura al fine di conseguire altri obiettivi di interesse generale quali stabiliti dal Ministero e dall'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, a norma del diritto dell'Unione europea.</p>		<p>specifica può essere prevista esclusivamente ove sia giustificata dalla necessità di proteggere i servizi di sicurezza della vita. In via eccezionale, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, possono anche estendere tale misura al fine di conseguire altri obiettivi di interesse generale quali stabiliti dal Ministero e dall'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, a norma del diritto dell'Unione europea.</p>	
	<p>9. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, riesaminano periodicamente la necessità delle limitazioni di cui ai commi 5 e 6, che devono conformarsi a quanto previsto dall'articolo 45, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2018/1972, e rendono pubblici i risultati di tali revisioni.</p>		<p>9. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, riesaminano periodicamente la necessità delle limitazioni di cui ai commi 5 e 6, e rendono pubblici i risultati di tali revisioni.</p>	
	<p>10. I commi 5, 6, 7 e 8 si applicano allo spettro radio attribuito ai servizi di comunicazione elettronica nonché alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso individuali delle radiofrequenze concessi a decorrere dal</p>		<p>10. I commi 5, 6, 7 e 8 si applicano allo spettro radio attribuito ai servizi di comunicazione elettronica nonché alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso individuali delle radiofrequenze</p>	



		termine di cui all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.		concessi a decorrere dal termine di cui all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.	
<i>Articolo 46</i> Autorizzazione per l'uso dello spettro radio		Articolo 59 Autorizzazione all'uso dello spettro		Art. 59 (ex art. 46 eec e art. 27 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021) Autorizzazione all'uso dello spettro	
1. Gli Stati membri facilitano l'uso dello spettro radio, compreso l'uso condiviso, nel regime delle autorizzazioni generali e limitano la concessione di diritti d'uso individuali dello spettro radio alle situazioni in cui tali diritti sono necessari per massimizzare l'uso efficiente alla luce della domanda e tenendo conto dei criteri di cui al secondo comma. In tutti gli altri casi, gli Stati membri stabiliscono le condizioni associate all'uso dello spettro radio in un'autorizzazione generale. A tal fine, gli Stati membri scelgono il regime più adatto per autorizzare l'uso dello spettro radio, tenendo conto:	YES	1. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, facilitano l'uso dello spettro radio, compreso l'uso condiviso, nel regime delle autorizzazioni generali e limitano la concessione di diritti d'uso individuali dello spettro radio alle situazioni in cui tali diritti sono necessari per massimizzare l'uso efficiente alla luce della domanda e tenendo conto dei criteri di cui al comma 3. In tutti gli altri casi, il Ministero, sentita l'Autorità per gli eventuali profili di competenza, stabilisce le condizioni associate all'uso dello spettro radio in un'autorizzazione generale. A		1. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, facilitano l'uso dello spettro radio, compreso l'uso condiviso, nel regime delle autorizzazioni generali e limitano la concessione di diritti d'uso individuali dello spettro radio alle situazioni in cui tali diritti sono necessari per massimizzare l'uso efficiente alla luce della domanda e tenendo conto dei criteri di cui al comma 3. In tutti gli altri casi, il Ministero, sentita l'Autorità per gli eventuali profili di competenza, stabilisce le condizioni associate all'uso dello spettro radio in	



<p>a) delle caratteristiche specifiche dello spettro radio;</p> <p>b) dell'esigenza di protezione dalle interferenze dannose;</p> <p>c) dello sviluppo di condizioni affidabili di condivisione dello spettro radio, ove appropriato;</p> <p>d) della necessità di assicurare la qualità tecnica delle comunicazioni o del servizio;</p> <p>e) degli obiettivi di interesse generale stabiliti dal Ministero, conformemente al diritto dell'Unione;</p> <p>f) della necessità di salvaguardare l'uso efficiente dello spettro radio.</p> <p>Nel valutare se rilasciare autorizzazioni generali o concedere diritti d'uso individuali per lo spettro radio armonizzato, in considerazione delle misure tecniche di attuazione adottate in conformità dell'articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE, gli Stati membri si adoperano per ridurre al minimo i problemi causati dalle interferenze dannose, anche nei casi di uso condiviso dello spettro radio sulla base di una combinazione di autorizzazione generale e diritti d'uso individuali.</p> <p>Se del caso, gli Stati membri valutano la possibilità di</p>	<p>tal fine, il Ministero e l'Autorità scelgono il regime più adatto per autorizzare l'uso dello spettro radio, tenendo conto:</p> <p>a) delle caratteristiche specifiche dello spettro radio interessato;</p> <p>b) dell'esigenza di protezione dalle interferenze dannose;</p> <p>c) dello sviluppo di condizioni affidabili di condivisione dello spettro radio, ove appropriato;</p> <p>d) della necessità di assicurare la qualità tecnica delle comunicazioni o del servizio;</p> <p>e) degli obiettivi di interesse generale stabiliti dal Ministero, conformemente al diritto dell'Unione;</p> <p>f) della necessità di salvaguardare l'uso efficiente dello spettro radio.</p> <p>2. Nel valutare se rilasciare autorizzazioni generali o concedere diritti d'uso individuali per lo spettro radio armonizzato, in considerazione delle misure tecniche di attuazione adottate in conformità dell'articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, si adoperano per ridurre al minimo i problemi</p>		<p>un'autorizzazione generale. A tal fine, il Ministero e l'Autorità scelgono il regime più adatto per autorizzare l'uso dello spettro radio, tenendo conto:</p> <p>a) delle caratteristiche specifiche dello spettro radio interessato;</p> <p>b) dell'esigenza di protezione dalle interferenze dannose;</p> <p>c) dello sviluppo di condizioni affidabili di condivisione dello spettro radio, ove appropriato;</p> <p>d) della necessità di assicurare la qualità tecnica delle comunicazioni o del servizio;</p> <p>e) degli obiettivi di interesse generale stabiliti dal Ministero, conformemente al diritto dell'Unione;</p> <p>f) della necessità di salvaguardare l'uso efficiente dello spettro radio.</p> <p>2. Nel valutare se rilasciare autorizzazioni generali o concedere diritti d'uso individuali per lo spettro radio armonizzato, in considerazione delle misure tecniche di attuazione adottate in conformità dell'articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, si adoperano per</p>	
---	---	--	--	--



<p>autorizzare l'uso dello spettro radio sulla base di una combinazione di autorizzazione generale e diritti d'uso individuali, tenendo conto dei probabili effetti sulla concorrenza, sull'innovazione e sull'accesso al mercato di diverse combinazioni di autorizzazioni generali e diritti d'uso individuali e dei trasferimenti graduali da una categoria all'altra.</p> <p>Gli Stati membri si adoperano per minimizzare le restrizioni all'uso dello spettro radio tenendo in debita considerazione le soluzioni tecnologiche di gestione delle interferenze dannose allo scopo di imporre il regime di autorizzazione meno oneroso possibile.</p>		<p>causati dalle interferenze dannose, anche nei casi di uso condiviso dello spettro radio sulla base di una combinazione di autorizzazione generale e diritti d'uso individuali. Se del caso, il Ministero e l'Autorità valutano la possibilità di autorizzare l'uso dello spettro radio sulla base di una combinazione di autorizzazione generale e diritti d'uso individuali, tenendo conto dei probabili effetti sulla concorrenza, sull'innovazione e sull'accesso al mercato di diverse combinazioni di autorizzazioni generali e diritti d'uso individuali e dei trasferimenti graduali da una categoria all'altra. Il Ministero e l'Autorità si adoperano per minimizzare le restrizioni all'uso dello spettro radio, tenendo in debita considerazione le soluzioni tecnologiche di gestione delle interferenze dannose allo scopo di imporre il regime di autorizzazione meno oneroso possibile.</p>		<p>ridurre al minimo i problemi causati dalle interferenze dannose, anche nei casi di uso condiviso dello spettro radio sulla base di una combinazione di autorizzazione generale e diritti d'uso individuali. Se del caso, il Ministero e l'Autorità valutano la possibilità di autorizzare l'uso dello spettro radio sulla base di una combinazione di autorizzazione generale e diritti d'uso individuali, tenendo conto dei probabili effetti sulla concorrenza, sull'innovazione e sull'accesso al mercato di diverse combinazioni di autorizzazioni generali e diritti d'uso individuali e dei trasferimenti graduali da una categoria all'altra. Il Ministero e l'Autorità si adoperano per minimizzare le restrizioni all'uso dello spettro radio, tenendo in debita considerazione le soluzioni tecnologiche di gestione delle interferenze dannose allo scopo di imporre il regime di autorizzazione meno oneroso possibile.</p>	
<p>2. Al momento di adottare una decisione a norma del paragrafo 1 al fine di agevolare l'uso condiviso</p>	<p>YES</p>	<p>3. Al momento di adottare una decisione a norma del comma 1 al fine di agevolare l'uso</p>		<p>3. Al momento di adottare una decisione a norma del comma 1 al fine di agevolare l'uso condiviso</p>	



dello spettro radio, le autorità competenti assicurano che le condizioni per l'uso condiviso dello spettro radio siano chiaramente definite. Tali condizioni sono poste al fine di agevolare l'uso efficiente dello spettro radio, la concorrenza e l'innovazione.		condiviso dello spettro radio, il Ministero e l'Autorità assicurano che le condizioni per l'uso condiviso dello spettro radio siano chiaramente definite. Tali condizioni sono poste al fine di agevolare l'uso efficiente dello spettro radio, la concorrenza e l'innovazione.		dello spettro radio, il Ministero e l'Autorità assicurano che le condizioni per l'uso condiviso dello spettro radio siano chiaramente definite. Tali condizioni sono poste al fine di agevolare l'uso efficiente dello spettro radio, la concorrenza e l'innovazione.	
<i>Articolo 47</i> Condizioni associate ai diritti d'uso individuali dello spettro radio		Articolo 60 Condizioni associate ai diritti d'uso individuali dello spettro radio		Art. 60 Condizioni associate ai diritti d'uso individuali dello spettro radio (ex art. 47 eccc, art. 28 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)	
1. Le autorità competenti stabiliscono condizioni associate ai diritti d'uso individuali dello spettro radio in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, in modo da garantire l'uso ottimale e più efficace ed efficiente possibile dello spettro radio. Prima dell'assegnazione o del rinnovo di tali diritti, stabiliscono chiaramente tali condizioni, compreso il livello di uso obbligatorio e la possibilità di soddisfare tale prescrizione mediante trasferimento o affitto, al fine di garantire l'attuazione di dette condizioni in conformità	YES	1. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono condizioni associate ai diritti d'uso individuali dello spettro radio in conformità dell'articolo 13, comma 1, in modo da garantire l'uso ottimale e più efficace ed efficiente possibile dello spettro radio. Prima dell'assegnazione o del rinnovo di tali diritti, stabiliscono chiaramente tali condizioni, compreso il livello di uso obbligatorio e la possibilità di soddisfare tale prescrizione mediante trasferimento o		1. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono condizioni associate ai diritti d'uso individuali dello spettro radio in conformità dell'articolo 13, comma 1, in modo da garantire l'uso ottimale e più efficace ed efficiente possibile dello spettro radio. Prima dell'assegnazione o del rinnovo di tali diritti, stabiliscono chiaramente tali condizioni, compreso il livello di uso obbligatorio e la possibilità di soddisfare tale prescrizione	



<p>dell'articolo 30. Le condizioni associate ai rinnovi dei diritti d'uso dello spettro radio non devono offrire vantaggi indebiti a coloro che sono già titolari di tali diritti.</p> <p>Tali condizioni specificano i parametri applicabili, incluso qualsiasi termine per l'esercizio dei diritti d'uso il cui mancato rispetto autorizzi l'autorità competente a revocare i diritti d'uso o a imporre altre misure.</p> <p>Le autorità competenti consultano e informano le parti interessate tempestivamente e in modo trasparente circa le condizioni associate ai diritti d'uso individuali prima della loro imposizione. Stabiliscono in anticipo i criteri per la valutazione del rispetto di tali condizioni e ne informano le parti interessate in modo trasparente.</p>		<p>affitto, al fine di garantire l'attuazione di dette condizioni in conformità dell'articolo 32. Le condizioni associate ai rinnovi dei diritti d'uso dello spettro radio non devono offrire vantaggi indebiti a coloro che sono già titolari di tali diritti. Tali condizioni specificano i parametri applicabili, incluso qualsiasi termine per l'esercizio dei diritti d'uso il cui mancato rispetto autorizzi il Ministero, sentita l'Autorità, a revocare i diritti d'uso o a imporre altre misure. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, consultano e informano le parti interessate tempestivamente e in modo trasparente circa le condizioni associate ai diritti d'uso individuali prima della loro imposizione. Stabiliscono in anticipo i criteri per la valutazione del rispetto di tali condizioni e ne informano le parti interessate in modo trasparente.</p>		<p>mediante trasferimento o affitto, al fine di garantire l'attuazione di dette condizioni in conformità dell'articolo 32. Le condizioni associate ai rinnovi dei diritti d'uso dello spettro radio non devono offrire vantaggi indebiti a coloro che sono già titolari di tali diritti. Tali condizioni specificano i parametri applicabili, incluso qualsiasi termine per l'esercizio dei diritti d'uso il cui mancato rispetto autorizzi il Ministero, sentita l'Autorità, a revocare i diritti d'uso o a imporre altre misure. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, consultano e informano le parti interessate tempestivamente e in modo trasparente circa le condizioni associate ai diritti d'uso individuali prima della loro imposizione. Stabiliscono in anticipo i criteri per la valutazione del rispetto di tali condizioni e ne informano le parti interessate in modo trasparente.</p>	
<p>2. Nello stabilire le condizioni associate ai diritti d'uso individuali dello spettro radio, le autorità competenti, in particolare</p>	<p>YES</p>	<p>2. Nello stabilire le condizioni associate ai diritti d'uso individuali dello spettro radio, l'Autorità, in particolare al fine</p>		<p>2. Nello stabilire le condizioni associate ai diritti d'uso individuali dello spettro radio, l'Autorità, in particolare al fine</p>	



<p>al fine di garantire un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio o di promuovere la copertura, possono prevedere le possibilità seguenti:</p> <p>a) la condivisione delle infrastrutture utilizzano lo spettro radio o lo s</p> <p>b) accordi commerciali di accesso</p> <p>c) il dispiegamento congiunto di reti o servizi che si basano su</p> <p>Le autorità competenti non vietano la condivisione dello spettro radio nelle condizioni associate ai diritti d'uso dello spettro radio. L'attuazione, da parte delle imprese, delle condizioni stabilite a norma del presente paragrafo resta soggetta al diritto della concorrenza.</p>		<p>di garantire un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio o di promuovere la copertura, possono prevedere le possibilità seguenti:</p> <p>a) la condivisione delle infrastrutture passive o attive che utilizzano lo spettro radio o lo spettro radio stesso;</p> <p>b) accordi commerciali di accesso in roaming o altre modalità tecniche;</p> <p>c) il dispiegamento congiunto di infrastrutture per la fornitura di reti o servizi che si basano sull'uso dello spettro radio.</p> <p>3. Il Ministero e l'Autorità non vietano la condivisione dello spettro radio nelle condizioni associate ai diritti d'uso dello spettro radio. L'attuazione, da parte delle imprese, delle condizioni stabilite a norma del presente comma resta soggetta al diritto della concorrenza.</p>		<p>di garantire un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio o di promuovere la copertura, possono prevedere le possibilità seguenti:</p> <p>a) la condivisione delle infrastrutture passive o attive che utilizzano lo spettro radio o lo spettro radio stesso;</p> <p>b) accordi commerciali di accesso in roaming o altre modalità tecniche;</p> <p>c) il dispiegamento congiunto di infrastrutture per la fornitura di reti o servizi che si basano sull'uso dello spettro radio.</p> <p>3. Il Ministero e l'Autorità non vietano la condivisione dello spettro radio nelle condizioni associate ai diritti d'uso dello spettro radio. L'attuazione, da parte delle imprese, delle condizioni stabilite a norma del presente comma resta soggetta al diritto della concorrenza.</p>	
<p>Sezione 2 Diritti d'uso <i>Articolo 48</i> Concessione di diritti d'uso individuali dello spettro radio</p>		<p>Articolo 61 Concessione di diritti d'uso individuali dello spettro radio</p>		<p>Art. 61 Concessione di diritti d'uso individuali dello spettro radio (ex art. 48 eecc - art. 27 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)</p>	



<p>1. Qualora sia necessario concedere diritti d'uso individuali dello spettro radio, gli Stati membri li concedono, a richiesta, a ogni impresa per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica in forza di un'autorizzazione generale di cui all'articolo 12, nel rispetto dell'articolo 13, dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera c), dell'articolo 55 e di ogni altra disposizione che garantisca l'uso efficiente di tali risorse a norma della presente direttiva.</p>	<p>YES</p>	<p>1. Qualora sia necessario concedere diritti d'uso individuali dello spettro radio, il Ministero li rilascia, a richiesta, a ogni impresa per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica in forza di un'autorizzazione generale di cui all'articolo 11, nel rispetto dell'articolo 13, dell'articolo 21, comma 1, lettera c), dell'articolo 67 e di ogni altra disposizione che garantisca l'uso efficiente di tali risorse a norma del presente decreto.</p>		<p>1. Qualora sia necessario concedere diritti d'uso individuali dello spettro radio, il Ministero li rilascia, a richiesta, a ogni impresa per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica in forza di un'autorizzazione generale di cui all'articolo 11, nel rispetto dell'articolo 13, dell'articolo 21, comma 1, lettera c), dell'articolo 67 e di ogni altra disposizione che garantisca l'uso efficiente di tali risorse a norma del presente decreto.</p>	
<p>2. Fatti salvi criteri specifici definiti dagli Stati membri per concedere i diritti d'uso individuali dello spettro radio ai fornitori di servizi di diffusione di contenuti radiofonici o televisivi per il conseguimento di obiettivi d'interesse generale conformemente al diritto dell'Unione, i diritti d'uso individuali dello spettro radio sono concessi mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate e conformemente all'articolo 45.</p>		<p>2. Fatti salvi criteri specifici definiti dal Ministero e dall'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, per concedere i diritti d'uso individuali dello spettro radio ai fornitori di servizi di diffusione di contenuti radiofonici o televisivi per il conseguimento di obiettivi d'interesse generale conformemente al diritto dell'Unione, i diritti d'uso individuali dello spettro radio sono concessi mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate e conformemente all'articolo 58.</p>		<p>2. Fatti salvi criteri specifici definiti dal Ministero e dall'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, per concedere i diritti d'uso individuali dello spettro radio ai fornitori di servizi di diffusione di contenuti radiofonici o televisivi per il conseguimento di obiettivi d'interesse generale conformemente al diritto dell'Unione, i diritti d'uso individuali dello spettro radio sono concessi mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate e conformemente all'articolo 58.</p>	



<p>3. Una deroga ai requisiti per le procedure aperte può essere applicata quando la concessione di diritti d'uso individuali dello spettro radio ai fornitori di servizi di diffusione di contenuti radiofonici o televisivi è necessaria per conseguire un obiettivo di interesse generale quale stabilito dagli Stati membri conformemente al diritto dell'Unione.</p>	<p>YES</p>	<p>3. Una deroga ai requisiti per le procedure aperte può essere applicata quando la concessione di diritti d'uso individuali dello spettro radio ai fornitori di servizi di diffusione di contenuti radiofonici o televisivi è necessaria per conseguire un obiettivo di interesse generale stabilito dal Ministero, sentita l'Autorità per gli aspetti di competenza, conformemente al diritto dell'Unione europea.</p>		<p>3. Una deroga ai requisiti per le procedure aperte può essere applicata quando la concessione di diritti d'uso individuali dello spettro radio ai fornitori di servizi di diffusione di contenuti radiofonici o televisivi è necessaria per conseguire un obiettivo di interesse generale stabilito dal Ministero, sentita l'Autorità per gli aspetti di competenza, conformemente al diritto dell'Unione europea.</p>	
<p>4. Le autorità competenti esaminano le domande di diritti d'uso individuali dello spettro radio nell'ambito di procedure di selezione improntate a criteri di ammissibilità oggettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori, previamente definiti e conformi alle condizioni da associare a tali diritti. Le autorità competenti hanno la facoltà di esigere dai richiedenti tutte le informazioni necessarie a valutarne, sulla base di detti criteri, la capacità di soddisfare dette condizioni. L'autorità competente, se conclude che il richiedente non possiede le capacità necessarie, emana una decisione debitamente motivata in tal senso.</p>	<p>YES</p>	<p>4. Il Ministero esamina le domande di diritti d'uso individuali dello spettro radio nell'ambito di procedure di selezione improntate a criteri di ammissibilità oggettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori, previamente definiti e conformi alle condizioni da associare a tali diritti. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno la facoltà di esigere dai richiedenti tutte le informazioni necessarie a valutarne, sulla base di detti criteri, la capacità di soddisfare dette condizioni. Il Ministero, se conclude che il richiedente</p>		<p>4. Il Ministero esamina le domande di diritti d'uso individuali dello spettro radio nell'ambito di procedure di selezione improntate a criteri di ammissibilità oggettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori, previamente definiti e conformi alle condizioni da associare a tali diritti. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno la facoltà di esigere dai richiedenti tutte le informazioni necessarie a valutarne, sulla base di detti criteri, la capacità di soddisfare dette condizioni. Il Ministero, se conclude che il richiedente non</p>	



		non possiede le capacità necessarie, emana una decisione debitamente motivata in tal senso.		possiede le capacità necessarie, emana una decisione debitamente motivata in tal senso.	
5. Al momento della concessione dei diritti individuali d'uso per lo spettro radio, gli Stati membri specificano se tali diritti possono essere trasferiti o affittati dal titolare dei diritti e a quali condizioni. Si applicano gli articoli 45 e 51.	YES	5. Al momento della concessione dei diritti individuali d'uso per lo spettro radio, il Ministero, sentita l'Autorità per i profili di competenza, specifica se tali diritti possono essere trasferiti o affittati dal titolare dei diritti e a quali condizioni, in applicazione degli articoli 58 e 64.		5. Al momento della concessione dei diritti individuali d'uso per lo spettro radio, il Ministero, sentita l'Autorità per i profili di competenza, specifica se tali diritti possono essere trasferiti o affittati dal titolare dei diritti e a quali condizioni, in applicazione degli articoli 58 e 64.	
6. L'autorità competente adotta, comunica e rende pubbliche le decisioni in materia di concessione di diritti d'uso individuali dello spettro radio non appena possibile dopo il ricevimento della domanda completa ed entro sei settimane nel caso dello spettro radio dichiarato disponibile per servizi di comunicazione elettronica nel rispettivo piano nazionale di allocazione delle frequenze. Detto termine non pregiudica l'articolo 55, paragrafo 7, e l'eventuale applicabilità di accordi internazionali in materia di uso dello spettro radio o delle posizioni orbitali.	YES	6. Il Ministero adotta, comunica e rende pubbliche le decisioni in materia di concessione di diritti d'uso individuali dello spettro radio non appena possibile dopo il ricevimento della domanda completa ed entro sei settimane nel caso dello spettro radio dichiarato disponibile per servizi di comunicazione elettronica nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze e ove applicabile e non diversamente disposto nei piani di assegnazione delle risorse. Detto termine non pregiudica l'articolo 67, comma 9, e		6. Il Ministero adotta, comunica e rende pubbliche le decisioni in materia di concessione di diritti d'uso individuali dello spettro radio non appena possibile dopo il ricevimento della domanda completa ed entro sei settimane nel caso dello spettro radio dichiarato disponibile per servizi di comunicazione elettronica nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze e ove applicabile e non diversamente disposto nei piani di assegnazione delle risorse. Detto termine non pregiudica l'articolo 67, comma 9, e	



		l'eventuale applicabilità di accordi internazionali in materia di uso dello spettro radio o delle posizioni orbitali dei satelliti. Se la domanda risulta incompleta, il Ministero, entro i termini sopra indicati, invita l'impresa interessata ad integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni, che debbono pervenire al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce rinuncia alla richiesta di uso delle frequenze radio.		l'eventuale applicabilità di accordi internazionali in materia di uso dello spettro radio o delle posizioni orbitali dei satelliti. Se la domanda risulta incompleta, il Ministero, entro i termini sopra indicati, invita l'impresa interessata ad integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni, che devono pervenire al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce rinuncia alla richiesta di uso delle frequenze radio.	
<i>Articolo 49</i> Durata dei diritti		Art. 62 Durata dei diritti		Art. 62 Durata dei diritti (ex art. 49 eecc, art. 27, comma 4, Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)	
1. Qualora autorizzino l'uso dello spettro radio mediante diritti d'uso individuali per un periodo limitato, gli Stati membri provvedono a che il diritto d'uso sia concesso per una durata adeguata tenuto conto degli obiettivi perseguiti in conformità dell'articolo 55, paragrafo 2, e della necessità di assicurare la	YES	1. Qualora autorizzino l'uso dello spettro radio mediante diritti d'uso individuali per un periodo limitato, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono a che il diritto d'uso sia concesso per una durata adeguata tenuto conto degli obiettivi perseguiti in		1. Qualora autorizzino l'uso dello spettro radio mediante diritti d'uso individuali per un periodo limitato, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono a che il diritto d'uso sia concesso per una durata adeguata tenuto conto degli obiettivi perseguiti in	



<p>concorrenza nonché in particolare l'uso effettivo ed efficiente dello spettro radio e di promuovere l'innovazione e investimenti efficienti, anche prevedendo un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti.</p>		<p>conformità dell'articolo 67 comma 2 e 3, e della necessità di assicurare la concorrenza nonché in particolare l'uso effettivo ed efficiente dello spettro radio e di promuovere l'innovazione e investimenti efficienti, anche prevedendo un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti.</p>		<p>conformità dell'articolo 67 comma 2 e 3, e della necessità di assicurare la concorrenza nonché in particolare l'uso effettivo ed efficiente dello spettro radio e di promuovere l'innovazione e investimenti efficienti, anche prevedendo un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti.</p>	
<p>2. Qualora concedano per un periodo limitato diritti d'uso individuali dello spettro radio per cui sono state stabilite condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformità della decisione n. 676/2002/CE al fine di permetterne l'uso per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili («servizi a banda larga senza fili»), gli Stati membri garantiscono per un periodo di almeno 20 anni la prevedibilità regolamentare per i titolari dei diritti relativamente alle condizioni di investimento in infrastrutture che utilizzano detto spettro radio, tenendo conto dei requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Il presente articolo è soggetto, se del caso, a qualsiasi modifica delle condizioni associate a tali diritti</p>	<p>YES</p>	<p>2. Qualora concedano per un periodo limitato diritti d'uso individuali dello spettro radio per cui sono state stabilite condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformità della decisione n. 676/2002/CE al fine di permetterne l'uso per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono per un periodo di almeno venti anni la prevedibilità regolamentare per i titolari dei diritti relativamente alle condizioni di investimento in infrastrutture che utilizzano detto spettro radio, tenendo conto dei requisiti di cui al</p>		<p>2. Qualora concedano per un periodo limitato diritti d'uso individuali dello spettro radio per cui sono state stabilite condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformità della <u>decisione n. 676/2002/CE</u> al fine di permetterne l'uso per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono per un periodo di almeno venti anni la prevedibilità regolamentare per i titolari dei diritti relativamente alle condizioni di investimento in infrastrutture che utilizzano detto spettro radio, tenendo conto dei</p>	



<p>d'uso in conformità dell'articolo 18.</p> <p>A tal fine gli Stati membri garantiscono che detti diritti siano validi per almeno 15 anni e comprendano, qualora necessario per conformarsi al primo comma, un'adeguata proroga di tale durata, alle condizioni stabilite al presente paragrafo.</p> <p>Gli Stati membri mettono a disposizione di tutte le parti interessate i criteri generali per la proroga della durata dei diritti d'uso in modo trasparente prima di concedere diritti d'uso, nell'ambito delle condizioni stabilite all'articolo 55, paragrafi 3 e 6. Tali criteri generali si riferiscono:</p> <p>a) all'esigenza di garantire un uso spettro radio in questione, all'articolo 45, paragrafo 2, lett conseguire obiettivi di interesse della sicurezza della vita, all'ordine pubblico o alla difesa; e</p> <p>b) all'esigenza di assicurare una co</p> <p>Al più tardi due anni prima della scadenza della durata iniziale di un diritto d'uso individuale, l'autorità competente effettua una valutazione oggettiva e prospettica dei criteri generali stabiliti per la proroga della durata di detto diritto d'uso alla luce dell'articolo 45,</p>	<p>comma 1. Il presente articolo è soggetto, se del caso, a qualsiasi modifica delle condizioni associate a tali diritti d'uso in conformità dell'articolo 18. A tal fine, il Ministero e l'Autorità garantiscono che detti diritti siano validi per almeno quindici anni e comprendano, qualora necessario per conformarsi al comma 1, un'adeguata proroga di tale durata, alle condizioni stabilite al presente comma. Il Ministero e l'Autorità mettono a disposizione di tutte le parti interessate i criteri generali per la proroga della durata dei diritti d'uso in modo trasparente prima di concedere diritti d'uso, nell'ambito delle condizioni stabilite all'articolo 67 commi 5 e 8. Tali criteri generali si riferiscono:</p> <p>a) all'esigenza di garantire un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio in questione, agli obiettivi perseguiti all'articolo 58 comma 2, lettere a) e b), o all'esigenza di conseguire obiettivi di interesse generale relativi alla tutela della sicurezza della vita, all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla difesa;</p>	<p>requisiti di cui al comma 1. Il presente articolo è soggetto, se del caso, a qualsiasi modifica delle condizioni associate a tali diritti d'uso in conformità dell'articolo 18. A tal fine, il Ministero e l'Autorità garantiscono che detti diritti siano validi per almeno quindici anni e comprendano, qualora necessario per conformarsi al comma 1, un'adeguata proroga di tale durata, alle condizioni stabilite al presente comma. Il Ministero e l'Autorità mettono a disposizione di tutte le parti interessate i criteri generali per la proroga della durata dei diritti d'uso in modo trasparente prima di concedere diritti d'uso, nell'ambito delle condizioni stabilite all'articolo 67 commi 5 e 8. Tali criteri generali si riferiscono:</p> <p>a) all'esigenza di garantire un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio in questione, agli obiettivi perseguiti all'articolo 58 comma 2, lettere a) e b), o all'esigenza di conseguire obiettivi di interesse generale relativi alla tutela della sicurezza della vita, all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla difesa;</p>	
--	---	---	--



<p>paragrafo 2, lettera c). A condizione di non aver avviato un'azione di esecuzione per inadempimento delle condizioni associate ai diritti d'uso a norma dell'articolo 30, l'autorità competente concede la proroga della durata del diritto d'uso, a meno che concluda che tale proroga non sarebbe conforme ai criteri generali stabiliti al presente paragrafo, terzo comma, lettere a) o b).</p> <p>Sulla base di tale valutazione, l'autorità competente notifica al titolare del diritto la possibilità di concedere la proroga della durata del diritto d'uso.</p> <p>Nel caso in cui tale proroga non sia concessa, l'autorità competente applica l'articolo 48 per la concessione di diritti d'uso per quella specifica banda di spettro radio.</p> <p>Tutte le misure di cui al presente paragrafo devono essere proporzionate, non discriminatorie, trasparenti e motivate.</p> <p>In deroga all'articolo 23, le parti interessate hanno l'opportunità di commentare in merito a qualsiasi progetto di misura ai sensi del presente paragrafo, terzo e quarto comma, per un periodo di almeno tre mesi.</p>	<p>b) all'esigenza di assicurare una concorrenza senza distorsioni.</p> <p>3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le autorizzazioni sono essere prorogate, nel corso della loro durata, per un periodo non superiore a venti anni, previa presentazione di un dettagliato piano tecnico finanziario da parte degli operatori. La congruità del piano viene valutata d'intesa dal Ministero dello sviluppo economico e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie e all'esigenza di garantire l'omogeneità dei regimi autorizzatori.</p> <p>4. Al più tardi due anni prima della scadenza della durata iniziale di un diritto d'uso individuale, l'Autorità, d'intesa col Ministero, effettua una valutazione oggettiva e prospettica dei criteri generali stabiliti per la proroga della durata di detto diritto d'uso alla luce dell'articolo 58 comma 2 lettera c). A condizione di non aver avviato una procedura di</p>	<p>b) all'esigenza di assicurare una concorrenza senza distorsioni.</p> <p>3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, le autorizzazioni possono essere prorogate, nel corso della loro durata, per un periodo non superiore a venti anni, previa presentazione di un dettagliato piano tecnico finanziario da parte degli operatori. La congruità del piano viene valutata d'intesa dal Ministero e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie e all'esigenza di garantire l'omogeneità dei regimi autorizzatori.</p> <p>4. Al più tardi due anni prima della scadenza della durata iniziale di un diritto d'uso individuale, l'Autorità, d'intesa col Ministero, effettua una valutazione oggettiva e prospettica dei criteri generali stabiliti per la proroga della durata di detto diritto d'uso alla</p>	
--	--	---	--



<p>Il presente paragrafo non pregiudica l'applicazione degli articoli 19 e 30.</p> <p>Nello stabilire i contributi per i diritti d'uso, gli Stati membri tengono conto del meccanismo previsto al presente paragrafo.</p>	<p>contestazione per inadempimento delle condizioni associate ai diritti d'uso a norma dell'articolo 32, il Ministero, sentita l'Autorità, concede la proroga della durata del diritto d'uso, a meno che concluda che tale proroga non sarebbe conforme ai criteri generali stabiliti al comma 2, quarto e quinto periodo, lettere a) o b). Sulla base di tale valutazione, il Ministero notifica al titolare del diritto d'uso la possibilità di concedere la proroga della durata del diritto. Nel caso in cui tale proroga non sia concessa, il Ministero applica l'articolo 61 per la concessione di diritti d'uso per quella specifica banda di spettro radio. Tutte le misure di cui al presente comma devono essere proporzionate, non discriminatorie, trasparenti e motivate. In deroga all'articolo 23, le parti interessate hanno l'opportunità di presentare osservazioni in merito a qualsiasi progetto di misura ai sensi del comma 2, quarto e quinto periodo, lettere a) e b), e del presente comma, primo e secondo periodo, entro tre mesi dalla sua adozione. Il</p>	<p>lettera c). A condizione di non aver avviato una procedura di contestazione per inadempimento delle condizioni associate ai diritti d'uso a norma dell'articolo 32, il Ministero, sentita l'Autorità, concede la proroga della durata del diritto d'uso, a meno che concluda che tale proroga non sarebbe conforme ai criteri generali stabiliti al comma 2, quarto e quinto periodo, lettere a) o b). Sulla base di tale valutazione, il Ministero notifica al titolare del diritto d'uso la possibilità di concedere la proroga della durata del diritto. Nel caso in cui tale proroga non sia concessa, il Ministero applica l'articolo 61 per la concessione di diritti d'uso per quella specifica banda di spettro radio. Tutte le misure di cui al presente comma devono essere proporzionate, non discriminatorie, trasparenti e motivate. In deroga all'articolo 23, le parti interessate hanno l'opportunità di presentare osservazioni in merito a qualsiasi progetto di misura ai sensi del comma 2, quarto e quinto periodo, lettere a) e b), e del presente comma, primo e secondo periodo, entro tre mesi</p>	
---	---	--	--



		presente comma non pregiudica l'applicazione degli articoli 19 e 30. Nello stabilire i contributi per i diritti d'uso, il Ministero e l'Autorità tengono conto del meccanismo previsto al comma 2 e al presente comma.		dalla sua adozione. Il presente comma non pregiudica l'applicazione degli articoli 19 e 30. Nello stabilire i contributi per i diritti d'uso, il Ministero e l'Autorità tengono conto del meccanismo previsto al comma 2 e al presente comma.	
3. Ove debitamente giustificato, gli Stati membri possono derogare al paragrafo 2 del presente articolo nei seguenti casi: a) in zone geografiche limitate in cui la velocità sia gravemente carente per garantire il raggiungimento all'articolo 45, paragrafo 2; b) per specifici progetti a breve termine; c) per uso sperimentale; d) per usi dello spettro radio in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2, banda larga senza fili; o e) per un uso alternativo dello spettro radio in conformità dell'articolo 45, paragrafo 3.	YES	5. Ove debitamente giustificato, il Ministero e l'Autorità possono derogare ai commi 2 e 3 nei seguenti casi: a) in zone geografiche limitate in cui l'accesso alle reti ad alta velocità sia gravemente carente o assente e ciò sia necessario per garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 58, comma 2; b) per specifici progetti a breve termine; c) per uso sperimentale; d) per usi dello spettro radio che possano coesistere, in conformità all'articolo 58, commi 5 e 6, con servizi a banda larga senza fili;		5. Ove debitamente giustificato, il Ministero e l'Autorità possono derogare ai commi 2 e 4 nei seguenti casi: a) in zone geografiche limitate in cui l'accesso alle reti ad alta velocità sia gravemente carente o assente e ciò sia necessario per garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 58, comma 2; b) per specifici progetti a breve termine; c) per uso sperimentale; d) per usi dello spettro radio che possano coesistere, in conformità all'articolo 58, commi 5 e 6, con servizi a banda larga senza fili; e) per un uso alternativo dello spettro radio in conformità all'articolo 58, comma 3 e 4.	



		e) per un uso alternativo dello spettro radio in conformità all'articolo 58, commi 3 e 4.			
4. Gli Stati membri possono adeguare la durata dei diritti d'uso stabiliti al presente articolo al fine di garantire la simultaneità della scadenza della durata dei diritti in una o più bande.	YES (if they take this option)	6. Il Ministero, sentita l'Autorità, può adeguare la durata dei diritti d'uso stabiliti al presente articolo al fine di garantire la simultaneità della scadenza della durata dei diritti in una o più bande.		6. Il Ministero, sentita l'Autorità, può adeguare la durata dei diritti d'uso stabiliti al presente articolo al fine di garantire la simultaneità della scadenza della durata dei diritti in una o più bande.	
<i>Articolo 50</i> Rinnovo dei diritti d'uso individuali dello spettro radio armonizzato		Articolo 63 Rinnovo dei diritti d'uso individuali dello spettro radio armonizzato		Art. 63 Rinnovo dei diritti d'uso individuali dello spettro radio armonizzato (art. 50 eecc)	
1. Le autorità nazionali di regolamentazione o altre autorità competenti decidono sul rinnovo dei diritti d'uso individuali dello spettro radio armonizzato tempestivamente prima della scadenza della durata di tali diritti, salvo quando, al momento dell'assegnazione, è stata esplicitamente esclusa la possibilità di rinnovo. A tal fine, dette autorità valutano la necessità di tale rinnovo di propria iniziativa o su richiesta del titolare del diritto, in quest'ultimo caso non più di cinque anni prima della scadenza della durata dei diritti di	YES	1. Il Ministero, d'intesa con l'Autorità, decide sul rinnovo dei diritti d'uso individuali dello spettro radio armonizzato tempestivamente prima della scadenza della durata di tali diritti, salvo quando, al momento dell'assegnazione, è stata esplicitamente esclusa la possibilità di rinnovo. A tal fine, il Ministero valuta la necessità di tale rinnovo di propria iniziativa o su richiesta del titolare del diritto, in quest'ultimo caso non più di cinque anni prima della scadenza della durata dei diritti		1. Il Ministero, d'intesa con l'Autorità, decide sul rinnovo dei diritti d'uso individuali dello spettro radio armonizzato tempestivamente prima della scadenza della durata di tali diritti, salvo quando, al momento dell'assegnazione, è stata esplicitamente esclusa la possibilità di rinnovo. A tal fine, il Ministero valuta la necessità di tale rinnovo di propria iniziativa o su richiesta del titolare del diritto, in quest'ultimo caso non più di cinque anni prima della scadenza della durata dei diritti	



<p>cui trattasi. Ciò non pregiudica le clausole di rinnovo applicabili a diritti esistenti.</p>		<p>di cui trattasi. Ciò non pregiudica le clausole di rinnovo applicabili a diritti esistenti.</p>		<p>di cui trattasi. Ciò non pregiudica le clausole di rinnovo applicabili a diritti esistenti.</p>	
<p>2. Nell'adottare una decisione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti prendono in considerazione, tra l'altro:</p> <p>a) la realizzazione degli obiettivi all'articolo 45, paragrafo 2, e nonché degli obiettivi di politica dell'Unione o nazionale;</p> <p>b) l'attuazione di una misura tecnica norma dell'articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE;</p> <p>c) l'esame dell'adeguatezza delle condizioni associate al diritto di cui trattasi;</p> <p>d) la necessità di promuovere la concorrenza o di evitarne qualsiasi distorsione, in linea con l'articolo 65;</p> <p>e) la necessità di conseguire maggiore efficienza nell'uso dello spettro radio alla luce dell'evoluzione tecnologica o del mercato;</p> <p>f) la necessità di evitare una grave compromissione del servizio.</p>	<p>YES</p>	<p>2. Nell'adottare una decisione ai sensi del comma 1, l'Autorità prende in considerazione, tra l'altro:</p> <p>a) la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 4, all'articolo 58 comma 2, e all'articolo 61 comma 2, nonché degli obiettivi di politica pubblica previsti dal diritto dell'Unione o nazionale;</p> <p>b) l'attuazione di una misura tecnica di attuazione adottata a norma dell'articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE;</p> <p>c) l'esame dell'adeguatezza dell'attuazione delle condizioni associate al diritto di cui trattasi;</p> <p>d) la necessità di promuovere la concorrenza o di evitarne qualsiasi distorsione, in linea con l'articolo 65;</p> <p>e) la necessità di conseguire maggiore efficienza nell'uso dello spettro radio, alla luce dell'evoluzione tecnologica o del mercato;</p>		<p>2. Nell'adottare una decisione ai sensi del comma 1, l'Autorità prende in considerazione, tra l'altro:</p> <p>a) la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 4, all'articolo 58 comma 2, e all'articolo 61 comma 2, nonché degli obiettivi di politica pubblica previsti dal diritto dell'Unione o nazionale;</p> <p>b) l'attuazione di una misura tecnica di attuazione adottata a norma dell'articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE;</p> <p>c) l'esame dell'adeguatezza dell'attuazione delle condizioni associate al diritto di cui trattasi;</p> <p>d) la necessità di promuovere la concorrenza o di evitarne qualsiasi distorsione, in linea con l'articolo 65;</p> <p>e) la necessità di conseguire maggiore efficienza nell'uso dello spettro radio, alla luce dell'evoluzione tecnologica o del mercato;</p> <p>f) la necessità di evitare una grave compromissione del servizio.</p>	



		dell'evoluzione tecnologica o del mercato;			
		f) la necessità di evitare una grave compromissione del servizio.			
3. Nel prendere in considerazione l'eventuale rinnovo di diritti d'uso individuali dello spettro radio armonizzato per il quale il numero di diritti d'uso è limitato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, le autorità competenti applicano una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria e tra le altre cose:	YES	3. Nel prendere in considerazione l'eventuale rinnovo di diritti d'uso individuali dello spettro radio armonizzato per il quale il numero di diritti d'uso è limitato ai sensi del comma 2 del presente articolo, l'Autorità applica una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria e tra l'altro:		3. Nel prendere in considerazione l'eventuale rinnovo di diritti d'uso individuali dello spettro radio armonizzato per il quale il numero di diritti d'uso è limitato ai sensi del comma 2 del presente articolo, l'Autorità applica una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria e tra l'altro:	
a) offrono a tutte le parti interessate le loro opinioni attraverso una norma dell'articolo 23; e		a) offre a tutte le parti interessate l'opportunità di esprimere le loro opinioni attraverso una consultazione pubblica a norma dell'articolo 23;		a) offre a tutte le parti interessate l'opportunità di esprimere le loro opinioni attraverso una consultazione pubblica a norma dell'articolo 23;	
b) indicano chiaramente i motivi di		b) indica chiaramente i motivi di tale eventuale rinnovo.		b) indica chiaramente i motivi di tale eventuale rinnovo.	
L'autorità nazionale di regolamentazione o altra autorità competente prende in considerazione eventuali indicazioni, emerse dalla consultazione a norma del primo comma del presente paragrafo, di domanda del mercato da parte di imprese diverse da quelle titolari di diritti d'uso dello spettro radio per la banda in questione quando decide se rinnovare i diritti d'uso o di organizzare una nuova procedura di selezione volta a		4. L'Autorità prende in considerazione eventuali indicazioni, emerse dalla consultazione a norma del comma 3, lettera a), di domanda del mercato da parte di imprese diverse da quelle		4. L'Autorità prende in considerazione eventuali indicazioni, emerse dalla consultazione a norma del comma 3, lettera a), di domanda del mercato da parte di imprese diverse da quelle titolari di diritti d'uso dello spettro radio per la banda in questione quando decide se rinnovare i diritti d'uso	



concedere i diritti d'uso ai sensi dell'articolo 55.		titolari di diritti d'uso dello spettro radio per la banda in questione quando decide se rinnovare i diritti d'uso o di organizzare una nuova procedura di selezione volta a concedere i diritti d'uso ai sensi dell'articolo 67.		o di organizzare una nuova procedura di selezione volta a concedere i diritti d'uso ai sensi dell'articolo 67.	
4. Una decisione di rinnovo di diritti individuali d'uso dello spettro radio armonizzato può essere accompagnata da un riesame dei contributi e degli altri termini e condizioni ad essi associati. Se del caso, le autorità nazionali di regolamentazione e/o altre autorità competenti possono modificare i contributi relativi ai diritti d'uso in conformità dell'articolo 42.	YES	5. Una decisione di rinnovo di diritti individuali d'uso dello spettro radio armonizzato può essere accompagnata da un riesame dei contributi e degli altri termini e condizioni ad essi associati. Se del caso, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, possono modificare i contributi relativi ai diritti d'uso in conformità dell'articolo 42.		5. Una decisione di rinnovo di diritti individuali d'uso dello spettro radio armonizzato può essere accompagnata da un riesame dei contributi e degli altri termini e condizioni ad essi associati. Se del caso, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, possono modificare i contributi relativi ai diritti d'uso in conformità dell'articolo 42.	
<i>Articolo 51</i> Trasferimento o affitto di diritti d'uso individuali dello spettro radio		Articolo 64 Trasferimento o affitto di diritti d'uso individuali dello spettro radio		Art. 64 Trasferimento o affitto di diritti d'uso individuali dello spettro radio (art. 51 EEC e art .14-ter Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)	



<p>1. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese possano trasferire o affittare ad altre imprese i diritti d'uso individuali dello spettro radio.</p> <p>Gli Stati membri possono stabilire che il presente paragrafo non si applichi qualora il diritto d'uso individuale dell'impresa per lo spettro radio sia stato inizialmente concesso a titolo gratuito o assegnato per la diffusione radiotelevisiva.</p>	<p>YES</p> <p>YES (if they take this option)</p>	<p>1. Le imprese titolari di diritti individuali di uso delle radiofrequenze possono trasferire o affittare ad altre imprese i propri diritti d'uso, con le modalità di cui ai commi 2 e 3. Resta fermo il potere del Ministero e dell'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, di stabilire che la predetta facoltà non si applichi qualora il diritto d'uso in questione sia stato inizialmente concesso a titolo gratuito in termini di contributi per l'uso ottimale dello spettro o assegnato per la radiodiffusione televisiva.</p>		<p>1. Le imprese titolari di diritti individuali d'uso delle radiofrequenze possono trasferire o affittare ad altre imprese i propri diritti d'uso, con le modalità di cui ai commi 2 e 3. Resta fermo il potere del Ministero e dell'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, di stabilire che la predetta facoltà non si applichi qualora il diritto d'uso in questione sia stato inizialmente concesso a titolo gratuito in termini di contributi per l'uso ottimale dello spettro o assegnato per la radiodiffusione televisiva.</p>	
<p>2. Gli Stati membri provvedono affinché l'intenzione di un'impresa di trasferire o affittare diritti d'uso dello spettro radio e l'avvenuto trasferimento siano notificati secondo le procedure nazionali alla competente autorità e siano resi pubblici. In caso di spettro radio armonizzato, i trasferimenti rispettano tale uso armonizzato.</p>	<p>YES</p>	<p>2. Il trasferimento o l'affitto dei diritti di uso delle radiofrequenze è efficace previa autorizzazione rilasciata dal Ministero entro novanta giorni dalla notifica della relativa istanza da parte dell'impresa subentrante.</p>		<p>2. Il trasferimento o l'affitto dei diritti di uso delle radiofrequenze è efficace previa autorizzazione rilasciata dal Ministero entro novanta giorni dalla notifica della relativa istanza da parte dell'impresa subentrante.</p>	



<p>3. Gli Stati membri autorizzano il trasferimento o l'affitto dei diritti d'uso dello spettro radio se sono mantenute le condizioni originarie associate a detti diritti. Fatta salva la necessità di garantire l'assenza di distorsioni della concorrenza, in particolare in conformità dell'articolo 52, gli Stati membri:</p> <p>a) sottopongono i trasferimenti meno onerosa possibile;</p> <p>b) non rifiutano l'affitto di diritti quando il locatore si impegna a rispetto delle condizioni originarie</p> <p>c) non rifiutano il trasferimento radio, salvo se vi è il rischio e non sia in grado di soddisfare associate ai diritti d'uso.</p>	<p>YES</p>	<p>3. All'esito dell'istruttoria svolta dall'Autorità che, sentita l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, accerta che non si verifichino distorsioni della concorrenza, il Ministero, in conformità dell'articolo 65, concede l'autorizzazione al trasferimento o affitto dei diritti d'uso dello spettro radio, o comunica i motivi che ne giustificano il diniego, se sono mantenute le condizioni originarie associate ai predetti diritti, e, fatta salva la predetta verifica:</p> <p>a) sottopone i trasferimenti e gli affitti alla procedura meno onerosa possibile;</p> <p>b) non rifiuta l'affitto di diritti d'uso dello spettro radio quando il locatore si impegna a rimanere responsabile per il rispetto delle condizioni originarie associate ai diritti d'uso;</p> <p>c) non rifiuta il trasferimento di diritti d'uso dello spettro radio, salvo se vi è il rischio evidente che il nuovo titolare non sia in grado di soddisfare le</p>	<p>3. All'esito dell'istruttoria svolta dall'Autorità che, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, accerta che non si verifichino distorsioni della concorrenza, il Ministero, in conformità dell'articolo 65, concede l'autorizzazione al trasferimento o affitto dei diritti d'uso dello spettro radio, o comunica i motivi che ne giustificano il diniego, se sono mantenute le condizioni originarie associate ai predetti diritti, e, fatta salva la predetta verifica:</p> <p>a) sottopone i trasferimenti e gli affitti alla procedura meno onerosa possibile;</p> <p>b) non rifiuta l'affitto di diritti d'uso dello spettro radio quando il locatore si impegna a rimanere responsabile per il rispetto delle condizioni originarie associate ai diritti d'uso;</p> <p>c) non rifiuta il trasferimento di diritti d'uso dello spettro radio, salvo se vi è il rischio evidente che il nuovo titolare non sia in grado di soddisfare le condizioni originarie associate ai diritti d'uso.</p>	
--	------------	---	---	--



		condizioni originarie associate ai diritti d'uso.			
<p>I diritti amministrativi imposti alle imprese in relazione al trattamento di una domanda di trasferimento o di affitto di diritti d'uso dello spettro radio devono essere conformi all'articolo 16.</p> <p>Le lettere a), b) e c) del primo comma lasciano impregiudicata la competenza degli Stati membri di garantire l'osservanza delle condizioni associate ai diritti d'uso dello spettro radio in qualsiasi momento, riguardo sia al locatore sia al locatario, a norma del rispettivo diritto nazionale.</p>	NO	<p>4. Il Ministero, può apporre all'autorizzazione, se necessario, le specifiche condizioni proposte dall'Autorità. In caso di spettro radio armonizzato, i trasferimenti rispettano tale uso armonizzato. I diritti amministrativi imposti alle imprese in relazione al trattamento di una domanda di trasferimento o di affitto di diritti d'uso dello spettro radio devono essere conformi all'articolo 16. Le lettere a), b) e c) del comma 3 lasciano impregiudicata la competenza</p>		<p>4. Il Ministero, può apporre all'autorizzazione, se necessario, le specifiche condizioni proposte dall'Autorità. In caso di spettro radio armonizzato, i trasferimenti rispettano tale uso armonizzato. I diritti amministrativi imposti alle imprese in relazione al trattamento di una domanda di trasferimento o di affitto di diritti d'uso dello spettro radio devono essere conformi all'articolo 16. Le lettere a), b) e c) del comma 3 lasciano impregiudicata la competenza</p>	



		del Ministero di garantire l'osservanza delle condizioni associate ai diritti d'uso dello spettro radio in qualsiasi momento, riguardo sia al locatore sia al locatario.		del Ministero di garantire l'osservanza delle condizioni associate ai diritti d'uso dello spettro radio in qualsiasi momento, riguardo sia al locatore sia al locatario.	
Le autorità competenti agevolano il trasferimento o l'affitto di diritti d'uso dello spettro radio prendendo in considerazione tempestivamente le eventuali richieste di adattare le condizioni associate ai diritti e assicurando che tali diritti o il relativo spettro radio possano essere suddivisi o disaggregati nel miglior grado possibile.	NO	5. L'Autorità e il Ministero agevolano il trasferimento o l'affitto di diritti d'uso dello spettro radio prendendo in considerazione tempestivamente le eventuali richieste di adattare le condizioni associate ai diritti e assicurando che tali diritti o il relativo spettro radio possano essere suddivisi o disaggregati nel miglior grado possibile.		5. L'Autorità e il Ministero agevolano il trasferimento o l'affitto di diritti d'uso dello spettro radio prendendo in considerazione tempestivamente le eventuali richieste di adattare le condizioni associate ai diritti e assicurando che tali diritti o il relativo spettro radio possano essere suddivisi o disaggregati nel miglior grado possibile.	
In vista del trasferimento o affitto di diritti d'uso dello spettro radio, le autorità competenti rendono pubblici, in un formato elettronico standardizzato, i dettagli pertinenti relativi ai diritti individuali trasferibili al momento della creazione dei diritti e conservano tali informazioni fintantoché i diritti esistono. La Commissione può adottare atti di esecuzione che specifichino tali dettagli pertinenti.	NO	6. In vista del trasferimento o affitto di diritti d'uso dello spettro radio, il Ministero rende pubblico, in un formato elettronico standardizzato, i dettagli pertinenti relativi ai diritti individuali trasferibili al momento della creazione dei diritti e conserva tali informazioni fintantoché i diritti esistono.		6. In vista del trasferimento o affitto di diritti d'uso dello spettro radio, il Ministero rende pubblico, in un formato elettronico standardizzato, i dettagli pertinenti relativi ai diritti individuali trasferibili al momento della creazione dei diritti e conserva tali informazioni fintantoché i diritti esistono.	



Tali atti sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 118, paragrafo 4.					
		7. Nel caso di affitto di frequenze ai sensi di una disciplina prevista nel regolamento di gara che ha condotto all'assegnazione dei diritti d'uso delle relative frequenze, e che riguarda un bacino territoriale non superiore a una regione italiana, il Ministero, d'intesa con l'Autorità, può stabilire una procedura semplificata.		7. Nel caso di affitto di frequenze ai sensi di una disciplina prevista nel regolamento di gara che ha condotto all'assegnazione dei diritti d'uso delle relative frequenze, e che riguarda un bacino territoriale non superiore a una regione italiana, il Ministero, d'intesa con l'Autorità, può stabilire una procedura semplificata.	
		8. Il Ministero per i diritti d'uso assegnati tramite una disciplina di gara, può disporre che il trasferimento o l'affitto di rami d'azienda o il trasferimento del controllo della società che detiene i diritti d'uso, valutato ai sensi degli articoli 51 e 52 delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018, salvi i casi delle società quotate in borsa soggetti alla relativa disciplina, siano considerati equivalenti al trasferimento o affitto dei diritti d'uso. In tali casi, il legale		8. Il Ministero per i diritti d'uso assegnati tramite una disciplina di gara, può disporre che il trasferimento o l'affitto di rami d'azienda o il trasferimento del controllo della società che detiene i diritti d'uso, valutato ai sensi degli articoli 51 e 52 delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018, salvi i casi delle società quotate in borsa soggetti alla relativa disciplina, siano considerati equivalenti al trasferimento o affitto dei diritti d'uso. In tali casi, il legale	



	<p>rappresentante della società che acquisisce il ramo d'azienda o il controllo sulla società che detiene i diritti, è tenuto a notificare al Ministero la nuova catena di controllo della società acquirente. Ove esso dichiara che il soggetto o i soggetti che congiuntamente detengono il controllo della società acquirente, o la società acquirente, non detengono, direttamente o indirettamente, altri diritti d'uso di frequenze per servizi di comunicazioni elettroniche in Italia, non è richiesto il parere dell'Autorità di cui al comma 3.</p>		<p>rappresentante della società che acquisisce il ramo d'azienda o il controllo sulla società che detiene i diritti, è tenuto a notificare al Ministero la nuova catena di controllo della società acquirente. Ove esso dichiara che il soggetto o i soggetti che congiuntamente detengono il controllo della società acquirente, o la società acquirente, non detengono, direttamente o indirettamente, altri diritti d'uso di frequenze per servizi di comunicazioni elettroniche in Italia, non è richiesto il parere dell'Autorità di cui al comma 3.</p>	
	<p>9. Salva la disciplina dei diritti d'uso stabilita nei regolamenti di gara che hanno condotto al rilascio degli stessi, sono assimilati all'affitto dei diritti d'uso di frequenze, e soggetti alla procedura di cui al presente articolo, gli accordi di condivisione di frequenze ove almeno un soggetto parte dell'accordo può utilizzare in maniera attiva frequenze rientranti nei diritti d'uso per servizi di comunicazione elettronica di un altro soggetto</p>		<p>9. Salva la disciplina dei diritti d'uso stabilita nei regolamenti di gara che hanno condotto al rilascio degli stessi, sono assimilati all'affitto dei diritti d'uso di frequenze, e soggetti alla procedura di cui al presente articolo, gli accordi di condivisione di frequenze ove almeno un soggetto parte dell'accordo può utilizzare in maniera attiva frequenze rientranti nei diritti d'uso per servizi di comunicazione elettronica di un altro soggetto</p>	



		per la propria offerta commerciale.		per la propria offerta commerciale.	
Art. 52 Concorrenza		Art. 65 Concorrenza		Art. 65 Concorrenza (ex art. 52 eecc)	
1. Le autorità nazionali di regolamentazioni e le altre autorità competenti promuovono una concorrenza effettiva ed evitano le distorsioni della concorrenza sul mercato interno al momento di decidere la concessione, la modifica o il rinnovo dei diritti d'uso dello spettro radio per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, conformemente alla presente direttiva.	YES	1. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono una concorrenza effettiva ed evitano le distorsioni della concorrenza sul mercato interno al momento di decidere il rilascio, la modifica o il rinnovo dei diritti d'uso dello spettro radio per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, conformemente al presente codice.		1. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono una concorrenza effettiva ed evitano le distorsioni della concorrenza sul mercato interno al momento di decidere il rilascio, la modifica o il rinnovo dei diritti d'uso dello spettro radio per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, conformemente al presente Codice.	
2. Allorché gli Stati membri concedono, modificano o rinnovano diritti d'uso dello spettro radio, le loro autorità nazionali di regolamentazione o altre autorità competenti, su parere dell'autorità nazionale di regolamentazione, possono adottare misure appropriate quali: a) limitare la quantità delle bande di spettro radio per cui concedono diritti d'uso a un'impresa, oppure, in casi giustificati, subordinare detti diritti d'uso a condizioni	YES	2. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, allorché modificano o rinnovano diritti d'uso dello spettro radio, possono adottare misure appropriate quali: a) limitare la quantità delle bande di spettro radio per cui concedono diritti d'uso a un'impresa, oppure, in casi giustificati, subordinare detti diritti d'uso a condizioni quali		2. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, allorché modificano o rinnovano diritti d'uso dello spettro radio, possono adottare misure appropriate quali: a) limitare la quantità delle bande di spettro radio per cui concedono diritti d'uso a un'impresa, oppure, in casi giustificati, subordinare detti diritti d'uso a condizioni quali	



<p>quali l'offerta di accesso all'ingrosso, di roaming nazionale o regionale, in talune bande o in taluni gruppi di bande aventi caratteristiche simili;</p> <p>b) riservare, se appropriato e giustificato in considerazione di una situazione specifica sul mercato nazionale, una determinata parte di una banda di spettro radio o di un gruppo di bande per l'assegnazione a nuovi entranti;</p> <p>c) rifiutare di concedere nuovi diritti d'uso dello spettro radio o di autorizzare nuovi usi dello spettro radio per talune bande o imporre determinate condizioni alla concessione di nuovi diritti d'uso dello spettro radio o all'autorizzazione di nuovi usi dello spettro radio per evitare distorsioni della concorrenza dovute ad assegnazioni, trasferimenti o accumuli dei diritti d'uso;</p> <p>d) includere condizioni che vietino o imporre condizioni ai trasferimenti di diritti d'uso dello spettro radio, che non siano assoggettati al controllo delle operazioni di concentrazione dell'Unione o nazionale, quando tali trasferimenti possono pregiudicare in modo significativo la concorrenza;</p> <p>e) modificare i diritti esistenti conformemente alla presente</p>	<p>l'offerta di accesso all'ingrosso, di roaming nazionale o regionale, in talune bande o in taluni gruppi di bande aventi caratteristiche simili;</p> <p>b) riservare, se appropriato e giustificato in considerazione di una situazione specifica sul mercato nazionale, una determinata parte di una banda di spettro radio o di un gruppo di bande per l'assegnazione a nuovi entranti;</p> <p>c) rifiutare di concedere nuovi diritti d'uso dello spettro radio o di autorizzare nuovi usi dello spettro radio per talune bande o imporre determinate condizioni alla concessione di nuovi diritti d'uso dello spettro radio o all'autorizzazione di nuovi usi dello spettro radio per evitare distorsioni della concorrenza dovute ad assegnazioni, trasferimenti o accumuli dei diritti d'uso;</p> <p>d) includere condizioni che vietino o imporre condizioni ai trasferimenti di diritti d'uso dello spettro radio, che non siano assoggettati al controllo delle operazioni di concentrazione dell'Unione o</p>	<p>l'offerta di accesso all'ingrosso, di roaming nazionale o regionale, in talune bande o in taluni gruppi di bande aventi caratteristiche simili;</p> <p>b) riservare, se appropriato e giustificato in considerazione di una situazione specifica sul mercato nazionale, una determinata parte di una banda di spettro radio o di un gruppo di bande per l'assegnazione a nuovi entranti;</p> <p>c) rifiutare di concedere nuovi diritti d'uso dello spettro radio o di autorizzare nuovi usi dello spettro radio per talune bande o imporre determinate condizioni alla concessione di nuovi diritti d'uso dello spettro radio o all'autorizzazione di nuovi usi dello spettro radio per evitare distorsioni della concorrenza dovute ad assegnazioni, trasferimenti o accumuli dei diritti d'uso;</p> <p>d) includere condizioni che vietino o imporre condizioni ai trasferimenti di diritti d'uso dello spettro radio, che non siano assoggettati al controllo delle operazioni di concentrazione dell'Unione o nazionali, quando tali trasferimenti possono</p>	
--	---	--	--



<p>direttiva quando ciò si renda necessario per porre rimedio ex post a una distorsione della concorrenza dovuta a trasferimenti o accumuli di diritti d'uso dello spettro radio. Le autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità competenti, tenendo conto delle condizioni di mercato e dei parametri di riferimento disponibili, fondano la propria decisione su una valutazione oggettiva e prospettica delle condizioni della concorrenza nel mercato, della necessità di tali misure per mantenere o conseguire una concorrenza effettiva e dei probabili effetti di tali misure sugli investimenti attuali e futuri da parte dei partecipanti al mercato, in particolare per il dispiegamento della rete. Nel far ciò, dette autorità tengono conto dell'approccio all'analisi di mercato di cui all'articolo 67, paragrafo 2.</p>		<p>nazionali, quando tali trasferimenti possono pregiudicare in modo significativo la concorrenza;</p> <p>e) modificare i diritti esistenti conformemente al presente decreto quando ciò si renda necessario per porre rimedio ex post a una distorsione della concorrenza dovuta a trasferimenti o accumuli di diritti d'uso dello spettro radio.</p>		<p>pregiudicare in modo significativo la concorrenza;</p> <p>e) modificare i diritti esistenti conformemente al presente decreto quando ciò si renda necessario per porre rimedio ex post a una distorsione della concorrenza dovuta a trasferimenti o accumuli di diritti d'uso dello spettro radio.</p>	
<p>3. Nell'applicare il paragrafo 2 del presente articolo, le autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità competenti agiscono in conformità delle procedure di cui agli articoli 18, 19, 23 e 35.</p>	<p>YES</p>	<p>3. L'Autorità, tenendo conto delle condizioni di mercato e dei parametri di riferimento disponibili, fonda la propria decisione su una valutazione oggettiva e prospettica delle condizioni della concorrenza nel mercato, della necessità di</p>		<p>3. L'Autorità, tenendo conto delle condizioni di mercato e dei parametri di riferimento disponibili, fonda la propria decisione su una valutazione oggettiva e prospettica delle condizioni della concorrenza nel mercato, della necessità di tali</p>	



		tali misure per mantenere o conseguire una concorrenza effettiva e dei probabili effetti di tali misure sugli investimenti attuali e futuri da parte dei partecipanti al mercato, in particolare per il dispiegamento della rete. Nel far ciò, l'Autorità tiene conto dell'approccio all'analisi di mercato di cui all'articolo 78 comma 2.		misure per mantenere o conseguire una concorrenza effettiva e dei probabili effetti di tali misure sugli investimenti attuali e futuri da parte dei partecipanti al mercato, in particolare per il dispiegamento della rete. Nel far ciò, l'Autorità tiene conto dell'approccio all'analisi di mercato di cui all'articolo 78 comma 2.	
		4. Nell'applicare il comma 2 del presente articolo, l'Autorità agisce in conformità delle procedure di cui agli articoli 18, 19, 23 e 35.		4. Nell'applicare il comma 2 del presente articolo, l'Autorità agisce in conformità delle procedure di cui agli articoli 18, 19, 23 e 35.	
Sezione 3 Procedure Articolo 53 Tempistica coordinata delle assegnazioni		Sezione 3 Procedure Articolo 66 Tempistica coordinata delle assegnazioni		SEZIONE III Procedure Art. 66 Tempistica coordinata delle assegnazioni (ex art. 53 eecc)	
1. Gli Stati membri cooperano al fine di coordinare l'uso dello spettro radio armonizzato per le reti e i servizi di comunicazione elettronica nell'Unione tenendo debito conto delle diverse situazioni del mercato a livello	YES	1. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, cooperano con le competenti autorità degli altri Stati membri al fine di coordinare l'uso dello spettro radio armonizzato per le reti e i		1. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, cooperano con le competenti autorità degli altri Stati membri al fine di coordinare l'uso dello spettro	



<p>nazionale. Ciò può comportare l'individuazione di una o, se del caso, più date comuni entro le quali autorizzare l'uso di uno specifico spettro radio armonizzato.</p>		<p>servizi di comunicazione elettronica nell'Unione tenendo debito conto delle diverse situazioni del mercato a livello nazionale. Ciò può comportare l'individuazione di una o, se del caso, più date comuni entro le quali autorizzare l'uso di uno specifico spettro radio armonizzato.</p>		<p>radio armonizzato per le reti e i servizi di comunicazione elettronica nell'Unione tenendo debito conto delle diverse situazioni del mercato a livello nazionale. Ciò può comportare l'individuazione di una o, se del caso, più date comuni entro le quali autorizzare l'uso di uno specifico spettro radio armonizzato.</p>	
<p>2. Ove siano state stabilite condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformità della decisione n. 676/2002/CE al fine di consentire l'uso dello spettro radio per le reti e i servizi a banda larga senza fili, gli Stati membri consentono l'uso di tale spettro radio il prima possibile, al più tardi 30 mesi dopo l'adozione di tale misura, o appena possibile dopo la revoca dell'eventuale decisione di consentire l'uso alternativo in via eccezionale a norma dell'articolo 45, paragrafo 3, della presente direttiva. Ciò non pregiudica la decisione (UE) 2017/899 e il diritto di iniziativa della Commissione di proporre atti legislativi.</p>	<p>YES</p>	<p>2. Ove siano state stabilite condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformità della decisione n. 676/2002/CE al fine di consentire l'uso dello spettro radio per le reti e i servizi a banda larga senza fili, il Ministero, sentita l'Autorità per i profili di competenza, consente l'uso di tale spettro radio il prima possibile, al più tardi trenta mesi dopo l'adozione di tale misura, o appena possibile dopo la revoca dell'eventuale decisione di consentire l'uso alternativo in via eccezionale a norma dell'articolo 58, comma 3, del presente decreto. Ciò non pregiudica la decisione (UE) 2017/899 e il diritto di iniziativa</p>		<p>2. Ove siano state stabilite condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformità della decisione n. 676/2002/CE al fine di consentire l'uso dello spettro radio per le reti e i servizi a banda larga senza fili, il Ministero, sentita l'Autorità per i profili di competenza, consente l'uso di tale spettro radio il prima possibile, al più tardi trenta mesi dopo l'adozione di tale misura, o appena possibile dopo la revoca dell'eventuale decisione di consentire l'uso alternativo in via eccezionale a norma dell'articolo 58, comma 3, del presente decreto. Ciò non pregiudica la decisione (UE) 2017/899 e il diritto di iniziativa</p>	



		della Commissione europea di proporre atti legislativi.		della Commissione europea di proporre atti legislativi.	
<p>3. Uno Stato membro può ritardare la scadenza di cui al paragrafo 2 del presente articolo per una banda specifica nelle seguenti circostanze:</p> <p>a) nella misura in cui ciò sia giustificato da una restrizione all'uso di detta banda sulla base dell'obiettivo di interesse generale di cui all'articolo 45, paragrafo 5, lettera a) oppure d);</p> <p>b) in caso di questioni irrisolte di coordinamento transfrontaliero che comportino interferenze dannose con paesi terzi, a condizione che lo Stato membro colpito abbia richiesto, se del caso, l'assistenza dell'Unione a norma dell'articolo 28, paragrafo 5;</p> <p>c) tutela della sicurezza nazionale e della difesa; oppure</p> <p>d) forza maggiore.</p> <p>Lo Stato membro interessato riesamina tale ritardo almeno ogni due anni.</p>	YES	<p>3. Il Ministero, sentita l'Autorità per i profili di competenza, può ritardare la scadenza di cui al comma 2 per una banda specifica nelle seguenti circostanze:</p> <p>a) nella misura in cui ciò sia giustificato da una restrizione all'uso di detta banda sulla base dell'obiettivo di interesse generale di cui all'articolo 58, comma 5 lettera a) oppure d);</p> <p>b) in caso di questioni irrisolte di coordinamento transfrontaliero che comportino interferenze dannose con paesi terzi, a condizione che lo Stato membro colpito abbia richiesto, se del caso, l'assistenza dell'Unione a norma dell'articolo 28 paragrafo 5 della direttiva (UE) 2018/1972;</p> <p>c) tutela della sicurezza nazionale e della difesa;</p> <p>d) forza maggiore.</p>		<p>3. Il Ministero, sentita l'Autorità per i profili di competenza, può ritardare la scadenza di cui al comma 2 per una banda specifica nelle seguenti circostanze:</p> <p>a) nella misura in cui ciò sia giustificato da una restrizione all'uso di detta banda sulla base dell'obiettivo di interesse generale di cui all'articolo 58, comma 5 lettera a) oppure d);</p> <p>b) in caso di questioni irrisolte di coordinamento transfrontaliero che comportino interferenze dannose con paesi terzi, a condizione che lo Stato membro colpito abbia richiesto, se del caso, l'assistenza dell'Unione a norma dell'articolo 28 paragrafo 5 della direttiva (UE) 2018/1972;</p> <p>c) tutela della sicurezza nazionale e della difesa;</p> <p>d) forza maggiore.</p> <p>4. Il Ministero riesamina il ritardo di cui al comma 3 almeno ogni due anni.</p>	



		4. Il Ministero riesamina il ritardo di cui al comma 3 almeno ogni due anni.			
4. Uno Stato membro può ritardare la scadenza di cui al paragrafo 2 per una banda specifica nella misura in cui ciò sia necessario e fino a un massimo di 30 mesi in caso di: a) questioni irrisolte di coordinamento transfrontaliero che comportino interferenze dannose tra gli Stati membri, a condizione che lo Stato membro colpito adotti tempestivamente tutte le misure necessarie a norma dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4; b) la necessità e la complessità di assicurare la migrazione tecnica degli utenti esistenti di tale banda	YES	5. Il Ministero, sentita l'Autorità per i profili di competenza, può ritardare la scadenza di cui al comma 2 per una banda specifica nella misura in cui ciò sia necessario e fino a un massimo di trenta mesi in caso di: a) questioni irrisolte di coordinamento transfrontaliero che comportino interferenze dannose tra gli Stati membri, a condizione che lo Stato membro colpito adotti tempestivamente tutte le misure necessarie a norma dell'articolo 29, commi 3 e 4; b) la necessità e la complessità di assicurare la migrazione tecnica degli utenti esistenti di tale banda.		5. Il Ministero, sentita l'Autorità per i profili di competenza, può ritardare la scadenza di cui al comma 2 per una banda specifica nella misura in cui ciò sia necessario e fino a un massimo di trenta mesi in caso di: a) questioni irrisolte di coordinamento transfrontaliero che comportino interferenze dannose tra gli Stati membri, a condizione che lo Stato membro colpito adotti tempestivamente tutte le misure necessarie a norma dell'articolo 29, commi 3 e 4; b) la necessità e la complessità di assicurare la migrazione tecnica degli utenti esistenti di tale banda.	
5. In caso di ritardo ai sensi del paragrafo 3 o 4, lo Stato membro interessato informa tempestivamente gli altri Stati membri e la Commissione, indicando le ragioni.	YES	6. In caso di ritardo ai sensi del comma 3 o 5, il Ministero informa tempestivamente gli altri Stati membri e la Commissione, indicando le ragioni.		6. In caso di ritardo ai sensi del comma 3 o 5, il Ministero informa tempestivamente gli altri Stati membri e la Commissione, indicando le ragioni.	



Articolo 54 Tempistica coordinata delle assegnazioni per specifiche bande 5G					
1. Entro il 31 dicembre 2020, per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi a banda larga senza fili, gli Stati membri adottano, se necessario al fine di agevolare il dispiegamento del 5G, le opportune misure per: a) riorganizzare e consentire l'uso di blocchi sufficientemente ampi della banda 3,4-3,8 GHz; b) consentire l'uso di almeno 1 GHz della banda 24,25-27,5 GHz, a condizione che vi sia chiara indicazione della domanda di mercato e dell'assenza di ostacoli significativi alla migrazione di utenti esistenti o della liberazione della banda.	YES	In merito all' articolo 54 della Direttiva (UE) 2018/1972 si ritiene sia stato già recepito in virtù dell'avvenuta assegnazione delle frequenze per il 5G. In ottemperanza a quanto previsto dalla LB 205/2017, art 1 commi 1033-1044, è stata bandita la procedura di gara, pubblicata con Avviso pubblico sulla GU n. 80 del 11/07/2018, secondo le modalità stabilite nella delibera Agcom 231/2018/Cons; la procedura di gara si è svolta nel periodo 13/09/2018-02/10/2018.			
2. Gli Stati membri possono, tuttavia, prorogare il termine stabilito al paragrafo 1 del presente articolo, ove giustificato, conformemente all'articolo 45, paragrafo 3, o all'articolo 53, paragrafi 2, 3 o 4.	YES				
3. Le misure adottate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo sono conformi alle condizioni armonizzate stabilite da misure tecniche di attuazione adottate in	YES				



conformità dell'articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE.					
Articolo 55 Procedura per limitare il numero dei diritti d'uso da concedere per lo spettro radio		Articolo 67 Procedura per limitare il numero dei diritti d'uso da concedere per lo spettro radio		Art. 67 (ex art. 55 eccc- art. 29 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021) Procedura per limitare il numero dei diritti d'uso da concedere per lo spettro radio	
1.Fatto salvo l'articolo 53, quando determina che un diritto d'uso dello spettro radio non può essere soggetto ad autorizzazione generale e quando valuta se limitare il numero dei diritti d'uso da concedere per lo spettro radio, uno Stato membro, tra l'altro: a) motiva chiaramente le ragioni alla base della limitazione dei diritti d'uso, in particolare ponderando adeguatamente l'esigenza di massimizzare i benefici per gli utenti e di favorire lo sviluppo della concorrenza e, se del caso, riesamina la limitazione periodicamente o a ragionevole richiesta delle imprese interessate; b) concede a tutte le parti interessate, compresi gli utenti e i consumatori, l'opportunità di esprimere le loro posizioni sulle eventuali limitazioni, mediante una consultazione pubblica conformemente all'articolo 23.	YES	1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 66, per le bande di frequenza per le quali il Ministero ha determinato che i relativi diritti d'uso non possono essere soggetti ad autorizzazione generale, l'Autorità, nel valutare se limitare il numero dei diritti d'uso da concedere, tra l'altro: a) motiva chiaramente le ragioni alla base della limitazione dei diritti d'uso, in particolare ponderando adeguatamente l'esigenza di massimizzare i benefici per gli utenti e di favorire lo sviluppo della concorrenza e, se del caso, riesamina la limitazione periodicamente o a ragionevole richiesta delle imprese interessate;		1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 66, per le bande di frequenza per le quali il Ministero ha determinato che i relativi diritti d'uso non possono essere soggetti ad autorizzazione generale, l'Autorità, nel valutare se limitare il numero dei diritti d'uso da concedere, tra l'altro: a) motiva chiaramente le ragioni alla base della limitazione dei diritti d'uso, in particolare ponderando adeguatamente l'esigenza di massimizzare i benefici per gli utenti e di favorire lo sviluppo della concorrenza e, se del caso, riesamina la limitazione periodicamente o a ragionevole richiesta delle imprese interessate;	



		b) concede a tutte le parti interessate, compresi gli utenti e i consumatori, l'opportunità di esprimere le loro posizioni sulle eventuali limitazioni, mediante una consultazione pubblica conformemente all'articolo 23.		b) concede a tutte le parti interessate, compresi gli utenti e i consumatori, l'opportunità di esprimere le loro posizioni sulle eventuali limitazioni, mediante una consultazione pubblica conformemente all'articolo 23.	
2. Quando determina che il numero di diritti d'uso deve essere limitato, lo Stato membro stabilisce e motiva chiaramente gli obiettivi perseguiti mediante una procedura di selezione competitiva o comparativa ai sensi del presente articolo e, ove possibile, li quantifica, ponderando adeguatamente la necessità di raggiungere obiettivi nazionali e del mercato interno. Gli obiettivi che lo Stato membro può fissare in previsione di definire la procedura di selezione specifica, oltre a promuovere la concorrenza, si limitano a uno o più dei seguenti: a) promuovere la copertura; b) assicurare la necessaria qualità del servizio; c) promuovere l'uso efficiente dello spettro radio, anche tenendo conto delle condizioni associate ai diritti d'uso e del livello dei contributi; d) promuovere l'innovazione e lo sviluppo dell'attività delle	YES	2. Quando l'Autorità determina che il numero di diritti d'uso debba essere limitato, stabilisce e motiva chiaramente gli obiettivi perseguiti mediante una procedura di selezione competitiva o comparativa ai sensi del presente articolo e, ove possibile, li quantifica, ponderando adeguatamente la necessità di raggiungere obiettivi nazionali del mercato interno. 3. In previsione di una procedura di selezione specifica, l'Autorità può fissare, in aggiunta all'obiettivo di promuovere la concorrenza, uno o più dei seguenti obiettivi: a) promuovere la copertura; b) assicurare la necessaria qualità del servizio; c) promuovere l'uso efficiente dello spettro radio, anche tenendo conto delle condizioni associate ai diritti d'uso e del livello dei contributi;		2. Quando l'Autorità determina che il numero di diritti d'uso debba essere limitato, stabilisce e motiva chiaramente gli obiettivi perseguiti mediante una procedura di selezione competitiva o comparativa ai sensi del presente articolo e, ove possibile, li quantifica, ponderando adeguatamente la necessità di raggiungere obiettivi nazionali del mercato interno. 3. In previsione di una procedura di selezione specifica, l'Autorità può fissare, in aggiunta all'obiettivo di promuovere la concorrenza, uno o più dei seguenti obiettivi: a) promuovere la copertura; b) assicurare la necessaria qualità del servizio; c) promuovere l'uso efficiente dello spettro radio, anche tenendo conto delle condizioni	



<p>imprese. L'autorità nazionale di regolamentazione o altra autorità competente definisce e motiva chiaramente la scelta della procedura di selezione, compresa l'eventuale fase preliminare di accesso alla procedura stessa. L'autorità indica inoltre chiaramente i risultati della relativa valutazione della situazione concorrenziale, tecnica ed economica del mercato e motiva l'eventuale uso e scelta delle misure a norma dell'articolo 35.</p>		<p>d) promuovere l'innovazione e lo sviluppo dell'attività delle imprese. 4. L'Autorità definisce e motiva chiaramente la scelta della procedura di selezione, compresa l'eventuale fase preliminare di accesso alla procedura stessa. L'Autorità indica, inoltre, chiaramente i risultati della relativa valutazione della situazione concorrenziale, tecnica ed economica del mercato e motiva l'eventuale uso e scelta delle misure a norma dell'articolo 35.</p>		<p>associate ai diritti d'uso e del livello dei contributi; d) promuovere l'innovazione e lo sviluppo dell'attività delle imprese. 4. L'Autorità definisce e motiva chiaramente la scelta della procedura di selezione, compresa l'eventuale fase preliminare di accesso alla procedura stessa. L'Autorità indica, inoltre, chiaramente i risultati della relativa valutazione della situazione concorrenziale, tecnica ed economica del mercato e motiva l'eventuale uso e scelta delle misure a norma dell'articolo 35.</p>	
<p>3.Gli Stati membri pubblicano qualsiasi decisione relativa alla procedura di selezione scelta e alle regole connesse, indicandone chiaramente le ragioni. Sono altresì pubblicate le condizioni che saranno associate ai diritti d'uso.</p>	YES	<p>5. Il Ministero e l'Autorità, nell'esercizio delle rispettive competenze, pubblicano qualsiasi decisione relativa alla procedura di selezione scelta e alle regole connesse, indicandone chiaramente le ragioni. Sono, altresì, pubblicate le condizioni che saranno associate ai diritti d'uso.</p>		<p>5. Il Ministero e l'Autorità, nell'esercizio delle rispettive competenze, pubblicano qualsiasi decisione relativa alla procedura di selezione scelta e alle regole connesse, indicandone chiaramente le ragioni. Sono, altresì, pubblicate le condizioni che saranno associate ai diritti d'uso.</p>	
<p>4.Lo Stato membro invita a presentare domanda per i diritti</p>	YES	<p>6. Il Ministero, competente per la realizzazione della procedura di selezione, invita a presentare</p>		<p>6. Il Ministero, competente per la realizzazione della procedura di selezione, invita a presentare</p>	



d'uso, dopo aver deciso la procedura di selezione da seguire.		domanda per i diritti d'uso, dopo la decisione sulla procedura di selezione da seguire.		domanda per i diritti d'uso, dopo la decisione sulla procedura di selezione da seguire.	
5. Qualora decida che è possibile ulteriori diritti d'uso dello spettro radio o una combinazione di autorizzazione generale e diritti d'uso individuali, lo Stato membro rende nota tale decisione e dà inizio al procedimento di concessione di tali diritti.	YES	7. Qualora l'Autorità decida che è possibile rilasciare ulteriori diritti d'uso dello spettro radio o una combinazione di autorizzazione generale e diritti d'uso individuali rende nota la decisione e il Ministero dà inizio al procedimento di concessione di tali diritti.		7. Qualora l'Autorità decida che è possibile rilasciare ulteriori diritti d'uso dello spettro radio o una combinazione di autorizzazione generale e diritti d'uso individuali rende nota la decisione e il Ministero dà inizio al procedimento di concessione di tali diritti.	
6. Qualora sia necessario limitare l'assegnazione di diritti d'uso dello spettro radio, gli Stati membri effettuano il rilascio di tali diritti in base a criteri di selezione e a una procedura di selezione obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Tali criteri di selezione ponderano adeguatamente il conseguimento degli obiettivi e delle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4, 28 e 45.	YES	8. Qualora sia necessario limitare l'assegnazione di diritti d'uso dello spettro radio, il Ministero effettua il rilascio di tali diritti in base a procedure stabilite dall'Autorità, sulla base di criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori, che devono tenere in adeguata considerazione gli obiettivi e le prescrizioni di cui agli articoli 3, 4, 29 e 58.		8. Qualora sia necessario limitare l'assegnazione di diritti d'uso dello spettro radio, il Ministero effettua il rilascio di tali diritti in base a procedure stabilite dall'Autorità, sulla base di criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori, che devono tenere in adeguata considerazione gli obiettivi e le prescrizioni di cui agli articoli 3, 4, 29 e 58.	
7. Qualora sia necessario ricorrere a procedure di selezione competitive o comparative, gli Stati membri possono prorogare il	YES (if competitive or comparative	9. Qualora sia necessario ricorrere a procedure di selezione competitive o comparative, il Ministero, su richiesta dell'Autorità, può		9. Qualora sia necessario ricorrere a procedure di selezione competitive o comparative, il Ministero, su	



<p>periodo massimo di sei settimane di cui all'articolo 48, paragrafo 6, nella misura necessaria per garantire che tali procedure siano eque, ragionevoli, aperte e trasparenti per tutti i soggetti interessati, senza però superare il termine di otto mesi, fatta salva un'eventuale tempistica specifica stabilita a norma dell'articolo 53. I termini suddetti non pregiudicano l'eventuale applicabilità di accordi internazionali in materia di uso dello spettro radio e di coordinamento dei satelliti.</p>	<p>tive procedu res are to be used)</p>	<p>prorogare il periodo massimo di sei settimane di cui all'articolo 61, comma 6, nella misura necessaria per garantire che tali procedure siano eque, ragionevoli, aperte e trasparenti per tutti i soggetti interessati, senza però superare il termine di otto mesi, fatta salva un'eventuale tempistica specifica stabilita a norma dell'articolo 66. I termini suddetti non pregiudicano l'eventuale applicabilità di accordi internazionali in materia di uso dello spettro radio e di coordinamento dei satelliti.</p>		<p>richiesta dell'Autorità, può prorogare il periodo massimo di sei settimane di cui all'articolo 61, comma 6, nella misura necessaria per garantire che tali procedure siano eque, ragionevoli, aperte e trasparenti per tutti i soggetti interessati, senza però superare il termine di otto mesi, fatta salva un'eventuale tempistica specifica stabilita a norma dell'articolo 66. I termini suddetti non pregiudicano l'eventuale applicabilità di accordi internazionali in materia di uso dello spettro radio e di coordinamento dei satelliti.</p>	
<p>8. Il presente articolo non pregiudica il trasferimento dei diritti d'uso dello spettro radio in conformità dell'articolo 51.</p>	<p>YES</p>	<p>10. Il presente articolo non pregiudica il trasferimento dei diritti d'uso dello spettro radio in conformità dell'articolo 64.</p>		<p>10. Il presente articolo non pregiudica il trasferimento dei diritti d'uso dello spettro radio in conformità dell'articolo 64.</p>	
<p>CAPO IV Diffusione e uso delle apparecchiature di rete senza fili Articolo 56 Accesso alle reti locali in radiofrequenza</p>		<p>CAPO IV Diffusione e uso delle apparecchiature di rete senza fili Articolo 68 Accesso alle reti locali in radiofrequenza</p>		<p>CAPO IV Diffusione e uso delle apparecchiature di rete senza fili Art. 68 (ex art. 56 eecc) Accesso alle reti locali in radiofrequenza</p>	



<p>1. Le autorità competenti autorizzano la fornitura di accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le RLAN, nonché l'uso dello spettro radio armonizzato a tal fine, fatte salve le condizioni applicabili dell'autorizzazione generale relative all'uso dello spettro radio di cui all'articolo 46, paragrafo 1.</p> <p>Qualora tale fornitura non sia parte di un'attività economica o sia accessoria a un'attività economica o a un servizio pubblico non subordinati alla trasmissione di segnali su tali reti, un'impresa, un'autorità pubblica o un utente finale che forniscano tale accesso non sono soggetti ad alcuna autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica a norma dell'articolo 12, né agli obblighi in materia di diritti degli utenti finali a norma della parte III, titolo II, né agli obblighi di interconnessione delle rispettive reti a norma dell'articolo 61, paragrafo 1.</p>	<p>YES</p>	<p>1. La fornitura di accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le reti locali in radiofrequenza (RLAN) nonché l'uso dello spettro radio armonizzato a tal fine, è assoggettata ad un'autorizzazione generale, ai sensi dell'articolo 11, che consegue alla presentazione della dichiarazione conforme al modello di cui all'allegato 14 al presente decreto, fatte salve le condizioni applicabili dell'autorizzazione generale relative all'uso dello spettro radio di cui all'articolo 59 comma 1. Qualora tale fornitura non sia parte di un'attività economica o sia accessoria a un'attività economica o a un servizio pubblico non subordinati alla trasmissione di segnali su tali reti, un'impresa, un'autorità pubblica o un utente finale che forniscano tale accesso non sono soggetti ad alcuna autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica a norma dell'articolo 11, né agli obblighi in materia di diritti degli utenti finali a norma della</p>		<p>1. La fornitura di accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le reti locali punto-multipunto in radiofrequenza (RLAN) nonché l'uso dello spettro radio armonizzato a tal fine, è assoggettata ad un'autorizzazione generale, ai sensi dell'articolo 11, che consegue alla presentazione della dichiarazione conforme al modello di cui all'allegato 13-bis al presente decreto, fatte salve le condizioni applicabili dell'autorizzazione generale relative all'uso dello spettro radio di cui all'articolo 59, comma 1. Qualora tale fornitura non sia parte di un'attività economica o sia accessoria a un'attività economica o a un servizio pubblico non subordinati alla trasmissione di segnali su tali reti, un'impresa, un'autorità pubblica o un utente finale che forniscano tale accesso non sono soggetti ad alcuna autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica a norma dell'articolo 11, né agli</p>	



		parte III, titolo II, articoli 98-octies decies a 98-vicies ter, né agli obblighi di interconnessione delle rispettive reti a norma dell'articolo 72 comma 1.		obblighi in materia di diritti degli utenti finali a norma della parte III, titolo II, articoli 98-octies decies a 98-vicies ter, né agli obblighi di interconnessione delle rispettive reti a norma dell'articolo 72 comma 1.	
2. Si applica l'articolo 12 della direttiva 2000/31/CE.	YES	2. Alle misure del presente articolo si applica l'articolo 12 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000.		2. Alle misure del presente articolo si applica l' articolo 4 del Regolamento (UE) 2022/2065	
3. Le autorità competenti non impediscono ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di autorizzare l'accesso del pubblico alle loro reti attraverso le RLAN, che possono essere ubicate nei locali di un utente finale, subordinatamente al rispetto delle condizioni applicabili dell'autorizzazione generale e al previo consenso informato dell'utente finale.	YES	3. Il Ministero non impedisce ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di autorizzare l'accesso del pubblico alle loro reti attraverso le RLAN, che possono essere ubicate nei locali di un utente finale, subordinatamente al rispetto delle condizioni applicabili dell'autorizzazione generale e al previo consenso informato dell'utente finale.		3. Il Ministero non impedisce ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di autorizzare l'accesso del pubblico alle loro reti attraverso le RLAN, che possono essere ubicate nei locali di un utente finale, subordinatamente al rispetto delle condizioni applicabili dell'autorizzazione generale e al previo consenso informato dell'utente finale.	
4. Conformemente, in particolare, all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2120, le autorità competenti assicurano che	YES	4. Conformemente, in particolare, all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento		4. Conformemente, in particolare, all'articolo 3, <u>paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento</u>	



<p>i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico non limitino in maniera unilaterale o vietino agli utenti finali la facoltà:</p> <p>a) di accedere alle RLAN di loro scelta fornite da terzi; oppure</p> <p>b) di consentire reciprocamente l'accesso o, più in generale, di accedere alle reti di tali fornitori ad altri utenti finali tramite le RLAN, anche sulla base di iniziative di terzi che aggregano e rendono accessibili al pubblico le RLAN di diversi utenti finali.</p>		<p>europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano che i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico non limitino in maniera unilaterale o vietino agli utenti finali la facoltà:</p> <p>a) di accedere alle RLAN di loro scelta fornite da terzi;</p> <p>b) di consentire reciprocamente l'accesso o, più in generale, di accedere alle reti di tali fornitori ad altri utenti finali tramite le RLAN, anche sulla base di iniziative di terzi che aggregano e rendono accessibili al pubblico le RLAN di diversi utenti finali.</p>		<p><u>europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015</u>, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano che i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico non limitino in maniera unilaterale o vietino agli utenti finali la facoltà:</p> <p>a) di accedere alle RLAN di loro scelta fornite da terzi;</p> <p>b) di consentire reciprocamente l'accesso o, più in generale, di accedere alle reti di tali fornitori ad altri utenti finali tramite le RLAN, anche sulla base di iniziative di terzi che aggregano e rendono accessibili al pubblico le RLAN di diversi utenti finali.</p>	
<p>5. Le autorità competenti non limitano o vietano agli utenti finali la facoltà di consentire l'accesso, reciprocamente o in altro modo, alle loro RLAN da parte di altri utenti finali, anche sulla base di iniziative di terzi che aggregano e rendono accessibili al pubblico le RLAN di diversi utenti finali.</p>	<p>YES</p>	<p>5. Il Ministero e l'Autorità non limitano o vietano agli utenti finali la facoltà di consentire l'accesso, reciprocamente o in altro modo, alle loro RLAN da parte di altri utenti finali, anche sulla base di iniziative di terzi che aggregano e rendono accessibili al pubblico le RLAN di diversi utenti finali.</p>		<p>5. Il Ministero e l'Autorità non limitano o vietano agli utenti finali la facoltà di consentire l'accesso, reciprocamente o in altro modo, alle loro RLAN da parte di altri utenti finali, anche sulla base di iniziative di terzi che aggregano e rendono accessibili al pubblico le RLAN di diversi utenti finali.</p>	



<p>6. Le autorità competenti non limitano indebitamente la fornitura di accesso pubblico alle RLAN:</p> <p>a) da parte di organismi pubblici o negli spazi pubblici nei pressi dei locali da essi occupati, quando tale fornitura è accessoria ai servizi pubblici forniti in tali locali;</p> <p>b) attraverso iniziative di organizzazioni non governative o organismi pubblici che aggregano e rendono accessibili, reciprocamente o più in generale, le RLAN di diversi utenti finali, comprese, se del caso, le RLAN alle quali l'accesso pubblico è fornito a norma della lettera a).</p>	YES	<p>6. Il Ministero e l'Autorità non limitano indebitamente la fornitura di accesso pubblico alle RLAN:</p> <p>a) da parte di organismi pubblici o negli spazi pubblici nei pressi dei locali da essi occupati, quando tale fornitura è accessoria ai servizi pubblici forniti in tali locali;</p> <p>b) da parte di organizzazioni non governative o organismi pubblici che aggregano e rendono accessibili, reciprocamente o più in generale, le RLAN di diversi utenti finali, comprese, se del caso, le RLAN alle quali l'accesso pubblico è fornito a norma della lettera a).</p>		<p>6. Il Ministero e l'Autorità non limitano indebitamente la fornitura di accesso pubblico alle RLAN:</p> <p>a) da parte di organismi pubblici o negli spazi pubblici nei pressi dei locali da essi occupati, quando tale fornitura è accessoria ai servizi pubblici forniti in tali locali;</p> <p>b) da parte di organizzazioni non governative o organismi pubblici che aggregano e rendono accessibili, reciprocamente o più in generale, le RLAN di diversi utenti finali, comprese, se del caso, le RLAN alle quali l'accesso pubblico è fornito a norma della lettera a).</p>	
				<p>6-bis. Il collegamento tra access point appartenenti al medesimo operatore nonché ad operatori distinti è ammesso a condizione che, in caso di interconnessione tra reti, si rispettino tutte le disposizioni del presente decreto.</p>	



		7. Agli impianti e alla fornitura di accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le reti locali in radiofrequenza (RLAN) si applicano le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 30 per l'installazione e fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica.		7. Agli impianti e alla fornitura di accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le reti locali in radiofrequenza (RLAN) si applicano le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 30 per l'installazione e fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica.	
<i>Articolo 57</i> Installazione e funzionamento dei punti di accesso senza fili di portata limitata		Articolo 69 Installazione e funzionamento dei punti di accesso senza fili di portata limitata		Art. 69 (ex art. 57 eec + regolamento 2020/1070 small cells) Installazione e funzionamento dei punti di accesso senza fili di portata limitata	
1. Le autorità competenti non limitano indebitamente l'installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata. Gli Stati membri si adoperano per garantire che le norme che disciplinano l'installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata siano coerenti a livello nazionale. Tali norme sono pubblicate prima della loro applicazione. In particolare, le autorità competenti non subordinano l'installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata che	YES	1. Le autorità competenti non limitano indebitamente l'installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata. Il Ministero si adopera per garantire che le norme che disciplinano l'installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata siano coerenti a livello nazionale. Tali norme sono pubblicate prima della loro applicazione. In particolare, le autorità competenti non subordinano l'installazione dei punti di accesso senza fili di portata	regolamento 2020/1070 small cells	1. Le autorità competenti non limitano indebitamente l'installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata. Il Ministero si adopera per garantire che le norme che disciplinano l'installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata siano coerenti a livello nazionale. Tali norme sono pubblicate prima della loro applicazione. In particolare, le autorità competenti non subordinano l'installazione dei punti di accesso senza fili di	



<p>soddisfano le caratteristiche di cui al paragrafo 2 a permessi urbanistici individuali o ad altri permessi individuali preventivi.</p> <p>In deroga al secondo comma del presente paragrafo, le autorità competenti possono richiedere autorizzazioni per l'installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata in edifici o siti di valore architettonico, storico o ambientale protetti a norma del diritto nazionale o se necessario per ragioni di pubblica sicurezza. Al rilascio di tali autorizzazioni si applica l'articolo 7 della direttiva 2014/61/UE.</p>		<p>limitata che soddisfano le caratteristiche di cui al comma 2 a permessi urbanistici individuali o ad altri permessi individuali preventivi. In deroga al secondo periodo, le autorità competenti possono richiedere autorizzazioni per l'installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata in edifici o siti di valore architettonico, storico o ambientale protetti a norma del diritto nazionale o se necessario per ragioni di pubblica sicurezza. Al rilascio di tali autorizzazioni si applica l'articolo 7 decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33.</p>		<p>portata limitata che soddisfano le caratteristiche di cui al comma 2 a permessi urbanistici individuali o ad altri permessi individuali preventivi. In deroga al secondo periodo, le autorità competenti possono richiedere autorizzazioni per l'installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata in edifici o siti di valore architettonico, storico, ambientale e paesaggistico protetti a norma del diritto nazionale o se necessario per ragioni di pubblica sicurezza. Al rilascio di tali autorizzazioni si applica l'articolo 7 decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33.</p>	
<p>2.La Commissione, mediante atti di esecuzione, definisce le caratteristiche fisiche e tecniche, come le dimensioni massime, il peso e, se del caso, la potenza di emissione, dei punti di accesso senza fili di portata limitata.</p> <p>Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 118, paragrafo 4.</p> <p>Il primo atto di esecuzione a tal fine è adottato entro il 30 giugno 2020.</p>	NO				



	<p>2. Le caratteristiche fisiche e tecniche, come le dimensioni massime, il peso e, se del caso, la potenza di emissione, dei punti di accesso senza fili di portata limitata sono definite dal regolamento 2020/1070/UE della Commissione europea, del 20 luglio 2020. Il presente articolo non si applica ai punti di accesso senza fili di portata limitata con un sistema di antenna attivo. Ai fini del presente articolo si applicano le seguenti definizioni:</p> <p>a) «potenza isotropa equivalente irradiata (Equivalent Isotropically Radiated Power, EIRP)»: il prodotto della potenza fornita all'antenna per il suo guadagno in una data direzione rispetto ad un'antenna isotropa (guadagno assoluto o isotropico);</p> <p>b) «sistema di antenna»: la componente hardware di un punto di accesso senza fili di portata limitata che irradia energia in radiofrequenza per fornire connettività senza fili agli utenti finali;</p>	<p>2. Le caratteristiche fisiche e tecniche, come le dimensioni massime, il peso e, se del caso, la potenza di emissione, dei punti di accesso senza fili di portata limitata sono definite dal regolamento 2020/1070/UE della Commissione europea, del 20 luglio 2020. Il presente articolo non si applica ai punti di accesso senza fili di portata limitata con un sistema di antenna attivo. Ai fini del presente articolo si applicano le seguenti definizioni:</p> <p>a) «potenza isotropa equivalente irradiata (Equivalent Isotropically Radiated Power, EIRP)»: il prodotto della potenza fornita all'antenna per il suo guadagno in una data direzione rispetto ad un'antenna isotropa (guadagno assoluto o isotropico);</p> <p>b) «sistema di antenna»: la componente hardware di un punto di accesso senza fili di portata limitata che irradia energia in radiofrequenza per fornire connettività senza fili agli utenti finali;</p> <p>c) «sistema di antenna attivo» (Active Antenna System, AAS): un sistema di antenna in cui l'ampiezza o la fase tra gli</p>	
--	---	---	--



	<p>c) «sistema di antenna attivo» (Active Antenna System, AAS): un sistema di antenna in cui l'ampiezza o la fase tra gli elementi di antenna, o entrambe, sono continuamente modificate, dando luogo a un diagramma di radiazione che varia in risposta a cambiamenti a breve termine nell'ambiente radio. Ciò esclude il modellamento del fascio a lungo termine quale il downtilt elettrico fisso. Nei punti di accesso senza fili di portata limitata dotati di un AAS, quest'ultimo è parte integrante del punto di accesso senza fili di portata limitata;</p> <p>d) «al chiuso»: qualsiasi spazio, compresi i veicoli di trasporto, dotato di un soffitto, di un tetto o di una struttura o dispositivo fissi o mobili in grado di coprire l'intero spazio, e che, fatta eccezione per le porte, le finestre e i passaggi pedonali, è completamente racchiuso da muri o pareti, in maniera permanente o temporanea, indipendentemente dal tipo di materiale utilizzato per il tetto, i muri o le pareti e dal carattere permanente o temporaneo della struttura;</p>		<p>elementi di antenna, o entrambe, sono continuamente modificate, dando luogo a un diagramma di radiazione che varia in risposta a cambiamenti a breve termine nell'ambiente radio. Ciò esclude il modellamento del fascio a lungo termine quale il downtilt elettrico fisso. Nei punti di accesso senza fili di portata limitata dotati di un AAS, quest'ultimo è parte integrante del punto di accesso senza fili di portata limitata;</p> <p>d) «al chiuso»: qualsiasi spazio, compresi i veicoli di trasporto, dotato di un soffitto, di un tetto o di una struttura o dispositivo fissi o mobili in grado di coprire l'intero spazio, e che, fatta eccezione per le porte, le finestre e i passaggi pedonali, è completamente racchiuso da muri o pareti, in maniera permanente o temporanea, indipendentemente dal tipo di materiale utilizzato per il tetto, i muri o le pareti e dal carattere permanente o temporaneo della struttura;</p> <p>e) «all'aperto»: qualsiasi spazio che non sia al chiuso.</p>	
--	---	--	--	--



		e) «all'aperto»: qualsiasi spazio che non sia al chiuso.			
		<p>3. I punti di accesso senza fili di portata limitata sono conformi all'allegato, lettera B, all'articolo 3 del regolamento 2020/1070/EU e, alternativamente:</p> <p>a) sono integrati completamente e in sicurezza nella loro struttura di sostegno e sono quindi invisibili al pubblico;</p> <p>b) soddisfano le condizioni di cui all'allegato, lettera A, all'articolo 3 del regolamento 2020/1070/UE.</p> <p>4. Il comma 3 fa salve le competenze del Ministero e delle altre autorità competenti di determinare i livelli aggregati dei campi elettromagnetici derivanti dalla co-locazione o dall'aggregazione, in una zona locale, di punti di accesso senza fili di portata limitata, e di garantire la conformità ai limiti aggregati di esposizione ai campi elettromagnetici applicabili conformemente al diritto dell'Unione utilizzando</p>		<p>3. I punti di accesso senza fili di portata limitata sono conformi all'allegato lettera B, del regolamento 2020/1070/EU:</p> <p>a) sono integrati completamente e in sicurezza nella loro struttura di sostegno e sono invisibili al pubblico;</p> <p>b) soddisfano le condizioni di cui all'allegato, lettera A, all'articolo 3 del regolamento 2020/1070/UE.</p> <p>4. Il comma 3 fa salve le competenze del Ministero e delle altre autorità competenti di determinare i livelli aggregati dei campi elettromagnetici derivanti dalla co-locazione o dall'aggregazione, in una zona locale, di punti di accesso senza fili di portata limitata, e di garantire la conformità ai limiti aggregati di esposizione ai campi elettromagnetici applicabili conformemente al diritto dell'Unione utilizzando mezzi diversi dai permessi individuali relativi all'installazione di punti di accesso senza fili di portata</p>	



	<p>mezzi diversi dai permessi individuali relativi all'installazione di punti di accesso senza fili di portata limitata. Gli operatori che hanno installato punti di accesso senza fili di portata limitata di classe E2 o E10 conformi alle condizioni di cui al comma 1 notificano al Ministero, entro due settimane dall'installazione di ciascuno di essi, l'installazione e l'ubicazione di tali punti di accesso, nonché i requisiti che rispettano conformemente a tale comma.</p>	<p>limitate. Gli operatori che hanno installato punti di accesso senza fili di portata limitata di classe E2 o E10 conformi alle condizioni di cui al comma 1 notificano alle Autorità competenti, entro due settimane dall'installazione di ciascuno di essi, l'installazione e l'ubicazione di tali punti di accesso, nonché i requisiti che rispettano conformemente a tale paragrafo.</p>	
	<p>5. Il Ministero, in collaborazione con le altre autorità competenti, con cadenza regolare, effettua attività di monitoraggio e riferisce alla Commissione europea, la prima volta entro il 31 dicembre 2021 e successivamente ogni anno, in merito all'applicazione del regolamento 2020/1070/EU, in particolare l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, anche per quanto riguarda le tecnologie utilizzate dai punti di accesso senza fili di portata limitata installati.</p>	<p>5. Il Ministero, in collaborazione con le altre autorità competenti, con cadenza regolare, effettua attività di monitoraggio e riferisce alla Commissione europea, anche per quanto riguarda le tecnologie utilizzate dai punti di accesso senza fili di portata limitata installati. A tal fine gli operatori riferiscono al Ministero, entro il 31 gennaio di ciascun anno le installazioni effettuate al 31 dicembre del precedente anno, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento 2020/1070/EU.</p>	



<p>3. Il presente articolo non pregiudica i requisiti essenziali di cui alla direttiva 2014/53/UE e il regime di autorizzazione applicabile per l'uso dello spettro radio pertinente.</p>	<p>YES</p>	<p>6. Il presente articolo non pregiudica i requisiti essenziali previsti dal decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, e il regime di autorizzazione applicabile per l'uso dello spettro radio pertinente.</p>		<p>6. Il presente articolo non pregiudica i requisiti essenziali previsti dal <u>decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128</u>, e il regime di autorizzazione applicabile per l'uso dello spettro radio.</p>	
<p>4. Gli Stati membri, applicando se del caso le procedure adottate in conformità della direttiva 2014/61/UE, provvedono affinché gli operatori abbiano il diritto di accedere a qualsiasi infrastruttura fisica controllata da autorità pubbliche nazionali, regionali o locali che sia tecnicamente idonea a ospitare punti di accesso senza fili di portata limitata o che sia necessaria per connettere tali punti di accesso a una dorsale di rete, compresi gli arredi stradali quali ad esempio pali della luce, segnali stradali, semafori, cartelloni pubblicitari, fermate degli autobus e dei tram e stazioni della metropolitana. Le autorità pubbliche soddisfano tutte le ragionevoli richieste di accesso secondo modalità e condizioni eque, ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie, che sono rese pubbliche presso un punto informativo unico.</p>	<p>YES</p>	<p>7. Il Ministero e le altre autorità competenti, fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 33 del 2016, provvedono affinché gli operatori abbiano il diritto di accedere a qualsiasi infrastruttura fisica controllata da autorità pubbliche nazionali, regionali o locali che sia tecnicamente idonea a ospitare punti di accesso senza fili di portata limitata o che sia necessaria per connettere tali punti di accesso a una dorsale di rete. Le autorità pubbliche soddisfano tutte le ragionevoli richieste di accesso secondo modalità e condizioni eque, ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie, che sono rese pubbliche presso un punto informativo unico.</p>		<p>7. Il Ministero e le altre autorità competenti, fermo restando quanto previsto dagli <u>articoli 8 e 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33</u>, provvedono affinché gli operatori abbiano il diritto di accedere a qualsiasi infrastruttura fisica controllata da autorità pubbliche nazionali, regionali o locali che sia tecnicamente idonea a ospitare punti di accesso senza fili di portata limitata o che sia necessaria per connettere tali punti di accesso a una dorsale di rete. Le autorità pubbliche soddisfano tutte le ragionevoli richieste di accesso secondo modalità e condizioni eque, ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie, che sono rese pubbliche presso un punto informativo unico.</p>	



5.Fatti salvi eventuali accordi commerciali, l'installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata non è soggetta a contributi o oneri oltre agli oneri amministrativi a norma dell'articolo 16.	YES	8. Fatti salvi eventuali accordi commerciali, l'installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata non è soggetta a contributi o oneri oltre agli oneri amministrativi a norma dell'articolo 16.		8. Fatti salvi eventuali accordi commerciali, l'installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata non è soggetta a contributi o oneri con eccezione di quelli previsti dall'articolo 16 .	VERSIONE PRECEDENTE : al comma 8, dopo le parole "soggetta a contributi" sostituire le parole "oltre agli oneri amministrativi" con "oltre a quelli previsti".
<i>Articolo 58</i> Regolamentazioni tecniche sui campi elettromagnetici					
Le procedure di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 si applicano a qualsiasi progetto di misura di uno Stato membro che imponga all'installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata requisiti in materia di campi elettromagnetici diversi da quelli di cui alla raccomandazione 1999/519/CE.	NO				
TITOLO II ACCESSO <i>CAPO I</i> <i>Disposizioni generali, principi di accesso</i> <i>Articolo 59</i> Quadro di riferimento generale per l'accesso e l'interconnessione		TITOLO II ACCESSO CAPO I Disposizioni generali, principi di accesso Articolo 70 Quadro di riferimento generale per l'accesso e l'interconnessione		TITOLO II ACCESSO CAPO I Art. 70 (ex art. 59 eec - art. 40 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021) (Quadro di riferimento generale per l'accesso e l'interconnessione)	



<p>1. Gli Stati membri provvedono affinché non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese di un medesimo Stato membro o di differenti Stati membri di negoziare tra loro, nel rispetto del diritto dell'Unione, accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all'accesso o all'interconnessione. L'impresa che richiede l'accesso o l'interconnessione non necessita di un'autorizzazione a operare nello Stato membro in cui è richiesto l'accesso o l'interconnessione, qualora non fornisca servizi o non gestisca una rete in detto Stato membro.</p>	<p>YES</p>	<p>1. Gli operatori possono negoziare tra loro accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all'accesso e all'interconnessione. L'operatore costituito in un altro Stato membro che richiede l'accesso o l'interconnessione nel territorio nazionale non necessita di un'autorizzazione ad operare in Italia, qualora non vi fornisca servizi o non vi gestisca una rete. L'Autorità anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti garantisce che non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese accordi di interconnessione e di accesso. Il Ministero e l'Autorità, per quanto di rispettiva competenza, provvedono affinché non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese di un medesimo Stato membro o di differenti Stati membri di negoziare tra loro, nel rispetto del diritto dell'Unione, accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all'accesso o all'interconnessione.</p>		<p>1. Gli operatori possono negoziare tra loro accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all'accesso e all'interconnessione. L'operatore costituito in un altro Stato membro che richiede l'accesso o l'interconnessione nel territorio nazionale non necessita di un'autorizzazione ad operare in Italia, qualora non vi fornisca servizi o non vi gestisca una rete. L'Autorità anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti garantisce che non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese accordi di interconnessione e di accesso. Il Ministero e l'Autorità, per quanto di rispettiva competenza, provvedono affinché non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese di un medesimo Stato membro o di differenti Stati membri di negoziare tra loro, nel rispetto del diritto dell'Unione, accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all'accesso o all'interconnessione.</p>	



<p>2.Fatto salvo l'articolo 114, gli Stati membri revocano i provvedimenti giuridici o amministrativi che richiedono alle imprese di concedere analoghi servizi d'accesso e di interconnessione a termini e condizioni differenti in funzione delle differenti imprese per servizi equivalenti o i provvedimenti che impongono obblighi che non dipendono dai servizi di accesso e di interconnessione effettivamente prestati, fatte salve le condizioni indicate all'allegato I.</p>	<p>YES</p>	<p>2. Fatto salvo l'articolo 98-vicies sexies, sono revocati i provvedimenti giuridici o amministrativi che richiedono alle imprese di concedere analoghi servizi d'accesso e di interconnessione a termini e condizioni differenti in funzione delle differenti imprese per servizi equivalenti o i provvedimenti che impongono obblighi che non dipendono dai servizi di accesso e di interconnessione effettivamente prestati, fatte salve le condizioni indicate all'allegato I.</p>		<p>2. Fatto salvo l'articolo 98-vicies sexies, sono revocati i provvedimenti giuridici o amministrativi che richiedono alle imprese di concedere analoghi servizi d'accesso e di interconnessione a termini e condizioni differenti in funzione delle differenti imprese per servizi equivalenti o i provvedimenti che impongono obblighi che non dipendono dai servizi di accesso e di interconnessione effettivamente prestati, fatte salve le condizioni indicate all'allegato I.</p>	
<p><i>Articolo 60</i> <i>Diritti ed obblighi delle imprese</i></p>		<p>Articolo 71 Diritti ed obblighi degli operatori</p>		<p>Art. 71 (ex art. 60 eecc - art. 41 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021) (Diritti ed obblighi degli operatori)</p>	
<p>1.Gli operatori di reti pubbliche di comunicazione elettronica hanno il diritto e, se richiesto da altre imprese titolari di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 15, l'obbligo di negoziare tra loro l'interconnessione ai fini della fornitura di servizi di</p>	<p>YES</p>	<p>1. Gli operatori di reti pubbliche di comunicazione elettronica hanno il diritto e, se richiesto da altre imprese titolari di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 15, l'obbligo di negoziare tra loro l'interconnessione ai fini della fornitura di servizi di</p>		<p>1. Gli operatori di reti pubbliche di comunicazione elettronica hanno il diritto e, se richiesto da altre imprese titolari di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 15, l'obbligo di negoziare tra loro l'interconnessione ai fini della</p>	



<p>comunicazione elettronica accessibili al pubblico, allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità dei servizi in tutta l'Unione. Gli operatori offrono l'accesso e l'interconnessione ad altre imprese nei termini e alle condizioni conformi agli obblighi imposti dall'autorità nazionale di regolamentazione ai sensi degli articoli 61, 62 e 68.</p>		<p>comunicazione elettronica accessibili al pubblico, allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità dei servizi in tutta l'Unione. Gli operatori offrono l'accesso e l'interconnessione ad altre imprese nei termini e alle condizioni conformi agli obblighi imposti dall'Autorità ai sensi degli articoli 72, 73 e 79.</p>		<p>fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità dei servizi in tutta l'Unione. Gli operatori offrono l'accesso e l'interconnessione ad altre imprese nei termini e alle condizioni conformi agli obblighi imposti dall'Autorità ai sensi degli articoli 72, 73 e 79.</p>	
<p>2.Fatto salvo l'articolo 21, gli Stati membri esigono che le imprese che ottengono informazioni da un'altra impresa prima, durante o dopo il negoziato sugli accordi in materia di accesso o di interconnessione utilizzino tali informazioni esclusivamente per i fini per i quali sono state fornite e osservino in qualsiasi circostanza gli obblighi di riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate. Tali imprese non comunicano le informazioni ricevute ad altre parti, in particolare ad altri servizi, società consociate o partner commerciali, per i quali esse potrebbero rappresentare un vantaggio concorrenziale.</p>	<p>YES</p>	<p>2. Fatto salvo l'articolo 21, le imprese che ottengono informazioni da un'altra impresa prima, durante o dopo il negoziato sugli accordi in materia di accesso o di interconnessione utilizzano tali informazioni esclusivamente per i fini per i quali sono state fornite e osservano in qualsiasi circostanza gli obblighi di riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate. Tali imprese non comunicano le informazioni ricevute ad altre parti, in particolare ad altri servizi, società consociate o partner commerciali, per i quali esse potrebbero rappresentare un vantaggio concorrenziale.</p>		<p>2. Fatto salvo l'articolo 21, le imprese che ottengono informazioni da un'altra impresa prima, durante o dopo il negoziato sugli accordi in materia di accesso o di interconnessione utilizzano tali informazioni esclusivamente per i fini per i quali sono state fornite e osservano in qualsiasi circostanza gli obblighi di riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate. Tali imprese non comunicano le informazioni ricevute ad altre parti, in particolare ad altri servizi, società consociate o partner commerciali, per i quali esse potrebbero rappresentare un vantaggio concorrenziale.</p>	



<p>3. Gli Stati membri possono prevedere che i negoziati siano condotti mediante intermediari neutri laddove le condizioni di concorrenza lo richiedano.</p>	<p>YES (if they take this option)</p>	<p>3. I negoziati possono essere condotti mediante intermediari neutri laddove le condizioni di concorrenza lo richiedano.</p>		<p>3. I negoziati possono essere condotti mediante intermediari neutri laddove le condizioni di concorrenza lo richiedano.</p>	
<p><i>CAPO II</i> <i>Accesso e interconnessione</i> <i>Articolo 61</i> <i>Poteri e competenze delle autorità nazionali di regolamentazione e di altre autorità competenti in materia di accesso e di interconnessione</i></p>		<p>CAPO II Accesso e interconnessione Articolo 72 Poteri e competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di accesso e di interconnessione</p>		<p>CAPO II Accesso e interconnessione Art. 72 (ex art. 61 eec - art. 42 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021) (Poteri e competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di accesso e di interconnessione)</p>	
<p>1. Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 3, le autorità nazionali di regolamentazione o altre autorità competenti nei casi di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c), del presente articolo incoraggiano e, se del caso, garantiscono, in conformità della presente direttiva, un adeguato accesso, un'adeguata interconnessione e l'interoperabilità dei servizi, esercitando le rispettive competenze in modo tale da promuovere l'efficienza, una</p>	<p>YES (obbligati on for NRAs to encourage; objectives to be transposed)</p>	<p>1. Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 4, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni incoraggia e, se del caso, garantisce, in conformità con il presente decreto, un adeguato accesso, un'adeguata interconnessione e l'interoperabilità dei servizi, esercitando le proprie competenze in modo tale da promuovere l'efficienza, una concorrenza sostenibile, lo sviluppo di reti ad altissima capacità, investimenti efficienti</p>		<p>1. Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 4, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni incoraggia e, se del caso, garantisce, in conformità con il presente decreto, un adeguato accesso, un'adeguata interconnessione e l'interoperabilità dei servizi, esercitando le proprie competenze in modo tale da promuovere l'efficienza, una concorrenza sostenibile, lo sviluppo di reti ad altissima</p>	



<p>concorrenza sostenibile, lo sviluppo di reti ad altissima capacità, investimenti efficienti e l'innovazione e recare il massimo vantaggio agli utenti finali.</p> <p>Esse forniscono orientamenti e rendono disponibili al pubblico le procedure per ottenere l'accesso e l'interconnessione, garantendo che piccole e medie imprese e operatori aventi una portata geografica limitata possano trarre beneficio dagli obblighi imposti.</p>		<p>e l'innovazione e recare il massimo vantaggio agli utenti finali. L'Autorità fornisce orientamenti e rende disponibili al pubblico le procedure per ottenere l'accesso e l'interconnessione, garantendo che piccole e medie imprese e operatori aventi una portata geografica limitata possano trarre beneficio dagli obblighi imposti.</p>		<p>capacità, investimenti efficienti e l'innovazione e recare il massimo vantaggio agli utenti finali. L'Autorità fornisce orientamenti e rende disponibili al pubblico le procedure per ottenere l'accesso e l'interconnessione, garantendo che piccole e medie imprese e operatori aventi una portata geografica limitata possano trarre beneficio dagli obblighi imposti.</p>	
<p>2. In particolare, fatte salve le misure che potrebbero essere adottate nei confronti di imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 68, le autorità nazionali di regolamentazione o altre autorità competenti nei casi di cui alle lettere b) e c) del presente comma possono imporre:</p> <p>a) nella misura necessaria a garantire la connettività da punto a punto, obblighi alle imprese soggette all'autorizzazione generale che controllano l'accesso agli utenti finali, compreso, in casi giustificati, l'obbligo di interconnessione delle rispettive reti qualora non sia già prevista;</p> <p>b) in casi giustificati e nella misura necessaria, obblighi per le imprese</p>	<p>YES</p>	<p>2. In particolare, fatte salve le misure che potrebbero essere adottate nei confronti di imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 79, l'Autorità può imporre:</p> <p>a) nella misura necessaria a garantire la connettività da punto a punto, obblighi alle imprese soggette all'autorizzazione generale che controllano l'accesso agli utenti finali, compreso, in casi giustificati, l'obbligo di interconnessione delle rispettive reti qualora non sia già previsto;</p>		<p>2. In particolare, fatte salve le misure che potrebbero essere adottate nei confronti di imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 79, l'Autorità può imporre:</p> <p>a) nella misura necessaria a garantire la connettività da punto a punto, obblighi alle imprese soggette all'autorizzazione generale che controllano l'accesso agli utenti finali, compreso, in casi giustificati, l'obbligo di interconnessione delle rispettive reti qualora non sia già previsto;</p> <p>b) in casi giustificati e nella misura necessaria, obblighi per le imprese soggette</p>	



<p>soggette all'autorizzazione generale che controllano l'accesso agli utenti finali, onde rendere interoperabili i propri servizi;</p> <p>c) in casi giustificati, se la connettività da punto a punto tra gli utenti finali è compromessa a causa della mancanza di interoperabilità tra i servizi di comunicazione interpersonale e nella misura necessaria a garantire la connettività da punto a punto tra utenti finali, obblighi per i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero che abbiano un significativo livello di copertura e di diffusione tra gli utenti, onde rendere interoperabili i propri servizi;</p> <p>d) nella misura necessaria a garantire l'accessibilità per gli utenti finali ai servizi di diffusione radiotelevisiva in digitale e servizi complementari correlati specificati dallo Stato membro, l'obbligo agli operatori di garantire l'accesso alle altre risorse di cui all'allegato II, parte II, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.</p> <p>Gli obblighi di cui al primo comma, lettera c), sono imposti soltanto:</p> <p>i. nella misura necessaria a garantire l'interoperabilità dei servizi di</p>	<p>b) in casi giustificati e nella misura necessaria, obblighi per le imprese soggette all'autorizzazione generale che controllano l'accesso agli utenti finali, onde rendere interoperabili i propri servizi;</p> <p>c) in casi giustificati, se la connettività da punto a punto tra gli utenti finali è compromessa a causa della mancanza di interoperabilità tra i servizi di comunicazione interpersonale e nella misura necessaria a garantire la connettività da punto a punto tra utenti finali, obblighi per i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dalla numerazione che abbiano un significativo livello di copertura e di diffusione tra gli utenti, onde rendere interoperabili i propri servizi;</p> <p>d) nella misura necessaria a garantire l'accessibilità per gli utenti finali ai servizi di diffusione radiotelevisiva in digitale e servizi complementari correlati specificati dall'Autorità, l'obbligo agli operatori di garantire l'accesso alle altre</p>		<p>all'autorizzazione generale che controllano l'accesso agli utenti finali, onde rendere interoperabili i propri servizi;</p> <p>c) in casi giustificati, se la connettività da punto a punto tra gli utenti finali è compromessa a causa della mancanza di interoperabilità tra i servizi di comunicazione interpersonale e nella misura necessaria a garantire la connettività da punto a punto tra utenti finali, obblighi per i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dalla numerazione che abbiano un significativo livello di copertura e di diffusione tra gli utenti, onde rendere interoperabili i propri servizi;</p> <p>d) nella misura necessaria a garantire l'accessibilità per gli utenti finali ai servizi di diffusione radiotelevisiva in digitale e servizi complementari correlati specificati dall'Autorità, l'obbligo agli operatori di garantire l'accesso alle altre risorse di cui all'allegato n. 2, parte 2, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.</p>	
--	---	--	--	--



<p>comunicazione interpersonale e possono comprendere obblighi proporzionati per i fornitori di tali servizi di pubblicare e autorizzare l'uso, la modifica e la redistribuzione delle informazioni pertinenti da parte delle autorità e di altri fornitori o di impiegare o attuare le norme o specifiche di cui all'articolo 39, paragrafo 1, o di altre pertinenti norme europee o internazionali;</p> <p>ii. qualora la Commissione, dopo aver consultato il BEREC e aver preso nella massima considerazione il suo parere, abbia riscontrato la presenza di una notevole minaccia alla connettività da punto a punto tra utenti finali in tutta l'Unione o in almeno tre Stati membri e abbia adottato misure di attuazione che specificano le caratteristiche e la portata degli obblighi che possono essere imposti.</p> <p>Le misure di attuazione di cui al punto ii) del secondo comma sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 118, paragrafo 4.</p>	<p>risorse di cui all'allegato n. 2, parte 2, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.</p> <p>3. Gli obblighi di cui al comma 2, lettera c), sono imposti soltanto:</p> <p>a) nella misura necessaria a garantire l'interoperabilità dei servizi di comunicazione interpersonale e possono comprendere obblighi proporzionati per i fornitori di tali servizi di pubblicare e autorizzare l'uso, la modifica e la redistribuzione delle informazioni pertinenti da parte delle autorità e di altri fornitori o di impiegare o attuare le norme o specifiche di cui all'articolo 39 comma 1, o di altre pertinenti norme europee o internazionali;</p> <p>b) qualora la Commissione europea, dopo aver consultato il BEREC e aver preso nella massima considerazione il suo parere, abbia riscontrato la presenza di una notevole minaccia alla connettività da punto a punto tra utenti finali in tutta l'Unione o in almeno tre Stati membri e abbia adottato</p>		<p>3. Gli obblighi di cui al comma 2, lettera c), sono imposti soltanto:</p> <p>a) nella misura necessaria a garantire l'interoperabilità dei servizi di comunicazione interpersonale e possono comprendere obblighi proporzionati per i fornitori di tali servizi di pubblicare e autorizzare l'uso, la modifica e la redistribuzione delle informazioni pertinenti da parte delle autorità e di altri fornitori o di impiegare o attuare le norme o specifiche di cui all'articolo 39 comma 1, o di altre pertinenti norme europee o internazionali;</p> <p>b) qualora la Commissione europea, dopo aver consultato il BEREC e aver preso nella massima considerazione il suo parere, abbia riscontrato la presenza di una notevole minaccia alla connettività da punto a punto tra utenti finali in tutta l'Unione o in almeno tre Stati membri e abbia adottato misure di attuazione che specificano le caratteristiche e la portata degli obblighi che possono essere imposti. Tali misure di attuazione sono adottate secondo la procedura</p>	
---	---	--	--	--



		<p>misure di attuazione che specificano le caratteristiche e la portata degli obblighi che possono essere imposti. Tali misure di attuazione sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 118, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/1972.</p>		<p>d'esame di cui all'articolo 118, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/1972.</p>	
<p>3. In particolare, e fatti salvi i paragrafi 1 e 2, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre, in base a una richiesta ragionevole, gli obblighi di concedere l'accesso al cablaggio e alle risorse correlate all'interno degli edifici o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione determinato dall'autorità nazionale di regolamentazione qualora tale punto sia situato al di fuori dell'edificio. Ove giustificato dal fatto che la replicazione di tali elementi di rete sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile, tali obblighi possono essere imposti ai fornitori di reti di comunicazione elettronica o ai proprietari del cablaggio e delle risorse correlate se non sono fornitori di reti di comunicazione elettronica. Le condizioni di accesso imposte possono comprendere norme specifiche sull'accesso a tali</p>	<p>YES</p>	<p>4. In particolare, fatti salvi i commi 1 e 2, l'Autorità può imporre, in base a una richiesta ragionevole, gli obblighi di concedere l'accesso al cablaggio e alle risorse correlate all'interno degli edifici o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione determinato dall'Autorità qualora tale punto sia situato al di fuori dell'edificio. Ove giustificato dal fatto che la duplicazione di tali elementi di rete sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile, tali obblighi possono essere imposti ai fornitori di reti di comunicazione elettronica o ai proprietari del cablaggio e delle risorse correlate se non sono fornitori di reti di comunicazione elettronica. Le condizioni di accesso imposte possono comprendere norme</p>		<p>4. In particolare, fatti salvi i commi 1 e 2, l'Autorità può imporre, in base a una richiesta ragionevole, gli obblighi di concedere l'accesso al cablaggio e alle risorse correlate all'interno degli edifici o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione determinato dall'Autorità qualora tale punto sia situato al di fuori dell'edificio. Ove giustificato dal fatto che la duplicazione di tali elementi di rete sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile, tali obblighi possono essere imposti ai fornitori di reti di comunicazione elettronica o ai proprietari del cablaggio e delle risorse correlate se non sono fornitori di reti di comunicazione elettronica. Le condizioni di accesso imposte possono comprendere norme</p>	



<p>elementi di rete e alle risorse e ai servizi correlati, su trasparenza e non discriminazione e sulla ripartizione dei costi di accesso, se del caso adattate per tener conto dei fattori di rischio.</p> <p>Qualora un'autorità nazionale di regolamentazione concluda, relativamente, se applicabile, agli obblighi risultanti da eventuali analisi di mercato pertinenti, che l'obbligo imposto in conformità del primo comma non è sufficiente a sormontare forti ostacoli fisici o economici non transitori alla replicazione alla base di una situazione del mercato, esistente o emergente, che limita significativamente i risultati concorrenziali per gli utenti finali, può estendere, a condizioni eque e ragionevoli, l'imposizione di siffatti obblighi di accesso oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione fino a un punto che determina essere il più vicino agli utenti finali, in grado di ospitare un numero di connessioni degli utenti finali sufficiente per essere sostenibile sul piano commerciale per chi richiede accesso efficiente. Nel determinare la portata dell'estensione oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione, l'autorità nazionale di regolamentazione tiene nella massima considerazione le pertinenti linee guida del BEREC.</p>	<p>specifiche sull'accesso a tali elementi di rete e alle risorse e ai servizi correlati, su trasparenza e non discriminazione e sulla ripartizione dei costi di accesso, se del caso adattate per tener conto dei fattori di rischio. Qualora l'Autorità concluda relativamente, se applicabile, agli obblighi risultanti da eventuali pertinenti analisi di mercato, che l'obbligo imposto in conformità del comma 2 non è sufficiente a sormontare forti ostacoli fisici o economici non transitori alla duplicazione in base ad una situazione del mercato, esistente o emergente, che limita significativamente i risultati concorrenziali per gli utenti finali, può estendere, a condizioni eque e ragionevoli, l'imposizione di siffatti obblighi di accesso oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione fino a un punto che determina essere il più vicino agli utenti finali, in grado di ospitare un numero di connessioni degli utenti finali sufficiente per essere sostenibile sul piano commerciale per chi richiede accesso efficiente. Nel</p>		<p>specifiche sull'accesso a tali elementi di rete e alle risorse e ai servizi correlati, su trasparenza e non discriminazione e sulla ripartizione dei costi di accesso, se del caso adattate per tener conto dei fattori di rischio. Qualora l'Autorità concluda relativamente, se applicabile, agli obblighi risultanti da eventuali pertinenti analisi di mercato, che l'obbligo imposto in conformità del comma 2 non è sufficiente a sormontare forti ostacoli fisici o economici non transitori alla duplicazione in base ad una situazione del mercato, esistente o emergente, che limita significativamente i risultati concorrenziali per gli utenti finali, può estendere, a condizioni eque e ragionevoli, l'imposizione di siffatti obblighi di accesso oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione fino a un punto che determina essere il più vicino agli utenti finali, in grado di ospitare un numero di connessioni degli utenti finali sufficiente per essere sostenibile sul piano commerciale per chi richiede accesso efficiente. Nel determinare la portata dell'estensione oltre il primo</p>	
--	---	--	---	--



<p>Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre obblighi di accesso attivo o virtuale, se giustificati da motivazioni tecniche o economiche.</p> <p>Le autorità nazionali di regolamentazione non impongono a fornitori di reti di comunicazione elettronica obblighi a norma del secondo comma qualora stabiliscano che:</p> <p>a) il fornitore possiede le caratteristiche elencate all'articolo 80, paragrafo 1, e mette a disposizione di qualsiasi impresa, a condizioni eque, non discriminatorie e ragionevoli, un mezzo alternativo, analogo ed economicamente sostenibile per raggiungere gli utenti finali fornendo accesso a una rete ad altissima capacità; le autorità nazionali di regolamentazione possono estendere tale esenzione ad altri fornitori che offrono, a condizioni eque, non discriminatorie e ragionevoli, l'accesso a una rete ad altissima capacità; oppure</p>	<p>determinare la portata dell'estensione oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione, l'Autorità tiene nella massima considerazione le pertinenti linee guida del BEREC. L'Autorità può imporre obblighi di accesso attivo o virtuale, se giustificati da motivazioni tecniche o economiche. L'Autorità non impone a fornitori di reti di comunicazione elettronica obblighi a norma del comma 2 qualora stabilisca che:</p> <p>a) il fornitore possiede le caratteristiche elencate dall'articolo 91 comma 1, e mette a disposizione di qualsiasi impresa, a condizioni eque, non discriminatorie e ragionevoli, un mezzo alternativo, analogo ed economicamente sostenibile per raggiungere gli utenti finali fornendo accesso a una rete ad altissima capacità; l'Autorità può estendere tale esenzione ad altri fornitori che offrono, a condizioni eque, non discriminatorie e ragionevoli, l'accesso a una rete ad altissima capacità;</p>	<p>punto di concentrazione o di distribuzione, l'Autorità tiene nella massima considerazione le pertinenti linee guida del BEREC. L'Autorità può imporre obblighi di accesso attivo o virtuale, se giustificati da motivazioni tecniche o economiche. L'Autorità non impone a fornitori di reti di comunicazione elettronica obblighi a norma del comma 2 qualora stabilisca che:</p> <p>a) il fornitore possiede le caratteristiche elencate dall'articolo 91 comma 1, e mette a disposizione di qualsiasi impresa, a condizioni eque, non discriminatorie e ragionevoli, un mezzo alternativo, analogo ed economicamente sostenibile per raggiungere gli utenti finali fornendo accesso a una rete ad altissima capacità; l'Autorità può estendere tale esenzione ad altri fornitori che offrono, a condizioni eque, non discriminatorie e ragionevoli, l'accesso a una rete ad altissima capacità;</p> <p>b) l'imposizione di obblighi comprometterebbe la sostenibilità economica o finanziaria dell'installazione di una nuova rete, in particolare</p>
--	---	--



<p>b) l'imposizione di obblighi comprometterebbe la sostenibilità economica o finanziaria dell'installazione di una nuova rete, in particolare nell'ambito di progetti locali di dimensioni ridotte.</p> <p>In deroga al terzo comma, lettera a), le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre obblighi ai fornitori di reti di comunicazione elettronica che soddisfano i criteri di cui a tale lettera se la rete interessata è finanziata con fondi pubblici.</p>		<p>b) l'imposizione di obblighi comprometterebbe la sostenibilità economica o finanziaria dell'installazione di una nuova rete, in particolare nell'ambito di progetti locali di dimensioni ridotte.</p> <p>5. In deroga al comma 4, lettera a), l'Autorità può imporre obblighi ai fornitori di reti di comunicazione elettronica che soddisfano i criteri di cui a tale lettera se la rete interessata è finanziata con fondi pubblici.</p>		<p>nell'ambito di progetti locali di dimensioni ridotte.</p> <p>5. In deroga al comma 4, lettera a), l'Autorità può imporre obblighi ai fornitori di reti di comunicazione elettronica che soddisfano i criteri di cui a tale lettera se la rete interessata è finanziata con fondi pubblici.</p>	
<p>Entro il 21 dicembre 2020, il BEREC pubblica linee guida volte a promuovere un'applicazione coerente del presente paragrafo definendo i pertinenti criteri per determinare:</p> <p>(a) il primo punto di concentrazione o di distribuzione;</p> <p>(b) il punto, oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione, in grado di ospitare un numero di connessioni degli utenti finali sufficiente a consentire a un'impresa efficiente di superare i significativi ostacoli alla replicabilità individuati;</p>	NO				



<p>(c) quali installazioni di rete possano essere considerate nuove;</p> <p>(d) quali progetti possano essere considerati di piccole dimensioni; e</p> <p>(e) quali ostacoli economici o fisici alla replicazione siano elevati e non transitori.</p>					
<p>4.Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, gli Stati membri assicurano che le autorità competenti abbiano la facoltà di imporre, alle imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti di comunicazione elettronica, obblighi in relazione alla condivisione delle infrastrutture passive o l'obbligo di concludere accordi di accesso in roaming localizzato, in entrambi i casi se direttamente necessari per la fornitura locale di servizi che comportano l'uso dello spettro radio, in conformità del diritto dell'Unione e purché non sia messo a disposizione delle imprese un mezzo alternativo di accesso agli utenti finali analogo e economicamente sostenibile, a condizioni eque e ragionevoli. Le autorità competenti possono imporre tali obblighi solo ove tale possibilità sia stata chiaramente prevista in sede di assegnazione dei diritti d'uso dello spettro radio e se ciò è giustificato dal fatto che, nel settore soggetto a tali obblighi,</p>	<p>YES</p>	<p>6. Fatti salvi i commi 1 e 2, l'Autorità ha la facoltà di imporre, alle imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti di comunicazione elettronica, obblighi in relazione alla condivisione delle infrastrutture passive o l'obbligo di concludere accordi di accesso in roaming localizzato, in entrambi i casi se direttamente necessari per la fornitura locale di servizi che comportano l'uso dello spettro radio, in conformità del diritto dell'Unione e purché non sia messo a disposizione delle imprese un mezzo alternativo di accesso agli utenti finali analogo e economicamente sostenibile, a condizioni eque e ragionevoli. L'Autorità può imporre tali obblighi solo ove tale possibilità sia stata chiaramente prevista in sede di assegnazione dei diritti d'uso dello spettro radio e se ciò è</p>		<p>6. Fatti salvi i commi 1 e 2, l'Autorità ha la facoltà di imporre, alle imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti di comunicazione elettronica, obblighi in relazione alla condivisione delle infrastrutture passive o l'obbligo di concludere accordi di accesso in roaming localizzato, in entrambi i casi se direttamente necessari per la fornitura locale di servizi che comportano l'uso dello spettro radio, in conformità del diritto dell'Unione e purché non sia messo a disposizione delle imprese un mezzo alternativo di accesso agli utenti finali analogo e economicamente sostenibile, a condizioni eque e ragionevoli. L'Autorità può imporre tali obblighi solo ove tale possibilità sia stata chiaramente prevista in sede di assegnazione dei diritti d'uso dello spettro radio e se ciò</p>	



<p>la realizzazione guidata dalle esigenze del mercato delle infrastrutture per la fornitura di reti o servizi che comportano l'uso dello spettro radio incontra ostacoli economici o fisici insormontabili e pertanto l'accesso alle reti o ai servizi da parte degli utenti finali è gravemente carente o assente. Nei casi in cui l'accesso e la condivisione delle infrastrutture passive da soli non sono sufficienti ad affrontare la situazione, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre obblighi sulla condivisione delle infrastrutture attive.</p> <p>Le autorità competenti tengono conto dei seguenti fattori:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la necessità di massimizzare la connettività in tutta l'Unione, lungo le principali vie di trasporto e in particolare negli ambiti territoriali, e la possibilità di migliorare notevolmente la scelta e la qualità del servizio per gli utenti finali; b) l'uso efficiente dello spettro radio; c) la fattibilità tecnica della condivisione e le relative condizioni; 	<p>giustificato dal fatto che, nel settore soggetto a tali obblighi, la realizzazione basata sulle dinamiche del mercato delle infrastrutture per la fornitura di reti o servizi che comportano l'uso dello spettro radio incontra ostacoli economici o fisici insormontabili e pertanto l'accesso alle reti o ai servizi da parte degli utenti finali è gravemente carente o assente. Nei casi in cui l'accesso e la condivisione delle infrastrutture passive da soli non sono sufficienti ad affrontare la situazione, l'Autorità può imporre obblighi sulla condivisione delle infrastrutture attive. L'Autorità tiene conto dei seguenti fattori:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la necessità di massimizzare la connettività in tutta l'Unione, lungo le principali vie di trasporto e in particolare negli ambiti territoriali, e la possibilità di migliorare notevolmente la scelta e la qualità del servizio per gli utenti finali; b) l'uso efficiente dello spettro radio; 	<p>è giustificato dal fatto che, nel settore soggetto a tali obblighi, la realizzazione basata sulle dinamiche del mercato delle infrastrutture per la fornitura di reti o servizi che comportano l'uso dello spettro radio incontra ostacoli economici o fisici insormontabili e pertanto l'accesso alle reti o ai servizi da parte degli utenti finali è gravemente carente o assente. Nei casi in cui l'accesso e la condivisione delle infrastrutture passive da soli non sono sufficienti ad affrontare la situazione, l'Autorità può imporre obblighi sulla condivisione delle infrastrutture attive. L'Autorità tiene conto dei seguenti fattori:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la necessità di massimizzare la connettività in tutta l'Unione, lungo le principali vie di trasporto e in particolare negli ambiti territoriali, e la possibilità di migliorare notevolmente la scelta e la qualità del servizio per gli utenti finali; b) l'uso efficiente dello spettro radio; c) la fattibilità tecnica della condivisione e le relative condizioni; 	
---	---	---	--



<p>d) lo stato della concorrenza basata sulle infrastrutture e sui servizi;</p> <p>e) l'innovazione tecnologica;</p> <p>f) l'esigenza superiore di sostenere l'incentivo dell'operatore ospitante a dispiegare prima di tutto l'infrastruttura.</p> <p>Nel quadro della risoluzione delle controversie, le autorità competenti possono tra l'altro imporre al beneficiario dell'obbligo di condivisione o di accesso, l'obbligo</p>		<p>c) la fattibilità tecnica della condivisione e le relative condizioni;</p> <p>d) lo stato della concorrenza basata sulle infrastrutture e sui servizi;</p> <p>e) l'innovazione tecnologica;</p> <p>f) l'esigenza superiore di sostenere l'incentivo dell'operatore ospitante a dispiegare prima di tutto l'infrastruttura.</p> <p>7. Nel quadro della risoluzione delle controversie, l'Autorità può tra l'altro imporre al beneficiario dell'obbligo di condivisione o di accesso l'obbligo di condividere lo spettro radio con l'operatore ospitante dell'infrastruttura nell'ambito territoriale interessato.</p>		<p>d) lo stato della concorrenza basata sulle infrastrutture e sui servizi;</p> <p>e) l'innovazione tecnologica;</p> <p>f) l'esigenza superiore di sostenere l'incentivo dell'operatore ospitante a dispiegare prima di tutto l'infrastruttura.</p> <p>7. Nel quadro della risoluzione delle controversie, l'Autorità può tra l'altro imporre al beneficiario dell'obbligo di condivisione o di accesso l'obbligo di condividere lo spettro radio con l'operatore ospitante dell'infrastruttura nell'ambito territoriale interessato.</p>	
<p>5. Gli obblighi e le condizioni imposti ai sensi dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo devono essere obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e sono attuati secondo le procedure di cui agli articoli 23, 32 e 33. Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre</p>	<p>YES</p>	<p>8. Gli obblighi e le condizioni imposti ai sensi dei commi da 1 a 6 devono essere obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e sono attuati secondo le procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34. L'Autorità che ha imposto detti obblighi e condizioni ne valuta i</p>		<p>8. Gli obblighi e le condizioni imposti ai sensi dei commi da 1 a 6 devono essere obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e sono attuati secondo le procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34. L'Autorità che ha imposto detti obblighi e condizioni ne valuta i risultati</p>	



<p>autorità competenti che hanno imposto detti obblighi e condizioni ne valutano i risultati entro cinque anni dall'adozione della precedente misura adottata in relazione alle stesse imprese e valutano se sia opportuno revocarli o modificarli in funzione dell'evolvere della situazione. Tali autorità comunicano l'esito della loro valutazione secondo le procedure di cui agli articoli 23, 32 e 33.</p>		<p>risultati entro cinque anni dall'adozione della precedente misura adottata in relazione alle stesse imprese e valutano se sia opportuno revocarli o modificarli in funzione dell'evolvere della situazione. L'Autorità comunica l'esito della loro valutazione secondo le procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34.</p>		<p>entro cinque anni dall'adozione della precedente misura adottata in relazione alle stesse imprese e valutano se sia opportuno revocarli o modificarli in funzione dell'evolvere della situazione. L'Autorità comunica l'esito della loro valutazione secondo le procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34.</p>	
<p>6. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità nazionale di regolamentazione sia autorizzata a intervenire di propria iniziativa ove giustificato per garantire il conseguimento degli obiettivi politici previsti all'articolo 3, ai sensi della presente direttiva e, in particolare, secondo le procedure di cui agli articoli 23 e 32.</p>	YES	<p>9. Ai fini dei commi 1 e 2, l'Autorità è autorizzata a intervenire di propria iniziativa ove giustificato per garantire il conseguimento degli obiettivi politici previsti dall'articolo 4, ai sensi del presente decreto e, in particolare, secondo le procedure di cui agli articoli 23 e 33.</p>		<p>9. Ai fini dei commi 1 e 2, l'Autorità è autorizzata a intervenire di propria iniziativa ove giustificato per garantire il conseguimento degli obiettivi politici previsti dall'articolo 4, ai sensi del presente decreto e, in particolare, secondo le procedure di cui agli articoli 23 e 33.</p>	
<p>7. Entro il 21 giugno 2020 al fine di contribuire a una definizione coerente dell'ubicazione dei punti terminali di rete da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, il BEREC, previa consultazione delle parti interessate e in stretta collaborazione con la Commissione, adotta linee guida sugli approcci comuni</p>	YES (for the part prescribing that NRAs shall take utmost account of	<p>10. L'Autorità tiene nella massima considerazione le linee guida del BEREC sulla definizione dell'ubicazione dei punti terminali di rete di cui all'articolo 73.</p>		<p>10. L'Autorità tiene nella massima considerazione le linee guida del BEREC sulla definizione dell'ubicazione dei punti terminali di rete di cui all'articolo 73.</p>	



all'identificazione del punto terminale di rete in diverse topologie di rete. Le autorità nazionali di regolamentazione tengono nella massima considerazione dette linee guida per la definizione dell'ubicazione dei punti terminali di rete.	BEREC guidelines)				
<i>Articolo 62</i> Sistemi di accesso condizionato e altre risorse		Articolo 73 Sistemi di accesso condizionato ed altre risorse		Art. 73 (ex art. 62 eec - art. 43 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021) (Sistemi di accesso condizionato ed altre risorse)	
1. Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni di cui all'allegato II, parte I, si applichino in relazione all'accesso condizionato ai servizi radiotelevisivi digitali trasmessi ai telespettatori e agli ascoltatori dell'Unione, a prescindere dai mezzi di trasmissione.	YES	1. All'accesso condizionato ai servizi televisivi e radiofonici digitali trasmessi ai telespettatori e agli ascoltatori si applicano, a prescindere dai mezzi di trasmissione, le condizioni di cui all'allegato n.2, parte 1.		1. All'accesso condizionato ai servizi televisivi e radiofonici digitali trasmessi ai telespettatori e agli ascoltatori si applicano, a prescindere dai mezzi di trasmissione, le condizioni di cui all'allegato n.2, parte 1.	
2. Qualora, in base a un'analisi di mercato effettuata in conformità dell'articolo 67, paragrafo 1, l'autorità nazionale di regolamentazione appuri che una o più imprese non dispongono di un significativo potere di mercato sul mercato pertinente, può modificare o revocare le	YES	2. Qualora, in base a un'analisi di mercato effettuata in conformità dell'articolo 78, comma 1, l'Autorità appuri che una o più imprese non dispongono di un significativo potere di mercato sul mercato pertinente, può modificare o revocare le condizioni per tali		2. Qualora, in base a un'analisi di mercato effettuata in conformità dell'articolo 78, comma 1, l'Autorità appuri che una o più imprese non dispongono di un significativo potere di mercato sul mercato pertinente, può modificare o revocare le	



<p>condizioni per tali imprese conformemente alle procedure previste agli articoli 23 e 32 solo se:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'accessibilità per gli utenti finali a programmi radiofonici e televisivi e a canali e servizi di diffusione specificati ai sensi dell'articolo 114 non risulti pregiudicata da tale modifica o revoca; e b) le prospettive di un'effettiva concorrenza nei mercati seguenti non risultano pregiudicate da tale modifica o revoca: <ul style="list-style-type: none"> i. servizi di diffusione radiotelevisiva digitale al dettaglio; e ii. sistemi di accesso condizionato e altre risorse correlate. <p>Le parti a cui si applica la modifica o la revoca di tali obblighi sono informate entro un lasso di tempo appropriato.</p>		<p>imprese conformemente alle procedure previste dagli articoli 23 e 33 solo se:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'accessibilità per gli utenti finali a programmi radiofonici e televisivi e a canali e servizi di diffusione specificati ai sensi dell'articolo 98-vicies sexies non risulti pregiudicata da tale modifica o revoca; b) le prospettive di un'effettiva concorrenza nei mercati seguenti non risultano pregiudicate da tale modifica o revoca: <ul style="list-style-type: none"> i) servizi di diffusione radiotelevisiva digitale al dettaglio; ii) sistemi di accesso condizionato e altre risorse correlate. <p>3. Le parti a cui si applica la modifica o la revoca di tali obblighi sono informate entro un lasso di tempo appropriato.</p>		<p>condizioni per tali imprese conformemente alle procedure previste dagli articoli 23 e 33 solo se:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'accessibilità per gli utenti finali a programmi radiofonici e televisivi e a canali e servizi di diffusione specificati ai sensi dell'articolo 98-vicies sexies non risulti pregiudicata da tale modifica o revoca; b) le prospettive di un'effettiva concorrenza nei mercati seguenti non risultano pregiudicate da tale modifica o revoca: <ul style="list-style-type: none"> i) servizi di diffusione radiotelevisiva digitale al dettaglio; ii) sistemi di accesso condizionato e altre risorse correlate. <p>3. Le parti a cui si applica la modifica o la revoca di tali obblighi sono informate con un adeguato preavviso.</p>	
<p>3. Le condizioni applicate in virtù del presente articolo lasciano impregiudicata la facoltà degli</p>	<p>YES</p>	<p>4. Le condizioni applicate in virtù del presente articolo lasciano impregiudicata la</p>		<p>4. Le condizioni applicate in virtù del presente articolo lasciano</p>	



Stati membri di imporre obblighi relativi alla presentazione delle EPG e di analoghi menu e interfacce di navigazione.		facoltà all'Autorità di imporre obblighi relativi alla presentazione delle EPG e di analoghi menu e interfacce di navigazione.		impregiudicata la facoltà all'Autorità di imporre obblighi relativi alla presentazione delle EPG e di analoghi menu e interfacce di navigazione.	
4. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono consentire all'autorità nazionale di regolamentazione, appena possibile dopo il 20 dicembre 2018 e successivamente con cadenza periodica, di riesaminare le condizioni applicate in virtù del presente articolo attraverso un'analisi di mercato conformemente all'articolo 67, paragrafo 1, per determinare se mantenere, modificare o revocare le condizioni applicate.	YES (if they take this option)	5. In deroga al comma 1, l'Autorità, con cadenza periodica, riesamina le condizioni applicate in virtù del presente articolo attraverso un'analisi di mercato conformemente all'articolo 78 comma 1, per determinare se mantenere, modificare o revocare le condizioni applicate.		5. In deroga al comma 1, l'Autorità, con cadenza periodica, riesamina le condizioni applicate in virtù del presente articolo attraverso un'analisi di mercato conformemente all'articolo 78 comma 1, per determinare se mantenere, modificare o revocare le condizioni applicate.	
<i>CAPO III</i> <i>Analisi di mercato e significativo potere di mercato</i> <i>Articolo 63</i> <i>Imprese che dispongono di un significativo potere di mercato</i>		CAPO III Analisi di mercato e significativo potere di mercato Articolo 74 Imprese che dispongono di un significativo potere di mercato		CAPO III Analisi di mercato e significativo potere di mercato Art. 74 (ex art. 63 eecc- art. 17 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021) (Imprese che dispongono di un significativo potere di mercato)	
1. Quando la presente direttiva prescrive alle autorità nazionali di	NO	1. L'Autorità nell'accertare, secondo la procedura di cui		1. L'Autorità nell'accertare, secondo la procedura di cui	



<p>regolamentazione di accertare se le imprese dispongano di un significativo potere di mercato, secondo la procedura di cui all'articolo 67, si applicano le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo.</p>		<p>all'articolo 78, quali imprese dispongono di un significativo potere di mercato, applica le disposizioni di cui al comma 2.</p>		<p>all'articolo 78, quali imprese dispongono di un significativo potere di mercato, applica le disposizioni di cui al comma 2.</p>	
<p>2. Si presume che un'impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente a una posizione dominante, ossia una posizione di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori.</p> <p>In particolare, le autorità nazionali di regolamentazione, nel valutare se due o più imprese godono congiuntamente di una posizione dominante sul mercato, procedono nel rispetto del diritto dell'Unione e tengono nella massima considerazione le linee guida per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato pubblicati dalla Commissione a norma dell'articolo 64.</p>	<p>YES</p>	<p>2. Si presume che un'impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente a una posizione dominante, ossia una posizione di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori.</p> <p>3. L'Autorità, nel valutare se due o più imprese godono congiuntamente di una posizione dominante sul mercato, procede nel rispetto del diritto dell'Unione europea e tiene in massima considerazione le linee guida della Commissione europea per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato, pubblicate ai sensi dell'articolo 64 della direttiva (UE) 2018/1972, di</p>		<p>2. Si presume che un'impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente a una posizione dominante, ossia una posizione di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori.</p> <p>3. L'Autorità, nel valutare se due o più imprese godono congiuntamente di una posizione dominante sul mercato, procede nel rispetto del diritto dell'Unione europea e tiene in massima considerazione le linee guida della Commissione europea per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato, pubblicate ai sensi dell'articolo 64 della direttiva (UE) 2018/1972, di</p>	



		seguito denominate "linee guida SPM".		seguito denominate "linee guida SPM".	
3. Se un'impresa dispone di un significativo potere in un mercato specifico, può parimenti essere definita come avente un significativo potere in un mercato strettamente connesso qualora le connessioni tra i due mercati consentano di far valere sul mercato strettamente connesso il potere detenuto nel mercato specifico, rafforzando in tal modo il potere di mercato complessivo dell'impresa. Pertanto, a norma degli articoli 69, 70, 71 e 74, possono essere applicate misure correttive volte a prevenire tale influenza sul mercato strettamente connesso.	YES	4. Se un'impresa dispone di un significativo potere in un mercato specifico, si presume che essa abbia un significativo potere in un mercato diverso e strettamente connesso, qualora le connessioni tra i due mercati consentano di far valere sul mercato strettamente connesso il potere detenuto nel mercato specifico, rafforzando in tal modo il potere di mercato complessivo dell'impresa. Pertanto, a norma degli articoli 80, 81, 82 e 85, possono essere applicate misure correttive volte a prevenire tale influenza sul mercato strettamente connesso.		4. Se un'impresa dispone di un significativo potere in un mercato specifico, si presume che essa abbia un significativo potere in un mercato diverso e strettamente connesso, qualora le connessioni tra i due mercati consentano di far valere sul mercato strettamente connesso il potere detenuto nel mercato specifico, rafforzando in tal modo il potere di mercato complessivo dell'impresa. Pertanto, a norma degli articoli 80, 81, 82 e 85, possono essere applicate misure correttive volte a prevenire tale influenza sul mercato strettamente connesso.	
<i>Articolo 64</i> Procedura per l'individuazione e la definizione dei mercati		Articolo 75 Procedura per l'individuazione e la definizione dei mercati		Art. 75 (ex art. 64 eec - art. 18 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021) (Procedura per l'individuazione e la definizione dei mercati)	
1. Previa consultazione pubblica, anche delle autorità nazionali di	NO				



<p>regolamentazione e tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC, la Commissione adotta una raccomandazione concernente i mercati rilevanti dei servizi e dei prodotti («raccomandazione»). La raccomandazione individua i mercati dei prodotti e dei servizi all'interno del settore delle comunicazioni elettroniche le cui caratteristiche siano tali da giustificare l'imposizione di obblighi di regolamentazione stabiliti dalla presente direttiva senza che ciò pregiudichi l'individuazione di altri mercati in casi specifici di applicazione delle regole di concorrenza.</p> <p>La Commissione definisce i mercati in base ai principi del diritto della concorrenza.</p> <p>La Commissione include i mercati dei prodotti e dei servizi nella raccomandazione se, dopo aver rilevato le tendenze generali nell'Unione, ritiene che sia rispettato ciascuno dei tre criteri elencati all'articolo 67, paragrafo 1.</p> <p>La Commissione riesamina la raccomandazione entro il 21 dicembre 2020 e in seguito periodicamente.</p>					
--	--	--	--	--	--



<p>2. Previa consultazione del BEREC, la Commissione pubblica linee guida per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato («linee guida SPM») conformi ai pertinenti principi del diritto della concorrenza. Le linee guida SPM contengono indicazioni per le autorità nazionali di regolamentazione sull'applicazione del concetto di significativo potere di mercato nel contesto specifico della regolamentazione ex ante dei mercati delle comunicazioni elettroniche, tenendo conto dei tre criteri elencati all'articolo 67, paragrafo 1.</p>	NO				
<p>3. Le autorità nazionali di regolamentazione, tenendo nella massima considerazione la raccomandazione e le linee guida SPM, definiscono i mercati rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale, in particolare i mercati geografici rilevanti nel loro territorio, tenendo conto, tra l'altro, del grado di concorrenza a livello delle infrastrutture in tali aree, conformemente ai principi del diritto della concorrenza. Le autorità nazionali di regolamentazione, se del caso, tengono altresì conto dei risultati della mappatura geografica svolta</p>	YES	<p>1. L'Autorità, tenendo nella massima considerazione la raccomandazione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche, e le linee guida SPM, definisce i mercati rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale, in particolare i mercati geografici rilevanti nel territorio nazionale, tenendo conto, tra l'altro, del grado di concorrenza a livello delle infrastrutture in tali aree, conformemente ai principi del diritto della concorrenza. L'Autorità, se del</p>		<p>1. L'Autorità, tenendo nella massima considerazione la raccomandazione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche, e le linee guida SPM, definisce i mercati rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale, in particolare i mercati geografici rilevanti nel territorio nazionale, tenendo conto, tra l'altro, del grado di concorrenza a livello delle infrastrutture in tali aree, conformemente ai principi del diritto della concorrenza. L'Autorità, se del caso, tiene</p>	



<p>in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1. Prima di definire i mercati che differiscono da quelli individuati nella raccomandazione, applicano la procedura di cui agli articoli 23 e 32.</p>		<p>caso, tiene altresì conto dei risultati della mappatura geografica svolta in conformità dell'articolo 22, comma 1. Prima di definire i mercati diversi da quelli individuati nella raccomandazione, applica la procedura di cui agli articoli 23 e 33.</p>		<p>altresì conto dei risultati della mappatura geografica svolta in conformità dell'articolo 22, comma 1. Prima di definire i mercati diversi da quelli individuati nella raccomandazione, applica la procedura di cui agli articoli 23 e 33.</p>	
<p><i>Articolo 65</i> Procedura per l'individuazione della domanda transnazionale</p>		<p>Articolo 76 Procedura per l'individuazione dei mercati transnazionali</p>		<p>Art. 76 (ex art. 65 eecc, art. 19, comma 7 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021) (Procedura per l'individuazione dei mercati transnazionali)</p>	
<p>1. Se la Commissione o almeno due autorità nazionali di regolamentazione interessate presentano una richiesta motivata e circostanziata in tal senso, il BEREC svolge un'analisi di un potenziale mercato transnazionale. Previa consultazione delle parti interessate e tenendo nella massima considerazione l'analisi svolta dal BEREC, la Commissione può adottare decisioni relative all'individuazione dei mercati transnazionali conformemente ai</p>	<p>YES [[for empow ring the national regulatory authorities]]</p>	<p>1. L'Autorità può presentare, unitamente ad almeno un'altra autorità nazionale di regolamentazione, appartenente ad altro Stato membro, una richiesta motivata e circostanziata al BEREC di svolgere un'analisi sulla possibile esistenza di un mercato transnazionale.</p>		<p>1. L'Autorità può presentare, unitamente ad almeno un'altra autorità nazionale di regolamentazione, appartenente ad altro Stato membro, una richiesta motivata e circostanziata al BEREC di svolgere un'analisi sulla possibile esistenza di un mercato transnazionale.</p>	



<p>principi del diritto della concorrenza e tenendo nella massima considerazione la raccomandazione e le linee guida SPM adottate a norma dell'articolo 64.</p>					
<p>2. Nel caso dei mercati transnazionali individuati a norma del paragrafo 1 del presente articolo, le autorità nazionali di regolamentazione interessate effettuano congiuntamente l'analisi di mercato, tenendo nella massima considerazione le linee guida SPM e si pronunciano di concerto in merito all'imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi di regolamentazione di cui all'articolo 67, paragrafo 4. Le autorità nazionali di regolamentazione interessate comunicano congiuntamente alla Commissione i propri progetti di misure relative all'analisi di mercato e a ogni obbligo regolamentare in conformità degli articoli 32 e 33.</p> <p>Due o più autorità nazionali di regolamentazione possono comunicare congiuntamente i propri progetti di misure relative all'analisi di mercato e agli obblighi regolamentari anche in assenza di mercati transnazionali, qualora ritengano che le</p>	<p>YES</p>	<p>2. Qualora la Commissione europea abbia adottato decisioni relative alla individuazione di mercati transnazionali, sulla base dell'analisi svolta dal BERC e a seguito della consultazione delle parti interessate, a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972, l'Autorità effettua l'analisi di mercato congiuntamente alle autorità di regolamentazione degli altri Stati membri interessate, tenendo in massima considerazione le linee guida SMP, e si pronuncia di concerto con queste in merito all'imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi di regolamentazione di cui all'articolo 78 comma 4. L'Autorità e le altre autorità nazionali interessate comunicano congiuntamente alla Commissione europea i propri progetti di misure relative all'analisi di mercato e a ogni obbligo regolamentare in</p>		<p>2. Qualora la Commissione europea abbia adottato decisioni relative alla individuazione di mercati transnazionali, sulla base dell'analisi svolta dal BERC e a seguito della consultazione delle parti interessate, a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972, l'Autorità effettua l'analisi di mercato congiuntamente alle autorità di regolamentazione degli altri Stati membri interessate, tenendo in massima considerazione le linee guida SMP, e si pronuncia di concerto con queste in merito all'imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi di regolamentazione di cui all'articolo 78 comma 4. L'Autorità e le altre autorità nazionali interessate comunicano congiuntamente alla Commissione europea i propri progetti di misure relative all'analisi di mercato e a ogni</p>	



condizioni di mercato nelle rispettive giurisdizioni siano sufficientemente omogenee.		conformità degli articoli 33 e 34. 3. Anche in assenza di mercati transnazionali, l'Autorità può comunicare, congiuntamente a una o più autorità nazionali di regolamentazione di altri Stati membri, i propri progetti di misure relative all'analisi di mercato e agli obblighi regolamentari, qualora le condizioni di mercato nelle rispettive sfere di competenza siano ritenute sufficientemente omogenee.		obbligo regolamentare in conformità degli articoli 33 e 34. 3. Anche in assenza di mercati transnazionali, l'Autorità può comunicare, congiuntamente a una o più autorità nazionali di regolamentazione di altri Stati membri, i propri progetti di misure relative all'analisi di mercato e agli obblighi regolamentari, qualora le condizioni di mercato nelle rispettive sfere di competenza siano ritenute sufficientemente omogenee.	
<i>Articolo 66</i> Procedura per l'individuazione della domanda transnazionale		Articolo 77 Procedura per l'individuazione della domanda transnazionale		Art. 77 (ex art. 66 eecr) (Procedura per l'individuazione della domanda transnazionale)	
1. Il BEREC svolge un'analisi della domanda transnazionale, da parte degli utenti finali, di prodotti e servizi forniti all'interno dell'Unione in uno o più mercati elencati nella raccomandazione, qualora riceva una richiesta motivata e circostanziata della Commissione o di almeno due autorità nazionali di regolamentazione interessate da cui emerge l'esistenza di un grave	YES [for empowe ring the national regulato ry authoriti es]	1. L'Autorità può presentare, unitamente ad almeno un'altra autorità nazionale di regolamentazione di altro Stato membro, una richiesta motivata e circostanziata al BEREC di svolgere un'analisi della domanda transnazionale, da parte degli utenti finali, di prodotti e servizi forniti all'interno dell'Unione in uno o più mercati elencati nella		1. L'Autorità può presentare, unitamente ad almeno un'altra autorità nazionale di regolamentazione di altro Stato membro, una richiesta motivata e circostanziata al BEREC di svolgere un'analisi della domanda transnazionale, da parte degli utenti finali, di prodotti e servizi forniti all'interno dell'Unione in uno o	



<p>problema di domanda che occorre affrontare. Il BEREC può anche svolgere tale analisi se riceve da partecipanti al mercato una richiesta motivata e sufficientemente circostanziata e ritiene che vi sia un grave problema di domanda che occorre affrontare. L'analisi del BEREC non pregiudica le risultanze relative ai mercati transnazionali in conformità dell'articolo 65, paragrafo 1, né le risultanze relative ai mercati geografici nazionali o subnazionali ottenute dalle autorità nazionali di regolamentazione conformemente all'articolo 64, paragrafo 3.</p> <p>L'analisi della domanda transnazionale degli utenti finali può includere prodotti e servizi forniti in mercati di prodotti o servizi che sono stati definiti in modo diverso da una o più autorità nazionali di regolamentazione tenendo conto delle circostanze nazionali, a condizione che tali prodotti e servizi siano sostituibili a quelli forniti in uno dei mercati elencati nella raccomandazione.</p>		<p>raccomandazione, ove emerga l'esistenza di un grave problema di domanda che occorre affrontare, secondo la procedura di cui all'articolo 66, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972.</p> <p>2. Qualora il BEREC, a seguito dell'individuazione di una significativa domanda avente carattere transnazionale, che non sia sufficientemente soddisfatta dall'offerta commerciale o regolamentata, emani linee guida su approcci comuni per le autorità nazionali di regolamentazione, l'Autorità, nell'espletamento dei propri compiti di regolazione nell'ambito della propria sfera di competenza, tiene in massima considerazione dette linee guida.</p>		<p>più mercati elencati nella raccomandazione, ove emerga l'esistenza di un grave problema di domanda che occorre affrontare, secondo la procedura di cui all'articolo 66, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972.</p> <p>2. Qualora il BEREC, a seguito dell'individuazione di una significativa domanda avente carattere transnazionale, che non sia sufficientemente soddisfatta dall'offerta commerciale o regolamentata, emani linee guida su approcci comuni per le autorità nazionali di regolamentazione, l'Autorità, nell'espletamento dei propri compiti di regolazione nell'ambito della propria sfera di competenza, tiene in massima considerazione dette linee guida.</p>	
<p>2. Il BEREC, se ritiene che una domanda degli utenti finali avente carattere transnazionale esista, sia significativa e non sia sufficientemente soddisfatta dall'offerta commerciale o regolamentata, emana, previa</p>	<p>NO</p>				



<p>consultazione delle parti interessate e in stretta collaborazione con la Commissione, linee guida su approcci comuni per le autorità nazionali di regolamentazione, al fine di soddisfare la domanda transnazionale individuata, eventualmente anche allorché dette autorità impongono misure correttive conformemente all'articolo 68.</p>					
<p>Le autorità nazionali di regolamentazione tengono nella massima considerazione dette linee guida nell'espletamento dei propri compiti di regolamentazione all'interno della loro giurisdizione. Tali linee guida possono fornire la base per l'interoperabilità dei prodotti di accesso all'ingrosso in tutta l'Unione e possono includere orientamenti per l'armonizzazione delle specifiche tecniche dei prodotti di accesso all'ingrosso in grado di soddisfare tale domanda transnazionale identificata.</p>	<p>YES [first thesis]</p>	<p>3. Tali linee guida possono fornire la base per l'interoperabilità dei prodotti di accesso all'ingrosso in tutta l'Unione e possono includere orientamenti per l'armonizzazione delle specifiche tecniche dei prodotti di accesso all'ingrosso in grado di soddisfare tale domanda transnazionale identificata.</p>		<p>3. Tali linee guida possono fornire la base per l'interoperabilità dei prodotti di accesso all'ingrosso in tutta l'Unione e possono includere orientamenti per l'armonizzazione delle specifiche tecniche dei prodotti di accesso all'ingrosso in grado di soddisfare la domanda di carattere transnazionale di cui al comma 2.</p>	
<p><i>Articolo 67</i> Procedura per l'analisi del mercato</p>		<p>Articolo 78 Procedura per l'analisi del mercato</p>		<p>Art. 78 (Procedura per l'analisi del mercato) (ex art. 67 eec - art. 19 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)</p>	



<p>1. Le autorità nazionali di regolamentazione determinano se un mercato rilevante definito in conformità dell'articolo 64, paragrafo 3, sia tale da giustificare l'imposizione degli obblighi di regolamentazione di cui alla presente direttiva. Gli Stati membri provvedono affinché un'analisi sia effettuata, se del caso, in collaborazione con le autorità nazionali garanti della concorrenza. Nello svolgere tale analisi le autorità nazionali di regolamentazione tengono nella massima considerazione le linee guida SPM e seguono le procedure di cui agli articoli 23 e 32.</p> <p>Un mercato può essere considerato tale da giustificare l'imposizione di obblighi di regolamentazione stabiliti nella presente direttiva se sono soddisfatti tutti i criteri seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) presenza di forti ostacoli non transitori all'accesso, di carattere strutturale, giuridico o normativo; b) esistenza di una struttura del mercato che non tende al raggiungimento della concorrenza effettiva entro l'arco di tempo 	YES	<p>1. L'Autorità, determina se un mercato rilevante definito in conformità dell'articolo 64, paragrafo 3 della direttiva (UE) 2018/1972, sia tale da giustificare l'imposizione degli obblighi di regolamentazione di cui al presente decreto. Nello svolgere tale analisi l'Autorità tiene nella massima considerazione le linee guida SPM, segue le procedure di cui agli articoli 23 e 33, e acquisisce il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.</p> <p>2. Un mercato può essere considerato tale da giustificare l'imposizione di obblighi di regolamentazione stabiliti nel presente decreto se sono soddisfatti tutti i criteri seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) presenza di forti ostacoli non transitori all'accesso, di carattere strutturale, giuridico o normativo; b) esistenza di una struttura del mercato che non tende al raggiungimento della concorrenza effettiva entro 		<p>1. L'Autorità, determina se un mercato rilevante definito in conformità dell'articolo 75, sia tale da giustificare l'imposizione degli obblighi di regolamentazione di cui al presente decreto. Nello svolgere tale analisi l'Autorità tiene nella massima considerazione le linee guida SPM, segue le procedure di cui agli articoli 23 e 33, e acquisisce il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.</p> <p>2. Un mercato può essere considerato tale da giustificare l'imposizione di obblighi di regolamentazione stabiliti nel presente decreto se sono soddisfatti tutti i criteri seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) presenza di forti ostacoli non transitori all'accesso, di carattere strutturale, giuridico o normativo; b) esistenza di una struttura del mercato che non tende al raggiungimento della concorrenza effettiva entro l'arco di tempo preso in esame, in considerazione della situazione della concorrenza basata sulle infrastrutture e di 	



<p>preso in esame, in considerazione della situazione della concorrenza basata sulle infrastrutture e di altro tipo, al di là degli ostacoli all'accesso;</p> <p>c) insufficienza del solo diritto della concorrenza per far fronte adeguatamente ai fallimenti del mercato individuati.</p> <p>Se svolge un'analisi di un mercato incluso nella raccomandazione, l'autorità nazionale di regolamentazione considera soddisfatte le condizioni di cui al secondo comma, lettere a), b) e c), salvo se l'autorità nazionale di regolamentazione constata che una o più di esse non è soddisfatta nelle specifiche circostanze nazionali.</p>		<p>l'arco di tempo preso in esame, in considerazione della situazione della concorrenza basata sulle infrastrutture e di altro tipo, al di là degli ostacoli all'accesso;</p> <p>c) insufficienza del solo diritto della concorrenza per far fronte adeguatamente ai fallimenti del mercato individuati.</p> <p>3. Se svolge un'analisi di un mercato incluso nella raccomandazione, l'Autorità considera soddisfatte le condizioni di cui al secondo comma, lettere a), b) e c), salvo se l'Autorità stessa constata che una o più di esse non è soddisfatta nelle specifiche circostanze nazionali.</p>		<p>altro tipo, al di là degli ostacoli all'accesso;</p> <p>c) insufficienza del solo diritto della concorrenza per far fronte adeguatamente ai fallimenti del mercato individuati.</p> <p>3. Se svolge un'analisi di un mercato incluso nella raccomandazione, l'Autorità considera soddisfatte le condizioni di cui al secondo comma, lettere a), b) e c), salvo se l'Autorità stessa constata che una o più di esse non è soddisfatta nelle specifiche circostanze nazionali.</p>	
<p>2. Quando svolge l'analisi di cui al paragrafo 1, l'autorità nazionale di regolamentazione esamina gli sviluppi in una prospettiva futura di assenza della regolamentazione imposta a norma del presente articolo nel mercato rilevante e tiene conto di tutto quanto segue:</p> <p>a) gli sviluppi del mercato che incidono sulla tendenza del mercato</p>	<p>YES</p>	<p>4. Quando svolge l'analisi di cui ai commi da 1 a 3, l'Autorità esamina gli sviluppi in una prospettiva futura di assenza della regolamentazione imposta a norma del presente articolo nel mercato rilevante e tiene conto di quanto segue:</p> <p>a) gli sviluppi del mercato che incidono sulla tendenza del</p>		<p>4. Quando svolge l'analisi di cui ai commi da 1 a 3, l'Autorità esamina gli sviluppi in una prospettiva futura di assenza della regolamentazione imposta a norma del presente articolo nel mercato rilevante e tiene conto di quanto segue:</p> <p>a) gli sviluppi del mercato che incidono sulla tendenza del mercato rilevante al</p>	



<p>rilevante al raggiungimento di una concorrenza effettiva;</p> <p>b) tutti i pertinenti vincoli concorrenziali, a livello della vendita all'ingrosso e al dettaglio, indipendentemente dal fatto che le cause di tali vincoli siano individuate nelle reti di comunicazione elettronica, nei servizi di comunicazione elettronica o in altri tipi di servizi o applicazioni paragonabili dal punto di vista dell'utente finale, e a prescindere dal fatto che tali restrizioni siano parte del mercato rilevante;</p> <p>c) altri tipi di regolamentazione o misure imposte che influiscono sul mercato rilevante o su mercati al dettaglio correlati per tutto il periodo in esame, tra cui, a titolo esemplificativo, gli obblighi imposti in conformità degli articoli 44, 60 e 61;</p> <p>d) regolamentazioni imposte in altri mercati rilevanti sulla base del presente articolo.</p>		<p>mercato rilevante al raggiungimento di una concorrenza effettiva;</p> <p>b) tutti i pertinenti vincoli concorrenziali, a livello della vendita all'ingrosso e al dettaglio, indipendentemente dal fatto che le cause di tali vincoli siano individuate nelle reti di comunicazione elettronica, nei servizi di comunicazione elettronica o in altri tipi di servizi o applicazioni paragonabili dal punto di vista dell'utente finale, e a prescindere dal fatto che tali restrizioni siano parte del mercato rilevante;</p> <p>c) altri tipi di regolamentazione o misure imposte che influiscono sul mercato rilevante o su mercati al dettaglio correlati per tutto il periodo in esame, tra cui, a titolo esemplificativo, gli obblighi imposti in conformità degli articoli 50, 71 e 72;</p> <p>d) regolamentazioni imposte in altri mercati rilevanti sulla base del presente articolo.</p>		<p>raggiungimento di una concorrenza effettiva;</p> <p>b) tutti i pertinenti vincoli concorrenziali, a livello della vendita all'ingrosso e al dettaglio, indipendentemente dal fatto che le cause di tali vincoli siano individuate nelle reti di comunicazione elettronica, nei servizi di comunicazione elettronica o in altri tipi di servizi o applicazioni paragonabili dal punto di vista dell'utente finale, e a prescindere dal fatto che tali restrizioni siano parte del mercato rilevante;</p> <p>c) altri tipi di regolamentazione o misure imposte che influiscono sul mercato rilevante o su mercati al dettaglio correlati per tutto il periodo in esame, tra cui, a titolo esemplificativo, gli obblighi imposti in conformità degli articoli 50, 71 e 72;</p> <p>d) regolamentazioni imposte in altri mercati rilevanti sulla base del presente articolo.</p>	
--	--	--	--	---	--



<p>3. Se conclude che un mercato rilevante non giustifica l'imposizione di obblighi di regolamentazione in conformità della procedura di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, oppure allorché le condizioni indicate al paragrafo 4 del presente articolo non sono soddisfatte, l'autorità nazionale di regolamentazione non impone né mantiene nessun obbligo di regolamentazione specifico in conformità dell'articolo 68. Qualora obblighi di regolamentazione settoriali siano già stati imposti in conformità dell'articolo 68, li revoca per le imprese operanti in tale mercato rilevante.</p> <p>Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono a che le parti interessate dalla revoca di tali obblighi ricevano un termine di preavviso appropriato, in modo da assicurare l'equilibrio tra la necessità di garantire una transizione sostenibile per i beneficiari degli obblighi e gli utenti finali, la scelta dell'utente finale e il fatto che la regolamentazione non si estenda oltre il necessario. Nel fissare tale termine di preavviso le autorità nazionali di regolamentazione possono stabilire condizioni specifiche e periodi di preavviso</p>	<p>YES</p>	<p>5. Se conclude che un mercato rilevante non giustifica l'imposizione di obblighi di regolamentazione in conformità della procedura di cui ai commi da 1 a 4, oppure allorché le condizioni indicate al comma 6 non sono soddisfatte, l'Autorità non impone né mantiene nessun obbligo di regolamentazione specifico in conformità dell'articolo 79. Qualora obblighi di regolamentazione settoriali siano già stati imposti in conformità dell'articolo 79, li revoca per le imprese operanti in tale mercato rilevante. L'Autorità provvede che le parti interessate dalla revoca di tali obblighi ricevano un termine di preavviso appropriato, in modo da assicurare l'equilibrio tra la necessità di garantire una transizione sostenibile per i beneficiari degli obblighi e gli utenti finali, la scelta dell'utente finale e il fatto che la regolamentazione non si estenda oltre il necessario. Nel fissare tale termine di preavviso l'Autorità può stabilire condizioni specifiche e periodi di preavviso in relazione agli accordi di accesso esistenti.</p>		<p>5. Se conclude che un mercato rilevante non giustifica l'imposizione di obblighi di regolamentazione in conformità della procedura di cui ai commi da 1 a 4, oppure allorché le condizioni indicate al comma 6 non sono soddisfatte, l'Autorità non impone né mantiene nessun obbligo di regolamentazione specifico in conformità dell'articolo 79. Qualora obblighi di regolamentazione settoriali siano già stati imposti in conformità dell'articolo 79, li revoca per le imprese operanti in tale mercato rilevante. L'Autorità provvede che le parti interessate dalla revoca di tali obblighi ricevano un termine di preavviso appropriato, in modo da assicurare l'equilibrio tra la necessità di garantire una transizione sostenibile per i beneficiari degli obblighi e gli utenti finali, la scelta dell'utente finale e il fatto che la regolamentazione non si estenda oltre il necessario. Nel fissare tale termine di preavviso l'Autorità può stabilire condizioni specifiche e periodi di preavviso in relazione agli accordi di accesso esistenti.</p>	
---	------------	---	--	---	--



in relazione agli accordi di accesso esistenti.					
4. Qualora accerti che, in un mercato rilevante è giustificata l'imposizione di obblighi di regolamentazione in conformità dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l'autorità nazionale di regolamentazione individua le imprese che individualmente o congiuntamente dispongono di un significativo potere di mercato su tale mercato rilevante conformemente all'articolo 63. L'autorità nazionale di regolamentazione impone a tali imprese gli appropriati specifici obblighi di regolamentazione in conformità dell'articolo 68 ovvero mantiene in vigore o modifica tali obblighi laddove già esistano se ritiene che la situazione risultante per gli utenti finali non sarebbe effettivamente concorrenziale in loro assenza.	YES	6. Qualora accerti che, in un mercato rilevante è giustificata l'imposizione di obblighi di regolamentazione in conformità dei commi 1 a 4, l'Autorità individua le imprese che individualmente o congiuntamente dispongono di un significativo potere di mercato su tale mercato rilevante conformemente all'articolo 74. L'Autorità impone a tali imprese gli appropriati specifici obblighi di regolamentazione in conformità dell'articolo 79 ovvero mantiene in vigore o modifica tali obblighi laddove già esistano se ritiene che la situazione risultante per gli utenti finali non sarebbe effettivamente concorrenziale in loro assenza.		6. Qualora accerti che, in un mercato rilevante è giustificata l'imposizione di obblighi di regolamentazione in conformità dei commi 1 a 4, l'Autorità individua le imprese che individualmente o congiuntamente dispongono di un significativo potere di mercato su tale mercato rilevante conformemente all'articolo 74. L'Autorità impone a tali imprese gli appropriati specifici obblighi di regolamentazione in conformità dell'articolo 79 ovvero mantiene in vigore o modifica tali obblighi laddove già esistano se ritiene che la situazione risultante per gli utenti finali non sarebbe effettivamente concorrenziale in loro assenza.	
5. Le misure di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sono adottate secondo le procedure di cui agli articoli 23 e 32. Le autorità nazionali di regolamentazione effettuano un'analisi del mercato rilevante e notificano il corrispondente	YES	7. Le misure di cui ai commi 5 e 6 sono adottate secondo le procedure di cui agli articoli 23 e 33. L'Autorità effettua un'analisi del mercato rilevante e notifica il corrispondente progetto di misura a norma dell'articolo 33:		7. Le misure di cui ai commi 5 e 6 sono adottate secondo le procedure di cui agli articoli 23 e 33. L'Autorità effettua un'analisi del mercato rilevante e notifica il corrispondente progetto di misura a norma dell'articolo 33:	



<p>progetto di misura a norma dell'articolo 32:</p> <p>a) entro cinque anni dall'adozione di una precedente misura se l'autorità nazionale di regolamentazione ha definito il mercato rilevante e stabilito quali imprese godono di un significativo potere di mercato; in via eccezionale, tale periodo di cinque anni può essere prorogato fino a un massimo di un anno, se l'autorità nazionale di regolamentazione ha notificato alla Commissione una proposta motivata di proroga non meno di quattro mesi prima del termine del periodo di cinque anni e la Commissione non ha formulato obiezioni entro un mese dalla notifica;</p> <p>b) entro tre anni dall'adozione di una raccomandazione rivista sui mercati rilevanti per i mercati non notificati in precedenza alla Commissione; oppure</p> <p>c) entro tre anni dalla data di adesione all'Unione europea per gli Stati</p>	<p>a) entro cinque anni dall'adozione di una precedente misura se l'Autorità ha definito il mercato rilevante e stabilito quali imprese godono di un significativo potere di mercato; in via eccezionale, tale periodo di cinque anni può essere prorogato fino a un massimo di un anno, se l'Autorità ha notificato alla Commissione europea una proposta motivata di proroga non meno di quattro mesi prima del termine del periodo di cinque anni e la Commissione europea non ha formulato obiezioni entro un mese dalla notifica;</p> <p>b) entro tre anni dall'adozione di una raccomandazione rivista sui mercati rilevanti per i mercati non notificati in precedenza alla Commissione europea;</p> <p>c) entro tre anni dalla data di adesione all'Unione europea per gli Stati membri di nuova adesione.</p>	<p>a) entro cinque anni dall'adozione di una precedente misura se l'Autorità ha definito il mercato rilevante e stabilito quali imprese godono di un significativo potere di mercato; in via eccezionale, tale periodo di cinque anni può essere prorogato fino a un massimo di un anno, se l'Autorità ha notificato alla Commissione europea una proposta motivata di proroga non meno di quattro mesi prima del termine del periodo di cinque anni e la Commissione europea non ha formulato obiezioni entro un mese dalla notifica;</p> <p>b) entro tre anni dall'adozione di una raccomandazione rivista sui mercati rilevanti per i mercati non notificati in precedenza alla Commissione europea;</p> <p>c) entro tre anni dalla data di adesione all'Unione europea per gli Stati membri di nuova adesione.</p>	
---	--	--	--



membri di nuova adesione.					
6. Qualora un'autorità nazionale di regolamentazione ritenga che potrebbe non completare o non completi l'analisi di un mercato rilevante individuato nella raccomandazione entro il termine fissato al paragrafo 5 del presente articolo, il BEREC fornisce, su richiesta, assistenza all'autorità nazionale di regolamentazione in questione, per completare l'analisi del mercato specifico e degli obblighi specifici da imporre. Con tale assistenza l'autorità nazionale di regolamentazione in questione notifica, entro sei mesi dal termine stabilito al paragrafo 5 del presente articolo, il progetto di misura alla Commissione a norma dell'articolo 32.	YES	8. Qualora l'Autorità ritenga di non poter completare l'analisi di un mercato rilevante individuato nella raccomandazione entro il termine fissato al comma 7, può chiedere al BEREC assistenza per completare l'analisi del mercato specifico e degli obblighi specifici da imporre. Con tale assistenza l'Autorità notifica, entro sei mesi dal termine stabilito al comma 7, il progetto di misura alla Commissione europea a norma dell'articolo 33.		8. Qualora l'Autorità ritenga di non poter completare l'analisi di un mercato rilevante individuato nella raccomandazione entro il termine fissato al comma 7, può chiedere al BEREC assistenza per completare l'analisi del mercato specifico e degli obblighi specifici da imporre. Con tale assistenza l'Autorità notifica, entro sei mesi dal termine stabilito al comma 7, il progetto di misura alla Commissione europea a norma dell'articolo 33.	
<p><i>CAPO IV</i></p> <p><i>Misure correttive di accesso imposte alle imprese detentrici di un significativo potere di mercato</i></p> <p><i>Articolo 68</i></p> <p><i>Imposizione, modifica o revoca degli obblighi</i></p>		<p>CAPO IV</p> <p>Misure correttive di accesso imposte alle imprese detentrici di un significativo potere di mercato</p> <p>Articolo 79</p> <p>Imposizione, modifica o revoca degli obblighi</p>		<p>CAPO IV</p> <p>Misure correttive di accesso imposte alle imprese detentrici di un significativo potere di mercato</p> <p>Art. 79</p> <p>(ex art. 68 eecc - art. 45 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)</p>	



				(Imposizione, modifica o revoca degli obblighi)	
1. Gli Stati membri garantiscono che le rispettive autorità nazionali di regolamentazione abbiano il potere di imporre gli obblighi indicati agli articoli dal 69 al 74 e dal 76 all'81.	YES				
2. Qualora, in esito all'analisi del mercato realizzata a norma dell'articolo 67, un'impresa sia designata come detentrica di un significativo potere di mercato in un mercato specifico, le autorità nazionali di regolamentazione impongono, ove ritenuto opportuno, qualsiasi obbligo previsto agli articoli da 69 a 74 e agli articoli 76 e 80. Conformemente al principio di proporzionalità, un'autorità nazionale di regolamentazione sceglie il modo meno intrusivo di affrontare i problemi individuati nell'analisi del mercato.	YES	1. Qualora, in esito all'analisi del mercato realizzata a norma dell'articolo 78, un'impresa sia designata come detentrica di un significativo potere di mercato in un mercato specifico, l'Autorità impone, ove ritenuto opportuno, qualsiasi obbligo previsto agli articoli da 80 a 85 e gli articoli 87 e 91. Conformemente al principio di proporzionalità, l'Autorità sceglie il modo meno intrusivo di affrontare i problemi individuati nell'analisi del mercato.		1. Qualora, in esito all'analisi del mercato realizzata a norma dell'articolo 78, un'impresa sia designata come detentrica di un significativo potere di mercato in un mercato specifico, l'Autorità impone, ove ritenuto opportuno, qualsiasi obbligo previsto agli articoli da 80 a 85 e gli articoli 87 e 91. Conformemente al principio di proporzionalità, l'Autorità sceglie il modo meno intrusivo di affrontare i problemi individuati nell'analisi del mercato.	
3. Le autorità nazionali di regolamentazione impongono gli obblighi di cui agli articoli da 69 a 74 e agli articoli 76 e 80 solo alle imprese che sono state designate come detentriche di un significativo	YES	2. L'Autorità impone gli obblighi di cui agli articoli da 80 a 85 e gli articoli 87 e 91 solo alle imprese che sono state designate come detentriche di un significativo potere di mercato		2. L'Autorità impone gli obblighi di cui agli articoli da 80 a 85 e gli articoli 87 e 91 solo alle imprese che sono state designate come detentriche di un significativo potere di mercato	



<p>potere di mercato in conformità del paragrafo 2 del presente articolo, fatti salvi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gli articoli 61 e 62; b) gli articoli 44 e 17 della presente direttiva, la condizione 7 di cui alla parte D dell'allegato I, quale applicata ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della presente direttiva, gli articoli 97 e 106 della presente direttiva e le disposizioni pertinenti della direttiva 2002/58/CE che contemplano obblighi per le imprese diverse da quelle che sono state designate come detentrici di un significativo potere di mercato; oppure c) l'esigenza di ottemperare a impegni internazionali. d) In circostanze eccezionali l'autorità nazionale di regolamentazione, quando intende imporre alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato obblighi in materia di accesso o di interconnessione diversi da quelli di cui agli articoli da 69 a 74 e agli articoli 76 e 80, ne fa 	<p>in conformità del comma 1 del presente articolo, fatti salvi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gli articoli 72 e 73; b) gli articoli 50 e 17, la condizione 7 di cui alla parte D dell'allegato I quale applicata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, gli articoli 98-decies e 98-octies decies e le disposizioni pertinenti della direttiva 2002/58/CE che contemplano obblighi per le imprese diverse da quelle che sono state designate come detentrici di un significativo potere di mercato; c) l'esigenza di ottemperare a impegni internazionali. <p>3. In circostanze eccezionali l'Autorità, quando intende imporre alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato obblighi in materia di accesso o di interconnessione diversi da quelli di cui agli 80 a 85 e gli articoli 87 e 91, ne fa richiesta alla Commissione europea, la quale adotta, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 118, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/1972 una decisione che autorizza o vieta l'adozione di tali misure.</p>	<p>in conformità del comma 1 del presente articolo, fatti salvi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gli articoli 72 e 73; b) gli articoli 50 e 17, la condizione 7 di cui alla parte D dell'allegato I quale applicata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, gli articoli 98-decies e 98-octies decies e le disposizioni pertinenti della direttiva 2002/58/CE che contemplano obblighi per le imprese diverse da quelle che sono state designate come detentrici di un significativo potere di mercato; c) l'esigenza di ottemperare a impegni internazionali. <p>3. In circostanze eccezionali l'Autorità, quando intende imporre alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato obblighi in materia di accesso o di interconnessione diversi da quelli di cui agli 80 a 85 e gli articoli 87 e 91, ne fa richiesta alla Commissione europea, la quale adotta, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 118, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/1972 una decisione che autorizza o vieta l'adozione di tali misure.</p>	
--	--	--	--



<p>richiesta alla Commissione.</p> <p>La Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC, adotta mediante atti di esecuzione decisioni che autorizzano o impediscono all'autorità nazionale di regolamentazione di adottare tali misure.</p> <p>Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 118, paragrafo 3.</p>					
<p>The Commission shall, taking utmost account of the opinion of BEREC, adopt decisions by means of implementing acts, authorising or preventing the national regulatory authority from taking such measures.</p> <p>Those implementing acts shall be adopted in accordance with the advisory procedure referred to in Article 118(3).</p>	NO				
<p>4. Gli obblighi imposti ai sensi del presente articolo:</p> <p>a) dipendono dal tipo di problema evidenziato da un'autorità nazionale di regolamentazione nella sua analisi del mercato, ove appropriato tenendo</p>	YES	<p>4. Gli obblighi imposti ai sensi del presente articolo:</p> <p>a) dipendono dal tipo di problema evidenziato dalla Autorità nella sua analisi del mercato, ove appropriato tenendo conto</p>		<p>4. Gli obblighi imposti ai sensi del presente articolo:</p> <p>a) dipendono dal tipo di problema evidenziato dalla Autorità nella sua analisi del mercato, ove appropriato tenendo conto dell'individuazione della</p>	



<p>conto dell'individuazione della domanda transnazionale in conformità dell'articolo 66;</p> <p>b) sono proporzionati, in considerazione, ove possibile, dei costi e dei benefici;</p> <p>c) sono giustificati alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 3; e</p> <p>d) sono imposti previa consultazione ai sensi degli articoli 23 e 32.</p>		<p>dell'individuazione della domanda transnazionale in conformità dell'articolo 77;</p> <p>b) sono proporzionati, in considerazione, ove possibile, dei costi e dei benefici;</p> <p>c) sono giustificati alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 4;</p> <p>d) sono imposti previa consultazione ai sensi degli articoli 23 e 33.</p>		<p>domanda transnazionale in conformità dell'articolo 77;</p> <p>b) sono proporzionati, in considerazione, ove possibile, dei costi e dei benefici;</p> <p>c) sono giustificati alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 4;</p> <p>d) sono imposti previa consultazione ai sensi degli articoli 23 e 33.</p>	
<p>5. In relazione all'esigenza di ottemperare a impegni internazionali di cui al paragrafo 3 del presente articolo, le autorità nazionali di regolamentazione notificano alla Commissione le proprie decisioni di imporre, modificare o revocare gli obblighi nei confronti delle imprese, conformemente alle procedure stabilite dall'articolo 32.</p>	YES	<p>5. In relazione all'esigenza di ottemperare a impegni internazionali di cui al comma 4, l'Autorità notifica alla Commissione europea le proprie decisioni di imporre, modificare o revocare gli obblighi nei confronti delle imprese, conformemente alle procedure stabilite dall'articolo 33.</p>		<p>5. In relazione all'esigenza di ottemperare a impegni internazionali di cui al comma 4, l'Autorità notifica alla Commissione europea le proprie decisioni di imporre, modificare o revocare gli obblighi nei confronti delle imprese, conformemente alle procedure stabilite dall'articolo 33.</p>	
<p>6. Le autorità nazionali di regolamentazione prendono in considerazione l'impatto dei nuovi sviluppi del mercato, ad esempio in relazione agli accordi commerciali, compresi gli accordi di coinvestimento, che</p>	YES	<p>6. L'Autorità prende in considerazione l'impatto dei nuovi sviluppi del mercato, ad esempio in relazione agli accordi commerciali, compresi gli accordi di coinvestimento, che influenzano le dinamiche della concorrenza. Se tali</p>		<p>6. L'Autorità prende in considerazione l'impatto dei nuovi sviluppi del mercato, ad esempio in relazione agli accordi commerciali, compresi gli accordi di coinvestimento, che influenzano le dinamiche della concorrenza. Se tali</p>	



<p>influenzano le dinamiche della concorrenza. Se tali sviluppi non sono sufficientemente importanti da richiedere una nuova analisi di mercato ai sensi dell'articolo 67, le autorità nazionali di regolamentazione valutano senza indugio se sia necessario riesaminare gli obblighi imposti alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato e modificano eventuali decisioni precedenti, anche revocando obblighi o imponendone di nuovi, al fine di garantire che detti obblighi continuino a soddisfare le condizioni indicate al paragrafo 4 del presente articolo. Tali modifiche sono imposte solo previa consultazione ai sensi degli articoli 23 e 32.</p>		<p>sviluppi non sono sufficientemente importanti da richiedere una nuova analisi di mercato ai sensi dell'articolo 78, l'Autorità valuta senza indugio se sia necessario riesaminare gli obblighi imposti alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato e modifica eventuali decisioni precedenti, anche revocando obblighi o imponendone di nuovi, al fine di garantire che detti obblighi continuino a soddisfare le condizioni indicate al comma 4. Tali modifiche sono imposte solo previa consultazione ai sensi degli articoli 23 e 33.</p>		<p>sviluppi non sono sufficientemente importanti da richiedere una nuova analisi di mercato ai sensi dell'articolo 78, l'Autorità valuta senza indugio se sia necessario riesaminare gli obblighi imposti alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato e modifica eventuali decisioni precedenti, anche revocando obblighi o imponendone di nuovi, al fine di garantire che detti obblighi continuino a soddisfare le condizioni indicate al comma 4. Tali modifiche sono imposte solo previa consultazione ai sensi degli articoli 23 e 33.</p>	
<p><i>Articolo 69</i> Obbligo di trasparenza</p>		<p>Articolo 80 Obbligo di trasparenza</p>		<p>Art. 80 (Ex art. 69 eec - art. 46 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021) (Obbligo di trasparenza)</p>	
<p>1. Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre, ai sensi dell'articolo 68, obblighi di trasparenza in relazione all'interconnessione o all'accesso, obbligando le imprese</p>	<p>YES</p>	<p>1. L'Autorità può imporre, ai sensi dell'articolo 79, obblighi di trasparenza in relazione all'interconnessione o all'accesso, prescrivendo alle imprese di rendere pubbliche</p>		<p>1. L'Autorità può imporre, ai sensi dell'articolo 79, obblighi di trasparenza in relazione all'interconnessione o all'accesso, prescrivendo alle imprese di rendere pubbliche</p>	



<p>a rendere pubbliche determinate informazioni quali informazioni di carattere contabile, prezzi, specifiche tecniche, caratteristiche della rete e relativi sviluppi previsti, nonché termini e condizioni per la fornitura e per l'uso, comprese eventuali condizioni che modifichino l'accesso a ovvero l'uso di servizi e applicazioni, in particolare per quanto concerne la migrazione dalle infrastrutture preesistenti, qualora tali condizioni siano previste dagli Stati membri conformemente al diritto dell'Unione.</p>		<p>determinate informazioni, quali informazioni di carattere contabile, prezzi, specifiche tecniche, caratteristiche della rete e relativi sviluppi previsti, nonché termini e condizioni per la fornitura e per l'uso, comprese eventuali condizioni conformi al diritto europeo che modifichino l'accesso a ovvero l'uso di servizi e applicazioni, in particolare per quanto concerne la migrazione dalle infrastrutture preesistenti.</p>		<p>determinate informazioni, quali informazioni di carattere contabile, prezzi, specifiche tecniche, caratteristiche della rete e relativi sviluppi previsti, nonché termini e condizioni per la fornitura e per l'uso, comprese eventuali condizioni conformi al diritto europeo che modifichino l'accesso a ovvero l'uso di servizi e applicazioni, in particolare per quanto concerne la migrazione dalle infrastrutture preesistenti.</p>	
<p>2. In particolare, quando un'impresa è assoggettata a obblighi di non discriminazione, le autorità nazionali di regolamentazione possono esigere che tale impresa pubblichi un'offerta di riferimento sufficientemente disaggregata per garantire che le imprese non debbano pagare per risorse non necessarie ai fini del servizio richiesto. Tale offerta di riferimento contiene una descrizione delle offerte suddivisa per componenti in funzione delle esigenze del mercato, corredata di relativi termini, condizioni e prezzi. Le autorità nazionali di regolamentazione possono tra l'altro imporre modifiche alle</p>	<p>YES</p>	<p>2. Quando un'impresa è assoggettata a obblighi di non discriminazione, l'Autorità può esigere che tale impresa pubblichi un'offerta di riferimento sufficientemente disaggregata per garantire che le imprese non debbano pagare per risorse non necessarie ai fini del servizio richiesto. Tale offerta di riferimento contiene una descrizione delle offerte suddivisa per componenti in funzione delle esigenze del mercato, corredata di relativi termini, condizioni e prezzi. L'Autorità, con provvedimento motivato, può imporre modifiche alle offerte di riferimento in attuazione degli</p>		<p>2. Quando un'impresa è assoggettata a obblighi di non discriminazione, l'Autorità può esigere che tale impresa pubblichi un'offerta di riferimento sufficientemente disaggregata per garantire che le imprese non debbano pagare per risorse non necessarie ai fini del servizio richiesto. Tale offerta di riferimento contiene una descrizione delle offerte suddivisa per componenti in funzione delle esigenze del mercato, corredata di relativi termini, condizioni e prezzi. L'Autorità, con provvedimento motivato, può imporre modifiche alle offerte di</p>	



offerte di riferimento per dare effetto agli obblighi imposti ai sensi della presente direttiva.		obblighi previsti dal presente Capo.		riferimento in attuazione degli obblighi previsti dal presente Capo.	
3. Le autorità nazionali di regolamentazione possono precisare quali informazioni pubblicare, il grado di dettaglio richiesto e le modalità di pubblicazione delle medesime.	YES	3. L'Autorità può precisare quali informazioni pubblicare, il grado di dettaglio richiesto e le modalità di pubblicazione delle medesime.		3. L'Autorità può precisare quali informazioni pubblicare, il grado di dettaglio richiesto e le modalità di pubblicazione delle medesime.	
4. Entro il 21 dicembre 2019, al fine di contribuire all'applicazione coerente degli obblighi di trasparenza, il BEREC, previa consultazione delle parti interessate e in stretta collaborazione con la Commissione, formula linee guida sui criteri minimi per un'offerta di riferimento e li sottopone a riesame quando necessario al fine di adeguarli ai progressi tecnologici e all'evoluzione del mercato. Nello stabilire tali criteri minimi, il BEREC persegue gli obiettivi di cui all'articolo 3 e tiene conto delle esigenze dei beneficiari degli obblighi di accesso e degli utenti finali attivi in più di uno Stato membro nonché di eventuali linee guida del BEREC volti a individuare la domanda transnazionale conformemente	NO				



all'articolo 66 e alle decisioni della Commissione correlate.					
Fermo restando il paragrafo 3 del presente articolo, se un'impresa è soggetta agli obblighi di cui all'articolo 72 o 73 relativi all'accesso all'ingrosso all'infrastruttura della rete, le autorità nazionali di regolamentazione assicurano la pubblicazione di un'offerta di riferimento tenendo nella massima considerazione le linee guida del BEREC sui criteri minimi per un'offerta di riferimento, assicurano, se pertinente, che siano specificati gli indicatori chiave di prestazione nonché i corrispondenti livelli dei servizi e monitorano accuratamente e ne garantiscono la conformità con essi. Le autorità nazionali di regolamentazione possono altresì, se del caso, determinare le relative penali conformemente al diritto dell'Unione e nazionale.	YES	4. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se un'impresa è soggetta agli obblighi di cui all'articolo 83 e 84 relativi all'accesso all'ingrosso all'infrastruttura della rete, l'Autorità assicura la pubblicazione di un'offerta di riferimento tenendo nella massima considerazione le linee guida del BEREC sui criteri minimi per un'offerta di riferimento di cui all'articolo 69 della direttiva (UE) 2018/1972, assicura, se pertinente, che siano specificati gli indicatori chiave di prestazione nonché i corrispondenti livelli dei servizi e monitorano accuratamente e ne garantiscono la conformità con essi.		4. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se un'impresa è soggetta agli obblighi di cui all'articolo 83 e 84 relativi all'accesso all'ingrosso all'infrastruttura della rete, l'Autorità: <ul style="list-style-type: none"> a) assicura la pubblicazione di un'offerta di riferimento tenendo in considerazione le linee guida del BEREC sui criteri minimi per un'offerta di riferimento di cui all'articolo 69 della direttiva (UE) 2018/1972; b) assicura, se pertinente, che siano specificati gli indicatori chiave di prestazione nonché i corrispondenti livelli dei servizi; c) monitora e garantisce la conformità con gli indicatori di cui alla lettera b). 	
<i>Articolo 70</i> Obblighi di non discriminazione		Articolo 81 Obblighi di non discriminazione		Art. 81 (ex art. 70 eec - art. 47 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021) (Obblighi di non discriminazione)	



1. Ai sensi dell'articolo 68, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre obblighi di non discriminazione in relazione all'interconnessione o all'accesso.	YES	1. Ai sensi dell'articolo 79, l'Autorità può imporre obblighi di non discriminazione in relazione all'interconnessione o all'accesso.		1. Ai sensi dell'articolo 79, l'Autorità può imporre obblighi di non discriminazione in relazione all'interconnessione o all'accesso.	
2. Gli obblighi di non discriminazione garantiscono, in particolare, che l'impresa applichi condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri fornitori di servizi equivalenti, e inoltre che essa fornisca a terzi servizi e informazioni garantendo condizioni e un livello di qualità identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi delle proprie società consociate o dei propri partner commerciali. Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre l'obbligo di fornire prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese, compresa la propria, negli stessi tempi, termini e condizioni, incluse quelle relative ai livelli di prezzi e servizi, e attraverso gli stessi sistemi e processi, al fine di garantire l'equivalenza dell'accesso.	YES	2. Gli obblighi di non discriminazione garantiscono, in particolare, che l'impresa applichi condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri fornitori di servizi equivalenti, e inoltre che essa fornisca a terzi servizi e informazioni garantendo condizioni e un livello di qualità identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi delle proprie società consociate o dei propri partner commerciali. L'Autorità può imporre l'obbligo di fornire prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese, compresa la propria, negli stessi tempi, termini e condizioni, incluse quelle relative ai livelli di prezzi e servizi, e attraverso gli stessi sistemi e processi, al fine di garantire l'equivalenza dell'accesso.		2. Gli obblighi di non discriminazione garantiscono, in particolare, che l'impresa applichi condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri fornitori di servizi equivalenti, e inoltre che essa fornisca a terzi servizi e informazioni garantendo condizioni e un livello di qualità identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi delle proprie società consociate o dei propri partner commerciali. L'Autorità può imporre l'obbligo di fornire prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese, compresa la propria, negli stessi tempi, termini e condizioni, incluse quelle relative ai livelli di prezzi e servizi, e attraverso gli stessi sistemi e processi, al fine di garantire l'equivalenza dell'accesso.	



<p><i>Articolo 71</i> Obbligo di separazione contabile</p>		<p>Articolo 82 Obbligo di separazione contabile</p>		<p>Art. 82 (ex art. 71 eecc- art. 48 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021) (Obbligo di separazione contabile)</p>	
<p>1. Ai sensi dell'articolo 68, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre obblighi di separazione contabile in relazione a particolari attività nell'ambito dell'interconnessione o dell'accesso. In particolare, le autorità nazionali di regolamentazione possono obbligare un'impresa verticalmente integrata a rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso e i prezzi di trasferimento interno, segnatamente per garantire l'osservanza di un obbligo di non discriminazione ai sensi dell'articolo 70 o, se del caso, per evitare sussidi incrociati abusivi. Le autorità nazionali di regolamentazione possono specificare il formato e la metodologia contabile da usare.</p>	<p>YES</p>	<p>1. Ai sensi dell'articolo 79, l'Autorità può imporre obblighi di separazione contabile in relazione a particolari attività nell'ambito dell'interconnessione o dell'accesso., l'Autorità può obbligare un'impresa verticalmente integrata a rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso e i prezzi di trasferimento interno, segnatamente per garantire l'osservanza di un obbligo di non discriminazione ai sensi dell'articolo 81 o, se del caso, per evitare sussidi incrociati abusivi. L'Autorità può specificare il formato e la metodologia contabile da usare.</p>		<p>1. Ai sensi dell'articolo 79, l'Autorità può imporre obblighi di separazione contabile in relazione a particolari attività nell'ambito dell'interconnessione o dell'accesso, l'Autorità può obbligare un'impresa verticalmente integrata a rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso e i prezzi di trasferimento interno, segnatamente per garantire l'osservanza di un obbligo di non discriminazione ai sensi dell'articolo 81 o, se del caso, per evitare sussidi incrociati abusivi. L'Autorità può specificare il formato e la metodologia contabile da usare.</p>	
<p>2. Fatto salvo l'articolo 20, per agevolare la verifica dell'osservanza degli obblighi di</p>	<p>YES</p>	<p>2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 20, per agevolare la verifica dell'osservanza degli</p>		<p>2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 20, per agevolare la verifica dell'osservanza degli</p>	



trasparenza e di non discriminazione, le autorità nazionali di regolamentazione possono richiedere che siano prodotte le scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate provenienti da terzi. Le autorità nazionali di regolamentazione possono pubblicare informazioni che contribuiscano a un mercato aperto e concorrenziale, in conformità del diritto dell'Unione e nazionale sulla riservatezza commerciale.		obblighi di trasparenza e di non discriminazione, l'Autorità può richiedere che siano prodotte le scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate provenienti da terzi. L'Autorità può pubblicare informazioni che contribuiscano a un mercato aperto e concorrenziale, in conformità del diritto dell'Unione europea e nazionale sulla riservatezza commerciale.		obblighi di trasparenza e di non discriminazione, l'Autorità può richiedere che siano prodotte le scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate provenienti da terzi. L'Autorità può pubblicare informazioni che contribuiscano a un mercato aperto e concorrenziale, in conformità del diritto dell'Unione e nazionale sulla riservatezza commerciale.	
<i>Articolo 72</i> Accesso alle infrastrutture di ingegneria civile		Articolo 83 Accesso alle infrastrutture di ingegneria civile		Art. 83 (ex art. 72 eecr) (Accesso alle infrastrutture di ingegneria civile)	
1. Un'autorità nazionale di regolamentazione può imporre alle imprese, conformemente all'articolo 68, l'obbligo di soddisfare le richieste ragionevoli di accesso e di uso di infrastrutture di ingegneria civile, compresi, ma non limitatamente a questi, edifici o accessi a edifici, cablaggio degli edifici, inclusi cavi, antenne, torri e altre strutture di supporto, pali, piloni, cavidotti, tubature, camere di ispezione, pozzetti e armadi di distribuzione, nei casi in cui, dopo aver esaminato l'analisi di mercato, l'autorità nazionale di	YES	1. L'Autorità può imporre alle imprese, conformemente all'articolo 79, l'obbligo di soddisfare le richieste ragionevoli di accesso e di uso di infrastrutture di ingegneria civile, compresi, ma non limitatamente a questi, edifici o accessi a edifici, cablaggio degli edifici, inclusi cavi, antenne, torri e altre strutture di supporto, pali, piloni, cavidotti, tubature, camere di ispezione, pozzetti e armadi di distribuzione, nei casi in cui, considerata l'analisi di mercato,		1. L'Autorità può imporre alle imprese, conformemente all'articolo 79, l'obbligo di soddisfare le richieste ragionevoli di accesso e di uso di infrastrutture di ingegneria civile, compresi, ma non limitatamente a questi, edifici o accessi a edifici, cablaggio degli edifici, inclusi cavi, antenne, torri e altre strutture di supporto, pali, piloni, cavidotti, tubature, camere di ispezione, pozzetti e armadi di distribuzione, nei casi in cui, considerata l'analisi di	



regolamentazione concluda che il rifiuto di concedere l'accesso o l'imposizione di termini e condizioni non ragionevoli d'accesso o di condizioni di effetto equivalente ostacolerebbe l'emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato e non sarebbe nell'interesse dell'utente finale.		l'Autorità concluda che il rifiuto di concedere l'accesso o l'imposizione di termini e condizioni non ragionevoli d'accesso o di condizioni di effetto equivalente ostacolerebbe l'emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato e non sarebbe nell'interesse dell'utente finale.		mercato, l'Autorità concluda che il rifiuto di concedere l'accesso o l'imposizione di termini e condizioni non ragionevoli d'accesso o di condizioni di effetto equivalente ostacolerebbe l'emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato e non sarebbe nell'interesse dell'utente finale.	
2. Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre a un'impresa l'obbligo di fornire accesso conformemente al presente articolo, indipendentemente dal fatto che le attività interessate dall'obbligo facciano parte del mercato rilevante conformemente all'analisi di mercato, a condizione che l'obbligo sia necessario e proporzionato a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 3.	YES	2. L'Autorità può imporre a un'impresa l'obbligo di fornire l'accesso conformemente al presente articolo, indipendentemente dal fatto che le attività interessate dall'obbligo facciano parte del mercato rilevante conformemente all'analisi di mercato, a condizione che l'obbligo sia necessario e proporzionato a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 4.		2. L'Autorità può imporre a un'impresa l'obbligo di fornire l'accesso conformemente al presente articolo, indipendentemente dal fatto che le attività interessate dall'obbligo facciano parte del mercato rilevante conformemente all'analisi di mercato, a condizione che l'obbligo sia necessario e proporzionato a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 4.	
<i>Articolo 73</i> Obblighi in materia di accesso e di uso di determinati elementi di rete e risorse correlate		Articolo 84 Obblighi in materia di accesso e di uso di determinati elementi di rete e risorse correlate		Art. 84 (ex art. 73 eccc - art. 49 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021) (Obblighi in materia di accesso e di uso di determinati elementi di rete e risorse correlate)	



<p>1. In conformità dell'articolo 68, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre alle imprese l'obbligo di soddisfare richieste ragionevoli di accesso e l'uso di determinati elementi di rete e risorse correlate, in particolare qualora le autorità nazionali di regolamentazione reputino che il rifiuto di concedere l'accesso o termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbero l'emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio e sarebbero contrarie agli interessi dell'utente finale.</p> <p>Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre alle imprese, tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) di concedere a terzi l'accesso a specifici elementi fisici di rete e risorse correlate, nonché il relativo uso, secondo i casi, ivi compreso l'accesso disaggregato alla rete e alla sottorete locale; b) di concedere a terzi l'accesso a specifici elementi e servizi di rete attivi o virtuali; 	YES	<p>1. In conformità dell'articolo 79, l'Autorità può imporre alle imprese l'obbligo di soddisfare richieste ragionevoli di accesso e l'uso di determinati elementi di rete e risorse correlate, in particolare qualora reputi che il rifiuto di concedere l'accesso o termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbero l'emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio e sarebbero contrarie agli interessi dell'utente finale. L'Autorità può imporre alle imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) di concedere a terzi l'accesso a specifici elementi fisici di rete e risorse correlate, nonché il relativo uso, secondo i casi, ivi compreso l'accesso disaggregato alla rete e alla sottorete locale; b) di concedere a terzi l'accesso a specifici elementi e servizi di rete attivi o virtuali; c) di negoziare in buona fede con le imprese che chiedono un accesso; 		<p>1. In conformità dell'articolo 79, l'Autorità può imporre alle imprese l'obbligo di soddisfare richieste ragionevoli di accesso e l'uso di determinati elementi di rete e risorse correlate, in particolare qualora reputi che il rifiuto di concedere l'accesso o termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbero l'emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio e sarebbero contrarie agli interessi dell'utente finale. L'Autorità può imporre alle imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) di concedere a terzi l'accesso a specifici elementi fisici di rete e risorse correlate, nonché il relativo uso, secondo i casi, ivi compreso l'accesso disaggregato alla rete e alla sottorete locale; b) di concedere a terzi l'accesso a specifici elementi e servizi di rete attivi o virtuali; c) di negoziare in buona fede con le imprese che chiedono un accesso; d) di non revocare l'accesso alle risorse concesso in precedenza; 	



<p>c) di negoziare in buona fede con le imprese che chiedono un accesso;</p> <p>d) di non revocare l'accesso alle risorse concesso in precedenza;</p> <p>e) di fornire specifici servizi all'ingrosso per la rivendita da parte di terzi;</p> <p>f) di concedere un accesso aperto alle interfacce tecniche, ai protocolli o ad altre tecnologie d'importanza decisiva, indispensabili per l'interoperabilità dei servizi o dei servizi di reti virtuali;</p> <p>g) di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione associata degli impianti;</p> <p>h) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilità punto a punto dei servizi o servizi di roaming per le reti mobili;</p> <p>i) di garantire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o a sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi;</p>	<p>d) di non revocare l'accesso alle risorse concesso in precedenza;</p> <p>e) di fornire specifici servizi all'ingrosso per la rivendita da parte di terzi;</p> <p>f) di concedere un accesso aperto alle interfacce tecniche, ai protocolli o ad altre tecnologie d'importanza decisiva, indispensabili per l'interoperabilità dei servizi o dei servizi di reti virtuali;</p> <p>g) di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione associata degli impianti;</p> <p>h) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilità punto a punto dei servizi o servizi di roaming per le reti mobili;</p> <p>i) di garantire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o a sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi;</p> <p>l) di interconnettere reti o risorse di rete;</p>	<p>e) di fornire specifici servizi all'ingrosso per la rivendita da parte di terzi;</p> <p>f) di concedere un accesso aperto alle interfacce tecniche, ai protocolli o ad altre tecnologie d'importanza decisiva, indispensabili per l'interoperabilità dei servizi o dei servizi di reti virtuali;</p> <p>g) di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione associata degli impianti;</p> <p>h) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilità punto a punto dei servizi o servizi di roaming per le reti mobili;</p> <p>i) di garantire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o a sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi;</p> <p>l) di interconnettere reti o risorse di rete;</p> <p>m) di fornire l'accesso a servizi correlati come quelli relativi all'identità, alla posizione e alla presenza.</p>	
--	--	---	--



<p>j) di interconnettere reti o risorse di rete; k) di fornire l'accesso a servizi correlati come quelli relativi all'identità, alla posizione e alla presenza.</p> <p>Le autorità nazionali di regolamentazione possono assoggettare tali obblighi a condizioni di equità, ragionevolezza e tempestività.</p>		<p>m) di fornire l'accesso a servizi correlati come quelli relativi all'identità, alla posizione e alla presenza.</p>			
<p>2. Nel valutare l'opportunità di imporre qualsiasi fra i possibili obblighi specifici di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e soprattutto le relative idoneità e modalità di imposizione conformemente al principio di proporzionalità, le autorità nazionali di regolamentazione valutano se altre forme di accesso a input all'ingrosso, nello stesso mercato all'ingrosso o in un mercato all'ingrosso connesso, sarebbero sufficienti a dare soluzione al problema individuato nell'interesse dell'utente finale. Detta valutazione comprende offerte di accesso commerciale, l'accesso regolamentato a norma dell'articolo 61 o l'accesso regolamentato esistente o previsto ad altri input all'ingrosso a norma del presente articolo. Le autorità nazionali di regolamentazione</p>	<p>YES</p>	<p>2. L'Autorità può assoggettare tali obblighi a condizioni di equità, ragionevolezza e tempestività. Nel valutare l'opportunità di imporre qualsiasi fra i possibili obblighi specifici di cui al comma 1, e soprattutto le relative idoneità e modalità di imposizione conformemente al principio di proporzionalità, l'Autorità valuta se altre forme di accesso a input all'ingrosso, nello stesso mercato all'ingrosso o in un mercato all'ingrosso connesso, sarebbero sufficienti a dare soluzione al problema individuato nell'interesse dell'utente finale. Detta valutazione comprende offerte di accesso commerciale, l'accesso regolamentato a norma dell'articolo 72 o l'accesso regolamentato</p>		<p>2. L'Autorità può assoggettare tali obblighi a condizioni di equità, ragionevolezza e tempestività. Nel valutare l'opportunità di imporre qualsiasi fra i possibili obblighi specifici di cui al comma 1, e soprattutto le relative idoneità e modalità di imposizione conformemente al principio di proporzionalità, l'Autorità valuta se altre forme di accesso a input all'ingrosso, nello stesso mercato all'ingrosso o in un mercato all'ingrosso connesso, sarebbero sufficienti a dare soluzione al problema individuato nell'interesse dell'utente finale. Detta valutazione comprende offerte di accesso commerciale, l'accesso regolamentato a norma dell'articolo 72 o l'accesso</p>	



<p>tengono conto, in particolare, dei seguenti fattori:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) fattibilità tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di risorse concorrenti, alla luce del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione o di accesso in questione, fra cui la fattibilità di altri prodotti di accesso upstream quale l'accesso ai condotti; b) evoluzione tecnologica prevista che incida sulla progettazione e sulla gestione della rete; c) necessità di garantire la neutralità tecnologica che consenta alle parti di progettare e gestire le proprie reti; d) fattibilità della fornitura dell'accesso offerto, in relazione alla capacità disponibile; e) investimenti iniziali del proprietario delle risorse, tenendo conto di qualsiasi investimento pubblico effettuato e dei rischi connessi a tali investimenti, con particolare riguardo agli investimenti nelle reti ad 	<p>esistente o previsto ad altri input all'ingrosso a norma del presente articolo. L'Autorità tiene conto, in particolare, dei seguenti fattori:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) fattibilità tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di risorse concorrenti, alla luce del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione o di accesso in questione, fra cui la fattibilità di altri prodotti di accesso upstream quale l'accesso ai condotti; b) evoluzione tecnologica prevista che incida sulla progettazione e sulla gestione della rete; c) necessità di garantire la neutralità tecnologica che consenta alle parti di progettare e gestire le proprie reti; d) fattibilità della fornitura dell'accesso offerto, in relazione alla capacità disponibile; e) investimenti iniziali del proprietario delle risorse, 	<p>regolamentato esistente o previsto ad altri input all'ingrosso a norma del presente articolo. L'Autorità tiene conto, in particolare, dei seguenti fattori:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) fattibilità tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di risorse concorrenti, alla luce del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione o di accesso in questione, fra cui la fattibilità di altri prodotti di accesso upstream quale l'accesso ai condotti; b) evoluzione tecnologica prevista che incida sulla progettazione e sulla gestione della rete; c) necessità di garantire la neutralità tecnologica che consenta alle parti di progettare e gestire le proprie reti; d) fattibilità della fornitura dell'accesso offerto, in relazione alla capacità disponibile; e) investimenti iniziali del proprietario delle risorse, tenendo conto di qualsiasi investimento pubblico effettuato e dei rischi connessi a tali investimenti, con particolare riguardo agli investimenti nelle 	
--	---	---	--



<p>altissima capacità e ai livelli di rischio connessi;</p> <p>f) necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine, con particolare attenzione a una concorrenza infrastrutturale economicamente efficace e a modelli di business innovativi che favoriscono la concorrenza sostenibile, come quelli basati sul coinvestimento nelle reti;</p> <p>g) se del caso, eventuali diritti di proprietà intellettuale applicabili;</p> <p>h) fornitura di servizi paneuropei.</p> <p>Qualora un'autorità nazionale di regolamentazione prenda in considerazione, conformemente all'articolo 68, di imporre obblighi sulla base dell'articolo 72 o del presente articolo, valutano se l'imposizione di obblighi a norma del solo articolo 72 sarebbe uno strumento proporzionato con cui promuovere la concorrenza e gli interessi degli utenti finali.</p>	<p>tenendo conto di qualsiasi investimento pubblico effettuato e dei rischi connessi a tali investimenti, con particolare riguardo agli investimenti nelle reti ad altissima capacità e ai livelli di rischio connessi;</p> <p>f) necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine, con particolare attenzione a una concorrenza infrastrutturale economicamente efficace e a modelli di business innovativi che favoriscono la concorrenza sostenibile, come quelli basati sul coinvestimento nelle reti;</p> <p>g) se del caso, eventuali diritti di proprietà intellettuale applicabili;</p> <p>h) fornitura di servizi paneuropei.</p> <p>3. Qualora l'Autorità prenda in considerazione, conformemente all'articolo 79, di imporre obblighi sulla base dell'articolo 83 o del presente articolo, valuta se l'imposizione di obblighi a norma del solo articolo 83 sarebbe uno strumento proporzionato con</p>	<p>reti ad altissima capacità e ai livelli di rischio connessi;</p> <p>f) necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine, con particolare attenzione a una concorrenza infrastrutturale economicamente efficace e a modelli di business innovativi che favoriscono la concorrenza sostenibile, come quelli basati sul coinvestimento nelle reti;</p> <p>g) se del caso, eventuali diritti di proprietà intellettuale applicabili;</p> <p>h) fornitura di servizi paneuropei.</p> <p>3. Qualora l'Autorità prenda in considerazione, conformemente all'articolo 79, di imporre obblighi sulla base dell'articolo 83 o del presente articolo, valuta se l'imposizione di obblighi a norma del solo articolo 83 sarebbe uno strumento proporzionato con cui promuovere la concorrenza e gli interessi degli utenti finali.</p>	
---	--	---	--



		cui promuovere la concorrenza e gli interessi degli utenti finali.			
3. Le autorità nazionali di regolamentazione, nell'imporre a un'impresa l'obbligo di concedere l'accesso ai sensi del presente articolo, possono stabilire condizioni tecniche o operative che devono essere soddisfatte dal fornitore di servizi o dai beneficiari di tale accesso, ove necessario per garantire il funzionamento normale della rete. L'obbligo di rispettare determinate norme o specifiche tecniche è conforme alle norme e alle specifiche stabilite conformemente all'articolo 39.	YES	4. L'Autorità, nell'imporre a un'impresa l'obbligo di concedere l'accesso ai sensi del presente articolo, può stabilire condizioni tecniche o operative che devono essere soddisfatte dal fornitore di servizi o dai beneficiari di tale accesso, ove necessario per garantire il funzionamento normale della rete. L'obbligo di rispettare determinate norme o specifiche tecniche è conforme alle norme e alle specifiche stabilite conformemente all'articolo 39.		4. L'Autorità, nell'imporre a un'impresa l'obbligo di concedere l'accesso ai sensi del presente articolo, può stabilire condizioni tecniche o operative che devono essere soddisfatte dal fornitore di servizi o dai beneficiari di tale accesso, ove necessario per garantire il funzionamento normale della rete. L'obbligo di rispettare determinate norme o specifiche tecniche è conforme alle norme e alle specifiche stabilite conformemente all'articolo 39.	
<i>Articolo 74</i> <i>Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi</i>		Articolo 85 Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi		Art. 85 (Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi) (ex art. 74 eec - art. 50 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)	
1. Ai sensi dell'articolo 68, per determinati tipi di interconnessione o di accesso, le autorità nazionali di regolamentazione possono	YES	1. Ai sensi dell'articolo 79, per determinati tipi di interconnessione o di accesso, l'Autorità può imporre obblighi in materia di recupero dei costi		1. Ai sensi dell'articolo 79, per determinati tipi di interconnessione o di accesso, l'Autorità può imporre obblighi in materia di recupero dei costi e	



<p>imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controllo dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l'obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi, qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporta che l'impresa interessata potrebbe mantenere prezzi a un livello eccessivamente elevato o comprimere i prezzi a scapito dell'utenza finale.</p> <p>Nel determinare l'opportunità di imporre obblighi di controllo dei prezzi, le autorità nazionali di regolamentazione prendono in considerazione la necessità di promuovere la concorrenza e gli interessi a lungo termine degli utenti finali relativi alla realizzazione e alla diffusione delle reti di prossima generazione, in particolare delle reti ad altissima capacità. In particolare, per incoraggiare gli investimenti effettuati dall'impresa anche nelle reti di prossima generazione, le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto degli investimenti effettuati dall'impresa. Se considerano opportuni gli obblighi di controllo dei prezzi, le autorità nazionali di regolamentazione consentono all'impresa un ragionevole</p>	<p>e controllo dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l'obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi, qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporta che l'impresa interessata potrebbe mantenere prezzi a un livello eccessivamente elevato o comprimere i prezzi a scapito dell'utenza finale. Nel determinare l'opportunità di imporre obblighi di controllo dei prezzi, l'Autorità prende in considerazione la necessità di promuovere la concorrenza e gli interessi a lungo termine degli utenti finali relativi alla realizzazione e alla diffusione delle reti di prossima generazione, in particolare delle reti ad altissima capacità. In particolare, per incoraggiare gli investimenti effettuati dall'impresa anche nelle reti di prossima generazione, l'Autorità tiene conto degli investimenti effettuati dall'impresa. Se considera opportuni gli obblighi di controllo dei prezzi, l'Autorità consente all'impresa un ragionevole margine di profitto</p>		<p>controllo dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l'obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi, qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporta che l'impresa interessata potrebbe mantenere prezzi a un livello eccessivamente elevato o comprimere i prezzi a scapito dell'utenza finale. Nel determinare l'opportunità di imporre obblighi di controllo dei prezzi, l'Autorità prende in considerazione la necessità di promuovere la concorrenza e gli interessi a lungo termine degli utenti finali relativi alla realizzazione e alla diffusione delle reti di prossima generazione, in particolare delle reti ad altissima capacità. In particolare, per incoraggiare gli investimenti effettuati dall'impresa anche nelle reti di prossima generazione, l'Autorità tiene conto degli investimenti effettuati dall'impresa. Se considera opportuni gli obblighi di controllo dei prezzi, l'Autorità consente all'impresa un ragionevole margine di profitto</p>	
---	---	--	---	--



<p>marginale di profitto sul capitale investito, di volume congruo, in considerazione di eventuali rischi specifici di un nuovo progetto particolare di investimento nella rete.</p> <p>Le autorità nazionali di regolamentazione valutano la possibilità di non imporre né mantenere obblighi a norma del presente articolo se accertano l'esistenza di un vincolo dimostrabile sui prezzi al dettaglio e se constatano che gli obblighi imposti in conformità degli articoli da 69 a 73, inclusi, in particolare, i test di replicabilità economica imposti a norma dell'articolo 70, garantiscono un accesso efficace e non discriminatorio.</p> <p>Se ritengono opportuno imporre obblighi di controllo dei prezzi per l'accesso a elementi di rete esistenti, le autorità nazionali di regolamentazione tengono anche conto dei vantaggi derivanti dalla prevedibilità e dalla stabilità dei prezzi all'ingrosso per garantire un ingresso sul mercato efficiente e incentivi sufficienti per tutte le imprese alla realizzazione di reti nuove e migliorate.</p>		<p>sul capitale investito, di volume congruo, in considerazione di eventuali rischi specifici di un nuovo progetto particolare di investimento nella rete. L'Autorità valuta la possibilità di non imporre né mantenere obblighi a norma del presente articolo se accerta l'esistenza di un vincolo dimostrabile sui prezzi al dettaglio e se constata che gli obblighi imposti in conformità degli articoli da 80 a 84, inclusi, in particolare, i test di replicabilità economica imposti a norma dell'articolo 81, garantiscono un accesso efficace e non discriminatorio. Se ritiene opportuno imporre obblighi di controllo dei prezzi per l'accesso a elementi di rete esistenti, l'Autorità tiene anche conto dei vantaggi derivanti dalla prevedibilità e dalla stabilità dei prezzi all'ingrosso per garantire un ingresso sul mercato efficiente e incentivi sufficienti per tutte le imprese alla realizzazione di reti nuove e migliorate.</p>		<p>sul capitale investito, di volume congruo, in considerazione di eventuali rischi specifici di un nuovo progetto particolare di investimento nella rete. L'Autorità valuta la possibilità di non imporre né mantenere obblighi a norma del presente articolo se accerta l'esistenza di un vincolo dimostrabile sui prezzi al dettaglio e se constata che gli obblighi imposti in conformità degli articoli da 80 a 84, inclusi, in particolare, i test di replicabilità economica imposti a norma dell'articolo 81, garantiscono un accesso efficace e non discriminatorio. Se ritiene opportuno imporre obblighi di controllo dei prezzi per l'accesso a elementi di rete esistenti, l'Autorità tiene anche conto dei vantaggi derivanti dalla prevedibilità e dalla stabilità dei prezzi all'ingrosso per garantire un ingresso sul mercato efficiente e incentivi sufficienti per tutte le imprese alla realizzazione di reti nuove e migliorate.</p>	
<p>2. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono</p>	<p>YES</p>	<p>2. L'Autorità provvede affinché tutti i meccanismi di recupero</p>		<p>2. L'Autorità provvede affinché tutti i meccanismi di recupero</p>	



<p>affinché tutti i meccanismi di recupero dei costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere la realizzazione di reti nuove e migliorate, l'efficienza e la concorrenza sostenibile e ottimizzino i vantaggi duraturi per gli utenti finali. Al riguardo le autorità nazionali di regolamentazione possono anche tener conto dei prezzi applicati in mercati concorrenziali comparabili.</p>		<p>dei costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere la realizzazione di reti nuove e migliorate, l'efficienza e la concorrenza sostenibile e ottimizzino i vantaggi duraturi per gli utenti finali. Al riguardo l'Autorità può anche tener conto dei prezzi applicati in mercati concorrenziali comparabili.</p>		<p>dei costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere la realizzazione di reti nuove e migliorate, l'efficienza e la concorrenza sostenibile e ottimizzino i vantaggi duraturi per gli utenti finali. Al riguardo l'Autorità può anche tener conto dei prezzi applicati in mercati concorrenziali comparabili.</p>	
<p>3. Qualora un'impresa abbia l'obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, le incombe l'onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. Per determinare i costi di un'efficiente fornitura di servizi, le autorità nazionali di regolamentazione possono approntare una contabilità dei costi indipendente da quella usata dagli operatori. Le autorità nazionali di regolamentazione possono esigere che un'impresa giustifichi pienamente i propri prezzi e, ove necessario, li adegui</p>	YES	<p>3. Qualora un'impresa abbia l'obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, ha l'onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. Per determinare i costi di un'efficiente fornitura di servizi, l'Autorità può approntare una contabilità dei costi indipendente da quella usata dagli operatori. L'Autorità può esigere che un'impresa giustifichi pienamente i propri prezzi e, ove necessario, li adegui.</p>		<p>3. Qualora un'impresa abbia l'obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, ha l'onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. Per determinare i costi di un'efficiente fornitura di servizi, l'Autorità può approntare una contabilità dei costi indipendente da quella usata dagli operatori. L'Autorità può esigere che un'impresa giustifichi pienamente i propri prezzi e, ove necessario, li adegui.</p>	
<p>4. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono</p>	YES	<p>4. L'Autorità provvede affinché, qualora sia obbligatorio</p>		<p>4. L'Autorità provvede affinché, qualora sia</p>	



<p>affinché, qualora sia obbligatorio istituire un sistema di contabilità dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata una descrizione di tale sistema, che illustri quanto meno le categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi. Un organismo indipendente qualificato verifica la conformità al sistema di contabilità dei costi e pubblica annualmente una dichiarazione di conformità al sistema.</p>		<p>istituire un sistema di contabilità dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata una descrizione di tale sistema, che illustri quanto meno le categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi. Un organismo indipendente qualificato verifica la conformità al sistema di contabilità dei costi e pubblica annualmente una dichiarazione di conformità al sistema.</p>		<p>obbligatorio istituire un sistema di contabilità dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata una descrizione di tale sistema, che illustri quanto meno le categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi. Un organismo indipendente qualificato verifica la conformità al sistema di contabilità dei costi e pubblica annualmente una dichiarazione di conformità al sistema.</p>	
<p><i>Articolo 75</i> Tariffe di terminazione</p>		<p>Articolo 86 Tariffe di terminazione</p>		<p>Art. 86 (Tariffe di terminazione) (ex art. 75 eccc)</p>	
<p>1. Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC, adotta un atto delegato a norma dell'articolo 117 che integri la presente direttiva definendo una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello dell'Unione e una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse a livello dell'Unione (congiuntamente «tariffe di terminazione per le chiamate</p>	NO				



<p>vocali a livello dell'Unione»), imposte a ogni fornitore di chiamate vocali su reti rispettivamente mobili o fisse in ogni Stato membro.</p> <p>A tal fine la Commissione:</p> <p>a) ottempera ai principi, ai criteri e ai parametri di cui all'allegato III;</p> <p>nel determinare per la prima volta le tariffe di terminazione</p> <p>b) per le chiamate vocali a livello dell'Unione, tiene conto della media ponderata dei costi efficienti nelle reti fisse e mobili stabiliti secondo i principi di cui all'allegato III, applicata in tutta l'Unione; le tariffe di terminazione per le chiamate vocali a livello dell'Unione nel primo atto delegato non sono superiori alla tariffa massima tra le tariffe in vigore sei mesi prima dell'adozione di tale atto delegato in tutti gli Stati membri, una volta operati gli eventuali adeguamenti necessari per tenere conto di circostanze nazionali eccezionali;</p> <p>c) prende in considerazione il numero totale degli utenti finali in ciascuno</p>					
--	--	--	--	--	--



<p>Stato membro, per assicurare un'adeguata ponderazione delle tariffe massime di terminazione, e tiene conto delle circostanze nazionali che causano differenze significative tra gli Stati membri nella determinazione delle tariffe massime di terminazione nell'Unione;</p> <p>d) tiene conto delle informazioni di mercato fornite dal BEREC, dalle autorità nazionali di regolamentazione o, direttamente, da imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica; e</p> <p>e) prende in considerazione la necessità di prevedere un periodo di transizione pari a un massimo di 12 mesi al fine di consentire adeguamenti negli Stati membri in cui sia necessario sulla base delle tariffe precedentemente imposte.</p>					
<p>2.Tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC, la Commissione riesamina l'atto delegato adottato a norma del presente articolo ogni</p>	<p>YES</p>	<p>3. Qualora la Commissione europea decida, a seguito della sua revisione dell'atto delegato, di cui al comma 1, di non imporre una tariffa</p>		<p>3. Qualora la Commissione europea decida, a seguito della sua revisione dell'atto delegato, di cui al comma 1, di non imporre una tariffa massima di</p>	



<p>cinque anni e in tali occasioni valuta, applicando i criteri elencati all'articolo 67, paragrafo 1, se continui a essere necessario fissare tariffe di terminazione per le chiamate vocali a livello di Unione. Qualora la Commissione decida, a seguito della sua revisione di cui al presente paragrafo, di non imporre una tariffa massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse, su reti mobili o su nessuna di queste, le autorità nazionali di regolamentazione possono condurre analisi dei mercati della terminazione di chiamate vocali conformemente all'articolo 67 per valutare se sia necessario imporre obblighi di regolamentazione. Qualora, in base all'analisi di mercato, imponga tariffe di terminazione orientate ai costi in un mercato rilevante, un'autorità nazionale di regolamentazione rispetta i principi, criteri e parametri indicati all'allegato III e il relativo progetto di misura è soggetto alle procedure di cui agli articoli 23, 32 e 33.</p>		<p>massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse, su reti mobili o su nessuna di queste, l'Autorità può condurre l'analisi dei mercati della terminazione di chiamate vocali conformemente all'articolo 78 per valutare se sia necessario imporre obblighi di regolamentazione. Qualora, in base all'analisi di mercato, imponga tariffe di terminazione orientate ai costi in un mercato rilevante, l'Autorità rispetta i principi, criteri e parametri indicati all'allegato 3 e il relativo progetto di misura è soggetto alle procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34.</p>		<p>terminazione per le chiamate vocali su reti fisse, su reti mobili o su nessuna di queste, l'Autorità può condurre l'analisi dei mercati della terminazione di chiamate vocali conformemente all'articolo 78 per valutare se sia necessario imporre obblighi di regolamentazione. Qualora, in base all'analisi di mercato, imponga tariffe di terminazione orientate ai costi in un mercato rilevante, l'Autorità rispetta i principi, criteri e parametri indicati all'allegato 3 e il relativo progetto di misura è soggetto alle procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34.</p>	
<p>3. Le autorità nazionali di regolamentazione monitorano da vicino e garantiscono il rispetto dell'applicazione delle tariffe di terminazione per le chiamate vocali a livello dell'Unione da parte dei fornitori di servizi di</p>	<p>YES</p>	<p>1. L'Autorità monitora e garantisce il rispetto dell'applicazione delle tariffe di terminazione per le chiamate vocali a livello dell'Unione europea da parte dei fornitori di servizi di terminazione per le</p>		<p>1. L'Autorità monitora e garantisce il rispetto dell'applicazione delle tariffe di terminazione per le chiamate vocali a livello dell'Unione europea da parte dei fornitori di servizi di terminazione per le</p>	



<p>terminazione per le chiamate vocali. Le autorità nazionali di regolamentazione possono richiedere in qualsiasi momento che un fornitore di servizi di terminazione per le chiamate vocali modifichi la tariffa che applica ad altre imprese se non rispetta l'atto delegato di cui al paragrafo 1. Le autorità nazionali di regolamentazione riferiscono annualmente alla Commissione e al BEREC in merito all'applicazione del presente articolo.</p>		<p>chiamate vocali, determinate con atto delegato della Commissione europea a norma dell'articolo 75, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972.</p> <p>2. L'Autorità può richiedere in qualsiasi momento che un fornitore di servizi di terminazione per le chiamate vocali modifichi la tariffa che applica ad altre imprese se non rispetta l'atto delegato di cui al comma 1.</p> <p>4. L' Autorità riferisce annualmente alla Commissione europea e al BEREC in merito all'applicazione del presente articolo.</p>		<p>chiamate vocali, determinate con atto delegato della Commissione europea a norma dell'articolo 75, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972.</p> <p>2. L'Autorità può richiedere in qualsiasi momento che un fornitore di servizi di terminazione per le chiamate vocali modifichi la tariffa che applica ad altre imprese se non rispetta l'atto delegato di cui al comma 1.</p> <p>4. L' Autorità riferisce annualmente alla Commissione europea e al BEREC in merito all'applicazione del presente articolo.</p>	
<p><i>Articolo 76</i></p> <p>Trattamento normativo dei nuovi elementi di rete ad altissima capacità</p>		<p>Articolo 87</p> <p>Trattamento normativo dei nuovi elementi di rete ad altissima capacità</p>		<p>Art. 87</p> <p>(Trattamento normativo dei nuovi elementi di rete ad altissima capacità)</p> <p>(ex art. 76 eccc)</p>	
<p>1. Le imprese che sono state designate come detentrici di un significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti ai sensi dell'articolo 67 possono offrire impegni in conformità della procedura di cui all'articolo 79 e fatto salvo il presente paragrafo, secondo comma, per aprire al</p>	<p>YES</p>	<p>1. Le imprese che sono state designate come detentrici di un significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti ai sensi dell'articolo 78, possono offrire impegni in conformità della procedura di cui all'articolo 90 e fatto salvo quanto previsto dal comma 2,</p>		<p>1. Le imprese che sono state designate come detentrici di un significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti ai sensi dell'articolo 78, possono offrire impegni in conformità della procedura di cui all'articolo 90 e fatto salvo quanto previsto dal</p>	



<p>coinvestimento la realizzazione di una nuova rete ad altissima capacità che consista di elementi in fibra ottica fino ai locali degli utenti finali o alla stazione di base, ad esempio proponendo la contitolarità o la condivisione del rischio a lungo termine attraverso cofinanziamento o accordi di acquisto che comportano diritti specifici di carattere strutturale da parte di altri fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica.</p> <p>Quando valuta tali impegni, l'autorità nazionale di regolamentazione determina, in particolare, se l'offerta di coinvestimento soddisfa tutte le condizioni seguenti:</p> <p>a) è aperta in qualsiasi momento durante il periodo di vita della rete a qualsiasi fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica;</p> <p>b) consentirebbe ad altri coinvestitori che sono fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica di competere efficacemente e in modo sostenibile sul lungo termine nei mercati a valle in cui l'impresa designata come detentrica di un</p>	<p>per aprire al coinvestimento la realizzazione di una nuova rete ad altissima capacità che consista di elementi in fibra ottica fino ai locali degli utenti finali o alla stazione di base, ad esempio proponendo la contitolarità o la condivisione del rischio a lungo termine attraverso cofinanziamento o accordi di acquisto che comportano diritti specifici di carattere strutturale da parte di altri fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica.</p> <p>2. Quando valuta tali impegni, l'Autorità determina, acquisendo ove opportuno il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, se l'offerta di coinvestimento soddisfa tutte le condizioni seguenti:</p> <p>a) è aperta in qualsiasi momento durante il periodo di vita della rete a qualsiasi fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica;</p> <p>b) consentirebbe ad altri coinvestitori che sono fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica di competere efficacemente e in modo sostenibile sul lungo termine nei mercati a valle in cui l'impresa designata come</p>	<p>comma 2, per aprire al coinvestimento la realizzazione di una nuova rete ad altissima capacità che consista di elementi in fibra ottica fino ai locali degli utenti finali o alla stazione di base, ad esempio proponendo la contitolarità o la condivisione del rischio a lungo termine attraverso cofinanziamento o accordi di acquisto che comportano diritti specifici di carattere strutturale da parte di altri fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica.</p> <p>2. Quando valuta tali impegni, l'Autorità determina, acquisendo ove opportuno, il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, se l'offerta di coinvestimento soddisfa tutte le condizioni seguenti:</p> <p>a) è aperta in qualsiasi momento durante il periodo di vita della rete a qualsiasi fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica;</p> <p>b) consentirebbe ad altri coinvestitori che sono fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica di competere efficacemente e in modo sostenibile sul lungo</p>
---	---	--



<p>significativo potere di mercato è attivo, secondo modalità che comprendono:</p> <p>i. condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie che consentano l'accesso all'intera capacità della rete nella misura in cui essa sia soggetta al coinvestimento;</p> <p>ii. flessibilità in termini del valore e della tempistica della partecipazione di ciascun coinvestitore;</p> <p>iii. la possibilità di incrementare tale partecipazione in futuro; e</p> <p>iv. la concessione di diritti reciproci fra i coinvestitori dopo la realizzazione dell'infrastruttura oggetto del coinvestimento;</p> <p>c) è resa pubblica dall'impresa in modo tempestivo e, se l'impresa non possiede le caratteristiche elencate all'articolo 80, paragrafo 1, almeno sei mesi prima dell'avvio della</p>		<p>detentrici di un significativo potere di mercato è attiva, secondo modalità che comprendono:</p> <p>1) condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie che consentano l'accesso all'intera capacità della rete nella misura in cui essa sia soggetta al coinvestimento;</p> <p>2) flessibilità in termini del valore e della tempistica della partecipazione di ciascun coinvestitore;</p> <p>3) la possibilità di incrementare tale partecipazione in futuro;</p> <p>4) la concessione di diritti reciproci fra i coinvestitori dopo la realizzazione dell'infrastruttura oggetto del coinvestimento;</p> <p>c) è resa pubblica dall'impresa in modo tempestivo e, se l'impresa non possiede le caratteristiche elencate all'articolo 91, comma 1, almeno sei mesi prima dell'avvio della realizzazione della nuova rete.</p>		<p>termine nei mercati a valle in cui l'impresa designata come detentrici di un significativo potere di mercato è attiva, secondo modalità che comprendono:</p> <p>1) condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie che consentano l'accesso all'intera capacità della rete nella misura in cui essa sia soggetta al coinvestimento;</p> <p>2) flessibilità in termini del valore e della tempistica della partecipazione di ciascun coinvestitore;</p> <p>3) la possibilità di incrementare tale partecipazione in futuro;</p> <p>4) la concessione di diritti reciproci fra i coinvestitori dopo la realizzazione dell'infrastruttura oggetto del coinvestimento;</p> <p>c) è resa pubblica dall'impresa in modo tempestivo e, se l'impresa non possiede le caratteristiche elencate all'articolo 91, comma 1, almeno sei mesi prima dell'avvio della realizzazione della nuova rete;</p> <p>d) i richiedenti l'accesso che non partecipano al coinvestimento possono beneficiare fin dall'inizio della stessa qualità e velocità, delle medesime</p>	
---	--	--	--	--	--



<p>realizzazione della nuova rete; tale periodo può essere prolungato in funzione delle circostanze nazionali;</p> <p>d) i richiedenti l'accesso che non partecipano al coinvestimento possono beneficiare fin dall'inizio della stessa qualità e velocità, delle medesime condizioni e della stessa raggiungibilità degli utenti finali disponibili prima della realizzazione, accompagnate da un meccanismo di adeguamento nel corso del tempo, confermato dall'autorità nazionale di regolamentazione, alla luce degli sviluppi sui mercati al dettaglio correlati, che mantenga gli incentivi a partecipare al coinvestimento; tale meccanismo provvede affinché i richiedenti l'accesso abbiano accesso agli elementi ad altissima capacità della rete contemporaneamente e sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie in modo da rispecchiare adeguatamente i gradi di</p>	<p>d) i richiedenti l'accesso che non partecipano al coinvestimento possono beneficiare fin dall'inizio della stessa qualità e velocità, delle medesime condizioni e della stessa raggiungibilità degli utenti finali disponibili prima della realizzazione, accompagnate da un meccanismo di adeguamento nel corso del tempo, confermato dall'Autorità, alla luce degli sviluppi sui mercati al dettaglio correlati, che mantenga gli incentivi a partecipare al coinvestimento; tale meccanismo fa sì che i richiedenti l'accesso abbiano accesso agli elementi ad altissima capacità della rete contemporaneamente e sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie in modo da rispecchiare adeguatamente i gradi di rischio sostenuti dai rispettivi coinvestitori nelle diverse fasi della realizzazione e tengano conto della situazione concorrenziale sui mercati al dettaglio;</p> <p>e) è conforme almeno ai criteri di cui all'allegato 5 ed è presentata secondo i canoni di diligenza, correttezza,</p>		<p>condizioni e della stessa raggiungibilità degli utenti finali disponibili prima della realizzazione, accompagnate da un meccanismo di adeguamento nel corso del tempo, confermato dall'Autorità, alla luce degli sviluppi sui mercati al dettaglio correlati, che mantenga gli incentivi a partecipare al coinvestimento; tale meccanismo fa sì che i richiedenti l'accesso abbiano accesso agli elementi ad altissima capacità della rete contemporaneamente e sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie in modo da rispecchiare adeguatamente i gradi di rischio sostenuti dai rispettivi coinvestitori nelle diverse fasi della realizzazione e tengano conto della situazione concorrenziale sui mercati al dettaglio;</p> <p>e) è conforme almeno ai criteri di cui all'allegato 5 ed è presentata secondo i canoni di diligenza, correttezza, completezza e veridicità delle informazioni fornite.</p>	
--	--	--	--	--



<p>rischio sostenuti dai rispettivi coinvestitori nelle diverse fasi della realizzazione e tengano conto della situazione concorrenziale sui mercati al dettaglio;</p> <p>e) è conforme almeno ai criteri di cui all'allegato IV ed è presentata in buona fede.</p>		<p>completezza e veridicità delle informazioni fornite.</p>			
<p>2. Se conclude, prendendo in considerazione i risultati del test del mercato condotto conformemente all'articolo 79, paragrafo 2, che l'impegno di investimento offerto soddisfa le condizioni indicate al paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità nazionale di regolamentazione rende l'impegno vincolante ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 3, e non impone obblighi supplementari a norma dell'articolo 68 per quanto concerne gli elementi della nuova rete ad altissima capacità subordinate agli impegni, se almeno un potenziale coinvestitore ha stipulato un accordo di investimento con l'impresa designata come detentrica di un significativo potere di mercato.</p>	<p>YES</p>	<p>3. L'Autorità, se conclude, prendendo in considerazione i risultati del test del mercato condotto conformemente all'articolo 91, che l'impegno di investimento offerto soddisfa le condizioni indicate al comma 2 del presente articolo, rende l'impegno vincolante ai sensi dell'articolo 90, comma 3, e in conformità con il principio di proporzionalità non impone obblighi supplementari a norma dell'articolo 79 per quanto concerne gli elementi della nuova rete ad altissima capacità oggetto degli impegni, se almeno un potenziale coinvestitore ha stipulato un accordo di investimento con l'impresa designata come</p>		<p>3. L'Autorità, se conclude, prendendo in considerazione i risultati del test del mercato condotto conformemente all'articolo 91, che l'impegno di investimento offerto soddisfa le condizioni indicate al comma 2 del presente articolo, rende l'impegno vincolante ai sensi dell'articolo 90, comma 3, e in conformità con il principio di proporzionalità non impone obblighi supplementari a norma dell'articolo 79 per quanto concerne gli elementi della nuova rete ad altissima capacità oggetto degli impegni, se almeno un potenziale coinvestitore ha stipulato un accordo di investimento con l'impresa designata come</p>	



<p>Il primo comma lascia impregiudicato il trattamento normativo delle circostanze che, tenendo conto dei risultati di eventuali test del mercato condotti conformemente all'articolo 79, paragrafo 2, non soddisfano le condizioni indicate al paragrafo 1 del presente articolo, ma incidono sulla concorrenza e sono prese in considerazione ai fini degli articoli 67 e 68.</p> <p>In deroga al presente paragrafo, primo comma, un'autorità nazionale di regolamentazione può, in casi debitamente giustificati, imporre, mantenere o adeguare misure correttive in conformità degli articoli da 68 a 74 per quanto concerne le nuove reti ad altissima capacità al fine di risolvere notevoli problemi di concorrenza in mercati specifici qualora stabilisca che, viste le caratteristiche specifiche di tali mercati, detti problemi di concorrenza non potrebbero essere risolti altrimenti.</p>		<p>detentrici di un significativo potere di mercato.</p> <p>4. Il comma 3 lascia impregiudicato il trattamento normativo delle circostanze che, tenendo conto dei risultati di eventuali test del mercato condotti conformemente all'articolo 90, comma 2, non soddisfano le condizioni indicate al comma 1 del presente articolo, ma incidono sulla concorrenza e sono prese in considerazione ai fini degli articoli 78 e 79. In deroga al comma 3, l'Autorità può, in casi debitamente giustificati, imporre, mantenere o adeguare misure correttive in conformità degli articoli da 79 a 85 per quanto concerne le nuove reti ad altissima capacità al fine di risolvere notevoli problemi di concorrenza in mercati specifici qualora stabilisce che, viste le caratteristiche specifiche di tali mercati, detti problemi di concorrenza non potrebbero essere risolti altrimenti.</p>		<p>detentrici di un significativo potere di mercato.</p> <p>4. Il comma 3 lascia impregiudicato il trattamento normativo delle circostanze che, tenendo conto dei risultati di eventuali test del mercato condotti in conformità all'articolo 90, comma 2, non soddisfano le condizioni indicate al comma 1 del presente articolo, ma incidono sulla concorrenza e sono prese in considerazione ai fini degli articoli 78 e 79. In deroga al comma 3, l'Autorità può, in casi debitamente giustificati, imporre, mantenere o adeguare misure correttive in conformità degli articoli da 79 a 85 per quanto concerne le nuove reti ad altissima capacità al fine di risolvere notevoli problemi di concorrenza in mercati specifici qualora stabilisca che, viste le caratteristiche specifiche di tali mercati, detti problemi di concorrenza non potrebbero essere risolti altrimenti.</p>	
<p>3. Le autorità nazionali di regolamentazione monitorano costantemente il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1 e</p>	<p>YES</p>	<p>5. L'Autorità monitora costantemente il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e può imporre all'impresa</p>		<p>5. L'Autorità monitora costantemente il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e può imporre all'impresa</p>	



<p>possono imporre all'impresa designata come detentrica di un significativo potere di mercato di fornire loro dichiarazioni annuali di conformità.</p> <p>Il presente articolo lascia impregiudicato il potere dell'autorità nazionale di regolamentazione di adottare decisioni a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, qualora sorga una controversia tra imprese nell'ambito di un accordo di coinvestimento che si ritiene rispetti le condizioni stabilite al paragrafo 1 del presente articolo.</p>		<p>designata come detentrica di un significativo potere di mercato di fornire una propria dichiarazione annuale di conformità. Il presente articolo lascia impregiudicato il potere dell'Autorità di adottare decisioni a norma dell'articolo 26, comma 1, qualora insorga una controversia tra imprese nell'ambito di un accordo di coinvestimento che si ritiene rispetti le condizioni stabilite al comma 1 del presente articolo.</p>		<p>designata come detentrica di un significativo potere di mercato di fornire una propria dichiarazione annuale di conformità. Il presente articolo lascia impregiudicato il potere dell'Autorità di adottare decisioni a norma dell'articolo 26, comma 1, qualora insorga una controversia tra imprese nell'ambito di un accordo di coinvestimento che si ritiene rispetti le condizioni stabilite al comma 1 del presente articolo.</p>	
<p>4. Il BEREC, previa consultazione delle parti interessate e in stretta cooperazione con la Commissione, pubblica linee guida volte a promuovere l'applicazione coerente, da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, delle condizioni di cui al paragrafo 1 e dei criteri indicati all'allegato IV.</p>	NO	<p>6. L'Autorità tiene conto delle linee guida del BEREC di cui all'articolo 76, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/1972.</p>		<p>6. L'Autorità tiene conto delle linee guida del BEREC di cui all'articolo 76, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/1972.</p>	
<p><i>Articolo 77</i> Separazione funzionale</p>		<p>Art. 88 Separazione funzionale</p>		<p>Art. 88 (Separazione funzionale) (ex art. 77 eec- art. 50-bis Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)</p>	
<p>1. Qualora concluda che gli obblighi appropriati imposti ai</p>	YES	<p>1. L'Autorità, qualora accerti che gli obblighi appropriati</p>		<p>1. L'Autorità, qualora accerti che gli obblighi appropriati</p>	



<p>sensi degli articoli da 69 a 74 si sono rivelati inefficaci per conseguire un'effettiva concorrenza e che esistono importanti e persistenti problemi di concorrenza o fallimenti del mercato individuati in relazione alla fornitura all'ingrosso di taluni mercati di prodotti di accesso, l'autorità nazionale di regolamentazione può, in via eccezionale e conformemente all'articolo 68, paragrafo 3, secondo comma, imporre alle imprese verticalmente integrate l'obbligo di collocare le attività relative alla fornitura all'ingrosso di detti prodotti di accesso in un'entità commerciale operante in modo indipendente.</p> <p>Tale entità commerciale deve fornire prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese, incluso alle altre entità commerciali all'interno della società madre, negli stessi tempi, agli stessi termini e condizioni, inclusi quelli relativi ai livelli di prezzi e servizi e attraverso gli stessi sistemi e le stesse procedure.</p>		<p>imposti ai sensi degli articoli da 80 a 85 si sono rivelati inefficaci per conseguire un'effettiva concorrenza e che esistono importanti e persistenti problemi di concorrenza o fallimenti del mercato individuati in relazione alla fornitura all'ingrosso di taluni mercati di prodotti di accesso, può, in via eccezionale e conformemente all'articolo 79 comma 2, secondo paragrafo, imporre alle imprese verticalmente integrate l'obbligo di collocare le attività relative alla fornitura all'ingrosso di detti prodotti di accesso in un'entità commerciale operante in modo indipendente. Tale entità commerciale deve fornire prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese, incluso alle altre entità commerciali all'interno della società madre, negli stessi tempi, agli stessi termini e condizioni, inclusi quelli relativi ai livelli di prezzi e servizi e attraverso gli stessi sistemi e le stesse procedure.</p>		<p>ai sensi degli articoli da 80 a 85 si sono rivelati inefficaci per conseguire un'effettiva concorrenza e che esistono importanti e persistenti problemi di concorrenza o fallimenti del mercato individuati in relazione alla fornitura all'ingrosso di taluni mercati di prodotti di accesso, può, in via eccezionale e conformemente all'articolo 79 comma 2, secondo paragrafo, imporre alle imprese verticalmente integrate l'obbligo di collocare le attività relative alla fornitura all'ingrosso di detti prodotti di accesso in un'entità commerciale operante in modo indipendente. Tale entità commerciale deve fornire prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese, includere le altre entità commerciali all'interno della società madre, negli stessi tempi, agli stessi termini e condizioni, inclusi quelli relativi ai livelli di prezzi e servizi e attraverso gli stessi sistemi e le stesse procedure.</p>	
<p>2. Ove intenda imporre un obbligo di separazione funzionale, l'autorità nazionale di regolamentazione presenta una</p>	<p>YES</p>	<p>2. Ove intenda imporre un obbligo di separazione funzionale, l'Autorità presenta</p>		<p>2. Ove intenda imporre un obbligo di separazione funzionale, l'Autorità presenta</p>	



<p>richiesta alla Commissione fornendo:</p> <p>a) prove che giustifichino le conclusioni dell'autorità nazionale di regolamentazione di cui al paragrafo 1;</p> <p>b) una valutazione motivata che concluda che le prospettive di una concorrenza effettiva e sostenibile basata sulle infrastrutture sono scarse o assenti in un lasso di tempo ragionevole;</p> <p>c) un'analisi dell'impatto previsto sull'autorità nazionale di regolamentazione, sull'impresa, in particolare sulla forza lavoro dell'impresa separata, sul settore delle comunicazioni elettroniche nel suo insieme e sugli incentivi ad investirvi, in particolare per quanto riguarda la necessità di garantire la coesione sociale e territoriale, nonché sugli altri soggetti interessati, compreso in particolare l'impatto previsto sulla concorrenza e ogni potenziale effetto</p>	<p>una richiesta alla Commissione europea fornendo:</p> <p>a) le prove degli esiti degli accertamenti effettuati dall'Autorità descritti al comma 1;</p> <p>b) una valutazione motivata dalla quale si deduca che le prospettive di una concorrenza effettiva e sostenibile basata sulle infrastrutture sono scarse o assenti;</p> <p>c) un'analisi dell'impatto previsto dall'Autorità, sull'impresa, in particolare sulla forza lavoro dell'impresa separata, sul settore delle comunicazioni elettroniche nel suo insieme e sugli incentivi a investirvi, in particolare per quanto riguarda la necessità di garantire la coesione sociale e territoriale, nonché sugli altri soggetti interessati, compreso in particolare l'impatto previsto sulla concorrenza e ogni potenziale effetto risultante sui consumatori;</p> <p>d) un'analisi delle ragioni per cui l'obbligo in questione sarebbe lo strumento più efficace per applicare le misure</p>	<p>una richiesta alla Commissione europea fornendo:</p> <p>a) le prove degli esiti degli accertamenti effettuati dall'Autorità descritti al comma 1;</p> <p>b) una valutazione motivata dalla quale si deduca che le prospettive di una concorrenza effettiva e sostenibile basata sulle infrastrutture sono scarse o assenti;</p> <p>c) un'analisi dell'impatto previsto dall'Autorità, sull'impresa, in particolare sulla forza lavoro dell'impresa separata, sul settore delle comunicazioni elettroniche nel suo insieme e sugli incentivi a investirvi, in particolare per quanto riguarda la necessità di garantire la coesione sociale e territoriale, nonché sugli altri soggetti interessati, compreso in particolare l'impatto previsto sulla concorrenza e ogni potenziale effetto risultante sui consumatori;</p> <p>d) un'analisi delle ragioni per cui l'obbligo in questione sarebbe lo strumento più efficace per applicare le misure correttive volte a ovviare ai problemi di concorrenza o ai fallimenti del mercato individuati.</p>	
---	---	--	--



<p>risultante sui consumatori;</p> <p>d) un'analisi delle ragioni per cui l'obbligo in questione sarebbe lo strumento più efficace per applicare le misure correttive volte a ovviare ai problemi di concorrenza o ai fallimenti del mercato individuati.</p>		<p>correttive volte a ovviare ai problemi di concorrenza o ai fallimenti del mercato individuati.</p>			
<p>3. Il progetto di misura comprende gli elementi seguenti:</p> <p>a) la natura e il livello di separazione precisi, specificando, in particolare, lo status giuridico dell'entità commerciale separata;</p> <p>b) l'individuazione dei beni dell'entità commerciale separata e i prodotti o servizi che tale entità deve fornire;</p> <p>c) le disposizioni gestionali per assicurare l'indipendenza del personale dell'entità commerciale separata e gli incentivi corrispondenti;</p> <p>d) le norme per garantire l'osservanza degli obblighi;</p>	<p>YES</p>	<p>3. Il progetto di misura di separazione funzionale comprende i seguenti elementi:</p> <p>a) la natura e il livello di separazione precisi, specificando, in particolare, lo status giuridico dell'entità commerciale separata;</p> <p>b) l'individuazione dei beni dell'entità commerciale separata e i prodotti o servizi che tale entità deve fornire;</p> <p>c) le disposizioni gestionali per assicurare l'indipendenza del personale dell'entità commerciale separata e gli incentivi corrispondenti;</p>		<p>3. Il progetto di misura di separazione funzionale comprende i seguenti elementi:</p> <p>a) la natura e il livello di separazione precisi, specificando, in particolare, lo status giuridico dell'entità commerciale separata;</p> <p>b) l'individuazione dei beni dell'entità commerciale separata e i prodotti o servizi che tale entità deve fornire;</p> <p>c) le disposizioni gestionali per assicurare l'indipendenza del personale dell'entità commerciale separata e gli incentivi corrispondenti;</p> <p>d) le norme per garantire l'osservanza degli obblighi;</p> <p>e) le norme per assicurare la trasparenza delle procedure operative, in particolare nei</p>	



<p>e) le norme per assicurare la trasparenza delle procedure operative, in particolare nei confronti delle altre parti interessate;</p> <p>f) un programma di controllo per assicurare l'osservanza, inclusa la pubblicazione di una relazione annuale.</p> <p>A seguito della decisione della Commissione sul progetto di misura adottato conformemente all'articolo 68, paragrafo 3, l'autorità nazionale di regolamentazione effettua un'analisi coordinata dei diversi mercati collegati alla rete di accesso secondo la procedura di cui all'articolo 67. Sulla base dell'analisi, l'autorità nazionale di regolamentazione impone, mantiene, modifica o revoca obblighi conformemente alle procedure indicate gli articoli 23 e 32.</p>		<p>d) le norme per garantire l'osservanza degli obblighi;</p> <p>e) le norme per assicurare la trasparenza delle procedure operative, in particolare nei confronti delle altre parti interessate;</p> <p>f) un programma di controllo per assicurare l'osservanza degli obblighi, inclusa la pubblicazione di una relazione annuale.</p> <p>4. A seguito della decisione della Commissione europea sul progetto di misura adottato conformemente all'articolo 79, comma 3, l'Autorità effettua un'analisi coordinata dei diversi mercati collegati alla rete di accesso secondo la procedura di cui all'articolo 78. Sulla base di detta analisi, l'Autorità impone, mantiene, modifica o revoca gli obblighi conformemente alle procedure indicate gli articoli 23 e 33.</p>		<p>confronti delle altre parti interessate;</p> <p>f) un programma di controllo per assicurare l'osservanza degli obblighi, inclusa la pubblicazione di una relazione annuale.</p> <p>4. A seguito della decisione della Commissione europea sul progetto di misura adottato conformemente all'articolo 79, comma 3, l'Autorità effettua un'analisi coordinata dei diversi mercati collegati alla rete di accesso secondo la procedura di cui all'articolo 78. Sulla base di detta analisi, l'Autorità impone, mantiene, modifica o revoca gli obblighi conformemente alle procedure indicate gli articoli 23 e 33.</p>	
<p>4. Un'impresa alla quale sia stata imposta la separazione funzionale può essere soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 69 a 74 in ogni mercato specifico nel quale è stato stabilito</p>	<p>YES</p>	<p>5. Un'impresa alla quale sia stata imposta la separazione funzionale può essere soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli 80 a 85 in ogni mercato specifico nel quale è</p>		<p>5. Un'impresa alla quale sia stata imposta la separazione funzionale può essere soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli 80 a 85 in ogni mercato specifico nel quale è</p>	



che l'impresa dispone di un significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 67 oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione conformemente all'articolo 68, paragrafo 3.		stato stabilito che l'impresa dispone di un significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 78 oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione europea conformemente all'articolo 79 comma 2.		stato stabilito che l'impresa dispone di un significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 78 oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione europea conformemente all'articolo 79 comma 2.	
<i>Articolo 78</i> Separazione volontaria da parte di un'impresa verticalmente integrata		Art. 89 Separazione volontaria da parte di un'impresa verticalmente integrata		Art. 89 (Separazione volontaria da parte di un'impresa verticalmente integrata) (ex art. 78 eecc - art. 50-ter Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)	
1. Le imprese che siano state designate come aventi un significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti ai sensi dell'articolo 67 informano l'autorità nazionale di regolamentazione con almeno tre mesi prima di qualsiasi trasferimento delle loro attività nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un soggetto giuridico separato sotto controllo di terzi, o istituzione di un'entità commerciale separata per fornire a tutti i fornitori al dettaglio, comprese le sue	YES	1. Le imprese che siano state designate come aventi un significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti ai sensi dell'articolo 78 informano l'Autorità almeno con un preavviso di novanta giorni prima di qualsiasi trasferimento delle loro attività nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un soggetto giuridico separato sotto controllo di terzi, o istituzione di un'entità commerciale separata per fornire a tutti i fornitori al dettaglio, comprese le proprie		1. Le imprese che siano state designate come aventi un significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti ai sensi dell'articolo 78 informano l'Autorità almeno con un preavviso di novanta giorni prima di qualsiasi trasferimento delle loro attività nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un soggetto giuridico separato sotto controllo di terzi, o istituzione di un'entità commerciale separata per fornire a tutti i fornitori al dettaglio, comprese le proprie	



<p>divisioni al dettaglio, prodotti di accesso pienamente equivalenti.</p> <p>Tali imprese informano inoltre l'autorità nazionale di regolamentazione in merito ad eventuali cambiamenti di tale intenzione, nonché del risultato finale del processo di separazione.</p> <p>Tali imprese possono anche offrire impegni per quanto riguarda le condizioni di accesso che si applicheranno alla loro rete durante un periodo di attuazione dopo che la forma di separazione proposta è stata adottata al fine di assicurare un accesso effettivo e non discriminatorio da parte di terzi. L'offerta di impegni è sufficientemente dettagliata, anche per quanto riguarda i tempi di attuazione e la durata, al fine di consentire all'autorità nazionale di regolamentazione di svolgere i propri compiti a norma del paragrafo 2 del presente articolo. Tali impegni possono prorogarsi al di là del periodo massimo per le analisi di mercato fissato all'articolo 67, paragrafo 5.</p>		<p>divisioni al dettaglio, prodotti di accesso pienamente equivalenti. Tali imprese informano inoltre l'Autorità in merito a eventuali cambiamenti di tale intenzione, nonché del risultato finale del processo di separazione. Tali imprese possono anche offrire impegni per quanto riguarda le condizioni di accesso che si applicheranno alla loro rete durante un periodo di attuazione dopo che la forma di separazione proposta è stata adottata al fine di assicurare un accesso effettivo e non discriminatorio da parte di terzi. L'offerta di impegni deve essere sufficientemente dettagliata, anche per quanto riguarda i tempi di attuazione e la durata, al fine di consentire all'Autorità di svolgere i propri compiti ai sensi del comma 2 del presente articolo. Tali impegni possono prorogarsi al di là del periodo massimo per le analisi di mercato fissato all'articolo 78, comma 7.</p>		<p>divisioni al dettaglio, prodotti di accesso pienamente equivalenti. Tali imprese informano inoltre l'Autorità in merito a eventuali cambiamenti di tale intenzione, nonché del risultato finale del processo di separazione. Tali imprese possono anche offrire impegni per quanto riguarda le condizioni di accesso che si applicheranno alla loro rete durante un periodo di attuazione dopo che la forma di separazione proposta è stata adottata al fine di assicurare un accesso effettivo e non discriminatorio da parte di terzi. L'offerta di impegni deve essere sufficientemente dettagliata, anche per quanto riguarda i tempi di attuazione e la durata, al fine di consentire all'Autorità di svolgere i propri compiti ai sensi del comma 2 del presente articolo. Tali impegni possono prorogarsi al di là del periodo massimo per le analisi di mercato fissato all'articolo 78, comma 7.</p>	
<p>2.L'autorità nazionale di regolamentazione valuta l'effetto della transazione prevista, se del caso insieme agli impegni offerti,</p>	<p>YES</p>	<p>2. L'Autorità valuta l'effetto della transazione prevista, se del caso insieme agli impegni offerti, sugli obblighi normativi</p>		<p>2. L'Autorità valuta l'effetto della transazione prevista, se del caso insieme agli impegni offerti, sugli obblighi normativi</p>	



<p>sugli obblighi normativi esistenti in base alla presente direttiva.</p> <p>A tal fine, l'autorità nazionale di regolamentazione conduce un'analisi dei vari mercati collegati alla rete d'accesso secondo la procedura di cui all'articolo 67.</p> <p>L'autorità nazionale di regolamentazione tiene conto degli impegni offerti dall'impresa, con particolare riguardo agli obiettivi indicati all'articolo 3. A tal fine l'autorità nazionale di regolamentazione consulta terzi conformemente all'articolo 23 e si rivolge, in particolare, ai terzi che sono direttamente interessati dalla transazione prevista.</p> <p>Sulla base della sua analisi, l'autorità nazionale di regolamentazione impone, mantiene, modifica o revoca obblighi conformemente alle procedure di cui agli articoli 23 e 32, applicando, se del caso, l'articolo 80. Nella sua decisione l'autorità nazionale di regolamentazione può rendere vincolanti gli impegni, totalmente o parzialmente. In deroga all'articolo 67, paragrafo 5, l'autorità nazionale di regolamentazione può rendere vincolanti gli impegni, totalmente</p>	<p>esistenti in base al presente decreto. A tal fine, l'Autorità conduce un'analisi dei vari mercati collegati alla rete d'accesso secondo la procedura di cui all'articolo 78. L'Autorità tiene conto degli impegni offerti dall'impresa, con particolare riguardo agli obiettivi indicati all'articolo 4. A tal fine l'Autorità consulta soggetti terzi conformemente all'articolo 23 e si rivolge, in particolare, ai terzi che sono direttamente interessati dalla transazione prevista. Sulla base della propria analisi, l'Autorità, acquisendo ove opportuno il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, impone, mantiene, modifica o revoca obblighi conformemente alle procedure di cui agli articoli 23 e 33, applicando, se del caso, l'articolo 91. Nella sua decisione l'Autorità può rendere vincolanti gli impegni, totalmente o parzialmente. In deroga all'articolo 78, comma 5, l'Autorità può rendere vincolanti gli impegni, totalmente o parzialmente, per l'intero periodo per cui sono offerti.</p>	<p>esistenti in base al presente decreto. A tal fine, l'Autorità conduce un'analisi dei vari mercati collegati alla rete d'accesso secondo la procedura di cui all'articolo 78. L'Autorità tiene conto degli impegni offerti dall'impresa, con particolare riguardo agli obiettivi indicati all'articolo 4. A tal fine l'Autorità consulta soggetti terzi conformemente all'articolo 23 e si rivolge, in particolare, ai terzi che sono direttamente interessati dalla transazione prevista. Sulla base della propria analisi, l'Autorità, acquisendo ove opportuno il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, impone, mantiene, modifica o revoca obblighi conformemente alle procedure di cui agli articoli 23 e 33, applicando, se del caso, l'articolo 91. Nella sua decisione l'Autorità può rendere vincolanti gli impegni, totalmente o parzialmente. In deroga all'articolo 78, comma 5, l'Autorità può rendere vincolanti gli impegni, totalmente o parzialmente, per l'intero periodo per cui sono offerti.</p>	
--	---	---	--



o parzialmente, per l'intero periodo per cui sono offerti.					
3.Fatto salvo l'articolo 80, l'entità commerciale separata dal punto di vista giuridico o operativo che è stata designata come detentrica di un significativo potere di mercato in ogni mercato specifico ai sensi dell'articolo 67 può essere soggetta, se del caso, a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 69 a 74 oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione conformemente all'articolo 68, paragrafo 3, qualora gli impegni offerti siano insufficienti a conseguire gli obiettivi indicati all'articolo 3.	YES	3. Fatto salvo l'articolo 91, l'entità commerciale separata dal punto di vista giuridico o operativo che è stata designata come detentrica di un significativo potere di mercato in ogni mercato specifico ai sensi dell'articolo 78 può essere soggetta, se del caso, a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 80 a 85 oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione europea conformemente all'articolo 79, comma 2, qualora gli impegni offerti siano insufficienti a conseguire gli obiettivi indicati all'articolo 4.		3. Fatto salvo l'articolo 91, l'entità commerciale separata dal punto di vista giuridico o operativo che è stata designata come detentrica di un significativo potere di mercato in ogni mercato specifico ai sensi dell'articolo 78 può essere soggetta, se del caso, a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 80 a 85 oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione europea conformemente all'articolo 79, comma 2, qualora gli impegni offerti siano insufficienti a conseguire gli obiettivi indicati all'articolo 4.	
4.L'autorità nazionale di regolamentazione controlla l'attuazione degli impegni offerti dalle imprese che ha reso vincolanti conformemente al paragrafo 2 e valuta se prorogarli quando è scaduto il periodo per il quale sono inizialmente offerti.	YES	4. L'Autorità controlla l'attuazione degli impegni offerti dalle imprese che ha reso vincolanti ai sensi di quanto disposto dal comma 2 e valuta se prorogarli quando è scaduto il periodo per il quale sono inizialmente offerti.		4. L'Autorità controlla l'attuazione degli impegni offerti dalle imprese che ha reso vincolanti ai sensi di quanto disposto dal comma 2 e valuta se prorogarli quando è scaduto il periodo per il quale sono inizialmente offerti.	
Articolo 79 Procedura relativa agli impegni		Articolo 90 Procedura relativa agli impegni		Art. 90 (Procedura relativa agli impegni)	



			(ex art. 79 eecc)	
<p>1. Le imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato possono offrire all'autorità nazionale di regolamentazione impegni per quanto riguarda le condizioni di accesso o di coinvestimento, o entrambe, applicabili alle loro reti per quanto concerne, tra l'altro:</p> <p>a) gli accordi di cooperazione rilevanti per la valutazione degli obblighi appropriati e proporzionati a norma dell'articolo 68;</p> <p>b) il coinvestimento nelle reti ad altissima capacità ai sensi dell'articolo 76; oppure</p> <p>c) l'accesso effettivo e non discriminatorio da parte di terzi, a norma dell'articolo 78, sia durante un periodo di attuazione della separazione volontaria da parte di un'impresa verticalmente integrata sia dopo l'attuazione della forma di separazione proposta.</p> <p>L'offerta di impegni è sufficientemente dettagliata,</p>	YES	<p>1. Le imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato possono offrire all'Autorità impegni per quanto riguarda le condizioni di accesso o di coinvestimento, o entrambe, applicabili alle loro reti per quanto concerne, tra l'altro:</p> <p>a) gli accordi di cooperazione rilevanti per la valutazione degli obblighi appropriati e proporzionati a norma dell'articolo 79;</p> <p>b) il coinvestimento nelle reti ad altissima capacità ai sensi dell'articolo 87;</p> <p>c) l'accesso effettivo e non discriminatorio da parte di terzi, a norma dell'articolo 67, sia durante un periodo di attuazione della separazione volontaria da parte di un'impresa verticalmente integrata sia dopo l'attuazione della forma di separazione proposta.</p> <p>2. L'offerta di impegni è sufficientemente dettagliata,</p>	<p>1. Le imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato possono offrire all'Autorità impegni per quanto riguarda le condizioni di accesso o di coinvestimento, o entrambe, applicabili alle loro reti per quanto concerne, tra l'altro:</p> <p>a) gli accordi di cooperazione rilevanti per la valutazione degli obblighi appropriati e proporzionati a norma dell'articolo 79;</p> <p>b) il coinvestimento nelle reti ad altissima capacità ai sensi dell'articolo 87;</p> <p>c) l'accesso effettivo e non discriminatorio da parte di terzi, a norma dell'articolo 67, sia durante un periodo di attuazione della separazione volontaria da parte di un'impresa verticalmente integrata sia dopo l'attuazione della forma di separazione proposta.</p> <p>2. L'offerta di impegni è sufficientemente dettagliata, anche per quanto riguarda i tempi e l'ambito della loro applicazione, nonché la loro durata, per consentire</p>	



<p>anche per quanto riguarda i tempi e l'ambito della loro applicazione, nonché la loro durata, per consentire all'autorità nazionale di regolamentazione di svolgere la sua valutazione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. Tali impegni possono prorogarsi al di là dei periodi di svolgimento delle analisi di mercato di cui all'articolo 67, paragrafo 5.</p>		<p>anche per quanto riguarda i tempi e l'ambito della loro applicazione, nonché la loro durata, per consentire all'Autorità di svolgere la propria valutazione ai sensi del comma 2 del presente articolo. Tali impegni possono prorogarsi al di là dei periodi di svolgimento delle analisi di mercato di cui all'articolo 78, comma 7.</p>		<p>all'Autorità di svolgere la propria valutazione ai sensi del comma 2 del presente articolo. Tali impegni possono prorogarsi al di là dei periodi di svolgimento delle analisi di mercato di cui all'articolo 78, comma 7.</p>	
<p>2. Per valutare gli impegni offerti da un'impresa ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità nazionale di regolamentazione, salvo ove tali impegni non soddisfino chiaramente una o più condizioni o criteri pertinenti, esegue un test del mercato, in particolare in merito alle condizioni offerte, conducendo una consultazione pubblica delle parti interessate, in particolare i terzi direttamente interessati. I potenziali coinvestitori o richiedenti l'accesso possono fornire pareri in merito alla conformità degli impegni offerti alle condizioni di cui agli articoli 68, 76 o 78, ove applicabili, e proporre cambiamenti.</p> <p>Per quanto concerne gli impegni offerti a norma del presente articolo, nel valutare gli obblighi</p>	<p>YES</p>	<p>3. Per valutare gli impegni offerti da un'impresa ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'Autorità, salvo ove tali impegni non soddisfino chiaramente una o più condizioni o criteri pertinenti, esegue un test del mercato, in particolare in merito alle condizioni offerte, conducendo una consultazione pubblica delle parti interessate, in particolare i terzi direttamente interessati. I potenziali coinvestitori o richiedenti l'accesso possono fornire pareri in merito alla conformità degli impegni offerti alle condizioni di cui agli articoli 79, 87 o 89, ove applicabili, e proporre cambiamenti.</p> <p>4. Per quanto concerne gli impegni offerti a norma del presente articolo, nel valutare</p>		<p>3. Per valutare gli impegni offerti da un'impresa ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'Autorità, salvo ove tali impegni non soddisfino chiaramente una o più condizioni o criteri pertinenti, esegue un test del mercato, in particolare in merito alle condizioni offerte, conducendo una consultazione pubblica delle parti interessate, in particolare i terzi direttamente interessati. I potenziali coinvestitori o richiedenti l'accesso possono fornire pareri in merito alla conformità degli impegni offerti alle condizioni di cui agli articoli 79, 87 o 89, ove applicabili, e proporre cambiamenti.</p> <p>4. Per quanto concerne gli impegni offerti a norma del presente articolo, nel valutare gli</p>	



<p>di cui all'articolo 68, paragrafo 4, l'autorità nazionale di regolamentazione tiene conto, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) delle prove riguardanti la natura equa e ragionevole degli impegni offerti; b) dell'apertura degli impegni a tutti i partecipanti al mercato; c) della tempestiva disponibilità dell'accesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, anche alle reti ad altissima capacità, prima del lancio dei relativi servizi al dettaglio; e d) della capacità generale degli impegni offerti di consentire una concorrenza sostenibile nei mercati a valle e di agevolare l'introduzione e la diffusione cooperative di reti ad altissima capacità, nell'interesse degli utenti finali. <p>Tenendo conto di tutti i pareri espressi durante la consultazione, come pure della misura in cui tali pareri sono rappresentativi delle varie parti interessate, l'autorità nazionale di regolamentazione comunica all'impresa designata</p>	<p>gli obblighi di cui all'articolo 79, comma 6, l'Autorità tiene conto, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) delle prove riguardanti la natura equa e ragionevole degli impegni offerti; b) dell'apertura degli impegni a tutti i partecipanti al mercato; c) della tempestiva disponibilità dell'accesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, anche alle reti ad altissima capacità, prima del lancio dei relativi servizi al dettaglio; d) della capacità generale degli impegni offerti di consentire una concorrenza sostenibile nei mercati a valle e di agevolare l'introduzione e la diffusione cooperative di reti ad altissima capacità, nell'interesse degli utenti finali. <p>5. Tenendo conto di tutti i pareri espressi durante la consultazione, nonché della misura in cui tali pareri sono rappresentativi delle varie parti interessate, l'Autorità comunica all'impresa designata come detentrica di un significativo potere di mercato le sue conclusioni preliminari atte a determinare se gli impegni offerti siano conformi agli obiettivi, ai criteri e alle</p>	<p>obblighi di cui all'articolo 79, comma 6, l'Autorità tiene conto, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) delle prove riguardanti la natura equa e ragionevole degli impegni offerti; b) dell'apertura degli impegni a tutti i partecipanti al mercato; c) della tempestiva disponibilità dell'accesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, anche alle reti ad altissima capacità, prima del lancio dei relativi servizi al dettaglio; d) della capacità generale degli impegni offerti di consentire una concorrenza sostenibile nei mercati a valle e di agevolare l'introduzione e la diffusione cooperative di reti ad altissima capacità, nell'interesse degli utenti finali. <p>5. Tenendo conto di tutti i pareri espressi durante la consultazione, nonché della misura in cui tali pareri sono rappresentativi delle varie parti interessate, l'Autorità comunica all'impresa designata come detentrica di un significativo potere di mercato le sue conclusioni preliminari atte a determinare se gli impegni offerti siano conformi agli</p>
---	--	---



<p>come detentrica di un significativo potere di mercato le sue conclusioni preliminari atte a determinare se gli impegni offerti siano conformi agli obiettivi, ai criteri e alle procedure di cui al presente articolo e, ove applicabili, all'articolo 68, 76 o 78 e a quali condizioni potrebbe prendere in considerazione la possibilità di rendere detti impegni vincolanti. L'impresa può rivedere la sua offerta iniziale al fine di tenere conto delle conclusioni preliminari dell'autorità nazionale di regolamentazione e di soddisfare i criteri di cui al presente articolo e, ove applicabili, all'articolo 68, 76 o 78.</p>		<p>procedure di cui al presente articolo e, ove applicabili, all'articolo 79, 87 o 89 a quali condizioni potrebbe prendere in considerazione la possibilità di rendere detti impegni vincolanti. L'impresa può rivedere la sua offerta iniziale al fine di tenere conto delle conclusioni preliminari dell'autorità nazionale e di soddisfare i criteri di cui al presente articolo e, ove applicabili, all'articolo 79, 87 o 89.</p>		<p>obiettivi, ai criteri e alle procedure di cui al presente articolo e, ove applicabili, all'articolo 79, 87 o 89 a quali condizioni potrebbe prendere in considerazione la possibilità di rendere detti impegni vincolanti. L'impresa può rivedere la sua offerta iniziale al fine di tenere conto delle conclusioni preliminari dell'autorità nazionale e di soddisfare i criteri di cui al presente articolo e, ove applicabili, all'articolo 79, 87 o 89.</p>	
<p>3. Fatto salvo l'articolo 76, paragrafo 2, primo comma, l'autorità nazionale di regolamentazione può decidere di rendere gli impegni vincolanti, totalmente o parzialmente.</p> <p>In deroga all'articolo 67, paragrafo 5, l'autorità nazionale di regolamentazione può rendere vincolanti alcuni o tutti gli impegni per uno specifico periodo, che può corrispondere all'intero periodo per cui sono offerti, e, nel caso degli impegni di coinvestimento resi vincolanti ai sensi dell'articolo 76, paragrafo</p>	<p>YES</p>	<p>6. Fatto salvo l'articolo 87 comma 3, l'Autorità può decidere di rendere gli impegni vincolanti, totalmente o parzialmente. In deroga all'articolo 78 comma 7, l'Autorità può rendere vincolanti alcuni o tutti gli impegni per uno specifico periodo, che può corrispondere all'intero periodo per cui sono offerti e, nel caso degli impegni di coinvestimento resi vincolanti ai sensi dell'articolo 87 comma 3, li rende vincolanti per almeno sette anni. Fatto salvo l'articolo 87, il presente</p>		<p>6. Fatto salvo l'articolo 87 comma 3, l'Autorità può decidere di rendere gli impegni vincolanti, totalmente o parzialmente. In deroga all'articolo 78 comma 7, l'Autorità può rendere vincolanti alcuni o tutti gli impegni per uno specifico periodo, che può corrispondere all'intero periodo per cui sono offerti e, nel caso degli impegni di coinvestimento resi vincolanti ai sensi dell'articolo 87 comma 3, li rende vincolanti per almeno sette anni. Fatto salvo l'articolo</p>	



<p>2, primo comma, li rende vincolanti per almeno sette anni.</p> <p>Fatto salvo l'articolo 76, il presente articolo lascia impregiudicata l'applicazione della procedura per l'analisi del mercato ai sensi dell'articolo 67 e l'imposizione di obblighi ai sensi dell'articolo 68.</p> <p>Qualora renda gli impegni vincolanti a norma del presente articolo, l'autorità nazionale di regolamentazione valuta, ai sensi dell'articolo 68, le conseguenze di tale decisione per l'evoluzione del mercato e l'appropriatezza di qualsiasi obbligo che abbia imposto o che, in assenza di tali impegni, avrebbe considerato di imporre a norma di detto articolo o degli articoli da 69 a 74. Al momento della notifica del progetto di misura pertinente ai sensi dell'articolo 68 in conformità dell'articolo 32, l'autorità nazionale di regolamentazione accompagna il progetto di misura notificato con la decisione sugli impegni.</p>		<p>articolo lascia impregiudicata l'applicazione della procedura per l'analisi del mercato ai sensi dell'articolo 78 e l'imposizione di obblighi ai sensi dell'articolo 78. Qualora renda gli impegni vincolanti a norma del presente articolo, l'Autorità valuta, ai sensi dell'articolo 79, le conseguenze di tale decisione per l'evoluzione del mercato e l'appropriatezza di qualsiasi obbligo che abbia imposto o che, in assenza di tali impegni, avrebbe considerato di imporre a norma di detto articolo o degli articoli da 80 a 85. Al momento della notifica del progetto di misura pertinente ai sensi dell'articolo 79 in conformità dell'articolo 33, l'Autorità accompagna il progetto di misura notificato con la decisione sugli impegni.</p>		<p>87, il presente articolo lascia impregiudicata l'applicazione della procedura per l'analisi del mercato ai sensi dell'articolo 78 e l'imposizione di obblighi ai sensi dell'articolo 78. Qualora renda gli impegni vincolanti a norma del presente articolo, l'Autorità valuta, ai sensi dell'articolo 79, le conseguenze di tale decisione per l'evoluzione del mercato e l'appropriatezza di qualsiasi obbligo che abbia imposto o che, in assenza di tali impegni, avrebbe considerato di imporre a norma di detto articolo o degli articoli da 80 a 85. Al momento della notifica del progetto di misura pertinente ai sensi dell'articolo 79 in conformità dell'articolo 33, l'Autorità accompagna il progetto di misura notificato con la decisione sugli impegni.</p>	
<p>4.L'autorità nazionale di regolamentazione controlla, vigila e garantisce il rispetto degli impegni che essa ha reso vincolanti conformemente al paragrafo 3 del presente articolo</p>	<p>YES</p>	<p>7. L'Autorità controlla, vigila e garantisce il rispetto degli impegni che essa ha reso vincolanti conformemente al comma 3 del presente articolo nello stesso modo in cui</p>		<p>7. L'Autorità controlla, vigila e garantisce il rispetto degli impegni che essa ha reso vincolanti conformemente al comma 3 del presente articolo nello stesso modo in cui</p>	



nello stesso modo in cui controlla, sorveglia e garantisce il rispetto degli obblighi imposti ai sensi dell'articolo 68 e valuta se prorogarli per il periodo per il quale sono stati resi vincolanti quando è scaduto il periodo di tempo iniziale. Se conclude che un'impresa non ha soddisfatto gli impegni che sono stati resi vincolanti conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, l'autorità nazionale di regolamentazione può imporre sanzioni in conformità dell'articolo 29. Fatta salva la procedura tesa a garantire l'osservanza di obblighi specifici ai sensi dell'articolo 30, l'autorità nazionale di regolamentazione può rivalutare gli obblighi imposti ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 6.		controlla, sorveglia e garantisce il rispetto degli obblighi imposti ai sensi dell'articolo 79 e valuta se prorogarli per il periodo per il quale sono stati resi vincolanti quando è scaduto il periodo di tempo iniziale. Se conclude che un'impresa non ha soddisfatto gli impegni che sono stati resi vincolanti conformemente al comma 3 del presente articolo, l'Autorità può comminare sanzioni in conformità dell'articolo 30. Fatta salva la procedura tesa a garantire l'osservanza di obblighi specifici ai sensi dell'articolo 32 l'Autorità può rivalutare gli obblighi imposti ai sensi dell'articolo 79 comma 6.		controlla, sorveglia e garantisce il rispetto degli obblighi imposti ai sensi dell'articolo 79 e valuta se prorogarli per il periodo per il quale sono stati resi vincolanti quando è scaduto il periodo di tempo iniziale. Se conclude che un'impresa non ha soddisfatto gli impegni che sono stati resi vincolanti conformemente al comma 3 del presente articolo, l'Autorità può comminare sanzioni in conformità dell'articolo 30. Fatta salva la procedura tesa a garantire l'osservanza di obblighi specifici ai sensi dell'articolo 32 l'Autorità può rivalutare gli obblighi imposti ai sensi dell'articolo 79 comma 6.	
<i>Articolo 80</i> Imprese attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso		Articolo 91 Imprese attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso		Articolo 91 (Imprese attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso) (ex art. 80 eecc)	
1. Un'autorità nazionale di regolamentazione che designa un'impresa assente dai mercati al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica come avente un significativo potere di mercato in uno o più mercati	YES	1. Quando l'Autorità designa un'impresa assente dai mercati al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica come avente un significativo potere di mercato in uno o più mercati all'ingrosso		1. Quando l'Autorità designa un'impresa assente dai mercati al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica come avente un significativo potere di mercato in uno o più mercati	



<p>all'ingrosso conformemente all'articolo 67 valuta se l'impresa presenta le seguenti caratteristiche:</p> <p>a) tutte le società e le unità commerciali all'interno dell'impresa, tutte le società che sono controllate, ma non necessariamente del tutto appartenenti allo stesso proprietario apicale, nonché qualsiasi azionista in grado di esercitare un controllo sull'impresa, svolgono attività, attuali e previste per il futuro, solo nei mercati all'ingrosso dei servizi di comunicazione elettronica e pertanto non svolgono attività in un mercato al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica forniti agli utenti finali dell'Unione;</p> <p>b) l'impresa non è tenuta a trattare con un'unica impresa separata operante a valle che è attiva in un mercato al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica forniti a utenti finali in virtù di un accordo di esclusiva o un accordo che rappresenta di fatto un accordo di esclusiva.</p>		<p>conformemente all'articolo 78, acquisendo ove opportuno il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, valuta se l'impresa presenta le seguenti caratteristiche:</p> <p>a) tutte le società e le unità commerciali all'interno dell'impresa, tutte le società che sono controllate, ma non necessariamente del tutto appartenenti allo stesso proprietario apicale, nonché qualsiasi azionista in grado di esercitare un controllo sull'impresa, svolgono attività, attuali e previste per il futuro, solo nei mercati all'ingrosso dei servizi di comunicazione elettronica e pertanto non svolgono attività in un mercato al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica forniti agli utenti finali;</p> <p>b) l'impresa non è tenuta a trattare con un'unica impresa separata operante a valle che è attiva in un mercato al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica forniti a utenti finali in virtù di un contratto di esclusiva o un accordo che</p>		<p>all'ingrosso conformemente all'articolo 78, acquisendo ove opportuno il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valuta se l'impresa presenta le seguenti caratteristiche:</p> <p>a) tutte le società e le unità commerciali all'interno dell'impresa, tutte le società che sono controllate, ma non necessariamente del tutto appartenenti allo stesso proprietario apicale, nonché qualsiasi azionista in grado di esercitare un controllo sull'impresa, svolgono attività, attuali e previste per il futuro, solo nei mercati all'ingrosso dei servizi di comunicazione elettronica e pertanto non svolgono attività in un mercato al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica forniti agli utenti finali;</p> <p>b) l'impresa non è tenuta a trattare con un'unica impresa separata operante a valle che è attiva in un mercato al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica forniti a utenti finali in virtù di un contratto di esclusiva o un accordo che rappresenta di fatto un contratto di esclusiva.</p>	
---	--	---	--	--	--



		rappresenta di fatto un contratto di esclusiva.			
2. Se ritiene che le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano soddisfatte, l'autorità nazionale di regolamentazione può imporre a detta impresa solo obblighi a norma degli articoli 70 e 73 o inerenti a prezzi equi e ragionevoli, se giustificato in base a un'analisi di mercato che comprenda una valutazione in prospettiva del probabile comportamento dell'impresa designata come detentrica di un significativo potere di mercato.	YES	2. L'Autorità, se ritiene che le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo siano soddisfatte, e conformemente al principio di proporzionalità, può imporre a detta impresa designata di cui al comma 1, solo obblighi a norma degli articoli 81 a 84 o inerenti a prezzi equi e ragionevoli, se giustificato in base a un'analisi di mercato che comprenda una valutazione in prospettiva del probabile comportamento dell'impresa designata come detentrica di un significativo potere di mercato.		2. L'Autorità, se ritiene che le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo siano soddisfatte, e conformemente al principio di proporzionalità, può imporre a detta impresa designata di cui al comma 1, solo obblighi a norma degli articoli 81 a 84 o inerenti a prezzi equi e ragionevoli, se giustificato in base a un'analisi di mercato che comprenda una valutazione in prospettiva del probabile comportamento dell'impresa designata come detentrica di un significativo potere di mercato.	
3. L'autorità nazionale di regolamentazione rivede in qualsiasi momento gli obblighi imposti all'impresa a norma del presente articolo se ritiene che le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non siano più rispettate e applica, a seconda dei casi, gli articoli da 67 a 74. Le imprese informano senza indebito ritardo l'autorità nazionale di regolamentazione di qualsiasi cambiamento delle circostanze di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo.	YES	3. L'Autorità rivede in qualsiasi momento gli obblighi imposti all'impresa a norma del presente articolo se ritiene che le condizioni di cui al comma 1 non siano più rispettate e applica, a seconda dei casi, gli articoli da 78 a 85. Le imprese informano senza indebito ritardo l'Autorità di qualsiasi modifica delle circostanze di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.		3. L'Autorità rivede in qualsiasi momento gli obblighi imposti all'impresa a norma del presente articolo se ritiene che le condizioni di cui al comma 1 non siano più rispettate e applica, a seconda dei casi, gli articoli da 78 a 85. Le imprese informano senza indebito ritardo l'Autorità di qualsiasi modifica delle circostanze di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.	



4.L'autorità nazionale di regolamentazione rivede altresì gli obblighi imposti all'impresa a norma del presente articolo se, sulla base di prove dei termini e delle condizioni offerti dall'impresa ai clienti a valle, conclude che sono sorti o potrebbero sorgere problemi di concorrenza a scapito degli utenti finali che richiedono l'imposizione di uno o più obblighi di cui agli articoli 69, 71, 72 o 74, o la modifica degli obblighi imposti a norma del paragrafo 2 del presente articolo.	YES	4. L'Autorità rivede altresì gli obblighi imposti all'impresa a norma del presente articolo se, sulla base di prove dei termini e delle condizioni offerti dall'impresa ai clienti a valle, conclude che sono sorti o potrebbero sorgere problemi di concorrenza a scapito degli utenti finali che richiedono l'imposizione di uno o più obblighi di cui agli articoli 80, 82, 84 o 85, o la modifica degli obblighi imposti a norma del comma 2 del presente articolo.		4. L'Autorità rivede altresì gli obblighi imposti all'impresa a norma del presente articolo se, sulla base di prove dei termini e delle condizioni offerti dall'impresa ai clienti a valle, conclude che sono sorti o potrebbero sorgere problemi di concorrenza a scapito degli utenti finali che richiedono l'imposizione di uno o più obblighi di cui agli articoli 80, 82, 83 o 85, o la modifica degli obblighi imposti a norma del comma 2 del presente articolo.	
5.L'imposizione di obblighi e la loro revisione a norma del presente articolo sono attuate in conformità delle procedure di cui agli articoli 23, 32 e 33.	YES	5. L'imposizione di obblighi e la loro revisione a norma del presente articolo sono attuate in conformità delle procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34.		5. L'imposizione di obblighi e la loro revisione a norma del presente articolo sono attuate in conformità delle procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34.	
<i>Articolo 81</i> Migrazione dalle infrastrutture preesistenti		Articolo 92 Migrazione dalle infrastrutture preesistenti		Art. 92 (Migrazione dalle infrastrutture preesistenti) (ex art. 81 ecc)	
1. Le imprese che sono state designate come aventi un significativo potere di mercato in	YES	1. Le imprese che sono state designate come aventi un significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti ai		1. Le imprese che sono state designate come aventi un significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti ai	



<p>uno o più mercati rilevanti ai sensi dell'articolo 67 comunicano anticipatamente e tempestivamente all'autorità nazionale di regolamentazione l'intenzione di disattivare o sostituire con nuove infrastrutture parti della rete, comprese le infrastrutture preesistenti necessarie per far funzionare una rete in rame, che sono soggette agli obblighi di cui agli articoli da 68 a 80.</p>		<p>sensi dell'articolo 78 comunicano anticipatamente e tempestivamente all'Autorità l'intenzione di disattivare o sostituire con nuove infrastrutture parti della rete, comprese le infrastrutture preesistenti necessarie per far funzionare una rete in rame, che sono soggette agli obblighi di cui agli articoli da 79 a 91.</p>		<p>sensi dell'articolo 78 comunicano anticipatamente e tempestivamente all'Autorità l'intenzione di disattivare o sostituire con nuove infrastrutture parti della rete, comprese le infrastrutture preesistenti necessarie per far funzionare una rete in rame, che sono soggette agli obblighi di cui agli articoli da 79 a 91.</p>	
<p>2. L'autorità nazionale di regolamentazione provvede affinché il processo di disattivazione o sostituzione comprenda un calendario e condizioni trasparenti, compreso un idoneo periodo di preavviso per la transizione, e stabilisca la disponibilità di prodotti alternativi di qualità almeno comparabile che forniscano accesso alle infrastrutture di rete aggiornate che sostituiscono gli elementi sostituiti, se necessario per garantire la concorrenza e i diritti degli utenti finali.</p> <p>Per quanto riguarda le attività proposte per la disattivazione o la sostituzione, l'autorità nazionale di regolamentazione può revocare gli obblighi dopo aver accertato che il fornitore di accesso:</p>	<p>YES</p>	<p>2. L'Autorità provvede affinché il processo di disattivazione o sostituzione comprenda un calendario e condizioni trasparenti, compreso un idoneo periodo di preavviso per la transizione, e preveda la disponibilità di prodotti alternativi per l'accesso alle infrastrutture di rete aggiornate, di qualità almeno comparabile a quella degli elementi sostituiti, se necessario, per garantire la concorrenza e i diritti degli utenti finali. Per quanto riguarda le attività proposte per la disattivazione o la sostituzione, l'Autorità può revocare gli obblighi dopo aver accertato che il fornitore di accesso:</p>		<p>2. L'Autorità provvede affinché il processo di disattivazione o sostituzione comprenda un calendario e condizioni trasparenti, compreso un idoneo periodo di preavviso per la transizione, e preveda la disponibilità di prodotti alternativi per l'accesso alle infrastrutture di rete aggiornate, di qualità almeno comparabile a quella degli elementi sostituiti, se necessario, per garantire la concorrenza e i diritti degli utenti finali. Per quanto riguarda le attività proposte per la disattivazione o la sostituzione, l'Autorità può revocare gli obblighi dopo aver accertato che il fornitore di accesso:</p> <p>a) ha stabilito le condizioni adeguate per la migrazione,</p>	



<p>a) ha stabilito le condizioni adeguate per la migrazione, compresa la messa a disposizione di un prodotto di accesso alternativo di qualità almeno comparabile al prodotto disponibile nell'ambito delle infrastrutture preesistenti che consenta ai richiedenti l'accesso di raggiungere gli stessi utenti finali; e</p> <p>b) ha rispettato le condizioni e il processo comunicati all'autorità nazionale di regolamentazione conformemente al presente articolo.</p> <p>La revoca è attuata secondo le procedure di cui agli articoli 23, 32 e 33.</p>		<p>a) ha stabilito le condizioni adeguate per la migrazione, compresa la messa a disposizione di un prodotto di accesso alternativo di qualità almeno comparabile al prodotto disponibile nell'ambito delle infrastrutture preesistenti che consenta ai richiedenti l'accesso di raggiungere gli stessi utenti finali;</p> <p>b) ha rispettato le condizioni e il processo comunicati all'Autorità conformemente al presente articolo.</p> <p>3. La revoca è attuata secondo le procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34.</p>		<p>compresa la messa a disposizione di un prodotto di accesso alternativo di qualità almeno comparabile al prodotto disponibile nell'ambito delle infrastrutture preesistenti che consenta ai richiedenti l'accesso di raggiungere gli stessi utenti finali;</p> <p>b) ha rispettato le condizioni e il processo comunicati all'Autorità conformemente al presente articolo.</p> <p>3. La revoca è attuata secondo le procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34.</p>	
<p>3. Il presente articolo non pregiudica la disponibilità di prodotti regolamentati imposta dall'autorità nazionale di regolamentazione sull'infrastruttura di rete aggiornata, a norma delle procedure di cui agli articoli 67 e 68.</p>	<p>YES</p>	<p>4. Il presente articolo non pregiudica la disponibilità di prodotti regolamentati imposta dall'Autorità sull'infrastruttura di rete aggiornata, a norma delle procedure di cui agli articoli 78 e 79.</p>		<p>4. Il presente articolo non pregiudica la disponibilità di prodotti regolamentati imposta dall'Autorità sull'infrastruttura di rete aggiornata, a norma delle procedure di cui agli articoli 78 e 79.</p>	
<p><i>Articolo 82</i> <i>Linee guida del BEREC sulle reti ad altissima capacità</i></p>					



<p>Entro il 21 dicembre 2020, il BEREC, consultate le parti interessate e in stretta collaborazione con la Commissione, formula linee guida sui criteri che una rete deve soddisfare per essere considerata una rete ad altissima capacità, in particolare in termini di larghezza di banda disponibile per downlink/uplink, resilienza, parametri di errore, latenza e relativa variazione.</p> <p>Le autorità nazionali di regolamentazione tengono nella massima considerazione tali linee guida. Il BEREC aggiorna le linee guida entro il 31 dicembre 2025, e successivamente a intervalli periodici.</p>	NO				
<p><i>CAPO V</i> <i>Controllo normativo sui servizi al dettaglio</i> <i>Articolo 83</i> <i>Controllo normativo sui servizi al dettaglio</i></p>		<p>CAPO V Controllo normativo sui servizi al dettaglio Articolo 93 Controllo normativo sui servizi al dettaglio</p>		<p>CAPO V Controllo normativo sui servizi al dettaglio Art. 93 (Controllo normativo sui servizi al dettaglio) (ex art. 83 eecc)</p>	
<p>1. Gli Stati membri possono assicurare che le autorità nazionali di regolamentazione impongano gli obblighi normativi adeguati alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato su un dato</p>	YES (if they take this option)	<p>1. L'Autorità può imporre gli obblighi normativi adeguati alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato su un dato mercato al dettaglio ai sensi dell'articolo 74, quando:</p>		<p>1. L'Autorità può imporre gli obblighi normativi adeguati alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato su un dato mercato al dettaglio ai sensi dell'articolo 74, quando:</p>	



<p>mercato al dettaglio ai sensi dell'articolo 63, quando:</p> <p>a) a seguito di un'analisi di mercato realizzata conformemente all'articolo 67, un'autorità nazionale di regolamentazione stabilisce che un dato mercato al dettaglio definito in conformità dell'articolo 64 non è effettivamente competitivo; e</p> <p>b) l'autorità nazionale di regolamentazione conclude che gli obblighi imposti conformemente agli articoli da 69 a 74 non consentirebbero il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3.</p>		<p>a) a seguito di un'analisi di mercato realizzata conformemente all'articolo 78, l'Autorità stabilisce che un dato mercato al dettaglio, definito in conformità dell'articolo 75, non è effettivamente competitivo;</p> <p>b) l'Autorità conclude che gli obblighi imposti conformemente agli articoli da 80 a 85 non consentirebbero il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4.</p>		<p>a) a seguito di un'analisi di mercato realizzata conformemente all'articolo 78, l'Autorità stabilisce che un dato mercato al dettaglio, definito in conformità dell'articolo 75, non è effettivamente competitivo;</p> <p>b) l'Autorità conclude che gli obblighi imposti conformemente agli articoli da 80 a 85 non consentirebbero il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4.</p>	
<p>2. Gli obblighi imposti ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo dipendono dal tipo di problema individuato e sono proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 3. Tali obblighi possono prevedere che le imprese identificate non applichino prezzi eccessivi, non impediscano l'ingresso sul mercato né limitino la concorrenza fissando prezzi predatori, non privilegino ingiustamente determinati utenti finali e non accorpino in modo indebito i servizi offerti. Le autorità nazionali di regolamentazione possono</p>	<p>YES</p>	<p>2. Gli obblighi normativi imposti ai sensi del comma 1 sono correlati al tipo di problema individuato e sono proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 4. Tali obblighi possono prevedere che le imprese identificate non applichino prezzi eccessivi, non impediscano l'ingresso sul mercato né limitino la concorrenza fissando prezzi predatori, non privilegino ingiustamente determinati utenti finali e non accorpino in modo indebito i servizi offerti.</p>		<p>2. Gli obblighi normativi imposti ai sensi del comma 1 sono correlati al tipo di problema individuato e sono proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 4. Tali obblighi possono prevedere che le imprese identificate non applichino prezzi eccessivi, non impediscano l'ingresso sul mercato né limitino la concorrenza fissando prezzi predatori, non privilegino ingiustamente determinati utenti finali e non accorpino in modo</p>	



prescrivere a tali imprese di rispettare determinati massimali per quanto riguarda i prezzi al dettaglio, di controllare le singole tariffe o di orientare le proprie tariffe ai costi o ai prezzi su mercati comparabili al fine di tutelare gli interessi degli utenti finali e promuovere nel contempo un'effettiva concorrenza.		L'Autorità può prescrivere a tali imprese di rispettare determinati massimali per quanto riguarda i prezzi al dettaglio, di controllare le singole tariffe o di orientare le proprie tariffe ai costi o ai prezzi su mercati comparabili al fine di tutelare gli interessi degli utenti finali e promuovere nel contempo un'effettiva concorrenza.		indebito i servizi offerti. L'Autorità può prescrivere a tali imprese di rispettare determinati massimali per quanto riguarda i prezzi al dettaglio, di controllare le singole tariffe o di orientare le proprie tariffe ai costi o ai prezzi su mercati comparabili al fine di tutelare gli interessi degli utenti finali e promuovere nel contempo un'effettiva concorrenza.	
3. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché ogni impresa soggetta a regolamentazione delle tariffe al dettaglio o ad altri pertinenti controlli al dettaglio applichi i necessari e adeguati sistemi di contabilità dei costi. Le autorità nazionali di regolamentazione possono specificare il formato e la metodologia contabile da usare. La conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da un organismo indipendente qualificato. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché ogni anno sia pubblicata una dichiarazione di conformità.	YES	3. L'Autorità provvede affinché ogni impresa soggetta a regolamentazione delle tariffe al dettaglio o ad altri pertinenti controlli al dettaglio applichi i necessari e adeguati sistemi di contabilità dei costi. L'Autorità può specificare il formato e la metodologia contabile da usare. La conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da un organismo indipendente qualificato. L'Autorità provvede affinché ogni anno sia pubblicata una dichiarazione di conformità.		3. L'Autorità provvede affinché ogni impresa soggetta a regolamentazione delle tariffe al dettaglio o ad altri pertinenti controlli al dettaglio applichi i necessari e adeguati sistemi di contabilità dei costi. L'Autorità può specificare il formato e la metodologia contabile da usare. La conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da un organismo indipendente qualificato. L'Autorità provvede affinché ogni anno sia pubblicata una dichiarazione di conformità.	
4. Fatti salvi gli articoli 85 e 88, le autorità nazionali di regolamentazione non applicano i	YES	4. Fatti salvi gli articoli 95 e 98, l'Autorità non applica i meccanismi di controllo al		4. Fatti salvi gli articoli 95 e 98, l'Autorità non applica i meccanismi di controllo al	



meccanismi di controllo al dettaglio di cui al paragrafo 1 del presente articolo a mercati geografici o mercati al dettaglio nei quali abbiano accertato l'esistenza di una concorrenza effettiva.		dettaglio di cui al comma 1 del presente articolo a mercati geografici o a mercati al dettaglio nei quali abbia accertato l'esistenza di una concorrenza effettiva.		dettaglio di cui al comma 1 del presente articolo a mercati geografici o a mercati al dettaglio nei quali abbia accertato l'esistenza di una concorrenza effettiva.	
PARTE III SERVIZI TITOLO I OBBLIGHI DI SERVIZIO UNIVERSALE <i>Articolo 84</i> Servizio universale a prezzi accessibili		PARTE III SERVIZI TITOLO I OBBLIGHI DI SERVIZIO UNIVERSALE Articolo 94 Servizio universale a prezzi accessibili		PARTE III SERVIZI TITOLO I OBBLIGHI DI SERVIZIO UNIVERSALE Art. 94 (Servizio universale a prezzi accessibili) (ex art. 84 eec - art. 6 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)	
1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i consumatori nei loro territori abbiano accesso a un prezzo abbordabile, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, a un adeguato servizio di accesso a internet a banda larga e a servizi di comunicazione vocale, che siano disponibili, al livello qualitativo specificato nei loro territori, ivi inclusa la connessione sottostante, in postazione fissa.	YES	1. Su tutto il territorio nazionale i consumatori hanno diritto ad accedere a un prezzo accessibile, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, a un adeguato servizio di accesso a <i>internet</i> a banda larga e a servizi di comunicazione vocale, che siano disponibili, al livello qualitativo specificato, ivi inclusa la connessione sottostante, in		1. Su tutto il territorio nazionale i consumatori hanno diritto ad accedere a un prezzo accessibile, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, a un adeguato servizio di accesso a internet a banda larga e a servizi di comunicazione vocale, che siano disponibili, al livello qualitativo specificato, ivi inclusa la connessione sottostante, in postazione fissa, da parte di almeno un operatore.	



		postazione fissa, da parte di almeno un operatore. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, vigilano sull'applicazione del presente comma.		Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, vigilano sull'applicazione del presente comma.	
2. Inoltre, gli Stati membri possono anche assicurare l'accessibilità economica dei servizi di cui al paragrafo 1 non forniti in postazione fissa qualora lo ritengano necessario per garantire la piena partecipazione sociale ed economica dei consumatori alla società.	YES (if they take this option)	2. L'Autorità può assicurare l'accessibilità economica dei servizi di cui al comma 1 non forniti in postazione fissa qualora lo ritenga necessario per garantire la piena partecipazione sociale ed economica dei consumatori alla società.		2. L'Autorità può assicurare l'accessibilità economica dei servizi di cui al comma 1 non forniti in postazione fissa qualora lo ritenga necessario per garantire la piena partecipazione sociale ed economica dei consumatori alla società.	
3. Ciascuno Stato membro definisce, alla luce delle circostanze nazionali e della larghezza minima di banda di cui dispone la maggioranza dei consumatori nel territorio di tale Stato membro, e tenendo conto della relazione del BEREC sulle migliori prassi, il servizio di accesso adeguato a internet a banda larga ai fini del paragrafo 1 al fine di garantire la larghezza di banda necessaria per la partecipazione sociale ed	YES	3. L'Autorità definisce, alla luce delle circostanze nazionali e della larghezza minima di banda di cui dispone la maggioranza dei consumatori nel territorio italiano, e tenendo conto della relazione del BEREC sulle migliori prassi, il servizio di accesso adeguato a internet a banda larga ai fini del comma 1 al fine di garantire la larghezza di		3. L'Autorità definisce, alla luce delle circostanze nazionali e della larghezza minima di banda di cui dispone la maggioranza dei consumatori nel territorio italiano, e tenendo conto della relazione del BEREC sulle migliori prassi, il servizio di accesso adeguato a internet a banda larga ai fini del comma 1 al fine di garantire la larghezza di	



<p>economica alla società. Il servizio di accesso adeguato a internet a banda larga è in grado di fornire la larghezza di banda necessaria per supportare almeno l'insieme minimo di servizi di cui all'allegato V.</p>		<p>banda necessaria per la partecipazione sociale ed economica alla società. Il servizio di accesso adeguato a <i>internet</i> a banda larga è in grado di fornire la larghezza di banda necessaria per supportare almeno l'insieme minimo di servizi di cui all'allegato 5.</p>		<p>economica alla società. Il servizio di accesso adeguato a internet a banda larga è in grado di fornire la larghezza di banda necessaria per supportare almeno l'insieme minimo di servizi di cui all'allegato 5.</p>	
<p>Entro il 20 giugno 2020, al fine di contribuire a un'applicazione coerente del presente articolo, il BEREC, previa consultazione delle parti interessate e in stretta cooperazione con la Commissione, tenendo conto dei dati della Commissione (Eurostat) disponibili, redige una relazione sulle migliori prassi degli Stati membri per sostenere di la definizione del servizio di accesso adeguato a internet a banda larga ai sensi del primo comma. Tale relazione è aggiornata periodicamente per riflettere i progressi tecnologici e i cambiamenti nei modelli di consumo.</p>	NO				
<p>4. Quando un consumatore lo richiede, la connessione di cui al paragrafo 1 e, se del caso, al paragrafo 2 può limitarsi a</p>	YES	<p>4. Quando un consumatore lo richiede, la connessione di cui al comma 1 e, se del caso, al comma 2 può limitarsi a supportare i servizi di comunicazione vocale.</p>		<p>4. Quando un consumatore lo richiede, la connessione di cui al comma 1 e, se del caso, al comma 2 può limitarsi a supportare i servizi di comunicazione vocale.</p>	



supportare i servizi di comunicazione vocale.					
5. Gli Stati membri possono estendere l'ambito di applicazione del presente articolo agli utenti finali che sono microimprese, piccole e medie imprese e organizzazioni senza scopo di lucro.	YES (if they take this option)	5. Il Ministero, sentita l'Autorità, può estendere l'ambito di applicazione del presente articolo agli utenti finali che sono microimprese, piccole e medie imprese e organizzazioni senza scopo di lucro.		5. Il Ministero, sentita l'Autorità, può estendere l'ambito di applicazione del presente articolo agli utenti finali che sono microimprese, piccole e medie imprese e organizzazioni senza scopo di lucro.	
		6. Il Ministero, attraverso i suoi Ispettorati territoriali, verifica che l'operatore rispetti gli obblighi e le condizioni economiche fissate dall'Autorità. L'operatore è tenuto a consentire l'accesso, presso i propri siti, del personale incaricato dell'Ispettorato, ai fini del controllo ispettivo.		6. Il Ministero, attraverso i suoi Ispettorati territoriali, verifica che l'operatore rispetti gli obblighi e le condizioni economiche fissate dall'Autorità. L'operatore è tenuto a consentire l'accesso, presso i propri siti, del personale incaricato dell'Ispettorato, ai fini del controllo ispettivo.	
<i>Articolo 85 Prestazione del servizio universale a prezzi accessibili</i>		Articolo 95 Prestazioni di servizio universale a prezzi accessibili		Art. 95 (Prestazioni di servizio universale a prezzi accessibili) (ex art. 85 eec - artt. 57 e 58 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)	
1. Le autorità nazionali di regolamentazione,	YES in	1. L'Autorità vigila sull'evoluzione e sul livello dei prezzi al dettaglio dei servizi di		1. L'Autorità vigila sull'evoluzione e sul livello dei prezzi al dettaglio dei servizi di	



<p>coordinamento con le altre autorità competenti, sorvegliano l'evoluzione e il livello dei prezzi al dettaglio dei servizi di cui all'articolo 84, paragrafo 1, praticate sul mercato, in particolare in relazione ai prezzi nazionali e ai redditi nazionali dei consumatori.</p>		<p>cui all'articolo 94 comma 1, praticati sul mercato, in particolare in relazione ai prezzi nazionali e ai redditi nazionali dei consumatori.</p>		<p>cui all'articolo 94 comma 1, praticati sul mercato, in particolare in relazione ai prezzi nazionali e ai redditi nazionali dei consumatori.</p>	
<p>2. Se stabiliscono che, alla luce delle circostanze nazionali, i prezzi al dettaglio dei servizi di cui all'articolo 84, paragrafo 1, non sono accessibili in quanto i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari non possono accedere a tali servizi, gli Stati membri adottano misure per garantire a tali consumatori l'accesso a prezzi abbordabili a servizi adeguati di internet a banda larga e a servizi di comunicazione vocale almeno in una postazione fissa.</p> <p>A tale scopo, gli Stati membri possono assicurare sostegno a tali consumatori a fini di comunicazione o esigere che i fornitori di tali servizi offrano ai suddetti consumatori opzioni o formule tariffarie diverse da quelle proposte alle normali condizioni commerciali, o entrambi. A tal fine gli Stati membri possono esigere che i fornitori interessati applichino tariffe comuni, comprese le</p>	<p>YES</p> <p>YES (if they take these options)</p> <p>YES (if they take this option)</p> <p>YES</p>	<p>2. Se l'Autorità stabilisce che, alla luce delle circostanze nazionali, i prezzi al dettaglio dei servizi di cui all'articolo 94 comma 1, non sono accessibili in quanto i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari non possono accedere a tali servizi, adotta misure per garantire a tali consumatori l'accesso a prezzi accessibili a servizi adeguati di <i>internet</i> a banda larga e a servizi di comunicazione vocale almeno in una postazione fissa. A tale scopo, l'Autorità e il Ministero, nell'ambito delle rispettive competenze, possono assicurare sostegno a tali consumatori a fini di comunicazione o esigere che i fornitori di tali servizi offrano ai suddetti consumatori opzioni o formule tariffarie diverse da quelle proposte alle normali condizioni commerciali, o entrambi. A tal fine l'Autorità</p>		<p>2. Se l'Autorità stabilisce che, alla luce delle circostanze nazionali, i prezzi al dettaglio dei servizi di cui all'articolo 94 comma 1, non sono accessibili in quanto i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari non possono accedere a tali servizi, adotta misure per garantire a tali consumatori l'accesso a prezzi accessibili a servizi adeguati di internet a banda larga e a servizi di comunicazione vocale almeno in una postazione fissa. A tale scopo, l'Autorità e il Ministero, nell'ambito delle rispettive competenze, possono assicurare sostegno a tali consumatori a fini di comunicazione o esigere che i fornitori di tali servizi offrano ai suddetti consumatori opzioni o formule tariffarie diverse da quelle proposte alle normali condizioni commerciali, o</p>	



<p>perequazioni tariffarie geografiche, su tutto il territorio.</p> <p>In circostanze eccezionali, in particolare nel caso in cui l'imposizione dell'obbligo di cui al presente paragrafo, secondo comma, a tutti i fornitori porterebbe a un eccessivo onere amministrativo o finanziario dimostrato per i fornitori o per lo Stato membro, uno Stato membro può decidere in via eccezionale di imporre solo alle imprese designate l'obbligo di offrire tali opzioni o formule tariffarie specifiche. L'articolo 86 si applica <i>mutatis mutandis</i> a tali designazioni. Ove uno Stato membro designi delle imprese, garantisce che tutti i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari beneficino di una scelta di imprese che offrono opzioni tariffarie che rispondono alle loro esigenze, a meno che garantire tale scelta sia impossibile o crei un ulteriore ed eccessivo onere organizzativo o finanziario.</p> <p>Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori aventi diritto a tali opzioni o formule tariffarie abbiano il diritto di concludere un contratto con un fornitore dei servizi di cui all'articolo 84, paragrafo 1, oppure con un'impresa designata ai sensi del presente paragrafo, e</p>	<p>può esigere che i fornitori interessati applichino tariffe comuni, comprese le perequazioni tariffarie geografiche, su tutto il territorio. In circostanze eccezionali, in particolare nel caso in cui l'imposizione del su citato obbligo a tutti i fornitori porterebbe a un eccessivo onere amministrativo o finanziario dimostrato per i fornitori, l'Autorità può decidere in via eccezionale di imporre solo alle imprese designate l'obbligo di offrire tali opzioni o formule tariffarie specifiche. L'articolo 96 si applica, se del caso, a tali designazioni. Ove l'Autorità designi delle imprese, garantisce che tutti i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari beneficino di una scelta di imprese che offrono opzioni tariffarie che rispondono alle loro esigenze, a meno che garantire tale scelta sia impossibile o crei un ulteriore ed eccessivo onere organizzativo o finanziario. L'Autorità provvede affinché i consumatori aventi diritto a tali opzioni o formule tariffarie abbiano il diritto di concludere</p>		<p>entrambi. A tal fine l'Autorità può esigere che i fornitori interessati applichino tariffe comuni, comprese le perequazioni tariffarie geografiche, su tutto il territorio. In circostanze eccezionali, in particolare nel caso in cui l'imposizione del su citato obbligo a tutti i fornitori porterebbe a un eccessivo onere amministrativo o finanziario dimostrato per i fornitori, l'Autorità può decidere in via eccezionale di imporre solo alle imprese designate l'obbligo di offrire tali opzioni o formule tariffarie specifiche. L'articolo 96 si applica, se del caso, a tali designazioni. Ove l'Autorità designi delle imprese, garantisce che tutti i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari beneficino di una scelta di imprese che offrono opzioni tariffarie che rispondono alle loro esigenze, a meno che garantire tale scelta sia impossibile o crei un ulteriore ed eccessivo onere organizzativo o finanziario. L'Autorità provvede affinché i consumatori aventi diritto a tali opzioni o formule tariffarie abbiano il diritto di concludere un contratto con un</p>	
--	---	--	---	--



<p>che il loro numero rimanga disponibile a loro per un adeguato periodo e si eviti una cessazione ingiustificata del servizio.</p>		<p>un contratto con un fornitore dei servizi di cui all'articolo 94 comma 1, oppure con un'impresa designata ai sensi del presente comma, e che il loro numero rimanga disponibile per un adeguato periodo e si eviti una cessazione ingiustificata del servizio.</p>		<p>fornitore dei servizi di cui all'articolo 94 comma 1, oppure con un'impresa designata ai sensi del presente comma, e che il loro numero rimanga disponibile per un adeguato periodo e si eviti una cessazione ingiustificata del servizio.</p>	
<p>3. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che forniscono opzioni o formule tariffarie a consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari ai sensi del paragrafo 2 tengano informate le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti sui dettagli di tali offerte. Le autorità nazionali di regolamentazione, in coordinamento con le altre autorità competenti, provvedono affinché le condizioni alle quali le imprese forniscono le opzioni o formule tariffarie di cui al paragrafo 2 siano pienamente trasparenti e siano pubblicate ed applicate nel rispetto del principio di non discriminazione. Le autorità nazionali di regolamentazione, in coordinamento con le altre autorità competenti, possono esigere la modifica o la revoca di tali opzioni o formule tariffarie.</p>	<p>YES</p>	<p>3. L'Autorità provvede affinché le imprese che forniscono opzioni o formule tariffarie a consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari ai sensi del comma 2 tengano informate quest'ultima sui dettagli di tali offerte. L'Autorità provvede affinché le condizioni alle quali le imprese forniscono le opzioni o formule tariffarie di cui al comma 2 siano pienamente trasparenti e siano pubblicate ed applicate nel rispetto del principio di non discriminazione. L'Autorità può esigere la modifica o la revoca di tali opzioni o formule tariffarie.</p>		<p>3. L'Autorità provvede affinché le imprese che forniscono opzioni o formule tariffarie a consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari ai sensi del comma 2 tengano informate quest'ultima sui dettagli di tali offerte. L'Autorità provvede affinché le condizioni alle quali le imprese forniscono le opzioni o formule tariffarie di cui al comma 2 siano pienamente trasparenti e siano pubblicate ed applicate nel rispetto del principio di non discriminazione. L'Autorità può esigere la modifica o la revoca di tali opzioni o formule tariffarie.</p>	



<p>4. In funzione delle circostanze nazionali gli Stati membri provvedono affinché sia fornito un sostegno adeguato ai consumatori con disabilità e siano adottate misure specifiche, se del caso, al fine di assicurare che le relative apparecchiature terminali e le attrezzature e i servizi specifici che promuovono un accesso equivalente, inclusi, se necessario, servizi di conversazione globale e servizi di ritrasmissione, siano disponibili e abbiano prezzi accessibili.</p>	<p>YES</p>	<p>4. In funzione delle circostanze nazionali l'Autorità e il Ministero, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono affinché sia fornito un sostegno adeguato ai consumatori con disabilità e siano adottate misure specifiche, se del caso, al fine di assicurare che le relative apparecchiature terminali e le attrezzature e i servizi specifici che promuovono un accesso equivalente, inclusi, se necessario, servizi di conversazione globale e servizi di ritrasmissione, siano disponibili e abbiano prezzi accessibili.</p>		<p>4. In funzione delle circostanze nazionali l'Autorità e il Ministero, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono affinché sia fornito un sostegno adeguato ai consumatori con disabilità e siano adottate misure specifiche, se del caso, al fine di assicurare che le relative apparecchiature terminali e le attrezzature e i servizi specifici che promuovono un accesso equivalente, inclusi, se necessario, servizi di conversazione globale e servizi di ritrasmissione, siano disponibili e abbiano prezzi accessibili.</p>	
<p>5. Nell'applicare il presente articolo gli Stati membri si adoperano per ridurre al minimo le distorsioni di mercato.</p>	<p>YES</p>	<p>5. Nell'applicare il presente articolo l'Autorità si adopera per ridurre al minimo le distorsioni di mercato.</p>		<p>5. Nell'applicare il presente articolo l'Autorità si adopera per ridurre al minimo le distorsioni di mercato.</p>	
<p>6. Gli Stati membri possono estendere l'ambito di applicazione del presente articolo agli utenti finali che sono microimprese, piccole e medie imprese e organizzazioni senza scopo di lucro.</p>	<p>YES (if they take this option)</p>	<p>6. Il Ministero, sentita l'Autorità, può estendere l'ambito di applicazione del presente articolo agli utenti finali che sono microimprese, piccole e medie imprese e organizzazioni senza scopo di lucro.</p>		<p>6. Il Ministero, sentita l'Autorità, può estendere l'ambito di applicazione del presente articolo agli utenti finali che sono microimprese, piccole e medie imprese e organizzazioni senza scopo di lucro.</p>	



<p>Articolo 86 Disponibilità del servizio universale</p>		<p>Articolo 96 Disponibilità del servizio universale</p>		<p>Art. 96 (Disponibilità del servizio universale) (ex art. 86 eccc; artt. 53 - 54, 58 e 65 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)</p>	
<p>1. Se uno Stato membro ha stabilito, tenendo conto dei risultati, ove disponibili, della mappatura geografica svolta conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, e, se del caso, di eventuali ulteriori prove, che la disponibilità in postazione fissa di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga quale definito ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 3, e di servizi di comunicazione vocale non può essere garantita alle normali condizioni commerciali o mediante altri strumenti potenziali delle politiche pubbliche sul territorio nazionale o in diverse sue parti, esso può imporre adeguati obblighi di servizio universale per soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso a tali servizi da parte degli utenti finali nelle relative parti del suo territorio.</p>	<p>YES</p>	<p>1. Se l'Autorità ha stabilito, tenendo conto dei risultati, ove disponibili, della mappatura geografica svolta ai sensi dell'articolo 22, comma 1, e se del caso, di eventuali ulteriori prove, che la disponibilità in postazione fissa di un servizio di accesso adeguato a <i>internet</i> a banda larga quale definito ai sensi dell'articolo 94 comma 2, e di servizi di comunicazione vocale non può essere garantita alle normali condizioni commerciali o mediante altri strumenti potenziali delle politiche pubbliche sul territorio nazionale o in diverse sue parti, essa può imporre adeguati obblighi di servizio universale per soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso a tali servizi da parte degli utenti finali nelle relative parti del suo territorio quanto meno da un operatore designato.</p>		<p>1. Se l'Autorità ha stabilito, tenendo conto dei risultati, ove disponibili, della mappatura geografica svolta ai sensi dell'articolo 22, comma 1, e se del caso, di eventuali ulteriori prove, che la disponibilità in postazione fissa di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga quale definito ai sensi dell'articolo 94 comma 2, e di servizi di comunicazione vocale non può essere garantita alle normali condizioni commerciali o mediante altri strumenti potenziali delle politiche pubbliche sul territorio nazionale o in diverse sue parti, essa può imporre adeguati obblighi di servizio universale per soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso a tali servizi da parte degli utenti finali nelle relative parti del suo territorio quanto meno da un operatore designato.</p>	



<p>2. Gli Stati membri determinano il metodo più efficace e adeguato per garantire la disponibilità in postazione fissa di un servizio di un accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 3, e di servizi di comunicazione vocale nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. Gli Stati membri si adoperano per limitare al minimo le distorsioni del mercato, in particolare la fornitura di servizi a prezzi o ad altre condizioni che divergano dalle normali condizioni commerciali, tutelando nel contempo l'interesse pubblico.</p>	<p>YES</p>	<p>2. L'Autorità determina il metodo più efficace e adeguato per garantire la disponibilità in postazione fissa di un servizio di accesso adeguato a <i>internet</i> a banda larga, quale definito ai sensi dell'articolo 94, comma 3, e di servizi di comunicazione vocale nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. L'Autorità si adopera per limitare al minimo le distorsioni del mercato, in particolare la fornitura di servizi a prezzi o ad altre condizioni che divergano dalle normali condizioni commerciali, tutelando nel contempo l'interesse pubblico.</p>		<p>2. L'Autorità determina il metodo più efficace e adeguato per garantire la disponibilità in postazione fissa di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell'articolo 94, comma 3, e di servizi di comunicazione vocale nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. L'Autorità si adopera per limitare al minimo le distorsioni del mercato, in particolare la fornitura di servizi a prezzi o ad altre condizioni che divergano dalle normali condizioni commerciali, tutelando nel contempo l'interesse pubblico.</p>	
<p>3. In particolare, se gli Stati membri decidono di imporre obblighi per garantire agli utenti finali la disponibilità in postazione fissa di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 3, e di servizi di comunicazione vocale, possono designare una o più imprese perché garantiscano tale disponibilità internet in tutto il</p>	<p>YES</p>	<p>3. In particolare, se l'Autorità decide di imporre obblighi per garantire agli utenti finali la disponibilità in postazione fissa di un servizio di accesso adeguato a <i>internet</i> a banda larga, quale definito ai sensi dell'articolo 94, comma 2 di servizi di comunicazione vocale, può designare una o più imprese perché garantiscano tale disponibilità di accesso</p>		<p>3. In particolare, se l'Autorità decide di imporre obblighi per garantire agli utenti finali la disponibilità in postazione fissa di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell'articolo 94, comma 2 di servizi di comunicazione vocale, può designare una o più imprese perché garantiscano tale</p>	



<p>territorio nazionale. Gli Stati membri possono designare più imprese o gruppi di imprese per la fornitura di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga e di servizi di comunicazione vocale in postazione fissa o per coprire differenti parti del territorio nazionale.</p>		<p>internet in tutto il territorio nazionale. L'Autorità può designare più imprese o gruppi di imprese per la fornitura di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga e di servizi di comunicazione vocale in postazione fissa o per coprire differenti parti del territorio nazionale.</p>		<p>disponibilità di accesso internet in tutto il territorio nazionale. L'Autorità può designare più imprese o gruppi di imprese per la fornitura di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga e di servizi di comunicazione vocale in postazione fissa o per coprire differenti parti del territorio nazionale.</p>	
<p>4. Nel designare le imprese che, in tutto il territorio nazionale o in parte di esso, garantiscano la disponibilità di servizi in conformità internet del paragrafo 3 del presente articolo, gli Stati membri applicano un meccanismo di designazione efficace, obiettivo, trasparente e non discriminatorio, in cui nessuna impresa sia esclusa a priori. Tale sistema di designazione garantisce che servizi di accesso adeguato a internet a banda larga e di comunicazione vocale in postazione fissa siano forniti secondo criteri di economicità e consentano di determinare il costo netto dell'obbligo di servizio universale conformemente all'articolo 89.</p>	<p>YES</p>	<p>4. Nel designare le imprese che, in tutto il territorio nazionale o in parte di esso, garantiscano la disponibilità di servizi di accesso a internet in conformità al comma 3 del presente articolo, l'Autorità applica un meccanismo di designazione efficace, obiettivo, trasparente e non discriminatorio, in cui nessuna impresa sia esclusa a priori. Tale sistema di designazione garantisce che servizi di accesso adeguato a internet a banda larga e di comunicazione vocale in postazione fissa siano forniti secondo criteri di economicità e consentano di determinare il costo netto dell'obbligo di servizio universale</p>		<p>4. Nel designare le imprese che, in tutto il territorio nazionale o in parte di esso, garantiscano la disponibilità di servizi di accesso a internet in conformità al comma 3 del presente articolo, l'Autorità applica un meccanismo di designazione efficace, obiettivo, trasparente e non discriminatorio, in cui nessuna impresa sia esclusa a priori. Tale sistema di designazione garantisce che servizi di accesso adeguato a internet a banda larga e di comunicazione vocale in postazione fissa siano forniti secondo criteri di economicità e consentano di determinare il costo netto dell'obbligo di servizio universale</p>	



		conformemente all'articolo 98-bis.		conformemente all'articolo 98-bis.	
5. Qualora intenda cedere tutte le sue attività nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un'entità giuridica separata appartenente a una proprietà diversa, l'impresa designata conformemente al paragrafo 3 del presente articolo informa preventivamente e tempestivamente l'autorità nazionale di regolamentazione o altra autorità competente per permetterle di valutare l'effetto della transazione prevista sulla fornitura in postazione fissa di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 3, e di servizi di comunicazione vocale. L'autorità nazionale di regolamentazione o altra autorità competente può imporre, modificare o revocare gli obblighi specifici conformemente all'articolo 13, paragrafo 2.	YES	5. Qualora intenda cedere tutte le sue attività nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un'entità giuridica separata appartenente a una proprietà diversa, l'impresa designata ai sensi del comma 3 del presente articolo informa preventivamente e tempestivamente l'Autorità per permetterle di valutare l'effetto della transazione prevista sulla fornitura in postazione fissa di un servizio di accesso adeguato a <i>internet</i> a banda larga, quale definito ai sensi dell'articolo 94, comma 2, e di servizi di comunicazione vocale. L'Autorità può imporre, modificare o revocare gli obblighi specifici conformemente all'articolo 13, comma 2.		5. Qualora intenda cedere tutte le sue attività nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un'entità giuridica separata appartenente a una proprietà diversa, l'impresa designata ai sensi del comma 3 del presente articolo informa preventivamente e tempestivamente l'Autorità per permetterle di valutare l'effetto della transazione prevista sulla fornitura in postazione fissa di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell'articolo 94, comma 2, e di servizi di comunicazione vocale. L'Autorità può imporre, modificare o revocare gli obblighi specifici conformemente all'articolo 13, comma 2.	
<i>Articolo 87</i> <i>Situazione dei servizi universali esistenti</i>		Articolo 97 Situazione dei servizi universali esistenti		Art. 97 (Situazione dei servizi universali esistenti) (ex art. 87 eccc)	



<p>Gli Stati membri possono continuare a garantire la disponibilità o l'accessibilità economica dei servizi diversi dal servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 3, e dai servizi di comunicazione vocale in postazione fissa che erano in vigore il 20 dicembre 2018, se la necessità di tali servizi è determinata sulla base delle circostanze nazionali. Quando gli Stati membri designano imprese per la fornitura di tali servizi in parte o nella totalità del territorio nazionale, si applica l'articolo 86. Il finanziamento di tali obblighi è conforme all'articolo 90.</p> <p>Gli Stati membri sottopongono a riesame gli obblighi imposti a norma del presente articolo entro il 21 dicembre 2021 e, successivamente, ogni tre anni.</p>	<p>YES (if they take this option)</p>	<p>1. L'Autorità e il Ministero, per quanto di rispettiva competenza, continuano a garantire la disponibilità o l'accessibilità economica dei servizi diversi dal servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell'articolo 94, comma 2, e dei servizi di comunicazione vocale in postazione fissa che erano in vigore il 20 dicembre 2018, ove la necessità di tali servizi sia determinata sulla base delle circostanze nazionali. Quando l'Autorità designa imprese per la fornitura di tali servizi in parte o nella totalità del territorio nazionale, si applica l'articolo 96. Il finanziamento di tali obblighi è conforme a quanto disposto dall'articolo 98-ter. Il Ministero sottopone a riesame gli obblighi imposti a norma del presente articolo entro il 21 dicembre 2022 e, successivamente, ogni tre anni.</p>		<p>1. L'Autorità e il Ministero, per quanto di rispettiva competenza, continuano a garantire la disponibilità o l'accessibilità economica dei servizi diversi dal servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell'articolo 94, comma 2, e dei servizi di comunicazione vocale in postazione fissa che erano in vigore il 20 dicembre 2018, ove la necessità di tali servizi sia determinata sulla base delle circostanze nazionali. Quando l'Autorità designa imprese per la fornitura di tali servizi in parte o nella totalità del territorio nazionale, si applica l'articolo 96. Il finanziamento di tali obblighi è conforme a quanto disposto dall'articolo 98-ter. Il Ministero sottopone a riesame gli obblighi imposti a norma del presente articolo entro il 21 dicembre 2022 e, successivamente, ogni tre anni.</p>	
<p><i>Articolo 88</i> <i>Controllo delle spese</i></p>		<p>Articolo 98 Controllo delle spese</p>		<p>Art. 98 (Controllo delle spese) (ex art. 88 eecc; art. 60 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)</p>	



1. Gli Stati membri provvedono affinché, nel fornire le prestazioni e i servizi aggiuntivi rispetto a quelli di cui all'articolo 84, i fornitori di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga e di servizi di comunicazione vocale in conformità degli articoli da 84 a 87 definiscano le condizioni e modalità in modo tale che l'utente finale non sia costretto a pagare prestazioni o servizi che non sono necessari o che non sono indispensabili per il servizio richiesto.	YES	1. Nel fornire le prestazioni e i servizi aggiuntivi rispetto a quelli di cui all'articolo 94, i fornitori di un servizio di accesso adeguato a <i>internet</i> a banda larga e di servizi di comunicazione vocale in conformità degli articoli da 94 a 97 definiscono le condizioni e modalità in modo tale che l'utente finale non sia costretto a pagare prestazioni o servizi che non sono necessari o che non sono indispensabili per il servizio richiesto.		1. Nel fornire le prestazioni e i servizi aggiuntivi rispetto a quelli di cui all'articolo 94, i fornitori di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga e di servizi di comunicazione vocale in conformità degli articoli da 94 a 97 definiscono le condizioni e modalità in modo tale che l'utente finale non sia costretto a pagare prestazioni o servizi che non sono necessari o che non sono indispensabili per il servizio richiesto.	
2. Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga e di servizi di comunicazione vocale indicati all'articolo 84 che prestano servizi a norma dell'articolo 85 offrano le prestazioni e i servizi specifici di cui all'allegato VI, parte A, secondo quanto applicabile, di modo che i consumatori possano sorvegliare e controllare le proprie spese. Gli Stati membri provvedono affinché tali fornitori attuino un sistema per evitare una cessazione ingiustificata dei servizi di comunicazione vocale o	YES YES (if they take this option)	2. I fornitori di un servizio di accesso adeguato a <i>internet</i> a banda larga e di servizi di comunicazione vocale indicati all'articolo 94 che prestano servizi a norma dell'articolo 96 offrono le prestazioni e i servizi specifici di cui all'allegato 6, parte A, secondo quanto applicabile, di modo che i consumatori possano sorvegliare e controllare le proprie spese. Tali fornitori attuano un sistema per evitare una cessazione ingiustificata dei servizi di comunicazione vocale o di un servizio di		2. I fornitori di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga e di servizi di comunicazione vocale indicati all'articolo 94 che prestano servizi a norma dell'articolo 96 offrono le prestazioni e i servizi specifici di cui all'allegato 6, parte A, secondo quanto applicabile, di modo che i consumatori possano sorvegliare e controllare le proprie spese. Tali fornitori attuano un sistema per evitare una cessazione ingiustificata dei servizi di comunicazione vocale	



<p>di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga per i consumatori di cui all'articolo 85, comprendente un meccanismo adeguato per verificare il perdurare dell'interesse a fruire del servizio.</p> <p>Gli Stati membri possono estendere l'ambito di applicazione del presente paragrafo agli utenti finali che sono microimprese, piccole e medie imprese e organizzazioni senza scopo di lucro.</p>		<p>accesso adeguato a <i>internet</i> a banda larga per i consumatori di cui all'articolo 95, comprendente un meccanismo adeguato per verificare il perdurare dell'interesse a fruire del servizio. Il presente comma si applica anche agli utenti finali che sono microimprese e organizzazioni senza scopo di lucro di cui al decreto legislativo del 3 luglio 2017 n.17.</p>		<p>o di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga per i consumatori di cui all'articolo 95, comprendente un meccanismo adeguato per verificare il perdurare dell'interesse a fruire del servizio. Il presente comma si applica anche agli utenti finali che sono microimprese e organizzazioni senza scopo di lucro di cui al decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117.</p>	
<p>3. Ogni Stato membro provvede affinché l'autorità competente, se constatata che le prestazioni sono ampiamente disponibili, possa disapplicare le disposizioni del paragrafo 2 in tutto il territorio nazionale o in parte dello stesso.</p>	YES	<p>3. L'Autorità, se constatata che le prestazioni sono ampiamente disponibili, può disapplicare le disposizioni del comma 2 in tutto il territorio nazionale o in parte di esso.</p>		<p>3. L'Autorità, se constatata che le prestazioni sono ampiamente disponibili, può disapplicare le disposizioni del comma 2 in tutto il territorio nazionale o in parte di esso</p>	
<p><i>Articolo 89</i> <i>Costo degli obblighi di servizio universale</i></p>		<p>Articolo 98-bis Costo degli obblighi di servizio universale</p>		<p>Art. 98-bis (Costo degli obblighi di servizio universale) (ex art. 89 eecc; art. 62 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)</p>	
<p>1. Allorché le autorità nazionali di regolamentazione ritengono che la</p>	YES	<p>1. Allorché l'Autorità ritenga che la fornitura di un servizio di</p>		<p>1. Allorché l'Autorità ritenga che la fornitura di un servizio di accesso</p>	



<p>fornitura di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 3, e di servizi di comunicazione vocale di cui agli articoli 84, 85 e 86 o il mantenimento dei servizi universali esistenti di cui all'articolo 87 possa comportare un onere eccessivo per i fornitori dei suddetti servizi tale da richiedere una compensazione finanziaria, calcolano i costi netti di tale fornitura.</p> <p>A tal fine, le autorità nazionali di regolamentazione possono:</p> <p>a) procedere al calcolo del costo netto degli obblighi di servizio universale, tenendo conto degli eventuali vantaggi commerciali derivanti a un fornitore che fornisce un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 3, e servizi di comunicazione vocale di cui agli articoli 84, 85 e 86, o il mantenimento dei servizi universali esistenti di cui all'articolo 87, in base alle modalità stabilite nell'allegato VII; oppure</p> <p>b) utilizzare i costi netti della fornitura del servizio universale individuati in base a un meccanismo di determinazione</p>	<p>accesso adeguato a <i>internet</i> a banda larga, quale definito ai sensi dell'articolo 94, comma 3, e di servizi di comunicazione vocale di cui agli articoli 94, 95 e 96 o il mantenimento dei servizi universali esistenti di cui all'articolo 97 possano comportare un onere eccessivo per i fornitori dei suddetti servizi tale da richiedere una compensazione finanziaria, calcola i costi netti di tale fornitura. A tal fine, l'Autorità può alternativamente:</p> <p>a) procedere al calcolo del costo netto degli obblighi di servizio universale, tenendo conto degli eventuali vantaggi commerciali derivanti a uno o più fornitori che forniscono un servizio di accesso adeguato a <i>internet</i> a banda larga, quali definiti ai sensi dell'articolo 94, comma 2 nonché servizi di comunicazione vocale di cui agli articoli 95, 96 e 97, o il mantenimento dei servizi universali esistenti di cui all'articolo 97, in base alle modalità stabilite nell'allegato 7;</p> <p>b) utilizzare i costi netti della fornitura del servizio universale</p>	<p>adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell'articolo 94, comma 3, e di servizi di comunicazione vocale di cui agli articoli 94, 95 e 96 o il mantenimento dei servizi universali esistenti di cui all'articolo 97 possano comportare un onere eccessivo per i fornitori dei suddetti servizi tale da richiedere una compensazione finanziaria, calcola i costi netti di tale fornitura. A tal fine, l'Autorità può alternativamente:</p> <p>a) procedere al calcolo del costo netto degli obblighi di servizio universale, tenendo conto degli eventuali vantaggi commerciali derivanti a uno o più fornitori che forniscono un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quali definiti ai sensi dell'articolo 94c, comma 2 nonché servizi di comunicazione vocale di cui agli articoli 95, 96 e 97, o il mantenimento dei servizi universali esistenti di cui all'articolo 97, in base alle modalità stabilite nell'allegato 7;</p> <p>b) utilizzare i costi netti della fornitura del servizio universale individuati in base a un meccanismo di determinazione conforme all'articolo 96 comma 4.</p>	
--	---	--	--



conforme all'articolo 86, paragrafo 4.		individuati in base a un meccanismo di determinazione conforme all'articolo 96 comma 4.			
2. I conti e le altre informazioni su cui si basa il calcolo del costo netto degli obblighi di servizio universale di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a), sono sottoposti alla verifica dell'autorità nazionale di regolamentazione o di un organismo indipendente dalle parti interessate e approvato dall'autorità nazionale di regolamentazione. I risultati del calcolo e le conclusioni finali della verifica sono messi a disposizione del pubblico.	YES	2. I conti e le altre informazioni su cui si basa il calcolo del costo netto degli obblighi di servizio universale di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposti alla verifica dell'Autorità o di un organismo indipendente dalle parti interessate e approvato dall'Autorità. I risultati del calcolo e le conclusioni finali della verifica sono messi a disposizione del pubblico.		2. I conti e le altre informazioni su cui si basa il calcolo del costo netto degli obblighi di servizio universale di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposti alla verifica dell'Autorità o di un organismo indipendente dalle parti interessate e approvato dall'Autorità. I risultati del calcolo e le conclusioni finali della verifica sono messi a disposizione del pubblico.	
<i>Articolo 90</i> <i>Finanziamento degli obblighi di servizio universale</i>		Articolo 98-ter Finanziamento degli obblighi di servizio universale		Art. 98-ter (Finanziamento degli obblighi di servizio universale) (ex art. 90 eccc; art. 63 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)	
1. Qualora, sulla base del calcolo del costo netto di cui all'articolo 89, le autorità nazionali di regolamentazione riscontrino che un fornitore è soggetto a un onere eccessivo, gli Stati membri decidono, previa richiesta del	YES	1. Qualora, sulla base del calcolo del costo netto di cui all'articolo 98-bis, l'Autorità riscontri che uno o più fornitori siano soggetti a un onere eccessivo, decide, previa richiesta del fornitore		1. Qualora, sulla base del calcolo del costo netto di cui all'articolo 98-bis, l'Autorità riscontri che uno o più fornitori siano soggetti a un onere eccessivo, decide, previa richiesta del fornitore interessato,	



<p>fornitore interessato, di procedere in uno dei modi seguenti o in entrambi:</p> <p>a) introdurre un meccanismo di indennizzo del fornitore per i costi netti così calcolati attingendo a fondi pubblici in condizioni di trasparenza;</p> <p>b) ripartire il costo netto degli obblighi di servizio universale tra i fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica.</p>		<p>interessato, di procedere ripartendo il costo netto degli obblighi di servizio universale tra i fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica.</p>		<p>di procedere ripartendo il costo netto degli obblighi di servizio universale tra i fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica.</p>	
<p>2. Qualora il costo netto sia ripartito in conformità del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, gli Stati membri istituiscono un meccanismo di ripartizione gestito dalle autorità nazionali di regolamentazione o da un organismo indipendente dai beneficiari e posto sotto la supervisione dell'autorità nazionale di regolamentazione. Può essere finanziato unicamente il costo netto degli obblighi di cui agli articoli da 84 a 87, calcolato conformemente all'articolo 89.</p> <p>Il meccanismo di ripartizione dei costi deve rispettare i principi di trasparenza, minima distorsione del mercato, non discriminazione e proporzionalità, in conformità dei principi enunciati all'allegato VII, parte B. Gli Stati membri possono decidere di non chiedere contributi alle imprese il cui</p>	<p>YES</p>	<p>2. L'Autorità istituisce un meccanismo di ripartizione dei costi, gestito dal Ministero, che rispetta i principi di trasparenza, minima distorsione del mercato, non discriminazione e proporzionalità, in conformità ai principi enunciati all'allegato 7 articolo 2 parte B. Può essere finanziato unicamente il costo netto degli obblighi di cui agli articoli da 94 a -97-, calcolato ai sensi dell'articolo 98-bis.</p> <p>3. L'Autorità può decidere di non chiedere contributi alle imprese il cui fatturato nazionale non raggiunga un determinato limite. Gli eventuali contributi relativi alla ripartizione del costo degli obblighi di servizio universale sono dissociati e definiti separatamente per ciascuna</p>		<p>2. L'Autorità istituisce un meccanismo di ripartizione dei costi, gestito dal Ministero, che rispetta i principi di trasparenza, minima distorsione del mercato, non discriminazione e proporzionalità, in conformità ai principi enunciati all'allegato 7 articolo 2 parte B. Può essere finanziato unicamente il costo netto degli obblighi di cui agli articoli da 94 a 97, calcolato ai sensi dell'articolo 98-bis.</p> <p>3. L'Autorità può decidere di non chiedere contributi alle imprese il cui fatturato nazionale non raggiunga un determinato limite. Gli eventuali contributi relativi alla ripartizione del costo degli obblighi di servizio universale sono dissociati e definiti separatamente per ciascuna impresa. Tali contributi non sono imposti o prelevati</p>	



<p>fatturato nazionale non raggiunga un determinato limite. Gli eventuali contributi relativi alla ripartizione del costo degli obblighi di servizio universale sono dissociati e definiti separatamente per ciascuna impresa. Tali contributi non sono imposti o prelevati presso imprese che non forniscono servizi nel territorio dello Stato membro che ha istituito il meccanismo di ripartizione.</p>		<p>impresa. Tali contributi non sono imposti o prelevati presso imprese che non forniscono servizi nel territorio italiano.</p>		<p>presso imprese che non forniscono servizi nel territorio italiano.</p>	
<p><i>Articolo 91</i> <i>Trasparenza</i></p>		<p>Articolo 98-quater Trasparenza</p>		<p>Art. 98-quater (Trasparenza) (ex art. 91 eecc; art. 64 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)</p>	
<p>1. Qualora il costo netto degli obblighi di servizio universale debba essere calcolato in conformità dell'articolo 89, le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché i principi di calcolo del costo netto, compresi i particolari della metodologia da applicare, siano portati a conoscenza del pubblico. Qualora sia istituito un meccanismo di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale di cui all'articolo 90, paragrafo 2, le</p>	<p>YES</p>	<p>1. L'Autorità, qualora provveda a calcolare il costo netto degli obblighi di servizio universale ai sensi di quanto disposto dall'articolo 98-bis, pubblica i principi e i particolari del metodo di calcolo del costo netto. 2. Qualora sia istituito un sistema di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale, l'Autorità pubblica i principi e il metodo di ripartizione dei costi di cui all'articolo 98-ter e il sistema di</p>		<p>1. L'Autorità, qualora provveda a calcolare il costo netto degli obblighi di servizio universale ai sensi di quanto disposto dall'articolo 98-bis, pubblica i principi e i particolari del metodo di calcolo del costo netto. 2. Qualora sia istituito un sistema di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale, l'Autorità pubblica i principi e il metodo di ripartizione dei costi di cui all'articolo 98-ter e il sistema di compensazione del costo netto.</p>	



autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché i principi di ripartizione dei costi e di compensazione del costo netto siano portati a conoscenza del pubblico.		compensazione del costo netto.			
2. Ferme restando le normative dell'Unione e nazionali sulla riservatezza commerciale, le autorità nazionali di regolamentazione pubblicano una relazione annuale che fornisca i dati del costo degli obblighi di servizio universale quale risulta dai calcoli effettuati, indicando i contributi di tutte le imprese interessate, compresi gli eventuali vantaggi commerciali di cui abbiano beneficiato le imprese in conseguenza degli obblighi di servizio universale di cui agli articoli da 84 a 87.	YES	3. Ferme restando le normative dell'Unione europea e nazionali sulla riservatezza commerciale, l'Autorità pubblica una relazione annuale che presenta i dati del costo degli obblighi di servizio universale che risulta dai calcoli effettuati. In particolare, l'Autorità indica nella relazione i contributi di tutte le imprese interessate, compresi gli eventuali vantaggi commerciali di cui abbiano beneficiato le imprese in conseguenza degli obblighi di servizio universale di cui agli articoli da 94 a 97.		3. Ferme restando le normative dell'Unione europea e nazionali sulla riservatezza commerciale, l'Autorità pubblica una relazione annuale che presenta i dati del costo degli obblighi di servizio universale che risulta dai calcoli effettuati. In particolare, l'Autorità indica nella relazione i contributi di tutte le imprese interessate, compresi gli eventuali vantaggi commerciali di cui abbiano beneficiato le imprese in conseguenza degli obblighi di servizio universale di cui agli articoli da 94 a 97.	
<i>Articolo 92</i> <i>Servizi obbligatori supplementari</i>		Articolo 98-quinques Servizi obbligatori supplementari		Art. 98-quinques (Servizi obbligatori supplementari) (ex art. 92 eecc; art. 82 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)	
Gli Stati membri possono decidere di rendere accessibili al	YES (if they	1. Il Ministero, sentita l'Autorità, può decidere di		1. Il Ministero, sentita l'Autorità, può decidere di rendere accessibile	



pubblico, nei loro territori nazionali, servizi supplementari rispetto ai servizi compresi negli obblighi di servizio universale di cui agli articoli da 84 a 87. In tali casi non è prescritto un meccanismo di indennizzo che preveda la partecipazione di specifiche imprese.	take this option)	rendere accessibile al pubblico servizio supplementari rispetto ai servizi compresi negli obblighi di servizio universale di cui agli articoli da 94 a 97. In tali casi non è prescritto un meccanismo di indennizzo che preveda la partecipazione di specifiche imprese.		al pubblico servizio supplementari rispetto ai servizi compresi negli obblighi di servizio universale di cui agli articoli da 94 a 97. In tali casi non è prescritto un meccanismo di indennizzo che preveda la partecipazione di specifiche imprese.	
TITOLO II RISORSE DI NUMERAZIONE <i>Articolo 93</i> Risorse di numerazione		Titolo II Risorse di numerazione Articolo 98-sexies Risorse di numerazione		TITOLO II Risorse di numerazione Art. 98-sexies (Risorse di numerazione) (ex art. 93 eccc; art. 15 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)	
		1. Il Ministero e l'Autorità sono competenti in materia di numerazione, nomi a domini e indirizzamento, fatte salve le specifiche attività già attribuite ad altri soggetti. Il Ministero gestisce la concessione dei diritti d'uso per tutte le risorse nazionali di numerazione e la pubblicazione delle assegnazioni dei piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica, ad eccezione dell'assegnazione		1. Il Ministero e l'Autorità sono competenti in materia di numerazione, nomi a dominio e indirizzamento, fatte salve le specifiche attività già attribuite ad altri soggetti. Il Ministero gestisce la concessione dei diritti d'uso per tutte le risorse nazionali di numerazione e la pubblicazione delle assegnazioni dei piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica, ad eccezione dell'assegnazione	



		delle numerazioni per servizi di emergenza, di pubblica utilità ed armonizzati aventi codice "116" di cui all'articolo 98-novies, assegnati e riportati nei Piani di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica dall'Autorità, richiesti dai Ministeri competenti...		delle numerazioni per servizi di emergenza, di pubblica utilità ed armonizzati aventi codice "116" di cui all'articolo 98-novies, assegnati e riportati nei Piani di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica dall'Autorità, richiesti dai Ministeri competenti. L'Autorità regola e gestisce l'attribuzione, per il tramite di fornitori di servizi di messaggistica aziendale, all'utenza aziendale di identificativi alfanumerici per l'invio di SMS/MMS.	
1. Gli Stati membri garantiscono che le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti controllino la concessione dei diritti d'uso per tutte le risorse nazionali di numerazione e la gestione dei piani nazionali di numerazione e che forniscano risorse di numerazione adeguate per la prestazione di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. Gli Stati membri garantiscono la definizione di procedure obiettive, trasparenti e non discriminatorie per la concessione dei diritti d'uso delle risorse nazionali di numerazione.	YES	1... Il Ministero e l'Autorità assicurano che siano fornite risorse di numerazione adeguate per la prestazione di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, fatte salve le eventuali eccezioni previste dal presente Codice o dalla normativa nazionale, e prevedendo procedure obiettive, trasparenti e non discriminatorie per la concessione dei diritti d'uso delle risorse nazionali di numerazione.		1... Il Ministero e l'Autorità assicurano che siano fornite risorse di numerazione adeguate per la prestazione di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, fatte salve le eventuali eccezioni previste dal presente decreto o dalla normativa nazionale, e prevedendo procedure obiettive, trasparenti e non discriminatorie per la concessione dei diritti d'uso delle risorse nazionali di numerazione.	



<p>2. Le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti possono anche concedere a imprese diverse dai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica diritti d'uso delle risorse di numerazione dei piani nazionali di numerazione per la fornitura di determinati servizi, a condizione che adeguate risorse di numerazione siano messe a disposizione per soddisfare la domanda attuale e quella prevedibile in futuro. Tali imprese dimostrano la loro capacità di gestione delle risorse di numerazione e di rispettare i requisiti pertinenti stabiliti in conformità dell'articolo 94. Le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti possono sospendere l'ulteriore concessione di diritti d'uso delle risorse di numerazione a tali imprese se è dimostrato che sussiste un rischio di esaurimento di tali risorse.</p>	<p>YES</p>	<p>2. L'Autorità può stabilire nei Piani di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica la possibilità di concedere a imprese diverse dai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica diritti d'uso delle risorse di numerazione dei piani nazionali di numerazione per la fornitura di determinati servizi, a condizione che adeguate risorse di numerazione siano messe a disposizione per soddisfare la domanda attuale e quella prevedibile in futuro, stabilendo criteri che consentano di valutare la capacità di gestione efficiente delle risorse di numerazione e il rischio di esaurimento di tali risorse. Tali imprese dimostrano la loro capacità di gestione delle risorse di numerazione e di rispettare i requisiti pertinenti stabiliti in conformità al presente decreto. L'Autorità ed Il Ministero, ciascuno per quanto di propria competenza, possono sospendere l'ulteriore concessione di diritti d'uso delle risorse di numerazione a tali imprese se è dimostrato che sussiste un rischio di esaurimento di tali risorse.</p>		<p>2. L'Autorità può stabilire nei Piani di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica la possibilità di concedere a imprese diverse dai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica diritti d'uso delle risorse di numerazione dei piani nazionali di numerazione per la fornitura di determinati servizi, a condizione che adeguate risorse di numerazione siano messe a disposizione per soddisfare la domanda attuale e quella prevedibile in futuro, stabilendo criteri che consentano di valutare la capacità di gestione efficiente delle risorse di numerazione e il rischio di esaurimento di tali risorse. Tali imprese dimostrano la loro capacità di gestione delle risorse di numerazione e di rispettare i requisiti pertinenti stabiliti in conformità al presente decreto. L'Autorità ed Il Ministero, ciascuno per quanto di propria competenza, possono sospendere l'ulteriore concessione di diritti d'uso delle risorse di numerazione a tali imprese se è dimostrato che sussiste un rischio di esaurimento di tali risorse.</p>	
---	------------	---	--	---	--



Per contribuire all'applicazione coerente del presente paragrafo, entro il 21 giugno 2020 il BEREC adotta, previa consultazione delle parti interessate e in stretta collaborazione con la Commissione, linee guida su criteri comuni per la valutazione della capacità di gestione delle risorse di numerazione e del rischio di esaurimento di tali risorse.	NO				
3. Le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti provvedono affinché i piani nazionali di numerazione e le relative procedure siano applicati in modo da assicurare parità di trattamento a tutti i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e alle imprese ammissibili a norma del paragrafo 2. In particolare, gli Stati membri provvedono affinché l'impresa cui sia stato concesso il diritto d'uso delle risorse di numerazione non discrimini altri fornitori di servizi di comunicazione elettronica in relazione alle risorse di numerazione utilizzate per dare accesso ai loro servizi.	YES	3. L'Autorità definisce i piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica, incluse le connesse modalità di accesso e svolgimento dei servizi di comunicazione elettronica e le relative procedure di assegnazione della numerazione nazionale nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza e non discriminazione, in modo da assicurare parità di trattamento a tutti i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e alle imprese ammissibili a norma del comma 2. L'Autorità vigila sul rispetto dei Piani nazionali di numerazione per i servizi di		3. L'Autorità definisce i piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica, incluse le connesse modalità di accesso e svolgimento dei servizi di comunicazione elettronica e le relative procedure di assegnazione della numerazione nazionale nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza e non discriminazione, in modo da assicurare parità di trattamento a tutti i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e alle imprese ammissibili a norma del comma 2. L'Autorità vigila sul rispetto dei Piani nazionali di numerazione per i servizi di	



		comunicazioni elettronica e provvede affinché l'impresa cui sia stato concesso il diritto d'uso delle risorse di numerazione non discrimini altri fornitori di servizi di comunicazione elettronica in relazione alle risorse di numerazione utilizzate per dare accesso ai loro servizi.		comunicazioni elettronica e provvede affinché l'impresa cui sia stato concesso il diritto d'uso delle risorse di numerazione non discrimini altri fornitori di servizi di comunicazione elettronica in relazione alle risorse di numerazione utilizzate per dare accesso ai loro servizi.	
4. Ciascuno Stato membro assicura che le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti rendano disponibile una serie di numeri non geografici che possa essere utilizzata per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale in tutto il territorio dell'Unione, fatti salvi il regolamento (UE) n. 531/2012 e l'articolo 97, paragrafo 2, della presente direttiva. Ove i diritti d'uso delle risorse di numerazione siano stati concessi in conformità del paragrafo 2 del presente articolo a imprese diverse dai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, il presente paragrafo si applica ai servizi specifici per la cui fornitura sono stati concessi i diritti d'uso. Le autorità nazionali di regolamentazione o le altre	YES	4. L'Autorità rende disponibile una serie di numeri non geografici che possa essere utilizzata per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale in tutto il territorio dell'Unione europea, fatti salvi il regolamento (UE) n. 531/2012 e l'articolo 98-decies comma 2 del presente decreto. Ove i diritti d'uso delle risorse di numerazione siano stati concessi a imprese diverse dai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, il presente comma si applica ai servizi specifici per la cui fornitura sono stati concessi i diritti d'uso. L'Autorità provvede affinché le condizioni elencate nella parte E dell'allegato I del presente decreto che possono essere		4. L'Autorità rende disponibile le risorse di numerazione, tra cui gli identificativi alfanumerici di cui al comma 1, per l'uso da parte di utente finale presente sul territorio nazionale, salvo eccezioni determinate dalla stessa tra cui la messa a disposizione di una serie di numeri non geografici che possano essere utilizzati per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale in tutto il territorio dell'Unione europea, fatti salvi il <u>regolamento (UE) n. 531/2012</u> e l'articolo 98-decies comma 2 del presente decreto. Ove i diritti d'uso delle risorse di numerazione siano stati concessi a imprese diverse dai fornitori di reti o servizi di comunicazione	



<p>autorità competenti provvedono affinché le condizioni elencate nella parte E dell'allegato I che sono possono essere associate ai diritti d'uso delle risorse di numerazione utilizzate per la fornitura di servizi al di fuori dello Stato membro del codice paese e la relativa esecuzione siano rigorose quanto le condizioni e l'esecuzione applicabili ai servizi forniti nello Stato membro del codice paese, in conformità della presente direttiva. Le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti provvedono inoltre, conformemente all'articolo 94, paragrafo 6, affinché i fornitori che utilizzano risorse di numerazione del loro codice paese in altri Stati membri rispettino le norme sulla tutela dei consumatori e le altre norme nazionali relative all'uso delle risorse di numerazione applicabili negli Stati membri in cui le risorse di numerazione sono utilizzate. L'obbligo lascia impregiudicati i poteri di esecuzione delle autorità competenti di tali Stati membri.</p>		<p>associate ai diritti d'uso delle risorse di numerazione utilizzate per la fornitura di servizi al di fuori dello Stato membro del codice paese e la relativa esecuzione siano rigorose quanto le condizioni e l'esecuzione applicabili ai servizi forniti nello Stato membro del codice paese, in conformità del presente decreto. L'Autorità provvede inoltre affinché i fornitori che utilizzano risorse di numerazione del loro codice paese in altri Stati membri rispettino le norme sulla tutela dei consumatori e le altre norme nazionali relative all'uso delle risorse di numerazione applicabili negli Stati membri in cui le risorse di numerazione sono utilizzate. L'obbligo lascia impregiudicati i poteri di esecuzione del Ministero e dell'Autorità...</p>		<p>elettronica, il presente comma si applica ai servizi specifici per la cui fornitura sono stati concessi i diritti d'uso. L'Autorità provvede affinché le condizioni elencate nella parte E dell'allegato I del presente decreto, che possono essere associate ai diritti d'uso delle risorse di numerazione utilizzate per la fornitura di servizi al di fuori dello Stato membro del codice paese e la relativa esecuzione, siano rigorose quanto le condizioni e l'esecuzione applicabili ai servizi forniti nello Stato membro del codice paese, in conformità del presente decreto. L'Autorità provvede inoltre affinché i fornitori che utilizzano risorse di numerazione del loro codice paese in altri Stati membri rispettino le norme sulla tutela dei consumatori e le altre norme nazionali relative all'uso delle risorse di numerazione applicabili negli Stati membri in cui le risorse di numerazione sono utilizzate. L'obbligo lascia impregiudicati i poteri di esecuzione del Ministero e dell'Autorità.</p>
--	--	---	--	--



<p>Il BEREC assiste le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti, su loro richiesta, nel coordinamento delle attività per garantire l'efficiente gestione delle risorse di numerazione con un diritto di uso extraterritoriale all'interno dell'Unione</p>	<p>NO</p>				
<p>Onde facilitare il controllo della conformità alle disposizioni del presente paragrafo da parte delle autorità nazionali di regolamentazione o delle altre autorità competenti, il BEREC istituisce una banca dati delle risorse di numerazione con diritto di uso extraterritoriale all'interno dell'Unione. A tal fine, le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti trasmettono al BEREC le informazioni pertinenti. Laddove le risorse di numerazione con diritto di uso extraterritoriale all'interno dell'Unione non sono concesse dall'autorità nazionale di regolamentazione, l'autorità competente responsabile della loro concessione o gestione consulta l'autorità nazionale di regolamentazione.</p>	<p>YES</p>	<p>4.... L'Autorità provvede inoltre a definire norme affinché le condizioni elencate nella parte E dell'allegato I del presente Codice siano applicate anche a numerazioni assegnate direttamente dall'ITU qualora utilizzate per fornire specifici servizi nel territorio nazionale al fine di garantire parità di condizioni d'uso tra numerazioni e siano evitati vantaggi competitivi nell'uso di specifiche numerazioni o non rispettate garanzie per gli utenti, anche stabilendo, laddove opportuno, criteri di trattamento equivalenti per dette numerazioni rispetto ad altre numerazioni dei Piani di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica. L'Autorità, con l'eventuale supporto del Ministero, trasmette al BEREC le informazioni relative alle risorse di numerazione nazionali con diritto di uso</p>		<p>4.... L'Autorità provvede inoltre a definire norme affinché le condizioni elencate nella parte E dell'allegato I del presente decreto siano applicate anche a numerazioni assegnate direttamente dall'ITU qualora utilizzate per fornire specifici servizi nel territorio nazionale al fine di garantire parità di condizioni d'uso tra numerazioni e siano evitati vantaggi competitivi nell'uso di specifiche numerazioni o per evitare che non siano rispettate garanzie per gli utenti, anche stabilendo, laddove opportuno, criteri di trattamento equivalenti per dette numerazioni rispetto ad altre numerazioni dei Piani di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica. L'Autorità, con l'eventuale supporto del Ministero, trasmette al BEREC le informazioni relative alle</p>	



		extraterritoriale all'interno dell'Unione al fine della introduzione delle stesse nella banca dati istituita dal BEREC.		risorse di numerazione nazionali con diritto di uso extraterritoriale all'interno dell'Unione europea al fine dell'introduzione delle stesse nella banca dati istituita dal BEREC.	
<p>5. Gli Stati membri provvedono affinché il prefisso «00» sia il prefisso internazionale standard. Possono essere introdotte o mantenute in vigore disposizioni specifiche relative all'uso dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero tra località contigue situate sui due versanti della frontiera tra due Stati membri.</p> <p>Gli Stati membri possono concordare di condividere un piano di numerazione comune per tutte le categorie di numeri o per alcune di esse.</p> <p>Gli utenti finali interessati da tali disposizioni o accordi sono adeguatamente informati.</p>	YES	<p>5. Il prefisso «00» costituisce il prefisso internazionale. L'Autorità può introdurre o mantenere in vigore disposizioni specifiche relative all'uso dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero tra località contigue situate sui due versanti della frontiera nazionale. L'Autorità e il Ministero possono concordare con altri Stati membri di condividere un piano di numerazione comune per tutte le categorie di numeri o per alcune di esse. L'Autorità assicura che gli utenti finali interessati da tali disposizioni o accordi siano adeguatamente informati.</p>		<p>5. Il prefisso «00» costituisce il prefisso internazionale. L'Autorità può introdurre o mantenere in vigore disposizioni specifiche relative all'uso dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero tra località contigue situate sui due versanti della frontiera nazionale. L'Autorità e il Ministero possono concordare con altri Stati membri di condividere un piano di numerazione comune per tutte le categorie di numeri o per alcune di esse. L'Autorità assicura che gli utenti finali interessati da tali disposizioni o accordi siano adeguatamente informati.</p>	



<p>6. Fatto salvo l'articolo 106, gli Stati membri promuovono la fornitura via etere, ove tecnicamente fattibile, per agevolare il cambio di fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica da parte di utenti finali, in particolare fornitori e utenti finali di servizi da macchina a macchina.</p>	<p>YES</p>	<p>6. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 98-octies <i>decies</i>, l'Autorità promuove la fornitura via etere delle risorse di numerazione, ove tecnicamente fattibile, per agevolare il cambio di fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica da parte di utenti finali, in particolare fornitori e utenti finali di servizi da macchina a macchina.</p>	<p>As such, this provision does not require transposition through hard law or via secondary technical provisions. However, Member States are required to take measures to promote "over-the-air provisioning". This may imply that adoption of measures encouraging such use, either through binding measure or through soft law (e.g. publishing best</p>	<p>6. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 98-octies <i>decies</i>, l'Autorità promuove la fornitura via etere delle risorse di numerazione, ove tecnicamente fattibile, per agevolare il cambio di fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica da parte di utenti finali, in particolare fornitori e utenti finali di servizi da macchina a macchina.</p>	
---	------------	---	--	---	--



			practice, policy orientation s) with the stated aim to “promote” OTA		
7. Gli Stati membri provvedono affinché i piani nazionali di numerazione, e le loro successive modificazioni ed integrazioni, vengano pubblicati, con le sole restrizioni imposte da motivi di sicurezza nazionale.	YES	7. L’Autorità pubblica i piani nazionali di numerazione e le loro successive modificazioni e integrazioni, con le sole restrizioni imposte da motivi di sicurezza nazionale.		7. L’Autorità pubblica i piani nazionali di numerazione e le loro successive modificazioni e integrazioni, con le sole restrizioni imposte da motivi di sicurezza nazionale.	
8. Gli Stati membri sostengono l’armonizzazione di numeri o serie di numeri specifici all’interno dell’Unione ove ciò promuova al tempo stesso il funzionamento del mercato interno e lo sviluppo di servizi paneuropei. Ove necessario per rispondere alla domanda di risorse di numerazione, transfrontaliera o paneuropea, non soddisfatta, la Commissione adotta, tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC, atti di esecuzione per l’armonizzazione di numeri o serie di numeri specifici.	YES	8. L’Autorità promuove l’armonizzazione di numeri o serie di numeri specifici all’interno dell’Unione europea ove ciò promuova, al tempo stesso, il funzionamento del mercato interno e lo sviluppo di servizi paneuropei.		8. L’Autorità promuove l’armonizzazione di numeri o serie di numeri specifici all’interno dell’Unione europea ove ciò promuova, al tempo stesso, il funzionamento del mercato interno e lo sviluppo di servizi paneuropei.	
		9. Il Ministero vigila affinché non vi siano utilizzi della numerazione non coerenti con le tipologie di		9. Il Ministero vigila affinché non vi siano utilizzi della numerazione non coerenti con le tipologie di servizi per i quali le	



		servizi per i quali le numerazioni stesse sono disciplinate dai piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica. Il Ministero e l'Autorità nell'ambito della propria competenza, vigilano affinché le procedure e le norme che garantiscono la sicurezza dei servizi e contrastano pratiche fraudolente, siano attuate attraverso l'utilizzo della numerazione.		numerazioni stesse sono disciplinate dai piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica. Il Ministero, altresì, vigila sull'assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito della propria competenza, vigilano affinché le procedure e le norme che garantiscono la sicurezza dei servizi e contrastano pratiche fraudolente siano attuate attraverso l'utilizzo della numerazione.	
		10. Il Ministero e l'Autorità, al fine di assicurare l'interoperabilità completa e globale dei servizi, collaborano e operano, in coordinamento con le organizzazioni internazionali che assumono decisioni in tema di numerazione, l'assegnazione di nomi a dominio e l'indirizzamento delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.		10. Il Ministero e l'Autorità, al fine di assicurare l'interoperabilità completa e globale dei servizi, collaborano e operano, in coordinamento con le organizzazioni internazionali che assumono decisioni in tema di numerazione, l'assegnazione di nomi a dominio e l'indirizzamento delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.	
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura	NO				



d'esame di cui all'articolo 118, paragrafo 4.					
<p><i>Articolo 94</i></p> <p>Procedura di concessione dei diritti d'uso delle risorse di numerazione</p>		<p>Articolo 98-septies</p> <p>Procedura di concessione dei diritti d'uso delle risorse di numerazione</p>		<p>Art. 98-septies</p> <p>(Procedura di concessione dei diritti d'uso delle risorse di numerazione)</p> <p>(ex art. 94 eecc - art. 27 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)</p>	
<p>1. Qualora sia necessario concedere diritti individuali d'uso delle risorse di numerazione, le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti concedono tali diritti, a richiesta, a ogni impresa per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica titolare di un'autorizzazione generale di cui all'articolo 12, nel rispetto dell'articolo 13, dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera c), e di ogni altra disposizione che garantisca l'uso efficiente di tali risorse di numerazione a norma della presente direttiva.</p>	YES	<p>1. Qualora sia necessario concedere diritti individuali d'uso delle risorse di numerazione, il Ministero concede tali diritti, a richiesta, a ogni impresa per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica titolare o avente le condizioni necessarie per conseguire un'autorizzazione generale di cui all'articolo 11, nel rispetto dell'articolo 13, dell'articolo 21 comma 1 lettera c) e di ogni altra disposizione che garantisca l'uso efficiente di tali risorse di numerazione in conformità del presente decreto e dei Piani di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica.</p>		<p>1. Qualora sia necessario concedere diritti individuali d'uso delle risorse di numerazione, il Ministero concede tali diritti, a richiesta, a ogni impresa per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica titolare o avente le condizioni necessarie per conseguire un'autorizzazione generale di cui all'articolo 11, nel rispetto dell'articolo 13, dell'articolo 21 comma 1 lettera c) e di ogni altra disposizione che garantisca l'uso efficiente di tali risorse di numerazione in conformità del presente decreto e dei Piani di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica.</p>	



<p>2. I diritti d'uso delle risorse di numerazione sono concessi mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate.</p> <p>Al momento della concessione dei diritti d'uso delle risorse di numerazione, le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti specificano se tali diritti possono essere trasferiti dal titolare e a quali condizioni.</p> <p>Qualora i diritti d'uso delle risorse di numerazione siano concessi dalle autorità nazionali di regolamentazione o da altre autorità competenti per un periodo limitato, la durata di tale periodo è adeguata al tipo di servizio di cui trattasi, tenuto conto dell'obiettivo perseguito e della necessità di prevedere un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti.</p>	<p>YES</p>	<p>2. I diritti d'uso delle risorse di numerazione sono concessi dal Ministero mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate. Al momento della concessione dei diritti d'uso delle risorse di numerazione, il Ministero specifica se tali diritti possono essere trasferiti dal titolare e a quali condizioni, qualora non sia già definito nei piani di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica. I diritti d'uso delle risorse di numerazione sono concessi dal Ministero per un periodo limitato, la cui durata è adeguata al tipo di servizio di cui trattasi, tenuto conto dell'obiettivo perseguito e della necessità di prevedere un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti e comunque la concessione decade al termine della validità dell'autorizzazione generale, ove presente.</p>		<p>2. I diritti d'uso delle risorse di numerazione sono concessi dal Ministero mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate. Al momento della concessione dei diritti d'uso delle risorse di numerazione, il Ministero specifica se tali diritti possono essere trasferiti dal titolare e a quali condizioni, qualora non sia già definito nei piani di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica. I diritti d'uso delle risorse di numerazione sono concessi dal Ministero per un periodo limitato, la cui durata è adeguata al tipo di servizio di cui trattasi, tenuto conto dell'obiettivo perseguito e della necessità di prevedere un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti e comunque la concessione decade al termine della validità dell'autorizzazione generale, ove presente.</p>	
<p>3. Le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti adottano le decisioni in materia di concessione</p>	<p>YES</p>	<p>3. Il Ministero adotta le decisioni in materia di concessione di diritti d'uso delle risorse di numerazione</p>		<p>3. Il Ministero adotta le decisioni in materia di concessione di diritti d'uso delle risorse di numerazione</p>	



<p>di diritti d'uso delle risorse di numerazione il più rapidamente possibile dopo il ricevimento della domanda completa ed entro tre settimane nel caso di risorse di numerazione assegnate per scopi specifici nell'ambito del piano di numerazione nazionale. Tali decisioni sono rese pubbliche.</p>		<p>assegnate per scopi specifici previsti nell'ambito dei piani di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica entro tre settimane dal ricevimento della domanda completa. Se la domanda risulta incompleta, il Ministero, entro i termini sopra indicati, invita l'impresa interessata ad integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni, che debbono pervenire al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce rinuncia alla richiesta di concessione dei diritti d'uso dei numeri. Tali decisioni sono rese pubbliche.</p>		<p>assegnate per scopi specifici previsti nell'ambito dei piani di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica entro tre settimane dal ricevimento della domanda completa. Se la domanda risulta incompleta, il Ministero, entro i termini sopra indicati, invita l'impresa interessata ad integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni, che debbono pervenire al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce rinuncia alla richiesta di concessione dei diritti d'uso dei numeri. Tali decisioni sono rese pubbliche.</p>	
<p>4. Qualora le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti abbiano stabilito, previa consultazione delle parti interessate conformemente all'articolo 23, che i diritti d'uso delle risorse di numerazione di valore economico eccezionale debbano essere concessi mediante procedure di selezione competitive o comparative, le autorità nazionali</p>	<p>YES</p>	<p>4. Qualora l'Autorità o il Ministero, nell'ambito delle rispettive competenze, abbiano stabilito, previa consultazione delle parti interessate conformemente all'articolo 23, che i diritti d'uso delle risorse di numerazione ai quali potrebbe attribuirsi un valore economico eccezionale debbano essere concessi mediante procedure di selezione competitive o</p>		<p>4. Qualora l'Autorità o il Ministero, nell'ambito delle rispettive competenze, abbiano stabilito, previa consultazione delle parti interessate conformemente all'articolo 23, che i diritti d'uso delle risorse di numerazione ai quali potrebbe attribuirsi un valore economico eccezionale debbano essere concessi mediante procedure di</p>	



di regolamentazione o le altre autorità competenti possono prorogare di altre tre settimane il periodo di tre settimane di cui al paragrafo 3 del presente articolo.		comparative, il Ministero può prorogare di altre tre settimane il periodo di tre settimane di cui al comma 3 del presente articolo.		selezione competitive o comparative, il Ministero può prorogare di altre tre settimane il periodo di tre settimane di cui al comma 3 del presente articolo.	
5. Le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti non limitano il numero dei diritti individuali d'uso da concedere, salvo quando ciò sia necessario per garantire l'uso efficiente delle risorse di numerazione.	YES	5. L'Autorità e il Ministero, nell'ambito delle rispettive competenze, possono limitare il numero dei diritti individuali d'uso da concedere, solo quando ciò sia necessario per garantire l'uso efficiente delle risorse di numerazione.		5. L'Autorità e il Ministero, nell'ambito delle rispettive competenze, possono limitare il numero dei diritti individuali d'uso da concedere, solo quando ciò sia necessario per garantire l'uso efficiente delle risorse di numerazione.	
6. Se i diritti d'uso delle risorse di numerazione includono l'uso extraterritoriale all'interno dell'Unione conformemente all'articolo 93, paragrafo 4, le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti associano a tali diritti d'uso condizioni specifiche al fine di garantire il rispetto di tutte le norme nazionali in materia di tutela dei consumatori e le normative nazionali relative all'uso delle risorse di numerazione applicabili negli Stati membri in cui le risorse di numerazione sono utilizzate. Su richiesta di un'autorità nazionale di regolamentazione o di un'altra autorità competente di	YES	6. Se i diritti d'uso delle risorse di numerazione includono l'uso extraterritoriale all'interno dell'Unione conformemente all'articolo 98-sexies, comma 4, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, associano a tali diritti d'uso condizioni specifiche al fine di garantire il rispetto di tutte le norme nazionali in materia di tutela dei consumatori e le normative nazionali relative all'uso delle risorse di numerazione applicabili negli Stati membri in cui le risorse di numerazione sono utilizzate. Su richiesta dell'Autorità o di un'altra autorità competente di uno		6. Se i diritti d'uso delle risorse di numerazione includono l'uso extraterritoriale all'interno dell'Unione conformemente all'articolo 98-sexies, comma 4, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, associano a tali diritti d'uso condizioni specifiche al fine di garantire il rispetto di tutte le norme nazionali in materia di tutela dei consumatori e le normative nazionali relative all'uso delle risorse di numerazione applicabili negli Stati membri in cui le risorse di numerazione sono utilizzate. Su richiesta dell'Autorità o di un'altra	



<p>uno Stato membro in cui le risorse di numerazione sono utilizzate che dimostri una violazione delle norme in materia di tutela dei consumatori o delle normative nazionali di detto Stato membro relative all'uso di risorse di numerazione, le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti dello Stato membro in cui sono stati concessi i diritti d'uso delle risorse di numerazione applica le condizioni associate previste al primo comma del presente paragrafo in conformità dell'articolo 30, anche revocando, in casi gravi, i diritti d'uso extraterritoriale delle risorse di numerazione concessi all'impresa in questione.</p>		<p>Stato membro in cui le risorse di numerazione nazionali sono utilizzate in violazione delle norme in materia di tutela dei consumatori o delle normative nazionali di detto Stato membro in cui sono stati concessi i diritti d'uso delle risorse di numerazione, l'Autorità o il Ministero, nell'ambito delle rispettive competenze, applica le condizioni associate previste al primo comma del presente paragrafo in conformità dell'articolo 32, anche revocando, in casi gravi, i diritti d'uso extraterritoriale delle risorse di numerazione concessi all'impresa in questione.</p>		<p>autorità competente di uno Stato membro in cui le risorse di numerazione nazionali sono utilizzate in violazione delle norme in materia di tutela dei consumatori o delle normative nazionali di detto Stato membro in cui sono stati concessi i diritti d'uso delle risorse di numerazione, l'Autorità o il Ministero, nell'ambito delle rispettive competenze, applica le condizioni associate previste al primo comma del presente paragrafo in conformità dell'articolo 32, anche revocando, in casi gravi, i diritti d'uso extraterritoriale delle risorse di numerazione concessi all'impresa in questione.</p>	
<p>Il BEREC facilita e coordina lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dei diversi Stati membri interessati e assicura un adeguato coordinamento dei lavori tra di essi.</p>	NO				
<p>7. Il presente articolo si applica anche qualora le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti concedano diritti d'uso delle risorse di numerazione a imprese diverse dai fornitori di reti o di servizi di</p>	YES	<p>7. Il presente articolo si applica anche nel caso di concessione di diritti d'uso delle risorse di numerazione a imprese diverse dai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica in</p>		<p>7. Il presente articolo si applica anche nel caso di concessione di diritti d'uso delle risorse di numerazione a imprese diverse dai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica in</p>	



comunicazione elettronica in conformità dell'articolo 93, paragrafo 2.		conformità dell'articolo 98-sexies comma 2.		conformità dell'articolo 98-sexies comma 2.	
		8. Nel concedere i diritti di uso delle risorse di numerazione il Ministero applica le sole condizioni elencate nell'allegato I parte E del presente decreto, il quale riporta l'elenco esaustivo delle condizioni che possono corredare i diritti d'uso delle risorse di numerazione.		8. Nel concedere i diritti di uso delle risorse di numerazione il Ministero applica le sole condizioni elencate nell'allegato I parte E del presente decreto, il quale riporta l'elenco esaustivo delle condizioni che possono corredare i diritti d'uso delle risorse di numerazione.	
<i>Articolo 95</i> Contributi sui diritti d'uso delle risorse di numerazione		Articolo 98-octies Contributi sui diritti d'uso delle risorse di numerazione		Art. 98-octies (Contributi sui diritti d'uso delle risorse di numerazione) (ex art. 95 eccc; art. 35 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)	
Gli Stati membri possono consentire alle autorità nazionali di regolamentazione o alle altre autorità competenti di riscuotere contributi sui diritti d'uso delle risorse di numerazione al fine di garantire l'impiego ottimale di tali risorse. Gli Stati membri assicurano che tali contributi siano trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo perseguito e non discriminatori e tengano conto degli obiettivi indicati all'articolo 3.	YES (if they take this option)	1. I contributi per la concessione di diritti di uso delle risorse di numerazione sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità, al fine di garantire l'impiego ottimale di tali risorse. I contributi sono dovuti nella misura prevista dall'allegato 11. L'Autorità e il Ministero, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano che i contributi siano trasparenti, obiettivamente giustificati,		1. I contributi per la concessione di diritti di uso delle risorse di numerazione sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità, al fine di garantire l'impiego ottimale di tali risorse. I contributi sono dovuti nella misura prevista dall'allegato 11. L'Autorità e il Ministero, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano che i contributi siano trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo	



		proporzionati allo scopo perseguito e non discriminatori e tengano conto degli obiettivi indicati all'articolo 4.		scopo perseguito e non discriminatori e tengano conto degli obiettivi indicati all'articolo 4.	
<i>Articolo 96</i> Sportelli telefonici per assistenza a minori e minori scomparsi		Articolo 98-novies Numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale, compresi i numeri per assistenza a minori e minori scomparsi		Art. 98-novies (Numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale, compresi i numeri per assistenza a minori e minori scomparsi) (ex art. 96 eecc; art. 77-bis Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)	
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti finali abbiano accesso gratuitamente a un servizio che operi uno sportello telefonico per denunciare casi di minori scomparsi. Tale sportello telefonico è accessibile al numero «116000»..	YES	1. I Ministeri competenti per materia promuovono i numeri specifici nell'arco di numerazione che inizia con il codice '116' identificati nella decisione 2007/116/CE della Commissione europea, del 15 febbraio 2007, che riserva l'arco di numerazione nazionale che inizia con il 116 a numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale e resi disponibili dall'Autorità. Essi incoraggiano la prestazione dei servizi per cui tali numeri sono riservati. In particolare, i Ministeri competenti per materia provvedono affinché		1. I Ministeri competenti per materia promuovono i numeri specifici nell'arco di numerazione che inizia con il codice '116' identificati nella <u>decisione 2007/116/CE della Commissione europea, del 15 febbraio 2007</u> , che riserva l'arco di numerazione nazionale che inizia con il 116 a numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale e resi disponibili dall'Autorità. Essi incoraggiano la prestazione dei servizi per cui tali numeri sono riservati. In particolare, i Ministeri competenti per	



		gli utenti finali abbiano accesso gratuitamente a un servizio che operi uno sportello telefonico accessibile al numero «116000» per denunciare casi di minori scomparsi.		materia, provvedono affinché gli utenti finali abbiano accesso gratuitamente a un servizio che operi uno sportello telefonico accessibile al numero «116000» per denunciare casi di minori scomparsi.	
2. Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti finali con disabilità possano avere un accesso il più ampio possibile ai servizi forniti dal numero «116000». Le misure adottate per facilitare l'accesso degli utenti finali con disabilità a tali servizi mentre viaggiano in altri Stati membri sono fondate sul rispetto delle norme o specifiche in materia stabilite a norma dell'articolo 39.	YES	2. I Ministeri competenti per materia provvedono affinché gli utenti finali con disabilità possano avere un accesso ai servizi forniti nell'arco della numerazione che inizia con il codice '116'. Le misure adottate per facilitare l'accesso degli utenti finali con disabilità a tali servizi mentre viaggiano in altri Stati membri sono fondate sul rispetto delle norme o specifiche in materia stabilite a norma dell'articolo 39.		2. I Ministeri competenti per materia provvedono affinché gli utenti finali con disabilità possano avere un accesso ai servizi forniti nell'arco della numerazione che inizia con il codice '116'. Le misure adottate per facilitare l'accesso degli utenti finali con disabilità a tali servizi mentre viaggiano in altri Stati membri sono fondate sul rispetto delle norme o specifiche in materia stabilite a norma dell'articolo 39.	
3. Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire che l'autorità o l'impresa alla quale è stato assegnato il numero «116000» stanzi le risorse necessarie per il funzionamento dello sportello telefonico.	YES	3. I Ministeri assegnatari di numerazione con codice '116' adottano misure adeguate a garantire la disponibilità delle risorse necessarie per il funzionamento del relativo sportello telefonico e provvedono affinché gli utenti finali siano adeguatamente informati dell'esistenza e		3. I Ministeri assegnatari di numerazione con codice '116' adottano misure adeguate a garantire la disponibilità delle risorse necessarie per il funzionamento del relativo sportello telefonico e provvedono affinché gli utenti finali siano adeguatamente informati dell'esistenza e	



		dell'utilizzo dei servizi attivi forniti con tali numerazioni.		dell'utilizzo dei servizi attivi forniti con tali numerazioni.	
4. Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché gli utenti finali siano adeguatamente informati dell'esistenza e dell'utilizzo dei servizi forniti con i numeri «116000» e, ove opportuno, «116111».	YES	4. L'Autorità provvede ad includere nei Piani di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica e modalità di assegnazione dei numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale con codice '116' e provvede altresì alla relativa assegnazione ai Ministeri competenti.		4. L'Autorità provvede ad includere nei Piani di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica e modalità di assegnazione dei numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale con codice '116' e provvede altresì alla relativa assegnazione ai Ministeri competenti.	
<i>Articolo 97</i> Accesso a numeri e servizi		Articolo 98-decies Accesso a numeri e servizi		Art. 98-decies (Accesso a numeri e servizi) (ex art. 97 eecc; art. 78 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)	
1. Gli Stati membri provvedono affinché, ove ciò sia economicamente fattibile e salvo il caso in cui un utente finale chiamato abbia scelto, per ragioni commerciali, di limitare l'accesso da parte di chiamanti ubicati in determinate zone geografiche, le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti adottino tutte	YES	1. Ove ciò sia economicamente fattibile e salvo il caso in cui un utente finale chiamato abbia scelto, per ragioni commerciali, di limitare l'accesso da parte di chiamanti ubicati in determinate zone geografiche, l'Autorità adotta tutte le misure necessarie per assicurare che gli utenti finali siano in grado di:		1. Ove ciò sia economicamente fattibile e salvo il caso in cui un utente finale chiamato abbia scelto, per ragioni commerciali, di limitare l'accesso da parte di chiamanti ubicati in determinate zone geografiche, l'Autorità adotta tutte le misure necessarie per assicurare che gli utenti finali siano in grado di:	



<p>le misure necessarie per assicurare che gli utenti finali siano in grado di:</p> <p>a) accedere e utilizzare i servizi utilizzando numeri non geografici all'interno dell'Unione; e</p> <p>b) accedere a tutti i numeri forniti nell'Unione, a prescindere dalla tecnologia e dai dispositivi utilizzati dall'operatore, compresi quelli dei piani nazionali di numerazione degli Stati membri e i numeri verdi internazionali universali (Universal International Freephone Numbers — UIFN).</p>		<p>a) accedere e utilizzare i servizi utilizzando numeri non geografici appartenenti ai piani di numerazione telefonica nazionali presenti all'interno dell'Unione; e</p> <p>b) accedere a tutti i numeri forniti nell'Unione, a prescindere dalla tecnologia e dai dispositivi utilizzati dall'operatore, compresi quelli dei piani nazionali di numerazione degli Stati membri e i numeri verdi internazionali universali (Universal International Freephone Numbers — UIFN).</p>		<p>a) accedere e utilizzare i servizi utilizzando numeri non geografici appartenenti ai piani di numerazione telefonica nazionali presenti all'interno dell'Unione; e</p> <p>b) accedere a tutti i numeri forniti nell'Unione, a prescindere dalla tecnologia e dai dispositivi utilizzati dall'operatore, compresi quelli dei piani nazionali di numerazione degli Stati membri e i numeri verdi internazionali universali (Universal International Freephone Numbers - UIFN).</p>	
<p>2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti possano imporre ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di bloccare l'accesso a numeri o servizi, caso per caso, ove ciò sia giustificato da motivi legati a frodi o abusi e imporre che in simili casi i fornitori di servizi di comunicazione elettronica trattengano i relativi ricavi da interconnessione o da altri servizi.</p>	<p>YES</p>	<p>2. L'Autorità può imporre ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di bloccare l'accesso a numeri o servizi, caso per caso, ove ciò sia giustificato da motivi legati a frodi o abusi e imporre che in simili casi i fornitori di servizi di comunicazione elettronica trattengano i relativi ricavi da interconnessione o da altri servizi. L'Autorità può stabilire norme di applicazione generalizzata per bloccare</p>		<p>2. L'Autorità può imporre ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di bloccare l'accesso a numeri o servizi, caso per caso, ove ciò sia giustificato da motivi legati a frodi o abusi e imporre che in simili casi i fornitori di servizi di comunicazione elettronica trattengano i relativi ricavi da interconnessione o da altri servizi. L'Autorità può stabilire norme di applicazione generalizzata per bloccare</p>	



	l'accesso da numeri o da servizi al fine di contrastare frodi o abusi, anche prevedendo misure regolamentari dissuasive.		l'accesso da numeri o da servizi al fine di contrastare frodi o abusi, anche prevedendo misure regolamentari dissuasive. In particolare, l'Autorita' può imporre ai soggetti autorizzati a fornire reti o servizi di comunicazione elettronica norme per bloccare comunicazioni provenienti dall'estero che illegittimamente usano numerazione nazionale per identificarne l'origine, ovvero non rispettano le specifiche Raccomandazioni dell'ITU-T. L'Autorità può ordinare il blocco dei sistemi dei nomi di dominio accessibili da utenza sita sul territorio nazionale in caso di pratiche commerciali aggressive, frodi o abusi sulla base di specifica propria regolamentazione.	
	3. L'Autorità definisce l'ubicazione dei punti terminali di rete nel rispetto dei principi di accessibilità alle numerazioni e considerando che il punto terminale di rete è il punto di accesso alla rete pubblica definito mediante un indirizzo di rete specifico.		3. L'Autorità definisce l'ubicazione dei punti terminali di rete nel rispetto dei principi di accessibilità alle numerazioni e considerando che il punto terminale di rete è il punto di accesso alla rete pubblica definito mediante un indirizzo di rete specifico.	



<p>(19) Sotto il profilo regolamentare, il punto terminale di rete funge da discriminante tra il quadro normativo per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica e la normativa sulle apparecchiature terminali di telecomunicazione. La definizione dell'ubicazione dei punti terminali di rete incombe alle autorità nazionali di regolamentazione. Tenuto conto della prassi delle autorità nazionali di regolamentazione e considerata la varietà delle topologie fisse e senza fili, l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (Body of European Regulators for Electronic Communications — «BEREC») dovrebbe, in stretta collaborazione con la Commissione, adottare linee guida sugli approcci comuni all'identificazione del il punto terminale di rete, conformemente alla presente direttiva, in varie circostanze concrete.</p>	NO				
<p>TITOLO III DIRITTI DEGLI UTENTI FINALI <i>Articolo 98</i> Deroga per alcune microimprese</p>		<p>TITOLO III DIRITTI DEGLI UTENTI FINALI Articolo 98-undecies</p>		<p>TITOLO III DIRITTI DEGLI UTENTI FINALI Art. 98-undecies (Deroga per alcune microimprese)</p>	



		Deroga per alcune microimprese		(ex art. 98 eecc)	
Ad eccezione degli articoli 99 e 100, il presente titolo non si applica alle microimprese che forniscono servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, a meno che queste forniscano altri servizi di comunicazione elettronica. Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti finali siano informati di una deroga ai sensi primo comma prima di concludere un contratto con una microimpresa che benefici di tale deroga.	YES	1. A eccezione degli articoli 98-duodecies e 98-ter decies, il presente titolo non si applica alle microimprese che forniscono servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, a meno che queste forniscano altri servizi di comunicazione elettronica. 2. L'Autorità provvede affinché gli utenti finali siano informati dell'esistenza di una deroga concessa ai sensi del primo comma prima di concludere un contratto con una microimpresa che benefici di tale deroga.		1. A eccezione degli articoli 98-duodecies e 98-ter decies, il presente titolo non si applica alle microimprese che forniscono servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, a meno che queste forniscano altri servizi di comunicazione elettronica. 2. L'Autorità provvede affinché gli utenti finali siano informati dell'esistenza di una deroga concessa ai sensi del primo comma prima di concludere un contratto con una microimpresa che benefici di tale deroga.	
<i>Articolo 99</i> <i>Non discriminazione</i>		Articolo 98-duodecies Non discriminazione		Art. 98-duodecies (Non discriminazione) (ex art. 99 eecc)	
I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non applicano agli utenti finali requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi che risultino differenti per ragioni connesse alla cittadinanza, al luogo di residenza o al luogo di	YES	1. I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non applicano agli utenti finali requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi che risultino differenti per ragioni connesse alla cittadinanza, al luogo di		1. I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non applicano agli utenti finali requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi che risultino differenti per ragioni connesse alla cittadinanza, al luogo di	



stabilimento dell'utente finale, a meno che tale differenza di trattamento sia oggettivamente giustificata.		residenza o al luogo di stabilimento dell'utente finale, a meno che tale differenza di trattamento sia oggettivamente giustificata.		residenza o al luogo di stabilimento dell'utente finale, a meno che tale differenza di trattamento sia oggettivamente giustificata.	
<i>Articolo 100</i> <i>Tutela dei diritti fondamentali</i>		Articolo 98-ter decies Tutela dei diritti fondamentali		Art. 98-terdecies (Tutela dei diritti fondamentali) (ex art. 100 eecc)	
1. Le misure nazionali in materia di accesso a servizi e applicazioni o di uso delle stesse attraverso reti di comunicazione elettronica da parte di utenti finali rispettano la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e i principi generali del diritto dell'Unione.	YES	1. Le misure nazionali in materia di accesso a servizi e applicazioni o di uso delle stesse attraverso reti di comunicazione elettronica da parte di utenti finali rispettano la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e i principi generali del diritto dell'Unione europea.		Le misure nazionali in materia di accesso a servizi e applicazioni o di uso delle stesse attraverso reti di comunicazione elettronica da parte di utenti finali rispettano la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e i principi generali del diritto dell'Unione.	
2. Qualunque provvedimento riguardante l'accesso a servizi e applicazioni o l'uso degli stessi attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, che possa limitare l'esercizio dei diritti o delle libertà fondamentali riconosciuti dalla Carta è imposto soltanto se è previsto dalla legge e rispetta detti diritti e libertà, è proporzionato e necessario e risponde effettivamente agli obiettivi di	YES	2. Qualunque provvedimento riguardante l'accesso a servizi e applicazioni o l'uso degli stessi attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, che possa limitare l'esercizio dei diritti o delle libertà fondamentali riconosciuti dalla Carta è imposto soltanto se è previsto dalla legge e rispetta detti diritti e libertà, è proporzionato e necessario e		2. Qualunque provvedimento riguardante l'accesso a servizi e applicazioni o l'uso degli stessi attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, che possa limitare l'esercizio dei diritti o delle libertà fondamentali riconosciuti dalla Carta è imposto soltanto se è previsto dalla legge e rispetta detti diritti e libertà, è proporzionato e necessario e risponde effettivamente agli	



<p>interesse generale riconosciuti dal diritto dell'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui in conformità dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta e dei principi generali del diritto dell'Unione, incluso il diritto a un ricorso effettivo e a un giusto processo. Di conseguenza, tali provvedimenti sono adottati soltanto nel rispetto del principio della presunzione d'innocenza e del diritto alla privacy. È garantita una procedura preliminare equa ed imparziale, compresi il diritto della persona o delle persone interessate di essere ascoltate, fatta salva la necessità di presupposti e regimi procedurali appropriati in casi di urgenza debitamente accertata conformemente alla Carta.</p>	<p>risponde effettivamente agli obiettivi di interesse generale riconosciuti dal diritto dell'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui in conformità dell'articolo 65, comma 1, della Carta e dei principi generali del diritto dell'Unione, incluso il diritto a un ricorso effettivo e a un giusto processo. Di conseguenza, tali provvedimenti sono adottati soltanto nel rispetto del principio della presunzione d'innocenza e del diritto alla protezione dei dati personali, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE)2016/679, dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 nonché, ove applicabile, dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. È garantita una procedura preliminare equa ed imparziale, compresi il diritto della persona o delle persone interessate di essere ascoltate, fatta salva la necessità di presupposti e regimi procedurali appropriati in casi di urgenza debitamente accertata conformemente alla Carta.</p>		<p>obiettivi di interesse generale riconosciuti dal diritto dell'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui in conformità dell'articolo 65, comma 1, della Carta e dei principi generali del diritto dell'Unione, incluso il diritto a un ricorso effettivo e a un giusto processo. Di conseguenza, tali provvedimenti sono adottati soltanto nel rispetto del principio della presunzione d'innocenza e del diritto alla protezione dei dati personali, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE)2016/679, dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 nonché, ove applicabile, dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. È garantita una procedura preliminare equa ed imparziale, compresi il diritto della persona o delle persone interessate di essere ascoltate, fatta salva la necessità di presupposti e regimi procedurali appropriati in casi di urgenza debitamente accertata conformemente alla Carta.</p>	
<p>Articolo 101</p>				



<i>Livello di armonizzazione</i>					
1. Gli Stati membri non mantengono né introducono nel diritto nazionale disposizioni in materia di tutela degli utenti finali che divergano dagli articoli da 102 a 115, incluse disposizioni più rigorose o meno rigorose per garantire un livello di tutela diverso, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente titolo.	YES	Non è stato effettuato il recepimento diretto del testo, rimandando all'articolato.	RECEPIT O INDIRETT O		
2. Fino al 21 dicembre 2021 gli Stati membri possono continuare ad applicare disposizioni nazionali più rigorose in materia di tutela dei consumatori che divergano da quelle di cui agli articoli da 102 a 115 sempre che tali disposizioni fossero in vigore al 20 dicembre 2018 e le conseguenti restrizioni al funzionamento del mercato interno siano proporzionate all'obiettivo della tutela dei consumatori. Gli Stati membri notificano alla Commissione entro il 21 dicembre 2019 le disposizioni nazionali da applicare sulla base del presente paragrafo.	NO Notifica tion				
<i>Articolo 102</i> <i>Obblighi di informazione applicabili ai contratti</i>		Articolo 98-quaterdecies Obblighi di informazione applicabili ai contratti		Art. 98-quaterdecies (Obblighi di informazione applicabili ai contratti)	



				(ex art. 102 eecc; art. 70 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)	
<p>1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da un'offerta corrispondente, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina forniscono le informazioni necessarie di cui agli articoli 5 e 6 della direttiva 2011/83/UE, nonché, in aggiunta, le informazioni elencate all'allegato VIII della presente direttiva, nella misura in cui tali informazioni riguardino un servizio da loro offerto.</p> <p>Le informazioni sono fornite in modo chiaro e comprensibile su un supporto durevole quale definito all'articolo 2, punto 10), della direttiva 2011/83/UE o, se non è fattibile fornire le informazioni su supporto durevole, sotto forma di documento facilmente scaricabile messo a disposizione dal fornitore. Il fornitore richiama esplicitamente l'attenzione del consumatore sulla disponibilità di tale documento e sull'importanza di scaricarlo a fini di</p>	YES	<p>1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da un'offerta corrispondente, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina forniscono le informazioni necessarie di cui agli articoli 48 e 49 del Codice del consumo, nonché, in aggiunta, le informazioni elencate all'allegato 8, nella misura in cui tali informazioni riguardino un servizio da loro offerto. Le informazioni sono fornite in modo chiaro e comprensibile su un supporto durevole quale definito all'articolo 45, comma 1, lett. l), del Codice del consumo o, se non è fattibile fornire le informazioni su supporto durevole, sotto forma di documento facilmente scaricabile messo a disposizione dal fornitore, anche tramite modalità digitali. Il fornitore richiama esplicitamente l'attenzione del</p>		<p>1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da un'offerta corrispondente, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina forniscono le informazioni necessarie di cui agli articoli 48 e 49 del Codice del consumo, nonché, in aggiunta, le informazioni elencate all'allegato 8, nella misura in cui tali informazioni riguardino un servizio da loro offerto. Le informazioni sono fornite in modo chiaro e comprensibile su un supporto durevole quale definito all'articolo 45, comma 1, lett. l), del Codice del consumo o, se non è fattibile fornire le informazioni su supporto durevole, sotto forma di documento facilmente scaricabile messo a disposizione dal fornitore, anche tramite modalità digitali. Il fornitore richiama esplicitamente</p>	



documentazione, riferimento futuro e riproduzione identica. Su richiesta, le informazioni sono fornite in un formato accessibile per gli utenti finali con disabilità conformemente al diritto dell'Unione che armonizza i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.		consumatore sulla disponibilità di tale documento e sull'importanza di scaricarlo a fini di documentazione, riferimento futuro e riproduzione identica. Le informazioni sono fornite in un formato accessibile per gli utenti finali con disabilità conformemente al diritto dell'Unione che armonizza i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.		l'attenzione del consumatore sulla disponibilità di tale documento e sull'importanza di scaricarlo a fini di documentazione, riferimento futuro e riproduzione identica. Le informazioni sono fornite in un formato accessibile per gli utenti finali con disabilità conformemente al diritto dell'Unione che armonizza i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.	
2. Le informazioni di cui ai paragrafi 1, 3 e 5 sono fornite anche agli utenti finali che sono microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro, a meno che esse non abbiano espressamente acconsentito a non applicare la totalità o a parti di tali disposizioni.	YES	2. Le informazioni di cui ai commi 1, 3 e 5 sono fornite anche agli utenti finali che sono microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro, a meno che esse non abbiano espressamente acconsentito a non applicare la totalità o parti di tali disposizioni.		2. Le informazioni di cui ai commi 1, 3 e 5 sono fornite anche agli utenti finali che sono microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro, a meno che esse non abbiano espressamente acconsentito a non applicare la totalità o parti di tali disposizioni.	
3. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina forniscono ai consumatori una sintesi contrattuale concisa e facilmente leggibile. Tale sintesi individua i	YES	3. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina forniscono ai consumatori una sintesi contrattuale concisa e facilmente leggibile. Tale		3. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina forniscono ai consumatori una sintesi contrattuale concisa e	



<p>principali elementi degli obblighi di informazione in conformità del paragrafo 1. Gli elementi principali comprendono almeno:</p> <p>a) il nome, l'indirizzo e i recapiti del fornitore e, se diversi, i recapiti per eventuali reclami;</p> <p>b) le principali caratteristiche di ciascun servizio fornito;</p> <p>c) i rispettivi prezzi per attivare il servizio di comunicazione elettronica e per i costi ricorrenti o legati al consumo, qualora il servizio sia fornito a fronte di un pagamento diretto in denaro;</p> <p>d) la durata del contratto e le condizioni di rinnovo e risoluzione;</p> <p>e) la misura in cui i prodotti e i servizi sono progettati per gli utenti finali con disabilità;</p> <p>f) con riguardo ai servizi di accesso a internet, una sintesi delle informazioni richieste a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2015/2120.</p>	<p>sintesi individua i principali elementi degli obblighi di informazione in conformità del comma 1. Gli elementi principali comprendono almeno:</p> <p>a) il nome, l'indirizzo e i recapiti del fornitore e, se diversi, i recapiti per eventuali reclami;</p> <p>b) le principali caratteristiche di ciascun servizio fornito;</p> <p>c) i rispettivi prezzi per attivare il servizio di comunicazione elettronica e per i costi ricorrenti o legati al consumo, qualora il servizio sia fornito a fronte di un pagamento diretto in denaro;</p> <p>d) la durata del contratto e le condizioni di rinnovo e risoluzione;</p> <p>e) la misura in cui i prodotti e i servizi sono progettati per gli utenti finali con disabilità;</p> <p>f) con riguardo ai servizi di accesso a internet, una sintesi delle informazioni richieste a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2015/2120.</p>	<p>facilmente leggibile. Tale sintesi individua i principali elementi degli obblighi di informazione in conformità del comma 1. Gli elementi principali comprendono almeno:</p> <p>a) il nome, l'indirizzo e i recapiti del fornitore e, se diversi, i recapiti per eventuali reclami;</p> <p>b) le principali caratteristiche di ciascun servizio fornito;</p> <p>c) i rispettivi prezzi per attivare il servizio di comunicazione elettronica e per i costi ricorrenti o legati al consumo, qualora il servizio sia fornito a fronte di un pagamento diretto in denaro;</p> <p>d) la durata del contratto e le condizioni di rinnovo e risoluzione;</p> <p>e) la misura in cui i prodotti e i servizi sono progettati per gli utenti finali con disabilità;</p> <p>f) con riguardo ai servizi di accesso a internet, una sintesi delle informazioni richieste a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2015/2120.</p>	
--	--	---	--



<p>Entro il 21 dicembre 2019 la Commissione adotta, previa consultazione del BEREC, atti di esecuzione in cui sia specificato un modello sintetico di contratto che i fornitori useranno al fine di adempiere i propri obblighi ai sensi del presente paragrafo.</p> <p>Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 118, paragrafo 4.</p>	NO				
<p>I fornitori soggetti agli obblighi di cui al paragrafo 1 compilano debitamente tale modello sintetico di contratto con le informazioni richieste e forniscono la sintesi contrattuale gratuitamente ai consumatori, prima della stipula del contratto, anche nel caso di contratti a distanza. Qualora sia impossibile in quel momento, per ragioni tecniche oggettive, fornire la sintesi contrattuale, essa è fornita in seguito senza indebito ritardo; il contratto diventa effettivo quando il consumatore ha confermato il proprio accordo in seguito alla ricezione della sintesi contrattuale.</p>	YES	<p>4. I fornitori soggetti agli obblighi di cui al comma 1 forniscono, mediante il modello sintetico di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2243 della Commissione, del 17 dicembre 2019, la sintesi contrattuale gratuitamente ai consumatori, prima della stipula del contratto, anche nel caso di contratti a distanza. Qualora sia impossibile in quel momento, per ragioni tecniche oggettive, fornire la sintesi contrattuale, essa è fornita in seguito senza indebito ritardo; il contratto diventa effettivo quando il consumatore ha confermato il proprio accordo in seguito alla</p>		<p>4. I fornitori soggetti agli obblighi di cui al comma 1 forniscono, mediante il modello sintetico di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2243 della Commissione, del 17 dicembre 2019, la sintesi contrattuale gratuitamente ai consumatori, prima della stipula del contratto, anche nel caso di contratti a distanza. Qualora sia impossibile in quel momento, per ragioni tecniche oggettive, fornire la sintesi contrattuale, essa è fornita in seguito senza indebito ritardo; il contratto diventa effettivo quando il consumatore ha confermato il proprio accordo in seguito alla</p>	



		ricezione della sintesi contrattuale.		ricezione della sintesi contrattuale.	
4. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 diventano parte integrante del contratto e non sono modificate se non con l'accordo esplicito delle parti contrattuali.	YES	5. Le informazioni di cui ai commi 1 e 4 diventano parte integrante del contratto e non sono modificate prima della scadenza del termine di cui all'articolo 98-septies decies comma 1, se non con l'accordo esplicito delle parti contrattuali.		5. Le informazioni di cui ai commi 1 e 4 diventano parte integrante del contratto e non sono modificate prima della scadenza del termine di cui all'articolo 98-septies decies comma 1, se non con l'accordo esplicito delle parti contrattuali.	
5. Qualora i servizi di accesso a internet o di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico siano fatturati sulla base del consumo in termini di tempo o volume, i fornitori offrono ai consumatori il mezzo per monitorare e controllare l'uso di ciascun servizio. Tale mezzo comprende l'accesso a informazioni tempestive sul livello di consumo dei servizi incluso nel piano tariffario. In particolare i fornitori inviano ai consumatori una notifica prima che siano raggiunti eventuali limiti di consumo stabiliti dalle autorità competenti in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione, inclusi nel loro piano tariffario nonché quando sia stato pienamente consumato un	YES	6. Qualora i servizi di accesso a internet o di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico siano fatturati sulla base del consumo in termini di tempo o volume, i fornitori offrono ai consumatori il mezzo per monitorare e controllare l'uso di ciascun servizio. Tale mezzo comprende l'accesso a informazioni tempestive sul livello di consumo dei servizi incluso nel piano tariffario. In particolare, i fornitori inviano ai consumatori una notifica prima che siano raggiunti eventuali limiti di consumo stabiliti con proprio provvedimento dall'Autorità, inclusi nel loro piano tariffario nonché quando sia stato pienamente		6. Qualora i servizi di accesso a internet o di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico siano fatturati sulla base del consumo in termini di tempo o volume, i fornitori offrono ai consumatori il mezzo per monitorare e controllare l'uso di ciascun servizio. Tale mezzo comprende l'accesso a informazioni tempestive sul livello di consumo dei servizi incluso nel piano tariffario. In particolare, i fornitori inviano ai consumatori una notifica prima che siano raggiunti eventuali limiti di consumo stabiliti con proprio provvedimento dall'Autorità, inclusi nel loro piano tariffario nonché quando sia stato pienamente consumato	



servizio incluso nel piano tariffario.		consumato un servizio incluso nel piano tariffario.		un servizio incluso nel piano tariffario.	
6. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre nel loro diritto nazionale disposizioni che impongono ai fornitori di fornire informazioni aggiuntive in merito al livello di consumo e impedire temporaneamente l'ulteriore utilizzo del servizio corrispondente qualora sia superato il limite finanziario o di volume determinato dall'autorità competente.	YES	7. L'Autorità può imporre ai fornitori di assicurare informazioni aggiuntive in merito al livello di consumo e impedire temporaneamente l'ulteriore utilizzo del servizio corrispondente qualora sia superato il limite finanziario o di volume determinato dall'Autorità.		7. L'Autorità può imporre ai fornitori di assicurare informazioni aggiuntive in merito al livello di consumo e impedire temporaneamente l'ulteriore utilizzo del servizio corrispondente qualora sia superato il limite finanziario o di volume determinato dall'Autorità.	
7. Gli Stati membri restano liberi di mantenere o introdurre nel loro ordinamento disposizioni relative agli aspetti non regolamentati dal presente articolo, in particolare al fine di affrontare nuovi problemi che possano emergere.	YES	Non recepito, la specificazione appare ridondante			
<i>Articolo 103</i> <i>Trasparenza, confronto delle offerte e pubblicazione delle informazioni</i>		Articolo 98-quindecies Trasparenza, confronto delle offerte e pubblicazione delle informazioni		Art. 98-quindecies (Trasparenza, confronto delle offerte e pubblicazione delle informazioni) (ex art. 103 eec - art. 71 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)	
1. Qualora i fornitori di servizi di accesso a internet o di	YES	1. Qualora i fornitori di servizi di accesso a internet o di		1. Qualora i fornitori di servizi di accesso a internet o di	



<p>comunicazione interpersonale accessibili al pubblico assoggettino la fornitura di tali servizi a termini e condizioni, le autorità competenti in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché le informazioni di cui all'allegato IX siano pubblicate da tutti i fornitori in questione o dalla stessa autorità competente in coordinamento, se del caso, con l'autorità nazionale di regolamentazione, in forma chiara, esaustiva, idonea alla lettura automatica e in un formato accessibile per gli utenti finali con disabilità, conformemente al diritto dell'Unione che armonizza i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.. Tali informazioni sono costantemente aggiornate. Le autorità competenti in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione possono precisare ulteriori prescrizioni relative alla forma in cui tali informazioni devono essere pubblicate. Tali informazioni sono comunicate, a richiesta, anche all'autorità competente e, se del caso, all'autorità nazionale di regolamentazione prima della pubblicazione.</p>	<p>comunicazione interpersonale accessibili al pubblico assoggettino la fornitura di tali servizi a termini e condizioni, l'Autorità provvede affinché le informazioni di cui all'allegato 9 siano pubblicate da tutti i fornitori in questione o dalla stessa Autorità, in forma chiara, esaustiva, idonea alla lettura automatica e in un formato accessibile per i consumatori con disabilità, conformemente al diritto dell'Unione che armonizza i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. Tali informazioni sono costantemente aggiornate. L'Autorità può precisare ulteriori prescrizioni relative alla forma in cui tali informazioni devono essere pubblicate. Tali informazioni sono comunicate, a richiesta, anche all'Autorità prima della pubblicazione.</p>	<p>comunicazione interpersonale accessibili al pubblico assoggettino la fornitura di tali servizi a termini e condizioni, l'Autorità provvede affinché le informazioni di cui all'allegato 9 siano pubblicate da tutti i fornitori in questione o dalla stessa Autorità, in forma chiara, esaustiva, idonea alla lettura automatica e in un formato accessibile per i consumatori con disabilità, conformemente al diritto dell'Unione che armonizza i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. Tali informazioni sono costantemente aggiornate. L'Autorità può precisare ulteriori prescrizioni relative alla forma in cui tali informazioni devono essere pubblicate. Tali informazioni sono comunicate, a richiesta, anche all'Autorità prima della pubblicazione.</p>	
--	---	---	--



<p>2. Le autorità competenti, in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione, provvedono affinché gli utenti finali abbiano accesso gratuito ad almeno uno strumento indipendente di confronto che consenta loro di comparare e valutare diversi servizi di accesso a internet e servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico e, se del caso, di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero accessibili al pubblico, per quanto riguarda:</p> <p>a) prezzi e tariffe dei servizi forniti a fronte di pagamenti diretti in denaro ricorrenti o basati sul consumo; e</p> <p>b) la qualità del servizio, laddove sia offerta una qualità minima del servizio o all'impresa sia richiesto di pubblicare tali informazioni ai sensi dell'articolo 104.</p>	<p>YES</p>	<p>2. L'Autorità provvede affinché gli utenti finali abbiano accesso gratuito ad almeno uno strumento indipendente di confronto che consenta loro di comparare e valutare diversi servizi di accesso a internet e servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico e, se del caso, di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero accessibili al pubblico, per quanto riguarda:</p> <p>a) prezzi e tariffe dei servizi forniti a fronte di pagamenti diretti in denaro ricorrenti o basati sul consumo;</p> <p>b) la qualità del servizio, laddove sia offerta una qualità minima del servizio o all'impresa sia richiesto di pubblicare tali informazioni ai sensi dell'articolo 98-sedecies.</p>		<p>2. L'Autorità provvede affinché gli utenti finali abbiano accesso gratuito ad almeno uno strumento indipendente di confronto che consenta loro di comparare e valutare diversi servizi di accesso a internet e servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico e, se del caso, di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero accessibili al pubblico, per quanto riguarda:</p> <p>a) prezzi e tariffe dei servizi forniti a fronte di pagamenti diretti in denaro ricorrenti o basati sul consumo; e</p> <p>b) la qualità del servizio, laddove sia offerta una qualità minima del servizio o all'impresa sia richiesto di pubblicare tali informazioni ai sensi dell'articolo 98-sedecies.</p>	
<p>3. Lo strumento di confronto di cui al paragrafo 2:</p> <p>a) è funzionalmente indipendente dai fornitori di tali servizi, e assicura pertanto che tali prestatori di servizi ricevano pari trattamento nei risultati di ricerca;</p>	<p>YES</p>	<p>3. Lo strumento di confronto di cui al comma 2:</p> <p>a) è funzionalmente indipendente dai fornitori di tali servizi, e assicura pertanto che tali prestatori di servizi</p>		<p>3. Lo strumento di confronto di cui al comma 2:</p> <p>a) è funzionalmente indipendente dai fornitori di tali servizi, e assicura pertanto che tali prestatori di servizi ricevano pari trattamento nei risultati di ricerca;</p>	



<p>b) indica chiaramente i proprietari e gli operatori dello strumento di confronto;</p> <p>c) definisce criteri chiari e obiettivi su cui si deve basare il confronto;</p> <p>d) utilizza un linguaggio chiaro e privo di ambiguità;</p> <p>e) fornisce informazioni corrette e aggiornate e indica la data dell'ultimo aggiornamento;</p> <p>f) è aperto a qualsiasi fornitore di servizi di accesso a internet o servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico che metta a disposizione le informazioni pertinenti e comprende un'ampia gamma di offerte che copra una parte significativa del mercato e, se le informazioni presentate non forniscono un quadro completo del mercato, una chiara indicazione in tal senso prima di mostrare i risultati;</p> <p>g) prevede una procedura efficace per segnalare le informazioni errate;</p> <p>h) comprende la possibilità di comparare prezzi, tariffe e prestazioni in termini di qualità del servizio tra le offerte a disposizione dei consumatori e, se richiesto dagli Stati membri, tra queste offerte e le offerte standard</p>	<p>ricevano pari trattamento nei risultati di ricerca;</p> <p>b) indica chiaramente i proprietari e gli operatori dello strumento di confronto;</p> <p>c) definisce criteri chiari e obiettivi su cui si deve basare il confronto;</p> <p>d) utilizza un linguaggio chiaro e privo di ambiguità;</p> <p>e) fornisce informazioni corrette e aggiornate e indica la data dell'ultimo aggiornamento;</p> <p>f) è aperto a qualsiasi fornitore di servizi di accesso a internet o servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico che metta a disposizione le informazioni pertinenti e comprende un'ampia gamma di offerte che copra una parte significativa del mercato e, se le informazioni presentate non forniscono un quadro completo del mercato, una chiara indicazione in tal senso prima di mostrare i risultati;</p>	<p>b) indica chiaramente i proprietari e gli operatori dello strumento di confronto;</p> <p>c) definisce criteri chiari e obiettivi su cui si deve basare il confronto;</p> <p>d) utilizza un linguaggio chiaro e privo di ambiguità;</p> <p>e) fornisce informazioni corrette e aggiornate e indica la data dell'ultimo aggiornamento;</p> <p>f) è aperto a qualsiasi fornitore di servizi di accesso a internet o servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico che metta a disposizione le informazioni pertinenti e comprende un'ampia gamma di offerte che copra una parte significativa del mercato e, se le informazioni presentate non forniscono un quadro completo del mercato, una chiara indicazione in tal senso prima di mostrare i risultati;</p> <p>g) prevede una procedura efficace per segnalare le informazioni errate;</p> <p>h) comprende la possibilità di comparare prezzi, tariffe e prestazioni in termini di qualità del servizio tra le offerte a disposizione dei consumatori e, qualora l'Autorità lo ritenga opportuno, le offerte standard</p>
---	---	--



<p>accessibili pubblicamente ad altri utenti finali.</p> <p>Gli strumenti di confronto che soddisfano i requisiti di cui alle lettere da a) a h) sono certificati, su richiesta del fornitore dello strumento, dalle autorità competenti in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione.</p> <p>I terzi hanno il diritto di utilizzare gratuitamente e in formati di dati aperti, allo scopo di rendere disponibili tali strumenti indipendenti di confronto, le informazioni pubblicate dai fornitori dei servizi di accesso a internet o dei servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico.</p>		<p>g) prevede una procedura efficace per segnalare le informazioni errate;</p> <p>h) comprende la possibilità di comparare prezzi, tariffe e prestazioni in termini di qualità del servizio tra le offerte a disposizione dei consumatori e, qualora l’Autorità lo ritenga opportuno, le offerte standard accessibili pubblicamente agli utenti finali.</p> <p>4. Gli strumenti di confronto che soddisfano i requisiti di cui alle lettere da a) a h) sono certificati, su richiesta del fornitore dello strumento, dall’Autorità. I terzi hanno il diritto di utilizzare gratuitamente e in formati di dati aperti, allo scopo di rendere disponibili tali strumenti indipendenti di confronto, le informazioni pubblicate dai fornitori dei servizi di accesso a internet o dei servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico.</p>		<p>accessibili pubblicamente agli utenti finali.</p> <p>4. Gli strumenti di confronto che soddisfano i requisiti di cui alle lettere da a) a h) sono certificati, su richiesta del fornitore dello strumento, dall’Autorità. I terzi hanno il diritto di utilizzare gratuitamente e in formati di dati aperti, allo scopo di rendere disponibili tali strumenti indipendenti di confronto, le informazioni pubblicate dai fornitori dei servizi di accesso a internet o dei servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico.</p>	
<p>4. Gli Stati membri possono esigere che i fornitori di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale</p>	<p>YES (if they</p>	<p>5. L’Autorità può esigere che i fornitori di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale</p>		<p>5. L’Autorità può esigere che i fornitori di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale</p>	



<p>basati sul numero accessibili al pubblico, o entrambi, diffondano gratuitamente, all'occorrenza, informazioni di pubblico interesse agli utenti finali nuovi ed esistenti tramite i canali che utilizzano normalmente per le comunicazioni con gli utenti finali. In tal caso, dette informazioni di pubblico interesse sono fornite dalle competenti autorità pubbliche in forma standardizzata e riguardano fra l'altro:</p> <p>a) gli utilizzi più comuni dei servizi di accesso a internet e dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico per attività illegali o per la diffusione di contenuti dannosi, in particolare quelli che possono attentare al rispetto degli altrui diritti e libertà, comprese le violazioni dei diritti di protezione dei dati, del diritto d'autore e dei diritti connessi, e le conseguenze giuridiche di tali atti; e</p> <p>b) i mezzi di protezione contro i rischi per la sicurezza personale, per la vita privata e per i dati personali nella fruizione dei servizi di accesso a internet e dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico.</p>	<p>take this option)</p>	<p>basati sul numero accessibili al pubblico, o entrambi, diffondano gratuitamente, all'occorrenza, informazioni di pubblico interesse agli utenti finali nuovi ed esistenti tramite i canali che utilizzano normalmente per le comunicazioni con gli utenti finali. In tal caso, dette informazioni di pubblico interesse sono fornite dalle competenti autorità pubbliche in forma standardizzata e riguardano fra l'altro:</p> <p>a) gli utilizzi più comuni dei servizi di accesso a internet e dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico per attività illegali o per la diffusione di contenuti dannosi, in particolare quelli che possono attentare al rispetto degli altrui diritti e libertà, comprese le violazioni dei diritti di protezione dei dati, del diritto d'autore e dei diritti connessi, e le conseguenze giuridiche di tali atti;</p> <p>b) i mezzi di protezione contro i rischi per la sicurezza personale, per la vita privata e per i dati personali, anche ai fini di cui all'articolo 13 del</p>		<p>basati sul numero accessibili al pubblico, o entrambi, diffondano gratuitamente, all'occorrenza, informazioni di pubblico interesse agli utenti finali nuovi ed esistenti tramite i canali che utilizzano normalmente per le comunicazioni con gli utenti finali. In tal caso, dette informazioni di pubblico interesse sono fornite dalle competenti autorità pubbliche in forma standardizzata e riguardano fra l'altro:</p> <p>a) gli utilizzi più comuni dei servizi di accesso a internet e dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico per attività illegali o per la diffusione di contenuti dannosi, in particolare quelli che possono attentare al rispetto degli altrui diritti e libertà, comprese le violazioni dei diritti di protezione dei dati, del diritto d'autore e dei diritti connessi, e le conseguenze giuridiche di tali atti; e</p> <p>b) i mezzi di protezione contro i rischi per la sicurezza personale, per la vita privata e per i dati personali, anche ai fini di cui all'articolo 13 del Regolamento</p>	
---	--------------------------	--	--	--	--



		Regolamento (UE) 2016/679 nella fruizione dei servizi di accesso a internet e dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico.		(UE) 2016/679 nella fruizione dei servizi di accesso a internet e dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico.	
<i>Articolo 104</i> <i>Qualità dei servizi relativi all'accesso a internet e dei servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico</i>		Articolo 98-sedecies Qualità dei servizi relativi all'accesso a internet e dei servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico		Art. 98-sedecies (Qualità dei servizi relativi all'accesso a internet e dei servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico) (ex art. 104 eccc - art. 72 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)	
1. Le autorità nazionali di regolamentazione in coordinamento con le altre autorità competenti possono prescrivere ai fornitori di servizi di accesso a internet e di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico di pubblicare, a uso degli utenti finali, informazioni complete, comparabili, attendibili, di facile consultazione e aggiornate sulla qualità dei servizi offerti, nella misura in cui controllino almeno alcuni elementi della rete direttamente o in virtù di un accordo sul livello dei servizi a tal	YES	1. L'Autorità può prescrivere ai fornitori di servizi di accesso a internet e di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico di pubblicare, a uso degli utenti finali, informazioni complete, comparabili, attendibili, di facile consultazione e aggiornate sulla qualità dei servizi offerti, nella misura in cui controllino almeno alcuni elementi della rete direttamente o in virtù di un accordo sul livello dei servizi a tal fine, e sulle misure adottate per assicurare un accesso		1. L'Autorità può prescrivere ai fornitori di servizi di accesso a internet e di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico di pubblicare, a uso degli utenti finali, informazioni complete, comparabili, attendibili, di facile consultazione e aggiornate sulla qualità dei servizi offerti, nella misura in cui controllino almeno alcuni elementi della rete direttamente o in virtù di un accordo sul livello dei servizi a tal fine, e sulle misure adottate per assicurare un accesso	



<p>fine, e sulle misure adottate per assicurare un accesso equivalente per gli utenti finali con disabilità. Le autorità nazionali di regolamentazione in coordinamento con le altre autorità competenti possono altresì richiedere che i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico informino i consumatori qualora la qualità dei servizi offerti dipenda da fattori esterni, quali il controllo della trasmissione dei segnali o la connettività della rete.</p> <p>Tali informazioni sono comunicate, a richiesta, alle autorità nazionali di regolamentazione e, se del caso, alle altre autorità competenti prima della pubblicazione.</p> <p>Le misure intese a garantire la qualità del servizio devono essere conformi al regolamento (UE) 2015/2120.</p>		<p>equivalente per i consumatori con disabilità. L'Autorità può altresì richiedere che i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico informino i consumatori qualora la qualità dei servizi offerti dipenda da fattori esterni, quali il controllo della trasmissione dei segnali o la connettività della rete. Tali informazioni sono comunicate, a richiesta, all'Autorità prima della pubblicazione. Le misure intese a garantire la qualità del servizio devono essere conformi al regolamento (UE) 2015/2120.</p>		<p>equivalente per i consumatori con disabilità. L'Autorità può altresì richiedere che i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico informino i consumatori qualora la qualità dei servizi offerti dipenda da fattori esterni, quali il controllo della trasmissione dei segnali o la connettività della rete. Tali informazioni sono comunicate, a richiesta, all'Autorità prima della pubblicazione. Le misure intese a garantire la qualità del servizio devono essere conformi al regolamento (UE) 2015/2120.</p>	
<p>2. Le autorità nazionali di regolamentazione in coordinamento con le altre autorità competenti precisano, tenendo nella massima considerazione le linee guida del BEREC, i parametri di qualità del servizio da misurare, i metodi di misura applicabili e il contenuto, la forma e le modalità della</p>	<p>YES</p>	<p>2. L'Autorità precisa, tenendo nella massima considerazione le linee guida del BEREC, i parametri di qualità del servizio da misurare, i metodi di misura applicabili e il contenuto, la forma e le modalità della pubblicazione, compresi meccanismi di certificazione della qualità. Se del caso, sono</p>		<p>2. L'Autorità precisa, tenendo nella massima considerazione le linee guida del BEREC, i parametri di qualità del servizio da misurare, i metodi di misura applicabili e il contenuto, la forma e le modalità della pubblicazione, compresi meccanismi di certificazione della qualità. Se del caso, sono</p>	



pubblicazione, compresi meccanismi di certificazione della qualità. Se del caso, sono utilizzati i parametri, le definizioni e i metodi di misura indicati nell'allegato X.		utilizzati i parametri, le definizioni e i metodi di misura indicati nell'allegato 10.		utilizzati i parametri, le definizioni e i metodi di misura indicati nell'allegato 10.	
Per contribuire all'applicazione coerente del presente paragrafo e dell'allegato X, entro il 21 giugno 2020 il BEREC adotta, previa consultazione delle parti interessate e in stretta collaborazione con la Commissione, linee guida che descrivono i pertinenti parametri di qualità del servizio, compresi i parametri pertinenti per gli utenti finali con disabilità, i metodi di misura applicabili, il contenuto e il formato di pubblicazione delle informazioni e i meccanismi di certificazione della qualità.	NO				
<i>Articolo 105</i> Durata dei contratti e relativa risoluzione		Articolo 98-septies decies Durata dei contratti e diritto di recesso		Art. 98-septies decies (Durata dei contratti e diritto di recesso) (ex art. 105 eccc; art. 70 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)	
1. Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni e le procedure di risoluzione dei contratti non fungano da disincentivo al cambiamento di	YES	1. L'Autorità provvede affinché le condizioni e le procedure di recesso dei contratti non fungano da disincentivo al cambiamento di fornitore di		1. L'Autorità provvede affinché le condizioni e le procedure di recesso dei contratti non fungano da disincentivo al cambiamento di fornitore di	



<p>fornitore di servizi e affinché i contratti stipulati tra consumatori e fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina non impongano un periodo di impegno superiore a 24 mesi. Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni che impongano periodi massimi di impegno contrattuale più brevi.</p> <p>Il presente paragrafo non si applica alla durata di un contratto a rate se il consumatore ha convenuto in un contratto separato di rateizzare i pagamenti esclusivamente per l'installazione di una connessione fisica, in particolare a reti ad altissima capacità. Un contratto a rate per l'installazione di una connessione fisica non include l'apparecchiatura terminale, ad esempio router o modem, e non impedisce ai consumatori di esercitare i loro diritti in virtù del presente articolo.</p>	<p>servizi e affinché i contratti stipulati tra consumatori e fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina non impongano un periodo di impegno superiore a 24 mesi con l'obbligo di prevedere che tra le offerte commerciali almeno una abbia una durata massima iniziale di 12 mesi.</p> <p>2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alla durata di un contratto a rate se il consumatore ha convenuto in un contratto separato di rateizzare i pagamenti esclusivamente per l'installazione di una connessione fisica, in particolare a reti ad altissima capacità. Un contratto a rate per l'installazione di una connessione fisica non include l'apparecchiatura terminale, ad esempio router o modem, e non impedisce ai consumatori di esercitare i loro diritti in virtù del presente articolo.</p>	<p>servizi e affinché i contratti stipulati tra consumatori e fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina, non impongano un periodo di impegno superiore a 24 mesi con l'obbligo di prevedere che tra le offerte commerciali almeno una abbia una durata massima iniziale di 12 mesi.</p> <p>2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alla durata di un contratto a rate se il consumatore ha convenuto in un contratto separato di rateizzare i pagamenti esclusivamente per l'installazione di una connessione fisica, in particolare a reti ad altissima capacità. Un contratto a rate per l'installazione di una connessione fisica non include l'apparecchiatura terminale, ad esempio router o modem, e non impedisce ai consumatori di esercitare i loro diritti in virtù del presente articolo.</p>	
---	---	---	--



<p>2. Il paragrafo 1 si applica anche agli utenti finali che sono microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro, a meno che non abbiano espressamente acconsentito a non applicare tali disposizioni.</p>	<p>YES</p>	<p>3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli utenti finali che sono microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro, a meno che non abbiano espressamente acconsentito a non applicare tali disposizioni.</p>		<p>3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli utenti finali che sono microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro, a meno che non abbiano espressamente acconsentito a non applicare tali disposizioni.</p>	
<p>3. Se un contratto o una normativa nazionale prevede la proroga automatica di un contratto a durata determinata per servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina, gli Stati membri provvedono affinché, dopo tale proroga, l'utente finale abbia il diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento con un preavviso di massimo un mese, determinato dagli Stati membri e senza incorrere in alcun costo eccetto quelli addebitati per la ricezione del servizio durante il periodo di preavviso. Prima della proroga automatica del contratto, i fornitori informano l'utente finale, in modo chiaro e tempestivo e su un supporto</p>	<p>YES</p>	<p>4. Se il contratto prevede la proroga automatica di un contratto a durata determinata per servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina, dopo la proroga l'utente finale ha il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento con un preavviso di massimo un mese e senza incorrere in alcuna penale nè costi di disattivazione, eccetto quelli addebitati per la ricezione del servizio durante il periodo di preavviso. Con almeno due mesi di anticipo rispetto alla proroga automatica del contratto, i fornitori informano l'utente finale, in modo chiaro e</p>		<p>4. Se il contratto prevede la proroga automatica di un contratto a durata determinata per servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina, dopo la proroga l'utente finale ha il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento con un preavviso di massimo un mese e senza incorrere in alcuna penale nè costi di disattivazione, eccetto quelli addebitati per la ricezione del servizio durante il periodo di preavviso. Con almeno due mesi di anticipo rispetto alla proroga automatica del contratto, i fornitori informano l'utente finale, in</p>	



<p>durevole, circa la fine dell'impegno contrattuale e in merito alle modalità di risoluzione del contratto. Inoltre, i fornitori offrono contestualmente consulenza agli utenti finali in merito alle migliori tariffe relative ai loro servizi. I fornitori offrono agli utenti finali tali informazioni in merito alle migliori tariffe almeno una volta all'anno.</p>		<p>tempestivo e su un supporto durevole, circa la fine dell'impegno contrattuale e in merito alle modalità di recesso dal contratto e migliori tariffe relative ai loro servizi. I fornitori offrono agli utenti finali tali informazioni in merito alle migliori tariffe almeno una volta all'anno.</p>		<p>modo chiaro e tempestivo e su un supporto durevole, circa la fine dell'impegno contrattuale e in merito alle modalità di recesso dal contratto e migliori tariffe relative ai loro servizi. I fornitori offrono agli utenti finali tali informazioni in merito alle migliori tariffe almeno una volta all'anno.</p>	
<p>4. Gli utenti finali hanno il diritto di risolvere il contratto, senza incorrere in alcun costo ulteriore, all'atto della notifica di modifiche delle condizioni contrattuali proposte dal fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, tranne nel caso in cui le modifiche proposte siano esclusivamente a vantaggio dell'utente finale, siano di carattere puramente amministrativo e non abbiano alcun effetto negativo sull'utente finale o siano imposte direttamente dal diritto dell'Unione o nazionale.</p> <p>I fornitori informano gli utenti finali, con preavviso non inferiore a un mese, di qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali e, al contempo, del loro diritto di</p>	<p>YES</p> <p>YES (if they take this option)</p>	<p>5. Gli utenti finali hanno il diritto di recedere dal contratto ovvero di cambiare operatore, senza incorrere in alcuna penale nè costi di disattivazione, al momento dell'avvenuta comunicazione di modifiche delle condizioni contrattuali proposte dal fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, tranne nel caso in cui le modifiche proposte siano esclusivamente a vantaggio dell'utente finale, siano di carattere puramente amministrativo e non abbiano alcun effetto negativo sull'utente finale o siano imposte direttamente dal diritto dell'Unione o nazionale.</p>		<p>5. Gli utenti finali hanno il diritto di recedere dal contratto ovvero di cambiare operatore, senza incorrere in alcuna penale nè costi di disattivazione, al momento dell'avvenuta comunicazione di modifiche delle condizioni contrattuali proposte dal fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, tranne nel caso in cui le modifiche proposte siano esclusivamente a vantaggio dell'utente finale, siano di carattere puramente amministrativo e non abbiano alcun effetto negativo sull'utente finale o siano imposte direttamente dal diritto dell'Unione o nazionale. I</p>	



<p>risolvere il contratto senza incorrere in alcun costo ulteriore se non accettano le nuove condizioni. Il diritto di risolvere il contratto può essere esercitato entro un mese dalla notifica. Gli Stati membri possono prorogare tale periodo fino a tre mesi. Gli Stati membri provvedono affinché la notifica sia effettuata in modo chiaro e comprensibile su un supporto durevole.</p>		<p>I fornitori informano gli utenti finali, con preavviso non inferiore a trenta giorni, di qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali e, al contempo, del loro diritto di recedere dal contratto senza incorrere in alcuna penale né ulteriore costo di disattivazione se non accettano le nuove condizioni. Il diritto di recedere dal contratto può essere esercitato entro sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione di modifica delle condizioni contrattuali. L'Autorità provvede affinché la comunicazione sia effettuata in modo chiaro e comprensibile su un supporto durevole.</p>		<p>fornitori informano gli utenti finali, con preavviso non inferiore a trenta giorni, di qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali e, al contempo, del loro diritto di recedere dal contratto senza incorrere in alcuna penale né ulteriore costo di disattivazione se non accettano le nuove condizioni. Il diritto di recedere dal contratto può essere esercitato entro sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione di modifica delle condizioni contrattuali. L'Autorità provvede affinché la comunicazione sia effettuata in modo chiaro e comprensibile su un supporto durevole.</p>	
<p>5. Qualsiasi discrepanza significativa, continuativa o frequentemente ricorrente, tra la prestazione effettiva di un servizio di comunicazione elettronica, diverso da un servizio di accesso a internet o da un servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero, e la prestazione indicata nel contratto è considerata una base per l'attivazione dei mezzi di ricorso a disposizione del consumatore a norma del diritto nazionale,</p>	<p>YES</p>	<p>6. In caso di discrepanza significativa, continuativa o frequentemente ricorrente tra la prestazione effettiva di un servizio di comunicazione elettronica, diverso da un servizio di accesso a internet o da un servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero, e la prestazione indicata nel contratto il consumatore ha il diritto di risolvere il contratto senza incorrere in alcun costo, fatto</p>		<p>6. In caso di discrepanza significativa, continuativa o frequentemente ricorrente tra la prestazione effettiva di un servizio di comunicazione elettronica, diverso da un servizio di accesso a internet o da un servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero, e la prestazione indicata nel contratto il consumatore ha il diritto di risolvere il contratto senza</p>	



<p>compreso il diritto di risolvere il contratto senza incorrere in alcun costo.</p>		<p>salvo il diritto agli indennizzi previsti dal contratto o dalla regolamentazione di settore per i disservizi subiti.</p>		<p>incorrere in alcun costo, fatto salvo il diritto agli indennizzi previsti dal contratto o dalla regolamentazione di settore per i disservizi subiti.</p>	
<p>6. Ove, a norma della presente direttiva, di altre disposizioni del diritto dell'Unione o del diritto nazionale, un utente finale abbia il diritto di risolvere un contratto per la prestazione di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, diversi da servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, prima della scadenza contrattuale concordata, non è dovuto alcun indennizzo da parte dell'utente finale ad eccezione di quanto previsto per le apparecchiature terminali sovvenzionate mantenute.</p> <p>Se l'utente finale sceglie di mantenere le apparecchiature terminali abbinata al contratto al momento della stipula, le compensazioni eventualmente dovute non superano il loro valore pro rata temporis concordato al momento della conclusione del contratto o la quota rimanente della tariffa per i servizi prestati fino alla fine del contratto, a seconda di quale sia inferiore.</p>	<p>YES</p> <p>YES (if they take this option)</p> <p>YES</p>	<p>7. Ove un utente finale abbia il diritto di recedere da un contratto per la prestazione di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, diversi da servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, prima della scadenza contrattuale concordata, non è dovuto alcun corrispettivo, a qualsiasi titolo, a eccezione di quanto previsto per le apparecchiature terminali abbinata al contratto al momento della stipula e fornite dall'operatore che l'utente sceglie di mantenere. In tale ipotesi gli importi eventualmente dovuti non superano il loro valore in proporzione al tempo, concordato al momento della conclusione del contratto o la quota rimanente della tariffa per i servizi prestati fino alla fine del contratto, a seconda di quale sia inferiore.</p>		<p>7. Ove un utente finale abbia il diritto di recedere da un contratto per la prestazione di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, diversi da servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, prima della scadenza contrattuale concordata, non è dovuto alcun corrispettivo, a qualsiasi titolo, a eccezione di quanto previsto per le apparecchiature terminali abbinata al contratto al momento della stipula e fornite dall'operatore che l'utente sceglie di mantenere. In tale ipotesi gli importi eventualmente dovuti non superano il loro valore in proporzione al tempo, concordato al momento della conclusione del contratto o la quota rimanente della tariffa per i servizi prestati fino alla fine del contratto, a seconda di quale sia inferiore.</p>	



<p>Gli Stati membri possono stabilire altri metodi per il calcolo del tasso di compensazione a condizione che non comportino un livello di compensazione eccedente quello calcolato in conformità della seconda frase.</p> <p>Il fornitore elimina gratuitamente le eventuali condizioni associate all'utilizzo delle apparecchiature terminali su altre reti sono in un momento specificato dagli Stati membri e al più tardi al momento del pagamento di tale indennizzo.</p>		<p>8. L'Autorità può stabilire altri metodi per il calcolo degli importi eventualmente dovuti a condizione che non comportino un livello eccedente quello calcolato in conformità al comma 7. Il fornitore elimina gratuitamente le eventuali condizioni associate all'utilizzo delle apparecchiature terminali su altre reti in un momento specificato dall'Autorità al più tardi al momento del pagamento di tali importi.</p>		<p>8. L'Autorità può stabilire altri metodi per il calcolo degli importi eventualmente dovuti a condizione che non comportino un livello eccedente quello calcolato in conformità al comma 7. Il fornitore elimina gratuitamente le eventuali condizioni associate all'utilizzo delle apparecchiature terminali su altre reti in un momento specificato dall'Autorità al più tardi al momento del pagamento di tali importi.</p>	
<p>7. Per quanto riguarda i servizi di trasmissione utilizzati per servizi da macchina a macchina, dei diritti di cui ai paragrafi 4 e 6 beneficiano solo gli utenti finali che sono consumatori, microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro.</p>	<p>YES</p>	<p>9. Per quanto riguarda i servizi di trasmissione utilizzati per servizi da macchina a macchina, del diritto di recesso di cui ai commi 5 e 7 beneficiano solo gli utenti finali che sono consumatori, microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro.</p>		<p>9. Per quanto riguarda i servizi di trasmissione utilizzati per servizi da macchina a macchina, del diritto di recesso di cui ai commi 5 e 7 beneficiano solo gli utenti finali che sono consumatori, microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro.</p>	
		<p>10. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007 n. 40</p>		<p>10. Restano ferme le disposizioni di cui all'<u>art. 1 del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7</u>, convertito con modificazioni dalla <u>legge 2 aprile 2007 n. 40</u></p>	



<p><i>Articolo 106</i></p> <p>Passaggio a un altro fornitore e portabilità del numero</p>		<p>Articolo 98-octies decies</p> <p>Passaggio a un altro fornitore e portabilità del numero</p>		<p>Art. 98-octies decies (Passaggio a un altro fornitore e portabilità del numero) (ex art. 106 eccc; art. 80 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)</p>	
<p>1. Nel caso di passaggio da un fornitore di servizi di accesso a internet a un altro, i fornitori interessati offrono all'utente finale informazioni adeguate prima e durante la procedura di passaggio e garantiscono la continuità del servizio di accesso a internet, salvo laddove non sia tecnicamente fattibile. Il fornitore ricevente assicura che l'attivazione dei servizi di accesso a internet abbia luogo nel più breve tempo possibile alla data ed entro i termini espressamente concordati con l'utente finale.</p> <p>Il fornitore cedente continua a prestare il servizio di accesso a internet alle stesse condizioni finché il fornitore ricevente non attiva il suo servizio di accesso a internet. L'interruzione del servizio durante la procedura di passaggio non può superare un giorno lavorativo.</p>	<p>YES</p>	<p>1. Nel caso di passaggio da un fornitore di servizi di accesso a internet a un altro, i fornitori interessati offrono all'utente finale informazioni adeguate prima e durante la procedura di passaggio e garantiscono la continuità del servizio di accesso a internet, salvo laddove non sia tecnicamente fattibile. Il fornitore ricevente assicura che l'attivazione dei servizi di accesso a <i>internet</i> abbia luogo nel più breve tempo possibile alla data e comunque entro la data e nei termini espressamente concordati con l'utente finale. Il fornitore cedente continua a prestare il servizio di accesso a internet alle stesse condizioni finché il fornitore ricevente non attiva il suo servizio di accesso a internet. L'interruzione del servizio durante la procedura di passaggio non può superare un</p>		<p>1. Nel caso di passaggio da un fornitore di servizi di accesso a internet a un altro, i fornitori interessati offrono all'utente finale informazioni adeguate prima e durante la procedura di passaggio e garantiscono la continuità del servizio di accesso a internet, salvo laddove non sia tecnicamente fattibile. Il fornitore ricevente assicura che l'attivazione dei servizi di accesso a internet abbia luogo nel più breve tempo possibile alla data e comunque entro la data e nei termini espressamente concordati con l'utente finale. Il fornitore cedente continua a prestare il servizio di accesso a internet alle stesse condizioni finché il fornitore ricevente non attiva il suo servizio di accesso a internet. L'interruzione del servizio durante la procedura di passaggio non può superare un</p>	



Le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono l'efficienza e la semplicità della procedura di passaggio per l'utente finale.		giorno lavorativo. L'Autorità garantisce l'efficienza e la semplicità della procedura di passaggio per l'utente finale.		giorno lavorativo. L'Autorità garantisce l'efficienza e la semplicità della procedura di passaggio per l'utente finale.	
2. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti finali con numeri appartenenti al piano di numerazione nazionale abbiano il diritto di conservare i propri numeri, su richiesta, indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio, a norma dell'allegato VI, parte C.	YES	2. L'Autorità e il Ministero nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono affinché tutti gli utenti finali con numeri appartenenti al piano di numerazione nazionale abbiano il diritto di conservare i propri numeri, su richiesta, indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio, a norma dell'allegato 6, parte C.		2. L'Autorità e il Ministero nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono affinché tutti gli utenti finali con numeri appartenenti al piano di numerazione nazionale abbiano il diritto di conservare i propri numeri, su richiesta, indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio, a norma dell'allegato 6, parte C.	
3. Qualora un utente finale risolva un contratto, gli Stati membri provvedono affinché possa mantenere il diritto di trasferire un numero dal piano di numerazione nazionale verso un altro fornitore per almeno un mese dalla data della risoluzione, a meno che non rinunci a tale diritto.	YES	3. Qualora un utente finale risolva un contratto l'Autorità e il Ministero nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono affinché possa mantenere il diritto di trasferire un numero dal piano di numerazione nazionale verso un altro fornitore per almeno un mese dalla data della risoluzione, a meno che non rinunci a tale diritto.		3. Qualora un utente finale risolva un contratto, l'Autorità e il Ministero, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono affinché possa mantenere il diritto di trasferire un numero dal piano di numerazione nazionale verso un altro fornitore per almeno un mese dalla data della risoluzione, a meno che non rinunci a tale diritto.	
4. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono	YES	4. L'Autorità provvede affinché la tariffazione tra fornitori in relazione alla portabilità del		4. L'Autorità provvede affinché la tariffazione tra fornitori in	



<p>affinché la tariffazione tra fornitori in relazione alla portabilità del numero sia orientata ai costi e non siano applicati oneri diretti agli utenti finali</p>		<p>numero, qualora prevista, sia orientata ai costi e non siano applicati oneri diretti agli utenti finali.</p>		<p>relazione alla portabilità del numero, qualora prevista, sia orientata ai costi e non siano applicati oneri diretti agli utenti finali.</p>	
<p>5. Il trasferimento dei numeri e la loro successiva attivazione sono effettuati nel più breve tempo possibile alla data esplicitamente concordata con l'utente finale. In ogni caso, gli utenti finali che abbiano concluso un accordo per il trasferimento del proprio numero a un nuovo fornitore ottengono l'attivazione del numero in questione entro un giorno lavorativo dalla data concordata con l'utente finale. In caso di mancato successo delle operazioni di trasferimento, il fornitore cedente riattiva il numero e i servizi correlati dell'utente finale fino al completamento della portabilità. Il fornitore cedente continua a prestare i servizi agli stessi termini e condizioni fino all'attivazione dei servizi del fornitore ricevente. In ogni caso, l'interruzione del servizio durante le operazioni di passaggio di fornitore e trasferimento dei numeri non può superare un giorno lavorativo. Gli operatori le cui reti o le risorse di accesso sono utilizzate dal</p>	<p>YES</p>	<p>5. Il trasferimento dei numeri e la loro successiva attivazione sono effettuati nel più breve tempo possibile alla data e nei termini esplicitamente concordati con l'utente finale. In ogni caso, gli utenti finali che abbiano concluso un accordo per il trasferimento del proprio numero a un nuovo fornitore ottengono l'attivazione del numero in questione entro un giorno lavorativo dalla data concordata con l'utente finale. In caso di mancato successo delle operazioni di trasferimento, il fornitore cedente riattiva il numero e i servizi correlati dell'utente finale fino al completamento della portabilità. Il fornitore cedente continua a prestare i servizi agli stessi termini e condizioni fino all'attivazione dei servizi del fornitore ricevente. In ogni caso, l'interruzione del servizio durante le operazioni di passaggio di fornitore e</p>		<p>5. Il trasferimento dei numeri e la loro successiva attivazione sono effettuati nel più breve tempo possibile alla data e nei termini esplicitamente concordati con l'utente finale. In ogni caso, gli utenti finali che abbiano concluso un accordo per il trasferimento del proprio numero a un nuovo fornitore ottengono l'attivazione del numero in questione entro un giorno lavorativo dalla data concordata con l'utente finale. In caso di mancato successo delle operazioni di trasferimento, il fornitore cedente riattiva il numero e i servizi correlati dell'utente finale fino al completamento della portabilità. Il fornitore cedente continua a prestare i servizi agli stessi termini e condizioni fino all'attivazione dei servizi del fornitore ricevente. In ogni caso, l'interruzione del servizio durante le operazioni di passaggio di fornitore e</p>	



<p>fornitore cedente o dal fornitore ricevente, o da entrambi, provvedono affinché non vi siano interruzioni del servizio che ritarderebbero le operazioni di passaggio di fornitore e di portabilità del numero.</p>		<p>trasferimento dei numeri non può superare un giorno lavorativo. Gli operatori le cui reti o le risorse di accesso sono utilizzate dal fornitore cedente o dal fornitore ricevente, o da entrambi, provvedono affinché non vi siano interruzioni del servizio che ritarderebbero le operazioni di passaggio di fornitore e di portabilità del numero.</p>		<p>trasferimento dei numeri non può superare un giorno lavorativo. Gli operatori le cui reti o le risorse di accesso sono utilizzate dal fornitore cedente o dal fornitore ricevente, o da entrambi, provvedono affinché non vi siano interruzioni del servizio che ritarderebbero le operazioni di passaggio di fornitore e di portabilità del numero.</p>	
<p>6. Il fornitore ricevente conduce le operazioni di passaggio di fornitore e di portabilità del numero di cui ai paragrafi 1 e 5 ed entrambi i fornitori, ricevente e cedente, cooperano in buona fede. Non causano abusi o ritardi nelle operazioni di passaggio di fornitore e di portabilità del numero né effettuano il trasferimento di numeri o il passaggio di utenti finali senza il consenso esplicito di questi ultimi. I contratti degli utenti finali con il fornitore cedente sono risolti automaticamente al termine delle operazioni di trasferimento. Le autorità nazionali di regolamentazione possono stabilire i dettagli delle operazioni di cambiamento del fornitore e di portabilità del numero, tenendo</p>	<p>YES</p>	<p>6. Il fornitore ricevente conduce le operazioni di passaggio di fornitore e di portabilità del numero di cui ai commi 1 e 5 ed entrambi i fornitori, ricevente e cedente, cooperano in buona fede. Non causano abusi o ritardi nelle operazioni di passaggio di fornitore e di portabilità del numero né effettuano il trasferimento di numeri o il passaggio di utenti finali senza il consenso esplicito di questi ultimi. I contratti degli utenti finali con il fornitore cedente sono risolti automaticamente al termine delle operazioni di trasferimento. L'Autorità può stabilire i dettagli delle operazioni di cambiamento del fornitore e di portabilità del</p>		<p>6. Il fornitore ricevente conduce le operazioni di passaggio di fornitore e di portabilità del numero di cui ai commi 1 e 5 ed entrambi i fornitori, ricevente e cedente, cooperano in buona fede. Non causano abusi o ritardi nelle operazioni di passaggio di fornitore e di portabilità del numero né effettuano il trasferimento di numeri o il passaggio di utenti finali senza il consenso esplicito di questi ultimi. I contratti degli utenti finali con il fornitore cedente sono risolti automaticamente al termine delle operazioni di trasferimento. L'Autorità può stabilire i dettagli delle operazioni di cambiamento del fornitore e di portabilità del</p>	



<p>conto delle disposizioni nazionali in materia di contratti, della fattibilità tecnica e della necessità di assicurare agli utenti finali la continuità del servizio. Ciò comprende, ove tecnicamente fattibile, un requisito che preveda che la portabilità sia ultimata via etere, salvo diversa richiesta dell'utente finale. Le autorità nazionali di regolamentazione adottano inoltre misure tali da assicurare l'adeguata informazione e tutela degli utenti finali durante tutte le operazioni di trasferimento e di portabilità, evitando altresì il trasferimento ad altro operatore contro la loro volontà.</p> <p>I fornitori cedenti rimborsano su richiesta l'eventuale credito residuo ai consumatori che utilizzano servizi prepagati. Il rimborso può essere soggetto a una trattenuta solo se indicato nel contratto. L'eventuale trattenuta è proporzionata e commisurata ai costi effettivi sostenuti dal fornitore cedente nell'erogazione del rimborso.</p>		<p>numero, tenendo conto delle disposizioni nazionali in materia di contratti, della fattibilità tecnica e della necessità di assicurare agli utenti finali la continuità del servizio. Ciò comprende, ove tecnicamente fattibile, un requisito che preveda che la portabilità sia ultimata via etere, salvo diversa richiesta dell'utente finale. L'Autorità adotta inoltre misure tali da assicurare l'adeguata informazione e tutela degli utenti finali durante tutte le operazioni di trasferimento e di portabilità, evitando altresì il trasferimento ad altro operatore contro la loro volontà. I fornitori cedenti rimborsano su richiesta l'eventuale credito residuo ai consumatori che utilizzano servizi prepagati. Il rimborso può essere soggetto a una trattenuta solo se indicato nel contratto. L'eventuale trattenuta è proporzionata e commisurata ai costi effettivi sostenuti dal fornitore cedente nell'erogazione del rimborso.</p>		<p>numero, tenendo conto delle disposizioni nazionali in materia di contratti, della fattibilità tecnica e della necessità di assicurare agli utenti finali la continuità del servizio. Ciò comprende, ove tecnicamente fattibile, un requisito che preveda che la portabilità sia ultimata via etere, salvo diversa richiesta dell'utente finale. L'Autorità adotta inoltre misure tali da assicurare l'adeguata informazione e tutela degli utenti finali durante tutte le operazioni di trasferimento e di portabilità, evitando altresì il trasferimento ad altro operatore contro la loro volontà. I fornitori cedenti rimborsano su richiesta l'eventuale credito residuo ai consumatori che utilizzano servizi prepagati. Il rimborso può essere soggetto a una trattenuta solo se indicato nel contratto. L'eventuale trattenuta è proporzionata e commisurata ai costi effettivi sostenuti dal fornitore cedente nell'erogazione del rimborso.</p>	
<p>7. Gli Stati membri stabiliscono norme relative alle sanzioni in caso di mancato rispetto degli</p>	<p>YES</p>	<p>7. L'Autorità stabilisce norme relative ai rimborsi e indennizzi in favore degli utenti finali e alle</p>		<p>7. L'Autorità stabilisce norme relative ai rimborsi e indennizzi in favore degli utenti finali e alle</p>	



obblighi previsti dal presente articolo da parte del fornitore, compresi i ritardi nel trasferimento del numero o in caso di abuso di trasferimento da parte del fornitore o in suo nome.		sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo da parte del fornitore...		sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo da parte del fornitore,	
8. Gli Stati membri stabiliscono norme sul risarcimento degli utenti finali da parte dei fornitori in modo semplice e tempestivo in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo da parte del fornitore nonché in caso di ritardi o abusi relativi alle operazioni di trasferimento e passaggio e alla mancata presentazione ad appuntamenti di servizio e di installazione.	YES	7. ...compresi i ritardi o abusi relativi alle operazioni di passaggio tra fornitori e nel trasferimento del numero e alla mancata presentazione ad appuntamenti di servizio e di installazione.		... compresi i ritardi o abusi relativi alle operazioni di passaggio tra fornitori e nel trasferimento del numero e alla mancata presentazione ad appuntamenti di servizio e di installazione.	
9. Oltre alle informazioni richieste a norma dell'allegato VIII, gli Stati membri provvedono affinché gli utenti finali siano adeguatamente informati in merito all'esistenza del diritto al risarcimento di cui ai paragrafi 7 e 8.	YES	8. Oltre alle informazioni richieste ai sensi dell'allegato 8, l'Autorità provvede affinché gli utenti finali siano adeguatamente informati in merito all'esistenza del diritto al rimborso e indennizzo di cui al comma 7.		8. Oltre alle informazioni richieste ai sensi dell'allegato 8, l'Autorità provvede affinché gli utenti finali siano adeguatamente informati in merito all'esistenza del diritto al rimborso e indennizzo di cui al comma 7.	
		9. L'Autorità definisce con proprio regolamento le norme per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo e ne verifica il rispetto nell'esercizio delle funzioni di		9. L'Autorità definisce con proprio regolamento le norme per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo e ne verifica il rispetto nell'esercizio delle	



		vigilanza e sanzionatorie stabilite dalla legge.		funzioni di vigilanza e sanzionatorie stabilite dalla legge.	
<i>Articolo 107</i> Offerte di pacchetti		Articolo 98-novies decies Offerte di pacchetti		Art.98-novies decies (Offerte di pacchetti) (ex art. 107 eccc)	
1. Se un pacchetto di servizi o un pacchetto di servizi e apparecchiature terminali offerto a un consumatore comprende almeno un servizio di accesso a internet o un servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero accessibile al pubblico, si applicano l'articolo 102, paragrafo 3, l'articolo 103, paragrafo 1, l'articolo 105 e l'articolo 106, paragrafo 1, a tutti gli elementi del pacchetto, compresi, mutatis mutandis, quelli non altrimenti contemplati da tali disposizioni.	YES	1. Se un pacchetto di servizi o un pacchetto di servizi e apparecchiature terminali offerto a un consumatore comprende almeno un servizio di accesso a internet o un servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero accessibile al pubblico, si applicano l'articolo 98-quater decies comma 4, 98-quindecies comma 1, 98-septies decies e 98-octies decies a tutti gli elementi del pacchetto, compresi, se del caso quelli non altrimenti contemplati da tali disposizioni.		1. Se un pacchetto di servizi o un pacchetto di servizi e apparecchiature terminali offerto a un consumatore comprende almeno un servizio di accesso a internet o un servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero accessibile al pubblico, si applicano gli articoli 98-quater decies comma 4, 98-quindecies comma 1, 98-septies decies e 98-octies decies a tutti gli elementi del pacchetto, compresi, se del caso quelli non altrimenti contemplati da tali disposizioni.	
2. Se, ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto nazionale in conformità del diritto dell'Unione, il consumatore ha il diritto di risolvere qualsiasi elemento del pacchetto di cui al paragrafo 1 prima della scadenza contrattuale concordata per ragioni di mancata conformità al	YES	2. Se il consumatore ha il diritto di risolvere qualsiasi elemento del pacchetto di cui al comma 1 prima della scadenza contrattuale concordata per ragioni di mancata conformità al contratto o di mancata fornitura, ha il diritto di risolvere il contratto in		2. Se il consumatore ha il diritto di risolvere qualsiasi elemento del pacchetto di cui al comma 1 prima della scadenza contrattuale concordata per ragioni di mancata conformità al contratto o di mancata fornitura, ha il diritto di risolvere il	



contratto o di mancata fornitura, gli Stati membri prevedono che il consumatore abbia il diritto di risolvere il contratto in relazione a tutti gli elementi del pacchetto.		relazione a tutti gli elementi del pacchetto.		contratto in relazione a tutti gli elementi del pacchetto.	
3. La sottoscrizione di servizi o apparecchiature terminali supplementari forniti o distribuiti dal medesimo fornitore di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico non prolunga la durata originaria del contratto a cui tali servizi o apparecchiature terminali sono aggiunti, salvo qualora il consumatore convenga espressamente altrimenti al momento della sottoscrizione relativa a servizi o apparecchiature terminali supplementari.	YES	3. La sottoscrizione di servizi o apparecchiature terminali supplementari forniti o distribuiti dal medesimo fornitore di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico non prolunga la durata originaria del contratto a cui tali servizi o apparecchiature terminali sono aggiunti, salvo qualora il consumatore convenga diversamente, in maniera espressa, al momento della sottoscrizione relativa a servizi o apparecchiature terminali supplementari.		3. La sottoscrizione di servizi o apparecchiature terminali supplementari forniti o distribuiti dal medesimo fornitore di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico non prolunga la durata originaria del contratto a cui tali servizi o apparecchiature terminali sono aggiunti, salvo qualora il consumatore convenga diversamente, in maniera espressa, al momento della sottoscrizione relativa a servizi o apparecchiature terminali supplementari.	
4. I paragrafi 1 e 3 si applicano anche agli utenti finali che sono microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro, a meno che non abbiano espressamente acconsentito a non applicare la totalità o parti di tali disposizioni.	YES	4. I commi 1 e 3 si applicano anche agli utenti finali che sono microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro, a meno che non abbiano espressamente acconsentito a non applicare la totalità o parti di tali disposizioni.		4. I commi 1 e 3 si applicano anche agli utenti finali che sono microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro, a meno che non abbiano espressamente acconsentito a non applicare la totalità o parti di tali disposizioni.	



5. Gli Stati membri possono altresì applicare il paragrafo 1 per quanto concerne altre disposizioni di cui al presente titolo.	YES (if they take this option)	5. L'Autorità può altresì applicare gli articoli 98-quaterdecies comma 4, 98-quindecies comma 1, 98-septies decies e 98-octies decies richiamati al comma 1 per quanto concerne altre disposizioni di cui al presente titolo.		5. L'Autorità può altresì applicare gli articoli 98-quaterdecies comma 4, 98-quindecies comma 1, 98-septies decies e 98-octies decies richiamati al comma 1 per quanto concerne altre disposizioni di cui al presente titolo.	
<i>Articolo 108</i> Disponibilità dei servizi		Articolo 98-vicies Disponibilità di servizi		Articolo 98-vicies Disponibilità di servizi	
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la più ampia disponibilità possibile dei servizi di comunicazione vocale e dei servizi di accesso a internet forniti attraverso le reti pubbliche di comunicazione elettronica, in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore. Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di servizi di comunicazione vocale adottino tutte le misure necessarie a garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza e la trasmissione ininterrotta degli allarmi pubblici.	YES	1. Il Ministero stabilisce le misure necessarie per garantire la più ampia disponibilità possibile dei servizi di comunicazione vocale e dei servizi di accesso a internet forniti attraverso le reti pubbliche di comunicazione elettronica, in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore. 2. Il Ministero provvede affinché i fornitori di servizi di comunicazione vocale adottino tutte le misure necessarie a garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza e la trasmissione ininterrotta degli allarmi pubblici.		1. Il Ministero stabilisce le misure necessarie per garantire la più ampia disponibilità possibile dei servizi di comunicazione vocale e dei servizi di accesso a internet forniti attraverso le reti pubbliche di comunicazione elettronica, in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore. 2. Il Ministero provvede affinché i fornitori di servizi di comunicazione vocale adottino tutte le misure necessarie a garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza e la trasmissione ininterrotta degli allarmi pubblici.	
		Articolo 98-vicies semel		Art. 98-vicies semel	



	<p>Disposizioni per favorire l'attuazione del numero di emergenza unico europeo</p> <p>1. Al Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero, sono attribuiti poteri di indirizzo e coordinamento per l'individuazione e l'attuazione delle iniziative volte all'istituzione su tutto il territorio nazionale del numero unico di emergenza europeo «112» attraverso l'istituzione di PSAP di primo livello da realizzare in ambito regionale, denominati Centrali Uniche di Risposta-CUR, secondo le modalità definite con appositi protocolli d'intesa tra il Ministero dell'interno e le regioni, ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 agosto 2015, n.124 e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n.177.</p> <p>2. Per l'esercizio dei poteri di cui al comma 1, il Ministero dell'interno si avvale di una commissione consultiva costituita presso il medesimo Ministero e composta dai rappresentanti del Ministero dell'interno, della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche</p>		<p>(Disposizioni per favorire l'attuazione del numero di emergenza unico europeo) (ex art. 75-bis Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)</p> <p>1. Al Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero, sono attribuiti poteri di indirizzo e coordinamento per l'individuazione e l'attuazione delle iniziative volte all'istituzione su tutto il territorio nazionale del numero unico di emergenza europeo «112» attraverso l'istituzione di PSAP di primo livello da realizzare in ambito regionale, denominati Centrali Uniche di Risposta-CUR, secondo le modalità definite con appositi protocolli d'intesa tra il Ministero dell'interno e le regioni, ai sensi di quanto disposto dalla <u>legge 7 agosto 2015, n. 124</u> e dal <u>decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177</u>.</p> <p>2. Per l'esercizio dei poteri di cui al comma 1, il Ministero dell'interno si avvale di una commissione consultiva costituita presso il medesimo Ministero e composta dai</p>	
--	---	--	--	--



	<p>europee, dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute e della difesa nonché dai rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-Regioni. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso e rimborso spese.</p> <p>3. Ai fini dell'attuazione delle iniziative individuate ai sensi del presente articolo il Ministero d'intesa con il Ministero dell'interno che a tale fine si avvale della commissione consultiva di cui al comma 2, esercita le relative attribuzioni nei confronti degli operatori di comunicazioni elettroniche.</p> <p>4. Il dispiegamento del servizio di cui al comma 1 si completa sull'intero territorio nazionale entro il termine di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.</p>		<p>rappresentanti del Ministero dell'interno, della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, dei Ministeri dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, della salute e della difesa, dell'Autorità nonché dai rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-Regioni. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso e rimborso spese.</p> <p>3. Ai fini dell'attuazione delle iniziative individuate ai sensi del presente articolo, il Ministero d'intesa con il Ministero dell'interno che a tale fine si avvale della commissione consultiva di cui al comma 2, esercita le relative attribuzioni nei confronti degli operatori di comunicazioni elettroniche.</p> <p>4. Il dispiegamento del servizio di cui al comma 1 si completa sull'intero territorio nazionale entro il termine di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.</p>	
<i>Articolo 109</i>	Articolo 98-vicies bis		Art. 98-vicies bis	



Comunicazioni di emergenza e numero unico di emergenza europeo		Comunicazioni di emergenza e numero unico di emergenza europeo		(Comunicazioni di emergenza e numero unico di emergenza europeo) (ex art. 109)	
<p>1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti finali dei servizi di cui al paragrafo 2, compresi gli utenti di telefoni pubblici a pagamento, possano avere accesso, gratuitamente e senza dover utilizzare alcun mezzo di pagamento, ai servizi di soccorso tramite le comunicazioni di emergenza digitando il numero unico di emergenza europeo «112» e qualunque numero di emergenza nazionale specificato dagli Stati membri.</p> <p>Gli Stati membri promuovono l'accesso ai servizi di soccorso tramite il numero unico di emergenza europeo «112» da reti di comunicazione elettronica che non sono accessibili al pubblico ma consentono le chiamate verso le reti pubbliche, in particolare quando l'impresa responsabile di tale rete non fornisce un accesso alternativo e agevole a un servizio di soccorso.</p>	YES	<p>1. Il Ministero, d'intesa con il Ministero dell'interno che a tale fine si avvale della commissione consultiva di cui al comma 2 dell'articolo 98-vicies semel, provvede affinché tutti gli utenti finali dei servizi di cui al comma 2, compresi gli utenti di telefoni pubblici a pagamento, possano avere accesso, gratuitamente e senza dover utilizzare alcun mezzo di pagamento, ai servizi di soccorso tramite le comunicazioni di emergenza digitando il numero unico di emergenza europeo «112» e qualunque numero di emergenza nazionale. Il Ministero promuove l'accesso ai servizi di soccorso tramite il numero unico di emergenza europeo «112» da reti di comunicazione elettronica che non sono accessibili al pubblico ma consentono le chiamate verso le reti pubbliche, in particolare quando l'impresa responsabile di tale rete non fornisce un accesso alternativo</p>		<p>1. Il Ministero, d'intesa con il Ministero dell'interno che a tale fine si avvale della commissione consultiva di cui al comma 2 dell'articolo 98-vicies semel, provvede affinché tutti gli utenti finali dei servizi di cui al comma 2, compresi gli utenti di telefoni pubblici a pagamento, possano avere accesso, gratuitamente e senza dover utilizzare alcun mezzo di pagamento, ai servizi di soccorso tramite le comunicazioni di emergenza digitando il numero unico di emergenza europeo «112» e qualunque numero di emergenza nazionale. Il Ministero promuove l'accesso ai servizi di soccorso tramite il numero unico di emergenza europeo «112» da reti di comunicazione elettronica che non sono accessibili al pubblico ma consentono le chiamate verso le reti pubbliche, in particolare quando l'impresa responsabile di tale rete non fornisce un accesso alternativo e agevole a un</p>	



		e agevole a un servizio di soccorso. I numeri di emergenza nazionali sono richiesti dai Ministeri competenti, sentito il Ministero e l'Autorità, che provvede all'assegnazione e al recepimento nei piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica.		servizio di soccorso. I numeri di emergenza nazionali sono richiesti dai Ministeri competenti, sentito il Ministero e l'Autorità, che provvede all'assegnazione e al recepimento nei piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica.	
2. Gli Stati membri, previa consultazione delle autorità nazionali di regolamentazione e dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica, provvedono affinché sia garantito un accesso ai servizi di emergenza da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico, nei casi in cui tali servizi consentono agli utenti finali di effettuare chiamate verso un numero che figura in un piano di numerazione nazionale o internazionale, tramite comunicazioni di emergenza allo PSAP più idoneo.	YES	2. Il Ministero, d'intesa con il Ministero dell'interno che a tale fine si avvale della commissione consultiva di cui al comma 2 dell'articolo 98-vicies semel, previa consultazione dell'Autorità, delle Amministrazioni esercenti servizi di emergenza e dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica, provvede affinché sia garantito un accesso ai servizi di emergenza da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico, nei casi in cui tali servizi consentono agli utenti finali di effettuare chiamate verso un numero che figura in un piano di numerazione nazionale o internazionale, tramite comunicazioni di		2. Il Ministero, d'intesa con il Ministero dell'interno che a tale fine si avvale della commissione consultiva di cui al comma 2 dell'articolo 98-vicies semel, previa consultazione dell'Autorità, delle Amministrazioni esercenti servizi di emergenza e dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica, provvede affinché sia garantito un accesso ai servizi di emergenza da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico, nei casi in cui tali servizi consentono agli utenti finali di effettuare chiamate verso un numero che figura in un piano di numerazione nazionale o internazionale, tramite	



		emergenza allo PSAP più idoneo.		comunicazioni di emergenza allo PSAP più idoneo.	
3. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le comunicazioni di emergenza al numero unico di emergenza europeo «112» ricevano adeguata risposta e siano trattate nel modo più consono alla struttura nazionale dei servizi di soccorso. Tali comunicazioni di emergenza ricevono risposte e un trattamento con la stessa rapidità ed efficacia riservate alle comunicazioni di emergenza dirette al numero o ai numeri di emergenza nazionali, se questi continuano ad essere utilizzati.	YES	3. Il Ministero dell'interno provvede affinché tutte le comunicazioni di emergenza al numero unico di emergenza europeo «112» ricevano adeguata risposta e siano trattate nel modo più consono alla struttura nazionale dei servizi di soccorso. Tali comunicazioni di emergenza ricevono risposte e un trattamento con la stessa rapidità ed efficacia riservate alle comunicazioni di emergenza dirette al numero o ai numeri di emergenza nazionali, se questi continuano ad essere utilizzati. Il Ministero esercita le relative attribuzioni nei confronti degli operatori di comunicazioni elettroniche secondo quanto indicato al comma 3 dell'articolo 98-vicies semel.		3. Il Ministero dell'interno provvede affinché tutte le comunicazioni di emergenza al numero unico di emergenza europeo «112» ricevano adeguata risposta e siano trattate nel modo più consono alla struttura nazionale dei servizi di soccorso. Tali comunicazioni di emergenza ricevono risposte e un trattamento con la stessa rapidità ed efficacia riservate alle comunicazioni di emergenza dirette al numero o ai numeri di emergenza nazionali, se questi continuano ad essere utilizzati. Il Ministero esercita le relative attribuzioni nei confronti degli operatori di comunicazioni elettroniche secondo quanto indicato al comma 3 dell'articolo 98-vicies semel.	
4. Entro il 21 dicembre 2020 e successivamente ogni due anni, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'efficacia	NO				



dell'attuazione del numero unico di emergenza europeo «112».					
5. Gli Stati membri provvedono affinché l'accesso per gli utenti finali con disabilità ai servizi di emergenza sia disponibile tramite le comunicazioni di emergenza ed equivalente a quello degli altri utenti finali conformemente al diritto dell'Unione che armonizza i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. La Commissione e le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti adottano misure adeguate per assicurare che, mentre viaggiano in un altro Stato membro, gli utenti finali con disabilità possano accedere ai servizi di emergenza su un piano di parità con altri utenti finali, ove possibile senza alcuna preregistrazione. Tali misure mirano a garantire l'interoperabilità tra gli Stati membri e si basano quanto più possibile sulle norme o specifiche europee stabilite conformemente all'articolo 39. Tali misure non impediscono agli Stati membri di adottare ulteriori prescrizioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui al presente articolo.	YES	4. Il Ministero dell'interno provvede affinché l'accesso per gli utenti finali con disabilità ai servizi di emergenza sia disponibile tramite le comunicazioni di emergenza ed equivalente a quello degli altri utenti finali conformemente al diritto dell'Unione europea che armonizza i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. Il Ministero esercita le relative attribuzioni nei confronti degli operatori di comunicazioni elettroniche secondo quanto indicato al comma 3 dell'articolo 98-vicies semel. L'Autorità e il Ministero, d'intesa con il Ministero dell'interno che a tale fine si avvale della commissione consultiva di cui al comma 2 dell'articolo 98-vicies semel, collaborano con la Commissione europea e le altre autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti al fine dell'adozione di misure adeguate per assicurare che, mentre viaggiano in un altro Stato membro, gli utenti finali con disabilità possano accedere ai servizi di emergenza su un		4. Il Ministero dell'interno provvede affinché l'accesso per gli utenti finali con disabilità ai servizi di emergenza sia disponibile tramite le comunicazioni di emergenza ed equivalente a quello degli altri utenti finali conformemente al diritto dell'Unione europea che armonizza i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. Il Ministero esercita le relative attribuzioni nei confronti degli operatori di comunicazioni elettroniche secondo quanto indicato al comma 3 dell'articolo 98-vicies semel. L'Autorità e il Ministero, d'intesa con il Ministero dell'interno che a tale fine si avvale della commissione consultiva di cui al comma 2 dell'articolo 98-vicies semel, collaborano con la Commissione europea e le altre autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti al fine dell'adozione di misure adeguate per assicurare che, mentre viaggiano in un altro Stato membro, gli utenti finali con disabilità possano accedere ai	



		<p>piano di parità con altri utenti finali senza alcuna preregistrazione. Tali misure mirano a garantire l'interoperabilità tra gli Stati membri e si basano quanto più possibile sulle norme o specifiche europee stabilite conformemente all'articolo 39 del presente decreto. Tali misure non impediscono al Ministero, d'intesa con il Ministero dell'interno, che a tale fine si avvale della commissione consultiva di cui al comma 2 dell'articolo 98-vicies semel, di adottare ulteriori prescrizioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui al presente articolo.</p>		<p>servizi di emergenza su un piano di parità con altri utenti finali senza alcuna preregistrazione. Tali misure mirano a garantire l'interoperabilità tra gli Stati membri e si basano quanto più possibile sulle norme o specifiche europee stabilite conformemente all'articolo 39 del presente decreto. Tali misure non impediscono al Ministero, d'intesa con il Ministero dell'interno, che a tale fine si avvale della commissione consultiva di cui al comma 2 dell'articolo 98-vicies semel, di adottare ulteriori prescrizioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui al presente articolo.</p>	
<p>6. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla localizzazione del chiamante siano messe a disposizione dello PSAP più adatto senza indugio dopo che è stata stabilita la connessione della comunicazione di emergenza. Esse comprendono le informazioni sulla localizzazione basata sulla rete e, ove disponibili, le informazioni sulla localizzazione del chiamante derivanti dai dispositivi mobili. Gli Stati membri provvedono affinché la generazione e la</p>	<p>YES</p> <p>YES (if Member States take the option to extend to national</p>	<p>5. Il Ministero dell'interno provvede affinché le informazioni sulla localizzazione del chiamante siano messe a disposizione dei PSAP senza indugio dopo che è stata stabilita la connessione della comunicazione di emergenza. Esse comprendono le informazioni sulla localizzazione basata sulla rete e, ove disponibili, le informazioni sulla localizzazione del chiamante derivanti dai dispositivi mobili,</p>		<p>5. Il Ministero dell'interno provvede affinché le informazioni sulla localizzazione del chiamante siano messe a disposizione dei PSAP senza indugio dopo che è stata stabilita la connessione della comunicazione di emergenza. Esse comprendono le informazioni sulla localizzazione basata sulla rete e, ove disponibili, le informazioni sulla localizzazione del chiamante</p>	



<p>trasmissione delle informazioni sulla localizzazione del chiamante siano gratuite per l'utente finale e per lo PSAP con riguardo a tutte le comunicazioni di emergenza al numero unico di emergenza europeo «112». Gli Stati membri possono estendere tale obbligo alle comunicazioni di emergenza a numeri di emergenza nazionali. Le autorità di regolamentazione competenti, se necessario previa consultazione del BEREC, definiscono i criteri per l'esattezza e l'affidabilità delle informazioni fornite sulla localizzazione del chiamante.</p>	<p>numbers). YES</p>	<p>che sono conservate per il solo tempo strettamente necessario. Il Ministero esercita le relative attribuzioni nei confronti degli operatori di comunicazioni elettroniche secondo quanto indicato al comma 3. Il Ministero dell'interno provvede affinché sia realizzata la generazione e la trasmissione delle informazioni sulla localizzazione del chiamante, le quali sono gratuite per l'utente finale e per i PSAP con riguardo a tutte le comunicazioni di emergenza al numero unico di emergenza europeo «112». Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero e l'Autorità, può estendere tale obbligo alle comunicazioni di emergenza agli ulteriori numeri di emergenza nazionali fino al completamento del dispiegamento nazionale del modello CUR, secondo quanto indicato al comma 1 dell'articolo 98-vicies semel. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero e l'Autorità, anche ai fini dell'eventuale consultazione del BEREC, definisce i criteri per l'esattezza e l'affidabilità delle informazioni fornite sulla localizzazione del chiamante.</p>		<p>derivanti dai dispositivi mobili, che sono conservate per il solo tempo strettamente necessario Il Ministero esercita le relative attribuzioni nei confronti degli operatori di comunicazioni elettroniche secondo quanto indicato al comma 3. Il Ministero dell'interno provvede affinché sia realizzata la generazione e la trasmissione delle informazioni sulla localizzazione del chiamante, le quali sono gratuite per l'utente finale e per i PSAP con riguardo a tutte le comunicazioni di emergenza al numero unico di emergenza europeo «112». Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero e l'Autorità, può estendere tale obbligo alle comunicazioni di emergenza agli ulteriori numeri di emergenza nazionali fino al completamento del dispiegamento nazionale del modello CUR, secondo quanto indicato al comma 1 dell'articolo 98-vicies semel. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero e l'Autorità, anche ai fini dell'eventuale consultazione del BEREC, definisce i criteri per l'esattezza e l'affidabilità delle</p>	
--	-------------------------------	---	--	---	--



				informazioni fornite sulla localizzazione del chiamante.	
7. Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti finali siano adeguatamente informati in merito all'esistenza e all'uso del numero unico di emergenza europeo «112», nonché alle sue funzioni di accessibilità, anche attraverso iniziative rivolte specificamente alle persone che viaggiano da uno Stato membro all'altro e agli utenti finali con disabilità. Tali informazioni sono fornite in un formato accessibile e concepito per diversi tipi di disabilità. La Commissione sostiene e integra l'azione degli Stati membri.	YES	6. Il Ministero dell'interno provvede affinché gli utenti finali siano adeguatamente informati in merito all'esistenza e all'uso del numero unico di emergenza europeo «112», nonché alle sue funzioni di accessibilità, anche attraverso iniziative rivolte specificamente alle persone che viaggiano da uno Stato membro all'altro e agli utenti finali con disabilità. Tali informazioni sono fornite in un formato accessibile e concepito per diversi tipi di disabilità. Il Ministero esercita le relative attribuzioni nei confronti degli operatori di comunicazioni elettroniche secondo quanto indicato al comma 3 dell'articolo 98-vicies semel.		6. Il Ministero dell'interno provvede affinché gli utenti finali siano adeguatamente informati in merito all'esistenza e all'uso del numero unico di emergenza europeo «112», nonché alle sue funzioni di accessibilità, anche attraverso iniziative rivolte specificamente alle persone che viaggiano da uno Stato membro all'altro e agli utenti finali con disabilità. Tali informazioni sono fornite in un formato accessibile e concepito per diversi tipi di disabilità. Il Ministero esercita le relative attribuzioni nei confronti degli operatori di comunicazioni elettroniche secondo quanto indicato al comma 3 dell'articolo 98-vicies semel.	
		7. L'Autorità collabora con il BEREC al fine della costituzione e mantenimento della banca dati dei numeri E.164 dei servizi di emergenza degli Stati membri per garantire che questi siano in grado di contattarsi da uno Stato membro all'altro anche qualora		7. L'Autorità collabora con il BEREC al fine della costituzione e mantenimento della banca dati dei numeri E.164 dei servizi di emergenza degli Stati membri per garantire che questi siano in grado di contattarsi da uno Stato membro all'altro anche qualora	



		tale banca dati sia mantenuta da un'altra organizzazione.		tale banca dati sia mantenuta da un'altra organizzazione.	
<p>8. Onde assicurare un accesso efficace ai servizi di emergenza attraverso le comunicazioni di emergenza dirette al numero unico di emergenza europeo «112» negli Stati membri, la Commissione, previa consultazione del BEREC, adotta atti delegati conformemente all'articolo 117 che integrano i paragrafi 2, 5 e 6 del presente articolo per quanto riguarda le misure necessarie a garantire la compatibilità, l'interoperabilità, la qualità, l'affidabilità e la continuità delle comunicazioni di emergenza nell'Unione in relazione alle soluzioni relative alle informazioni sulla localizzazione del chiamante, all'accesso per gli utenti finali con disabilità e all'instradamento allo PSAP più idoneo. Il primo di tali atti delegati è adottato entro il 21 dicembre 2022.</p> <p>L'adozione di tali atti delegati, tuttavia, non pregiudica né incide in alcun modo sull'organizzazione dei servizi di emergenza, che resta di esclusiva competenza degli Stati membri.</p> <p>Il BEREC mantiene una banca dati dei numeri E.164 dei servizi di emergenza degli Stati membri</p>	NO				



per garantire che questi siano in grado di contattarsi da uno Stato membro all'altro, qualora tale banca dati non sia mantenuta da un'altra organizzazione.					
<i>Articolo 110</i> Sistema di allarme pubblico		Articolo 98-vicies ter Sistema di allarme pubblico		Art. 98-vicies ter (Sistema di allarme pubblico) (ex art. 110 eccc)	
1. Entro il 21 giugno 2022 gli Stati membri provvedono affinché, quando sono istituiti sistemi di allarme pubblico in caso di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, i fornitori dei servizi mobili di comunicazione interpersonale basati sul numero trasmettano allarmi pubblici agli utenti finali interessati.	YES	1. Nei casi di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, anche di carattere sanitario, i fornitori dei servizi mobili di comunicazione interpersonale basati sul numero trasmettono allarmi pubblici agli utenti finali interessati. La trasmissione degli allarmi pubblici ai sensi del presente comma avviene attraverso la trasmissione di messaggi denominati "Messaggi IT-Alert".		1. Nei casi di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, anche di carattere sanitario, i fornitori dei servizi mobili di comunicazione interpersonale basati sul numero trasmettono allarmi pubblici agli utenti finali interessati. La trasmissione degli allarmi pubblici ai sensi del presente comma avviene attraverso la trasmissione di messaggi denominati "Messaggi IT-Alert".	
2. Nonostante il paragrafo 1, gli Stati membri possono stabilire che gli allarmi pubblici siano trasmessi tramite servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi da quelli di cui al paragrafo 1 e dai servizi di diffusione radiotelevisiva, o tramite un'applicazione mobile basata su un servizio di accesso a internet, a	YES	2. I Messaggi IT-Alert sono trasmessi dal sistema IT-Alert, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ooo), avvalendosi del servizio di rete <i>Cell Broadcast Service</i> di cui all'articolo 2, comma 1, lettera bbb). 3. Le modalità operative ed organizzative relative		2. I Messaggi IT-Alert sono trasmessi dal sistema IT-Alert, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ooo), avvalendosi del servizio di rete <i>Cell Broadcast Service</i> di cui all'articolo 2, comma 1, lettera bbb). 3. Le modalità operative ed organizzative relative all'utilizzo ed alle finalità del sistema IT-	



<p>condizione che l'efficacia del sistema di allarme pubblico sia equivalente in termini di copertura e capacità di raggiungere gli utenti finali, compresi quelli presenti solo temporaneamente nella zona interessata, tenendo nella massima considerazione le linee guida del BEREC. Gli allarmi pubblici devono essere facili da ricevere per gli utenti finali.</p>	<p>all'utilizzo ed alle finalità del sistema IT-Alert sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.</p> <p>4. Gli allarmi pubblici possono essere trasmessi tramite servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi da quelli di cui al precedente comma 2 e dai servizi di diffusione radiotelevisiva, o tramite un'applicazione mobile basata su un servizio di accesso a internet, a condizione che l'efficacia del sistema di allarme pubblico sia equivalente in termini di copertura e capacità di raggiungere gli utenti finali, compresi quelli presenti solo temporaneamente nella zona interessata.</p> <p>5. L'Autorità, tenuto conto delle linee guida del BEREC sulla modalità per valutare se l'efficacia dei sistemi di allarme pubblico, a norma del presente comma, sia equivalente all'efficacia dei sistemi di allarme di cui al comma 1,</p>	<p>Alert sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.</p> <p>4. Gli allarmi pubblici possono essere trasmessi tramite servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi da quelli di cui al precedente comma 2 e dai servizi di diffusione radiotelevisiva, o tramite un'applicazione mobile basata su un servizio di accesso a internet, a condizione che l'efficacia del sistema di allarme pubblico sia equivalente in termini di copertura e capacità di raggiungere gli utenti finali, compresi quelli presenti solo temporaneamente nella zona interessata.</p> <p>5. L'Autorità, tenuto conto delle linee guida del BEREC sulla modalità per valutare se l'efficacia dei sistemi di allarme pubblico, a norma del presente comma, sia equivalente all'efficacia dei sistemi di allarme di cui al comma 1,</p>	
--	---	---	--



		supporta il Ministero nella valutazione dell'efficacia degli eventuali sistemi di allarme pubblico che utilizzano sistemi di trasmissione diversi da quelli di cui al comma 2.		supporta il Ministero nella valutazione dell'efficacia degli eventuali sistemi di allarme pubblico che utilizzano sistemi di trasmissione diversi da quelli di cui al comma 2.	
Entro il 21 giugno 2020 e previa consultazione delle autorità responsabili degli PSAP, il BEREC pubblica linee guida sulle modalità per valutare se l'efficacia dei sistemi di allarme pubblico a norma del presente paragrafo sia equivalente all'efficacia dei sistemi di allarme di cui al paragrafo 1.	NO				
<i>Articolo 111</i> Accesso e scelta equivalenti per gli utenti finali con disabilità		Articolo 98-vicies quater Accesso e scelta equivalenti per i consumatori con disabilità)		Art. 98-vicies quater (Accesso e scelta equivalenti per i consumatori con disabilità) (ex art. 111 eecc)	
1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti specificino le prescrizioni che i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico devono rispettare affinché gli utenti finali con disabilità: a) abbiano un accesso ai servizi di comunicazione elettronica, incluse le relative	YES	1. L'Autorità specifica le prescrizioni che i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico devono rispettare affinché i consumatori con disabilità: a) abbiano un accesso ai servizi di comunicazione elettronica,		1. L'Autorità specifica le prescrizioni che i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico devono rispettare affinché i consumatori con disabilità: a) abbiano un accesso ai servizi di comunicazione elettronica, incluse le relative informazioni	



informazioni contrattuali fornite a norma dell'articolo 102, equivalente a quello della maggior parte degli utenti finali; e b) beneficiano della gamma di imprese e servizi a disposizione della maggior parte degli utenti finali.		includere le relative informazioni contrattuali fornite a norma dell'articolo 98-quarter decies, equivalente a quello di tutti i consumatori; b) beneficiano della gamma di imprese e servizi a disposizione della maggior parte dei consumatori.		contrattuali fornite a norma dell'articolo 98-quarter decies, equivalente a quello di tutti i consumatori; b) beneficiano della gamma di imprese e servizi a disposizione della maggior parte dei consumatori.	
2. Nell'adottare le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri favoriscono la conformità con le pertinenti norme o specifiche stabilite in conformità dell'articolo 39.	YES	2. Nell'adottare le misure di cui al comma 1, l'Autorità favorisce la conformità con le pertinenti norme o specifiche stabilite in conformità dell'articolo 39.		2. Nell'adottare le misure di cui al comma 1, l'Autorità favorisce la conformità con le pertinenti norme o specifiche stabilite in conformità dell'articolo 39.	
<i>Articolo 112</i> Servizi di consultazione degli elenchi		Articolo 98-vicies quinquies Servizi di consultazione degli elenchi		Art. 98-vicies quinquies (Servizi di consultazione degli elenchi) (ex art. 112 eec; art. 75 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)	
(235) Al fine di garantire stabilità e sostenere una transizione graduale, alla data di entrata in vigore della presente direttiva gli Stati membri dovrebbero essere in grado di continuare ad assicurare la fornitura nel loro territorio dei servizi universali che rientrano nei loro obblighi di servizio universale	no				



<p>sulla base della direttiva 2002/22/CE, diversi dai servizi di accesso adeguato a internet a banda larga e di comunicazione vocale in postazione fissa, a condizione che i servizi o servizi comparabili non siano disponibili a condizioni commerciali normali. Permettere il mantenimento a disposizione della collettività dei telefoni pubblici a pagamento utilizzabili con monete, carte di credito o di debito, o schede prepagate, comprese le schede con codice di accesso, degli elenchi telefonici e dei servizi di consultazione degli elenchi nell'ambito del regime del servizio universale, purché la necessità sia ancora dimostrata, offrirebbe agli Stati membri la flessibilità necessaria per tenere nel debito conto le varie circostanze nazionali. Ciò può comprendere la predisposizione di telefoni pubblici a pagamento presso i principali punti di ingresso nel paese, come gli aeroporti o le stazioni dei treni e degli autobus, nonché in luoghi utilizzati dalle persone in caso di emergenza, come gli ospedali, le stazioni di polizia e le aree di emergenza delle autostrade, al fine di soddisfare le ragionevoli esigenze degli utenti finali, compresi in particolare gli utenti finali con disabilità.</p>					
--	--	--	--	--	--



<p>(302) A seguito dell'abolizione dell'obbligo di servizio universale per i servizi di elenchi e vista l'esistenza di un mercato funzionante per tali servizi, il diritto di accesso ai servizi di consultazione di elenchi non è più necessario. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero tuttavia essere ancora in grado di imporre obblighi e condizioni alle imprese che controllano l'accesso agli utenti finali al fine di mantenere l'accesso e la concorrenza in tale mercato.</p>					
<p>1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero che assegnano numeri da un piano di numerazione soddisfino qualsiasi richiesta ragionevole di rendere disponibili le informazioni necessarie, ai fini della fornitura di elenchi e di servizi di consultazione accessibili al pubblico, in una forma concordata e a condizioni eque, oggettive, orientate ai costi e non discriminatorie.</p>	<p>YES</p>	<p>1. L'Autorità provvede affinché tutti i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero che assegnano numeri da un piano di numerazione soddisfino qualsiasi richiesta ragionevole di rendere disponibili le informazioni necessarie, ai fini della fornitura di elenchi e di servizi di consultazione accessibili al pubblico, in una forma concordata e a condizioni eque, oggettive, orientate ai costi e non discriminatorie. L'Autorità provvede affinché sia rispettato il diritto degli utenti di servizi telefonici accessibili al pubblico ad essere inseriti o esclusi dagli elenchi.</p>		<p>1. L'Autorità provvede affinché tutti i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero che assegnano numeri da un piano di numerazione soddisfino qualsiasi richiesta ragionevole di rendere disponibili le informazioni necessarie, ai fini della fornitura di elenchi e di servizi di consultazione accessibili al pubblico, in una forma concordata e a condizioni eque, oggettive, orientate ai costi e non discriminatorie. L'Autorità provvede affinché sia rispettato il diritto degli utenti di servizi telefonici accessibili al pubblico ad essere inseriti o esclusi dagli elenchi.</p>	



<p>2. Alle autorità nazionali di regolamentazione è conferito il potere di imporre obblighi e condizioni alle imprese che controllano l'accesso degli utenti finali alla fornitura di servizi di consultazione elenchi in conformità dell'articolo 61. Tali obblighi e condizioni sono obiettivi, equi, trasparenti e non discriminatori.</p>	<p>YES</p>	<p>2. L'Autorità può imporre obblighi e condizioni alle imprese che controllano l'accesso degli utenti finali alla fornitura di servizi di consultazione elenchi in conformità dell'articolo 72. Tali obblighi e condizioni sono obiettivi, equi, trasparenti, non discriminatori e favoriscano modalità digitali di erogazione e fruizione del servizio.</p>		<p>2. L'Autorità può imporre obblighi e condizioni alle imprese che controllano l'accesso degli utenti finali alla fornitura di servizi di consultazione elenchi in conformità dell'articolo 72. Tali obblighi e condizioni sono obiettivi, equi, trasparenti, non discriminatori e favoriscono modalità digitali di erogazione e fruizione del servizio.</p>	
<p>3. Gli Stati membri non mantengono in essere alcuna limitazione normativa che impedisca agli utenti finali di uno Stato membro di accedere direttamente ai servizi di consultazione elenchi di un altro Stato membro tramite chiamata vocale o SMS e adottano le misure per garantire tale accesso a norma dell'articolo 97.</p>	<p>YES</p>	<p>3. L'Autorità non mantiene in essere alcuna limitazione normativa che impedisca agli utenti finali di uno Stato membro di accedere direttamente ai servizi di consultazione elenchi di un altro Stato membro tramite chiamata vocale o SMS e adottano le misure per garantire tale accesso a norma dell'articolo 98-decies.</p>		<p>3. L'Autorità non mantiene in essere alcuna limitazione normativa che impedisca agli utenti finali di uno Stato membro di accedere direttamente ai servizi di consultazione elenchi di un altro Stato membro tramite chiamata vocale o SMS e adotta le misure per garantire tale accesso a norma dell'articolo 98-decies.</p>	
<p>4. Il presente articolo si applica fatte salve le prescrizioni del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali e della vita privata e, in particolare, fatto salvo l'articolo 12 della direttiva 2002/58/CE.</p>	<p>YES</p>	<p>4. Il presente articolo si applica fatte salve le prescrizioni del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali e della vita privata e, in particolare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 129 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.</p>		<p>4. Il presente articolo si applica fatte salve le prescrizioni del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali e della vita privata e, in particolare, fatto salvo quanto previsto dall'<u>articolo 129 del</u></p>	



				decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.	
<p><i>Articolo 113</i></p> <p><i>Interoperabilità dei ricevitori autoradio e dei ricevitori radio di consumo e delle apparecchiature di televisione digitale di consumo</i></p>		<p>Articolo 98-vicies sexies</p> <p>Interoperabilità dei ricevitori autoradio e dei ricevitori radio di consumo e delle apparecchiature di televisione digitale di consumo</p>		<p>Art. 98-vicies sexies (Interoperabilità dei ricevitori autoradio e dei ricevitori radio di consumo e delle apparecchiature di televisione digitale di consumo)</p> <p>(ex art. 113 e all. XI eecc e art. 74 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)</p>	
<p>1. Gli Stati membri garantiscono l'interoperabilità dei ricevitori autoradio e delle apparecchiature di televisione digitale di consumo in conformità dell'allegato XI.</p>	YES	<p>1. Tutti i ricevitori autoradio e le apparecchiature di televisione digitale di consumo devono essere interoperabili in conformità ai commi 3 e 4.</p>		<p>1. Tutti i ricevitori autoradio e le apparecchiature di televisione digitale di consumo devono essere interoperabili in conformità ai commi 3 e 4.</p>	
<p>2. Gli Stati membri possono adottare misure volte a garantire l'interoperabilità di altri ricevitori radio di consumo, limitando nel contempo l'impatto sul mercato di ricevitori di radiodiffusione di valore modesto e garantendo che tali misure non si applichino ai prodotti nei quali il ricevitore radio è puramente accessorio, quali gli smartphone, né alle apparecchiature utilizzate da radioamatori.</p>	optional	<p>2. Ogni altro ricevitore di radiodiffusione di consumo, non rientrante nei commi 3 e 4, integra almeno un'interfaccia che consenta all'utente di ricevere i servizi della radio digitale. Sono esclusi i ricevitori di radiodiffusione di valore modesto, i prodotti nei quali il ricevitore radio ha una funzione puramente accessoria, quali gli apparati di telefonia mobile smartphone e le apparecchiature utilizzate del servizio radioamatoriale.</p>		<p>2. Ogni altro ricevitore di radiodiffusione di consumo, non rientrante nei commi 3 e 4, integra almeno un'interfaccia che consenta all'utente di ricevere i servizi della radio digitale. Sono esclusi i ricevitori di radiodiffusione di valore modesto, i prodotti nei quali il ricevitore radio ha una funzione puramente accessoria, quali gli apparati di telefonia mobile smartphone e le apparecchiature</p>	



				utilizzate del servizio radioamatoriale.	
		<p>3. I ricevitori autoradio di consumo messi a disposizione del mercato singolarmente, o integrati in un veicolo nuovo della categoria M ed N messo a disposizione sul mercato in vendita o in locazione, comprendono un ricevitore in grado di ricevere e riprodurre almeno i servizi radio forniti attraverso radiodiffusione digitale terrestre. I ricevitori che sono conformi alle norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, o a parti di esse, soddisfano il requisito sopra richiamato contemplato, coperto da tali norme o parti di esse.</p> <p>4. Gli apparecchi televisivi digitali di consumo a schermo integrale con diagonale visibile superiore a 30 cm messi in vendita o in locazione dispongono di almeno una presa d'interfaccia aperta (normalizzata da un</p>		<p>3. I ricevitori autoradio di consumo messi a disposizione del mercato singolarmente, o integrati in un veicolo nuovo della categoria M ed N messo a disposizione sul mercato in vendita o in locazione, comprendono un ricevitore in grado di ricevere e riprodurre almeno i servizi radio forniti attraverso radiodiffusione digitale terrestre. I ricevitori che sono conformi alle norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, o a parti di esse, soddisfano il requisito sopra richiamato contemplato, coperto da tali norme o parti di esse.</p> <p>4. Gli apparecchi televisivi digitali di consumo a schermo integrale con diagonale visibile superiore a 30 cm messi in vendita o in locazione dispongono di almeno una presa d'interfaccia aperta (normalizzata da un organismo di normalizzazione europeo riconosciuto o conforme a norma da esso adottata, ovvero</p>	



	<p>organismo di normalizzazione europeo riconosciuto o conforme a norma da esso adottata, ovvero conforme a una specifica dell'industria) che consenta un agevole collegamento di periferiche e sia in grado di trasmettere tutti i componenti pertinenti di un segnale televisivo digitale, incluse le informazioni sui servizi di accesso condizionato e interattivo. Tutte le apparecchiature dei consumatori destinate alla ricezione dei segnali di televisione digitale (vale a dire trasmissione terrestre, via cavo o via satellite), messe in vendita, in locazione o messe a disposizione in altro modo nell'Unione europea, in grado di ricomporre i segnali di televisione digitale, consentono:</p> <p>a) di ricomporre i segnali conformemente a un algoritmo di scomposizione comune europeo, gestito da un organismo di normalizzazione europeo riconosciuto (attualmente l'ETSI);</p>	<p>conforme a una specifica dell'industria) che consenta un agevole collegamento di periferiche e sia in grado di trasmettere tutti i componenti pertinenti di un segnale televisivo digitale, incluse le informazioni sui servizi di accesso condizionato e interattivo. Tutte le apparecchiature dei consumatori destinate alla ricezione dei segnali di televisione digitale (vale a dire trasmissione terrestre, via cavo o via satellite), messe in vendita, in locazione o messe a disposizione in altro modo nell'Unione europea, in grado di ricomporre i segnali di televisione digitale, consentono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di ricomporre i segnali conformemente a un algoritmo di scomposizione comune europeo, gestito da un organismo di normalizzazione europeo riconosciuto (attualmente l'ETSI); - di visualizzare i segnali trasmessi in chiaro a condizione che, in caso di locazione dell'apparecchiatura, il locatario si conformi alle disposizioni del contratto di locazione. 	
--	--	---	--



	<p>b) di visualizzare i segnali trasmessi in chiaro a condizione che, in caso di locazione dell'apparecchiatura, il locatario si conformi alle disposizioni del contratto di locazione.</p> <p>5. Le apparecchiature di ricezione televisiva, vendute nel territorio nazionale, integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVBT2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'ITU. In caso di evoluzioni delle codifiche, l'Autorità sentiti gli operatori di mercato interessati indica le nuove codifiche approvate dall'ITU, successivamente alla codifica HEVC Main 10, di cui alla Raccomandazione ITU-T H.265 (V4), da integrare ai ricevitori, ritenute necessarie per favorire l'innovazione tecnologica indicando altresì i relativi tempi congrui di adeguamento.</p> <p>6. L'Autorità vigila sull'interoperabilità delle apparecchiature di televisione</p>		<p>5. Le apparecchiature di ricezione televisiva, vendute nel territorio nazionale, integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVBT2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'ITU. In caso di evoluzioni delle codifiche, l'Autorità sentiti gli operatori di mercato interessati indica le nuove codifiche approvate dall'ITU successivamente alla codifica HEVC Main 10, di cui alla Raccomandazione ITU-T H.265 (V4), da integrare ai ricevitori, ritenute necessarie per favorire l'innovazione tecnologica indicando altresì i relativi tempi congrui di adeguamento.</p> <p>6. L'Autorità vigila sull'interoperabilità delle apparecchiature di televisione digitale di consumo, di cui al comma 4, e se del caso, sentito il Ministero, definisce le misure necessarie per garantirla.</p>	
--	---	--	--	--



		digitale di consumo, di cui al comma 4, e se del caso, sentito il Ministero, definisce le misure necessarie per garantirla.			
<p>3. Gli Stati membri incoraggiano i fornitori di servizi di televisione digitale a garantire, se del caso, che le apparecchiature di televisione digitale che forniscono ai loro utenti finali siano interoperabili in modo che, ove tecnicamente fattibile, siano riutilizzabili con altri fornitori di servizi di televisione digitale.</p> <p>Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), gli Stati membri provvedono affinché, al termine del loro contratto, gli utenti finali abbiano la possibilità di restituire le apparecchiature di televisione digitale in modo semplice e gratuito, a meno che il fornitore dimostri che sono pienamente interoperabili con i servizi di televisione digitale di altri fornitori, compresi quelli a cui è passato l'utente finale.</p> <p>Le apparecchiature di televisione digitale che sono conformi alle norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, o a parti di esse, sono considerate conformi</p>	YES	<p>7. I fornitori di servizi di televisione digitale garantiscono, se del caso, che le apparecchiature di televisione digitale che forniscono ai loro utenti finali siano interoperabili in modo che, ove tecnicamente fattibile, siano riutilizzabili con altri fornitori di servizi di televisione digitale. Fatto salvo l'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, al termine del loro contratto, gli utenti finali hanno la possibilità di restituire le apparecchiature di televisione digitale in modo semplice e gratuito, a meno che il fornitore dimostri che sono pienamente interoperabili con i servizi di televisione digitale di altri fornitori, compresi quelli a cui è passato l'utente finale. Le apparecchiature di televisione digitale che sono conformi alle norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, o a parti di esse, sono considerate conformi alle prescrizioni di</p>		<p>7. I fornitori di servizi di televisione digitale garantiscono, se del caso, che le apparecchiature di televisione digitale che forniscono ai loro utenti finali siano interoperabili in modo che, ove tecnicamente fattibile, siano riutilizzabili con altri fornitori di servizi di televisione digitale. Fatto salvo l'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, al termine del loro contratto, gli utenti finali hanno la possibilità di restituire le apparecchiature di televisione digitale in modo semplice e gratuito, a meno che il fornitore dimostri che sono pienamente interoperabili con i servizi di televisione digitale di altri fornitori, compresi quelli a cui è passato l'utente finale. Le apparecchiature di televisione digitale che sono conformi alle norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, o a parti di esse, sono considerate conformi alle prescrizioni di</p>	



alle prescrizioni di interoperabilità di cui al secondo comma, contemplate da tali norme o parti di esse.		interoperabilità di cui sopra contemplate da tali norme o parti di esse. Con regolamento dell'Autorità sono indicate le codifiche che devono considerarsi tecnologicamente superate, in ordine alle quali non sussistono gli obblighi previsti dal presente comma.		interoperabilità di cui sopra contemplate da tali norme o parti di esse. Con regolamento dell'Autorità sono indicate le codifiche che devono considerarsi tecnologicamente superate, in ordine alle quali non sussistono gli obblighi previsti dal presente comma.	
<i>Articolo 114</i> Obblighi di trasmissione		Articolo 98-vicies septies Obblighi di trasmissione		Art. 98-vicies septies (Obblighi di trasmissione) (ex art. 114 eccc; art. 81 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)	
1. Gli Stati membri possono imporre obblighi di trasmissione ragionevoli, per la trasmissione di specifici canali radiofonici e televisivi e servizi complementari correlati, specialmente servizi di accessibilità destinati a consentire un accesso adeguato agli utenti finali con disabilità e dati a supporto di servizi di televisione connessa ed EPG, alle imprese soggette alla loro giurisdizione che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica destinate alla distribuzione di servizi di diffusione televisiva o radiofonica al pubblico, se un	optional	1. Il Ministero e l'Autorità, ciascuno per le proprie competenze possono imporre obblighi di trasmissione ragionevoli, per specifici canali radiofonici e televisivi e servizi complementari, specialmente servizi di accessibilità destinati a consentire un accesso adeguato agli utenti finali con disabilità, alle imprese soggette alla loro giurisdizione che forniscono reti di comunicazione elettronica destinate alla distribuzione di servizi di diffusione televisiva o radiofonica al pubblico, se un		1. Il Ministero e l'Autorità, ciascuno per le proprie competenze possono imporre obblighi di trasmissione ragionevoli, per specifici canali radiofonici e televisivi e servizi complementari, specialmente servizi di accessibilità destinati a consentire un accesso adeguato agli utenti finali con disabilità, alle imprese soggette alla loro giurisdizione che forniscono reti di comunicazione elettronica destinate alla distribuzione di servizi di diffusione televisiva o radiofonica al pubblico, se un numero significativo di utenti	



numero significativo di utenti finali di tali reti e servizi li utilizza come mezzo principale di ricezione di tali servizi televisivi o radiofonici. Tali obblighi sono imposti solo se necessari a soddisfare precisi obiettivi di interesse generale, definiti in modo chiaro da ciascuno Stato membro, e se sono proporzionati e trasparenti.		numero significativo di utenti finali di tali reti le utilizza come mezzo principale di ricezione di tali servizi televisivi o radiofonici. Tali obblighi sono imposti solo se necessari a soddisfare precisi obiettivi di interesse generale, definiti in modo chiaro dal Ministero e se sono proporzionati e trasparenti.		finali di tali reti le utilizza come mezzo principale di ricezione di tali servizi televisivi o radiofonici. Tali obblighi sono imposti solo se necessari a soddisfare precisi obiettivi di interesse generale, definiti in modo chiaro dal Ministero e se sono proporzionati e trasparenti.	
2. Entro il 21 dicembre 2019 e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri sottopongono a riesame gli obblighi di cui al paragrafo 1, tranne nei casi in cui abbiano effettuato tale riesame nel corso dei quattro anni precedenti.	YES if section (1) is transposed	2. Gli obblighi di cui al comma 1 sono sottoposti al riesame ogni cinque anni tranne nei casi in cui tale riesame sia stato effettuato nel corso dei quattro anni precedenti.		2. Gli obblighi di cui al comma 1 sono sottoposti al riesame ogni cinque anni tranne nei casi in cui tale riesame sia stato effettuato nel corso dei quattro anni precedenti.	
3. Né il paragrafo 1 del presente articolo né il paragrafo 2 dell'articolo 59 pregiudicano la facoltà degli Stati membri di definire eventualmente un appropriato indennizzo per le misure adottate conformemente al presente articolo, sempre assicurando che, in circostanze analoghe, non si operino discriminazioni di trattamento fra i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica. Qualora un indennizzo sia previsto, gli Stati membri	NO YES (if Member States take this option)				



assicurano che l'obbligo di indennizzo sia chiaramente stabilito nel diritto nazionale compresi, se del caso, i criteri per calcolarlo. Gli Stati membri assicurano altresì che sia applicato in modo proporzionato e trasparente.					
<i>Articolo 115</i> Fornitura di prestazioni supplementari		Articolo 98-duodecties Fornitura di prestazioni supplementari		Art. 98- duodecties (Fornitura di prestazioni supplementari) (ex art. 115 eccc; art. 79 Codice delle comunicazioni elettroniche ante riforma 2021)	
1. Fatto salvo l'articolo 88, paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre a tutti i fornitori di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico di mettere a disposizione gratuitamente tutte o parte delle prestazioni supplementari elencate nell'allegato VI, parte B, se ciò è fattibile sul piano tecnico, come pure tutte o parte delle prestazioni supplementari elencate nell'allegato VI, parte A.	YES	1. Fatto salvo l'articolo 98 l'Autorità può imporre a tutti i fornitori di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico di mettere a disposizione gratuitamente tutte o parte delle prestazioni supplementari elencate nell'allegato 6 parte B, se ciò è fattibile sul piano tecnico, come pure tutte o parte delle prestazioni supplementari elencate nell'allegato 6 parte A.		1. Fatto salvo l'articolo 98 l'Autorità può imporre a tutti i fornitori di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico di mettere a disposizione gratuitamente tutte o parte delle prestazioni supplementari elencate nell'allegato 6 parte B, se ciò è fattibile sul piano tecnico, come pure tutte o parte delle prestazioni supplementari elencate nell'allegato 6 parte A.	



<p>2. Nell'applicare il paragrafo 1, gli Stati membri possono andare oltre l'elenco delle prestazioni supplementari di cui all'allegato VI, parti A e B, al fine di assicurare un livello di protezione dei consumatori più elevato.</p>	<p>YES (if Member States take this option)</p>	<p>2. Nell'applicare il comma 1, l'Autorità può andare oltre l'elenco delle prestazioni supplementari di cui all'allegato 6 parti A e B, al fine di assicurare un livello di protezione dei consumatori più elevato.</p>		<p>2. Nell'applicare il comma 1, l'Autorità può andare oltre l'elenco delle prestazioni supplementari di cui all'allegato 6 parti A e B, al fine di assicurare un livello di protezione dei consumatori più elevato.</p>	
<p>3. Uno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1 nella totalità o in parte del proprio territorio se ritiene, tenuto conto del parere delle parti interessate, che l'accesso a tali prestazioni sia sufficiente.</p>	<p>YES</p>	<p>3. L'Autorità può decidere di non applicare il comma 1 nella totalità o in parte del proprio territorio se ritiene, tenuto conto del parere delle parti interessate, che l'accesso a tali prestazioni sia sufficiente.</p>		<p>3. L'Autorità può decidere di non applicare il comma 1 nella totalità o in parte del proprio territorio se ritiene, tenuto conto del parere delle parti interessate, che l'accesso a tali prestazioni sia sufficiente.</p>	
<p><i>Articolo 116</i> Adeguamento degli allegati</p>					
<p>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 117 per modificare gli allegati V, VI, IX, X e XI al fine di tener conto del progresso tecnologico e sociale o dell'andamento della domanda del mercato.</p>	<p>NO</p>				
<p>PARTE IV DISPOSIZIONI FINALI</p>					



Articolo 117 Esercizio della delega					
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.	NO				
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 75, 109 e 116 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 20 dicembre 2018. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.	NO				
3. La delega di potere di cui agli articoli 75, 109 e 116 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da	NO				



una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.					
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.	NO				
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.	NO				
6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 75, 109 e 116 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.	NO				
<i>Articolo 118</i> Comitato					



1. La Commissione è assistita da un comitato («comitato per le comunicazioni»). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.	NO				
2. Per gli atti di esecuzione di cui all'articolo 28, paragrafo 4, secondo comma, la Commissione è assistita dal comitato per lo spettro radio istituito a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 676/2002/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.	NO				
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o un membro del comitato lo richieda. In tal caso, il presidente convoca una riunione del comitato entro un termine ragionevole.	NO				
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011,	NO				



<p>tenendo conto dell'articolo 8 dello stesso.</p> <p>Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o un membro del comitato lo richieda.</p> <p>In tal caso, il presidente convoca una riunione del comitato entro un termine ragionevole.</p>					
<p><i>Articolo 119</i></p> <p>Scambio di informazioni</p>					
<p>1. La Commissione fornisce al comitato per le comunicazioni tutte le pertinenti informazioni sull'esito delle consultazioni periodiche con i rappresentanti degli operatori di rete, dei fornitori di servizi, degli utenti, dei consumatori, dei produttori e dei sindacati, oltre che con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.</p>	NO				
<p>2. Il comitato per le comunicazioni, tenendo nel debito conto la politica dell'Unione nel settore delle comunicazioni elettroniche, promuove lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e fra questi e la</p>	NO				



Commissione sulla situazione e sull'attività delle autorità di regolamentazione nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.					
<p><i>Articolo 120</i></p> <p>Pubblicazione di informazioni</p> <p>1. Gli Stati membri provvedono affinché vengano rese pubbliche informazioni aggiornate relative all'attuazione della presente direttiva, secondo modalità che garantiscano a tutti gli interessati di accedere agevolmente a tali informazioni. Essi provvedono alla pubblicazione, nelle rispettive gazzette ufficiali, di un avviso che precisa come e dove tali informazioni sono pubblicate. Il primo di questi avvisi è pubblicato anteriormente al 21 dicembre 2020 e successivamente un nuovo avviso è pubblicato ogniqualvolta le informazioni in questione siano modificate.</p>	YES	Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.	RIFERIMENTO TESTO CODICE DOPO ARTICOLI 6 (CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA)		
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una copia di ciascun avviso al momento della sua pubblicazione. La Commissione trasmette a sua volta queste informazioni al comitato per le comunicazioni se del caso.	YES NO		TRASMISSIONE AL MOMENTO DELLA NOTIFICA		
3. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le informazioni pertinenti su diritti, condizioni,	YES	Le informazioni relative ai diritti amministrativi e contributi sono pubblicate sul			



<p>procedure, riscossione di diritti amministrativi e contributi e sulle decisioni attinenti alle autorizzazioni generali, ai diritti d'uso e ai diritti di installare strutture siano pubblicate e debitamente aggiornate al fine di consentire a tutti gli interessati di accedere facilmente a tali informazioni.</p>		<p>sito ministeriale: www.mise.gov.it</p> <p>Gli articoli di riferimento sono da 43 a 49</p>			
<p>4. Qualora le informazioni di cui al paragrafo 3 siano detenute a vari livelli di governo, in particolare le informazioni riguardanti le procedure e le condizioni circa i diritti di installare strutture, l'autorità competente compie ogni ragionevole sforzo, tenendo conto dei costi connessi, per realizzare un prospetto di facile lettura di tutte dette informazioni, comprese le informazioni attinenti ai livelli di governo pertinenti e alle autorità competenti nella fattispecie, per agevolare le domande di concessione dei diritti di installare strutture.</p>	<p>YES</p>	<p>Le informazioni riguardanti le procedure e le condizioni circa i diritti di installare strutture sono contenuti negli articoli da 43 a 49</p>			
<p>5. Gli Stati membri provvedono alla pubblicazione degli obblighi specifici imposti nei confronti delle imprese conformemente alla presente direttiva, precisando il prodotto e il servizio specifico e i mercati geografici interessati. Fatta salva l'esigenza di</p>	<p>YES (i.e. the national law contains the respective</p>	<p>Art. 98-quater decies (Obblighi di informazione applicabili ai contratti) Art. 98-quindecies (Trasparenza, confronto delle offerte e pubblicazione delle informazioni)</p>			



<p>proteggere la riservatezza commerciale, provvedono inoltre a rendere pubblicamente disponibili informazioni aggiornate in forma atta a consentire a tutti gli interessati di accedervi agevolmente.</p>	<p>obbligati ons on publicati on/ availabil ity)</p>	<p>ALLEGATO 8 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DA FORNIRE CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 98-quater decies ALLEGATO 9 INFORMAZIONI DA PUBBLICARE A NORMA DELL'ARTICOLO 98- QUINDECIES</p>			
<p>6. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni che hanno reso pubblicamente disponibili ai sensi del paragrafo 5. La Commissione rende disponibili tali informazioni in una forma prontamente accessibile e le trasmette, se del caso, al comitato per le comunicazioni.</p>	<p>YES [first thesis]</p>				
		<p>Art. 98-undetricies (Identificazione degli utenti)</p> <p>1. Ogni impresa è tenuta a rendere disponibili, anche per via telematica, al centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno gli elenchi di tutti i propri abbonati e di tutti gli acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile, che sono identificati prima dell'attivazione del servizio, al</p>		<p>Art. 98-undetricies (Identificazione degli utenti)</p> <p>1. Ogni impresa è tenuta a rendere disponibili, anche per via telematica, al centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno gli elenchi dei propri clienti titolari di contratti pre-pagati (acquirenti traffico) e/o post-pagati (abbonati) della</p>	



	<p>momento della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.). Le predette imprese, anche per il caso di nuova attivazione e di migrazione di S.I.M. card già attivate, adottano tutte le necessarie misure affinché venga garantita l'acquisizione dei dati anagrafici riportati su un documento di identità, nonché del tipo, del numero e della riproduzione del documento presentato dall'acquirente ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti, anche da remoto o in via indiretta purché vengano garantiti la corretta acquisizione dei dati necessari al riconoscimento dell'utente ed il rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali. L'Autorità giudiziaria ha facoltà di accedere per fini di giustizia ai predetti elenchi in possesso del centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno.</p> <p>2. L'obbligo di identificazione di cui al comma 1 non si applica alle</p>	<p>telefonia mobile. Il Ministero e l'Autorità, ognuno per le parti di propria competenza, assicurano che i clienti siano identificati prima dell'attivazione, anche di singole componenti, dei servizi, al momento della consegna o messa a disposizione della scheda elettronica (S.I.M.) o della fornitura del profilo nel caso di eSIM digitale. Le predette imprese, nei casi di nuova attivazione e di portabilità del numero o cambio della S.I.M., adottano tutte le necessarie misure affinché venga garantita l'acquisizione dei dati anagrafici del titolare del contratto riportati su un documento di identità, nonché del tipo, del numero, acquisendone copia ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti, fatto salvo il caso in cui per l'identificazione del cliente vengano utilizzati sistemi di identità digitale equipollenti ad ogni effetto di legge ai documenti d'identità. L'identificazione del titolare del contratto può essere effettuata anche, da remoto o in via indiretta, purché vengano</p>	
--	--	---	--



		<p>schede elettroniche (S.I.M.) utilizzate per la fornitura di servizi di tipo 'internet delle cose', installate senza possibilità di essere estratte all'interno degli oggetti connessi e che, anche se disinstallate, non possono essere utilizzate per effettuare traffico vocale, inviare SMS o fruire del servizio di connessione a internet.</p>		<p>garantiti la corretta acquisizione dei dati necessari al riconoscimento dell'utente ed il rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali. L'Autorità giudiziaria ha facoltà di accedere per fini di giustizia ai predetti elenchi in possesso del centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno.</p> <p>2. L'obbligo di identificazione di cui al comma 1 non si applica alle schede elettroniche (S.I.M.) utilizzate per la fornitura di servizi di tipo 'internet delle cose', installate senza possibilità di essere estratte all'interno degli oggetti connessi e che, anche se disinstallate, non possono essere utilizzate per effettuare traffico vocale, inviare SMS o fruire del servizio di connessione a internet.</p>	
<p>Articolo 121 Notifica e monitoraggio</p>		<p>Parte IV DISPOSIZIONI FINALI Articolo 98- tricies Notifica e monitoraggio</p>		<p>TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI Art. 98- tricies (Notifica e monitoraggio) (ex art. 121 eec art. 52 Codice delle comunicazioni)</p>	



				elettroniche ante riforma 2021)	
1. Le autorità nazionali di regolamentazione notificano alla Commissione entro il 21 dicembre 2020 e immediatamente in caso di eventuale cambiamento successivo, i nomi delle imprese designate quali titolari di obblighi di servizio universale di cui all'articolo 85, paragrafo 2, all'articolo 86 o all'articolo 87.	Notifica tion	1. L'Autorità notifica alla Commissione europea entro un mese dall'entrata in vigore e immediatamente in caso di eventuale cambiamento successivo, i nomi delle imprese designate quali titolari di obblighi di servizio universale di cui all'articolo 95 comma 2, articolo 96 o articolo 97.		Alla rubrica del titolo III del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 sono apportate le seguenti modifiche: . le parole "Parte IV - Reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato" sono sostituite con le seguenti "Parte IV - Reti e attività di comunicazione elettronica ad uso privato" ;	
2. Le autorità nazionali di regolamentazione notificano alla Commissione i nomi delle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato ai fini della presente direttiva nonché gli obblighi imposti nei loro confronti a norma della stessa. Qualsiasi modifica degli obblighi imposti nei confronti delle imprese e qualsiasi modifica delle imprese soggette alla presente direttiva è notificata senza indugio alla Commissione.	Notifica tion	2. L'Autorità notifica alla Commissione i nomi delle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato nonché gli obblighi imposti nei loro confronti. Qualsiasi modifica degli obblighi imposti nei confronti delle imprese e qualsiasi modifica delle imprese designate è notificata senza indugio alla Commissione europea.			
<i>Articolo 122</i>					



Procedure di revisione					
<p>1. Entro il 21 dicembre 2025 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione esamina l'applicazione della presente direttiva e riferisce in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio.</p> <p>Tali riesami valutano in particolare le implicazioni per il mercato dell'articolo 61, paragrafo 3, e degli articoli 76, 78 e 79 e valutano se i poteri di intervento <i>ex ante</i> e di altro tipo a norma della presente direttiva siano sufficienti per consentire alle autorità nazionali di regolamentazione di far fronte a strutture di mercato oligopolistiche non concorrenziali e per garantire che la concorrenza nei mercati delle comunicazioni elettroniche continui a svilupparsi a beneficio degli utenti finali.</p> <p>A tal fine la Commissione può chiedere agli Stati membri informazioni, che devono esserle trasmesse senza ritardi ingiustificati.</p>	NO				
<p>2. Entro il 21 dicembre 2025 e ogni cinque anni successivamente la Commissione procede al riesame del contenuto del servizio universale, in particolare al fine di proporre al Parlamento europeo e</p>	NO				



<p>al Consiglio la modifica o la ridefinizione del contenuto medesimo.</p> <p>Tale riesame è effettuato alla luce degli sviluppi sociali, economici e tecnologici, tenendo conto, tra l'altro, della mobilità e della velocità dei dati alla luce delle principali tecnologie adottate dalla maggioranza degli utenti finali. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui risultati del riesame.</p>					
<p>3. Entro il 21 dicembre 2021 e successivamente ogni tre anni, il BEREC pubblica un parere relativa all'attuazione nazionale e al funzionamento dell'autorizzazione generale nonché al loro impatto sul funzionamento del mercato interno.</p> <p>La Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC, può pubblicare una relazione sull'applicazione della parte I, titolo II, capo II, e dell'allegato I, e può presentare una proposta legislativa di modifica di tali disposizioni qualora lo ritenga necessario per affrontare gli ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno.</p>	NO				



<p><i>Articolo 123</i></p> <p>Procedura di revisione specifica sui diritti degli utenti finali</p>					
<p>1. Il BEREC sorveglia il mercato e gli sviluppi tecnologici riguardanti i vari tipi di servizi di comunicazione elettronica e pubblica, entro il 21 dicembre 2021 e successivamente ogni tre anni o su richiesta motivata di almeno due dei suoi Stati membri, un parere in merito a tali sviluppi e al loro impatto sull'applicazione della parte III, titolo III.</p> <p>In tale parere il BEREC valuta in che misura la parte III, titolo III, soddisfa gli obiettivi di cui all'articolo 3. Il parere tiene conto in particolare dell'ambito di applicazione della parte III, titolo III, per quanto riguarda i tipi di comunicazione elettronica contemplati. Come base per elaborare il parere, il BEREC analizza in particolare:</p> <p>a) in che misura gli utenti finali di tutti i servizi di comunicazione elettronica sono in grado di compiere scelte libere e con cognizione di causa, anche sulla base di informazioni contrattuali complete, e di cambiare facilmente il loro fornitore di servizi di comunicazione elettronica;</p> <p>b) in che misura una carenza delle possibilità di cui alla lettera a) ha</p>	<p>NO</p>				



<p>portato a distorsioni del mercato o a un danno per gli utenti finali;</p> <p>c) in che misura mancanze in termini di interoperabilità o di sviluppo tecnologico minino significativamente l'accesso effettivo ai servizi di emergenza, in particolare a causa dell'incremento nell'uso dei servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero;</p> <p>d) il costo probabile di eventuali adeguamenti degli obblighi di cui alla parte III, titolo III, o l'impatto in materia di innovazione per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica.</p>					
<p>2. La Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC, pubblica una relazione sull'applicazione della parte III, titolo III, e presenta una proposta legislativa di modifica di tale titolo qualora lo ritenga necessario al fine di garantire che gli obiettivi di cui all'articolo 3 continuino ad essere soddisfatti.</p>	NO				
<p><i>Articolo 124</i></p> <p>Recepimento</p>					
<p>1. Entro il 21 dicembre 2020 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per</p>	NO				



conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 21 dicembre 2020.					
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri.	YES	I riferimenti alla direttiva è contenuto nella denominazione del Decreto di recepimento. I riferimenti alle vecchie direttive sono stati sostituiti			
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, l'articolo 53, paragrafi 2, 3 e 4, della presente direttiva si applica a decorrere dal 20 dicembre 2018 ove siano state stabilite condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformità della decisione n. 676/2002/CE al fine di consentire l'uso dello spettro radio per le reti e i servizi a banda larga senza fili. Per quanto riguarda le bande di spettro	YES				



radio per le quali non sono state stabilite condizioni armonizzate entro il 20 dicembre 2018, l'articolo 53, paragrafi 2, 3 e 4, della presente direttiva si applica a decorrere dalla data di adozione delle misure tecniche di attuazione conformemente all'articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri applicano le misure necessarie per conformarsi all'articolo 54 a decorrere dal 31 dicembre 2020.					
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.	NO				
<i>Articolo 125</i> Abrogazione					
Le direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE, elencate nell'allegato XII, parte A, sono abrogate a decorrere dal 21 dicembre 2020, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento delle direttive nel diritto interno e alle date di applicazione delle direttive di cui all'allegato XII, parte B.	NO				



L'articolo 5 della decisione n. 243/2012/UE è soppresso a decorrere dal 21 dicembre 2020. I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XIII.					
<i>Articolo 126</i> Entrata in vigore					
La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> .	NO				
<i>Articolo 127</i> Destinatari					
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.	NO				
ALLEGATO I ELENCO DELLE CONDIZIONI CHE POSSONO CORREDARE LE AUTORIZZAZIONI GENERALI, I DIRITTI D'USO DELLO SPETTRO RADIO E I DIRITTI D'USO DELLE RISORSE DI NUMERAZIONE Il presente allegato riporta l'elenco esaustivo delle condizioni che possono corredare le autorizzazioni generali per le reti e	YES	ALLEGATO I ELENCO DELLE CONDIZIONI CHE POSSONO CORREDARE LE AUTORIZZAZIONI GENERALI, I DIRITTI D'USO DELLO SPETTRO RADIO E I DIRITTI D'USO DELLE RISORSE DI NUMERAZIONE Il presente allegato riporta l'elenco esaustivo delle		ALLEGATO 1 (ex Allegato I eecc, All. 1 Codice 2003) ELENCO DELLE CONDIZIONI CHE POSSONO CORREDARE LE AUTORIZZAZIONI GENERALI, I DIRITTI D'USO DELLO SPETTRO RADIO E I DIRITTI D'USO DELLE RISORSE DI NUMERAZIONE	



<p>i servizi di comunicazione elettronica, eccetto i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dai numeri (parte A), le reti di comunicazione elettronica (parte B), i servizi di comunicazione elettronica, eccetto i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dai numeri (parte C), i diritti d'uso dello spettro radio (parte D) e i diritti d'uso delle risorse di numerazione (parte E).</p> <p>A. Condizioni generali che possono <i>corredare</i> l'autorizzazione generale</p> <p>1. Oneri amministrativi ai sensi dell'articolo 16.</p> <p>2. Protezione dei dati personali e tutela della vita privata specifiche al settore delle comunicazioni elettroniche conformemente alla direttiva 2002/58/CE.</p> <p>3. Informazioni da presentare in osservanza di una procedura di notifica ai sensi dell'articolo 12 e per altri scopi contemplati dall'articolo 21.</p> <p>4. Possibilità per le autorità nazionali competenti di effettuare legalmente intercettazioni delle comunicazioni in conformità del</p>	<p>condizioni che possono <i>corredare</i> le autorizzazioni generali per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, eccetto i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dai numeri (parte A), le reti di comunicazione elettronica (parte B), i servizi di comunicazione elettronica, eccetto i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dai numeri (parte C), i diritti d'uso dello spettro radio (parte D) e i diritti d'uso delle risorse di numerazione (parte E).</p> <p>A. Condizioni generali che <i>devono</i> <i>corredare</i> l'autorizzazione generale</p> <p>1. Oneri amministrativi ai sensi dell'articolo 16.</p> <p>2. Protezione dei dati personali e tutela della vita privata specifiche al settore delle comunicazioni elettroniche conformemente alla direttiva 2002/58/CE.</p>	<p>Il presente allegato riporta l'elenco esaustivo delle condizioni che possono <i>corredare</i> le autorizzazioni generali per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, eccetto i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dai numeri (parte A), le reti di comunicazione elettronica (parte B), i servizi di comunicazione elettronica, eccetto i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dai numeri (parte C), i diritti d'uso dello spettro radio (parte D) e i diritti d'uso delle risorse di numerazione (parte E).</p> <p>A. Condizioni generali che <i>devono</i> <i>corredare</i> l'autorizzazione generale</p> <p>1. Oneri amministrativi ai sensi dell'articolo 16.</p> <p>2. Protezione dei dati personali e tutela della vita privata specifiche al settore delle comunicazioni elettroniche conformemente <i>al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.</i></p>	
---	--	--	--



<p>regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE.</p> <p>5. Condizioni d'uso per le comunicazioni delle autorità pubbliche per avvisare il pubblico di minacce imminenti e per attenuare le conseguenze di gravi calamità.</p> <p>6. Condizioni d'uso in caso di catastrofi o di emergenze nazionali per garantire le comunicazioni tra i servizi di emergenza e le autorità.</p> <p>7. Obblighi di accesso diversi da quelli di cui all'articolo 13, applicabili alle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica.</p> <p>8. Misure volte ad assicurare il rispetto delle norme o specifiche di cui all'articolo 39.</p> <p>9. Obblighi di trasparenza per i fornitori di reti di comunicazione elettronica pubbliche che forniscono servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico al fine di garantire la connessione da punto a punto, conformemente agli obiettivi e dei principi di cui all'articolo 3, nonché, ove necessario e proporzionato, l'accesso da parte delle autorità competenti alle informazioni</p>	<p>3. Informazioni da presentare in osservanza di una procedura di notifica ai sensi dell'articolo 11 e per altri scopi contemplati dall'articolo 21.</p> <p>4. Possibilità per le autorità nazionali competenti di effettuare legalmente intercettazioni delle comunicazioni in conformità del decreto legislativo 18 maggio 2016, n. 80 e del Codice in materia dei dati personali.</p> <p>5. Condizioni d'uso per le comunicazioni delle autorità pubbliche per avvisare il pubblico di minacce imminenti e per attenuare le conseguenze di gravi calamità.</p> <p>6. Condizioni d'uso in caso di catastrofi o di emergenze nazionali per garantire le comunicazioni tra i servizi di emergenza e le autorità.</p> <p>7. Obblighi di accesso diversi da quelli di cui all'articolo 13, applicabili alle imprese</p>		<p>3. Informazioni da presentare in osservanza di una procedura di notifica ai sensi dell'articolo 11 e per altri scopi contemplati dall'articolo 21.</p> <p>4. Possibilità per le autorità nazionali competenti di effettuare legalmente intercettazioni delle comunicazioni in conformità del decreto legislativo 18 maggio 2016, n. 80 e del Codice in materia dei dati personali.</p> <p>5. Condizioni d'uso per le comunicazioni delle autorità pubbliche per avvisare il pubblico di minacce imminenti e per attenuare le conseguenze di gravi calamità.</p> <p>6. Condizioni d'uso in caso di catastrofi o di emergenze nazionali per garantire le comunicazioni tra i servizi di emergenza e le autorità.</p> <p>7. Obblighi di accesso diversi da quelli di cui all'articolo 13, applicabili alle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica.</p>	
--	--	--	--	--



<p>necessarie per verificare l'accuratezza della divulgazione.</p> <p>B. Condizioni specifiche che possono corredare le autorizzazioni generali per la fornitura di reti di comunicazione elettronica</p> <p>1. Interconnessione delle reti conformemente alla presente direttiva.</p> <p>2. Obblighi di trasmissione conformemente alla presente direttiva.</p> <p>3. Provvedimenti concernenti la protezione della salute pubblica dai campi magnetici prodotti dalle reti di comunicazione elettronica in conformità del diritto dell'Unione, tenendo nella massima considerazione la raccomandazione 1999/519/CE.</p> <p>4. Mantenimento dell'integrità delle reti pubbliche di comunicazione elettronica conformemente alla presente direttiva, anche mediante le condizioni per prevenire interferenze elettromagnetiche tra reti o servizi di comunicazione elettronica ai sensi della direttiva 2014/30/UE.</p> <p>5. Sicurezza delle reti pubbliche contro l'accesso non autorizzato</p>	<p>che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica.</p> <p>8. Misure volte ad assicurare il rispetto delle norme o specifiche di cui all'articolo 39.</p> <p>9. Obblighi di trasparenza per i fornitori di reti di comunicazione elettronica pubbliche che forniscono servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico al fine di garantire la connessione da punto a punto, conformemente agli obiettivi e dei principi di cui agli articoli 3 e 4, nonché, ove necessario e proporzionato, l'accesso da parte delle autorità competenti alle informazioni necessarie per verificare l'accuratezza della divulgazione.</p> <p>10. Misure volte a garantire, per tutte le tecnologie operative, l'attivazione e la continuità del servizio CBS come definito ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto.</p>		<p>8. Misure volte ad assicurare il rispetto delle norme o specifiche di cui all'articolo 39.</p> <p>9. Obblighi di trasparenza per i fornitori di reti di comunicazione elettronica pubbliche che forniscono servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico al fine di garantire la connessione da punto a punto, conformemente agli obiettivi e dei principi di cui agli articoli 3 e 4, nonché, ove necessario e proporzionato, l'accesso da parte delle autorità competenti alle informazioni necessarie per verificare l'accuratezza della divulgazione.</p> <p>10. Misure volte a garantire, per tutte le tecnologie operative, l'attivazione e la continuità del servizio CBS come definito ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto.</p> <p>11. Assicurare le prestazioni ai fini di giustizia, di cui all'articolo 57 del presente decreto, sin dall'inizio dell'attività.</p>	
---	--	--	--	--



<p>conformemente alla direttiva 2002/58/CE.</p> <p>6. Condizioni per l'uso dello spettro radio conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE, qualora l'uso non sia soggetto alla concessione di diritti d'uso individuali in conformità dell'articolo 46, paragrafo 1, e dell'articolo 48 della presente direttiva.</p> <p>C. Condizioni specifiche che possono corredare le autorizzazioni generali per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica, tranne i servizi di comunicazione interpersonali indipendenti dai numeri</p> <p>1. Interoperabilità dei servizi conformemente alla presente direttiva.</p> <p>2. Accessibilità da parte degli utenti finali dei numeri del piano nazionale di numerazione, degli UIFN e, se tecnicamente ed economicamente fattibile, dei piani di numerazione di altri Stati membri, comprese le condizioni di cui alla presente direttiva.</p>		<p>11. Assicurare le prestazioni ai fini di giustizia, di cui all'articolo 57 del presente decreto, sin dall'inizio dell'attività.</p>		<p>11 bis. Assenza di interferenze dannose alle altre utilizzazioni previste dal Piano Nazionale di ripartizione delle frequenze nelle bande per i servizi di cui all'articolo 68, senza alcun diritto a protezione dalle medesime utilizzazioni in particolare secondo quanto previsto dalle raccomandazioni CEPT ERC/REC 70/03 e successive modifiche.</p> <p>11 ter. Il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza e tempestiva collaborazione con l'Autorità Giudiziaria.</p> <p>11 quater. Il rispetto delle eventuali disposizioni emanate dall'Autorità in materia di accesso, condivisione degli apparati e delle strutture, garanzie in materia di tutela della effettiva concorrenza.</p> <p>11 quinquies. Il rispetto di ogni ragionevole misura tecnica di mitigazione, come previsto dalle rilevanti raccomandazioni e decisioni dell'ECC.</p>	
--	--	--	--	---	--



<p>3. Norme sulla tutela dei consumatori specifiche del settore delle comunicazioni elettroniche.</p> <p>4. Restrizioni relative alle trasmissioni di contenuti illegali, in conformità della direttiva 2000/31/CE, e restrizioni relative alle trasmissioni di contenuti nocivi ai sensi della direttiva 2010/13/UE.</p> <p>D. Condizioni che possono corredare la concessione di diritti d'uso dello spettro radio</p> <p>1. Obbligo di fornire un servizio o di utilizzare un tipo di tecnologia entro i limiti di cui all'articolo 45, compresi, se del caso, i requisiti di copertura e di qualità del servizio.</p> <p>2. Uso effettivo ed efficiente dello spettro radio a norma della presente direttiva.</p> <p>3. Condizioni tecniche e operative necessarie per evitare interferenze dannose e per la protezione della salute pubblica dai campi elettromagnetici, tenendo nella massima considerazione la raccomandazione 1999/519/CE, qualora siano diverse da quelle previste dall'autorizzazione generale. 4. Durata massima in conformità dell'articolo 49, fatte salve eventuali modifiche del</p>	<p>B. Condizioni specifiche che possono corredare le autorizzazioni generali per la fornitura di reti di comunicazione elettronica</p> <p>1. Interconnessione delle reti conformemente al presente decreto.</p> <p>2. Obblighi di trasmissione conformemente al presente decreto.</p> <p>3. Provvedimenti concernenti la protezione della salute pubblica dai campi magnetici prodotti dalle reti di comunicazione elettronica in conformità del diritto dell'Unione, tenendo nella massima considerazione la raccomandazione 1999/519/CE.</p> <p>4. Mantenimento dell'integrità delle reti pubbliche di</p>	<p>11 sexies. L'adozione, per i servizi di cui all'articolo 68, di opportuni codici di abilitazione e identificazione per identificare univocamente l'abbonato e verificarne l'abilitazione all'accesso alla rete tramite access point.</p> <p>B. Condizioni specifiche che possono corredare le autorizzazioni generali per la fornitura di reti di comunicazione elettronica</p> <p>1. Interconnessione delle reti conformemente al presente Codice.</p> <p>2. Obblighi di trasmissione conformemente al presente Codice.</p> <p>3. Provvedimenti concernenti la protezione della salute pubblica dai campi magnetici prodotti dalle reti di comunicazione elettronica in conformità del diritto dell'Unione, tenendo nella massima considerazione la raccomandazione 1999/519/CE.</p> <p>4. Mantenimento dell'integrità delle reti pubbliche di</p>	
---	--	--	--



<p>piano di allocazione delle frequenze nazionali.</p> <p>5. Trasferimento o affitto dei diritti su iniziativa del titolare dei diritti e relative condizioni in conformità della presente direttiva.</p> <p>6. Contributi per l'uso in conformità dell'articolo 42.</p> <p>7. Ogni impegno che l'impresa cui sono stati attribuiti i diritti d'uso abbia assunto nel quadro della procedura di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione prima della concessione dell'autorizzazione o, se del caso, dell'invito a presentare domanda per i diritti d'uso.</p> <p>8. Obblighi di aggregare o di condividere lo spettro radio o di consentire l'accesso allo spettro radio ad altri utenti in regioni specifiche o a livello nazionale.</p> <p>9. Obblighi derivanti dagli accordi internazionali relativi all'uso delle bande di spettro radio.</p> <p>10. Obblighi specifici di un uso sperimentale delle bande di spettro radio.</p> <p>E. Condizioni che possono corredare la concessione di diritti d'uso delle risorse di numerazione</p>	<p>comunicazione elettronica conformemente al presente Codice, anche mediante le condizioni per prevenire interferenze elettromagnetiche tra reti o servizi di comunicazione elettronica ai sensi del Decreto legislativo 22 giugno 2016 n. 128.</p> <p>5. Sicurezza delle reti pubbliche contro l'accesso non autorizzato conformemente alla direttiva 2002/58/CE.</p> <p>6. Condizioni per l'uso dello spettro radio conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE, qualora l'uso non sia soggetto alla concessione di diritti d'uso individuali in conformità dell'articolo 59 comma 1, e dell'articolo 61 del presente decreto.</p> <p>C. Condizioni specifiche che possono corredare le autorizzazioni generali per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica, tranne i servizi di comunicazione interpersonali indipendenti dai numeri</p> <p>1. Interoperabilità dei servizi conformemente al presente decreto.</p> <p>2. Accessibilità da parte degli utenti finali dei numeri del</p>	<p>comunicazione elettronica conformemente al presente Codice, anche mediante le condizioni per prevenire interferenze elettromagnetiche tra reti o servizi di comunicazione elettronica ai sensi del della direttiva 2014/30/UE recepita con Decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 194 e ss.mm..</p> <p>5. Sicurezza delle reti pubbliche contro l'accesso non autorizzato conformemente al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.</p> <p>6. Condizioni per l'uso dello spettro radio conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE, qualora l'uso non sia soggetto alla concessione di diritti d'uso individuali in conformità dell'articolo 59 comma 1, e dell'articolo 61 del presente decreto.</p> <p>C. Condizioni specifiche che possono corredare le autorizzazioni generali per la fornitura di servizi di</p>	
---	---	--	--



<p>1. Designazione del servizio per il quale è utilizzato il numero, ivi compresa qualsiasi condizione connessa alla fornitura di tale servizio e, per evitare dubbi, principi tariffari e prezzi massimi che si possono applicare alla serie di numeri specifici al fine di garantire la tutela del consumatore conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d).</p> <p>2. Uso effettivo ed efficiente delle risorse di numerazione in conformità della presente direttiva.</p> <p>3. Requisiti in materia di portabilità del numero in conformità della presente direttiva.</p> <p>4. Obbligo di fornire agli utenti finali degli elenchi pubblici le informazioni ai fini dell'articolo 112.</p> <p>5. Durata massima in conformità dell'articolo 94, fatte salve eventuali modifiche del piano di numerazione nazionale.</p> <p>6. Trasferimento dei diritti su iniziativa del titolare dei diritti e relative condizioni in conformità della presente direttiva, compresa l'eventuale condizione che il diritto d'uso di un numero sia</p>	<p>piano nazionale di numerazione, degli UIFN e, se tecnicamente ed economicamente fattibile, dei piani di numerazione di altri Stati membri, comprese le condizioni di cui al presente decreto.</p> <p>3. Norme sulla tutela dei consumatori specifiche del settore delle comunicazioni elettroniche.</p> <p>4. Restrizioni relative alle trasmissioni di contenuti illegali, in conformità del Decreto legislativo 9 aprile 2003 n.70, e restrizioni relative alle trasmissioni di contenuti nocivi ai sensi del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n.44.</p> <p>D. Condizioni che possono corredare la concessione di diritti d'uso dello spettro radio</p> <p>1. Obbligo di fornire un servizio o di utilizzare un tipo di tecnologia entro i limiti di cui all'articolo 58, compresi, se del caso, i requisiti di copertura e di qualità del servizio.</p> <p>2. Uso effettivo ed efficiente dello spettro radio a norma del presente decreto.</p> <p>3. Condizioni tecniche e operative necessarie per evitare interferenze dannose e per la protezione della salute</p>	<p>comunicazione elettronica, tranne i servizi di comunicazione interpersonali indipendenti dai numeri</p> <p>1. Interoperabilità dei servizi conformemente al presente decreto.</p> <p>2. Accessibilità da parte degli utenti finali dei numeri del piano nazionale di numerazione, degli UIFN e, se tecnicamente ed economicamente fattibile, dei piani di numerazione di altri Stati membri, comprese le condizioni di cui al presente decreto.</p> <p>3. Norme sulla tutela dei consumatori specifiche del settore delle comunicazioni elettroniche.</p> <p>4. Restrizioni relative alle trasmissioni di contenuti illegali, in conformità del Decreto legislativo 9 aprile 2003 n.70, e restrizioni relative alle trasmissioni di contenuti nocivi ai sensi del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n.44.</p>	
---	--	--	--



<p>vincolante per tutte le imprese a cui sono trasferiti i diritti.</p> <p>7. Contributi per i diritti di uso in conformità dell'articolo 95.</p> <p>8. Ogni impegno che l'impresa cui sono stati attribuiti i diritti d'uso abbia assunto nell'ambito di una procedura di gara o di selezione comparativa.</p> <p>9. Obblighi derivanti dagli accordi internazionali relativi all'uso dei numeri.</p> <p>10. Obblighi relativi all'uso extraterritoriale dei numeri nell'Unione per assicurare la conformità alle norme sulla tutela dei consumatori e ad altre norme sui numeri degli Stati membri diverse da quelle sul prefisso internazionale.</p>	<p>pubblica dai campi elettromagnetici, tenendo nella massima considerazione la raccomandazione 1999/519/CE, qualora siano diverse da quelle previste dall'autorizzazione generale.</p> <p>4. Durata massima in conformità dell'articolo 62, fatte salve eventuali modifiche del Piano di ripartizione delle frequenze nazionali.</p> <p>5. Trasferimento o affitto dei diritti su iniziativa del titolare dei diritti e relative condizioni in conformità del presente decreto.</p> <p>6. Contributi per l'uso in conformità dell'articolo 42.</p> <p>7. Ogni impegno che l'impresa cui sono stati attribuiti i diritti d'uso abbia assunto nel quadro della procedura di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione prima della concessione dell'autorizzazione o, se del caso, dell'invito a presentare domanda per i diritti d'uso o se del caso, nell'ambito di una procedura di gara o di selezione comparativa;</p> <p>8. Obblighi di aggregare o di condividere lo spettro radio o di consentire l'accesso allo</p>		<p>D. Condizioni che possono corredare la concessione di diritti d'uso dello spettro radio</p> <p>1. Obbligo di fornire un servizio o di utilizzare un tipo di tecnologia entro i limiti di cui all'articolo 58, compresi, se del caso, i requisiti di copertura e di qualità del servizio.</p> <p>2. Uso effettivo ed efficiente dello spettro radio a norma del presente decreto.</p> <p>3. Condizioni tecniche e operative necessarie per evitare interferenze dannose e per la protezione della salute pubblica dai campi elettromagnetici, tenendo nella massima considerazione la raccomandazione 1999/519/CE, qualora siano diverse da quelle previste dall'autorizzazione generale.</p> <p>4. Durata massima in conformità dell'articolo 62, fatte salve eventuali modifiche del Piano di ripartizione delle frequenze nazionali.</p> <p>5. Trasferimento o affitto dei diritti su iniziativa del titolare</p>	
---	--	--	---	--



	<p>spettro radio ad altri utenti in regioni specifiche o a livello nazionale.</p> <p>9. Obblighi derivanti dagli accordi internazionali relativi all'uso delle bande di spettro radio.</p> <p>10. Obblighi specifici di un uso sperimentale delle bande di spettro radio.</p> <p>E. Condizioni che possono corredare la concessione di diritti d'uso delle risorse di numerazione</p> <p>1. Designazione del servizio per il quale è utilizzato il numero, ivi compresa qualsiasi condizione connessa alla fornitura di tale servizio e, per evitare dubbi, principi tariffari e prezzi massimi che si possono applicare alla serie di numeri specifici al fine di garantire la tutela del consumatore conformemente all'articolo 4 comma 1 lettera d).</p> <p>2. Uso effettivo ed efficiente delle risorse di numerazione in conformità del presente decreto.</p> <p>3. Requisiti in materia di portabilità del numero in conformità del presente decreto.</p>		<p>dei diritti e relative condizioni in conformità del presente decreto.</p> <p>6. Contributi per l'uso in conformità dell'articolo 42.</p> <p>7. Ogni impegno che l'impresa cui sono stati attribuiti i diritti d'uso abbia assunto nel quadro della procedura di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione prima della concessione dell'autorizzazione o, se del caso, dell'invito a presentare domanda per i diritti d'uso, o se del caso, nell'ambito di una procedura di gara o di selezione comparativa.</p> <p>8. Obblighi di aggregare o di condividere lo spettro radio o di consentire l'accesso allo spettro radio ad altri utenti in regioni specifiche o a livello nazionale.</p> <p>9. Obblighi derivanti dagli accordi internazionali relativi all'uso delle bande di spettro radio.</p> <p>10. Obblighi specifici di un uso sperimentale delle bande di spettro radio.</p>	
--	---	--	--	--



	<p>4. Obbligo di rendere disponibili le informazioni relative agli utenti per la fornitura di elenchi e di servizi di consultazione accessibili per gli scopi di cui all'articolo 98-vicies quinquies.</p> <p>5. Durata massima in conformità dell'articolo 98-septies, fatte salve eventuali modifiche nei piani di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica.</p> <p>6. Trasferimento dei diritti su iniziativa del titolare dei diritti e relative condizioni in conformità del presente codice, compresa l'eventuale condizione che il diritto d'uso di un numero sia vincolante per tutte le imprese a cui sono trasferiti i diritti.</p> <p>7. Contributi per i diritti di uso in conformità dell'articolo 98-octies.</p> <p>8. Ogni impegno che l'impresa cui sono stati concessi i diritti d'uso abbia assunto nell'ambito di una procedura di gara o di selezione comparativa.</p> <p>9. Obblighi derivanti dagli accordi internazionali relativi all'uso dei numeri.</p>		<p>E. Condizioni che possono corredare la concessione di diritti d'uso delle risorse di numerazione</p> <p>1. Designazione del servizio per il quale è utilizzato il numero, ivi compresa qualsiasi condizione connessa alla fornitura di tale servizio e, per evitare dubbi, principi tariffari e prezzi massimi che si possono applicare alla serie di numeri specifici al fine di garantire la tutela del consumatore conformemente all'articolo 4 comma 1 lettera d).</p> <p>2. Uso effettivo ed efficiente delle risorse di numerazione in conformità del presente Codice.</p> <p>3. Requisiti in materia di portabilità del numero in conformità del presente Codice.</p> <p>4. Obbligo di rendere disponibili le informazioni relative agli utenti per la fornitura di elenchi e di servizi di consultazione accessibili per gli scopi di cui all'articolo 98-vicies quinquies.</p> <p>5. Durata massima in conformità dell'articolo 98-septies, fatte</p>	
--	---	--	--	--



	<p>10. Obblighi relativi all'uso extraterritoriale dei numeri nell'Unione per assicurare la conformità alle norme sulla tutela dei consumatori e ad altre norme sui numeri degli Stati membri diverse da quelle sul prefisso internazionale.</p>	<p>salve eventuali modifiche nei piani di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica.</p> <p>6. Trasferimento dei diritti su iniziativa del titolare dei diritti e relative condizioni in conformità del presente Codice, compresa l'eventuale condizione che il diritto d'uso di un numero sia vincolante per tutte le imprese a cui sono trasferiti i diritti.</p> <p>7. Contributi per i diritti d'uso in conformità dell'articolo 98-octies.</p> <p>8. Ogni impegno che l'impresa cui sono stati concessi i diritti d'uso abbia assunto nell'ambito di una procedura di gara o di selezione comparativa.</p> <p>9. Obblighi derivanti dagli accordi internazionali relativi all'uso dei numeri.</p> <p>10. Obblighi relativi all'uso extraterritoriale dei numeri nell'Unione per assicurare la conformità alle norme sulla tutela dei consumatori e ad altre</p>	
--	--	---	--



				norme sui numeri degli Stati membri.	
<p>ALLEGATO II CONDIZIONI DI ACCESSO ALLA DIFFUSIONE DI SERVIZI RADIOTELEVISIVI DIGITALI PER I TELESPEZZATORI E AGLI ASCOLTATORI NELL'UNIONE Parte I</p> <p>Condizioni associate ai sistemi di accesso condizionato applicabili a norma dell'articolo 62, paragrafo 1</p> <p>Per quanto riguarda l'accesso condizionato alla diffusione di servizi radiotelevisivi digitali per i telespettatori e agli ascoltatori dell'Unione, a prescindere dal mezzo trasmissivo gli Stati membri garantiscono, conformemente all'articolo 62, che siano applicate le seguenti condizioni:</p> <p>a) i sistemi di accesso condizionato utilizzati sul mercato devono essere dotati della capacità tecnica necessaria per effettuare un trasferimento del controllo (transcontrol) efficiente rispetto ai costi, che consenta agli operatori di rete di effettuare un controllo</p>	YES	<p>(Articolo 73) ALLEGATO 2 CONDIZIONI DI ACCESSO ALLA DIFFUSIONE DI SERVIZI RADIOTELEVISIVI DIGITALI PER I TELESPEZZATORI E AGLI ASCOLTATORI NELL'UNIONE Parte I</p> <p>Condizioni associate ai sistemi di accesso condizionato applicabili a norma dell'articolo 73</p> <p>Per quanto riguarda l'accesso condizionato alla diffusione di servizi radiotelevisivi digitali per i telespettatori e agli ascoltatori dell'Unione europea, a prescindere dal mezzo trasmissivo gli Stati membri garantiscono, conformemente all'articolo 73, che siano applicate le seguenti condizioni:</p> <p>a) i sistemi di accesso condizionato utilizzati sul mercato devono essere dotati della capacità tecnica necessaria per effettuare un trasferimento del controllo (transcontrol) efficiente</p>		<p>(Articolo 73) ALLEGATO 2 (ex allegato II eecc - All. 2 Codice 2003) CONDIZIONI DI ACCESSO ALLA DIFFUSIONE DI SERVIZI RADIOTELEVISIVI DIGITALI PER I TELESPEZZATORI E AGLI ASCOLTATORI NELL'UNIONE Parte I Condizioni associate ai sistemi di accesso condizionato applicabili a norma dell'articolo 73</p> <p>Per quanto riguarda l'accesso condizionato alla diffusione di servizi radiotelevisivi digitali per i telespettatori e agli ascoltatori dell'Unione, a prescindere dal mezzo trasmissivo gli Stati membri garantiscono, conformemente all'articolo 73, che siano applicate le seguenti condizioni:</p>	



<p>totale, a livello locale o regionale, dei servizi che impiegano tali sistemi di accesso condizionato;</p> <p>b) tutte le imprese che forniscono servizi di accesso condizionato, a prescindere dal mezzo trasmissivo, che prestano servizi di accesso ai servizi radiotelevisivi digitali e dai cui servizi di accesso dipendono le emittenti radiotelevisive per raggiungere qualsiasi gruppo di telespettatori o ascoltatori potenziali devono:</p> <p>— proporre a tutti le emittenti radiotelevisive, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie compatibili con il diritto della concorrenza dell'Unione, servizi tecnici atti a consentire la ricezione dei rispettivi servizi radiotelevisivi trasmessi in digitale da parte dei telespettatori o ascoltatori autorizzati mediante decodificatori gestiti dagli operatori dei servizi, conformandosi al diritto della concorrenza dell'Unione,</p> <p>— tenere una contabilità finanziaria distinta per quanto riguarda la loro attività di prestazione di servizi di accesso condizionato;</p> <p>c) quando concedono licenze ai fabbricanti di apparecchiature di</p>	<p>rispetto ai costi, che consenta agli operatori di rete di effettuare un controllo totale, a livello locale o regionale, dei servizi che impiegano tali sistemi di accesso condizionato;</p> <p>b) tutte le imprese che forniscono servizi di accesso condizionato, a prescindere dal mezzo trasmissivo, che prestano servizi di accesso ai servizi radiotelevisivi digitali e dai cui servizi di accesso dipendono le emittenti radiotelevisive per raggiungere qualsiasi gruppo di telespettatori o ascoltatori potenziali devono:</p> <p>— proporre a tutti le emittenti radiotelevisive, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie compatibili con il diritto della concorrenza dell'Unione, servizi tecnici atti a consentire la ricezione dei rispettivi servizi radiotelevisivi trasmessi in digitale da parte dei telespettatori o ascoltatori autorizzati mediante decodificatori gestiti dagli operatori dei servizi, conformandosi al diritto della concorrenza dell'Unione,</p>		<p>a) i sistemi di accesso condizionato utilizzati sul mercato devono essere dotati della capacità tecnica necessaria per effettuare un trasferimento del controllo (transcontrol) efficiente rispetto ai costi, che consenta agli operatori di rete di effettuare un controllo totale, a livello locale o regionale, dei servizi che impiegano tali sistemi di accesso condizionato;</p> <p>b) tutte le imprese che forniscono servizi di accesso condizionato, a prescindere dal mezzo trasmissivo, che prestano servizi di accesso ai servizi radiotelevisivi digitali e dai cui servizi di accesso dipendono le emittenti radiotelevisive per raggiungere qualsiasi gruppo di telespettatori o ascoltatori potenziali devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • proporre a tutte le emittenti radiotelevisive, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie compatibili con il diritto della concorrenza dell'Unione, servizi tecnici atti a consentire la ricezione dei rispettivi servizi radiotelevisivi 	
---	--	--	---	--



<p>consumo, i titolari di diritti di proprietà industriale relativi ai sistemi e ai prodotti di accesso condizionato lo fanno a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. La concessione delle licenze, che tiene conto dei fattori tecnici e commerciali, non può essere subordinata dai titolari di diritti a condizioni che vietino, dissuadano o scoraggino l'inclusione nel medesimo prodotto:</p> <p>— di un'interfaccia comune che consenta la connessione con più sistemi di accesso diversi, oppure</p> <p>— di mezzi propri di un altro sistema di accesso, purché il beneficiario della licenza rispetti condizioni ragionevoli e appropriate che garantiscano, per quanto lo riguarda, la sicurezza delle transazioni degli operatori del servizio di accesso condizionato.</p> <p>Parte II</p> <p>Altre risorse cui possono applicarsi condizioni a norma dell'articolo 61, paragrafo 2, lettera d)</p> <p>a) Accesso alle API;</p>	<p>— tenere una contabilità finanziaria distinta per quanto riguarda la loro attività di prestazione di servizi di accesso condizionato;</p> <p>c) quando concedono licenze ai fabbricanti di apparecchiature di consumo, i titolari di diritti di proprietà industriale relativi ai sistemi e ai prodotti di accesso condizionato lo fanno a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. La concessione delle licenze, che tiene conto dei fattori tecnici e commerciali, non può essere subordinata dai titolari di diritti a condizioni che vietino, dissuadano o scoraggino l'inclusione nel medesimo prodotto:</p> <p>— di un'interfaccia comune che consenta la connessione con più sistemi di accesso diversi, oppure</p> <p>— di mezzi propri di un altro sistema di accesso, purché il beneficiario della licenza rispetti condizioni ragionevoli e appropriate che garantiscano, per quanto lo riguarda, la sicurezza delle transazioni degli operatori del servizio di accesso condizionato.</p>		<p>trasmessi in digitale da parte dei telespettatori o ascoltatori autorizzati mediante decodificatori gestiti dagli operatori dei servizi, conformandosi al diritto della concorrenza dell'Unione;</p> <ul style="list-style-type: none"> • tenere una contabilità finanziaria distinta per quanto riguarda la loro attività di prestazione di servizi di accesso condizionato; <p>c) quando concedono licenze ai fabbricanti di apparecchiature di consumo, i titolari di diritti di proprietà industriale relativi ai sistemi e ai prodotti di accesso condizionato lo fanno a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. La concessione delle licenze, che tiene conto dei fattori tecnici e commerciali, non può essere subordinata dai titolari di diritti a condizioni che vietino, dissuadano o scoraggino l'inclusione nel medesimo prodotto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di un'interfaccia comune che consenta la connessione con più 	
--	---	--	---	--



b) Accesso alle EPG.		<p>Parte II</p> <p>Altre risorse cui possono applicarsi condizioni a norma dell'articolo 72 comma 2 lettera d)</p> <p>a) Accesso alle interfacce per programmi applicativi (API);</p> <p>b) Accesso alle guide elettroniche ai programmi (EPG).</p>		<p>sistemi di accesso diversi, oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> • di mezzi propri di un altro sistema di accesso, purché il beneficiario della licenza rispetti condizioni ragionevoli e appropriate che garantiscano, per quanto lo riguarda, la sicurezza delle transazioni degli operatori del servizio di accesso condizionato. <p>Parte II</p> <p>Altre risorse cui possono applicarsi condizioni a norma dell'articolo 72 comma 2 lettera d)</p> <p>a) Accesso alle interfacce per programmi applicativi (API);</p> <p>b) Accesso alle guide elettroniche ai programmi (EPG).</p>	
<p>ALLEGATO III</p> <p>CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ALL'INGROSSO DI</p>	YES	<p>ALLEGATO 3</p> <p>CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ALL'INGROSSO DI TERMINAZIONE DELLE CHIAMATE VOCALI</p>		<p>(Articolo 86)</p> <p>ALLEGATO 3 (ex allegato III eec)</p> <p>CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ALL'INGROSSO DI</p>	



<p>TERMINAZIONE DELLE CHIAMATE VOCALI</p> <p>Principi, criteri e parametri di determinazione delle tariffe all'ingrosso di terminazione delle chiamate vocali sui mercati della telefonia fissa e mobile, di cui all'articolo 75, paragrafo 1:</p> <p>a) le tariffe si basano sul recupero dei costi sostenuti da un operatore efficiente; la valutazione dei costi efficienti si basa sui valori correnti dei costi; la metodologia dei costi per calcolare i costi efficienti utilizza un approccio di modellazione dal basso verso l'alto basato sui costi a lungo termine incrementali di traffico della fornitura a terzi del servizio all'ingrosso di terminazione delle chiamate vocali;</p> <p>b) i pertinenti costi incrementali del servizio all'ingrosso di terminazione delle chiamate vocali sono determinati dalla differenza tra i costi totali a lungo termine dell'operatore per la fornitura dell'intera gamma di servizi e i costi totali a lungo termine dello stesso operatore senza la fornitura a terzi del servizio all'ingrosso di terminazione delle chiamate vocali;</p>	<p>Principi, criteri e parametri di determinazione delle tariffe all'ingrosso di terminazione delle chiamate vocali sui mercati della telefonia fissa e mobile, di cui all'articolo 86 comma 1:</p> <p>a) le tariffe si basano sul recupero dei costi sostenuti da un operatore efficiente; la valutazione dei costi efficienti si basa sui valori correnti dei costi; la metodologia dei costi per calcolare i costi efficienti utilizza un approccio di modellazione dal basso verso l'alto basato sui costi a lungo termine incrementali di traffico della fornitura a terzi del servizio all'ingrosso di terminazione delle chiamate vocali;</p> <p>b) i pertinenti costi incrementali del servizio all'ingrosso di terminazione delle chiamate vocali sono determinati dalla differenza tra i costi totali a lungo termine dell'operatore per la fornitura dell'intera gamma di servizi e i costi totali a lungo termine dello stesso operatore senza la fornitura a terzi del servizio</p>	<p>TERMINAZIONE DELLE CHIAMATE VOCALI</p> <p>Principi, criteri e parametri di determinazione delle tariffe all'ingrosso di terminazione delle chiamate vocali sui mercati della telefonia fissa e mobile, di cui all'articolo 86 comma 1:</p> <p>a) le tariffe si basano sul recupero dei costi sostenuti da un operatore efficiente; la valutazione dei costi efficienti si basa sui valori correnti dei costi; la metodologia dei costi per calcolare i costi efficienti utilizza un approccio di modellazione dal basso verso l'alto basato sui costi a lungo termine incrementali di traffico della fornitura a terzi del servizio all'ingrosso di terminazione delle chiamate vocali;</p> <p>b) i pertinenti costi incrementali del servizio all'ingrosso di terminazione delle chiamate vocali sono determinati dalla differenza tra i costi totali a lungo termine dell'operatore per la fornitura dell'intera gamma di servizi e i costi totali a lungo termine dello stesso operatore</p>	
--	--	---	--



<p>c) tra i costi relativi al traffico, sono assegnati al pertinente incremento della terminazione delle chiamate vocali solo quelli che sarebbero evitati in assenza della prestazione del servizio all'ingrosso di terminazione delle chiamate vocali;</p> <p>d) i costi relativi alla capacità aggiuntiva di rete sono inclusi solo nella misura in cui sono dovuti alla necessità di aumentare la capacità ai fini del trasporto del traffico all'ingrosso aggiuntivo di terminazione delle chiamate vocali;</p> <p>e) i diritti d'uso per lo spettro radio sono esclusi dall'incremento della terminazione delle chiamate vocali mobili;</p> <p>f) sono inclusi solo i costi commerciali all'ingrosso direttamente connessi alla fornitura a terzi del servizio all'ingrosso di terminazione delle chiamate vocali;</p> <p>g) si considera che tutti gli operatori della rete fissa forniscano servizi di terminazione delle chiamate vocali agli stessi costi unitari di un operatore efficiente, a prescindere dalle loro dimensioni;</p>	<p>all'ingrosso di terminazione delle chiamate vocali;</p> <p>c) tra i costi relativi al traffico, sono assegnati al pertinente incremento della terminazione delle chiamate vocali solo quelli che sarebbero evitati in assenza della prestazione del servizio all'ingrosso di terminazione delle chiamate vocali;</p> <p>d) i costi relativi alla capacità aggiuntiva di rete sono inclusi solo nella misura in cui sono dovuti alla necessità di aumentare la capacità ai fini del trasporto del traffico all'ingrosso aggiuntivo di terminazione delle chiamate vocali;</p> <p>e) i diritti d'uso per lo spettro radio sono esclusi dall'incremento della terminazione delle chiamate vocali mobili;</p> <p>f) sono inclusi solo i costi commerciali all'ingrosso direttamente connessi alla fornitura a terzi del servizio all'ingrosso di terminazione delle chiamate vocali;</p> <p>g) si considera che tutti gli operatori della rete fissa forniscano servizi di terminazione delle chiamate vocali agli stessi costi unitari di un operatore efficiente, a</p>	<p>senza la fornitura a terzi del servizio all'ingrosso di terminazione delle chiamate vocali;</p> <p>c) tra i costi relativi al traffico, sono assegnati al pertinente incremento della terminazione delle chiamate vocali solo quelli che sarebbero evitati in assenza della prestazione del servizio all'ingrosso di terminazione delle chiamate vocali;</p> <p>d) i costi relativi alla capacità aggiuntiva di rete sono inclusi solo nella misura in cui sono dovuti alla necessità di aumentare la capacità ai fini del trasporto del traffico all'ingrosso aggiuntivo di terminazione delle chiamate vocali;</p> <p>e) i diritti d'uso per lo spettro radio sono esclusi dall'incremento della terminazione delle chiamate vocali mobili;</p> <p>f) sono inclusi solo i costi commerciali all'ingrosso direttamente connessi alla fornitura a terzi del servizio</p>	
--	--	---	--



<p>h) per gli operatori della rete mobile, la scala minima di efficienza è fissata a una quota di mercato non inferiore al 20 %;</p> <p>i) il metodo pertinente per l'ammortamento delle attività è l'ammortamento economico; e</p> <p>j) la scelta della tecnologica per le reti modellate è orientata al futuro, basata su una rete centrale IP e tiene conto delle varie tecnologie che saranno verosimilmente utilizzate nel periodo di validità della tariffa massima. Per quanto riguarda le reti fisse, si ritiene che le chiamate siano esclusivamente a commutazione di pacchetto.</p>		<p>prescindere dalle loro dimensioni;</p> <p>h) per gli operatori della rete mobile, la scala minima di efficienza è fissata a una quota di mercato non inferiore al 20 %;</p> <p>i) il metodo pertinente per l'ammortamento delle attività è l'ammortamento economico;</p> <p>l) la scelta della tecnologica per le reti modellate è orientata al futuro, basata su una rete centrale IP e tiene conto delle varie tecnologie che saranno verosimilmente utilizzate nel periodo di validità della tariffa massima. Per quanto riguarda le reti fisse, si ritiene che le chiamate siano esclusivamente a commutazione di pacchetto.</p>		<p>all'ingrosso di terminazione delle chiamate vocali;</p> <p>g) si considera che tutti gli operatori della rete fissa forniscano servizi di terminazione delle chiamate vocali agli stessi costi unitari di un operatore efficiente, a prescindere dalle loro dimensioni;</p> <p>h) per gli operatori della rete mobile, la scala minima di efficienza è fissata a una quota di mercato non inferiore al 20 %;</p> <p>i) il metodo pertinente per l'ammortamento delle attività è l'ammortamento economico;</p> <p>l) la scelta della tecnologia per le reti modellate è orientata al futuro, basata su una rete centrale IP e tiene conto delle varie tecnologie che saranno verosimilmente utilizzate nel periodo di validità della tariffa massima. Per quanto riguarda le reti fisse, si ritiene che le chiamate siano esclusivamente a commutazione di pacchetto.</p>	
---	--	---	--	---	--



<p>ALLEGATO IV CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE DI COINVESTIMENTO</p> <p>Nel valutare l'offerta di coinvestimento a norma dell'articolo 76, paragrafo 1, l'autorità nazionale di regolamentazione verifica che siano stati rispettati almeno i seguenti criteri. Le autorità nazionali di regolamentazione possono prendere in esame criteri aggiuntivi nella misura in cui sono necessari a garantire l'accessibilità dei potenziali investitori al coinvestimento, alla luce delle specifiche condizioni locali e della struttura del mercato:</p> <p>a) l'offerta di coinvestimento è aperta a ogni impresa su base non discriminatoria per la durata di vita della rete costruita nel quadro dell'offerta di coinvestimento. L'impresa designata come detentrica di un significativo potere di mercato può includere nell'offerta condizioni ragionevoli per quanto riguarda la capacità finanziaria delle imprese tali per cui, ad esempio, i potenziali coinvestitori sono tenuti a dimostrare la capacità di effettuare pagamenti scaglionati sulla base dei quali sarà programmata</p>	<p>(Articolo 87)</p> <p>ALLEGATO 4 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE DI COINVESTIMENTO</p> <p>Nel valutare l'offerta di coinvestimento a norma dell'articolo 87 comma 1, l'autorità nazionale di regolamentazione verifica che siano stati rispettati almeno i seguenti criteri. Le autorità nazionali di regolamentazione possono prendere in esame criteri aggiuntivi nella misura in cui sono necessari a garantire l'accessibilità dei potenziali investitori al coinvestimento, alla luce delle specifiche condizioni locali e della struttura del mercato:</p> <p>a) l'offerta di coinvestimento è aperta a ogni impresa su base non discriminatoria per la durata di vita della rete costruita nel quadro dell'offerta di coinvestimento. L'impresa designata come detentrica di un significativo potere di mercato può includere nell'offerta condizioni ragionevoli per quanto riguarda la capacità</p>	<p>(Articolo 87)</p> <p>ALLEGATO 4 (ex allegato VI eccc) CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE DI COINVESTIMENTO</p> <p>Nel valutare l'offerta di coinvestimento a norma dell'articolo 87 comma 1, l'autorità nazionale di regolamentazione verifica che siano stati rispettati almeno i seguenti criteri. Le autorità nazionali di regolamentazione possono prendere in esame criteri aggiuntivi nella misura in cui sono necessari a garantire l'accessibilità dei potenziali investitori al coinvestimento, alla luce delle specifiche condizioni locali e della struttura del mercato:</p> <p>a) l'offerta di coinvestimento è aperta a ogni impresa su base non discriminatoria per la durata di vita della rete costruita nel quadro dell'offerta di coinvestimento. L'impresa designata come detentrica di un significativo potere di mercato può includere nell'offerta condizioni ragionevoli per</p>
--	---	---



<p>l'installazione, l'accettazione di un piano strategico sulla base del quale saranno elaborati i piani di installazione a medio termine, e così via;</p> <p>b) l'offerta di coinvestimento è trasparente:</p> <p>— l'offerta è disponibile e facilmente reperibile sul sito web dell'impresa designata come detentrica di un significativo potere di mercato; — tutte le condizioni, dettagliate e complete, sono rese disponibili senza indebito ritardo a tutti i potenziali offerenti che abbiano manifestato interesse, compresa la forma giuridica dell'accordo di coinvestimento e, se del caso, gli accordi preliminari sulla governance del veicolo di coinvestimento; e</p> <p>— il processo, al pari della tabella di marcia, per l'elaborazione e lo sviluppo del progetto di coinvestimento è fissato in anticipo e chiaramente spiegato per iscritto a tutti i potenziali coinvestitori; tutte le principali tappe devono essere chiaramente comunicate a tutte le imprese senza discriminazioni;</p> <p>c) l'offerta di coinvestimento include condizioni per i potenziali coinvestitori che favoriscono una concorrenza sostenibile a lungo termine, in particolare: — a tutte le</p>	<p>finanziaria delle imprese tali per cui, ad esempio, i potenziali coinvestitori sono tenuti a dimostrare la capacità di effettuare pagamenti scaglionati sulla base dei quali sarà programmata l'installazione, l'accettazione di un piano strategico sulla base del quale saranno elaborati i piani di installazione a medio termine, e così via;</p> <p>b) l'offerta di coinvestimento è trasparente:</p> <p>- l'offerta è disponibile e facilmente reperibile sul sito web dell'impresa designata come detentrica di un significativo potere di mercato;</p> <p>- tutte le condizioni, dettagliate e complete, sono rese disponibili senza indebito ritardo a tutti i potenziali offerenti che abbiano manifestato interesse, compresa la forma giuridica dell'accordo di coinvestimento e, se del caso, gli accordi preliminari sulla governance del veicolo di coinvestimento; e</p> <p>- il processo, al pari della tabella di marcia, per l'elaborazione e lo sviluppo del progetto di coinvestimento è fissato in</p>		<p>quanto riguarda la capacità finanziaria delle imprese tali per cui, ad esempio, i potenziali coinvestitori sono tenuti a dimostrare la capacità di effettuare pagamenti scaglionati sulla base dei quali sarà programmata l'installazione, l'accettazione di un piano strategico sulla base del quale saranno elaborati i piani di installazione a medio termine, e così via;</p> <p>b) l'offerta di coinvestimento è trasparente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'offerta è disponibile e facilmente reperibile sul sito web dell'impresa designata come detentrica di un significativo potere di mercato;tutte le condizioni, dettagliate e complete, sono rese disponibili senza indebito ritardo a tutti i potenziali offerenti che abbiano manifestato interesse, compresa la forma giuridica dell'accordo di coinvestimento e, se del 	
--	---	--	--	--



<p>imprese sono offerte condizioni di partecipazione all'accordo di coinvestimento eque, ragionevoli e non discriminatorie, in funzione del momento dell'adesione, tra l'altro in termini di corrispettivo finanziario richiesto per l'acquisizione di diritti specifici, in termini di protezione che detti diritti assicurano ai coinvestitori, sia nella fase di costruzione che nella fase operativa, ad esempio mediante la concessione di diritti irrevocabili d'uso (indefeasible rights of use — IRU) per il periodo di vita atteso della rete realizzata in coinvestimento, e in termini di condizioni per l'adesione all'accordo di coinvestimento e per l'eventuale risoluzione. In questo contesto, condizioni non discriminatorie non implicano che a tutti i potenziali coinvestitori siano offerte esattamente le stesse condizioni, comprese le condizioni finanziarie, ma che tutte le modifiche delle condizioni offerte siano giustificate sulla base degli stessi criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e prevedibili, ad esempio il numero di linee di utente finale per le quali è stato espresso un impegno;</p> <p>— l'offerta deve permettere una certa flessibilità in termini di valore e tempistica dell'impegno sottoscritto da ciascun coinvestitore, ad esempio in forma</p>	<p>anticipo e chiaramente spiegato per iscritto a tutti i potenziali coinvestitori; tutte le principali tappe devono essere chiaramente comunicate a tutte le imprese senza discriminazioni;</p> <p>c) l'offerta di coinvestimento include condizioni per i potenziali coinvestitori che favoriscono una concorrenza sostenibile a lungo termine, in particolare:</p> <p>- a tutte le imprese sono offerte condizioni di partecipazione all'accordo di coinvestimento eque, ragionevoli e non discriminatorie, in funzione del momento dell'adesione, tra l'altro in termini di corrispettivo finanziario richiesto per l'acquisizione di diritti specifici, in termini di protezione che detti diritti assicurano ai coinvestitori, sia nella fase di costruzione che nella fase operativa, ad esempio mediante la concessione di diritti irrevocabili d'uso (indefeasible rights of use — IRU) per il periodo di vita atteso della rete realizzata in coinvestimento, e in termini di condizioni per l'adesione</p>	<p>caso, gli accordi preliminari sulla governance del veicolo di coinvestimento;</p> <ul style="list-style-type: none"> • il processo, al pari della tabella di marcia, per l'elaborazione e lo sviluppo del progetto di coinvestimento è fissato in anticipo e chiaramente spiegato per iscritto a tutti i potenziali coinvestitori; tutte le principali tappe devono essere chiaramente comunicate a tutte le imprese senza discriminazioni; <p>c) l'offerta di coinvestimento include condizioni per i potenziali coinvestitori che favoriscono una concorrenza sostenibile a lungo termine, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a tutte le imprese sono offerte condizioni di partecipazione all'accordo di coinvestimento eque, ragionevoli e non discriminatorie, in funzione del momento 	
--	---	--	--



<p>di percentuale concordata e potenzialmente crescente del totale delle linee di utente finale in una determinata area, in rapporto alla quale i coinvestitori hanno la possibilità di impegnarsi in modo graduale ed è fissata a un livello unitario che consenta ai coinvestitori più piccoli dotati di risorse limitate di prendere parte al coinvestimento da una soglia ragionevolmente minima e di aumentare gradualmente la loro partecipazione assicurando allo stesso tempo livelli adeguati di impegno iniziale; il corrispettivo finanziario che ogni coinvestitore deve fornire deve essere determinato in modo da rispecchiare il fatto che i primi investitori accettano rischi maggiori e impegnano i loro capitali prima degli altri;</p> <p>— un premio crescente nel tempo è considerato giustificato per impegni assunti in fasi successive e per i nuovi coinvestitori che aderiscono all'accordo di coinvestimento dopo l'avvio del progetto, in modo da riflettere la diminuzione dei rischi e contrastare qualsiasi incentivo a non impegnare i capitali nelle prime fasi;</p> <p>— l'accordo di coinvestimento deve consentire la cessione dei diritti acquisiti ad altri coinvestitori o a terzi intenzionati</p>	<p>all'accordo di coinvestimento e per l'eventuale risoluzione. In questo contesto, condizioni non discriminatorie non implicano che a tutti i potenziali coinvestitori siano offerte esattamente le stesse condizioni, comprese le condizioni finanziarie, ma che tutte le modifiche delle condizioni offerte siano giustificate sulla base degli stessi criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e prevedibili, ad esempio il numero di linee di utente finale per le quali è stato espresso un impegno;</p> <p>- l'offerta deve permettere una certa flessibilità in termini di valore e tempistica dell'impegno sottoscritto da ciascun coinvestitore, ad esempio in forma di percentuale concordata e potenzialmente crescente del totale delle linee di utente finale in una determinata area, in rapporto alla quale i coinvestitori hanno la possibilità di impegnarsi in modo graduale ed è fissata a un livello unitario che consenta ai coinvestitori più piccoli dotati di risorse limitate di prendere</p>		<p>dell'adesione, tra l'altro in termini di corrispettivo finanziario richiesto per l'acquisizione di diritti specifici, in termini di protezione che detti diritti assicurano ai coinvestitori, sia nella fase di costruzione che nella fase operativa, ad esempio mediante la concessione di diritti irrevocabili d'uso (indefeasible rights of use — IRU) per il periodo di vita atteso della rete realizzata in coinvestimento, e in termini di condizioni per l'adesione all'accordo di coinvestimento e per l'eventuale risoluzione. In questo contesto, condizioni non discriminatorie non implicano che a tutti i potenziali coinvestitori siano offerte esattamente le stesse condizioni, comprese le condizioni finanziarie, ma che tutte le modifiche delle condizioni offerte siano giustificate sulla base</p>	
---	---	--	---	--



<p>ad aderire all'accordo di coinvestimento, subordinatamente all'obbligo a carico del cessionario di adempiere tutti gli obblighi originariamente a carico del cedente ai sensi dell'accordo di coinvestimento;</p> <ul style="list-style-type: none"> - i coinvestitori si concedono reciprocamente, a condizioni e termini equi e ragionevoli, i diritti di accesso all'infrastruttura realizzata in coinvestimento ai fini della prestazione di servizi a valle, anche agli utenti finali, secondo condizioni trasparenti, che devono essere indicate in maniera trasparente nell'offerta di coinvestimento e nel successivo accordo, in particolare se i coinvestitori sono responsabili individualmente e separatamente dell'installazione di parti specifiche della rete. Se viene creato, il veicolo di coinvestimento fornisce l'accesso, diretto o indiretto, alla rete a tutti i coinvestitori a condizioni di equivalenza e secondo condizioni e termini equi e 	<p>parte al coinvestimento da una soglia ragionevolmente minima e di aumentare gradualmente la loro partecipazione assicurando allo stesso tempo livelli adeguati di impegno iniziale; il corrispettivo finanziario che ogni coinvestitore deve fornire deve essere determinato in modo da rispecchiare il fatto che i primi investitori accettano rischi maggiori e impegnano i loro capitali prima degli altri;</p> <ul style="list-style-type: none"> - un premio crescente nel tempo è considerato giustificato per impegni assunti in fasi successive e per i nuovi coinvestitori che aderiscono all'accordo di coinvestimento dopo l'avvio del progetto, in modo da riflettere la diminuzione dei rischi e contrastare qualsiasi incentivo a non impegnare i capitali nelle prime fasi; - l'accordo di coinvestimento deve consentire la cessione dei diritti acquisiti ad altri coinvestitori o a terzi intenzionati ad aderire all'accordo di coinvestimento, subordinatamente all'obbligo a carico del cessionario di 	<p>degli stessi criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e prevedibili, ad esempio il numero di linee di utente finale per le quali è stato espresso un impegno;</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'offerta deve permettere una certa flessibilità in termini di valore e tempistica dell'impegno sottoscritto da ciascun coinvestitore, ad esempio in forma di percentuale concordata e potenzialmente crescente del totale delle linee di utente finale in una determinata area, in rapporto alla quale i coinvestitori hanno la possibilità di impegnarsi in modo graduale ed è fissata a un livello unitario che consenta ai coinvestitori più piccoli dotati di risorse limitate di prendere parte al coinvestimento da una soglia ragionevolmente minima e di aumentare gradualmente la loro 	
--	--	---	--



<p>ragionevoli, comprese condizioni finanziarie che riflettano il diverso livello di rischio accettato dai singoli coinvestitori.</p> <p>d) l'offerta di coinvestimento assicura un investimento duraturo in grado di soddisfare esigenze future mediante l'installazione di nuovi elementi di rete che contribuiscano in misura significativa alla realizzazione di reti ad altissima capacità.</p>		<p>adempiere tutti gli obblighi originariamente a carico del cedente ai sensi dell'accordo di coinvestimento;</p> <p>- i coinvestitori si concedono reciprocamente, a condizioni e termini equi e ragionevoli, i diritti di accesso all'infrastruttura realizzata in coinvestimento ai fini della prestazione di servizi a valle, anche agli utenti finali, secondo condizioni trasparenti, che devono essere indicate in maniera trasparente nell'offerta di coinvestimento e nel successivo accordo, in particolare se i coinvestitori sono responsabili individualmente e separatamente dell'installazione di parti specifiche della rete. Se viene creato, il veicolo di coinvestimento fornisce l'accesso, diretto o indiretto, alla rete a tutti i coinvestitori a condizioni di equivalenza e secondo condizioni e termini equi e ragionevoli, comprese condizioni finanziarie che riflettano il diverso livello di rischio accettato dai singoli coinvestitori.</p>		<p>partecipazione assicurando allo stesso tempo livelli adeguati di impegno iniziale; il corrispettivo finanziario che ogni coinvestitore deve fornire deve essere determinato in modo da rispecchiare il fatto che i primi investitori accettano rischi maggiori e impegnano i loro capitali prima degli altri;</p> <ul style="list-style-type: none"> • un premio crescente nel tempo è considerato giustificato per impegni assunti in fasi successive e per i nuovi coinvestitori che aderiscono all'accordo di coinvestimento dopo l'avvio del progetto, in modo da riflettere la diminuzione dei rischi e contrastare qualsiasi incentivo a non impegnare i capitali nelle prime fasi; • l'accordo di coinvestimento deve 	
--	--	---	--	---	--



	<p>d) l'offerta di coinvestimento assicura un investimento duraturo in grado di soddisfare esigenze future mediante l'installazione di nuovi elementi di rete che contribuiscano in misura significativa alla realizzazione di reti ad altissima capacità.</p>		<p>consentire la cessione dei diritti acquisiti ad altri coinvestitori o a terzi intenzionati ad aderire all'accordo di coinvestimento, subordinatamente all'obbligo a carico del cessionario di adempiere tutti gli obblighi originariamente a carico del cedente ai sensi dell'accordo di coinvestimento;</p> <ul style="list-style-type: none"> • i coinvestitori si concedono reciprocamente, a condizioni e termini equi e ragionevoli, i diritti di accesso all'infrastruttura realizzata in coinvestimento ai fini della prestazione di servizi a valle, anche agli utenti finali, secondo condizioni trasparenti, che devono essere indicate in maniera trasparente nell'offerta di coinvestimento e nel successivo accordo, in particolare se i coinvestitori sono 	
--	--	--	--	--



				<p>responsabili individualmente e separatamente dell'installazione di parti specifiche della rete. Se viene creato, il veicolo di coinvestimento fornisce l'accesso, diretto o indiretto, alla rete a tutti i coinvestitori a condizioni di equivalenza e secondo condizioni e termini equi e ragionevoli, comprese condizioni finanziarie che riflettano il diverso livello di rischio accettato dai singoli coinvestitori.</p> <p>d) l'offerta di coinvestimento assicura un investimento duraturo in grado di soddisfare esigenze future mediante l'installazione di nuovi elementi di rete che contribuiscano in misura significativa alla realizzazione di reti ad altissima capacità.</p>	
ALLEGATO V INSIEME MINIMO DI SERVIZI CHE IL SERVIZIO DI	YES	(Articolo 94) ALLEGATO 5		(Articolo 94) ALLEGATO 5 (x allegato V eccc)	



<p>ACCESSO ADEGUATO A INTERNET A BANDA LARGA È IN GRADO DI SUPPORTARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 84 PARAGRAFO</p> <p>1) e-mail; 2) motori di ricerca che consentano la ricerca e il reperimento di ogni tipo di informazioni; 3) strumenti basilari online di istruzione e formazione; 4) stampa o notizie online; 5) ordini o acquisti online di beni o servizi; 6) ricerca di lavoro e strumenti per la ricerca di lavoro; 7) reti professionali; 8) servizi bancari online; 9) utilizzo dei servizi dell'amministrazione digitale; 10) media sociali e messaggeria istantanea; 11) chiamate e videochiamate (qualità standard).</p>		<p>INSIEME MINIMO DI SERVIZI CHE IL SERVIZIO DI ACCESSO ADEGUATO A INTERNET A BANDA LARGA È IN GRADO DI SUPPORTARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 94 comma 3</p> <p>1) e-mail; 2) motori di ricerca che consentano la ricerca e il reperimento di ogni tipo di informazioni; 3) strumenti basilari online di istruzione e formazione; 4) stampa o notizie online; 5) ordini o acquisti online di beni o servizi; 6) ricerca di lavoro e strumenti per la ricerca di lavoro; 7) reti professionali; 8) servizi bancari online; 9) utilizzo dei servizi dell'amministrazione digitale; 10) media sociali e messaggeria istantanea; 11) chiamate e videochiamate (qualità standard).</p>		<p>INSIEME MINIMO DI SERVIZI CHE IL SERVIZIO DI ACCESSO ADEGUATO A INTERNET A BANDA LARGA È IN GRADO DI SUPPORTARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 94 COMMA 3</p> <p>1) e-mail; 2) motori di ricerca che consentano la ricerca e il reperimento di ogni tipo di informazioni; 3) strumenti basilari online di istruzione e formazione; 4) stampa o notizie online; 5) ordini o acquisti online di beni o servizi; 6) ricerca di lavoro e strumenti per la ricerca di lavoro; 7) reti professionali; 8) servizi bancari online; 9) utilizzo dei servizi dell'amministrazione digitale; 10) media sociali e messaggeria istantanea; 11) chiamate e videochiamate (qualità standard).</p>	
<p>ALLEGATO VI DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI</p>	<p>YES</p>	<p>(Articolo 98, 98- duodetries e 98-octies decies) ALLEGATO 6</p>		<p>ALLEGATO 6 (ex allegato VI eccc - All. 4 Codice 2003)</p>	



<p>SERVIZI CITATI ALL'ARTICOLO 88 (CONTROLLO DELLE SPESE), ALL'ARTICOLO 115 (PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI) E ALL'ARTICOLO 106 (PASSAGGIO A UN ALTRO FORNITORE E PORTABILITÀ DEL NUMERO)</p> <p>Parte A Prestazioni e servizi citati agli articoli 88 e 115</p> <p>Se applicata sulla base dell'articolo 88, la parte A si applica ai consumatori e ad altre categorie di utenti finali qualora il Ministero, sentita l'Autorità, abbia aumentato i beneficiari dell'articolo 88 paragrafo 2.</p> <p>Se applicata sulla base dell'articolo 115, la parte A si applica alle categorie di utenti finali stabilite dal Ministero sentita l'Autorità, a eccezione delle lettere c), d), e g) della presente parte, che si applicano ai soli consumatori.</p> <p>a) Fatturazione dettagliata</p> <p>Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa relativa alla tutela dei dati personali e della vita privata, l'Autorità può fissare il livello minimo di dettaglio delle fatture che i</p>	<p>DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI CITATI ALL'ARTICOLO 98 ALL'ARTICOLO 98-DUODETRICIES E ALL'ARTICOLO 98-OCTIES DECIES</p> <p>Parte A Prestazioni e servizi citati agli articoli 98 e 98-duodetricies</p> <p>Se applicata sulla base dell'articolo 98, la parte A si applica ai consumatori e ad altre categorie di utenti finali qualora il Ministero, sentita l'Autorità, abbia aumentato i beneficiari dell'articolo 98 comma 2. Se applicata sulla base dell'articolo 98-duodetricies, la parte A si applica alle categorie di utenti finali stabilite dal Ministero sentita l'Autorità, a eccezione delle lettere c), d), e g) della presente parte, che si applicano ai soli consumatori.</p> <p>a) Fatturazione dettagliata</p> <p>Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa relativa alla tutela dei dati personali e della vita privata, l'Autorità può fissare il livello</p>	<p>DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI CITATI ALL'ARTICOLO 98, ALL'ARTICOLO 98-DUODETRICIES E ALL'ARTICOLO 98-OCTIES DECIES</p> <p>Parte A Prestazioni e servizi citati agli articoli 98 e 98-duodetricies</p> <p>Se applicata sulla base dell'articolo 98, la parte A si applica ai consumatori e ad altre categorie di utenti finali qualora il Ministero, sentita l'Autorità, abbia aumentato i beneficiari dell'articolo 98 comma 2. Se applicata sulla base dell'articolo 98-duodetricies, la parte A si applica alle categorie di utenti finali stabilite dal Ministero sentita l'Autorità, a eccezione delle lettere c), d), e g) della presente parte, che si applicano ai soli consumatori.</p> <p>a) Fatturazione dettagliata</p> <p>Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa relativa alla tutela dei dati personali e della vita privata, l'Autorità può</p>	
---	--	--	--



<p>fornitori devono offrire gratuitamente agli utenti finali per consentire a questi:</p> <p>i) di verificare e controllare le spese generate dall'uso dei servizi di accesso a internet o di comunicazione vocale, o dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero ai fini dell'articolo 115; e</p> <p>ii) di sorvegliare in modo adeguato il proprio uso della rete e dei servizi e le spese che ne derivano, in modo da esercitare un ragionevole livello di controllo sulle proprie fatture.</p> <p>Ove opportuno, gli utenti finali possono ottenere, a tariffe ragionevoli o gratuitamente, un maggior livello di dettaglio delle fatture.</p> <p>Tali fatture dettagliate includono un riferimento esplicito all'identità del fornitore e alla durata dei servizi a tariffazione maggiorata, a meno che l'utente finale abbia</p>	<p>YES (if Member States take this option)</p>	<p>minimo di dettaglio delle fatture che i fornitori devono offrire gratuitamente agli utenti finali per consentire a questi:</p> <p>1) di verificare e controllare le spese generate dall'uso dei servizi di accesso a internet o di comunicazione vocale, o dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero ai fini dell'articolo 98-duodecties;</p> <p>2) di sorvegliare in modo adeguato il proprio uso della rete e dei servizi e le spese che ne derivano, in modo da esercitare un ragionevole livello di controllo sulle proprie fatture.</p> <p>Ove opportuno, gli utenti finali possono ottenere, a tariffe ragionevoli o gratuitamente, un maggior livello di dettaglio delle fatture.</p>	<p>fissare il livello minimo di dettaglio delle fatture che i fornitori devono offrire gratuitamente agli utenti finali per consentire a questi:</p> <p>1) di verificare e controllare le spese generate dall'uso dei servizi di accesso a internet o di comunicazione vocale, o dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero ai fini dell'articolo 98-duodecties;</p> <p>2) di sorvegliare in modo adeguato il proprio uso della rete e dei servizi e le spese che ne derivano, in modo da esercitare un ragionevole livello di controllo sulle proprie fatture.</p> <p>Ove opportuno, gli utenti finali possono ottenere, a tariffe ragionevoli o gratuitamente, un maggior livello di dettaglio delle fatture.</p>	
--	--	---	--	--



<p>richiesto che tali informazioni non siano menzionate.</p> <p>Non è necessario che le chiamate gratuite per l'utente finale, comprese le chiamate ai numeri di emergenza, siano indicate nella fattura dettagliata dell'utente finale.</p> <p>L'Autorità può imporre agli operatori di fornire gratuitamente l'identificazione della linea chiamante.</p> <p>b) Sbarramento selettivo delle chiamate in uscita o di MMS o SMS premium o, ove ciò sia tecnicamente fattibile, altri tipi di applicazioni analoghe (servizio gratuito)</p> <p>Prestazione gratuita grazie alla quale l'utente finale, previa richiesta ai fornitori di servizi di comunicazione vocale o servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero ai fini dell'articolo 115, può impedire che vengano effettuate chiamate in uscita di tipo definito o verso determinati tipi di numeri oppure l'invio di MMS o SMS premium o</p>	<p>Tali fatture dettagliate includono un riferimento esplicito all'identità del fornitore e alla durata dei servizi a tariffazione maggiorata, a meno che l'utente finale abbia richiesto che tali informazioni non siano menzionate. Non è necessario che le chiamate gratuite per l'utente finale, comprese le chiamate ai numeri di emergenza, siano indicate nella fattura dettagliata dell'utente finale. L'Autorità può imporre agli operatori di fornire gratuitamente l'identificazione della linea chiamante.</p> <p>b) Sbarramento selettivo delle chiamate in uscita o di MMS o SMS premium o, ove ciò sia tecnicamente fattibile, altri tipi di applicazioni analoghe (servizio gratuito)</p> <p>Prestazione gratuita grazie alla quale l'utente finale, previa richiesta ai fornitori di</p>	<p>Tali fatture dettagliate includono un riferimento esplicito all'identità del fornitore e alla durata dei servizi a tariffazione maggiorata, a meno che l'utente finale abbia richiesto che tali informazioni non siano menzionate. Non è necessario che le chiamate gratuite per l'utente finale, comprese le chiamate ai numeri di emergenza, siano indicate nella fattura dettagliata dell'utente finale. L'Autorità può imporre agli operatori di fornire gratuitamente l'identificazione della linea chiamante.</p> <p>b) Sbarramento selettivo delle chiamate in uscita o di MMS o SMS premium o, ove ciò sia tecnicamente fattibile, altri tipi di applicazioni analoghe (servizio gratuito)</p> <p>Prestazione gratuita grazie alla quale l'utente finale, previa richiesta ai fornitori di servizi di comunicazione vocale o servizi di comunicazione</p>
--	---	--



<p>altri tipi di applicazioni analoghe verso queste destinazioni.</p>		<p>servizi di comunicazione vocale o servizi di comunicazione</p>		<p>interpersonale basati sul numero ai fini dell'articolo 98-</p>	
<p>c) Sistemi di pagamento anticipato L'Autorità può imporre ai fornitori di proporre ai consumatori modalità di pagamento anticipato per l'accesso alla rete pubblica di comunicazione elettronica e per l'uso dei servizi di comunicazione vocale, o dei servizi di accesso a internet, o dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero ai fini all'articolo 115.</p>		<p>interpersonale basati sul numero ai fini dell'articolo 98-duodetricies, può impedire che vengano effettuate chiamate in uscita di tipo definito o verso determinati tipi di numeri oppure l'invio di MMS o SMS premium o altri tipi di applicazioni analoghe verso queste destinazioni.</p>		<p>effettuate chiamate in uscita di tipo definito o verso determinati tipi di numeri oppure l'invio di MMS o SMS premium o altri tipi di applicazioni analoghe verso queste destinazioni.</p>	
<p>d) Pagamento rateale del contributo di allacciamento L'Autorità può imporre ai fornitori l'obbligo di autorizzare i consumatori a scaglionare nel tempo il pagamento del contributo di allacciamento alla rete pubblica di comunicazione elettronica.</p>		<p>c) Sistemi di pagamento anticipato L'Autorità può imporre ai fornitori di proporre ai consumatori modalità di pagamento anticipato per l'accesso alla rete pubblica di comunicazione elettronica e per l'uso dei servizi di comunicazione vocale, o dei servizi di accesso a internet, o dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero ai fini</p>		<p>c) Sistemi di pagamento anticipato L'Autorità può imporre ai fornitori di proporre ai consumatori modalità di pagamento anticipato per l'accesso alla rete pubblica di comunicazione elettronica e per l'uso dei servizi di comunicazione vocale, o dei servizi di accesso a internet, o dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero ai fini all'articolo 98-duodetricies.</p>	
<p>e) Mancato pagamento delle fatture Per la riscossione delle fatture non pagate emesse dai fornitori, l'Autorità autorizza l'applicazione di</p>		<p>interpersonale basati sul numero ai fini</p>		<p>d) Pagamento rateale del contributo di allacciamento</p>	



<p>misure specifiche che siano rese pubbliche e ispirate ai principi di proporzionalità e non discriminazione. Tali misure garantiscono che l'utente finale sia informato con debito preavviso dell'interruzione del servizio o della cessazione del collegamento conseguente al mancato pagamento. Salvi i casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti e per quanto tecnicamente fattibile, tali misure garantiscono che sia interrotto solo il servizio interessato. La cessazione del collegamento per mancato pagamento delle fatture avviene solo dopo averne debitamente avvertito l'utente finale. Prima della totale cessazione del collegamento l'Autorità può autorizzare un periodo di servizio ridotto durante il quale sono permessi esclusivamente chiamate che non comportano un addebito</p>	<p>all'articolo 98-duodetricies.</p> <p>d) Pagamento rateale del contributo di allacciamento</p> <p>L'Autorità può imporre ai fornitori l'obbligo di autorizzare i consumatori a scaglionare nel tempo il pagamento del contributo di allacciamento alla rete pubblica di comunicazione elettronica.</p> <p>e) Mancato pagamento delle fatture</p> <p>Per la riscossione delle fatture non pagate emesse dai fornitori, l'Autorità autorizza l'applicazione di misure specifiche che siano rese pubbliche e ispirate ai principi di proporzionalità e non discriminazione. Tali misure garantiscono che l'utente finale sia informato con debito preavviso dell'interruzione del servizio o della cessazione del</p>	<p>L'Autorità può imporre ai fornitori l'obbligo di autorizzare i consumatori a scaglionare nel tempo il pagamento del contributo di allacciamento alla rete pubblica di comunicazione elettronica.</p> <p>e) Mancato pagamento delle fatture</p> <p>Per la riscossione delle fatture non pagate emesse dai fornitori, l'Autorità autorizza l'applicazione di misure specifiche che siano rese pubbliche e ispirate ai principi di proporzionalità e non discriminazione. Tali misure garantiscono che l'utente finale sia informato con debito preavviso dell'interruzione del servizio o della cessazione del collegamento conseguente al mancato pagamento. Salvi i casi di frode, di ripetuti</p>	
--	--	---	--



<p>per l'utente finale (ad esempio chiamate al numero «112») e un livello minimo di servizio di accesso ai servizi internet, definito dagli Stati membri alla luce delle condizioni nazionali.</p> <p>f) Consigli tariffari La procedura in base alla quale gli utenti finali possono chiedere al fornitore di offrire informazioni su tariffe alternative più economiche, se disponibili.</p> <p>g) Controllo dei costi La procedura in base alla quale i fornitori offrono strategie diverse, se ritenute idonee da all'Autorità per tenere sotto controllo i costi dei servizi di comunicazione vocale o di accesso a internet, o dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero ai fini dell'articolo 115, tra cui sistemi gratuiti di segnalazione ai consumatori di consumi anomali o eccessivi.</p>		<p>collegamento conseguente al mancato pagamento. Salvi i casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti e per quanto tecnicamente fattibile, tali misure garantiscono che sia interrotto solo il servizio interessato. La cessazione del collegamento per mancato pagamento delle fatture avviene solo dopo averne debitamente avvertito l'utente finale. Prima della totale cessazione del collegamento l'Autorità può autorizzare un periodo di servizio ridotto durante il quale sono permessi esclusivamente chiamate che non comportano un addebito per l'utente finale (ad esempio chiamate al numero «112») e un livello minimo di servizio di accesso ai servizi</p>	<p>ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti e per quanto tecnicamente fattibile, tali misure garantiscono che sia interrotto solo il servizio interessato. La cessazione del collegamento per mancato pagamento delle fatture avviene solo dopo averne debitamente avvertito l'utente finale. Prima della totale cessazione del collegamento l'Autorità può autorizzare un periodo di servizio ridotto durante il quale sono permessi esclusivamente chiamate che non comportano un addebito per l'utente finale (ad esempio chiamate al numero «112») e un livello minimo di servizio di accesso ai servizi internet, definito dagli Stati membri alla luce delle condizioni nazionali.</p> <p>f) Consigli tariffari</p>	
---	--	--	---	--



<p>h) Procedura volta a disattivare la fatturazione di terzi</p> <p>La procedura in base alla quale gli utenti finali inibiscono la facoltà di fatturazione dei fornitori di servizi terzi che usano le fatture di fornitori di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico per addebitare i loro prodotti o servizi.</p>		<p>internet, definito dagli Stati membri alla luce delle condizioni nazionali.</p>		<p>La procedura in base alla quale gli utenti finali possono chiedere al fornitore di offrire informazioni su tariffe alternative più economiche, se disponibili.</p>	
<p>Parte B</p> <p>Prestazioni di cui all'articolo 115</p> <p>a) Identificazione della linea chiamante</p> <p>Prima di instaurare la comunicazione la parte chiamata può visualizzare il numero della parte chiamante.</p> <p>Questa opzione è fornita nel rispetto della normativa relativa alla tutela dei dati personali e della vita privata e in particolare della direttiva 2002/58/CE.</p> <p>Nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, gli operatori forniscono dati e segnali per facilitare l'offerta delle prestazioni di identificazione della</p>		<p>f) Consigli tariffari</p> <p>La procedura in base alla quale gli utenti finali possono chiedere al fornitore di offrire informazioni su tariffe alternative più economiche, se disponibili.</p> <p>g) Controllo dei costi</p> <p>La procedura in base alla quale i fornitori offrono strategie diverse, se ritenute idonee dall'Autorità per tenere sotto controllo i costi dei servizi di comunicazione vocale o di accesso a internet, o dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero ai fini dell'articolo 98-duodecties, tra cui sistemi gratuiti di segnalazione ai consumatori di</p>		<p>g) Controllo dei costi</p> <p>La procedura in base alla quale i fornitori offrono strategie diverse, se ritenute idonee dall'Autorità per tenere sotto controllo i costi dei servizi di comunicazione vocale o di accesso a internet, o dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero ai fini dell'articolo 98-duodecties, tra cui sistemi gratuiti di segnalazione ai consumatori di consumi anomali o eccessivi.</p> <p>h) Procedura volta a disattivare la fatturazione di terzi</p> <p>La procedura in base alla quale gli utenti finali inibiscono la facoltà di fatturazione dei fornitori</p>	



<p>linea chiamante e di composizione mediante tastiera attraverso i confini degli Stati membri.</p> <p>b) Inoltro di posta elettronica o accesso ai messaggi di posta elettronica dopo la risoluzione del contratto con un fornitore di servizio di accesso a internet</p> <p>Questa procedura consente, su richiesta e gratuitamente, agli utenti finali che risolvono il contratto con un fornitore di servizio di accesso a internet di accedere ai messaggi di posta elettronica ricevuti all'indirizzo o agli indirizzi di posta elettronica basati sul nome commerciale o sul marchio dell'ex fornitore, durante il periodo considerato necessario e proporzionato dall'Autorità, o trasferire i messaggi di posta elettronica inviati a tale o tali indirizzi durante il suddetto periodo a un nuovo indirizzo di posta elettronica specificato dagli utenti finali.</p> <p>Parte C Attuazione delle disposizioni relative alla portabilità del numero di cui all'articolo 106 La prescrizione in base alla quale tutti gli utenti finali con numeri telefonici appartenenti al piano di numerazione nazionale che ne facciano richiesta devono poter</p>		<p>consumi anomali o eccessivi.</p> <p>h) Procedura volta a disattivare la fatturazione di terzi</p> <p>La procedura in base alla quale gli utenti finali inibiscono la facoltà di fatturazione dei fornitori di servizi terzi che usano le fatture di fornitori di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico per addebitare i loro prodotti o servizi.</p> <p>Parte B Prestazioni di cui all'articolo 98-duodetricies</p> <p>a) Identificazione della linea chiamante</p> <p>Prima di instaurare la comunicazione la parte chiamata può visualizzare il numero della parte chiamante. Questa opzione è fornita nel rispetto della normativa relativa alla tutela dei dati personali e della vita</p>		<p>di servizi terzi che usano le fatture di fornitori di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico per addebitare i loro prodotti o servizi.</p> <p>Parte B Prestazioni di cui all'articolo 98-duodetricies</p> <p>a) Identificazione della linea chiamante</p> <p>Prima di instaurare la comunicazione la parte chiamata può visualizzare il numero della parte chiamante. Questa opzione è fornita nel rispetto della normativa relativa alla tutela dei dati personali e della vita privata e in particolare <i>al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.</i></p> <p>Nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, gli operatori forniscono dati e segnali per</p>	
--	--	---	--	--	--



<p>conservare i propri numeri indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio si applica:</p> <p>a) nel caso di numeri geografici, in un luogo specifico; e</p> <p>b) nel caso di numeri non geografici, in qualsiasi luogo.</p> <p>La presente parte non si applica alla portabilità del numero tra reti che forniscono servizi in postazione fissa e reti mobili.</p>		<p>privata e in particolare della direttiva 2002/58/CE.</p> <p>Nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, gli operatori forniscono dati e segnali per facilitare l'offerta delle prestazioni di identificazione della linea chiamante e di composizione mediante tastiera attraverso i confini degli Stati membri.</p> <p>b) Inoltro di posta elettronica o accesso ai messaggi di posta elettronica dopo la risoluzione del contratto con un fornitore di servizio di accesso a internet Questa procedura consente, su richiesta e gratuitamente, agli utenti finali che risolvono il contratto con un fornitore di servizio di accesso a internet di accedere ai messaggi di posta elettronica ricevuti all'indirizzo o agli indirizzi di posta elettronica basati sul nome commerciale o sul marchio dell'ex fornitore, durante il periodo considerato necessario e proporzionato dall'Autorità, o trasferire i messaggi di posta elettronica inviati a tale o tali</p>	<p>facilitare l'offerta delle prestazioni di identificazione della linea chiamante e di composizione mediante tastiera attraverso i confini degli Stati membri.</p> <p>b) Inoltro di posta elettronica o accesso ai messaggi di posta elettronica dopo la risoluzione del contratto con un fornitore di servizio di accesso a internet Questa procedura consente, su richiesta e gratuitamente, agli utenti finali che risolvono il contratto con un fornitore di servizio di accesso a internet di accedere ai messaggi di posta elettronica ricevuti all'indirizzo o agli indirizzi di posta elettronica basati sul nome commerciale o sul marchio dell'ex fornitore, durante il periodo considerato necessario e proporzionato dall'Autorità, o trasferire i messaggi di posta elettronica inviati a tale o tali indirizzi durante il suddetto periodo a un nuovo indirizzo di posta elettronica specificato dagli utenti finali.</p> <p style="text-align: center;">Parte C</p>	
--	--	---	--	--



		<p>indirizzi durante il suddetto periodo a un nuovo indirizzo di posta elettronica specificato dagli utenti finali.</p> <p>Parte C Attuazione delle disposizioni relative alla portabilità del numero di cui all'articolo 98-octies decies</p> <p>La prescrizione in base alla quale tutti gli utenti finali con numeri telefonici appartenenti al piano di numerazione nazionale che ne facciano richiesta devono poter conservare i propri numeri indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio si applica: a) nel caso di numeri geografici, in un luogo specifico; e b) nel caso di numeri non geografici, in qualsiasi luogo. La presente parte non si applica alla portabilità del numero tra reti che forniscono servizi in postazione fissa e reti mobili.</p>		<p>Attuazione delle disposizioni relative alla portabilità del numero di cui all'articolo 98-octies decies</p> <p>La prescrizione in base alla quale tutti gli utenti finali con numeri telefonici appartenenti al piano di numerazione nazionale che ne facciano richiesta devono poter conservare i propri numeri indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio si applica: a) nel caso di numeri geografici, in un luogo specifico; e b) nel caso di numeri non geografici, in qualsiasi luogo. La presente parte non si applica alla portabilità del numero tra reti che forniscono servizi in postazione fissa e reti mobili.</p>	
<p>ALLEGATO VII CALCOLO DELL'EVENTUALE COSTO NETTO DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO UNIVERSALE E ISTITUZIONE DI UN EVENTUALE</p>	YES	<p>(Articolo 98-bis e 98-ter) ALLEGATO 7 CALCOLO DELL'EVENTUALE COSTO NETTO DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO UNIVERSALE E ISTITUZIONE DI UN EVENTUALE</p>		<p>(Articolo 98-bis e 98-ter) ALLEGATO 7 (ex allegato VII eccc - All. 11 Codice 2003) CALCOLO DELL'EVENTUALE COSTO NETTO DEGLI</p>	



<p>MECCANISMO DI INDENNIZZO O DI CONDIVISIONE SECONDO QUANTO PREVISTO DAGLI ARTICOLI 89 E 90</p> <p>Parte A Calcolo del costo netto Per obblighi di servizio universale si intendono gli obblighi imposti da uno Stato membro nei confronti di un'impresa perché questa fornisca un servizio universale come stabilito dagli articoli da 84 a 87. Le autorità nazionali di regolamentazione considerano tutti i mezzi adeguati per incentivare le imprese (designate o non) ad assolvere gli obblighi di servizio universale in modo efficiente rispetto ai costi. Ai fini del calcolo, il costo netto degli obblighi di servizio universale consiste nella differenza tra il costo netto delle operazioni di un'impresa quando è soggetta a obblighi di servizio universale e il costo netto delle operazioni in assenza di tali obblighi. Particolare attenzione va riservata alla corretta valutazione dei costi che le imprese avrebbero scelto di evitare se non fossero state soggette a tali obblighi. Il calcolo del costo netto tiene conto anche dei vantaggi, compresi quelli immateriali, che gli obblighi di servizio universale comportano per il fornitore di tale servizio. Il calcolo si basa sui costi imputabili</p>	<p>MECCANISMO DI INDENNIZZO O DI CONDIVISIONE SECONDO QUANTO PREVISTO DAGLI ARTICOLI 98-bis e 98-ter</p> <p>Articolo 1 Definizioni</p> <p>1. Oltre alle definizioni di cui all'articolo 2 del Codice, ai fini di cui al presente allegato, si applicano anche le seguenti:</p> <p>a) «area potenzialmente non remunerativa», l'area, se del caso corrispondente a uno o più indirizzi civici, servita da un apparato di concentrazione che non sarebbe servita dal soggetto designato in assenza di obblighi di servizio universale;</p> <p>b) «area non remunerativa», l'area di cui sopra effettivamente in perdita tra quelle risultate potenzialmente non remunerative;</p> <p>c) «costi evitabili», i costi che l'impresa designata non sosterebbe in assenza di obblighi di servizio universale;</p> <p>d) «ricavi mancati», i ricavi che l'impresa designata non conseguirebbe in assenza di obblighi di servizio universale;</p>	<p>OBBLIGHI DI SERVIZIO UNIVERSALE E ISTITUZIONE DI UN EVENTUALE MECCANISMO DI INDENNIZZO O DI CONDIVISIONE SECONDO QUANTO PREVISTO DAGLI ARTICOLI 98 - BIS e 98-TER</p> <p>Articolo 1 Definizioni</p> <p>1. Oltre alle definizioni di cui all'articolo 2 del Codice, ai fini di cui al presente allegato, si applicano anche le seguenti:</p> <p>a) «area potenzialmente non remunerativa», l'area, se del caso corrispondente a uno o più indirizzi civici, servita da un apparato di concentrazione che non sarebbe servita dal soggetto designato in assenza di obblighi di servizio universale;</p> <p>b) «area non remunerativa», l'area di cui sopra effettivamente in perdita tra quelle risultate potenzialmente non remunerative;</p>	
---	--	--	--



<p>ai seguenti fattori: i) elementi del servizio che possono essere forniti solo in perdita o a costi diversi dalle normali condizioni commerciali. In tale categoria rientrano elementi del servizio quali l'accesso ai servizi telefonici di emergenza, la fornitura di taluni telefoni pubblici a pagamento, la fornitura di taluni servizi o apparecchiature per utenti finali con disabilità ecc.; ii) specifici utenti finali o specifiche categorie di utenti finali che, considerati il costo della fornitura di una rete o di un servizio determinato, il gettito generato ed eventuali perequazioni tariffarie geografiche imposte dagli Stati membri, possono essere serviti solo in perdita o a costi diversi dalle normali condizioni commerciali. In tale categoria rientrano utenti finali o categorie di utenti finali che non fruirebbero dei servizi di un fornitore se questo non fosse soggetto a obblighi di servizio universale. Il calcolo del costo netto di alcuni aspetti specifici degli obblighi di servizio universale deve essere realizzato separatamente e al fine di evitare una doppia computazione dei vantaggi e dei costi diretti ed indiretti. Il costo netto complessivo degli obblighi di servizio universale di un'impresa equivale alla somma del costo</p>		<p>e) «costo netto», la differenza fra il costo netto derivante dalla situazione in cui un organismo è incaricato di assolvere agli obblighi del servizio universale rispetto a quella in cui non sia tenuto ad assolvere a tali obblighi;</p> <p>f) «costi comuni», i costi operativi o di capitale sostenuti per fornire due o più servizi, tra cui in particolare servizi offerti in regime di servizio universale e altri servizi;</p> <p>g) «capitale impiegato», valore residuo contabile dei cespiti impiegati per fornire il servizio universale;</p> <p>h) «tasso di rendimento del capitale impiegato», la media pesata del costo del capitale proprio e di terzi;</p> <p>i) «ragionevole tasso di rendimento del capitale impiegato», il tasso di rendimento del capitale applicabile alle attività di servizio universale.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 2 Parte A Calcolo del costo netto</p>		<p>c) «costi evitabili», i costi che l'impresa designata non sosterebbe in assenza di obblighi di servizio universale;</p> <p>d) «ricavi mancati», i ricavi che l'impresa designata non conseguirebbe in assenza di obblighi di servizio universale;</p> <p>e) «costo netto», la differenza fra il costo netto derivante dalla situazione in cui un organismo è incaricato di assolvere agli obblighi del servizio universale rispetto a quella in cui non sia tenuto ad assolvere a tali obblighi;</p> <p>f) «costi comuni», i costi operativi o di capitale sostenuti per fornire due o più servizi, tra cui in particolare servizi offerti in regime di servizio universale e altri servizi;</p> <p>g) «capitale impiegato», valore residuo contabile dei cespiti impiegati per fornire il servizio universale;</p> <p>h) «tasso di rendimento del capitale impiegato», la media pesata del costo del capitale proprio e di terzi;</p>	
---	--	--	--	---	--



<p>netto dei vari elementi degli obblighi di servizio universale, tenendo conto dei vantaggi immateriali. La verifica del costo netto è di competenza delle autorità nazionali di regolamentazione.</p>			<p>i) «ragionevole tasso di rendimento del capitale impiegato», il tasso di rendimento del capitale applicabile alle attività di servizio universale.</p>	
<p>Parte B Indennizzo dei costi netti derivanti dagli obblighi di servizio universale L'indennizzo o il finanziamento del costo netto degli obblighi di servizio universale può implicare che le imprese soggette a obblighi di servizio universale siano indennizzate per i servizi che forniscono a condizioni non commerciali. Poiché l'indennizzo comporta trasferimenti finanziari, gli Stati membri provvedono affinché tali trasferimenti siano effettuati in modo obiettivo, trasparente, non discriminatorio e proporzionato. Ciò significa che i trasferimenti comportano distorsioni minime della concorrenza e della domanda degli utenti. Conformemente all'articolo 90, paragrafo 3, un dispositivo di condivisione basato su un fondo usa mezzi trasparenti e neutrali per il prelievo dei contributi che evitino il rischio di una doppia imposizione sulle entrate e le uscite delle imprese. L'organismo indipendente che gestisce il fondo deve essere</p>	<p>Per obblighi di servizio universale si intendono gli obblighi imposti dall'Autorità nei confronti di un'impresa perché questa fornisca un servizio universale come stabilito dagli articoli da 94 a 97. L'Autorità considera tutti i mezzi adeguati per incentivare le imprese (designate o non) ad assolvere gli obblighi di servizio universale in modo efficiente rispetto ai costi. Ai fini del calcolo, il costo netto degli obblighi di servizio universale consiste nella differenza tra il costo netto delle operazioni di un'impresa quando è soggetta a obblighi di servizio universale e il costo netto delle operazioni in assenza di tali obblighi. Particolare attenzione va riservata alla corretta valutazione dei costi che le imprese avrebbero scelto di evitare se non fossero state soggette a tali obblighi.</p>		<p>Articolo 2 Parte A Calcolo del costo netto</p>	<p>Per obblighi di servizio universale si intendono gli obblighi imposti dall'Autorità nei confronti di un'impresa perché questa fornisca un servizio universale come stabilito dagli articoli da 94 a 97. L'Autorità considera tutti i mezzi adeguati per incentivare le imprese (designate o non) ad assolvere gli obblighi di servizio universale in modo efficiente rispetto ai costi. Ai fini del calcolo, il costo netto degli obblighi di servizio universale consiste nella differenza tra il costo netto delle operazioni di un'impresa quando è soggetta a obblighi di servizio universale e il costo netto delle operazioni in assenza di tali obblighi. Particolare attenzione va</p>
	<p>Il calcolo si basa sui costi imputabili ai seguenti fattori:</p>			
	<p>i) elementi del servizio che possono essere forniti solo in perdita o a costi diversi dalle</p>			



<p>responsabile del prelievo dei contributi dalle imprese tenute a contribuire al costo netto degli obblighi di servizio universale in un determinato Stato membro e della supervisione del trasferimento delle somme dovute o dei pagamenti amministrativi alle imprese autorizzate a ricevere pagamenti provenienti dal fondo.</p>	<p>normali condizioni commerciali. In tale categoria rientrano elementi del servizio quali l'accesso ai servizi telefonici di emergenza, la fornitura di taluni servizi o apparecchiature per utenti finali con disabilità ecc.;</p>		<p>riservata alla corretta valutazione dei costi che le imprese avrebbero scelto di evitare se non fossero state soggette a tali obblighi.</p>	
	<p>ii) specifici utenti finali o specifiche categorie di utenti finali che, considerati il costo della fornitura di una rete o di un servizio determinato, il gettito generato ed eventuali perequazioni tariffarie geografiche imposte dall'Autorità, possono essere serviti solo in perdita o a costi diversi dalle normali condizioni commerciali. In tale categoria rientrano utenti finali o categorie di utenti finali che non fruirebbero dei servizi di un fornitore se questo non fosse soggetto a obblighi di servizio universale. Il calcolo del costo netto di alcuni aspetti specifici degli obblighi di servizio universale deve essere realizzato separatamente e al fine di evitare una doppia computazione dei vantaggi e</p>		<p>Il calcolo si basa sui costi imputabili ai seguenti fattori:</p> <p>1.</p> <p>i) elementi del servizio che possono essere forniti solo in perdita o a costi diversi dalle normali condizioni commerciali. In tale categoria rientrano elementi del servizio quali l'accesso ai servizi telefonici di emergenza, la fornitura di taluni servizi o apparecchiature per utenti finali con disabilità ecc.;</p>	
			<p>1.</p> <p>ii) specifici utenti finali o specifiche categorie di utenti finali che, considerati il costo della fornitura di una rete o di un servizio determinato, il gettito generato ed eventuali perequazioni tariffarie geografiche imposte dall'Autorità, possono essere serviti solo in perdita o a costi</p>	



	<p>dei costi diretti ed indiretti. Il costo netto complessivo degli obblighi di servizio universale di un'impresa equivale alla somma del costo netto dei vari elementi degli obblighi di servizio universale, tenendo conto dei vantaggi immateriali. La verifica del costo netto è di competenza dell'Autorità.</p> <p style="text-align: center;">Parte B Indennizzo dei costi netti derivanti dagli obblighi di servizio universale</p> <p>L'indennizzo o il finanziamento del costo netto degli obblighi di servizio universale può implicare che le imprese soggette a obblighi di servizio universale siano indennizzate per i servizi che forniscono a condizioni non commerciali. Poiché l'indennizzo comporta trasferimenti finanziari, l'Autorità provvede affinché tali trasferimenti siano effettuati in modo obiettivo, trasparente, non discriminatorio e proporzionato. Ciò significa che i trasferimenti comportano distorsioni minime della concorrenza e della domanda degli utenti. Conformemente all'articolo 98-ter comma 2, un</p>	<p>diversi dalle normali condizioni commerciali.</p> <p>In tale categoria rientrano utenti finali o categorie di utenti finali che non fruirebbero dei servizi di un fornitore se questo non fosse soggetto a obblighi di servizio universale.</p> <p>Il calcolo del costo netto di alcuni aspetti specifici degli obblighi di servizio universale deve essere realizzato separatamente e al fine di evitare una doppia computazione dei vantaggi e dei costi diretti ed indiretti. Il costo netto complessivo degli obblighi di servizio universale di un'impresa equivale alla somma del costo netto dei vari elementi degli obblighi di servizio universale, tenendo conto dei vantaggi immateriali. La verifica del costo netto è di competenza dell'Autorità.</p> <p style="text-align: center;">Parte B Indennizzo dei costi netti derivanti dagli obblighi di servizio universale</p> <p>L'indennizzo o il finanziamento del costo netto degli obblighi di servizio universale può implicare che le imprese</p>	
--	--	--	--



	<p>dispositivo di condivisione basato su un fondo usa mezzi trasparenti e neutrali per il prelievo dei contributi che evitino il rischio di una doppia imposizione sulle entrate e le uscite delle imprese. Il Ministero dello sviluppo economico che gestisce il fondo deve essere responsabile del prelievo dei contributi dalle imprese tenute a contribuire al costo netto degli obblighi di servizio universale nel territorio nazionale e della supervisione del trasferimento delle somme dovute o dei pagamenti amministrativi alle imprese autorizzate a ricevere pagamenti provenienti dal fondo.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 3 Finanziamento</p> <p>1. Viene utilizzato il fondo per il finanziamento del costo netto degli obblighi del servizio universale, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, e, ove previsto, dei costi di cui al successivo articolo 4 del presente allegato.</p> <p>2. È previsto un meccanismo di ripartizione dei costi, basato sui</p>	<p>soggette a obblighi di servizio universale siano indennizzate per i servizi che forniscono a condizioni non commerciali. Poiché l'indennizzo comporta trasferimenti finanziari, l'Autorità provvede affinché tali trasferimenti siano effettuati in modo obiettivo, trasparente, non discriminatorio e proporzionato. Ciò significa che i trasferimenti comportano distorsioni minime della concorrenza e della domanda degli utenti. Conformemente all'articolo 98-ter comma 2, un dispositivo di condivisione basato su un fondo usa mezzi trasparenti e neutrali per il prelievo dei contributi che evitino il rischio di una doppia imposizione sulle entrate e le uscite delle imprese. Il Ministero dello sviluppo economico che gestisce il fondo deve essere responsabile del prelievo dei contributi dalle imprese tenute a contribuire al costo netto degli obblighi di servizio universale nel territorio nazionale e della supervisione del trasferimento delle somme dovute o dei pagamenti amministrativi alle imprese autorizzate a ricevere pagamenti provenienti dal fondo.</p>	
--	---	---	--



	<p>principi di non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, a carico delle imprese che gestiscono reti pubbliche di comunicazioni, che forniscono servizi telefonici accessibili al pubblico, in proporzione all'utilizzazione da parte di tali soggetti delle reti pubbliche di comunicazioni, o che prestano servizi di comunicazione mobili e personali in ambito nazionale.</p> <p>3. Le imprese sono tenute a contribuire al fondo di cui al comma 1 sulla base dei ricavi relativi ai servizi indicati al comma 2, ivi compresi quelli relativi ai servizi telefonici accessibili al pubblico offerti a clienti remunerativi o in aree remunerative, nel rispetto delle modalità di cui alle presenti disposizioni.</p> <p>4. Il finanziamento del servizio universale da parte delle imprese di cui ai commi 2 e 3 avviene esclusivamente attraverso la contribuzione al fondo di cui al comma 1. Le predette imprese non possono applicare prezzi tesi a recuperare la quota che esse versano al fondo del servizio universale nei confronti di altre</p>		<p style="text-align: center;">Articolo 3 Finanziamento</p> <p>1. Viene utilizzato il fondo per il finanziamento del costo netto degli obblighi del servizio universale, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, e, ove previsto, dei costi di cui al successivo articolo 4 del presente allegato.</p> <p>2. È previsto un meccanismo di ripartizione dei costi, basato sui principi di non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, a carico delle imprese che gestiscono reti pubbliche di comunicazioni, che forniscono servizi telefonici accessibili al pubblico, in proporzione all'utilizzazione da parte di tali soggetti delle reti pubbliche di comunicazioni, o che prestano servizi di comunicazione mobili e personali in ambito nazionale.</p> <p>3. Le imprese sono tenute a contribuire al fondo di cui al comma 1 sulla base dei ricavi relativi ai servizi indicati al comma 2, ivi compresi quelli relativi ai servizi telefonici accessibili al pubblico offerti a</p>	
--	--	--	---	--



	<p>imprese ugualmente tenute a contribuire allo stesso fondo.</p> <p>5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 90-ter, comma 2, del presente decreto, non sono tenuti a contribuire al fondo di cui al comma 1:</p> <p>a) le imprese che gestiscono reti private di comunicazioni;</p> <p>b) i fornitori di servizi telefonici per gruppi chiusi di utenti;</p> <p>6. Il meccanismo di cui al comma 2 non è applicabile quando:</p> <p>a) la fornitura delle obbligazioni di servizio universale non determina un costo netto;</p> <p>b) il costo netto degli obblighi di fornitura del servizio universale non rappresenti un onere iniquo;</p> <p>c) l'ammontare del costo netto da ripartire non giustifichi il costo amministrativo di gestione del metodo di ripartizione e finanziamento dell'onere di fornitura degli obblighi di servizio universale.</p>		<p>clienti remunerativi o in aree remunerative, nel rispetto delle modalità di cui alle presenti disposizioni.</p> <p>4. Il finanziamento del servizio universale da parte delle imprese di cui ai commi 2 e 3 avviene esclusivamente attraverso la contribuzione al fondo di cui al comma 1. Le predette imprese non possono applicare prezzi tesi a recuperare la quota che esse versano al fondo del servizio universale nei confronti di altre imprese ugualmente tenute a contribuire allo stesso fondo.</p> <p>5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 98-ter, comma 2, del presente decreto, non sono tenuti a contribuire al fondo di cui al comma 1:</p> <p>a) le imprese che gestiscono reti private di comunicazioni;</p> <p>b) i fornitori di servizi telefonici per gruppi chiusi di utenti;</p> <p>6. Il meccanismo di cui al comma 2 non è applicabile quando:</p>	
--	--	--	--	--



	<p style="text-align: center;">Articolo 4 Costi da ripartire</p> <p>1. I costi da ripartire, oltre a quello netto relativo agli obblighi del servizio universale calcolato secondo i fattori di cui alla parte alla Parte III del Titolo II del presente decreto ed al successivo articolo 5 del presente Allegato, possono comprendere gli oneri relativi al controllo effettuato sul calcolo del costo netto da parte dell'organismo indipendente dotato di specifiche competenze incaricato dall'Autorità, al fine di garantire l'effettiva implementazione dello schema nazionale di finanziamento delle obbligazioni di fornitura del servizio universale.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 5 Metodologia di calcolo del costo netto del servizio universale</p> <p>1. Il costo netto del servizio universale è calcolato come la differenza fra il costo netto derivante dalla situazione in cui un organismo è incaricato di assolvere agli obblighi del servizio universale rispetto a</p>	<p>a) la fornitura delle obbligazioni di servizio universale non determina un costo netto;</p> <p>b) il costo netto degli obblighi di fornitura del servizio universale non rappresenti un onere iniquo;</p> <p>c) l'ammontare del costo netto da ripartire non giustifichi il costo amministrativo di gestione del metodo di ripartizione e finanziamento dell'onere di fornitura degli obblighi di servizio universale.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 4 Costi da ripartire</p> <p>1. I costi da ripartire, oltre a quello netto relativo agli obblighi del servizio universale calcolato secondo i fattori di cui alla parte alla Parte III del Titolo II del presente decreto ed al successivo articolo 5 del presente Allegato, possono comprendere gli oneri relativi al controllo effettuato sul calcolo del costo netto da parte dell'organismo indipendente dotato di specifiche competenze incaricato dall'Autorità, al fine di garantire l'effettiva implementazione dello schema</p>	
--	---	---	--



	<p>quella in cui non sia tenuto ad assolvere a tali obblighi.</p> <p>2. Il costo netto è calcolato sulla base dei costi evitabili e ricavi mancati relativi alle aree non remunerative, alla telefonia pubblica e alle categorie di consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari.</p> <p>3. Non sono computati nel costo netto i costi non recuperabili.</p> <p>4. Non sono computati nel costo netto, i costi comuni ai servizi offerti in adempimento agli obblighi di servizio universale e ai servizi offerti ad altro titolo.</p> <p>5. Sono computati nel costo netto delle aree potenzialmente non remunerative, della telefonia pubblica e delle categorie agevolate i costi operativi e di capitale afferenti agli apparati di telefonia pubblica e alla rete di accesso. Ad eccezione della telefonia pubblica sono computati nel costo netto anche i costi operativi e di capitale afferenti ai portanti trasmissivi tra apparati di</p>	<p>nazionale di finanziamento delle obbligazioni di fornitura del servizio universale.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 5 Metodologia di calcolo del costo netto del servizio universale</p> <p>1. Il costo netto del servizio universale è calcolato come la differenza fra il costo netto derivante dalla situazione in cui un organismo è incaricato di assolvere agli obblighi del servizio universale rispetto a quella in cui non sia tenuto ad assolvere a tali obblighi.</p> <p>2. Il costo netto è calcolato sulla base dei costi evitabili e ricavi mancati relativi alle aree non remunerative, alla telefonia pubblica e alle categorie di consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari.</p> <p>3. Non sono computati nel costo netto i costi non recuperabili.</p> <p>4. Non sono computati nel costo netto, i costi comuni ai servizi offerti in adempimento agli obblighi di servizio universale e ai servizi offerti ad altro titolo.</p>	
--	---	--	--



	<p>concentrazione e/o centrali locali e nodi di instradamento di livello 1, a cui gli stessi sono attestati.</p> <p>6. Sono computate nel costo netto delle aree non remunerative, della telefonia pubblica e delle categorie agevolate di clienti, tutte le voci di ricavi effettivi e potenziali, derivanti dall'offerta di servizi al dettaglio e all'ingrosso.</p> <p>7. Non sono inclusi nel calcolo del costo netto del servizio universale i seguenti fattori:</p> <p>a) il costo di fatturazione dettagliata e delle altre prestazioni supplementari allorché tali prestazioni siano imposte quali obbligazioni ad altre imprese autorizzate a prestare il servizio telefonico accessibile al pubblico;</p> <p>b) i costi delle prestazioni che sono fuori dalla portata del servizio universale, tra i quali: la fornitura a scuole, ospedali o biblioteche di particolari servizi di comunicazione elettronica stabiliti con decreto ministeriale; la compensazione ed il rimborso di pagamenti, o di costi amministrativi e di altri</p>	<p>5. Sono computati nel costo netto delle aree potenzialmente non remunerative, della telefonia pubblica e delle categorie agevolate i costi operativi e di capitale afferenti agli apparati di telefonia pubblica e alla rete di accesso. Ad eccezione della telefonia pubblica sono computati nel costo netto anche i costi operativi e di capitale afferenti ai portanti trasmissivi tra apparati di concentrazione e/o centrali locali e nodi di instradamento di livello 1, a cui gli stessi sono attestati.</p> <p>6. Sono computate nel costo netto delle aree non remunerative, della telefonia pubblica e delle categorie agevolate di clienti, tutte le voci di ricavi effettivi e potenziali, derivanti dall'offerta di servizi al dettaglio e all'ingrosso.</p> <p>7. Non sono inclusi nel calcolo del costo netto del servizio universale i seguenti fattori:</p> <p>. il costo di fatturazione dettagliata e delle altre prestazioni supplementari allorché tali prestazioni siano</p>	
--	---	---	--



	<p>costi associati a tali pagamenti, effettuati a vantaggio di utenti qualora, fornendo loro il servizio, non siano stati rispettati i livelli di qualità specificati; il costo della sostituzione e della modernizzazione di apparecchiature di comunicazione elettronica nel corso del normale adeguamento delle reti;</p> <p>c) i costi per collegamenti e servizi concernenti la cura di interessi pubblici nazionali, con specifico riguardo ai servizi di pubblica sicurezza, di soccorso pubblico, di difesa nazionale, di giustizia, di istruzione e di governo; i relativi oneri sono posti a carico del richiedente, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.</p> <p>8. I cespiti della rete di accesso sono valorizzati a costi storici.</p> <p>9. I cespiti della rete di trasporto sono valorizzati a costi correnti secondo le disposizioni regolamentari vigenti.</p> <p>10. Ai fini della valorizzazione dei cespiti a costi correnti è</p>	<p>imposte quali obbligazioni ad altre imprese autorizzate a prestare il servizio telefonico accessibile al pubblico;</p> <p>b. i costi delle prestazioni che sono fuori dalla portata del servizio universale, tra i quali: la fornitura a scuole, ospedali o biblioteche di particolari servizi di comunicazione elettronica stabiliti con decreto ministeriale; la compensazione ed il rimborso di pagamenti, o di costi amministrativi e di altri costi associati a tali pagamenti, effettuati a vantaggio di utenti qualora, fornendo loro il servizio, non siano stati rispettati i livelli di qualità specificati; il costo della sostituzione e della modernizzazione di apparecchiature di comunicazione elettronica nel corso del normale adeguamento delle reti;</p>	
--	---	---	--



	<p>utilizzato il cosiddetto metodo del Financial Capital Maintenance.</p> <p>11. Il costo netto è calcolato sulla base dei costi, operativi e di capitale, necessari ad una efficiente fornitura dei servizi che l'operatore designato avrebbe evitato di sostenere in assenza di obblighi di servizio universale.</p> <p>12. Le vite utili e le quote di ammortamento dei cespiti derivano dal bilancio civilistico.</p> <p>13. Il capitale impiegato è dato dal valore residuo contabile di ciascun cespite, calcolato come differenza tra valore lordo contabile e ammortamento cumulato.</p> <p>14. È escluso dal capitale impiegato il saldo tra attività e passività correnti.</p> <p>15. Il tasso di remunerazione del capitale relativo alle attività di servizio universale è pari a quello regolamentato nel periodo di riferimento.</p> <p>16. Il tasso di remunerazione del capitale di cui al comma 15</p>		<p>c. i costi per collegamenti e servizi concernenti la cura di interessi pubblici nazionali, con specifico riguardo ai servizi di pubblica sicurezza, di soccorso pubblico, di difesa nazionale, di giustizia, di istruzione e di governo; i relativi oneri sono posti a carico del richiedente, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.</p> <p>8. I cespiti della rete di accesso sono valorizzati a costi storici.</p> <p>9. I cespiti della rete di trasporto sono valorizzati a costi correnti secondo le disposizioni regolamentari vigenti.</p> <p>10. Ai fini della valorizzazione dei cespiti a costi correnti è utilizzato il cosiddetto metodo del Financial Capital Maintenance.</p> <p>11. Il costo netto è calcolato sulla base dei costi, operativi e di capitale, necessari ad una efficiente fornitura dei servizi che l'operatore designato avrebbe evitato di sostenere in</p>	
--	---	--	--	--



	<p>è aggiornato a seguito di eventuali revisioni del tasso di remunerazione del capitale applicabile alle attività regolamentate derivanti dalle analisi dei mercati.</p> <p>17. Il calcolo del costo netto include esclusivamente le attività ricorrenti. Sono pertanto escluse dal calcolo del costo netto le minusvalenze e le sopravvenienze.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 6 Modalità di finanziamento</p> <p>1. Le imprese incaricate della fornitura del servizio universale sono tenute a presentare all'Autorità, entro 60 giorni dalla chiusura del proprio bilancio civilistico di ogni anno, il calcolo del costo netto degli obblighi del servizio universale riferito all'anno precedente, secondo quanto previsto dalla Parte III del Titolo II del presente decreto e dall'articolo 5 del presente allegato.</p> <p>2. L'Autorità, fermo restando quanto previsto dalla legge 31</p>		<p>assenza di obblighi di servizio universale.</p> <p>12. Le vite utili e le quote di ammortamento dei cespiti derivano dal bilancio civilistico.</p> <p>13. Il capitale impiegato è dato dal valore residuo contabile di ciascun cespite, calcolato come differenza tra valore lordo contabile e ammortamento cumulato.</p> <p>14. È escluso dal capitale impiegato il saldo tra attività e passività correnti.</p> <p>15. Il tasso di remunerazione del capitale relativo alle attività di servizio universale è pari a quello regolamentato nel periodo di riferimento.</p> <p>16. Il tasso di remunerazione del capitale di cui al comma 15 è aggiornato a seguito di eventuali revisioni del tasso di remunerazione del capitale applicabile alle attività regolamentate derivanti dalle analisi dei mercati.</p> <p>17. Il calcolo del costo netto include esclusivamente le</p>	
--	---	--	--	--



	<p>luglio 1997, n. 249, e dal presente Allegato:</p> <p>a) stabilisce se il meccanismo di ripartizione è applicabile;</p> <p>b) qualora il meccanismo di ripartizione sia applicabile, incarica un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, per la verifica del calcolo del costo netto di cui al comma 1. I risultati di detta verifica devono essere contenuti in un'articolata relazione di conformità ai criteri, ai principi ed alle modalità di determinazione del predetto costo di cui alla Parte III del Titolo II del presente decreto ed alle disposizioni del presente allegato³. Tale verifica tiene anche conto degli eventuali vantaggi di mercato derivati all'impresa stessa quale soggetto incaricato della fornitura del servizio universale. Tali vantaggi, alla cui quantificazione provvede il predetto organismo anche su proposta delle imprese, possono riguardare:</p>	<p>attività ricorrenti. Sono pertanto escluse dal calcolo del costo netto le minusvalenze e le sopravvenienze.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 6 Modalità di finanziamento</p> <p>1. Le imprese incaricate della fornitura del servizio universale sono tenute a presentare all'Autorità, entro 60 giorni dalla chiusura del proprio bilancio civilistico di ogni anno, il calcolo del costo netto degli obblighi del servizio universale riferito all'anno precedente, secondo quanto previsto dalla Parte III del Titolo II del presente decreto e dall'articolo 5 del presente allegato.</p> <p>2. L'Autorità, fermo restando quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e dal presente Allegato:</p> <p>. stabilisce se il meccanismo di ripartizione è applicabile;</p>	
--	--	---	--



	<p>1) il riconoscimento della denominazione commerciale rispetto ai concorrenti;</p> <p>2) la possibilità di sostenere costi comparativamente più bassi dei concorrenti nel caso di estensione della rete a nuovi clienti, tenuto conto dell'elevato livello di copertura del territorio già raggiunto;</p> <p>3) la possibilità di usufruire, nel tempo, dell'evoluzione del valore di determinati clienti o gruppi di clienti inizialmente non remunerativi;</p> <p>4) la disponibilità di informazioni sui clienti e sui loro consumi telefonici;</p> <p>5) la probabilità che un potenziale cliente scelga l'impresa incaricata della fornitura del servizio universale in relazione alla presenza diffusa dell'impresa stessa sul territorio ed alla possibilità di mancata conoscenza dell'esistenza di nuove imprese;</p> <p>c) stabilisce, ai sensi del cui alla Parte III del Titolo II del presente decreto, se il</p>	<p>b. qualora il meccanismo di ripartizione sia applicabile, incarica un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, per la verifica del calcolo del costo netto di cui al comma 1. I risultati di detta verifica devono essere contenuti in un'articolata relazione di conformità ai criteri, ai principi ed alle modalità di determinazione del predetto costo di cui alla Parte III del Titolo II del presente decreto ed alle disposizioni del presente allegato. Tale verifica tiene anche conto degli eventuali vantaggi di mercato derivati all'impresa stessa quale soggetto incaricato della fornitura del servizio universale. Tali vantaggi, alla cui quantificazione provvede il predetto organismo anche su</p>	
--	--	--	--



	<p>meccanismo di ripartizione è giustificato sulla base della relazione articolata presentata dall'organismo di cui alla lettera b), indicante, tra l'altro, l'ammontare del costo netto da finanziare;</p> <p>d) al fine di quanto previsto alla lettera f), tiene conto del costo del controllo effettuato dall'organismo appositamente incaricato;</p> <p>e) determina, ai fini della sua ripartizione, l'onere complessivo relativo agli obblighi di fornitura del servizio universale ed agli elementi di costo di cui all'articolo 4 del presente allegato;</p> <p>f) individua le imprese debentrici sulla base della Parte III del Titolo II del presente decreto e dell'articolo 3 del presente allegato;</p> <p>g) richiede alle imprese debentrici di cui alla lettera g) i dati previsti al successivo comma 4 relativi all'esercizio al quale si riferiscono gli oneri da ripartire, necessari ai fini della determinazione della quota a carico di ciascuno di essi;</p>		<p>proposta delle imprese, possono riguardare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il riconoscimento o della denominazione e commerciale rispetto ai concorrenti; 2. la possibilità di sostenere costi comparativamente più bassi dei concorrenti nel caso di estensione della rete a nuovi clienti, tenuto conto dell'elevato livello di copertura del territorio già raggiunto; 3. la possibilità di usufruire, nel tempo, dell'evoluzione e del valore di determinati clienti o gruppi di clienti 	
--	--	--	---	--



	<p>h) fissa la quota di contribuzione di ciascuna impresa, ivi comprese le imprese incaricate della fornitura del servizio universale limitatamente a quanto previsto all'articolo 3 del presente allegato, secondo le modalità di cui al successivo comma 4;</p> <p>i) determina l'importo della somma dovuta alle imprese incaricate della fornitura del servizio universale dopo aver compensato, per tali imprese, le quote di contribuzione di cui alla lettera i);</p> <p>l) avvia una consultazione pubblica nazionale ai sensi dell'articolo 23 in relazione alla verifica del Costo Netto pubblicando i dati del calcolo, fatto salvo l'obbligo di riservatezza derivante da disposizioni vigenti ovvero da esplicite richieste motivate che siano state formulate dalle imprese;</p> <p>m) adotta il provvedimento finale di verifica e accertamento del Costo Netto tenuto conto degli esiti della</p>		<p>inizialmente non remunerativi;</p> <p>4. la disponibilità di informazioni sui clienti e sui loro consumi telefonici;</p> <p>5. la probabilità che un potenziale cliente scelga l'impresa incaricata della fornitura del servizio universale in relazione alla presenza diffusa dell'impresa stessa sul territorio ed alla possibilità di mancata conoscenza dell'esistenza di nuove imprese.</p> <p>c) stabilisce, ai sensi del cui alla Parte III del Titolo II del</p>	
--	---	--	---	--



	<p>consultazione di cui al punto precedente;</p> <p>n) comunica al Ministero, entro 15 giorni dalla pubblicazione sul sito dell'Autorità del proprio provvedimento finale concernente il costo netto del servizio universale di ogni anno, l'ammontare della contribuzione a carico delle sole imprese che risultano debitorie.</p> <p>3. Il Ministero provvede a:</p> <p>a) comunicare alle imprese debitorie l'importo dei contributi da versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'Autorità, di cui al precedente comma 2, lettera l). Le imprese debitorie versano tali contributi entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di versamento da parte del Ministero, con le seguenti modalità:</p> <p>1) versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;</p> <p>2) versamento con vaglia postale ordinario nazionale o internazionale intestato alla tesoreria dello Stato;</p>		<p>presente decreto, se il meccanismo di ripartizione è giustificato sulla base della relazione articolata presentata dall'organismo di cui alla lettera b), indicante, tra l'altro, l'ammontare del costo netto da finanziare;</p> <p>d) al fine di quanto previsto alla lettera f), tiene conto del costo del controllo effettuato dall'organismo appositamente incaricato;</p> <p>e) determina, ai fini della sua ripartizione, l'onere complessivo relativo agli obblighi di fornitura del servizio universale ed agli elementi di costo di cui all'articolo 4 del presente allegato;</p> <p>f) individua le imprese debitorie sulla base della Parte III del Titolo II del presente decreto e dell'articolo 3 del presente allegato;</p> <p>g) richiede alle imprese debitorie di cui alla lettera g) i dati previsti al successivo comma 4 relativi all'esercizio al quale si riferiscono gli</p>	
--	--	--	---	--



	<p>3) accreditamento bancario a favore dell'ufficio italiano cambi per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato;</p> <p>b) segnalare all'Autorità eventuali inadempimenti da parte delle imprese debtrici;</p> <p>c) corrispondere alle imprese incaricate di fornire il servizio universale le somme versate dalle imprese debtrici, in adempimento a quanto previsto dalla lettera a), entro 30 giorni dall'ultimo versamento effettuato;</p> <p>d) inviare all'Autorità un rapporto annuale sulla gestione del fondo del servizio universale, entro 45 giorni dalla corresponsione di cui alla lettera c).</p> <p>4. La base di calcolo per la contribuzione, a cui sono tenute le imprese di cui all'articolo 3 del presente allegato è determinata con la seguente formula: quota percentuale per l'operatore i-esimo.</p>		<p>oneri da ripartire, necessari ai fini della determinazione della quota a carico di ciascuno di essi;</p> <p>h) fissa la quota di contribuzione di ciascuna impresa, ivi comprese le imprese incaricate della fornitura del servizio universale limitatamente a quanto previsto all'articolo 3 del presente allegato, secondo le modalità di cui al successivo comma 4;</p> <p>i) determina l'importo della somma dovuta alle imprese incaricate della fornitura del servizio universale dopo aver compensato, per tali imprese, le quote di contribuzione di cui alla lettera i);</p> <p>l) avvia una consultazione pubblica nazionale ai sensi dell'articolo 23 in relazione alla verifica del Costo Netto pubblicando i dati del calcolo, fatto salvo l'obbligo di riservatezza derivante da disposizioni vigenti ovvero da esplicite richieste motivate che siano state formulate dalle imprese;</p>	
--	---	--	--	--



$$\frac{RL_i - RSU_i - (SI_i + AC_i + CT_i + RN_i + TV_i + CI_i)}{\sum_{i=1}^n (RL_i - RSU_i - (SI_i + AC_i + CT_i + RN_i + TV_i + CI_i))}$$

LEGENDA:

RL = Ricavi lordi di competenza economica dell'esercizio, relativi alla fornitura dei 1) servizi di telefonia vocale su rete fissa e mobile e di uso della rete telefonica pubblica, 2) servizi di selezione o preselezione del vettore, 3) servizi di collegamento a Internet su rete fissa e mobile, 4) servizi di linee affittate al dettaglio, 5) servizi di rivendita di capacità trasmissiva, 6) servizi di interconnessione, 7) servizi di affitto circuiti all'ingrosso, 8) servizi di roaming nazionale ed internazionale;

RSU = Ricavi lordi, di competenza economica dell'esercizio, percepiti dalle imprese incaricate del servizio universale per la fornitura dello stesso a clienti o gruppi di clienti non remunerativi ovvero in aree non remunerative;

SI = Costi, di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all'articolo 3 del presente

m) adotta il provvedimento finale di verifica e accertamento del Costo Netto tenuto conto degli esiti della consultazione di cui al punto precedente;

n) comunica al Ministero, entro 15 giorni dalla pubblicazione sul sito dell'Autorità del proprio provvedimento finale concernente il costo netto del servizio universale di ogni anno, l'ammontare della contribuzione a carico delle sole imprese che risultano debitorie.

3. Il Ministero provvede a:

. comunicare alle imprese debitorie l'importo dei contributi da versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'Autorità, di cui al precedente comma 2, lettera l). Le imprese debitorie versano tali contributi entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di versamento da parte del



	<p>allegato, per servizi di interconnessione;</p> <p>AC = Costi, di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all'articolo 3 del presente allegato, per servizi di affitto circuiti;</p> <p>CT = Costi, di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all'articolo 3 del presente allegato, per acquisto di capacità trasmissiva;</p> <p>RN = Costi, di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all'articolo 3 del presente allegato, per servizi di roaming nazionale;</p> <p>TV = Costi di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all'articolo 3 del presente allegato, per servizi di telefonia vocale;</p> <p>CI = Costi di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all'articolo 3 del presente</p>		<p>Ministero, con le seguenti modalità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato; 2. versamento con vaglia postale ordinario nazionale o internazionale intestato alla tesoreria dello Stato; 3. accreditamento bancario a favore dell'ufficio italiano cambi per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato; <p>b) segnalare all'Autorità eventuali inadempimenti da parte delle imprese debitorie;</p> <p>c) corrispondere alle imprese incaricate di fornire il servizio universale le somme versate dalle imprese debitorie, in</p>	
--	--	--	--	--



		<p>allegato, per servizi di collegamento a Internet.</p>		<p>adempimento a quanto previsto dalla lettera a), entro 30 giorni dall'ultimo versamento effettuato;</p> <p>d) inviare all'Autorità un rapporto annuale sulla gestione del fondo del servizio universale, entro 45 giorni dalla corresponsione di cui alla lettera c).</p> <p>4. La base di calcolo per la contribuzione, a cui sono tenute le imprese di cui all'articolo 3 del presente allegato è determinata con la seguente formula: quota percentuale per l'operatore i-esimo.</p> $\frac{RL_i - RSU_i - (SI_i + AC_i + CT_i + RN_i + TV_i + CL_i)}{\sum_{i=1}^n [RL_i - RSU_i - (SI_i + AC_i + CT_i + RN_i + TV_i + CL_i)]} * 100$ <p>LEGENDA: RL = Ricavi lordi di competenza economica dell'esercizio, relativi alla fornitura dei 1) servizi di telefonia vocale su rete fissa e mobile e di uso della rete telefonica pubblica, 2) servizi di selezione o preselezione del vettore, 3) servizi di collegamento a Internet su rete fissa e mobile, 4) servizi di linee</p>	
--	--	--	--	---	--



			<p>affittate al dettaglio, 5) servizi di rivendita di capacità trasmissiva, 6) servizi di interconnessione, 7) servizi di affitto circuiti all'ingrosso, 8) servizi di roaming nazionale ed internazionale;</p> <p>RSU = Ricavi lordi, di competenza economica dell'esercizio, percepiti dalle imprese incaricate del servizio universale per la fornitura dello stesso a clienti o gruppi di clienti non remunerativi ovvero in aree non remunerative;</p> <p>SI = Costi, di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all'articolo 3 del presente allegato, per servizi di interconnessione;</p> <p>AC = Costi, di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all'articolo 3 del presente allegato, per servizi di affitto circuiti;</p> <p>CT = Costi, di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all'articolo 3 del presente</p>	
--	--	--	--	--



				<p>allegato, per acquisto di capacità trasmissiva;</p> <p>RN = Costi, di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all'articolo 3 del presente allegato, per servizi di roaming nazionale;</p> <p>TV = Costi di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all'articolo 3 del presente allegato, per servizi di telefonia vocale;</p> <p>CI = Costi di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all'articolo 3 del presente allegato, per servizi di collegamento a Internet.</p>	
<p>ALLEGATO VIII OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DA FORNIRE CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO (OBBLIGHI</p>	<p>YES</p> <p>102 DI</p>	<p>(Articolo 98-quarter decies)</p> <p>ALLEGATO 8</p> <p>OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DA FORNIRE CONFORMEMENTE</p>		<p>(Articolo 98-quarter decies)</p> <p>ALLEGATO 8 (ex allegato VIII eecc – parte dell'All. 5 Codice 2003)</p> <p>OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DA</p>	



<p>INFORMAZIONE APPLICABILI AI CONTRATTI)</p> <p>A. Obblighi di informazione per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina I fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina forniscono le seguenti informazioni: 1) nell'ambito delle principali caratteristiche di ogni servizio fornito i livelli minimi di qualità del servizio nella misura in cui sono offerti e, per i servizi diversi dai servizi di accesso a internet, gli specifici parametri di qualità garantiti. Laddove non sia offerto alcun livello minimo di qualità del servizio, ciò deve essere comunicato; 2) nell'ambito delle informazioni sul prezzo, ove e nella misura applicabile, gli importi dovuti rispettivamente per l'attivazione del servizio di comunicazione elettronica e per i costi ricorrenti o legati al consumo; 3) nell'ambito delle informazioni concernenti la durata del contratto e le condizioni di rinnovo e di risoluzione, compresi eventuali oneri di risoluzione,</p>		<p>ALL'ARTICOLO 98-quarter decies</p> <p>A. Obblighi di informazione per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina</p> <p>I fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina forniscono le seguenti informazioni:</p> <p>1) nell'ambito delle principali caratteristiche di ogni servizio fornito i livelli minimi di qualità del servizio nella misura in cui sono offerti e, per i servizi diversi dai servizi di accesso a internet, gli specifici parametri di qualità garantiti. Laddove non sia offerto alcun livello minimo di qualità del servizio, ciò deve essere comunicato;</p> <p>2) nell'ambito delle informazioni sul prezzo, ove e nella misura applicabile, gli importi dovuti rispettivamente</p>		<p>FORNIRE CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 98 - QUATER DECIES</p> <p>A. Obblighi di informazione per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina.</p> <p>I fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina forniscono le seguenti informazioni:</p> <p>1) nell'ambito delle principali caratteristiche di ogni servizio fornito i livelli minimi di qualità del servizio nella misura in cui sono offerti e, per i servizi diversi dai servizi di accesso a internet, gli specifici parametri di qualità garantiti. Laddove non sia offerto alcun livello minimo di qualità del servizio, ciò deve essere comunicato;</p>	
---	--	--	--	---	--



<p>nella misura in cui si applicano tali condizioni: i) ogni utilizzo minimo o durata minima richiesti per beneficiare di condizioni promozionali; ii) costi legati al passaggio e agli accordi di indennizzo e rimborso in caso di ritardi o abusi nel passaggio, nonché informazioni circa le rispettive procedure; iii) informazioni sul diritto, di cui beneficiano i consumatori che utilizzano servizi prepagati, al rimborso, su richiesta, dei crediti residui in caso di passaggio, come stabilito all'articolo 106, paragrafo 6; iv) oneri per risoluzione anticipata dal contratto, comprese le informazioni sullo sblocco dell'apparecchiatura terminale e sul recupero dei costi in relazione alla stessa; 4) le disposizioni relative all'indennizzo e al rimborso, ivi compreso, se del caso, un riferimento esplicito ai diritti dei consumatori, applicabili qualora non sia raggiunto il livello di qualità del servizio previsto dal contratto o qualora la risposta del fornitore a incidenti di sicurezza, minacce o vulnerabilità non sia adeguata; 5) i tipi di azioni che il fornitore può adottare in risposta a incidenti di sicurezza, o minacce e vulnerabilità. B. Obblighi di informazione per i fornitori di servizi di accesso a internet e di servizi di comunicazione</p>	<p>per l'attivazione del servizio di comunicazione elettronica e per i costi ricorrenti o legati al consumo;</p> <p>3) nell'ambito delle informazioni concernenti la durata del contratto e le condizioni di rinnovo e di risoluzione, compresi eventuali oneri di risoluzione, nella misura in cui si applicano tali condizioni:</p> <p>a) ogni utilizzo minimo o durata minima richiesti per beneficiare di condizioni promozionali;</p> <p>b) costi legati al passaggio e agli accordi di indennizzo e rimborso in caso di ritardi o abusi nel passaggio, nonché informazioni circa le rispettive procedure;</p> <p>c) informazioni sul diritto, di cui beneficiano i consumatori che utilizzano servizi prepagati, al rimborso, su richiesta, dei crediti residui in caso di passaggio, come stabilito all'articolo 98-octies decies comma 6;</p> <p>d) oneri per risoluzione anticipata dal contratto, comprese le informazioni sullo sblocco dell'apparecchiatura</p>		<p>2) nell'ambito delle informazioni sul prezzo, ove e nella misura applicabile, gli importi dovuti rispettivamente per l'attivazione del servizio di comunicazione elettronica e per i costi ricorrenti o legati al consumo;</p> <p>3) nell'ambito delle informazioni concernenti la durata del contratto e le condizioni di rinnovo e di risoluzione, compresi eventuali oneri di risoluzione, nella misura in cui si applicano tali condizioni:</p> <p>. ogni utilizzo minimo o durata minima richiesti per beneficiare di condizioni promozionali;</p> <p>a. costi legati al passaggio e agli accordi di indennizzo e rimborso in caso di ritardi o abusi nel passaggio, nonché informazioni circa le rispettive procedure;</p>	
---	---	--	---	--



<p>interpersonale accessibili al pubblico I. Oltre agli obblighi di cui alla parte A, i fornitori di servizi di accesso a internet e di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico forniscono le seguenti informazioni: 1) nell'ambito delle principali caratteristiche di ciascun servizio fornito: i) i livelli minimi di qualità del servizio nella misura in cui sono offerti e tenendo nella massima considerazione le linee guida del BEREC adottate a norma dell'articolo 104, paragrafo 2, per quanto concerne: — per i servizi di accesso a internet: almeno latenza, jitter, perdita di pacchetti; — per i servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico, ove esercitino un controllo su almeno alcuni elementi della rete o hanno a tal fine un accordo sul livello dei servizi con le aziende che forniscono l'accesso alla rete: almeno i tempi di allacciamento iniziale, la probabilità di fallimento della chiamata, i ritardi di segnalazione della chiamata a norma dell'allegato X; e ii) fermo restando il diritto degli utenti finali di utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2120, le condizioni, compresi i contributi,</p>	<p>terminale e sul recupero dei costi in relazione alla stessa;</p> <p>4) le disposizioni relative all'indennizzo e al rimborso, ivi compreso, se del caso, un riferimento esplicito ai diritti dei consumatori, applicabili qualora non sia raggiunto il livello di qualità del servizio previsto dal contratto o qualora la risposta del fornitore a incidenti di sicurezza, minacce o vulnerabilità non sia adeguata;</p> <p>5) i tipi di azioni che il fornitore può adottare in risposta a incidenti di sicurezza, o minacce e vulnerabilità.</p> <p>B. Obblighi di informazione per i fornitori di servizi di accesso a internet e di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico</p> <p>I. Oltre agli obblighi di cui alla parte A, i fornitori di servizi di accesso a internet e di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico forniscono le seguenti informazioni:</p>		<p>b. informazioni sul diritto, di cui beneficiano i consumatori che utilizzano servizi prepagati, al rimborso, su richiesta, dei crediti residui in caso di passaggio, come stabilito all'articolo 98-octies decies comma 6;</p> <p>c. oneri per risoluzione anticipata dal contratto, comprese le informazioni sullo sblocco dell'apparecchiatura terminale e sul recupero dei costi in relazione alla stessa;</p> <p>4) le disposizioni relative all'indennizzo e al rimborso, ivi compreso, se del caso, un riferimento esplicito ai diritti dei consumatori, applicabili qualora non sia raggiunto il livello di qualità del servizio previsto dal contratto o qualora la risposta del fornitore a incidenti di sicurezza, minacce o vulnerabilità non sia adeguata;</p> <p>5) i tipi di azioni che il fornitore può adottare in risposta a incidenti di sicurezza, o minacce e vulnerabilità.</p> <p>B. Obblighi di informazione per i fornitori di servizi di accesso a internet e di servizi di</p>	
---	---	--	---	--



<p>imposte dal fornitore all'utilizzo delle apparecchiature terminali fornite;</p> <p>2) nell'ambito delle informazioni sul prezzo, ove e nella misura applicabile, gli importi dovuti rispettivamente per l'attivazione del servizio di comunicazione elettronica e per i costi ricorrenti o legati al consumo: i) i dettagli del piano o dei piani tariffari specifici previsti dal contratto e, per ciascun piano tariffario, i tipi di servizi offerti, compresi, se del caso, i volumi delle comunicazioni (quali MB, minuti, messaggi) inclusi in ciascun periodo di fatturazione e il prezzo per unità supplementare di comunicazione; ii) in caso di piano o di piani tariffari con un volume di comunicazioni prestabilito, la possibilità per i consumatori di differire il volume non utilizzato dal periodo di fatturazione precedente a quello successivo, laddove il contratto preveda tale opzione; iii) strumenti per salvaguardare la trasparenza delle fatture e monitorare il livello dei consumi; iv) informazioni sulle tariffe in vigore riguardo a numeri o servizi soggetti a particolari condizioni tariffarie; per singole categorie di servizi le autorità competenti in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione possono esigere anche che tali informazioni</p>	<p>1) nell'ambito delle principali caratteristiche di ciascun servizio fornito:</p> <p>a) i livelli minimi di qualità del servizio nella misura in cui sono offerti e tenendo nella massima considerazione le linee guida del BEREC adottate a norma dell'articolo 98-sedecies, comma 2, per quanto concerne:</p> <ul style="list-style-type: none"> — per i servizi di accesso a internet: almeno latenza, jitter, perdita di pacchetti; — per i servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico, ove esercitino un controllo su almeno alcuni elementi della rete o hanno a tal fine un accordo sul livello dei servizi con le aziende che forniscono l'accesso alla rete: almeno i tempi di allacciamento iniziale, la probabilità di fallimento della chiamata, i ritardi di segnalazione della chiamata a norma dell'allegato 10; <p>b) fermo restando il diritto degli utenti finali di utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2120,</p>		<p>comunicazione interpersonale accessibili al pubblico.</p> <p>I. Oltre agli obblighi di cui alla parte A, i fornitori di servizi di accesso a internet e di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico forniscono le seguenti informazioni:</p> <p>1. nell'ambito delle principali caratteristiche di ciascun servizio fornito:</p> <p>a) i livelli minimi di qualità del servizio nella misura in cui siano offerti e tenendo nella massima considerazione le linee guida del BEREC adottate a norma dell'articolo 98-sedecies, comma 2, per quanto concerne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i servizi di accesso a internet: almeno latenza, jitter, perdita di pacchetti; • per i servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico, ove esercitino un controllo su almeno 	
---	--	--	--	--



<p>siano fornite immediatamente prima della connessione della chiamata o della connessione al fornitore del servizio; v) per i pacchetti di servizi e i pacchetti che comprendono servizi e apparecchiature terminali, il prezzo dei singoli elementi del pacchetto, nella misura in cui sono commercializzati anche separatamente; vi) dettagli e condizioni, compresi i contributi, su servizio postvendita, manutenzione e assistenza ai clienti; e vii) mezzi per ottenere informazioni aggiornate su tutte le tariffe vigenti e sui costi di manutenzione; 3) nell'ambito delle informazioni concernenti la durata del contratto per i pacchetti di servizi e le condizioni di rinnovo e di risoluzione del contratto, ove applicabile, le condizioni di cessazione del pacchetto o dei suoi elementi; 4) fatto salvo l'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679, le informazioni relative ai dati personali che sono forniti prima della prestazione del servizio o raccolti contestualmente alla fornitura del servizio; 5) informazioni dettagliate su prodotti e servizi destinati a utenti finali con disabilità e su come possono essere ottenuti gli aggiornamenti di tali informazioni; 6) i mezzi con cui</p>	<p>le condizioni, compresi i contributi, imposte dal fornitore all'utilizzo delle apparecchiature terminali fornite;</p> <p>2) nell'ambito delle informazioni sul prezzo, ove e nella misura applicabile, gli importi dovuti rispettivamente per l'attivazione del servizio di comunicazione elettronica e per i costi ricorrenti o legati al consumo:</p> <p>a) i dettagli del piano o dei piani tariffari specifici previsti dal contratto e, per ciascun piano tariffario, i tipi di servizi offerti, compresi, se del caso, i volumi delle comunicazioni (quali MB, minuti, messaggi) inclusi in ciascun periodo di fatturazione e il prezzo per unità supplementare di comunicazione;</p> <p>b) in caso di piano o di piani tariffari con un volume di comunicazioni prestabilito, la possibilità per i consumatori di differire il volume non utilizzato dal periodo di fatturazione precedente a quello successivo, laddove il contratto preveda tale opzione;</p> <p>c) strumenti per salvaguardare la trasparenza delle fatture e</p>	<p>alcuni elementi della rete o abbiano a tal fine un accordo sul livello dei servizi con le aziende che forniscono l'accesso alla rete: almeno i tempi di allacciamento iniziale, la probabilità di fallimento della chiamata, i ritardi di segnalazione della chiamata a norma dell'allegato 10;</p> <p>b) fermo restando il diritto degli utenti finali di utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2120, le condizioni, compresi i contributi, imposte dal fornitore all'utilizzo delle apparecchiature terminali fornite;</p> <p>2) nell'ambito delle informazioni sul prezzo, ove e nella misura applicabile, gli importi dovuti rispettivamente per</p>	
--	--	--	--



<p>possono essere avviati i procedimenti di risoluzione delle controversie, incluse le controversie nazionali e transfrontaliere, in conformità dell'articolo 25. II. Oltre agli obblighi di cui alla parte A e al punto I, i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico forniscono anche le seguenti informazioni: 1) restrizioni all'accesso ai servizi di emergenza o alle informazioni sulla localizzazione del chiamante a causa di impossibilità tecnica, purché il servizio consenta agli utenti finali di effettuare chiamate verso un numero nell'ambito di un piano di numerazione nazionale o internazionale; 2) il diritto dell'utente finale di decidere se far inserire i propri dati personali in un elenco e le tipologie di dati di cui trattasi in conformità dell'articolo 12 della direttiva 2002/58/CE. III. Oltre agli obblighi di cui alla parte A e al punto I, i fornitori di servizi di accesso a internet forniscono anche le informazioni richieste a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2120.</p>	<p>monitorare il livello dei consumi;</p> <p>d) informazioni sulle tariffe in vigore riguardo a numeri o servizi soggetti a particolari condizioni tariffarie; per singole categorie di servizi le autorità competenti in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione possono esigere anche che tali informazioni siano fornite immediatamente prima della connessione della chiamata o della connessione al fornitore del servizio;</p> <p>e) per i pacchetti di servizi e i pacchetti che comprendono servizi e apparecchiature terminali, il prezzo dei singoli elementi del pacchetto, nella misura in cui sono commercializzati anche separatamente;</p> <p>f) dettagli e condizioni, compresi i contributi, su servizio postvendita, manutenzione e assistenza ai clienti; e</p> <p>g) mezzi per ottenere informazioni aggiornate su tutte le tariffe vigenti e sui costi di manutenzione;</p> <p>3) nell'ambito delle informazioni concernenti la</p>		<p>l'attivazione del servizio di comunicazione elettronica e per i costi ricorrenti o legati al consumo:</p> <p>. i dettagli del piano o dei piani tariffari specifici previsti dal contratto e, per ciascun piano tariffario, i tipi di servizi offerti, compresi, se del caso, i volumi delle comunicazioni (quali MB, minuti, messaggi) inclusi in ciascun periodo di fatturazione e il prezzo per unità supplementare di comunicazione;</p> <p>a. in caso di piano o di piani tariffari con un volume di comunicazioni prestabilito, la possibilità per i consumatori di differire il volume non utilizzato dal periodo di fatturazione precedente a quello successivo, laddove il contratto preveda tale opzione;</p> <p>b. strumenti per salvaguardare la trasparenza delle fatture e monitorare il livello dei consumi;</p> <p>c. informazioni sulle tariffe in vigore riguardo a numeri o servizi soggetti a particolari condizioni tariffarie; per singole categorie di servizi le autorità competenti in coordinamento, se del caso, con le autorità</p>	
---	--	--	--	--



	<p>durata del contratto per i pacchetti di servizi e le condizioni di rinnovo e di risoluzione del contratto, ove applicabile, le condizioni di cessazione del pacchetto o dei suoi elementi;</p> <p>4) fatto salvo l'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679, le informazioni relative ai dati personali che sono forniti prima della prestazione del servizio o raccolti contestualmente alla fornitura del servizio;</p> <p>5) informazioni dettagliate su prodotti e servizi destinati a utenti finali con disabilità e su come possono essere ottenuti gli aggiornamenti di tali informazioni;</p> <p>6) i mezzi con cui possono essere avviati i procedimenti di risoluzione delle controversie, incluse le controversie nazionali e transfrontaliere, in conformità dell'articolo 25.</p> <p>II. Oltre agli obblighi di cui alla parte A e al punto I, i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico</p>		<p>nazionali di regolamentazione possono esigere anche che tali informazioni siano fornite immediatamente prima della connessione della chiamata o della connessione al fornitore del servizio;</p> <p>d. per i pacchetti di servizi e i pacchetti che comprendono servizi e apparecchiature terminali, il prezzo dei singoli elementi del pacchetto, nella misura in cui siano commercializzati anche separatamente;</p> <p>e. dettagli e condizioni, compresi i contributi, su servizio post-vendita, manutenzione e assistenza ai clienti; e</p> <p>f. mezzi per ottenere informazioni aggiornate su tutte le tariffe vigenti e sui costi di manutenzione;</p> <p>3) nell'ambito delle informazioni concernenti la durata del contratto per i pacchetti di servizi e le condizioni di rinnovo e di risoluzione del contratto, ove applicabile, le condizioni di cessazione del pacchetto o dei suoi elementi;</p>	
--	--	--	--	--



	<p>forniscono anche le seguenti informazioni:</p> <p>1) restrizioni all'accesso ai servizi di emergenza o alle informazioni sulla localizzazione del chiamante a causa di impossibilità tecnica, purché il servizio consenta agli utenti finali di effettuare chiamate verso un numero nell'ambito di un piano di numerazione nazionale o internazionale;</p> <p>2) il diritto dell'utente finale di decidere se far inserire i propri dati personali in un elenco e le tipologie di dati di cui trattasi in conformità dell'articolo 12 della direttiva 2002/58/CE.</p> <p>III. Oltre agli obblighi di cui alla parte A e al punto I, i fornitori di servizi di accesso a internet forniscono anche le informazioni richieste a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2120.</p>		<p>4) fatto salvo l'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679, le informazioni relative ai dati personali che sono forniti prima della prestazione del servizio o raccolti contestualmente alla fornitura del servizio;</p> <p>5) informazioni dettagliate su prodotti e servizi destinati a utenti finali con disabilità e su come possono essere ottenuti gli aggiornamenti di tali informazioni;</p> <p>6) i mezzi con cui possono essere avviati i procedimenti di risoluzione delle controversie, incluse le controversie nazionali e transfrontaliere, in conformità all'articolo 25.</p> <p>II. Oltre agli obblighi di cui alla parte A e al punto I, i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibile al pubblico forniscono anche le seguenti informazioni:</p> <p>1) restrizioni all'accesso ai servizi di emergenza o alle informazioni sulla</p>	
--	--	--	--	--



				<p>localizzazione del chiamante a causa di impossibilità tecnica, purché il servizio consenta agli utenti finali di effettuare chiamate verso un numero nell'ambito di un piano di numerazione nazionale o internazionale;</p> <p>2) il diritto dell'utente finale di decidere se far inserire i propri dati personali in un elenco e le tipologie di dati di cui trattasi in conformità <i>dell'articolo 129 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.</i></p> <p>III. Oltre agli obblighi di cui alla parte A e al punto I, i fornitori di servizi di accesso a internet forniscono anche le informazioni richieste a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2120.</p>	
<p>ALLEGATO IX INFORMAZIONI DA PUBBLICARE A NORMA DELL'ARTICOLO 103 (TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI)</p>		<p>(Articolo 98-quindecies) ALLEGATO 9 INFORMAZIONI DA PUBBLICARE A NORMA DELL'ARTICOLO 98- QUINDECIES</p>		<p>(Articolo 98-quindecies) ALLEGATO 9 (ex allegato IX eccc - All. 5 Codice 2003) INFORMAZIONI DA PUBBLICARE A NORMA DELL'ARTICOLO 98- QUINDECIES</p>	



<p>Le autorità competenti, in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione devono garantire la pubblicazione delle informazioni elencate nel presente allegato, conformemente all'articolo 103. Le autorità competenti in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione decidono quali informazioni siano pertinenti per la pubblicazione da parte dei fornitori di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico e quali debbano invece essere pubblicate dalle stesse autorità competenti in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione, al fine di assicurare che tutti gli utenti finali possano compiere scelte informate. Qualora lo giudichino opportuno, le autorità competenti in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione possono, prima di imporre un obbligo, promuovere misure di autoregolamentazione e coregolamentazione. 1. Recapiti dell'impresa 2. Descrizione dei servizi offerti 2.1. Portata dei servizi offerti e principali caratteristiche di ogni servizio</p>	<p>L'Autorità deve garantire la pubblicazione delle informazioni elencate nel presente allegato, conformemente all'articolo 98-quindecies. L'Autorità decide quali informazioni siano pertinenti per la pubblicazione da parte dei fornitori di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico e quali debbano invece essere pubblicate dall'Autorità, al fine di assicurare che tutti gli utenti finali possano compiere scelte informate. Qualora lo giudichi opportuno, l'Autorità può, prima di imporre un obbligo, promuovere misure di autoregolamentazione e coregolamentazione.</p> <p>1. Recapiti dell'impresa</p> <p>2. Descrizione dei servizi offerti 2.1. Portata dei servizi offerti e principali caratteristiche di ogni servizio fornito, inclusi i livelli minimi di qualità, se offerti, e le restrizioni imposte dal fornitore all'uso delle apparecchiature terminali messe a disposizione.</p>	<p>L'Autorità deve garantire la pubblicazione delle informazioni elencate nel presente allegato, conformemente all'articolo 98-quindecies. L'Autorità decide quali informazioni siano pertinenti per la pubblicazione da parte dei fornitori di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico e quali debbano invece essere pubblicate dall'Autorità, al fine di assicurare che tutti gli utenti finali possano compiere scelte informate. Qualora lo giudichi opportuno, l'Autorità può, prima di imporre un obbligo, promuovere misure di autoregolamentazione e coregolamentazione.</p> <p>1. Recapiti dell'impresa</p> <p>2. Descrizione dei servizi offerti 2.1. Portata dei servizi offerti e principali caratteristiche di ogni servizio fornito, inclusi i livelli minimi di qualità, se offerti, e le restrizioni imposte dal fornitore all'uso delle apparecchiature terminali messe a disposizione.</p>	
--	---	---	--



<p>fornito, inclusi i livelli minimi di qualità, se offerti, e le restrizioni imposte dal fornitore all'uso delle apparecchiature terminali messe a disposizione. 2.2. Le tariffe del servizio offerto, incluse informazioni sui volumi delle comunicazioni (quali le restrizioni all'uso dei dati, il numero dei minuti di chiamata, il numero di messaggi) di piani tariffari specifici e sulle tariffe applicabili per le unità aggiuntive di comunicazione, sui numeri o i servizi soggetti a particolari condizioni tariffarie, sul costo dell'accesso e della manutenzione, sui costi di utenza, le formule tariffarie speciali e destinate a categorie di utenti specifiche ed eventuali costi supplementari, nonché sui costi relativi alle apparecchiature terminali. 2.3. Servizi offerti di assistenza postvendita, di manutenzione e di assistenza ai clienti e relativi recapiti. 2.4. Condizioni contrattuali generali, comprese quelle relative alla durata del contratto, alle commissioni per la cessazione anticipata del contratto, a diritti relativi alla cessazione delle offerte a pacchetto o ai relativi elementi e alle procedure e costi diretti legati alla portabilità dei numeri e di altri identificatori, se pertinenti. 2.5. Se l'impresa fornisce servizi di comunicazione</p>	<p>2.2. Le tariffe del servizio offerto, incluse informazioni sui volumi delle comunicazioni (quali le restrizioni all'uso dei dati, il numero dei minuti di chiamata, il numero di messaggi) di piani tariffari specifici e sulle tariffe applicabili per le unità aggiuntive di comunicazione, sui numeri o i servizi soggetti a particolari condizioni tariffarie, sul costo dell'accesso e della manutenzione, sui costi di utenza, le formule tariffarie speciali e destinate a categorie di utenti specifiche ed eventuali costi supplementari, nonché sui costi relativi alle apparecchiature terminali.</p> <p>2.3. Servizi offerti di assistenza postvendita, di manutenzione e di assistenza ai clienti e relativi recapiti.</p> <p>2.4. Condizioni contrattuali generali, comprese quelle relative alla durata del contratto, alle commissioni per la cessazione anticipata del contratto, a diritti relativi alla cessazione delle offerte a pacchetto o ai relativi elementi e alle procedure e costi diretti legati alla portabilità dei</p>	<p>2.2. Le tariffe del servizio offerto, incluse informazioni sui volumi delle comunicazioni (quali le restrizioni all'uso dei dati, il numero dei minuti di chiamata, il numero di messaggi) di piani tariffari specifici e sulle tariffe applicabili per le unità aggiuntive di comunicazione, sui numeri o i servizi soggetti a particolari condizioni tariffarie, sul costo dell'accesso e della manutenzione, sui costi di utenza, le formule tariffarie speciali e destinate a categorie di utenti specifiche ed eventuali costi supplementari, nonché sui costi relativi alle apparecchiature terminali.</p> <p>2.3. Servizi offerti di assistenza post-vendita, di manutenzione e di assistenza ai clienti e relativi recapiti.</p> <p>2.4. Condizioni contrattuali generali, comprese quelle relative alla durata del contratto, alle commissioni per la cessazione anticipata del contratto, a diritti relativi alla cessazione delle offerte a pacchetto o ai relativi elementi e alle procedure e costi diretti</p>	
--	--	---	--



<p>interpersonale basati sul numero, informazioni sull'accesso ai servizi di emergenza e sulla localizzazione del chiamante o limitazioni di quest'ultima. Se l'impresa fornisce servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, informazioni circa la misura in cui può essere garantito l'accesso ai servizi di emergenza. 2.6. Le informazioni dettagliate su prodotti e servizi, incluse le funzioni, prassi, strategie e procedure nonché le modifiche nel funzionamento del servizio, destinati specificamente agli utenti finali con disabilità in conformità del diritto dell'Unione che armonizza i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. 3. Meccanismi di risoluzione delle controversie, compresi quelli elaborati dalle imprese medesime.</p>		<p>numeri e di altri identificatori, se pertinenti.</p> <p>2.5. Se l'impresa fornisce servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero, informazioni sull'accesso ai servizi di emergenza e sulla localizzazione del chiamante o limitazioni di quest'ultima. Se l'impresa fornisce servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, informazioni circa la misura in cui può essere garantito l'accesso ai servizi di emergenza.</p> <p>2.6. Le informazioni dettagliate su prodotti e servizi, incluse le funzioni, prassi, strategie e procedure nonché le modifiche nel funzionamento del servizio, destinati specificamente agli utenti finali con disabilità in conformità del diritto dell'Unione che armonizza i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.</p> <p>3. Meccanismi di risoluzione delle controversie, compresi quelli elaborati dalle imprese medesime.</p>		<p>legati alla portabilità dei numeri e di altri identificatori, se pertinenti.</p> <p>2.5. Se l'impresa fornisce servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero, informazioni sull'accesso ai servizi di emergenza e sulla localizzazione del chiamante o limitazioni di quest'ultima. Se l'impresa fornisce servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, informazioni circa la misura entro cui possa essere garantito l'accesso ai servizi di emergenza.</p> <p>2.6. Le informazioni dettagliate su prodotti e servizi, incluse le funzioni, prassi, strategie e procedure nonché le modifiche al funzionamento del servizio, destinati specificamente agli utenti finali con disabilità, in conformità al diritto dell'Unione che armonizza i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.</p> <p>3. Meccanismi di risoluzione delle controversie, compresi quelli elaborati dalle imprese medesime.</p>	
---	--	---	--	---	--



ALLEGATO X PARAMETRI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO		YES	(Articolo 98-sedecies)	(Articolo 98-sedecies)																																																			
Parametri relativi alla qualità del servizio, definizioni e metodi di misura previsti all'articolo 104 Per i fornitori di accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica			ALLEGATO 10 PARAMETRI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO Parametri relativi alla qualità del servizio, definizioni e metodi di misura previsti all'articolo 98-sedecies	ALLEGATO 10 (ex allegato X eccc - All. 6 Codice 2003) PARAMETRI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO Parametri relativi alla qualità del servizio, definizioni e metodi di misura previsti all'articolo 98-sedecies																																																			
PARAMETER (Note 1)	DEFINITION		Per i fornitori di accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica	Per i fornitori di accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica																																																			
Supply time for initial connection	ETSEG 27		PARAMETRO (Nota 1) Tempo di fornitura collegamento iniziale	<table border="1"> <tr><td>P</td><td>D</td><td>M</td></tr> <tr><td>A</td><td>E</td><td>E</td></tr> <tr><td>R</td><td>FI</td><td>T</td></tr> <tr><td>A</td><td>NI</td><td>O</td></tr> <tr><td>M</td><td>ZI</td><td>D</td></tr> <tr><td>E</td><td>O</td><td>O</td></tr> <tr><td>T</td><td>N</td><td>DI</td></tr> <tr><td>R</td><td>E</td><td>M</td></tr> <tr><td>O</td><td></td><td>IS</td></tr> <tr><td>(Nota 1)</td><td></td><td>U</td></tr> <tr><td>a</td><td></td><td>R</td></tr> <tr><td>1)</td><td></td><td>A</td></tr> <tr><td>Te</td><td>E</td><td>E</td></tr> <tr><td>m</td><td>T</td><td>T</td></tr> <tr><td>po</td><td>SI</td><td>SI</td></tr> <tr><td>di</td><td>E</td><td>E</td></tr> <tr><td>fo</td><td>G</td><td>G</td></tr> </table>	P	D	M	A	E	E	R	FI	T	A	NI	O	M	ZI	D	E	O	O	T	N	DI	R	E	M	O		IS	(Nota 1)		U	a		R	1)		A	Te	E	E	m	T	T	po	SI	SI	di	E	E	fo	G	G
P	D	M																																																					
A	E	E																																																					
R	FI	T																																																					
A	NI	O																																																					
M	ZI	D																																																					
E	O	O																																																					
T	N	DI																																																					
R	E	M																																																					
O		IS																																																					
(Nota 1)		U																																																					
a		R																																																					
1)		A																																																					
Te	E	E																																																					
m	T	T																																																					
po	SI	SI																																																					
di	E	E																																																					
fo	G	G																																																					
Fault rate per access line	ETSEG 27		Tasso di guasti per linea d'accesso Tempo di riparazione dei guasti																																																				
Fault repair time	ETSEG 27		Per i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale che esercitano un controllo su almeno alcuni elementi della rete o che hanno a tal fine un accordo sul livello dei servizi con le aziende che forniscono l'accesso alla rete																																																				
Per i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale che esercitano un controllo su almeno alcuni elementi della rete o che hanno a tal fine un accordo sul livello dei servizi con le aziende che forniscono l'accesso alla rete			PARAMETRO (Nota 2) Tempo di stabilimento di connessione																																																				



PARAMETER (Note 2)	DEFINITION	Reclami relativi all'esattezza delle fatture	ETSI EG 202 057	Grado di attuazione	2007	2002	ETSI EG 202 057
		Qualità della connessione vocale	ETSI EG 202 057		05	05	ETSI EG 202 057
		Percentuale di chiamate interrotte	ETSI EG 202 057		07	07	ETSI EG 202 057
		Percentuale di chiamate non riuscite (Nota 2)	ETSI EG 202 057		05	05	ETSI EG 202 057
Call set up time	ETSI EG 202 057	Probabilità di guasto					
		Ritardi del segnale di chiamata					
Bill correctness complaints	ETSI EG 202 057	La versione del documento ETSI EG 202 057-1 è la 1.3.1 (luglio 2008) Per i fornitori di servizi di accesso a internet					
Voice connection quality	ETSI EG 202 057	PARAMETRO					
		Latenza (ritardo)					
		Jitter					
		Perdita di pacchetti					
Dropped call ratio	ETSI EG 202 057	Nota 1 I parametri permettono di analizzare le prestazioni a livello regionale [vale a dire a un livello non inferiore al livello 2 della nomenclatura delle unità territoriali statistiche (Nomenclature of Territorial Units for Statistics — NUTS) istituita da Eurostat].					
Unsuccessful call ratio (Note 2)	ETSI EG 202 057	Nota 2 Gli Stati membri possono decidere di non esigere l'aggiornamento delle informazioni riguardanti le prestazioni relative a questi due parametri se è dimostrato che le					
Failure probability	YES (if Member States take this option)						
Call signalling delays							
La versione del documento ETSI EG 202 057-1 è la 1.3.1 (luglio 2008)							



Per i fornitori di servizi di accesso a internet		prestazioni in questi due settori sono soddisfacenti.	<table border="1"> <tr> <td>ri</td> <td>G</td> <td>G</td> </tr> <tr> <td>pa</td> <td>20</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>ra</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>zi</td> <td>05</td> <td>05</td> </tr> <tr> <td>on</td> <td>7</td> <td>7</td> </tr> </table>	ri	G	G	pa	20	20	ra	2	2	zi	05	05	on	7	7	<p>Per i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale che esercitano un controllo su almeno alcuni elementi della rete o che hanno a tal fine un accordo sul livello dei servizi con le aziende che forniscono l'accesso alla rete</p>																						
ri	G			G																																					
pa	20			20																																					
ra	2			2																																					
zi	05			05																																					
on	7	7																																							
PARAMET ER	DEFINITION																																								
Latency (delay)	ITU-T Y.2617																																								
Jitter	ITU-T Y.2617																																								
Packet loss	ITU-T Y.2617																																								
<p>Nota 1 I parametri permettono di analizzare le prestazioni a livello regionale [vale a dire a un livello non inferiore al livello 2 della nomenclatura delle unità territoriali statistiche (Nomenclature of Territorial Units for Statistics — NUTS) istituita da Eurostat].</p> <p>Nota 2 Gli Stati membri possono decidere di non esigere l'aggiornamento delle informazioni riguardanti le prestazioni relative a questi due parametri se è dimostrato che le prestazioni in questi due settori sono soddisfacenti.</p>		<table border="1"> <tr> <td>P</td> <td>D</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>E</td> <td>E</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>FI</td> <td>T</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>NI</td> <td>O</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>ZI</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>O</td> <td>O</td> </tr> <tr> <td>T</td> <td>N</td> <td>DI</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>E</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>O</td> <td></td> <td>IS</td> </tr> <tr> <td>(N</td> <td></td> <td>U</td> </tr> <tr> <td>ot</td> <td></td> <td>R</td> </tr> <tr> <td>a</td> <td></td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>2)</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	P	D	M	A	E	E	R	FI	T	A	NI	O	M	ZI	D	E	O	O	T	N	DI	R	E	M	O		IS	(N		U	ot		R	a		A	2)		
P	D		M																																						
A	E		E																																						
R	FI		T																																						
A	NI		O																																						
M	ZI	D																																							
E	O	O																																							
T	N	DI																																							
R	E	M																																							
O		IS																																							
(N		U																																							
ot		R																																							
a		A																																							
2)																																									



				Te m po di st ab ili m en to di un a co nn es si on e	E T SI E G 20 2 05 7	E T SI E G 20 2 05 7		
				R ec la mi rel ati vi all 'e sa tte zz a de lle fat	E T SI E G 20 2 05 7	E T SI E G 20 2 05 7		



				tu re		
				Q ua lit à de lla co nn es si on e vo ca le	E T SI E G 20 2 05 7	E T SI E G 20 2 05 7
				Pe rc en tu al e di ch ia m at e int er ro tte	E T SI E G 20 2 05 7	E T SI E G 20 2 05 7
				Pe rc	E T	E T



				en tu al e di ch ia m at e no n ri us cit e (N ot a 2)	SI E G 20 2 05 7	SI E G 20 2 05 7		
				Pr ob ab ili tà di gu as to				
				Ri tar di de l se				



				gn al e di ch ia m at a		
				La versione del documento ETSI EG 202 057-1 è la 1.3.1 (luglio 2008) Per i fornitori di servizi di accesso a internet		
				P A R A M E T R O	D E F I N I Z I O N E	M E T O D O D I M I S U R A
				La te nz a (ri tar do)	IT U- T Y. 26 17	IT U- T Y. 26 17



				<table border="1"> <tr> <td>Jit ter</td> <td>IT U- T Y. 26 17</td> <td>IT U- T Y. 26 17</td> </tr> <tr> <td>Pe rd ita di pa cc he tti</td> <td>IT U- T Y. 26 17</td> <td>IT U- T Y. 26 17</td> </tr> </table>	Jit ter	IT U- T Y. 26 17	IT U- T Y. 26 17	Pe rd ita di pa cc he tti	IT U- T Y. 26 17	IT U- T Y. 26 17	
Jit ter	IT U- T Y. 26 17	IT U- T Y. 26 17									
Pe rd ita di pa cc he tti	IT U- T Y. 26 17	IT U- T Y. 26 17									
<p style="text-align: center;">Nota 1</p> <p>I parametri permettono di analizzare le prestazioni a livello regionale [vale a dire a un livello non inferiore al livello 2 della nomenclatura delle unità territoriali statistiche (Nomenclature of Territorial Units for Statistics — NUTS) istituita da Eurostat].</p> <p style="text-align: center;">Nota 2</p> <p>Gli Stati membri possono decidere di non esigere l'aggiornamento delle informazioni riguardanti le prestazioni relative a questi due parametri se è dimostrato che le prestazioni in questi due settori sono soddisfacenti.</p>											



<p>ALLEGATO XI INTEROPERABILITÀ DEI RICEVITORILLE APPARECCHIATURE AUTORADIO E DI TELEVISIONE DIGITALE DI CONSUMO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 1. Algoritmo comune di scomposizione e ricezione in chiaro Tutte le apparecchiature dei consumatori destinate alla ricezione dei segnali di televisione digitale (vale a dire trasmissione terrestre, via cavo o via satellite), messe in vendita, in locazione o messe a disposizione in altro modo nell'Unione, in grado di ricomporre i segnali di televisione digitale, consentono: a) di ricomporre i segnali conformemente a un algoritmo di scomposizione comune europeo, gestito da un organismo di normalizzazione europeo riconosciuto (attualmente l'ETSI); b) di visualizzare i segnali trasmessi in chiaro a condizione che, in caso di locazione dell'apparecchiatura, il locatario si conformi alle disposizioni del contratto di locazione. 2. Interoperabilità degli apparecchi televisivi digitali Gli apparecchi televisivi digitali a schermo integrale con diagonale visibile</p>		<p>(Articolo 98-vicies sexies) ALLEGATO 11 INTEROPERABILITÀ DEI RICEVITORILLE APPARECCHIATURE AUTORADIO E DI TELEVISIONE DIGITALE DI CONSUMO DI CUI ALL'ARTICOLO 98-vicies sexies 1. Algoritmo comune di scomposizione e ricezione in chiaro</p> <p>Tutte le apparecchiature dei consumatori destinate alla ricezione dei segnali di televisione digitale (vale a dire trasmissione terrestre, via cavo o via satellite), messe in vendita, in locazione o messe a disposizione in altro modo nell'Unione, in grado di ricomporre i segnali di televisione digitale, consentono:</p> <p>a) di ricomporre i segnali conformemente a un algoritmo di scomposizione comune europeo, gestito da un organismo di normalizzazione europeo riconosciuto (attualmente l'ETSI);</p>		<p>(Articolo 98-vicies sexies) ALLEGATO 11 (ex allegato XI eccc - All. 7 Codice 2003) INTEROPERABILITÀ DEI RICEVITORI LE APPARECCHIATURE AUTORADIO E DI TELEVISIONE DIGITALE DI CONSUMO DI CUI ALL'ARTICOLO 98-vicies sexies</p> <p>1. Algoritmo comune di scomposizione e ricezione in chiaro</p> <p>Tutte le apparecchiature dei consumatori destinate alla ricezione dei segnali di televisione digitale (vale a dire trasmissione terrestre, via cavo o via satellite), messe in vendita, in locazione o messe a disposizione in altro modo nell'Unione, in grado di ricomporre i segnali di televisione digitale, consentono:</p> <p>a) di ricomporre i segnali conformemente a un algoritmo di scomposizione comune europeo, gestito da un organismo di normalizzazione</p>	



<p>superiore a 30 cm messi in vendita o in locazione nell'Unione devono disporre di almeno una presa d'interfaccia aperta (normalizzata da un organismo di normalizzazione europeo riconosciuto o conforme a norma da esso adottata, ovvero conforme a una specifica dell'industria) che consenta un agevole collegamento di periferiche e sia in grado di trasmettere tutti i componenti pertinenti di un segnale televisivo digitale, incluse le informazioni sui servizi di accesso condizionato e interattivo. 3. Interoperabilità dei ricevitori autoradio I ricevitori autoradio integrati in un veicolo nuovo della categoria M messi a disposizione sul mercato dell'Unione in vendita o in locazione a decorrere dal 21 dicembre 2020 comprendono un ricevitore in grado di ricevere e riprodurre almeno i servizi radio forniti attraverso radiodiffusione digitale terrestre. Si presume che i ricevitori che sono conformi alle norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, o a parti di esse, soddisfino il requisito contemplato da tali norme o parti di esse.</p>	<p>b) di visualizzare i segnali trasmessi in chiaro a condizione che, in caso di locazione dell'apparecchiatura, il locatario si conformi alle disposizioni del contratto di locazione.</p> <p>2. Interoperabilità degli apparecchi televisivi digitali Gli apparecchi televisivi digitali a schermo integrale con diagonale visibile superiore a 30 cm messi in vendita o in locazione nell'Unione devono disporre di almeno una presa d'interfaccia aperta (normalizzata da un organismo di normalizzazione europeo riconosciuto o conforme a norma da esso adottata, ovvero conforme a una specifica dell'industria) che consenta un agevole collegamento di periferiche e sia in grado di trasmettere tutti i componenti pertinenti di un segnale televisivo digitale, incluse le informazioni sui servizi di accesso condizionato e interattivo.</p> <p>3. Interoperabilità dei ricevitori autoradio I ricevitori autoradio integrati in un veicolo nuovo della categoria M e N messi a</p>		<p>europeo riconosciuto (attualmente l'ETSI);</p> <p>b) di visualizzare i segnali trasmessi in chiaro a condizione che, in caso di locazione dell'apparecchiatura, il locatario si conformi alle disposizioni del contratto di locazione.</p> <p>2. Interoperabilità degli apparecchi televisivi digitali Gli apparecchi televisivi digitali a schermo integrale con diagonale visibile superiore a 30 cm messi in vendita o in locazione nell'Unione, devono disporre di almeno una presa d'interfaccia aperta (normalizzata da un organismo di normalizzazione europeo riconosciuto o conforme a norma da esso adottata, ovvero conforme a una specifica dell'industria) che consenta un agevole collegamento di periferiche e sia in grado di trasmettere tutti i componenti pertinenti di un segnale televisivo digitale, incluse le informazioni sui servizi di accesso condizionato e interattivo.</p>	
---	--	--	--	--



	<p>disposizione sul mercato dell'Unione in vendita o in locazione a decorrere dal 21 dicembre 2020 comprendono un ricevitore in grado di ricevere e riprodurre almeno i servizi radio forniti attraverso radiodiffusione digitale terrestre. Si presume che i ricevitori che sono conformi alle norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, o a parti di esse, soddisfino il requisito contemplato da tali norme o parti di esse.</p>	<p>3. Interoperabilità dei ricevitori autoradio I ricevitori autoradio integrati in un veicolo nuovo della categoria M e N messi a disposizione sul mercato dell'Unione in vendita o in locazione a decorrere dal 21 dicembre 2020 comprendono un ricevitore in grado di ricevere e riprodurre almeno i servizi radio forniti attraverso radiodiffusione digitale terrestre. Si presume che i ricevitori conformi alle norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, o a parti di esse, soddisfino il requisito contemplato da tali norme o parti di esse.</p>	
	<p>(Articolo 16 e 42) ALLEGATO 12 Determinazione dei diritti amministrativi e dei contributi di cui, rispettivamente, agli articoli 16 e 42 Art. 1 Diritti amministrativi Art. 1 Diritti amministrativi 1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al</p>	<p>ALLEGATO 12 (ex allegato 10 Codice 2003) DETERMINAZIONE DEI DIRITTI AMMINISTRATIVI E DEI CONTRIBUTI DI CUI, RISPETTIVAMENTE, AGLI ARTICOLI 16 E 42 Art. 1 Diritti amministrativi</p>	



	<p>comma 1 dell'articolo 16 del Codice, le imprese titolari di autorizzazione generale per l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di comunicazioni, comprese quelle basate sull'impiego di radiofrequenze, e le imprese titolari di autorizzazione generale per l'offerta del servizio telefonico accessibile al pubblico, con esclusione di quello offerto in luoghi presidiati mediante apparecchiature terminali o attraverso l'emissione di carte telefoniche, sono tenute al pagamento di un contributo annuo, compreso l'anno dal quale decorre l'autorizzazione generale. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia qualora inviata in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente, e' determinato nei seguenti importi:</p> <p>a) nel caso di fornitura di reti pubbliche di comunicazioni:</p> <p>1) sull'intero territorio nazionale: 127.000 euro;</p>	<p>1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma 1 dell'articolo 16 del Codice, le imprese titolari di autorizzazione generale per l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di comunicazioni, comprese quelle basate sull'impiego di radiofrequenze, e le imprese titolari di autorizzazione generale per l'offerta del servizio telefonico accessibile al pubblico, con esclusione di quello offerto in luoghi presidiati mediante apparecchiature terminali o attraverso l'emissione di carte telefoniche, sono tenute al pagamento di un contributo annuo, compreso l'anno dal quale decorre l'autorizzazione generale. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia qualora inviata in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente, e' determinato nei seguenti importi:</p> <p>a) nel caso di fornitura di reti pubbliche di comunicazioni anche per la distribuzione</p>	
--	---	--	--



		<p>2) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 64.000 euro;</p> <p>3) su un territorio avente più di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 32.000 euro;</p> <p>4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 17.000 euro;</p> <p>5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 500 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo delle linee attivate a ciascun utente finale e per servizio prevalente deve intendersi che il fatturato derivante dall'attività di offerta di linee all'utente finale (retail) deve essere superiore a quello derivante da eventuale attività di vendita all'ingrosso (wholesale) di connettività, instradamento e trasporto di traffico</p>		<p>di contenuti (Content delivery Network - CDN):</p> <p>1) sull'intero territorio nazionale: 127.000 euro;</p> <p>2) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 64.000 euro;</p> <p>3) su un territorio avente più di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 32.000 euro;</p> <p>4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 17.000 euro;</p> <p>5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 500 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo delle linee attivate a ciascun utente finale e per servizio prevalente deve intendersi che il fatturato derivante dall'attività di offerta di linee all'utente finale (retail) deve essere superiore a quello derivante da eventuale attività di vendita all'ingrosso (wholesale) di connettività,</p>	
--	--	---	--	--	--



	<p>telefonico ad altri soggetti autorizzati.</p> <p>b) nel caso di fornitura di servizio telefonico accessibile al pubblico:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sull'intero territorio nazionale: 75.500 euro; 2) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 32.000 euro; 3) su un territorio avente più di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 12.500 euro; 4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 6.400 euro; 5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 300 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo delle risorse di numerazione attivate a ciascun utente finale e per servizio prevalente deve intendersi che il fatturato dell'attività fornita all'utente finale (retail) attraverso risorse di numerazione per 		<p>instradamento e trasporto di traffico telefonico ad altri soggetti autorizzati anche su reti IP.</p> <p>b) nel caso di fornitura di servizio telefonico accessibile al pubblico:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sull'intero territorio nazionale: 75.500 euro; 2) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 32.000 euro; 3) su un territorio avente più di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 12.500 euro; 4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 6.400 euro; 5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 300 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo delle risorse di numerazione attivate a ciascun utente finale e per servizio prevalente deve intendersi che il fatturato dell'attività fornita 	
--	--	--	---	--



		<p>servizi non a sovrapprezzo deve essere superiore al fatturato derivante da eventuale attività di vendita all'ingrosso (wholesale) consistente nella messa a disposizione di risorse di numerazione ad altri soggetti autorizzati. Il regime contributivo di cui al presente punto non è applicabile alle imprese che erogano servizi a sovrapprezzo.</p> <p>c) nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni mobili e personali, salvo il caso in cui il contributo sia stato determinato in una procedura di selezione competitiva o comparativa:</p> <p>1) per le imprese che erogano prevalentemente il servizio a un numero di utenti finali pari o inferiore a 50.000: 1.500 euro ogni mille utenti e per servizio prevalente deve intendersi che il fatturato dell'attività fornita all'utente finale (retail) attraverso risorse</p>	<p>all'utente finale (retail) attraverso risorse di numerazione per servizi non a sovrapprezzo deve essere superiore al fatturato derivante da eventuale attività di vendita all'ingrosso (wholesale) consistente nella messa a disposizione di risorse di numerazione ad altri soggetti autorizzati. Il regime contributivo di cui al presente punto non è applicabile alle imprese che erogano servizi a sovrapprezzo.</p> <p>c) nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni mobili e personali, salvo il caso in cui il contributo sia stato determinato in una procedura di selezione competitiva o comparativa:</p> <p>1) per le imprese che erogano prevalentemente il servizio a un numero di utenti finali pari o inferiore a 50.000: 1.500 euro ogni mille utenti e per servizio prevalente deve intendersi che il fatturato dell'attività fornita</p>	
--	--	--	---	--



	<p>di numerazione per servizi non a sovrapprezzo deve essere superiore al fatturato derivante da eventuale attività di vendita all'ingrosso (wholesale) consistente nella messa a disposizione di risorse di numerazione ad altri soggetti autorizzati.</p> <p>2) per le imprese che erogano il servizio ad un numero di utenti superiore a 50.000: 75.500 euro;</p> <p>d) nel caso di fornitura, anche congiuntamente, di servizi di rete o di comunicazione elettronica via satellite:</p> <p>1) fino a 10 stazioni: 2.220 euro;</p> <p>2) fino a 100 stazioni: 5.550 euro;</p> <p>3) oltre 100 stazioni: 11.100 euro.</p> <p>e) nel caso di fornitura di servizi di comunicazione elettronica via satellite per terminali d'utente S-PCS o DSL, indipendentemente dal numero di terminali, 3.330,00 euro;</p>		<p>all'utente finale (retail) attraverso risorse di numerazione per servizi non a sovrapprezzo deve essere superiore al fatturato derivante da eventuale attività di vendita all'ingrosso (wholesale) consistente nella messa a disposizione di risorse di numerazione ad altri soggetti autorizzati.</p> <p>2) per le imprese che erogano il servizio ad un numero di utenti superiore a 50.000: 75.500 euro;</p> <p>d) nel caso di fornitura, anche congiuntamente, ed anche a bordo di imbarcazioni e di aerei, di servizi di rete o di comunicazione elettronica via satellite: 1) fino a 10 stazioni: 2.220 euro;</p> <p>2) fino a 100 stazioni: 5.550 euro;</p> <p>3) oltre 100 stazioni: 11.100 euro.</p> <p>e) nel caso di fornitura di servizi di comunicazione elettronica via satellite per terminali d'utente S-PCS o</p>	
--	--	--	--	--



	<p>f) nel caso di fornitura di servizi di rete e/o comunicazione via satellite a bordo di imbarcazioni e a bordo di aerei, si applicano i contributi di cui alla lett. d).</p> <p>g) nel caso di fornitura di servizi di comunicazione via satellite SNG temporanei in banda 14,00 – 14,25 GHz oppure in banda 29,50 – 30,00 GHz per evento avente durata massima di 30 giorni, 200,00 euro; nel caso di servizi di comunicazione elettronica, anche non satellitari, assimilabili a questa tipologia è dovuto un pagamento di 200,00 euro per il singolo evento e nel caso di autorizzazione generale si rimanda ai contributi di cui alla lett. d).</p> <p>h) nel caso di fornitura di servizi di comunicazione via satellite, diversi dal servizio SNG, si applica un contributo di 600,00 euro, indipendentemente dal numero delle stazioni utilizzate. per tutti gli altri servizi di rete e/o</p>		<p>DSL, indipendentemente dal numero di terminali, 3.330,00 euro;</p> <p>f) -</p> <p>g) nel caso di fornitura di servizi di comunicazione via satellite SNG temporanei in banda 14,00 – 14,25 GHz oppure in banda 29,50 – 30,00 GHz per evento avente durata massima di 30 giorni, 200,00 euro; nel caso di servizi di comunicazione elettronica, anche non satellitari, assimilabili a questa tipologia è dovuto un pagamento di 200,00 euro per il singolo evento e nel caso di autorizzazione generale si rimanda ai contributi di cui alla lett. d).</p> <p>h) nel caso di fornitura di servizi di comunicazione via satellite, diversi dal servizio SNG, si applica un contributo di 600,00 euro, ulteriore rispetto a quello eventualmente dovuto in virtù dell'art. 1 comma 1 lett. d), indipendentemente dal numero delle stazioni utilizzate.</p>	
--	---	--	--	--



	<p>comunicazione elettronica via satellite, anche nel caso in cui si utilizzino stazioni solo riceventi o che non impieghino proprie stazioni o terminali, si applicano i contributi di cui al comma 2.</p> <p>2. Le imprese titolari di un'autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di servizi di comunicazione elettronica non ricompresi tra quelli indicati al comma 1, sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno in cui l'autorizzazione generale decorre, di un contributo di 600,00 euro per ciascuna sede in cui sono installate apparecchiature di commutazione proprie di ciascun servizio offerto. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma 1 dell'articolo 16 del Codice l'importo per una sede è dovuto anche nel caso in cui non sia impiegata alcuna apparecchiatura propria.</p> <p>3. A fini della determinazione del numero delle stazioni componenti una rete VSAT non si considerano le stazioni trasportabili destinate a</p>		<p>h-bis) Per tutti gli altri servizi di rete e/o comunicazione elettronica via satellite, anche nel caso in cui si utilizzino stazioni solo riceventi o che non impieghino proprie stazioni o terminali, si applica un contributo di 600,00 euro per ciascuna sede in cui sono installate apparecchiature di commutazione proprie di ciascun servizio offerto.</p> <p>2. Le imprese titolari di un'autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di servizi di comunicazione elettronica non ricompresi tra quelli indicati al comma 1, sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno in cui l'autorizzazione generale decorre, di un contributo di 600,00 euro per ciascuna sede in cui sono installate apparecchiature di commutazione proprie di ciascun servizio offerto. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma 1 dell'articolo 16 del Codice l'importo per una sede è dovuto anche nel caso in cui non sia</p>	
--	---	--	--	--



	<p>sostituire le stazioni fisse in situazioni di emergenza.</p> <p>4. Al fine di consentire l'effettuazione dei controlli amministrativi e le verifiche tecniche, i titolari di autorizzazioni generali sono tenuti, sulla base di un ragionevole preavviso, a consentire l'accesso al personale incaricato di svolgere tali compiti alle sedi ed ai siti oggetto del controllo.</p> <p>5. Nel caso di sperimentazioni di reti e/o servizi di comunicazione elettronica si applica il contributo di cui al comma 2.</p> <p>Art. 1-bis (Diritti amministrativi in materia di tecnologia digitale terrestre). Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all'articolo 16, comma 1, le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno a partire dal quale decorre l'autorizzazione</p>		<p>impiegata alcuna apparecchiatura propria.</p> <p>3. A fini della determinazione del numero delle stazioni componenti una rete VSAT non si considerano le stazioni trasportabili destinate a sostituire le stazioni fisse in situazioni di emergenza.</p> <p>4. Al fine di consentire l'effettuazione dei controlli amministrativi e le verifiche tecniche, i titolari di autorizzazioni generali sono tenuti, sulla base di un ragionevole preavviso, a consentire l'accesso al personale incaricato di svolgere tali compiti alle sedi ed ai siti oggetto del controllo.</p> <p>5. Nel caso di sperimentazioni di reti e/o servizi di comunicazione elettronica si applica il contributo di cui al comma 2.</p> <p style="text-align: center;">Art. 1-bis Diritti amministrativi in materia di tecnologia digitale terrestre</p>	
--	---	--	---	--



	<p>generale, di un contributo che è determinato sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia qualora inviata in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente, e' determinato nei seguenti importi nel caso di fornitura di reti televisive digitali terrestri:</p> <p>a) sull'intero territorio nazionale: 111.000 euro; b) su un territorio avente piu' di 30 milioni e fino a 50 milioni di abitanti: 25.000 euro; c) su un territorio avente piu' di 15 milioni e fino a 30 milioni di abitanti: 18.000 euro; d) su un territorio avente piu' di 5 milioni e fino a 15 milioni di abitanti: 9.000 euro; e) su un territorio avente piu' di 1 milione e fino a 5 milioni di abitanti: 3.000 euro; f) su un territorio avente piu' di 500.000 e fino a 1 milione di abitanti: 600 euro; g) su un territorio avente fino a 500.000 abitanti: 300 euro)).</p>	<p>Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all'articolo 16, comma 1, le imprese titolari di autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno a partire dal quale decorre l'autorizzazione generale, di un contributo che è determinato sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia qualora inviata in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente, e' determinato nei seguenti importi nel caso di fornitura di reti televisive digitali terrestri: a) sull'intero territorio nazionale: 111.000 euro; b) su un territorio avente piu' di 30 milioni e fino a 50 milioni di abitanti: 25.000 euro; c) su un territorio avente piu' di 15 milioni e fino a 30 milioni di abitanti: 18.000 euro; d) su un territorio avente piu' di 5 milioni e fino a 15 milioni di</p>	
--	---	---	--



	<p style="text-align: center;">Art. 2 Contributi per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio</p> <p>1. Oltre ai contributi previsti all'articolo 1 del presente allegato le imprese che installano e forniscono reti pubbliche di comunicazioni e/o prestano servizi di comunicazione elettronica mediante l'utilizzo di frequenze radioelettriche sono tenute al pagamento di un contributo annuo, di cui all'articolo 42, secondo la tabella di cui all'articolo 5 del presente allegato, ove non diversamente non disposto dalle procedure di gara per il rilascio dei relativi diritti d'uso. Il contributo è dovuto per ogni frequenza del collegamento punto-punto autorizzata, e per le relative stazioni ripetitrici. Nel caso in cui i medesimi collegamenti autorizzati siano utilizzati in polarizzazione lineare, gli stessi sono soggetti ad un contributo maggiorato del 30 per cento trattandosi di una risorsa scarsa utilizzata in maniera inefficiente. Nel caso di collegamenti utilizzati per l'espletamento di una</p>	<p>abitanti: 9.000 euro; e) su un territorio avente piu' di 1 milione e fino a 5 milioni di abitanti: 3.000 euro; f) su un territorio avente piu' di 500.000 e fino a 1 milione di abitanti: 600 euro; g) su un territorio avente fino a 500.000 abitanti: 300 euro)).</p> <p style="text-align: center;">Art. 2 Contributi per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio</p> <p>1. Oltre ai contributi previsti all'articolo 1 del presente allegato le imprese che installano e forniscono reti pubbliche di comunicazioni e/o prestano servizi di comunicazione elettronica mediante l'utilizzo di frequenze radioelettriche sono tenute al pagamento di un contributo annuo, di cui all'articolo 42, secondo la tabella di cui all'articolo 5 del presente allegato, ove non diversamente disposto dalle procedure di gara per il rilascio dei relativi diritti d'uso. Il contributo è dovuto per ogni frequenza del collegamento punto-punto autorizzata, e per le</p>	
--	---	---	--



	<p>sperimentazione di servizi o reti di comunicazione elettronica l'ammontare del contributo è calcolato proporzionalmente alla durata della stessa e deve essere corrisposto nuovamente in caso di rinnovo.</p> <p>2. Nel caso di collegamenti fissi unidirezionali e quelli operanti con tecnologia TDD, l'ammontare del contributo di cui all'articolo 5 del presente allegato è dimezzato.</p> <p>3. I titolari di diritti d'uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento dei servizi di rete via satellite, per ciascuna delle tipologie sottoelencate, sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati, riferiti alla larghezza di banda di frequenza impegnata in trasmissione e in ricezione, nel caso in cui le stazioni vengano coordinate.</p> <p>Tipologia di servizio: erogato attraverso terminali di tipo HEST diffusivo televisivo o radiofonico; contribuzione televisiva o radiofonica punto-punto o punto-multipunto;</p>		<p>relative stazioni ripetitrici. Nel caso in cui i medesimi collegamenti autorizzati siano utilizzati in polarizzazione lineare, gli stessi sono soggetti ad un contributo maggiorato del 30 per cento trattandosi di una risorsa scarsa utilizzata in maniera inefficiente. Nel caso di collegamenti utilizzati per l'espletamento di una sperimentazione di servizi o reti di comunicazione elettronica l'ammontare del contributo è calcolato proporzionalmente alla durata della stessa e deve essere corrisposto nuovamente in caso di rinnovo.</p> <p>2. Nel caso di collegamenti fissi unidirezionali e quelli operanti con tecnologia TDD, l'ammontare del contributo di cui all'articolo 5 del presente allegato è dimezzato.</p> <p>3. I titolari di diritti d'uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento dei servizi di rete via satellite, per ciascuna delle tipologie sotto elencate, sono tenuti al pagamento dei contributi annui quantificati in relazione alla larghezza di banda</p>	
--	--	--	---	--



	<p>operazioni spaziali (quali telemetrie); S-PCS riferito alla gateway; S-PCS riferito ai terminali d'utente; Trasmissione dati quale internet via satellite diffusivo, punto-punto o punto-multipunto; Tutti gli altri servizi via satellite non riconducibili a quelli summenzionati;</p> <p>a) per larghezze di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro; da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro; da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro; da 10 MHz inclusi a 40 MHz inclusi 22.200,00 euro; per ogni singolo MHz aggiuntivo e/o frazione dello stesso 20,00 euro</p> <p>4. I titolari di diritti d'uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di comunicazione SNG sono tenuti al pagamento dei seguenti contributi:</p>		<p>di frequenza impegnata in trasmissione e in ricezione, nel caso in cui le stazioni vengano coordinate secondo quanto previsto dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF), con esclusione delle porzioni di bande di frequenza comuni in trasmissione e ricezione.</p> <p>a) per larghezze di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;</p> <p>da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro; da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro; da 10 MHz inclusi a 40 MHz inclusi 22.200,00 euro; per ogni singolo MHz aggiuntivo e/o frazione dello stesso 30,00 euro</p> <p>Tipologia di servizio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - erogato attraverso terminali di tipo HEST - diffusivo televisivo o radiofonico; - contribuzione televisiva o radiofonica punto- 	
--	--	--	--	--



	<p>a) per la ripresa di un singolo evento della durata massima di trenta giorni rinnovabili: 750,00 euro, per ogni stazione terrena trasportabile impiegata; 300,00 euro per ogni satellite geostazionario impegnato, oltre al primo, dalla medesima stazione.</p> <p>b) per un numero indeterminato di eventi, purché compresi nell'arco temporale di un anno: 5.550,00 euro per ogni stazione terrena trasportabile impiegata.</p> <p>Art. 2-bis (Contributi annui per i collegamenti in ponte radio).</p> <p>1. Le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio sono tenute al pagamento dei contributi di seguito indicati</p>	<p>punto o punto-multipunto;</p> <ul style="list-style-type: none"> - operazioni spaziali (quali telemetrie); - S-PCS riferito alla gateway; - S-PCS riferito ai terminali d'utente; - Trasmissione dati quale internet via satellite diffusivo, punto-punto o punto-multipunto; - Tutti gli altri servizi via satellite non riconducibili a quelli summenzionati; <p>3-bis. Non sono soggette al pagamento dei contributi di cui al comma 3 solo le bande di frequenze individuate nel Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNFR) come di libero uso o ad uso collettivo.</p> <p>4. I titolari di diritti d'uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di comunicazione SNG sono tenuti al pagamento dei seguenti contributi:</p> <p>a) per la ripresa di un singolo evento della durata massima di trenta giorni rinnovabili:</p>	
--	--	---	--



	<p>per ogni collegamento monodirezionale: a) euro 2 per ogni MHz nella gamma di frequenza superiore a 14 GHz; b) euro 4 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore pari o inferiore a 14 GHz e un valore pari o superiore a 10 GHz; c) euro 8 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore inferiore a 10 GHz e un valore pari o superiore a 6 GHz; d) euro 16 per ogni MHz nella gamma di frequenza inferiore a 6 GHz)).</p> <p style="text-align: center;">Art. 3</p> <p>Contributi per la concessione dei diritti di uso dei numeri</p> <p>1. Oltre ai contributi previsti all'articolo 1 del presente allegato, l'attribuzione da parte del Ministero di risorse di numerazione, ove necessarie, da impiegare per la fornitura al pubblico di reti o servizi di comunicazione elettronica da parte dei titolari di diritti di uso di numeri, e' soggetta al pagamento di un contributo annuo, di cui</p>	<p>750,00 euro, per ogni stazione terrena trasportabile impiegata;</p> <p>300,00 euro per ogni satellite geostazionario impegnato, oltre al primo, dalla medesima stazione.</p> <p>b) per un numero indeterminato di eventi, purché compresi nell'arco temporale di un anno:</p> <p>5.550,00 euro per ogni stazione terrena trasportabile impiegata.</p> <p style="text-align: center;">Art. 2-bis Contributi annui per i collegamenti in ponte radio</p> <p>1. Le imprese titolari di autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi i diritti d'uso per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio sono tenute al pagamento dei contributi di seguito indicati per ogni collegamento monodirezionale:</p> <p>a) euro 2 per ogni MHz nella gamma di frequenza superiore a 14 GHz;</p>	
--	--	--	--



	<p>all'articolo 42, compreso l'anno di attribuzione.</p> <p>2. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 10.000 numeri in decade 0 per servizi geografici è pari a 111,00 euro</p> <p>3. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sui codici fittizi 0843 e 0844 per chiamate telefoniche rispettivamente finalizzate ad attività statistiche e quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale è pari a 1,11 euro</p> <p>4. Il contributo per l'attribuzione di un codice di carrier selection a 4 o 5 cifre è pari, rispettivamente, a 111.000,00 euro e 55.500,00 euro</p> <p>5. Il contributo per l'attribuzione di un codice per servizi di assistenza clienti customer care a 3, 4,</p>	<p>b) euro 4 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore pari o inferiore a 14 GHz e un valore pari o superiore a 10 GHz;</p> <p>c) euro 8 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore inferiore a 10 GHz e un valore pari o superiore a 6 GHz;</p> <p>d) euro 16 per ogni MHz nella gamma di frequenza inferiore a 6 GHz)).</p> <p style="text-align: center;">Art. 3 Contributi per la concessione dei diritti di uso dei numeri</p> <p>1. Oltre ai contributi previsti all'articolo 1 del presente allegato, l'attribuzione da parte del Ministero di risorse di numerazione, ove necessarie, da impiegare per la fornitura al pubblico di reti o servizi di comunicazione elettronica da parte dei titolari di diritti di uso di numeri, e' soggetta al pagamento di un contributo annuo, di cui all'articolo 42, compreso l'anno di attribuzione.</p>	
--	--	--	--



	<p>o 6 cifre è pari, rispettivamente, a 55.500,00 euro, 27.750,00 euro e 11.100,00 euro.</p> <p>6. Il contributo per l'attribuzione di un codice di accesso a rete privata virtuale a 4, 5 o 6 cifre è pari, rispettivamente, 111.000,00 euro, 55.500,00 euro e 27.750,00 euro.</p> <p>7. Il contributo per l'attribuzione di un singolo numero sul codice 12 per il servizio di informazione abbonati è pari a 55.500,00 euro.</p> <p>8. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 1.000 numeri sul codice 178 per servizi di numero unico o personale è pari ad 50,00 euro.</p> <p>9. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 199 per servizi di numero unico o personale è pari a 50,00 euro.</p> <p>10. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo</p>	<p>2. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 10.000 numeri in decade 0 per servizi geografici è pari a 111,00 euro</p> <p>3. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sui codici fittizi 0843 e 0844 per chiamate telefoniche rispettivamente finalizzate ad attività statistiche e quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale è pari a 1,11 euro</p> <p>4. Il contributo per l'attribuzione di un codice di carrier selection a 4 o 5 cifre è pari, rispettivamente, a 111.000,00 euro e 55.500,00 euro</p> <p>5. Il contributo per l'attribuzione di un codice per servizi di assistenza clienti customer care a 3, 4, o 6 cifre è pari, rispettivamente, a 55.500,00 euro, 27.750,00 euro e 11.100,00 euro.</p> <p>6. Il contributo per l'attribuzione</p>
--	---	--



	<p>numero a 3 cifre sul codice 3XY per il servizio di accesso diretto e di trasferimento della chiamata alla segreteria telefonica o per l'instradamento delle chiamate (Routing Number) il contributo annuo è pari a 111.000,00 euro.</p> <p>11. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da un milione di numeri sul codice 3XYZ per servizi di comunicazioni mobili e personali è pari a 11.100,00 euro.</p> <p>12. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100.000 numeri sul codice 31X per servizi di comunicazioni mobili e personali è pari a 1.110,00 euro.</p> <p>13. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero a 5 cifre sul codice 4 per servizi a sovrapprezzo SMS/MMS e trasmissione dati è pari a 55.500,00 euro</p>		<p>di un codice di accesso a rete privata virtuale a 4, 5 o 6 cifre è pari, rispettivamente, 111.000,00 euro, 55.500,00 euro e 27.750,00 euro.</p> <p>7. Il contributo per l'attribuzione di un singolo numero sul codice 12 per il servizio di informazione abbonati è pari a 55.500,00 euro.</p> <p>8. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 1.000 numeri sul codice 178 per servizi di numero unico o personale è pari ad 50,00 euro.</p> <p>9. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 199 per servizi di numero unico o personale è pari a 50,00 euro.</p> <p>10. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero a 3 cifre sul codice 3XY per il servizio di accesso diretto e di trasferimento della chiamata alla segreteria telefonica o per l'instradamento delle chiamate (Routing Number) il contributo annuo è pari a 111.000,00 euro.</p> <p>11. Il contributo dovuto per</p>	
--	--	--	---	--



	<p>14. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero a 7 cifre sul codice 4 per servizi a sovrapprezzo SMS/MMS e trasmissione dati è pari a 2.775,00 euro.</p> <p>15. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero a 5 cifre sul codice 43 per servizi non a sovrapprezzo e riservata esclusivamente ai servizi svolti attraverso SMS/MMS ed altre tipologie di trasmissione dati è pari a 1.110,00 euro.</p> <p>16. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero a 7 cifre sul codice 43 per servizi non a sovrapprezzo e riservata esclusivamente ai servizi svolti attraverso SMS/MMS ed altre tipologie di trasmissione dati è pari a 11,10 euro.</p> <p>17. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 1000 numeri sul codice 43 per servizi non a sovrapprezzo e riservata esclusivamente ai servizi svolti attraverso SMS/MMS</p>	<p>l'attribuzione di un blocco da un milione di numeri sul codice 3XYZ per servizi di comunicazioni mobili e personali è pari a 11.100,00 euro.</p> <p>12. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100.000 numeri sul codice 31X per servizi di comunicazioni mobili e personali è pari a 1.110,00 euro.</p> <p>13. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero a 5 cifre sul codice 4 per servizi a sovrapprezzo SMS/MMS e trasmissione dati è pari a 55.500,00 euro</p> <p>14. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero a 7 cifre sul codice 4 per servizi a sovrapprezzo SMS/MMS e trasmissione dati è pari a 2.775,00 euro.</p> <p>15. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero a 5 cifre sul codice 43 per servizi non a sovrapprezzo e riservata esclusivamente ai servizi svolti attraverso SMS/MMS ed altre tipologie di</p>	
--	--	---	--



	<p>ed altre tipologie di trasmissione dati è pari a 11,10 euro.</p> <p>18. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 1000 numeri sul codice 55 per il servizio di comunicazione vocale nomadico è pari a 11,10 euro.</p> <p>19. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero a 3 cifre sul codice 7XY per l'instradamento delle chiamate (Routing Number) il contributo annuo è pari a 66.600,00 euro.</p> <p>20. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 70X per servizi Internet è pari a 10,00 euro.</p> <p>21. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 800 per servizi di addebito al chiamato è pari a 50,00 euro.</p> <p>22. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo</p>	<p>trasmissione dati è pari a 1.110,00 euro.</p> <p>16. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero a 7 cifre sul codice 43 per servizi non a sovrapprezzo e riservata esclusivamente ai servizi svolti attraverso SMS/MMS ed altre tipologie di trasmissione dati è pari a 11,10 euro.</p> <p>17. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 1000 numeri sul codice 43 per servizi non a sovrapprezzo e riservata esclusivamente ai servizi svolti attraverso SMS/MMS ed altre tipologie di trasmissione dati è pari a 11,10 euro.</p> <p>18. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 1000 numeri sul codice 55 per il servizio di comunicazione vocale nomadico è pari a 11,10 euro.</p> <p>19. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero a 3 cifre sul codice 7XY per l'instradamento delle chiamate (Routing Number) il</p>	
--	--	--	--



	<p>numero a 6 cifre sul codice 803 per servizi di addebito al chiamato è pari a 27.750,00 euro.</p> <p>23. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 840 o 848 per servizi di addebito ripartito è pari a 50,00 euro:</p> <p>24. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero a 6 cifre sul codice 841 o 847 per servizi di addebito ripartito è pari a 27.750,00 euro.</p> <p>25. Il contributo dovuto per un blocco da 10 numeri contigui sul codice 89111 per servizi a sovrapprezzo per collegamenti relativi ai POS è pari a 11,10 euro.</p> <p>26. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero a 6 cifre sui codici 892, 894 e 895 per servizi a sovrapprezzo è pari a 27.750,00 euro.</p> <p>27. Il contributo dovuto per un blocco da 10 numeri contigui sui codici</p>	<p>contributo annuo è pari a 66.600,00 euro.</p> <p>20. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 70X per servizi Internet è pari a 10,00 euro.</p> <p>21. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 800 per servizi di addebito al chiamato è pari a 50,00 euro.</p> <p>22. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero a 6 cifre sul codice 803 per servizi di addebito al chiamato è pari a 27.750,00 euro.</p> <p>23. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 840 o 848 per servizi di addebito ripartito è pari a 50,00 euro:</p> <p>24. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero a 6 cifre sul codice 841 o 847 per servizi di addebito ripartito è pari a 27.750,00 euro.</p>	
--	--	---	--



	<p>893YUUU e 895YUUU per servizi a sovrapprezzo è pari a 27.750,00 euro.</p> <p>28. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sui codici 893YUUUU, 894YUUUU e 895YUUUU per servizi a sovrapprezzo è pari a 500,00 euro.</p> <p>29. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sui codici 893YUUUUUU e 895YUUUUUU per servizi a sovrapprezzo è pari a 25,00 euro.</p> <p>30. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 899UUUUUU per servizi a sovrapprezzo è pari a 50,00 euro.</p> <p>31. Il contributo per l'attribuzione di un codice identificativo dei punti di segnalazione nazionale o internazionale è pari a 10,00 euro.</p> <p>32. Il contributo per l'attribuzione di un codice</p>	<p>25. Il contributo dovuto per un blocco da 10 numeri contigui sul codice 89111 per servizi a sovrapprezzo per collegamenti relativi ai POS è pari a 11,10 euro.</p> <p>26. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero a 6 cifre sui codici 892, 894 e 895 per servizi a sovrapprezzo è pari a 27.750,00 euro.</p> <p>27. Il contributo dovuto per un blocco da 10 numeri contigui sui codici 893YUUU e 895YUUU per servizi a sovrapprezzo è pari a 27.750,00 euro.</p> <p>28. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sui codici 893YUUUU, 894YUUUU e 895YUUUU per servizi a sovrapprezzo è pari a 500,00 euro.</p> <p>29. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sui codici 893YUUUUUU e</p>	
--	---	--	--



	<p>operatore del tipo OP_ID o MNC è pari a 500,00 euro.</p> <p>33. Il contributo dovuto nel caso di prenotazione di numerazione o di richiesta di numerazione per l'espletamento di una sperimentazione è pari al 50 per cento degli importi previsti nei commi precedenti e deve essere corrisposto anche in caso di rinnovo.</p> <p>34. Nel caso in cui il Ministero, al fine di prevenire indisponibilità di risorse di numerazione, eserciti la facoltà di attribuire diritti d'uso per blocchi di grandezza inferiore è corrisposto un contributo proporzionale.</p> <p style="text-align: center;">Art. 4</p> <p style="text-align: center;">Modalità di pagamento</p> <p>1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del presente allegato può essere effettuato unicamente, fatta salva la procedura di pagamento elettronico verso la pubblica amministrazione una volta resa disponibile per tali</p>	<p>895YUUUUUU per servizi a sovrapprezzo è pari a 25,00 euro.</p> <p>30. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 899UUUUUU per servizi a sovrapprezzo è pari a 50,00 euro.</p> <p>31. Il contributo per l'attribuzione di un codice identificativo dei punti di segnalazione nazionale o internazionale è pari a 10,00 euro.</p> <p>32. Il contributo per l'attribuzione di un codice operatore del tipo OP_ID o MNC è pari a 500,00 euro.</p> <p>33. Il contributo dovuto nel caso di prenotazione di numerazione o di richiesta di numerazione per l'espletamento di una sperimentazione è pari al 50 per cento degli importi previsti nei commi precedenti e deve essere corrisposto anche in caso di rinnovo.</p>	
--	---	--	--



	<p>contributi, con le seguenti modalità:</p> <p>a) Per tutti i contributi dovuti per servizi di rete e comunicazione elettronica <u>diversi da quelli satellitari</u>:</p> <p>1) versamento sul conto corrente postale nr. 70313515 intestato alla sezione di Viterbo della tesoreria provinciale dello Stato;</p> <p>2) accredito bancario sul Codice IBAN del conto corrente sopracitato IT 57 F 07601 14500 000070313515 - codice BIC o SWIFT: BPPIITRR</p> <p>In entrambi i casi deve essere indicata nella causale del versamento la seguente indicazione: <u>acquisizione al Capo 18, Capitolo 2569 articolo 8 del Bilancio dello Stato.</u></p> <p>b) Per tutti i servizi di rete e comunicazione elettronica satellitari:</p> <p>1) versamento sul conto corrente postale nr.</p>		<p>34. Nel caso in cui il Ministero, al fine di prevenire indisponibilità di risorse di numerazione, eserciti la facoltà di attribuire diritti d'uso per blocchi di grandezza inferiore è corrisposto un contributo proporzionale.</p> <p style="text-align: center;">Art. 4 Modalità di pagamento</p> <p>1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del presente allegato è effettuato attraverso le piattaforme digitali di pagamento della pubblica amministrazione, fatte salve le eccezioni indicate sul sito istituzionale del ministero.</p> <p>2. In caso di mancato o ritardato pagamento entro i termini stabiliti, si applica, a far data dalla data di scadenza del termine di pagamento, una maggiorazione pari allo 0,5 per</p>	
--	---	--	---	--



70314141 intestato alla sezione di Viterbo della tesoreria provinciale dello Stato;
 1) accreditamento bancario sul Codice IBAN del conto corrente sopracitato
 IT 57 F 07601 14500
 000070314141 - codice BIC o SWIFT : BPPIITRR

In entrambi i casi deve essere indicata nella causale del versamento la seguente indicazione: acquisizione al Capo 18, Capitolo 2569 articolo 10 del Bilancio dello Stato

2. In caso di mancato o ritardato pagamento entro i termini stabiliti, si applica, a far data dalla data di scadenza del termine di pagamento, una maggiorazione pari allo 0,5 per cento della somma dovuta per ogni mese o frazione di ritardo.

Art. 5
 Contributo annuo per l'uso di risorse scarse
 (Valori in euro)

Larghezza	Frequenza	Frequenza	Frequenza	Frequenza
hezz	nza	enza	enza	enza

cento della somma dovuta per ogni mese o frazione di ritardo.

Art. 5
 Contributo annuo per l'uso di risorse scarse
 (Valori in euro)

Larghezza banda (L)	Frequenza fino a	Fre	Fre	Fre	Fre	Frequenza superiore
		quenza	quenza	quenza	quenza	
		superiore a	superiore a	superiore a	superiore a	
		10 GHz	20 GHz	30 GHz	40 GHz	
		z	z	e	e	
		0 GHz	sino a	sino a	sino a	50 GHz
		z	20 GHz	30 GHz	40 GHz	
			z	z	z	
L inferiore o uguale a 25 kHz	€ 48,00					



a di ban da (L)	fino a 10 GHz	superi ore a 10 GHz e sino a 20 GHz	superi ore a 20 GHz e sino a 30 GHz	superi ore a 30GHz e sino a 40 GHz	superi ore a 40GHz e sino a 50 GHz	superi ore a 50GHz	L supe rior e a 25 kHz ed infe rior e o ugu ale a 25 kHz	€ 185, 00							
L infer iore o ugu ale a 25 kHz	€ 48,00						L supe rior e a 25 kHz								
L supe riore a 25 kHz ed infer iore o ugu ale a 125 kHz	€ 185,00						L supe rior e a 125 kHz ed infe rior e o ugu ale a 250 kHz	€ 370, 00							
L supe riore a 125 kHz ed infer iore o ugu	€ 370,00						L supe rior e a 250 kHz	€ 530, 00							



		ale a 250 kHz							kHz ed infe rior e o ugu ale a 500 kHz							
		L supe riore a 250 kHz ed infer iore o ugu ale a 500 kHz	€ 530,00						L supe rior e a 500 kHz ed infe rior e o ugu ale a 1,75 MHz	€ 695,00	€ 350,00	€ 240,00	€ 185,00	€ 110,00	€ 65,00	
		L supe riore a 500 kHz ed infer iore o ugu ale a 1,75 MHz	€ 695,00	€ 350,00	€ 240,00	€ 185,00	€ 110,00	€ 65,00	L supe rior e a 1,75 MHz ed infe rior	€ 1.441,00	€ 690,00	€ 558,00	€ 423,00	€ 145,00	€ 90,00	
		L supe riore a 1,75 MHz ed	€ 1.441,00	€ 690,00	€ 558,00	€ 423,00	€ 145,00	€ 90,00								



		inferiore o uguale a 3,5 MHz								inferiore o uguale a 3,5 MHz										
		L superiore a 3,5 MHz ed inferiore o uguale a 7 MHz	€ 1.385,00	€ 899,00	€ 817,00	€ 461,00	€ 285,00	€ 170,00		L superiore a 3,5 MHz ed inferiore o uguale a 7 MHz	€ 1.385,00	€ 899,00	€ 817,00	€ 461,00	€ 285,00	€ 170,00				
		L superiore a 7 MHz ed inferiore o uguale a 14 MHz	€ 1.925,00	€ 1.146,00	€ 1.150,00	€ 656,00	€ 420,00	€ 250,00		L superiore a 7 MHz ed inferiore o uguale a 14 MHz	€ 1.925,00	€ 1.146,00	€ 1.150,00	€ 656,00	€ 420,00	€ 250,00				
		L superiore a 14 MHz ed inferiore o uguale a 3,5 MHz	€ 1.634,00	€ 1.104,00	€ 764,00	€ 503,00	€ 560,00	€ 335,00		L superiore a 14 MHz ed inferiore o uguale a 3,5 MHz	€ 1.634,00	€ 1.104,00	€ 764,00	€ 503,00	€ 560,00	€ 335,00				



		inferiore uguale a 28 MHz							a 14 MHz								
		L superiore a 28 MHz ed inferiore uguale a 56 MHz	€ 2.120,00	€ 1.380,00	€ 1.104,00	€ 710,00	€ 700,00	€ 420,00	L superiore a 14 MHz ed inferiore uguale a 28 MHz	€ 1.634,00	€ 1.104,00	€ 764,00	€ 503,00	€ 560,00	€ 335,00		
		L superiore a 56 MHz ed inferiore uguale a 112 MHz	€ 3.693,00	€ 1.925,00	€ 2.133,00	€ 1.000,00	€ 830,00	€ 500,00	L superiore a 28 MHz ed inferiore uguale a 56 MHz	€ 2.120,00	€ 1.380,00	€ 1.104,00	€ 710,00	€ 700,00	€ 420,00		
		L superiore a 112 MHz	€ 4.015,00	€ 3.615,00	€ 2.405,00	€ 1.592,00	€ 955,00	€ 575,00									



		ed inferiore o uguale a 500 MHz							L superiore a 56 MHz											
		L superiore a 500 MHz	€ 4.615,00	€ 4.157,00	€ 2.765,00	€ 1.830,00	€ 1.097,00	€ 660,00	€ 3.693,00	€ 1.925,00	€ 2.133,00	€ 1.000,00	€ 830,00	€ 500,00						
									L superiore a 112 MHz											
									L superiore a 112 MHz ed inferiore o uguale a 500 MHz	€ 4.015,00	€ 3.615,00	€ 2.405,00	€ 1.592,00	€ 955,00	€ 575,00					



				<table border="1"> <tr> <td>L supe rior e a 500 MH z</td> <td>€ 4.61 5,00</td> <td>€ 4.15 7,00</td> <td>€ 2.76 5,00</td> <td>€ 1.83 0,00</td> <td>€ 1.09 7.00</td> <td>€ 660, 00</td> </tr> </table>	L supe rior e a 500 MH z	€ 4.61 5,00	€ 4.15 7,00	€ 2.76 5,00	€ 1.83 0,00	€ 1.09 7.00	€ 660, 00	
L supe rior e a 500 MH z	€ 4.61 5,00	€ 4.15 7,00	€ 2.76 5,00	€ 1.83 0,00	€ 1.09 7.00	€ 660, 00						
				<p style="text-align: center;">ALLEGATO n. 12 – bis</p> <p style="text-align: center;">Modello A Istanza di autorizzazione</p> <p>Il _____ sottoscritto</p> <p>_____ nato _____ a _____ il _____</p>								



				e _____ residente a _____ _____ in via _____ _____ n. _____ nella _____ in via _____ _____ n. _____ PEC / posta elettronica..... telefono fisso / cellulare..... nella sua qualità di della Società con sede in (prov.) via n. CAP Partita IVA	
--	--	--	--	---	--



			<p>Concessionario di frequenza o suo delegato</p> <p>Estremi della concessione </p> <p>Chiede</p> <p>il rilascio dell'autorizzazione</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla installazione • alla modifica delle caratteristiche dell'impianto di seguito descritto, dichiarandone la conformità ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità di cui alla Legge 22 febbraio 2001, n. 36 e s.m.i. <p>Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Posizionamento degli apparati. • Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli
--	--	--	--



				<p>impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato. La posizione dovrà essere corredata di coordinate geografiche con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni, nonché dell'indirizzo completo di numero civico se assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione per l'individuazione del sito.</p> <p>Descrizione del terreno circostante.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si descrivano sinteticamente ma in modo esauriente i dintorni dell'apparato, evidenziando: <ul style="list-style-type: none"> • edifici posti in vicinanza del sito; • conformazione e morfologia del terreno circostante; • eventuale presenza di altre stazioni emittenti collocate con la stazione da installare. 	
--	--	--	--	--	--



			<p>(Si vedano in calce gli allegati richiesti per una descrizione più dettagliata).</p> <p>Caratteristiche radioelettriche dell'impianto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si enumerino in modo dettagliato, completo e privo di ambiguità tutte le caratteristiche radioelettriche dell'impianto trasmittente. <p>(Si vedano in calce gli allegati richiesti per una descrizione più dettagliata).</p> <p>Stime del campo generato.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presentare i risultati ottenuti con le modalità di simulazione numerica specificate nel seguito. Tali risultati dovranno essere forniti, alternativamente, in una delle due forme seguenti: <ul style="list-style-type: none"> • volume di rispetto, ovvero • la forma geometrica in grado di riassumere in modo grafico la conformità ai 	
--	--	--	--	--



				<p>limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n.36.</p> <p>Allo scopo si raccomanda di utilizzare la definizione di volume di rispetto, o in alternativa quella di isosuperficie 3D, contenute nella "Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza" [Guida CEI 211-10]. Nel caso in cui volumi di rispetto evidenzino punti con intersezioni critiche (rispetto alle soglie usate) per posizioni accessibili alla popolazione con tempi di permanenza superiore a 4 ore dovranno essere fornite le curve isocampo rispetto ai punti di criticità per le stesse soglie.</p> <p>Stima puntuale dei valori di campo nei punti dove si prevede una maggiore esposizione della popolazione (max. 10 punti/sito). Per questi ultimi occorre:</p>	
--	--	--	--	--	--



				<ul style="list-style-type: none"> • evidenziare accuratamente e chiaramente sulle planimetrie a disposizione le posizioni accessibili alla popolazione (specificando se i tempi di permanenza siano maggiori o minori di 4 ore); • effettuare una campagna di misure del campo elettromagnetico di fondo presente (è possibile riferirsi alla "Norma CEI 211-7 - Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenza 10 kHz - 300 GHz", con riferimento all'esposizione umana). <p>La scelta tra i due formati sopra descritti rimane a discrezione dell'operatore, secondo quanto riportato nella Guida CEI già citata.</p> <p>In entrambi i casi (volume di rispetto o calcolo puntuale), le valutazioni sopra indicate dovranno</p>	
--	--	--	--	--	--



			<p>comprendere la stima del fondo ambientale, al fine di ottenere il campo elettrico complessivo.</p> <p>Modalita' di simulazione numerica.</p> <p>Specificare l'algoritmo di calcolo con il quale si sono eseguite le stime di campo; dovrà essere specificata l'implementazione dell'algoritmo utilizzato o, qualora il software sia di tipo commerciale, il nome del programma, nonché la versione e la configurazione utilizzata.</p> <p>Indicare la conformità del programma di calcolo alle prescrizioni CEI, non appena emanate.</p> <p style="text-align: center;">Allega alla presente istanza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scheda tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dBi, 	
--	--	--	--	--



				<p>direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E0). • Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico o foglio mappa e con coordinate UTM della dislocazione dell'impianto. • Specificare se il nuovo impianto utilizzi un sistema di antenne già in esercizio per altre emittenti (n-plexing). In questo caso il parere sanitario sarà soggetto alla valutazione complessiva di tutto l'impianto. • Planimetria generale ante opera e post 	
--	--	--	--	--	--



				<p>operam del progetto di impianto, su scala 1:500.</p> <ul style="list-style-type: none">• Dichiarazione della potenza fornita a connettore d'antenna del sistema irradiante.• In caso di più frequenze di emissione tali dati vanno rilasciati per ogni frequenza. Mappe del territorio circostante all'impianto.• Stralcio del PRG con scala non superiore a 1:2.000 (con indicazione delle abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda, specificando i numeri di piani fuori terra di ognuno, nonché dei luoghi di pubblico accesso);• Mappe catastali con scala non superiore a 1:2.000, con indicazione del punto di installazione e riportante la zona circostante con un raggio di almeno 300 metri intorno all'impianto;	
--	--	--	--	--	--



			<ul style="list-style-type: none"> • Stralcio ubicativo con scala non superiore a 1:2.000 con indicazione delle curve di livello altimetriche; <p>Tutte le suddette mappe dovranno contenere l'indicazione del Nord geografico.</p> <p>Nel caso in cui fosse già stata fornita in precedenza la cartografia relativa al sito oggetto di modifica è possibile fare riferimento alla stessa, a patto che venga rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante o da un suo tecnico incaricato la dichiarazione sostitutiva.</p> <p>Nel contempo, il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.</p> <p style="text-align: center;">Dichiara</p> <ul style="list-style-type: none"> • che l'impianto, sulla base della stima del 	
--	--	--	--	--



				<p>campo generato e della simulazione numerica effettuata, è conforme ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 e s.m.i.;</p> <ul style="list-style-type: none">• che le informazioni rispondono a verità, consapevole che – ai sensi dell’articolo 76 del DPR del 28 dicembre 2000 n. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali;• che esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nel rispetto delle finalità e modalità di cui al Regolamento UE 10 agosto 2016/679 ed al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196/2003, così come	
--	--	--	--	---	--



				<p>modificato dal decreto legislativo n. 101/2018.</p> <p>Firma</p> <p>Luogo e data</p> <p>Modello B</p> <p>Segnalazione Certificata di Inizio Attività</p> <p>Il _____ sottoscritto</p> <p>_____ nato a _____ il _____</p> <p>_____ e _____ residente a _____ in via _____ n. _____</p> <p>_____</p> <p>PEC / posta elettronica.....</p> <p>..... telefono fisso / cellulare.....</p> <p>nella sua qualità di</p> <p>.....</p>
--	--	--	--	---



				<p>..... </p> <p>della società</p> <p>..... ragione sociale</p> <p>con sede in</p> <p>..... (prov.)</p> <p>via</p> <p>..... n. CAP </p> <p>Partita IVA</p> <p>..... </p> <p>Concessionario di frequenza o suo delegato</p> <p>Estremi della concessione</p> <p>..... </p> <p>SEGNALA</p>	
--	--	--	--	--	--



				<ul style="list-style-type: none"> • l'installazione • la modifica delle caratteristiche dell'impianto • con potenza di antenna uguale o inferiore a 20 W (art. 44, comma 3 del D.lgs. 259/03 e s.m.i.) • maggiore a 20 W (art. 45 del D.lgs 259/0 e s.m.i.) <p>di seguito descritto.</p> <p>Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti. Posizionamento degli apparati.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato. • La posizione dovrà essere corredata di coordinate geografiche con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni, nonché dell'indirizzo completo di numero civico se assegnato, e 	
--	--	--	--	---	--



				<p>di ogni eventuale altra indicazione per l'individuazione del sito.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>Caratteristiche radioelettriche dell'impianto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si enumerino in modo dettagliato, completo e privo di ambiguità tutte le caratteristiche radioelettriche dell'impianto trasmittente. <p>Allega alla presente istanza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scheda tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico). • Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema radiante. In tali 	
--	--	--	--	--	--



				<p>diagrammi deve essere riportata, per ogni grado da 0° a 360°, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E0).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mappe del territorio circostante all'impianto. • Stralcio del PRG con scala non superiore a 1:2.000 (con indicazione delle abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda, specificando i numeri di piani fuori terra di ognuno, nonché dei luoghi di pubblico accesso); • Mappe catastali con scala non superiore a 1:2.000, con indicazione del punto di installazione e riportante la zona circostante con un raggio di almeno 300 metri intorno all'impianto; • Stralcio ubicativo con scala non superiore a 1:2.000 con 	
--	--	--	--	---	--



				<p>indicazione delle curve di livello altimetriche;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tutte le suddette mappe dovranno contenere l'indicazione del Nord geografico; <p>Nel caso in cui fosse già stata fornita in precedenza la cartografia relativa al sito oggetto di modifica è possibile fare riferimento alla stessa, a patto che venga rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante o da un suo tecnico incaricato la dichiarazione sostitutiva .</p> <p>Nel contempo, il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.</p> <p style="text-align: center;">Dichiara</p> <p>- che l'impianto, sulla base della stima del campo generato e della simulazione numerica effettuata, è conforme ai limiti di esposizione, ai valori di</p>	
--	--	--	--	--	--



			<p>attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36.</p> <p>- che le informazioni rispondono a verità, consapevole che – ai sensi dell’articolo 76 del DPR 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali;</p> <p>- che esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nel rispetto delle finalità e modalità di cui al Regolamento UE 2016/679 ed al decreto legislativo n. 196/2003, così come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018.</p> <p>Firma</p> <p>Luogo e data</p> <hr/>	
--	--	--	--	--



				<p style="text-align: center;">Modello C</p> <p style="text-align: center;">Istanza di autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico in aree urbane</p> <p>Il _____ sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ _____ in via _____ n. _____ nella sua qualità di _____ della Società _____ con sede in _____ in via _____ n. _____</p> <p style="text-align: center;">Chiede</p> <p>il rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto di seguito descritto:</p> <p>Descrizione dell'impianto. Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il tracciato di posa dell'impianto con l'elenco o delle strade interessate, in particolare:</p>	
--	--	--	--	--	--



				<ul style="list-style-type: none"> • dovranno essere indicate le caratteristiche salienti dell'impianto con riferimento alle sedi di posa, ai materiali previsti per la costruzione e alla tecnica di installazione utilizzata; • dovranno essere indicati i tempi previsti per la realizzazione dell'impianto; • dovranno essere evidenziate eventuali situazioni di interesse comune ad altri enti/gestori sul medesimo tracciato note al momento della presentazione della presente istanza; • dovranno essere evidenziate tratte di infrastruttura esistenti di proprietà/gestione dell'Ente a cui è indirizzata la richiesta per valutarne il possibile utilizzo. <p>Allega alla presente istanza</p> <p>Planimetria dettagliata in scala 1:1.000 contenente i riferimenti</p>	
--	--	--	--	--	--



			<p>stradali necessari all'individuazione de l tracciato di posa con evidenziati i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tracciato di posa indicante eventuali tratte di concomitanze con altri enti/gestori; • manufatti previsti lungo l'impianto con apposita simbologia; • particolari "tipo" delle tubazioni utilizzate e dei manufatti;ù • sezioni trasversali in scala, complete delle quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti; • sezioni relative agli attraversamenti stradali, complete delle quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti; • vie interessate, lunghezza dell'impianto e tecnica di posa; <p style="text-align: center;">Dichiara</p> <p>di aver comunicato il progetto in formato elettronico.</p> <p>Data _____</p>	
--	--	--	--	--



				<p>Firma</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Modello D Istanza di autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico in aree extraurbane</p> <p>Il _____ sottoscritto _____ nato a _____ il _____</p> <p>e residente a _____ _____ in via _____ n. _____ nella sua qualità di _____ della Società _____ con sede in _____ in via _____ n. _____</p> <p>Chiede</p>	
--	--	--	--	--	--



			<p>il rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto di seguito descritto:</p> <p>Descrizione dell'impianto. Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il tracciato di posa dell'impianto con l'elenco delle strade interessate, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dovranno essere indicate le caratteristiche salienti dell'impianto con riferimento alle sedi di posa, ai materiali previsti per la costruzione e alla tecnica di installazione utilizzata; • dovranno essere indicati i tempi previsti per la realizzazione dell'impianto; • dovranno essere evidenziate eventuali situazioni di interesse comune ad altri enti/gestori sul medesimo tracciato note al momento della presentazione della presente istanza; • dovranno essere evidenziate tratte di infrastruttura esistenti
--	--	--	---



				<p>te di proprietà/gestione dell'Ente a cui è indirizzata la richiesta per valutarne il possibile utilizzo.</p> <p>Allega alla presente istanza</p> <p>Per impianti extraurbani:</p> <ul style="list-style-type: none"> • stralcio planimetrico in scala non superiore a 1:25.000 con indicazione del tracciato di posa dell'impianto e la lunghezza dello stesso; • planimetria dettagliata in scala 1:2.000 o 1:1.000 contenente i riferimenti stradali necessari all'individuazione del tracciato di posa con evidenziati i seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> • tracciato di posa indicante eventuali tratte di concomitanze con altri enti/gestori; • manufatti previsti lungo l'impianto; • sezioni trasversali in scala, complete delle quote relative al posizionamento nel 	
--	--	--	--	---	--



				<p>sottosuolo dei cavidotti;</p> <ul style="list-style-type: none"> • strade interessate, lunghezza dell'impianto e tecnica di posa. <p>Data _____</p> <p>Firma _____</p>	
		<p>(articolo 12) Allegato n. 13 Dichiarazione per la sperimentazione di servizi o di reti di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 12</p> <p>La dichiarazione deve precisare:</p> <p>1. Le informazioni riguardanti l'impresa richiedente:</p> <p>a) denominazione, identità giuridica e sede legale;</p> <p>b) capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato;</p> <p>c) composizione dell'azionariato.</p>			



	<p>2. L'oggetto:</p> <p>a) descrizione della sperimentazione, con l'indicazione della estensione o meno ai servizi di emergenza, nonché degli obiettivi della sperimentazione;</p> <p>b) zona di copertura geografica e di ampiezza dell'utenza campione prevista che, in ogni caso, non può eccedere le tremila unità;</p> <p>c) schema di contratto stipulato con gli utenti coinvolti nella sperimentazione per regolare le reciproche obbligazioni;</p> <p>d) descrizione delle fasi di attuazione ed indicazione dei tempi di attuazione a partire da una determinata data di inizio;</p> <p>e) frequenze radio e numerazioni necessarie per l'espletamento della sperimentazione.</p>			
--	---	--	--	--



		3. L'impegno ad osservare gli obblighi previsti all'articolo 13, pertinenti al servizio oggetto della sperimentazione.			
		<p>(Articolo 11) Allegato n. 14 (ex allegato 9 Codice 2003) Dichiarazione per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 11</p> <p>La presente dichiarazione dovrà essere presentata esclusivamente attraverso il relativo portale presente sul sito del Ministero. Al fine di consentire al BEREC la tenuta di una banca dati dell'Unione delle notifiche trasmesse, il Ministero inoltra al BEREC, per via</p>		<p>ALLEGATO n. 13-bis (ex allegato 9 Codice 2003) DICHIARAZIONE PER L'OFFERTA AL PUBBLICO DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI CUI ALL'ARTICOLO 11</p> <p>La presente dichiarazione deve essere presentata esclusivamente attraverso il relativo portale presente sul sito del Ministero ai sensi dell'articolo 11. Al fine di consentire al BEREC la tenuta di una banca dati dell'Unione delle</p>	



	<p>elettronica, ciascuna notifica ricevuta.</p> <p>Il sottoscritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Cognome ● Nome ● Luogo e data di nascita ● Residenza e domicilio ● Cittadinanza ● Società/Ditta ● Nazionalità ● Sede legale ● Eventuali sedi presenti nel territorio nell'unione o in altro stato extraeuropeo ● Codice Fiscale e partita IVA (Nel caso di società estera numero del registro pubblico analogo nell'Unione europea o nel paese extraeuropeo) ● Indirizzo del sito Web ● Composizione dell'azionariato – (tale informazione viene richiesta al fine della compilazione del questionario annuale sui servizi di 	<p>notifiche trasmesse, il Ministero inoltra al BEREC, per via elettronica, ciascuna notifica ricevuta.</p> <p>Il sottoscritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Cognome ● Nome ● Luogo e data di nascita ● Residenza e domicilio ● Cittadinanza ● Società/Ditta ● Nazionalità ● Sede legale ● Eventuali sedi presenti nel territorio nell'unione o in altro stato extraeuropeo ● Codice Fiscale e partita IVA (Nel caso di società estera numero del registro pubblico analogo nell'Unione europea o nel paese extraeuropeo) ● Indirizzo del sito Web ● Composizione dell'azionariato – (tale informazione viene richiesta al fine della compilazione del questionario annuale sui servizi di <p>Telecomunicazione</p>	
--	--	--	--



	<p>TLC approntato dalla Commissione europea)</p> <p>Dati del rappresentante legale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cognome • Nome • Luogo e data di nascita • Residenza e domicilio • Codice Fiscale <p>Dichiara</p> <p>di voler offrire il seguente servizio di rete e/o comunicazione elettronica:</p> <p>Descrizione tipologia di rete, che comprenda la sua costituzione/configurazione, il relativo programma di installazione, le interconnessioni previste con altre reti, la competenza tecnica di cui si avvale per la realizzazione etc...</p> <p>Descrizione tipologia dei servizi che possono essere offerti e l'area di copertura</p>	<p>approntato dalla Commissione europea)</p> <p>del rappresentante legale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cognome • Nome • Luogo e data di nascita • Residenza e domicilio • Codice Fiscale <p>Dichiara</p> <p>voler offrire il seguente servizio di rete e/o comunicazione elettronica:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Descrizione tipologia di rete, che comprenda la sua costituzione/configurazione, il relativo programma di installazione, le interconnessioni previste con altre reti, la competenza tecnica di cui si avvale per la realizzazione etc</p> <p>Descrizione tipologia dei servizi che possono essere offerti e l'area di copertura geografica interessata alla loro fornitura ;</p>	
--	---	---	--



	<p>geografica interessata alla loro fornitura</p> <p>Descrizione dei sistemi/apparati di rete utilizzati con relative norme tecniche e relativa ubicazione</p> <p>Nel caso di utilizzo di frequenze ad uso collettivo devono essere indicate altresì le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ubicazione delle stazioni radioelettriche unitamente al MAC Address, al Service Set Identifier (SSID) e alla frequenza utilizzata; <p>Data presunta di inizio attività.</p> <p>Inoltre, per ogni eventuale richiesta di chiarimenti sulla presente dichiarazione e per il riscontro alle future richieste di informazioni previste dal presente decreto, si indica nella persona di il referente per gli affari istituzionali contattabile ai seguenti recapiti:</p>	<p>Descrizione dei sistemi/apparati di rete utilizzati con relative norme tecniche e relativa ubicazione;</p> <p>Nel caso di utilizzo di frequenze ad uso collettivo devono essere indicate altresì le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ubicazione delle stazioni radioelettriche unitamente al MAC Address, al Service Set Identifier (SSID) e alla frequenza utilizzata; <p>Data presunta di inizio attività.</p> <p>Nel caso di accesso ad una rete pubblica tramite RLAN (art. 68) devono essere indicate altresì le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ubicazione delle stazioni radioelettriche unitamente al MAC Address, al Service Set Identifier (SSID) e alla frequenza utilizzata; <p>Data presunta di inizio attività.</p> <p>Inoltre, per ogni eventuale richiesta di chiarimenti sulla presente dichiarazione e per il riscontro alle future richieste di</p>	
--	---	---	--



	<p>n. telefonico n. fax indirizzo mail indirizzo di PEC</p> <p>A tal fine si impegna a garantire il rispetto delle condizioni indicate nella parte A dell'allegato n. 1 del presente decreto, nonché ove applicabili e giustificate rispetto alla rete e/o servizio di comunicazione elettronica in questione, delle altre condizioni di cui al predetto allegato n. 1 ed a comunicare tempestivamente al Ministero qualsiasi variazione riguardante le informazioni rese con la presente dichiarazione.</p> <p>Il dichiarante, per quanto non espressamente menzionato, garantisce l'osservanza delle disposizioni di cui alla Parte III del Titolo II del presente decreto delle comunicazioni elettroniche, nonché il rispetto delle condizioni che possono essere imposte alle imprese in virtù di altre normative non di settore.</p> <p><i>Si allegano alla presente dichiarazione:</i></p>	<p>informazioni previste dal presente decreto, si indica nella persona di _____</p> <p>_____ il referente per gli affari istituzionali contattabile ai seguenti recapiti: n. telefonico n. fax indirizzo mail indirizzo di PEC</p> <p>A tal fine si impegna a garantire il rispetto delle condizioni indicate nella parte A dell'allegato n. 1 del presente decreto, nonché ove applicabili e giustificate rispetto alla rete e/o servizio di comunicazione elettronica in questione, delle altre condizioni di cui al predetto allegato n. 1 ed a comunicare tempestivamente al Ministero qualsiasi variazione riguardante le informazioni rese con la presente dichiarazione.</p> <p>Il dichiarante, per quanto non espressamente menzionato, garantisce l'osservanza delle disposizioni di cui alla Parte III del Titolo II del presente decreto delle comunicazioni elettroniche, nonché il rispetto delle condizioni che possono</p>	
--	---	---	--



	<p>1. autocertificazione redatta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, da cui risulti che l'impresa è iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comprensiva della dicitura relativa al nulla osta antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252; oppure certificato equipollente per soggetti dichiaranti con sede in uno dei Paesi dell'Unione europea o in Paesi non appartenente all'Unione europea con i quali vi siano accordi di piena reciprocità;</p> <p>2. certificato o autocertificazione redatta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, da cui risulti che gli amministratori che rappresentano legalmente la società o il titolare dell'impresa non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione; oppure certificato equipollente</p>		<p>essere imposte alle imprese in virtù di altre normative non di settore.</p> <p>Si allegano alla presente dichiarazione:</p> <p>1. autocertificazione redatta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, da cui risulti che l'impresa è iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comprensiva della dicitura relativa al nulla osta antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252; oppure certificato equipollente per soggetti dichiaranti con sede in uno dei Paesi dell'Unione europea o in Paesi non appartenente all'Unione europea con i quali vi siano accordi di piena reciprocità con allegata copia in formato digitale del documento di identità personale del/i dichiarante/i;</p> <p>2. certificato o autocertificazione redatta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre</p>	
--	---	--	--	--



		<p><i>per soggetti dichiaranti con sede in uno dei Paesi dell'Unione europea o in Paesi non appartenenti all'Unione europea con i quali vi siano accordi di piena reciprocità.</i></p> <p><i>DATA</i></p> <p><i>FIRMA</i></p>		<p>2000 n. 445, da cui risulti che gli amministratori che rappresentano legalmente la società o il titolare dell'impresa non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione; oppure certificato equipollente per soggetti dichiaranti con sede in uno dei Paesi dell'Unione europea o in Paesi non appartenenti all'Unione europea con i quali vi siano accordi di piena reciprocità.</p> <p>DATA</p> <hr/> <p>FIRMA</p>	



**ALLEGATO n. 13 (ex
allegato 12 Codice 2003)
DICHIARAZIONE PER LA
SPERIMENTAZIONE DI
SERVIZI O DI RETI DI
COMUNICAZIONE
ELETTRONICA AI SENSI
DELL'ARTICOLO 12**

La dichiarazione deve
precisare:

1. Le informazioni riguardanti
l'impresa richiedente:

- a) denominazione, identità
giuridica e sede legale;
- b) capitale sociale deliberato,
sottoscritto e versato;
- c) composizione
dell'azionariato.

2. L'oggetto:

- a) descrizione della
sperimentazione, con
l'indicazione della estensione
o meno ai servizi di
emergenza, nonché' degli
obiettivi della
sperimentazione;



				<p>b) zona di copertura geografica e di ampiezza dell'utenza campione prevista che, in ogni caso, non può eccedere le tremila unità;</p> <p>c) schema di contratto stipulato con gli utenti coinvolti nella sperimentazione per regolare le reciproche obbligazioni;</p> <p>d) descrizione delle fasi di attuazione ed indicazione dei tempi di attuazione a partire da una determinata data di inizio;</p> <p>e) frequenze radio e numerazioni necessarie per l'espletamento della sperimentazione.</p> <p>3. L'impegno ad osservare gli obblighi previsti all'articolo 13, pertinenti al servizio oggetto della sperimentazione.</p> <p style="text-align: center;">ALLEGATO 13-ter SEGNALAZIONE PER LA CESSIONE</p>	
--	--	--	--	---	--



**DELL'AUTORIZZAZIONE
GENERALE PER
L'OFFERTA AL PUBBLICO
DI RETI E SERVIZI DI
COMUNICAZIONE
ELETTRONICA DI CUI
ALL'ARTICOLO 11,
COMMA 10 DEL D.LGS.
259/2003**

Il/la _____ **Sottoscritto/a**

_____ **nato/a** _____ **a**

_____ **Prov. ()** il
____/____/____/ **e residente**
a

_____ **Prov. ()** alla
via/c.so

_____ **n.**

e _____ **avente** _____ **c.f.**

_____ **in** _____ **qualità**
di _____

_____ **della**
_____ **società**

_____ **N**



				azionalità _____ con sede legale in _____ Prov. _____ (____) alla via/c.so _____ _____ e avente c.f. _____ / p.iva _____ _____ PEC _____ mail _____ _____ tel. _____ _____ SEGNALA di voler cedere l'autorizzazione generale relativa il/i servizio/i di offerta al pubblico di rete e/o comunicazione elettronica , di seguito specificata: _____ _____ _____ _____ Autorizzato _____ in data ____/____/____/ e avente protocollo. n. _____
--	--	--	--	---



				<p>alla società _____</p> <p>Nazionalità _____</p> <p>con _____ sede legale in _____ P rov. () alla via/c.so _____</p> <p>e _____ avente c.f. / p.iva _____ _____ PEC</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____ mail</p> <p>_____ tel.</p> <p>_____</p> <p>di cui il legale rappresentante (se diverso dal dichiarante) _____</p> <p>_____</p> <p>_____ nato/a a</p> <p>_____</p> <p>_____ Prov. () il _____ / _____ / _____ e residente a _____</p> <p>_____</p> <p>_____ Prov. () alla via/c.so</p>
--	--	--	--	---



				<p>_____ n.</p> <p>_____ e _____ avente c.f.</p> <p>_____.</p> <p>A tal fine si impegna a garantire il rispetto della condizione n. 11, parte A dell'allegato n. 1 del Codice delle comunicazioni elettroniche nonché, ove applicabili e giustificate rispetto alla rete o servizio di comunicazione elettronica in questione, delle altre condizioni di cui al predetto allegato n. 1 ed a comunicare tempestivamente al Ministero qualsiasi variazione riguardante le informazioni rese con la presente segnalazione. Il dichiarante, per quanto non espressamente menzionato, garantisce l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo II del Titolo II del Codice delle comunicazioni elettroniche, nonché il rispetto delle condizioni che possono essere imposte alle imprese in virtu'</p>
--	--	--	--	--



			<p>di altre normative non di settore.</p> <p>Si allegano alla presente dichiarazione:</p> <p>1. autocertificazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, da cui risulti che l'impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura comprensiva della dicitura relativa al nulla osta antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252; oppure certificato equipollente per soggetti dichiaranti con sede in uno dei Paesi dell'Unione europea o in Paesi non appartenente all'Unione europea con i quali vi siano accordi</p>	
--	--	--	---	--



				<p>di piena reciprocità, con allegata copia in formato digitale del documento di identità personale del/i dichiarante/i;</p> <p>2. certificato o autocertificazione redatta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, da cui risulti che gli amministratori che rappresentano legalmente la società o il titolare dell'impresa non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione; oppure certificato equipollente per soggetti dichiaranti con sede in uno dei Paesi dell'Unione europea o in Paesi non appartenenti all'Unione europea con i quali vi siano accordi di piena reciprocità con allegata copia in formato digitale del documento di identità personale del/i dichiarante/i.</p>	
--	--	--	--	---	--



				<p>0. le attestazioni dei versamenti dei contributi per diritti amministrativi dovuti per l'offerta al pubblico di servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 259/2003 s.m.i. relativi all'ultimo quinquennio.</p> <p>DATA _____ FIRMA _____</p>	
<p>ANNEX XII Part A Repealed Directives with list of the successive amendments thereto (referred to in Article 125)</p>	NO				
<p>ANNEX XIII CORRELATION TABLE</p>	NO				



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

(Direttiva P.C.M. del 10 settembre 2008, G.U. 18 settembre 2008, n. 219)

Amministrazione proponente: **Ministero delle Imprese e del Made in Italy**

Provvedimento: **Proposta di revisione e aggiornamento del Codice delle Comunicazioni Elettroniche**

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il provvedimento in esame trova il suo fondamento nella necessità di intervenire alla correzione e all'aggiornamento del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, che ha recepito la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che ha istituito il Codice Europeo delle comunicazioni elettroniche.

L'attività di aggiornamento normativo in oggetto si affianca al più ampio contesto delle misure di semplificazione per l'innovazione delle infrastrutture digitali e nella loro relativa diffusione sul territorio nazionale previste dal PNRR.

Sulla scorta della legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020 e, in particolare, dell'articolo 4, e tenuto conto di quanto previsto dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 234, articolo 31, comma 5, che dispone che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto emanato. Il provvedimento in esame costituisce revisione e aggiornamento al Codice delle comunicazioni elettroniche sia in ottica di correzione dei refusi, sia di interventi puntuali che intendono semplificare, attraverso ad esempio la riduzione delle tempistiche contenute nel decreto legislativo (decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259) la realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica.

Le modifiche normative sono dovute in larga parte all'innovazione tecnologica, tanto veloce quanto incisiva, intervenuta nel settore negli ultimi anni. Questa evoluzione è stata avvertita anzitutto a livello europeo, che negli ultimi due anni ha spinto per ulteriori riforme. La direttiva (UE) 2018/1972 ha sostituito, rifondendo in gran parte i contenuti, le direttive nn. 19, 20, 21 e 22 del 2002. La materia delle comunicazioni elettroniche è stata, dunque, modificata e ampiamente aggiornata, con la sostituzione mediante novella dei primi 98 articoli del Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259. Essa si presenta connotata da un alto tasso di tecnicismo, sia sotto il profilo tecnico sia – per conseguenza – istituzionale e regolatorio.

A partire dal 2018, quindi, è stato avviato un processo di semplificazione delle procedure di autorizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica al fine di agevolare lo spiegamento delle reti, centrare gli obiettivi fissati dal PNRR e dai Piani Italia 1 Giga e Italia 5G. Si segnalano

l'approvazione di due regolamenti (Digital Service Act¹, e Digital Markets Act²) e l'entrata in vigore del Regolamento³ 2022/612 in materia di roaming mobile internazionale che estende le attuali misure per ulteriori 10 anni, con alcuni aggiornamenti in tema di tariffe all'ingrosso ridotte, nuove garanzie di qualità dei servizi, in analogia ai servizi domestici, obblighi di informativa su servizi a tariffazione elevata in roaming - ivi inclusi quelli forniti su aerei e navi mediante connessioni non terrestri - e migliore accesso ai servizi di emergenza. Un'ulteriore ed importante attività riguarda la revisione della Direttiva⁴ (UE) 2022/2555 relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, la cd. direttiva NIS 2. La normativa italiana di riferimento nazionale in materia di sicurezza dei dati è rappresentata dalla Legge 4 agosto 2021, n. 109 recante "Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale" che ha recepito la Direttiva "NIS" UE 2016/1148 (cd. NIS 1) "Sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi", con cui la Commissione europea ha posto le prime indispensabili basi per normare e disciplinare gli aspetti strategici volti a garantire standard uniformi per la sicurezza informatica all'interno del territorio europeo. Pertanto, la Direttiva NIS 2, è entrata in vigore il 17 gennaio 2023 e dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 17 Ottobre 2024.

Oggi si vuole intervenire per correggere e aggiornare quelle che sono le novità introdotte in materia regolamentare in linea con i criteri e i principi di delega di cui all'articolo 4 della legge di delegazione europea sopra citata.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale è caratterizzato dal ruolo fondamentale ricoperto dal Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

L'attuale quadro normativo nazionale in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica ha senza dubbio fornito nel tempo effetti ampiamente positivi, favorendo maggiormente, rispetto al quadro antecedente, la promozione di investimenti in infrastrutture e servizi nonché l'evoluzione delle dinamiche concorrenziali del mercato italiano delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica; ciò ha portato nel corso degli anni ad un ampliamento della gamma e della qualità dei servizi forniti agli utenti, registrando peraltro andamenti di progressiva riduzione dei prezzi, e garantendo al contempo maggiori tutele nei confronti dei consumatori.

Si citano, in ordine di tempo, le modifiche più rilevanti intervenute in materia sul d.lgs 259/2003:

- il decreto 28 maggio 2003 del Ministro delle comunicazioni, concernente «Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni generali per la fornitura al pubblico dell'accesso Radio-LAN alla rete ed ai servizi di telecomunicazioni», pubblicato nella Gazzetta ufficiale 3 giugno 2003, n. 126;

¹ Regolamento (UE) 2022/2065 del 16 novembre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali).

² Regolamento (UE) 2022/1925 del 14 settembre 2022 relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali).

³ Regolamento (UE) 2022/612 del 6 aprile 2022 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione.

⁴ Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148.

- il decreto 4 ottobre 2005 del Ministro delle comunicazioni, recante «Modifica del decreto 28 maggio 2003, concernente «Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni generali per la fornitura al pubblico dell'accesso radio LAN alla rete ed ai servizi di telecomunicazioni», pubblicato nella Gazzetta ufficiale 20 ottobre 2005, n. 245;
- il decreto 8 gennaio 2007 del Ministro delle comunicazioni, recante «Requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio che i fornitori di connettività alla rete Internet devono utilizzare, al fine di impedire, con le modalità previste dalle leggi vigenti, l'accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia» pubblicato nella Gazzetta ufficiale 29 gennaio 2007, n. 23;
- il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, concernente «Modificazioni al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche in attuazione delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata»;
- il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, concernente «Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità»;
- il decreto 12 dicembre 2018 del Ministro dello sviluppo economico, recante «Misure di sicurezza ed integrità delle reti di comunicazione elettronica e notifica degli incidenti significativi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2019, n. 17;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche»;

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'operazione di trasposizione effettuata garantisce il mantenimento dei più recenti sviluppi normativi per il settore (si rinvia, ad esempio, alla Legge 20 maggio 2022, n. 51, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina e la Legge 21 aprile 2023 n. 41, conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13 cd. decreto PNRR ter) ma aggiorna il quadro complessivo alle nuove previsioni comunitarie.

Il provvedimento in esame corregge refusi e interviene sul d.lgs. 259/2003, già modificato dal d.lgs. 207/2021, al fine di semplificare il processo di realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica, in linea con i criteri di delega posti dalla legge di delegazione europea n. 53/2021.

In particolare, al fine di adeguare la disciplina all'evoluzione tecnologica, è stata modificata la prima parte del codice, relativa all'uso pubblico (autorizzazioni, infrastrutture di reti, sanzioni, poteri agcom) ed è stata aggiornata la parte IV del codice relativa ai servizi di comunicazione elettronica ad uso privato per quanto riguarda i radioamatori.

I principali interventi correttivi che hanno inciso sul d.lgs. 259/2003 sono di seguito sintetizzati.

E' stata migliorata la procedura di mappatura geografica delle reti presenti sul territorio nazionale prevedendo che le dichiarazioni rilasciate dagli Operatori sui piani di installazione delle reti hanno ora carattere vincolante e sono soggette a sanzione da parte dell'AGCOM. L'intento è quello di contrastare il fenomeno della mancata attuazione delle installazioni rispetto alle previsioni e agli impegni assunti da parte degli Operatori nella fase di mappatura delle reti ed evitare indebiti ritardi

nella realizzazione di infrastrutture a banda ultra-larga, precedentemente causati dalla natura non vincolante delle dichiarazioni rilasciate dagli Operatori (cfr. ART. 22 del d.lgs. 259/2003)

Le sanzioni di cui al codice delle comunicazioni elettroniche sono ridotte di un terzo del minimo edittale se il trasgressore paga entro 10 giorni dalla contestazione della violazione. Con tale precisazione si superano i precedenti dubbi interpretativi esistenti sul momento in cui la riduzione dovesse operare (se al momento dell'accertamento e relativa contestazione della violazione o al momento della commisurazione dell'importo della sanzione da parte dell'Autorità – art. 11 della Legge 689/1981). Tale riduzione non si applica nei confronti dei soggetti titolari di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, in quanto quest'ultimi già godono delle suddette riduzioni in forza dell'art. 68 del TUSMAV.

Sono altresì introdotte nuove ipotesi sanzionatorie specificamente per chi fabbrica, importa o vende o assembla ricevitori autoradio e apparecchiature di televisione digitale non conformi a legge (i requisiti di conformità sono quelli di cui all'articolo 98 *vicies-sexies* del presente testo). (ART. 30 del d.lgs. 259/2003, come modificato dal d.lgs. 207/2021)

E', inoltre, semplificata l'attività di installazione per le opere infrastrutturali (art. 44, 45, 49, 52, 56 del d.lgs. 259/2003).

Con riferimento alla parte dei servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, si segnala l'introduzione di una serie di modifiche volte a semplificare la disciplina attuale al fine di renderla aderente alle esigenze rappresentate dalla comunità radioamatoriale. In particolare è previsto il pagamento dei contributi per i trasgressori degli obblighi di installazione o esercizio di una rete di comunicazione ad uso privato e in relazione alla disciplina di rilascio delle patenti, si supera la distinzione tra patenti di classe A e di classe B, unificate nell'unica patente di classe A e si introduce la patente di classe N di autorizzazione generale corrispondente alla licenza di radioamatore novizio. (art. 135);

Quanto al d.lgs. 207/2021 inciso dal presente provvedimento, si segnala la modifica all'articolo 5 del d.lgs. menzionato a cui si aggiungono ulteriori commi. Tra questi, il comma 8 bis chiarisce che i contributi dovuti ai sensi del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale. Tale previsione, in linea con i criteri di delega fissati alle lett. d) ed e) dell'art. 4, della L. 53/2021, risponde all'esigenza, nell'ambito di un regime autorizzatorio coerente con lo sviluppo tecnologico, di fornire certezza agli operatori, in particolare, chiarendo i tempi entro cui è possibile esigere il pagamento dei contributi dei diritti di uso delle frequenze radiomobili. A salvaguardia degli effetti sulle procedure in corso, la presente disposizione si applica agli obblighi contributivi dovuti a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Viene, inoltre, inciso l'articolo 135-bis, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dall'art. 4 comma 1, lettera c) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante "Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici", al fine di snellire la procedura di trasferimento dei dati relativi agli edifici infrastrutturali al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI). In particolare, si prevede che la comunicazione al SINFI sia effettuata direttamente dal tecnico in luogo del Comune, entro 90 giorni dalla data di presentazione della Segnalazione certificata.

Infine sono abrogati i decreti del Ministro delle comunicazioni 28 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 3 giugno 2003, n. 126, e 4 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 20 ottobre 2005, n. 245, inerente le «Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni generali per la fornitura al pubblico dell'accesso radio LAN alla rete ed ai servizi di telecomunicazioni», e l'articolo 35, i commi 4 e 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio, n.111, recante «Disposizioni in materia di salvaguardia delle risorse ittiche, semplificazioni in materia di impianti di telecomunicazioni e interventi di riduzione del costo dell'energia».

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

La disciplina delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica contenuta nel presente provvedimento è tesa a tutelare diritti di rango costituzionale quali la libertà di comunicazione, la libertà di iniziativa economica privata e la segretezza delle comunicazioni, e l'aggiornamento del codice è pertanto pienamente in linea con le esigenze di garanzia di tali principi.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si rileva alcun profilo di incompatibilità rispetto alla ripartizione delle competenze e funzioni come definite ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le previsioni del presente provvedimento impattano sulla fase autorizzativa relativa alla posa di infrastrutture fisse e mobili di comunicazioni elettroniche, che in molti casi ricade sotto la competenza degli enti locali. Nel recepimento della Direttiva sono state mantenute le previsioni già oggetto di normazione da ultimo con il cd. D.L PNRR ter, nonché tutte le previsioni funzionali a tale ambito già oggetto di normazione con il D. lgs 259/2003 e s.m.i.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Le disposizioni di cui trattasi rispettano i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, ponendosi in sostanziale continuità, per gli argomenti a tal fine rilevanti, con il D. lgs 259/2003 e s.m.i.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non risultano ipotesi di rilegificazioni nel provvedimento in esame.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano altre iniziative legislative vertenti su materia analoga.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Con riferimento alle misure in oggetto non risultano linee prevalenti in giurisprudenza ovvero giudizi di costituzionalità pendenti.

Per completezza, si segnala che nel 2019 è stato sollevato un giudizio di legittimità costituzionale avverso l'art. 34 (in materia di diritti amministrativi) del D. Lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) in combinato disposto con l'art. 1 (recante "diritti amministrativi") dell'Allegato 10 del medesimo provvedimento, per violazione degli artt. 11 e 117 Cost., degli artt. 288 e 291 del TFUE, degli artt. 3 e 97 Cost, degli artt. 20 e 21 CDFUE e dell'art. 106 del TFUE (ordinanze 128 e 137 reg.ord. del 2019 del Tribunale di Roma, pubblicata in GU Serie Speciale - Corte Costituzionale n.41 del 7-10-2020). La Corte Costituzionale, pronunciandosi nella sentenza n. 65/2021, ha dichiarato l'inammissibilità delle ordinanze di rimessione, non incidendo sulle disposizioni oggetto di censura, che pertanto sono rimaste invariate.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

La disposizione in oggetto, data la propria radice che risiede nella Direttiva (UE) 2018/1972, è strutturalmente compatibile con l'ordinamento comunitario.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono presenti procedure di infrazioni da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Non sono presenti incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla corte di Giustizia dell'Unione Europea sul punto.

Per completezza si rappresenta che è stata rimessa alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (causa C-339/21) le questioni pregiudiziali concernenti l'interpretazione dei principi euro-unitari di non discriminazione, di tutela della concorrenza, di libertà di stabilimento, di libertà di impresa e di proporzionalità dell'azione amministrativa, nonché degli artt. 3 ("Obiettivi generali") e 13 ("Condizioni apposte all'autorizzazione generale") della direttiva 2018/1972 istitutiva del codice europeo delle comunicazioni elettroniche, e degli artt. 16 ("Libertà di impresa") e 52 ("Portata e interpretazione dei diritti e dei principi") della Carta dei diritti fondamentali UE (dubbio sulla compatibilità euro-unitaria che, nel delegare all'autorità amministrativa il compito di stabilire il compenso da riconoscere agli operatori di telecomunicazioni per lo svolgimento obbligatorio delle attività di intercettazione disposte dall'autorità giudiziaria, non imponga di attenersi al principio dell'integrale ristoro dei costi concretamente affrontati All. III 3 e debitamente documentati e, inoltre, vincoli l'autorità amministrativa al conseguimento di un risparmio di spesa rispetto ai pregressi criteri

di computo del compenso). La Corte di Giustizia, definitivamente pronunciandosi con la sentenza 16 marzo 2023, ha pronunciato il seguente principio di diritto “*L’articolo 13, letto alla luce dell’articolo 3, e l’allegato I, parte A, punto 4, della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che non impone che si proceda al rimborso integrale dei costi effettivamente sostenuti dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica quando tali fornitori assicurano la possibilità per le autorità nazionali competenti di effettuare intercettazioni legali di comunicazioni elettroniche, purché tale normativa sia non discriminatoria, proporzionata e trasparente.*” (GUUE C 164 dell’8 maggio 2023).

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unione Europea.

Non vi sono indicazioni da segnalare in ordine alle linee prevalenti adottate sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA’ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Nella disposizione in oggetto, le nuove definizioni normative sono state introdotte apportando le necessarie modifiche, abrogazioni e integrazioni alle definizioni contenute nel Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 in coerenza con quanto disposto dalla norma comunitaria oggetto del recepimento. In particolare, sono state introdotte delle nuove definizioni di cui all’art. 2, comma 1 che ridisegnano l’ambito applicativo della disciplina di settore, ricomprendendo all’interno della nozione di: “*access point*”, inteso come dispositivo di rete che consente l’accesso ad un numero variabile di utenti tra una rete radio LAN e una rete di comunicazione elettronica; “*codice di abilitazione e identificazione*”, codice fornito dall’impresa autorizzata all’abbonato che consente di identificare quest’ultimo univocamente e di verificarne l’abilitazione all’accesso alla rete tramite l’access point; “*identificazione univoca indiretta dell’utente*”, identificazione univoca dell’utente effettuata acquisendo l’identità tecnica precedentemente validata e anagrafata da altri soggetti pubblici o esercenti un servizio di pubblica utilità; “*impianto di comunicazione elettronica*”, quale l’insieme di dispositivi di rete e elementi elettronici che comprende le apparecchiature e le infrastrutture necessarie per la trasmissione, la ricezione e l’elaborazione di segnali elettronici e che consente la comunicazione tra individui o dispositivi; “*Mac Address*”, codice di 12 cifre e lettere che consente di identificare un hardware da connettere ad una rete; “*Radio digitale*”, l’attività di radiodiffusione sonora in tecnica digitale diffusa su reti terrestri utilizzando lo standard DAB+; “*servizio di comunicazione interpersonale che fa uso indiretto della numerazione*”, un servizio di comunicazione interpersonale che utilizza come identificativo dell’utente risorse di numerazione

assegnate pubblicamente ad un altro soggetto autorizzato ossia uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale o che consenta o meno la comunicazione con uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale; “SSID (*Service Set Identifier*)”, codice che permette l’identificazione univoca della rete LAN.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel testo. In particolare, il testo è stato aggiornato richiamando tutti i riferimenti normativi in materia di adeguamento tecnologico.

Di seguito vengono elencati gli interventi normativi che nel testo trovano la loro riconciliazione:

- legge 21 aprile 2023 n. 41, di conversione del decreto legge 24 febbraio 2023, n.13 c.d. decreto PNRR ter, recante disposizioni in materia di opere pubbliche, ha previsto (art. 18, commi da 11-bis a 11-quater);
- legge annuale sulla concorrenza del 5 agosto 2022 n.118, che introduce, altresì, semplificazioni delle procedure per la realizzazione di infrastrutture di telecomunicazione di nuova generazione e il coordinamento degli operatori per gli interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica, nonché procedure alternative di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti o consumatori.
- decreto legge 17 maggio 2022 n.50 (c.d. Aiuti, art. 30- bis), ha esteso la possibilità di esproprio, prevista dal Codice delle comunicazioni elettroniche, anche agli impianti e alle opere già realizzati su beni immobili che siano detenuti dagli operatori in virtù di contratti privati;
- decreto legge 30 aprile 2022 n. 36, il cui art. 32 ha previsto il divieto di ulteriori oneri per la modifica o lo spostamento di opere o impianti necessaria per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche e le semplificazioni per i lavori di scavo per la realizzazione delle reti;
- decreto legge 21 marzo 2022 n. 21, che ha previsto la semplificazione della procedura di autorizzazione per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, stabilendo che, nel caso di pali, torri e tralicci, non sia necessario produrre la documentazione tecnica relativa alle emissioni elettromagnetiche (art. 7- septies).

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

E’ stata utilizzata la tecnica legislativa della novellazione ai fini dell’aggiornamento e correzione del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

La disposizione in oggetto prevede esplicite abrogazioni. I riferimenti normativi abrogati del decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre, n. 207 sono:

- definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera qq) servizio televisivo in formato panoramico;
- il Decreto Ministeriale 04 Ottobre 2005 e il Decreto Ministeriale 28 maggio 2003;
- le disposizioni di cui all'articolo 35 comma 4 e 4-bis decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dall' articolo 14, comma 10-ter del decreto legge 18 ottobre 2018, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il testo non introduce norme aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme già abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto a discipline vigenti.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Il presente decreto legislativo è adottato in attuazione della legge 22 aprile 2021, n. 53 (*legge di delegazione europea 2019-2020*) e dei criteri direttivi da questa fissati all'articolo 4. Inoltre, i correttivi del provvedimento in oggetto sono apportati fermo restando quanto previsto dall'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012 n. 234.

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

A seguito dell'entrata in vigore del presente decreto, sono previsti i seguenti atti attuativi:

- entro il 30 giugno 2024, il Ministro Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'Interno, provvede ad adeguare il proprio decreto 8 gennaio 2007, recante "*Requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio che i fornitori di connettività alla rete Internet devono utilizzare, al fine di impedire, con le modalità previste dalle leggi vigenti, l'accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia*" ai fini dell'aggiornamento dei requisiti tecnici delle modalità di trasmissione delle informazioni relative ai siti web da inibire e/o da ripristinare;
- entro il 30 giugno 2024, con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze deve essere individuato il canone forfettario per ogni richiesta e per tipo di prestazione indipendente dalla durata di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 57;
- entro il 30 giugno 2024 il Ministro delle Imprese e del Made in Italy provvede ad adeguare il proprio decreto 22 gennaio 2008, n. 37 recante "*Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005,*

recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici” ai fini dell’adeguamento delle disposizioni in materia;

- entro il 30 giugno 2024, le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, debbano procedere all’armonizzazione della normativa vigente in conformità alle disposizioni del presente decreto.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all’Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Non è stato necessario ricorrere a dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del decreto legislativo di recepimento.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

UFFICIO II

Largo Chigi, 19 – 00187 Roma – Tel.06/67792821

sindacatoispettivorapportiparlamento@governo.it

DRP/II/XIX/D59/23

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DRP 0000359 P-4.20.5

del 23/01/2024



50511063

Roma, 23/01/2024

Senato della Repubblica
- Servizio dell'Assemblea
segreteriaassemblea@pec.senato.it

ROMA

OGGETTO: schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche (atto Governo 108).

Facendo seguito alla nota in data 22 dicembre 2023, con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto legislativo in oggetto, si allegano alla presente le relazioni sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e sull'analisi tecnico-normativa (ATN).

Il Direttore dell'Ufficio II
Cons. Fulvia Beatrice

Relazione AIR- Analisi d'impatto della regolamentazione (AIR) relativa allo schema di Decreto Legislativo di correzione del Decreto Legislativo del 1° agosto 2003 n. 259, come modificato dal Decreto Legislativo dell'8 novembre 2021, n. 207, ai sensi dell'articolo 4 della Legge di delegazione europea 2019-2020 (Legge 22 aprile 2021, n.53) per l'attuazione della Direttiva (UE) 2018/1972

Provvedimento: Proposta di revisione e aggiornamento del Codice delle Comunicazioni Elettroniche
Amministrazione competente: Ministero delle Imprese e del Made in Italy

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'attività normativa in oggetto costituisce una revisione e un aggiornamento del Codice delle comunicazioni elettroniche, con l'obiettivo di apportare i correttivi necessari a superare refusi e ambiguità interpretative sull'applicazione delle norme. La revisione delle norme comporta, in particolare, un aggiornamento delle definizioni, un adeguamento della mappatura geografica delle reti a banda larga e ad altissima capacità, modifiche all'apparato sanzionatorio, ulteriori misure di semplificazione per lo sviluppo della connettività, snellimento del processo di realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica in capo agli operatori del settore.

L'attuale quadro normativo nazionale in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica ha senza dubbio prodotto nel tempo effetti ampiamente positivi, favorendo maggiormente, rispetto al quadro antecedente, la promozione di investimenti in infrastrutture e servizi nonché l'evoluzione delle dinamiche concorrenziali del mercato italiano delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica; ciò ha portato nel corso degli anni ad un ampliamento della gamma e della qualità dei servizi forniti agli utenti, registrando, peraltro, andamenti di progressiva riduzione dei prezzi e garantendo al contempo maggiori tutele nei confronti dei consumatori.

Nell'ambito del provvedimento in esame è stata svolta una consultazione pubblica, finalizzata ad acquisire l'orientamento del mercato sull'applicazione, ad un anno dall'entrata in vigore del decreto, della nuova normativa di settore, in coerenza con gli obiettivi della direttiva individuati all'interno della Strategia per il mercato unico digitale in Europa.

In merito all'opzione di intervento è stata prescelta l'opzione 1, volta ad eliminare i refusi, adeguare le attuali previsioni normative alle nuove dinamiche tecnologiche e di mercato, armonizzare le definizioni settoriali al contesto normativo legato allo sviluppo delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica e digitali.

L'esigenza di base è stata quella di creare un quadro normativo e regolamentare equo e rispondente allo sviluppo tecnologico del mercato. Pertanto, le modifiche normative apportate sono principalmente dovute all'innovazione tecnologica in continua evoluzione degli ultimi anni, che ha richiesto adeguamenti alle norme esistenti, che hanno conseguentemente determinato alcuni impatti economici, riportati nel corso della presente relazione.

● **CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE**

Il provvedimento in esame trova il suo fondamento nella necessità di intervenire alla correzione e all'aggiornamento del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto

legislativo 8 novembre 2021, n. 207, che ha recepito la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che ha istituito il Codice Europeo delle comunicazioni elettroniche.

L'attività di aggiornamento normativo in oggetto si affianca al più ampio contesto delle misure di semplificazione per l'innovazione delle infrastrutture digitali e nella loro relativa diffusione sul territorio nazionale previste dal PNRR.

Sulla scorta della legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020 e, in particolare, dell'articolo 4, e tenuto conto di quanto previsto dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 234, articolo 31, comma 5, che dispone che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto emanato. Il provvedimento in esame costituisce revisione e aggiornamento al Codice delle comunicazioni elettroniche sia in ottica di correzione dei refusi, sia di interventi puntuali che intendono semplificare, attraverso ad esempio la riduzione delle tempistiche contenute nel decreto legislativo (decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259) la realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica.

Le modifiche normative sono dovute in larga parte all'innovazione tecnologica, tanto veloce quanto incisiva, intervenuta nel settore negli ultimi anni. Questa evoluzione è stata avvertita anzitutto a livello europeo, che maggiormente ha spinto per le riforme in oggetto. La direttiva 2018/1972/UE ha sostituito, rifondendo in gran parte i contenuti, le direttive nn. 19, 20, 21 e 22 del 2002, le quali a loro volta avevano portato importanti novità e cambiamenti. La materia delle comunicazioni elettroniche è stata, dunque, modificata e ampiamente aggiornata, con la sostituzione mediante novella dei primi 98 articoli del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Essa si presenta connotata da un alto tasso di tecnicismo, sia sotto il profilo tecnico sia – per conseguenza – istituzionale e regolatorio.

Nel dettaglio, le parti del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 su cui si è intervenuto riguardano quelle relative all'uso pubblico, ovvero l'articolo 1 (di cui il decreto 8 novembre 2021, n. 207 ha sostituito al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, gli articoli da 1 a 98), l'articolo 2, 4 e 5, nonché gli articoli relativi al settore radioamatoriale dall'articolo 134 all'articolo 144.

L'evoluzione del settore delle comunicazioni elettroniche ha visto nel contesto europeo numerose e importanti iniziative legislative e regolamentari. Tra esse assume particolare rilevanza la proposta "*Percorso per il decennio digitale*"¹, formulata dalla Commissione europea in vista dell'istituzione di un sistema di governance, finalizzato al conseguimento degli obiettivi di trasformazione digitale 2030, orientato ad un monitoraggio completo dei mercati e alla piena comparabilità dei dati sull'evoluzione delle reti ad altissima capacità. La piena realizzazione della transizione digitale esige l'ampia disponibilità di infrastrutture fisse e mobili altamente performanti. L'importanza delle reti di comunicazione elettronica è stata ampiamente riconosciuta anche a livello europeo. Con la Comunicazione "*Bussola digitale 2030: la via europea per il decennio digitale*"², la Commissione europea ha fissato l'obiettivo di raggiungere entro il 2030 una connettività di almeno 1 Gbps per tutte le famiglie europee e la copertura 5G in tutte le aree popolate. Alla luce degli sfidanti obiettivi stabiliti, non solo a livello europeo, ma anche a livello nazionale (a titolo esemplificativo, il "Piano Italia a 1 Giga" e il "Piano Italia 5G" in tutte le aree popolate) lo scorso 23 febbraio la Commissione ha lanciato tre iniziative nell'ambito del "Connectivity Package" con l'obiettivo di accelerare lo

¹ Proposta 2021/0293 (COD) di Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma strategico per il 2030 "Percorso per il decennio digitale" del 15 settembre 2021.

² COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale del 9 marzo 2021.

sviluppo infrastrutturale: una proposta di regolamento che fornirà nuove norme per consentire una diffusione più rapida, economica ed efficace delle reti Gigabit in tutta l'UE (Gigabit Infrastructure Act), un progetto di raccomandazione sulla connettività Gigabit volto a fornire orientamenti alle autorità nazionali di regolamentazione sulle condizioni di accesso alle reti di telecomunicazione degli operatori che detengono un significativo potere di mercato ed una consultazione esplorativa sul futuro del settore della connettività e delle relative infrastrutture per raccogliere opinioni sul modo in cui l'aumento della domanda di connettività e i progressi tecnologici potrebbero incidere sulle esigenze e sugli sviluppi futuri. Partendo da tali obiettivi e con l'ambizione di anticiparne il raggiungimento nel 2026, l'Italia ha avviato, a partire dal 2018 ma con maggior slancio a partire dal 2020, un processo di semplificazione delle procedure di autorizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione al fine di agevolare lo spiegamento delle reti, centrare gli obiettivi fissati dal PNRR e dai Piani Italia 1 Giga e Italia 5G e recuperare un ruolo da protagonista a livello europeo.

Si segnalano inoltre l'approvazione di due regolamenti (Digital Service Act³, e Digital Markets Act⁴) e l'entrata in vigore del Regolamento⁵ 2022/612 in materia di roaming mobile internazionale che estende le attuali misure per ulteriori 10 anni, con alcuni aggiornamenti in tema di tariffe all'ingrosso ridotte, nuove garanzie di qualità dei servizi, in analogia ai servizi domestici, obblighi di informativa su servizi a tariffazione elevata in roaming - ivi inclusi quelli forniti su aerei e navi mediante connessioni non terrestri - e migliore accesso ai servizi di emergenza. Un'ulteriore ed importante attività riguarda la revisione della Direttiva⁶ (UE) 2022/2555 relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, la cd. direttiva NIS 2. La normativa italiana di riferimento nazionale in materia di sicurezza dei dati è rappresentata dalla Legge 4 agosto 2021, n. 109 recante "Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agazia per la cybersicurezza nazionale" che ha recepito la Direttiva "NIS" UE 2016/1148 "Sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi", con cui la Commissione europea ha posto le prime indispensabili basi per normare e disciplinare gli aspetti strategici volti a garantire standard uniformi per la sicurezza informatica all'interno del territorio europeo. Pertanto, la Direttiva NIS 2, è entrata in vigore il 17 gennaio 2023 e dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 17 Ottobre 2024.

Ad oltre un anno di distanza dall'adozione degli interventi di semplificazione intercorsi a partire dal 2020 è emerso che nonostante lo sviluppo delle reti sia un fattore abilitante la trasformazione digitale, l'evoluzione infrastrutturale del nostro Paese necessita di un ulteriore spinta. In tal senso, tale evoluzione infrastrutturale può essere realizzata mediante un ulteriore snellimento burocratico, già avviato con gli interventi di semplificazione previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che merita di essere completato da una serie di ulteriori interventi emersi in sede di consultazione pubblica, in occasione della quale gli operatori di mercato hanno ritenuto che le norme attuali di semplificazione in molti casi ancora non trovano applicazione e presentano elementi interpretativi di difficile comprensione da parte degli Enti locali spesso non adeguatamente strutturati. Per tale motivo, il Legislatore ha avviato un processo di sistematizzazione e di coordinamento delle norme all'interno del Codice, il cui obiettivo è unificare e rendere omogenee e più chiare tutte le disposizioni vigenti in materia di installazione di impianti, assicurando una migliore armonizzazione dei regimi applicabili.

³ Regolamento (UE) 2022/2065 del 16 novembre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali).

⁴ Regolamento (UE) 2022/1925 del 14 settembre 2022 relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali).

⁵ Regolamento (UE) 2022/612 del 6 aprile 2022 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione.

⁶ Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148.

Tale processo mira a creare una cornice normativa coesa, in conformità con il principio di neutralità tecnologica, che possa favorire lo sviluppo tecnologico ed incoraggiare una rapida diffusione dei modelli di business innovativi promossi dagli operatori satellitari.

Nel corso della stesura del nuovo Codice delle Comunicazioni si è tenuto conto dell'introduzione di nuove misure di semplificazione funzionali al raggiungimento dell'obiettivo perseguito di sviluppare la connettività e favorire la diffusione delle nuove infrastrutture digitali anche in vista del nuovo Regolamento europeo Gigabit Act, attualmente in iter legislativo a livello comunitario, che dovrebbe introdurre rafforzate misure di semplificazione per l'installazione delle reti e per tempistiche maggiormente ridotte e più certe per il rilascio dei permessi. Infatti, nel contesto attuale, la copertura del territorio nazionale con reti fisse in fibra ottica si è scontrata negli ultimi anni con il groviglio di regole nazionali e amministrative locali che disciplinano la c.d. "permessistica" per cui è risultata necessaria l'adozione di ulteriori misure di semplificazione di natura amministrativa, utili a chiarire i tempi, ma soprattutto le condizioni di interruzione dei procedimenti, per rendere la filiera del settore maggiormente certa ed utilizzabile.

In tal senso, come emerso anche dai contributi pervenuti in sede di consultazione pubblica, è stato definito un processo decisionale trasparente con l'alleggerimento delle procedure attraverso una semplificazione amministrativa di carattere organico e la definizione di un quadro di indirizzo adottato a livello nazionale, in grado di uniformare i metodi autorizzativi e di individuare chiaramente le procedure da utilizzare.

Alla luce di tutto quanto ciò premesso, l'adeguamento normativo mira a garantire lo sviluppo di un processo di semplificazione e di digitalizzazione inclusivo in grado di cogliere le opportunità derivanti dalle tecnologie e il loro evolversi. Le revisioni di elementi puntuali del decreto appaiono necessarie, in un processo utile a perseguire ulteriori benefici per il sistema Paese.

Gli **interventi correttivi** del decreto di recepimento del Codice europeo delle Comunicazioni Elettroniche consentono, altresì, di inserire alcune nuove definizioni che aggiornano l'ambito applicativo della disciplina di settore al fine di rendere la ricerca più agevole da parte dell'utente, di introdurre, sulla scorta delle riforme di semplificazione intervenute, ulteriori nuove procedure semplificate relativamente a specifiche ipotesi, nonché di eliminare i refusi in esso contenuti anche in relazione agli errori involontari emersi in sede di trasposizione e alle residuali discrepanze normative.

L'attività di revisione ha interessato questioni di portata generale e speciale quali, a titolo esemplificativo, quelle inerenti all'aggiornamento e la modifica delle definizioni, il miglioramento della mappatura geografica delle reti presenti sul territorio nazionale, le modifiche dell'apparato sanzionatorio.

In merito alle **definizioni** contenute nel provvedimento in esame si è ritenuto utile procedere ad un aggiornamento e modifica di alcune di esse poiché sono state rivalutate, da una parte, alla luce dell'evoluzione tecnologica e, dall'altra, delle reti e servizi al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture digitali di ultima generazione sul territorio nazionale. Un elemento di notevole importanza è l'introduzione nell'elenco delle voci delle definizioni quella di "identificazione univoca indiretta dell'utente" ovvero di una forma altrettanto valida di identificazione univoca che tuttavia semplifica la procedura, in maniera tale che i soggetti che consentono solo l'accesso alla rete non siano costretti all'acquisizione della copia del documento di identità dell'utente considerando che tale attività è già stata espletata dall'operatore che eroga il servizio di comunicazione.

Relativamente al tema della **mappatura geografica** delle installazioni di rete le principali modifiche sono dovute al fine di migliorare la rispondenza tra i sistemi di mappatura geografica delle reti a banda larga e ultra-larga e l'effettiva copertura delle stesse sul territorio nazionale. L'intento è, infatti,

di contrastare il fenomeno della mancata attuazione delle installazioni rispetto alle previsioni e agli impegni assunti da parte degli Operatori nella fase di mappatura delle reti, la cui installazione viene prevista dalle imprese ai fini della definizione delle aree in cui è possibile intervenire con aiuto di Stato e, dunque, rafforzare la consistenza delle valutazioni effettuate in fase di mappatura ed evitare indebiti ritardi nella realizzazione di infrastrutture a banda ultralarga dovuti a dichiarazioni rilasciate in modo non impegnativo rispetto alle quali gli Operatori, nel quadro antecedente la riforma, potevano derogarvi agevolmente. La mappatura sarà, quindi, utile a fornire un disegno chiaro della connettività in Italia, in particolare nelle aree extra urbane, e a favorire la copertura anche nei territori che altrimenti sarebbero rimasti sguarniti. Il progetto, in linea con le scadenze imposte dal Next generation Eu, dovrebbe essere completato entro la prima metà del 2026. Inoltre, alla luce del mancato sviluppo del catasto delle infrastrutture, risulta utile, all'interno dell'impianto codicistico, l'inserimento di una mappatura puntuale, a livello di singolo civico, con indicazione di offerta per ogni singolo operatore, per promuovere la diffusione di servizi di connettività a banda ultra-larga, nel rispetto del principio di efficienza e dell'assetto concorrenziale del mercato. Nell'aggiornamento sono stati recepiti i più recenti orientamenti europei inerenti la mappatura delle reti dotate di maggiore velocità, aumentando da 100 a 300 la velocità di download da considerare ai fini della mappatura stessa. Tale soglia rappresenta l'unica coerente con il raggiungimento, entro il 2026, dell'obiettivo di connettività ad almeno 1 Gbit/s indicato dal Digital Compass e tale da garantire che lo sviluppo delle reti evolva rapidamente, secondo il principio di scalabilità evidenziato dalla stessa Commissione europea, verso lo sviluppo di reti "future proof", prontamente aggiornabili e in grado di soddisfare nel tempo il crescente fabbisogno di connettività per la fruizione di servizi sempre più avanzati. Un'altra componente di aggiornamento del presente decreto consiste nell'introduzione di un meccanismo in base al quale le informazioni rilasciate da parte degli Operatori, relative alla pianificazione delle installazioni delle reti, evidenziano la necessità che gli enti pubblici possano avere libero accesso ai dati afferenti alla cd. Broadband Map dell'Agcom. Un ulteriore ambito oggetto di aggiornamento normativo è stato l'**apparato sanzionatorio**. Le previsioni relative a tale disciplina sono molto articolate, in conseguenza della complessità e vastità della materia. Tuttavia, si è ritenuto utile, per alcuni aspetti, inserire delle precisazioni più puntuali e specifiche al fine di garantire l'armonizzazione massima della disciplina in materia di tutela degli utenti e rendere più proporzionali le sanzioni anche rispetto alla disciplina dei call center.

È stato inserito il riferimento specifico al fatturato generato nel solo mercato delle comunicazioni elettroniche, relativamente alle sanzioni amministrative pecuniarie adottate nei confronti dei soggetti che non solo non ottemperano agli ordini e alle diffide, ma anche agli atti di natura regolamentare o regolatoria. Tale specifica mira a chiarire l'ambito di applicazione del fatturato già attualmente preso in considerazione dall'Agcom nell'irrogazione delle sanzioni a carico delle aziende che operano nel settore al fine di evitare contenziosi o contestazioni nel caso operino in più settore.

Inoltre, l'introduzione del comma 27 *bis* all'articolo 30 è finalizzata all'eliminazione della sovrapposizione della disciplina contenuta nell'articolo 11 della Legge 689/1981, tale per cui lo stesso dato fattuale, da un lato, determinava *ope legis* una riduzione della sanzione, dall'altro, creava indeterminatezza sulla graduazione della stessa. Tale previsione normativa ha creato dubbi rispetto alla data di decorrenza dalla quale la riduzione operava se dal momento dell'accertamento e relativa contestazione/notifica degli estremi della violazione con applicazione dell'articolo 16 della legge 689/81 (con i limiti edittali già ridotti) o successivamente a tale fase, ovvero al momento della commisurazione della sanzione amministrativa, allorquando l'autorità procedente individua l'importo applicabile al caso in esame. E' stato, pertanto, introdotto un meccanismo di definizione agevolata del procedimento sanzionatorio, in deroga a quanto previsto dall'articolo 16 della legge 689/1981 che prevede una riduzione della sanzione pari ad un terzo del limite minimo edittale nell'ipotesi in cui il trasgressore paghi entro 10 giorni dalla contestazione della violazione. Nello specifico si tratta di un'oblazione amministrativa che consente all'interessato, su base esclusivamente volontaristica, di bloccare in itinere il procedimento sanzionatorio, con la finalità di non aggravare

l'azione amministrativa. Il limite temporale di 10 giorni è stato introdotto in ragione degli importi elevati di cui trattasi.

Inoltre, è stata avviata un'ulteriore attività di semplificazione normativa. Il processo di semplificazione si è infatti sostanziato in interventi che, da un lato, hanno interessato le norme già contenute nel CCE (**attuali articoli da 43 a 54**) e, dall'altro, hanno visto l'introduzione di norme ulteriori nell'ordinamento ad opera dei vari decreti semplificazione che si sono susseguiti nel tempo e di altri provvedimenti di carattere generale e di oggetto più ampio, non sempre immediatamente riconducibili alle comunicazioni elettroniche. Tale situazione ha determinato un quadro normativo piuttosto frastagliato, di difficile consultazione per i soggetti (es. Enti locali, concessionari del sottosuolo, Sovrintendenze, Genio Civile, SUAP, ecc.) ovvero quelle autorità con cui gli Operatori devono interfacciarsi per l'espletamento delle procedure disciplinate dalle norme vigenti per l'installazione degli impianti di comunicazione elettronica.

Per quanto riguarda invece la semplificazione relativa **all'articolo 56** (dichiarazione di conformità anziché nulla osta) si riscontrano benefici per gli operatori derivanti dalla semplificazione sia in termini economici che procedurali. Sotto il profilo economico, il risparmio deriva dalla riduzione delle tempistiche amministrative e dei relativi costi per le imprese interessate, mentre sotto il profilo procedimentale vengono superate alcune criticità emerse in fase istruttoria come la mancanza, entro termini certi, della disponibilità della documentazione tecnica a carico dei gestori delle reti di comunicazione elettronica. La modifica consentirà agli Ispettorati di velocizzare gli adempimenti di propria competenza, fermo restando lo svolgimento dell'attività ispettiva a tutela delle comunicazioni elettroniche, necessitate dal rischio di fenomeni induttivi e/o altri fenomeni di interferenze, sulla base della normativa applicabile in materia di coesistenza tra impianti.

Sempre in un'ottica di semplificazione amministrativa, la presente modifica consente agli Ispettorati del Ministero di impegnare le unità di personale, che attualmente svolgono l'istruttoria per il rilascio del nulla-osta in esame, su altri e diversi compiti in materia di vigilanza e controllo del rispetto della normativa a tutela delle reti e servizi di telecomunicazione, privilegiando così, in tale ambito, ai controlli ex-ante di tipo prettamente documentale, le verifiche ispettive ex post sulla realizzazione delle infrastrutture.

Pertanto, nell'ottica di sistematizzazione, razionalizzazione e coordinamento all'interno del Codice delle norme che regolano l'installazione degli impianti di comunicazione elettronica si è provveduto a:

- ricondurre entro una cornice unitaria e omogenea tutte le disposizioni vigenti in materia di installazione di impianti;
- garantire una migliore armonizzazione dei regimi applicabili, anche in osservanza a principio di neutralità tecnologica;
- superare refusi e ambiguità interpretative che generano dubbi sulla applicazione delle norme.

Contestualmente, il presente provvedimento è stato l'occasione per apportare ulteriori correttivi al Codice delle comunicazioni elettroniche attraverso l'introduzione di nuove misure di semplificazione funzionali al raggiungimento dell'obiettivo perseguito di sviluppare infrastrutture digitali a supporto della connettività, sia nel segmento fisso sia nel mobile, particolarmente utili in un'ottica di promozione della realizzazione di infrastrutture innovative di comunicazione elettronica.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Obiettivi generali dell'intervento sono da considerarsi i seguenti:

- apportare i correttivi necessari a superare refusi e ambiguità interpretative sull'applicazione delle norme;
- aggiornamento e modifica delle definizioni, in particolare con riferimento all'interconnessione e all'identificazione degli utenti;
- aggiornamento e modifiche ai meccanismi diretti a migliorare il grado di rispondenza tra i sistemi di mappatura geografica delle reti a banda larga e ad altissima capacità e l'effettiva copertura delle stesse sul territorio nazionale;
- necessità di modifiche dell'apparato sanzionatorio;
- ulteriori misure di semplificazione da introdurre per agevolare e sviluppare la connettività e per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga, sia fisse che mobili, garantendo l'accesso generalizzato alle reti ad altissima velocità e la loro ampia diffusione per tutti i cittadini;

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Con la nuova disciplina, e le connesse attività di aggiornamento del testo normativo, coerentemente con il dettato comunitario, si intendono adeguare le vigenti disposizioni del quadro normativo nazionale ad uno nuovo scenario caratterizzato dallo sviluppo delle reti, dei servizi di comunicazione elettronica e dei servizi digitali, da innovazioni tecnologiche e nuove dinamiche di mercato nel frattempo intervenute, al fine di produrre ricadute positive sul mercato, la tutela degli utenti, la competitività.

Il grado di raggiungimento verrà monitorato dalle amministrazioni competenti.

Per quanto riguarda i principali indicatori di riferimento di cui l'Amministrazione si potrà avvalere per seguire nel corso del tempo l'attuazione degli interventi normativi ed il conseguente raggiungimento degli obiettivi ad essa correlati, gli stessi possono essere qualitativamente individuati rispetto agli obiettivi generali di cui sopra, così come declinato nelle diverse accezioni dal dettato comunitario:

- sistematizzazione, razionalizzazione e coordinamento interno del codice delle comunicazioni elettroniche riguardo le norme che regolano l'installazione degli impianti di comunicazione elettronica;
- favorire lo sviluppo delle reti ad altissima capacità;
- osservazione del principio di neutralità tecnologica;
- favorire l'evoluzione delle tecnologie satellitari e il relativo impatto sulle politiche di utilizzo delle frequenze.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'attuale quadro regolamentare, post recepimento della direttiva (UE) 2018/1972, ha senza dubbio fornito nel tempo effetti ampiamente positivi, racchiudendo, nei venti anni dall'emanazione del Codice delle Comunicazioni Elettroniche del 2003, in un unico atto normativo le modifiche legislative intervenute negli anni e trasponendo le nuove disposizioni della direttiva (UE) 2018/1972 in un contesto uniforme e armonizzato.

Con il recepimento delle disposizioni della Direttiva si è, infatti, proceduto al riordino, alla semplificazione e ad una revisione organica delle disposizioni di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207.

Ciò nonostante, si doveva tener conto degli sviluppi normativi intercorsi nel tempo, nonché dell'evoluzione tecnologica nell'ambito delle reti e dei servizi, motivo per cui, ad un anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo 207 del 2021 due erano le strade percorribili:

- L'opzione 0, lasciare inalterato l'assetto normativo vigente. Tale scelta non avrebbe permesso di ammodernare il quadro normativo, tenuto conto dell'evoluzione del settore, né di inserire le nuove definizioni in materia o di snellire le attività procedurali. Inoltre, non sarebbe stato possibile eliminare i refusi, né adeguare la normativa interna a quella comunitaria e modificare il quadro sanzionatorio, consentendo la creazione di un contesto normativo favorevole agli investimenti necessari per lo sviluppo di reti ad altissima capacità e a raggiungere gli obiettivi di connettività. L'opzione 0, quindi, non è stata presa in considerazione;
- L'opzione 1, volta ad eliminare i refusi, adeguare le attuali previsioni normative alle nuove dinamiche tecnologiche e di mercato, armonizzare le definizioni settoriali al contesto normativo legato allo sviluppo delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica e digitali.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

A seguito dell'entrata in vigore del Codice delle comunicazioni elettroniche ed i processi di riforma legislativa e regolamentare in corso a livello europeo, il quadro delle comunicazioni elettroniche ha registrato numerose conseguenze vantaggiose sui diversi soggetti i cui interessi sono coinvolti dalla normativa in esame.

L'impatto del settore delle comunicazioni elettroniche va oltre l'impatto economico, ambientale e occupazionale. Il ruolo centrale, svolto dalla connettività, risulta decisivo per abilitare e promuovere una crescita smart e inclusiva. La velocità e il grado di copertura delle strutture di rete determinano infatti la capacità di innovazione del Paese così come anche la competitività e l'interconnessione tra gli attori di un'economia.

Le disposizioni del presente provvedimento, in materia di investimenti e concorrenza, hanno l'obiettivo di stimolare la crescita economica e l'innovazione portando vantaggi agli utenti finali con mercati al dettaglio effettivamente concorrenziali e sostenibili.

Il decreto continuerà a generare un impatto positivo sia per i consumatori, relativamente alla qualità dei servizi, sia per le imprese del settore in termini di maggior concorrenza e crescita economica. Il progresso sarà supportato da un solido sistema di continua valutazione per quanto riguarda la disponibilità di reti ad altissima capacità in tutti i principali motori socioeconomici, quali le scuole, i poli di trasporto, i principali fornitori di servizi pubblici e le imprese ad alta intensità digitale, la disponibilità di una copertura 5G ininterrotta per le aree urbane e la disponibilità, per tutte le famiglie in tutto il territorio nazionale.

Cionondimeno, non va sottaciuto che le nuove opportunità che interessano tutti i settori della società e dell'economia a livello globale, per quanto possano offrire importanti vantaggi in termini di crescita economica, in ragione della molteplicità dei servizi a carattere innovativo forniti, al contempo presentano anche dei nuovi rischi legati alla diffusione di contenuti potenzialmente nocivi, alla gestione dei dati personali e alla sicurezza che meritano un attento processo di valutazione e regolazione.

Nello specifico, gli impatti economici attesi dalla proposta di decreto legislativo sono i seguenti:

- in merito alle modifiche introdotte all'articolo 22 del d.lgs 207/2021, si stimano dei benefici per gli operatori. Infatti, le modifiche apportate alle tempistiche ed ai parametri di riferimento relativi all'aggiornamento delle informazioni comprese nella mappatura geografica delle installazioni di rete, agevola la diffusione di servizi di connettività a banda ultra-larga, favorendo la trasmissione dei relativi contenuti informativi verso le imprese, nel rispetto del principio di efficienza e al tempo stesso produce un effetto di stimolo pro-concorrenziale nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica;

- in merito alle modifiche introdotte all'art. 49, commi 1 e 8, e 49-ter del d.lgs. 207/2021 si stimano rilevanti impatti economici positivi per le imprese del mercato. La complessiva semplificazione del procedimento burocratico previsto apporta dei benefici sostanziali per gli operatori, dal momento che lo snellimento delle procedure consente un'accelerazione delle tempistiche necessarie allo svolgimento delle attività di installazione degli impianti di comunicazione elettronica in capo agli stakeholder;

- in merito alle modifiche apportate all'allegato 12, commi 1 bis, 2 bis e 3, rispettivamente relativi all'utilizzo dei diritti amministrativi, ai contributi dovuti dai titolari di diritto d'uso per i ponti di collegamento e per gli operatori satellitari, si stimano impatti economici notevoli derivanti dalla valorizzazione e razionalizzazione delle porzioni di bande di frequenza comuni in trasmissione e ricezione da parte degli operatori satellitari.

Tra gli impatti attesi dagli interventi proposti di modifica della disciplina inerente al settore radioamatori, quello sociale rappresenta una finalità prioritaria degli interventi stessi, in considerazione della natura specifica dell'attività radioamatoriale svolta da utenti che si interessano delle tecniche della propagazione radioelettrica a titolo esclusivamente personale senza alcun interesse di natura economica.

In particolare, l'abbassamento dell'età minima per il conseguimento dell'autorizzazione generale da 16 a 14 anni, unitamente alla possibilità di consentire l'utilizzo della stazione radioelettrica, durante manifestazioni di comprovato carattere radiantistico, anche ai partecipanti non muniti di patente, permetteranno una maggiore diffusione della cultura della radio anche tra i giovanissimi. L'intero impianto normativo, compresa l'introduzione di una patente radioamatoriale di classe N (Novice), è diretto a favorire un ampliamento delle opportunità per i giovanissimi di avvicinarsi ad un settore sempre più caratterizzato da profonde trasformazioni tecnologiche e di interessarsi ad un mercato che presenta una crescente domanda di figure tecniche specializzate, avviando ed orientando i radioamatori verso possibili e successivi percorsi di formazione professionale a beneficio dell'intero settore.

In conclusione, gli impatti derivanti dall'opzione 1, riconducibili ai principali risultati raggiunti dal recepimento della direttiva sono:

- un ambiente ancor più favorevole agli investimenti nelle nuove infrastrutture ad altissima velocità;
- un ulteriore processo di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione all'installazione di reti e infrastrutture di comunicazioni elettroniche;
- sistematizzazione, razionalizzazione e coordinamento interno del codice delle comunicazioni elettroniche riguardo le norme che regolano l'installazione degli impianti di comunicazione elettronica.

4.2 Impatti specifici

Gli impatti della misura sugli utenti finali sono favorevoli, in quanto tesi a favorire l'ampia diffusione delle reti a banda larga e ad altissima capacità e l'effettiva copertura delle stesse sul territorio nazionale; semplificando la realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica, riducendo gli oneri amministrativi per gli operatori e, conseguentemente, anche i tempi per il rilascio delle autorizzazioni.

Inoltre, le misure specifiche rendono omogeneo il processo di digitalizzazione delle istanze su tutto il territorio nazionale, garantendo la standardizzazione dei procedimenti per limitare le difformità operative tra gli enti, cui ciascun operatore sarebbe altrimenti soggetto.

A. Effetti sulle PMI (Test PMI): Non si riscontrano apposite misure relative specificamente alle PMI, considerando che le disposizioni in esame tendono ad avere un impatto generale sul mercato. In particolare, si stima che le PMI potranno beneficiare indirettamente delle disposizioni a favore della promozione della concorrenza e degli investimenti infrastrutturali in reti a banda ultra-larga, tra cui le reti 5G che, per le loro funzionalità attese, potrebbero portare benefici anche allo sviluppo imprenditoriale locale per PMI e start up innovative.

B. Effetti sulla concorrenza: non si riscontrano effetti diretti sulla concorrenza, posto che le misure specifiche rendono omogeneo il processo di digitalizzazione delle istanze su tutto il territorio nazionale e garantiscono la standardizzazione dei procedimenti per limitare le difformità operative tra gli enti, cui ciascun operatore sarebbe altrimenti soggetto.

C. Oneri informativi: La proposta di revisione e aggiornamento del Codice introduce almeno due nuovi oneri informativi:

1) le imprese hanno l'obbligo di riferire al Ministero e all'Autorità "*in merito allo stato di implementazione dei piani di installazione delle reti oggetto di dichiarazione*" (art. 1, comma 14 lett. e), che aggiunge il comma 4bis all'art. 22 del Codice); in tal senso, l'introduzione di tale onere informativo ha come obiettivo la previsione di un meccanismo in base al quale, alle informazioni rilasciate da parte degli Operatori, relative alla pianificazione delle installazioni delle reti di cui al comma 4, viene attribuita la natura di impegno volontariamente assunto nel quadro degli impegni verificabili dall'Autorità. Pertanto, in caso di mancato rispetto degli impegni assunti dall'Operatore, quest'ultimo è sottoposto a sanzione da parte dell'Autorità. Tale modifica permette di contrastare il fenomeno della mancata attuazione delle installazioni rispetto alle previsioni e agli impegni assunti da parte degli operatori nella fase di mappatura delle reti, la cui installazione viene prevista dalle imprese ai fini della definizione delle aree in cui è possibile intervenire con aiuti di Stato, di rafforzare la consistenza delle valutazioni effettuate in fase di mappatura, nonché di evitare indebiti ritardi nella realizzazione di infrastrutture a banda ultralarga dovuti a dichiarazioni rilasciate in modo non impegnativo, rispetto alle quali gli operatori possono, nel quadro attuale, derogarvi agevolmente.

2) gli operatori sono tenuti a riferire al Ministero entro il 31 gennaio di ogni anno le installazioni effettuate al 31 dicembre precedente che rientrano nel campo di applicazione del regolamento 2020/1070/EU (art. 1 comma 31, di modifica art. 69 del Codice, rubricato "Attività di Installazione e funzionamento dei punti di accesso senza fili di portata limitata"). Tali oneri informativi sono dovuti in quanto il Ministero svolge compiti di monitoraggio al fine di riferire alla Commissione europea la corretta applicazione del Regolamento sopracitato.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea: I livelli minimi di regolazione europea risultano rispettati.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

L'intervento normativo proposto introduce con un veicolo normativo di rango primario un complesso di regole nel settore delle comunicazioni elettroniche volte al loro utilizzo per promuovere, valorizzare e sviluppare il settore di riferimento nel territorio nazionale. Tra le due opzioni di intervento individuate, l'opzione 1, appare quella più confacente, poiché volta ad eliminare i refusi, adeguare le attuali previsioni normative alle nuove dinamiche tecnologiche e di mercato, armonizzare le definizioni settoriali al contesto normativo legato allo sviluppo delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica e digitali.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

I soggetti responsabili dell'attuazione del provvedimento legislativo sono in via primaria il Ministero delle Imprese del Made in Italy e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in qualità di Autorità Nazionale di Regolamentazione, per gli aspetti di rispettiva competenza. Non si ravvisano, inoltre, incidenze del provvedimento sulla organizzazione e attività della pubblica amministrazione, in quanto le funzioni che i soggetti interessati sono chiamati a svolgere sono già normativamente attribuite ai medesimi.

5.2 Monitoraggio

Il monitoraggio verrà assicurato dai Soggetti responsabili dell'attuazione, indicati al punto 5.1, sulla base degli indicatori di riferimento che saranno definiti al momento della predisposizione delle modifiche al decreto legislativo di recepimento della direttiva.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

SEZIONE 2 – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Il Ministero ha ritenuto necessario avviare una consultazione del mercato sui correttivi al Decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 che ha previsto anche il recepimento della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 che istituisce il Codice Europeo delle comunicazioni elettroniche.

In data 12 maggio 2023 si è provveduto a dare pubblicità al documento di consultazione, finalizzato ad acquisire l'orientamento del mercato sull'applicazione, ad un anno dall'entrata in vigore del Decreto, della nuova normativa di settore in coerenza con gli obiettivi della Direttiva individuati all'interno della Strategia per il mercato unico digitale in Europa, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale chiedendo a tutti gli operatori di mercato delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica l'inoltro, entro il 31 maggio 2023 di osservazioni, commenti e proposte di modifiche.

A seguito di specifiche richieste la consultazione è stata prorogata fino alla data del 15 giugno 2023, acquisendo 47 contributi, riassunti nella relazione di seguito riportata.

I contributi sono stati inviati dalle seguenti imprese e/o associazioni: Lagmatz; SKL; Aeranti Corallo; Appice; Law Interception Academy; Lepida; Infranet; DAB Italia; DAZN; Retelit E IRIDEOS; Sky; BT e Colt; RNA Radio Nazionali Associate; Starlink Internet Services, Ltd; Google Italia; Open Fiber S.P.A.; Cellnex; CRTV; U.M.S.T. Per l'Innovazione Nei Settori Energia E Telecomunicazioni;

INWIT; FASTWEB; META; RAI; Provincia Autonoma Bolzano; MEDIASET; Telespazio; CFWA - Coalizione Del Cloud E Fixed Wireless Access; Viasat; Amazon; Anitec; Decifris; Asstel; Tim; Bbbel; Reg. Emilia Romagna; Eolo Spa; Poste Italiane; Tasc Infrastructure; Confartigianato Impianti; Vodafone Italia Spa; Assocall; Iliad Italia Spa; Opnet Spa; Unidata; Netflix; Tiscali; Twilio. La sintesi della consultazione⁷ è pubblicata sul sito istituzionale del Ministero.

Sulle modifiche proposte in materia radioamatoriale il Ministero ha svolto nei primi mesi del 2023 diversi incontri con le associazioni di categoria che, nel corso della procedura di elaborazione delle proposte di modifica, sono state coinvolte per acquisire valutazioni e fornire elementi informativi utili a valutare gli impatti degli interventi sulla categoria dei radioamatori. In particolare, l'associazione dei radioamatori più rappresentativa ha prodotto un documento di iniziative e suggerimenti su aspetti ritenuti di maggiore rilevanza per i propri iscritti che il Ministero ha tenuto in considerazione ai fini della elaborazione della proposta normativa.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

La Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali ha approfondito la tematica in questione, avvalendosi delle proprie strutture, nonché per la parte di competenza della Direzione Generale per le Tecnologie delle Comunicazioni e la Sicurezza Informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e della Direzione generale per le attività territoriali.

L'Ufficio legislativo ha collaborato alla stesura del testo a seguito di ulteriori approfondimenti.

Non sono state riscontrate particolari difficoltà in tale fase.

⁷ https://www.mimit.gov.it/images/stories/documenti/Sintesi_Consultazione_Codice_delle_Comunicazioni_2023.pdf

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

(Direttiva P.C.M. del 10 settembre 2008, G.U. 18 settembre 2008, n. 219)

Amministrazione proponente: **Ministero delle Imprese e del Made in Italy**

Provvedimento: **Proposta di revisione e aggiornamento del Codice delle Comunicazioni Elettroniche**

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il provvedimento in esame trova il suo fondamento nella necessità di intervenire alla correzione e all'aggiornamento del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, che ha recepito la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che ha istituito il Codice Europeo delle comunicazioni elettroniche.

L'attività di aggiornamento normativo in oggetto si affianca al più ampio contesto delle misure di semplificazione per l'innovazione delle infrastrutture digitali e nella loro relativa diffusione sul territorio nazionale previste dal PNRR.

Sulla scorta della legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020 e, in particolare, dell'articolo 4, e tenuto conto di quanto previsto dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 234, articolo 31, comma 5, che dispone che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto emanato. Il provvedimento in esame costituisce revisione e aggiornamento al Codice delle comunicazioni elettroniche sia in ottica di correzione dei refusi, sia di interventi puntuali che intendono semplificare, attraverso ad esempio la riduzione delle tempistiche contenute nel decreto legislativo (decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259) la realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica.

Le modifiche normative sono dovute in larga parte all'innovazione tecnologica, tanto veloce quanto incisiva, intervenuta nel settore negli ultimi anni. Questa evoluzione è stata avvertita anzitutto a livello europeo, che negli ultimi due anni ha spinto per ulteriori riforme. La direttiva (UE) 2018/1972 ha sostituito, rifondendo in gran parte i contenuti, le direttive nn. 19, 20, 21 e 22 del 2002. La materia delle comunicazioni elettroniche è stata, dunque, modificata e ampiamente aggiornata, con la sostituzione mediante novella dei primi 98 articoli del Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259. Essa si presenta connotata da un alto tasso di tecnicismo, sia sotto il profilo tecnico sia – per conseguenza – istituzionale e regolatorio.

A partire dal 2018, quindi, è stato avviato un processo di semplificazione delle procedure di autorizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica al fine di agevolare lo spiegamento delle reti, centrare gli obiettivi fissati dal PNRR e dai Piani Italia 1 Giga e Italia 5G. Si segnalano

l'approvazione di due regolamenti (Digital Service Act¹, e Digital Markets Act²) e l'entrata in vigore del Regolamento³ 2022/612 in materia di roaming mobile internazionale che estende le attuali misure per ulteriori 10 anni, con alcuni aggiornamenti in tema di tariffe all'ingrosso ridotte, nuove garanzie di qualità dei servizi, in analogia ai servizi domestici, obblighi di informativa su servizi a tariffazione elevata in roaming - ivi inclusi quelli forniti su aerei e navi mediante connessioni non terrestri - e migliore accesso ai servizi di emergenza. Un'ulteriore ed importante attività riguarda la revisione della Direttiva⁴ (UE) 2022/2555 relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, la cd. direttiva NIS 2. La normativa italiana di riferimento nazionale in materia di sicurezza dei dati è rappresentata dalla Legge 4 agosto 2021, n. 109 recante "Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale" che ha recepito la Direttiva "NIS" UE 2016/1148 (cd. NIS 1) "Sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi", con cui la Commissione europea ha posto le prime indispensabili basi per normare e disciplinare gli aspetti strategici volti a garantire standard uniformi per la sicurezza informatica all'interno del territorio europeo. Pertanto, la Direttiva NIS 2, è entrata in vigore il 17 gennaio 2023 e dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 17 Ottobre 2024.

Oggi si vuole intervenire per correggere e aggiornare quelle che sono le novità introdotte in materia regolamentare in linea con i criteri e i principi di delega di cui all'articolo 4 della legge di delegazione europea sopra citata.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale è caratterizzato dal ruolo fondamentale ricoperto dal Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

L'attuale quadro normativo nazionale in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica ha senza dubbio fornito nel tempo effetti ampiamente positivi, favorendo maggiormente, rispetto al quadro antecedente, la promozione di investimenti in infrastrutture e servizi nonché l'evoluzione delle dinamiche concorrenziali del mercato italiano delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica; ciò ha portato nel corso degli anni ad un ampliamento della gamma e della qualità dei servizi forniti agli utenti, registrando peraltro andamenti di progressiva riduzione dei prezzi, e garantendo al contempo maggiori tutele nei confronti dei consumatori.

Si citano, in ordine di tempo, le modifiche più rilevanti intervenute in materia sul d.lgs 259/2003:

- il decreto 28 maggio 2003 del Ministro delle comunicazioni, concernente «Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni generali per la fornitura al pubblico dell'accesso Radio-LAN alla rete ed ai servizi di telecomunicazioni», pubblicato nella Gazzetta ufficiale 3 giugno 2003, n. 126;

¹ Regolamento (UE) 2022/2065 del 16 novembre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali).

² Regolamento (UE) 2022/1925 del 14 settembre 2022 relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali).

³ Regolamento (UE) 2022/612 del 6 aprile 2022 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione.

⁴ Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148.

- il decreto 4 ottobre 2005 del Ministro delle comunicazioni, recante «Modifica del decreto 28 maggio 2003, concernente «Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni generali per la fornitura al pubblico dell'accesso radio LAN alla rete ed ai servizi di telecomunicazioni», pubblicato nella Gazzetta ufficiale 20 ottobre 2005, n. 245;
- il decreto 8 gennaio 2007 del Ministro delle comunicazioni, recante «Requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio che i fornitori di connettività alla rete Internet devono utilizzare, al fine di impedire, con le modalità previste dalle leggi vigenti, l'accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia» pubblicato nella Gazzetta ufficiale 29 gennaio 2007, n. 23;
- il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, concernente «Modificazioni al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche in attuazione delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata»;
- il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, concernente «Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità»;
- il decreto 12 dicembre 2018 del Ministro dello sviluppo economico, recante «Misure di sicurezza ed integrità delle reti di comunicazione elettronica e notifica degli incidenti significativi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2019, n. 17;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche»;

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'operazione di trasposizione effettuata garantisce il mantenimento dei più recenti sviluppi normativi per il settore (si rinvia, ad esempio, alla Legge 20 maggio 2022, n. 51, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina e la Legge 21 aprile 2023 n. 41, conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13 cd. decreto PNRR ter) ma aggiorna il quadro complessivo alle nuove previsioni comunitarie.

Il provvedimento in esame corregge refusi e interviene sul d.lgs. 259/2003, già modificato dal d.lgs. 207/2021, al fine di semplificare il processo di realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica, in linea con i criteri di delega posti dalla legge di delegazione europea n. 53/2021.

In particolare, al fine di adeguare la disciplina all'evoluzione tecnologica, è stata modificata la prima parte del codice, relativa all'uso pubblico (autorizzazioni, infrastrutture di reti, sanzioni, poteri agcom) ed è stata aggiornata la parte IV del codice relativa ai servizi di comunicazione elettronica ad uso privato per quanto riguarda i radioamatori.

I principali interventi correttivi che hanno inciso sul d.lgs. 259/2003 sono di seguito sintetizzati.

E' stata migliorata la procedura di mappatura geografica delle reti presenti sul territorio nazionale prevedendo che le dichiarazioni rilasciate dagli Operatori sui piani di installazione delle reti hanno ora carattere vincolante e sono soggette a sanzione da parte dell'AGCOM. L'intento è quello di contrastare il fenomeno della mancata attuazione delle installazioni rispetto alle previsioni e agli impegni assunti da parte degli Operatori nella fase di mappatura delle reti ed evitare indebiti ritardi

nella realizzazione di infrastrutture a banda ultra-larga, precedentemente causati dalla natura non vincolante delle dichiarazioni rilasciate dagli Operatori (cfr. ART. 22 del d.lgs. 259/2003)

Le sanzioni di cui al codice delle comunicazioni elettroniche sono ridotte di un terzo del minimo edittale se il trasgressore paga entro 10 giorni dalla contestazione della violazione. Con tale precisazione si superano i precedenti dubbi interpretativi esistenti sul momento in cui la riduzione dovesse operare (se al momento dell'accertamento e relativa contestazione della violazione o al momento della commisurazione dell'importo della sanzione da parte dell'Autorità – art. 11 della Legge 689/1981). Tale riduzione non si applica nei confronti dei soggetti titolari di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, in quanto quest'ultimi già godono delle suddette riduzioni in forza dell'art. 68 del TUSMAV.

Sono altresì introdotte nuove ipotesi sanzionatorie specificamente per chi fabbrica, importa o vende o assembla ricevitori autoradio e apparecchiature di televisione digitale non conformi a legge (i requisiti di conformità sono quelli di cui all'articolo 98 vices-sexies del presente testo). (ART. 30 del d.lgs. 259/2003, come modificato dal d.lgs. 207/2021)

E', inoltre, semplificata l'attività di installazione per le opere infrastrutturali (art. 44, 45, 49, 52, 56 del d.lgs. 259/2003).

Con riferimento alla parte dei servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, si segnala l'introduzione di una serie di modifiche volte a semplificare la disciplina attuale al fine di renderla aderente alle esigenze rappresentate dalla comunità radioamatoriale. In particolare è previsto il pagamento dei contributi per i trasgressori degli obblighi di installazione o esercizio di una rete di comunicazione ad uso privato e in relazione alla disciplina di rilascio delle patenti, si supera la distinzione tra patenti di classe A e di classe B, unificate nell'unica patente di classe A e si introduce la patente di classe N di autorizzazione generale corrispondente alla licenza di radioamatore novizio. (art. 135);

Quanto al d.lgs. 207/2021 inciso dal presente provvedimento, si segnala la modifica all'articolo 5 del d.lgs. menzionato a cui si aggiungono ulteriori commi. Tra questi, il comma 8 bis chiarisce che i contributi dovuti ai sensi del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale. Tale previsione, in linea con i criteri di delega fissati alle lett. d) ed e) dell'art. 4, della L. 53/2021, risponde all'esigenza, nell'ambito di un regime autorizzatorio coerente con lo sviluppo tecnologico, di fornire certezza agli operatori, in particolare, chiarendo i tempi entro cui è possibile esigere il pagamento dei contributi dei diritti di uso delle frequenze radiomobili. A salvaguardia degli effetti sulle procedure in corso, la presente disposizione si applica agli obblighi contributivi dovuti a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Viene, inoltre, inciso l'articolo 135-bis, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dall'art. 4 comma 1, lettera c) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante "Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici", al fine di snellire la procedura di trasferimento dei dati relativi agli edifici infrastrutturali al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI). In particolare, si prevede che la comunicazione al SINFI sia effettuata direttamente dal tecnico in luogo del Comune, entro 90 giorni dalla data di presentazione della Segnalazione certificata.

Infine sono abrogati i decreti del Ministro delle comunicazioni 28 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 3 giugno 2003, n. 126, e 4 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 20 ottobre 2005, n. 245, inerente le «Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni generali per la fornitura al pubblico dell'accesso radio LAN alla rete ed ai servizi di telecomunicazioni», e l'articolo 35, i commi 4 e 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio, n.111, recante «Disposizioni in materia di salvaguardia delle risorse ittiche, semplificazioni in materia di impianti di telecomunicazioni e interventi di riduzione del costo dell'energia».

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

La disciplina delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica contenuta nel presente provvedimento è tesa a tutelare diritti di rango costituzionale quali la libertà di comunicazione, la libertà di iniziativa economica privata e la segretezza delle comunicazioni, e l'aggiornamento del codice è pertanto pienamente in linea con le esigenze di garanzia di tali principi.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si rileva alcun profilo di incompatibilità rispetto alla ripartizione delle competenze e funzioni come definite ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le previsioni del presente provvedimento impattano sulla fase autorizzativa relativa alla posa di infrastrutture fisse e mobili di comunicazioni elettroniche, che in molti casi ricade sotto la competenza degli enti locali. Nel recepimento della Direttiva sono state mantenute le previsioni già oggetto di normazione da ultimo con il cd. D.L PNRR ter, nonché tutte le previsioni funzionali a tale ambito già oggetto di normazione con il D. lgs 259/2003 e s.m.i.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Le disposizioni di cui trattasi rispettano i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, ponendosi in sostanziale continuità, per gli argomenti a tal fine rilevanti, con il D. lgs 259/2003 e s.m.i.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non risultano ipotesi di rilegificazioni nel provvedimento in esame.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano altre iniziative legislative vertenti su materia analoga.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Con riferimento alle misure in oggetto non risultano linee prevalenti in giurisprudenza ovvero giudizi di costituzionalità pendenti.

Per completezza, si segnala che nel 2019 è stato sollevato un giudizio di legittimità costituzionale avverso l'art. 34 (in materia di diritti amministrativi) del D. Lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) in combinato disposto con l'art. 1 (recante "diritti amministrativi") dell'Allegato 10 del medesimo provvedimento, per violazione degli artt. 11 e 117 Cost., degli artt. 288 e 291 del TFUE, degli artt. 3 e 97 Cost, degli artt. 20 e 21 CDFUE e dell'art. 106 del TFUE (ordinanze 128 e 137 reg.ord. del 2019 del Tribunale di Roma, pubblicata in GU Serie Speciale - Corte Costituzionale n.41 del 7-10-2020). La Corte Costituzionale, pronunciandosi nella sentenza n. 65/2021, ha dichiarato l'inammissibilità delle ordinanze di rimessione, non incidendo sulle disposizioni oggetto di censura, che pertanto sono rimaste invariate.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

La disposizione in oggetto, data la propria radice che risiede nella Direttiva (UE) 2018/1972, è strutturalmente compatibile con l'ordinamento comunitario.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono presenti procedure di infrazioni da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Non sono presenti incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla corte di Giustizia dell'Unione Europea sul punto.

Per completezza si rappresenta che è stata rimessa alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (causa C-339/21) le questioni pregiudiziali concernenti l'interpretazione dei principi euro-unitari di non discriminazione, di tutela della concorrenza, di libertà di stabilimento, di libertà di impresa e di proporzionalità dell'azione amministrativa, nonché degli artt. 3 ("Obiettivi generali") e 13 ("Condizioni apposte all'autorizzazione generale") della direttiva 2018/1972 istitutiva del codice europeo delle comunicazioni elettroniche, e degli artt. 16 ("Libertà di impresa") e 52 ("Portata e interpretazione dei diritti e dei principi") della Carta dei diritti fondamentali UE (dubbio sulla compatibilità euro-unitaria che, nel delegare all'autorità amministrativa il compito di stabilire il compenso da riconoscere agli operatori di telecomunicazioni per lo svolgimento obbligatorio delle attività di intercettazione disposte dall'autorità giudiziaria, non imponga di attenersi al principio dell'integrale ristoro dei costi concretamente affrontati All. III 3 e debitamente documentati e, inoltre, vincoli l'autorità amministrativa al conseguimento di un risparmio di spesa rispetto ai pregressi criteri

di computo del compenso). La Corte di Giustizia, definitivamente pronunciandosi con la sentenza 16 marzo 2023, ha pronunciato il seguente principio di diritto “*L’articolo 13, letto alla luce dell’articolo 3, e l’allegato I, parte A, punto 4, della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che non impone che si proceda al rimborso integrale dei costi effettivamente sostenuti dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica quando tali fornitori assicurano la possibilità per le autorità nazionali competenti di effettuare intercettazioni legali di comunicazioni elettroniche, purché tale normativa sia non discriminatoria, proporzionata e trasparente.*” (GUUE C 164 dell’8 maggio 2023).

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unione Europea.

Non vi sono indicazioni da segnalare in ordine alle linee prevalenti adottate sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA’ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Nella disposizione in oggetto, le nuove definizioni normative sono state introdotte apportando le necessarie modifiche, abrogazioni e integrazioni alle definizioni contenute nel Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 in coerenza con quanto disposto dalla norma comunitaria oggetto del recepimento. In particolare, sono state introdotte delle nuove definizioni di cui all’art. 2, comma 1 che ridisegnano l’ambito applicativo della disciplina di settore, ricomprendendo all’interno della nozione di: “*access point*”, inteso come dispositivo di rete che consente l’accesso ad un numero variabile di utenti tra una rete radio LAN e una rete di comunicazione elettronica; “*codice di abilitazione e identificazione*”, codice fornito dall’impresa autorizzata all’abbonato che consente di identificare quest’ultimo univocamente e di verificarne l’abilitazione all’accesso alla rete tramite l’access point; “*identificazione univoca indiretta dell’utente*”, identificazione univoca dell’utente effettuata acquisendo l’identità tecnica precedentemente validata e anagrafata da altri soggetti pubblici o esercenti un servizio di pubblica utilità; “*impianto di comunicazione elettronica*”, quale l’insieme di dispositivi di rete e elementi elettronici che comprende le apparecchiature e le infrastrutture necessarie per la trasmissione, la ricezione e l’elaborazione di segnali elettronici e che consente la comunicazione tra individui o dispositivi; “*Mac Address*”, codice di 12 cifre e lettere che consente di identificare un hardware da connettere ad una rete; “*Radio digitale*”, l’attività di radiodiffusione sonora in tecnica digitale diffusa su reti terrestri utilizzando lo standard DAB+; “*servizio di comunicazione interpersonale che fa uso indiretto della numerazione*”, un servizio di comunicazione interpersonale che utilizza come identificativo dell’utente risorse di numerazione

assegnate pubblicamente ad un altro soggetto autorizzato ossia uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale o che consenta o meno la comunicazione con uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale; “*SSID (Service Set Identifier)*”, codice che permette l’identificazione univoca della rete LAN.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel testo. In particolare, il testo è stato aggiornato richiamando tutti i riferimenti normativi in materia di adeguamento tecnologico.

Di seguito vengono elencati gli interventi normativi che nel testo trovano la loro riconciliazione:

- legge 21 aprile 2023 n. 41, di conversione del decreto legge 24 febbraio 2023, n.13 c.d. decreto PNRR ter, recante disposizioni in materia di opere pubbliche, ha previsto (art. 18, commi da 11-bis a 11-quater);
- legge annuale sulla concorrenza del 5 agosto 2022 n.118, che introduce, altresì, semplificazioni delle procedure per la realizzazione di infrastrutture di telecomunicazione di nuova generazione e il coordinamento degli operatori per gli interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica, nonché procedure alternative di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti o consumatori.
- decreto legge 17 maggio 2022 n.50 (c.d. Aiuti, art. 30- bis), ha esteso la possibilità di esproprio, prevista dal Codice delle comunicazioni elettroniche, anche agli impianti e alle opere già realizzati su beni immobili che siano detenuti dagli operatori in virtù di contratti privati;
- decreto legge 30 aprile 2022 n. 36, il cui art. 32 ha previsto il divieto di ulteriori oneri per la modifica o lo spostamento di opere o impianti necessaria per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche e le semplificazioni per i lavori di scavo per la realizzazione delle reti;
- decreto legge 21 marzo 2022 n. 21, che ha previsto la semplificazione della procedura di autorizzazione per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, stabilendo che, nel caso di pali, torri e tralicci, non sia necessario produrre la documentazione tecnica relativa alle emissioni elettromagnetiche (art. 7- septies).

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

E’ stata utilizzata la tecnica legislativa della novellazione ai fini dell’aggiornamento e correzione del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

La disposizione in oggetto prevede esplicite abrogazioni. I riferimenti normativi abrogati del decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre, n. 207 sono:

- definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera qq) servizio televisivo in formato panoramico;
- il Decreto Ministeriale 04 Ottobre 2005 e il Decreto Ministeriale 28 maggio 2003;
- le disposizioni di cui all'articolo 35 comma 4 e 4-bis decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dall' articolo 14, comma 10-ter del decreto legge 18 ottobre 2018, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il testo non introduce norme aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme già abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto a discipline vigenti.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Il presente decreto legislativo è adottato in attuazione della legge 22 aprile 2021, n. 53 (*legge di delegazione europea 2019-2020*) e dei criteri direttivi da questa fissati all'articolo 4. Inoltre, i correttivi del provvedimento in oggetto sono apportati fermo restando quanto previsto dall'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012 n. 234.

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

A seguito dell'entrata in vigore del presente decreto, sono previsti i seguenti atti attuativi:

- entro il 30 giugno 2024, il Ministro Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'Interno, provvede ad adeguare il proprio decreto 8 gennaio 2007, recante "*Requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio che i fornitori di connettività alla rete Internet devono utilizzare, al fine di impedire, con le modalità previste dalle leggi vigenti, l'accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia*" ai fini dell'aggiornamento dei requisiti tecnici delle modalità di trasmissione delle informazioni relative ai siti web da inibire e/o da ripristinare;
- entro il 30 giugno 2024, con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze deve essere individuato il canone forfettario per ogni richiesta e per tipo di prestazione indipendente dalla durata di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 57;
- entro il 30 giugno 2024 il Ministro delle Imprese e del Made in Italy provvede ad adeguare il proprio decreto 22 gennaio 2008, n. 37 recante "*Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005,*

recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici" ai fini dell'adeguamento delle disposizioni in materia;

- entro il 30 giugno 2024, le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, debbano procedere all'armonizzazione della normativa vigente in conformità alle disposizioni del presente decreto.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Non è stato necessario ricorrere a dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del decreto legislativo di recepimento.



*Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XIX/D59/23

Roma, 30 gennaio 2024

Caro Presidente,

facendo seguito alla nota del 22 dicembre 2023, con la quale Le ho trasmesso lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche (atto Governo n. 108), Le invio copia del parere reso in sede di Conferenza unificata nella seduta del 25 gennaio 2024.

Cordialmente,

Sen. Luca Ciriani



Firmato digitalmente da
CIRIANI LUCA
C = IT
O = PRESIDENZA
CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il “Codice delle comunicazioni elettroniche”.

Rep. atti n. 13/CU del 25 gennaio 2024.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta del 25 gennaio 2024:

VISTO l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche;

VISTO il “Codice delle comunicazioni elettroniche” di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”;

VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020”, e, in particolare, l'articolo 4;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche”;

VISTA la nota prot. DAGL n. 12673 del 22 dicembre 2023, acquisita, al prot. DAR n. 28453, il 27 dicembre 2023, con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione del parere di questa Conferenza, lo schema di decreto legislativo recante “Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche”, approvato, in esame preliminare, nella seduta del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 2023;

VISTA la nota prot. DAR n. 28495 del 27 dicembre 2023, con la quale è lo schema di cui trattasi stato diramato, con contestuale convocazione di un incontro, a livello tecnico, per il giorno 10 gennaio 2024;

VISTA la nota prot. DAR n. 245 dell'8 gennaio 2024, con la quale è stato trasmesso il documento, acquisito al prot. DAR n. 243 in pari data, pervenuto dal Coordinamento tecnico della Commissione per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, recante osservazioni e proposte emendative allo schema di decreto legislativo;

VISTA la nota prot. DAR n. 290 del 9 gennaio 2024, con la quale è stato trasmesso un ulteriore documento, acquisito al prot. DAR n. 289 in pari data, pervenuto dal medesimo Coordinamento tecnico della Commissione per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, recante ulteriori osservazioni e proposte di modifica relative agli Allegati A e B dello schema di decreto legislativo di cui trattasi;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATI gli esiti dell'incontro svoltosi, a livello tecnico, il 10 gennaio 2024, nell'ambito del quale le proposte avanzate dalle Regioni e dall'ANCI sono state discusse e in gran parte ritenute accoglibili dai rappresentanti del Ministero delle imprese e del made in Italy;

VISTA la nota prot. DAR n. 375 del 10 gennaio 2024, con la quale, in esito a quanto concordato in sede di incontro tecnico, l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha richiesto al Ministero delle imprese e del made in Italy l'invio di un documento recante le valutazioni di accoglibilità riguardo alle richieste avanzate dalle Regioni e dall'ANCI;

VISTA la nota prot. DAR n. 819 del 17 gennaio 2024, con la quale è stato diramato un documento, acquisito al prot. DAR n. 818 in pari data, pervenuto dall'ANCI e recante ulteriori osservazioni e proposte emendative allo schema di decreto legislativo;

VISTA la nota prot. DAR n. 1050 del 22 gennaio 2024, con la quale è stato trasmesso il documento prot. n. 1440, acquisito al prot. DAR n. 1038 in pari data, pervenuto dall'Ufficio legislativo del Ministro delle imprese e del made in Italy, recante le valutazioni di accoglibilità alle proposte emendative formulate dalle Regioni e dall'ANCI;

VISTA la nota prot. DAR n. 1255 del 24 gennaio 2024, con la quale è stato trasmesso un documento, acquisito al prot. DAR n. 1251 in pari data, pervenuto dall'Ufficio legislativo del Ministro delle imprese e del made in Italy, relativo all'accoglimento della richiesta emendativa formulata dall'ANCI riguardo all'articolo 1, comma 25, dello schema di decreto legislativo;

CONSIDERATI gli esiti della seduta del 25 gennaio 2024, nel corso della quale:

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte emendative relative agli articoli 22, commi 3, 5, 7 e 8, e 44, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, contenute nel documento trasmesso che, allegato al presente atto (Allegato 1), ne costituisce parte integrante;
- l'ANCI e l'UPI hanno espresso parere favorevole;

CONSIDERATA la disponibilità manifestata dal rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy a ricercare, in sede parlamentare, soluzioni tecnicamente idonee riguardo alle suddette richieste;

CONSIDERATO che il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso apprezzamento in merito al percorso indicato dal rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche".

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena




Firmato digitalmente da
D'AVENA PAOLA
C = IT
O = PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli



Firmato digitalmente da
CALDEROLI ROBERTO
C = IT
O = PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

25/1/2024



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

24/05/CU09/C14

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
DISPOSIZIONI CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 8
NOVEMBRE 2021, N. 207, DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE)
2018/1972 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DELL'11
DICEMBRE 2018, CHE MODIFICA IL DECRETO LEGISLATIVO 1°
AGOSTO 2003, N. 259, RECANTE IL
"CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE"**

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 9) Odg Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, apprezzando la disponibilità ad accogliere un numero significativo di emendamenti proposti, esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento dei seguenti emendamenti:

Art 22 del d.lgs. 259/2003 (Mappatura geografica delle installazioni di rete e dell'offerta di servizi di connettività)

- Al comma 3 dopo la frase "finalità definite dall'articolo 98-quindecies comma 2" inserire l'inciso "*anche in formati aperti, standard ed interoperabili e per il tramite della PDND resi accessibili a Regioni ed Enti Locali* "
- Al comma 5 alla fine del paragrafo, dopo le parole "*Il Ministero pubblica le aree designate*" aggiungere la seguente frase "*anche in formati aperti, standard ed interoperabili e per il tramite della PDND resi accessibili a Regioni ed Enti Locali.*"
- Al comma 7 dopo la parola "*riutilizzo*" aggiungere la seguente frase "*in formati aperti, standard ed interoperabili e per il tramite della PDND resi accessibili a Regioni ed Enti Locali.*"
- Al comma 8 dopo la parola "*mappatura*" aggiungere la frase "*con riferimento alla PDND ed a standard aperti e di interoperabilità di basi dati*". Inoltre, dopo la parola "*imprese*" aggiungere la frase "*e per le Regioni e le altre Pubbliche Amministrazioni interessate*".

Relazione illustrativa

Si ritiene indispensabile che i dati relativi alla mappatura siano messi nella disponibilità tramite l'esposizione sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (art. 50 del CAD) o strumento equivalente, al fine di avere un quadro più completo possibile della mappatura della iniziative attivate per garantire elevati livelli di connettività in Italia e del relativo effettivo livello di dispiegamento e disponibilità, inclusa la disponibilità del dato ancorché anonimizzato, che consenta di individuare se su un dato

civico sia stata fornita una dichiarazione di investimento da parte di uno o più operatori privati e quando lo stesso operatore abbia previsto di attivare il servizio. Questo include un processo di arricchimento del dato recepito in sede di consultazione e mappatura, che includa e tenga in adeguata considerazione anche una raccolta statisticamente significativa della qualità del servizio effettivamente erogato e percepito dagli utenti finali, nonché una mappatura qualitativa specifica dello stato di connettività, effettuata consultando le Regioni, le Città Metropolitane, le Province e i Comuni.

Articolo 44 del d.lgs. 259/2003 (Nuovi impianti - Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici)


Dopo il comma 5 dell'art.44 è aggiunto il seguente comma:

“5-bis. Al fine di garantire a tutti i titolari di diritto d'uso di frequenze per scopi di telefonia mobile un più agevole accesso alle risorse elettromagnetiche, con apposito decreto da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, individua i criteri, quali ad esempio la disponibilità massima della potenza per ciascun operatore di telefonia, la condivisione dei dati tra i gestori, la definizione della potenza effettivamente necessaria al servizio da utilizzare nei calcoli previsionali al fine di agevolare l'installazione degli impianti,...”>>

Relazione illustrativa: L'ordinamento contiene principi generali in materia di accesso allo sfruttamento di risorse esauribili (scarse), di parità di trattamento e di rispetto del principio della concorrenza che devono informare, in via generale, l'azione amministrativa. In tale contesto si colloca anche il principio di ripartizione dello spazio elettromagnetico (SE): essendo lo SE una risorsa che può essere rimodulata nel tempo e non viene permanentemente consumata, in tal senso si sono orientate anche varie pronunce amministrative come sotto riportato.

Con l'adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici previsto dal DDL Concorrenza 2022 per cui entro 4 mesi si potrà passare dall'attuale valore di 6 V/m al valore di 15 V/m, si crea l'occasione per completare la revisione armonica del quadro normativo, inserendo nel Codice delle Comunicazioni Elettroniche in maniera chiara il principio di equa ripartizione. In questo modo, si evita una corsa all'accaparramento del nuovo SE (quello fra i 6 V/m attuali e i 15 V/m prossimi futuri), perché tutti gli operatori saranno consapevoli fin dall'inizio che, in caso di saturazione, potranno essere chiamati a delle riduzioni, per dare a tutti la possibilità di equo accesso alla risorsa.

Il giudice amministrativo ha già riconosciuto la necessità e l'importanza dell'applicazione del principio di equa ripartizione: in tal senso la sentenza n. 1971/2021 del TAR Lombardia, a cui ha fatto seguito il provvedimento di ARPA. Contro il provvedimento di ARPA Lombardia, che prevedeva esclusivamente una riduzione della potenza per far spazio ad un operatore a cui non era rimasto spazio radioelettrico per inserire il suo impianto, hanno presentato ricorso alcuni operatori, tutti i ricorsi sono stati accolti dal TAR Lombardia (si vedano a tal proposito le sentenze 1449/2022, 01508/2022 e 1558/2022).



La questione della ripartizione dello spazio elettromagnetico è quindi una questione complessa, per tale ragione nel prendere atto della necessità di regolamentare tale problematica si ritiene opportuno rimandare ad un successivo decreto interministeriale la definizione delle modalità e dei termini per l'esercizio di tale regolamentazione.

Si ritiene altresì opportuno, prima dell'adozione del decreto legislativo definitivo, procedere, per le ovvie implicazioni anche di natura procedurale, alla consultazione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente (ARPA/APPA).

Roma, 25 gennaio 2024

